



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di Lettere e Filosofia

CORSO DI DOTTORATO IN
“CULTURE D’EUROPA.AMBIENTE, SPAZI, STORIE, ARTI, IDEE”

Curriculum: Studi Storici

Ciclo XXX

Coordinatore: prof. Diego E. Angelucci

DOMUM SERVAVIT.
LA RESPONSABILITÀ ECONOMICA DELLE DONNE
ROMANE TRA GUERRE CIVILI E PRINCIPATO.
ECONOMIA E DIRITTO PER UNA STORIA DI GENERE

Dottoranda: Giulia Vettori

Settore scientifico-disciplinare L-ANT/03

Relatore:

Prof.ssa Elvira Migliario

Anno accademico 2016/2017

INDICE

PREMESSA	III
SIGLE E ABBREVIAZIONI	V
INTRODUZIONE.....	1
 <u>CAPITOLO PRIMO</u> - LA MATRONA E L'ECONOMIA DOMESTICA. OLTRE IL MODELLO.	7
1.1.1 LE VIRTÙ DOMESTICHE MATRONALI. EVIDENZA EPIGRAFICA E RAPPRESENTAZIONE LETTERARIA.....	7
1.1.1 L'EPIGRAFIA SEPOLCRALE FEMMINILE: CARATTERI E LIMITI DI UNA CATEGORIA DOCUMENTARIA	10
1.1.2 <i>DOMUM SERVAVIT</i> , AL DI LÀ DELLO STEREOTIPO.....	22
1.1.3 LA MATRONA IDEALE: PARSIMONIOSA, LABORIOSA, AFFIDABILE	34
1.1.4 IL <i>LANIFICIUM</i> : NON SOLO UN <i>TOPOS</i>	50
1.2 'CUSTOS DOMI', DALLA RAPPRESENTAZIONE ALLA PRASSI	60
1.2.1 IL CONTENUTO DELLA <i>DOMUS</i>	63
1.2.2 L'INVENTARIAZIONE DELLE RISORSE E IL RUOLO DEI SERVI	71
1.2.3 LA CUSTODIA DELLE CHIAVI: TESTIMONIANZE LETTERARIE E ARCHEOLOGICHE ...	75
1.2.4 QUALE <i>DOMUS</i> ?	78
1.2.5 LA <i>MATERFAMILIAS</i> COME <i>DOMINA</i> : RIFLESSIONI LESSICALI E PRESUPPOSTI SOCIO-GIURIDICI	93
1.2.6 LA MATRONA QUALE AGENTE DELLA COMMEMORAZIONE	105
1.3 CONCLUSIONI.....	118
 <u>CAPITOLO SECONDO</u> - LA DOTE	121
2.1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI	121
2.1.1 LE FONTI	127
2.1.2 NON SOLO <i>DELICIAE MULIEBRES</i>	129
2.1.3 IL RAPPORTO TRA DOTE ED <i>HEREDITAS</i>	137
2.2 IL CONTRIBUTO DELLA DOTE ALLA GESTIONE DELLE FINANZE FAMILIARI	138
2.2.1 CACCIATORI DI DOTI? DETERMINAZIONE DEL REALE CONTRIBUTO DELLA DOTE A BENEFICIO DEL MARITO	138
2.2.2 LA DOTE QUALE IMMISSIONE DI LIQUIDITÀ A BENEFICIO DEL MARITO O DEL DI LUI <i>PATERFAMILIAS</i>	146
2.2.3 IL MANTENIMENTO DEI FIGLI DURANTE IL MATRIMONIO E DOPO IL DIVORZIO.....	154
2.2.4 IL DESTINO DELLA DOTE IN CASO DI PREMORIENZA DELLA MADRE	160
2.2.5 LA PROTEZIONE DEI FIGLI DI PRIMO LETTO	163
2.3 ATTESTAZIONI DI UN DIRETTO COINVOLGIMENTO FEMMINILE IN MATERIA DOTALE	167
2.3.1 L' <i>ACTIO REI UXORIAE</i>	167
2.3.2 LE LIMITAZIONI ALLA GESTIONE DELLA <i>DOS</i> DA PARTE DEL MARITO.....	169
2.4 L'ATTEGGIAMENTO DEL POTERE IMPERIALE NEI CONFRONTI DEI BENI DOTALI	175
2.5 CONCLUSIONI.....	181

<u>CAPITOLO TERZO - LA SUCCESSIONE EREDITARIA</u>	185
3.1 L'INCLUSIONE DELLA DONNA NEL SISTEMA EREDITARIO	185
3.2 LA CAPACITÀ SUCCESSORIA FEMMINILE	187
3.3 I TESTAMENTI DELLE DONNE: REQUISITI GIURIDICI E DIFFUSIONE.....	196
3.4 I TESTAMENTI MATRONALI TRA DISCREZIONALITÀ E <i>OFFICIUM PIETATIS</i>	207
3.5 LA SUCCESSIONE MOGLIE-MARITO	218
3.6 LA SUCCESSIONE MADRE-FIGLI.....	227
3.7 L'ATTEGGIAMENTO DEL POTERE IMPERIALE	240
3.8 TRA CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA FAMILIARE ED EVERGETISMO: I TESTAMENTI DELLE MATRONAE NELLO SPAZIO CIVICO ITALICO E PROVINCIALE	254
3.9 CONCLUSIONI.....	267
 <u>CAPITOLO QUARTO - I <i>NEGOTIA</i></u>	271
4.1 GLI INVESTIMENTI DELLE <i>MATRONAE</i>	273
4.2 LA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ E DEGLI AFFARI. SCARSA INCIDENZA DELLA TUTELA, <i>SENATUSCONSULTUM VELLEIANUM</i> E SOSTITUZIONE NEGOZIALE	286
4.3 PRESTITI E DONAZIONI.....	299
4.4 LA <i>CONSTITUTIO DOTIS</i> : UN <i>OFFICIUM</i> NON SOLO PATERNO.....	308
4.5 MADRI 'TUTRICI'? L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DEI FIGLI ALLA MORTE DEL <i>PATER</i>	316
 CONCLUSIONI	323
 APPENDICE ICONOGRAFICA	329
 APPENDICE EPIGRAFICA	335
A) EPITAFFI IN PROSA E <i>CARMINA LATINA EPIGRAPHICA</i>	335
B) <i>LAUDATIONES</i>	351
 BIBLIOGRAFIA	357
A) EDIZIONI, TRADUZIONI, COMMENTI.....	357
B) STUDI.....	359
 INDICE DELLE FONTI	419

PREMESSA

Il presente lavoro, frutto di tre anni dedicati in modo pressoché esclusivo alla ricerca, è l'esito di un percorso portato avanti con una buona dose di ostinazione: nella ferma convinzione che solo una prospettiva interdisciplinare potesse rendere davvero innovativa e fruttuosa una nuova indagine sul ruolo femminile in Roma antica, si è affrontato l'esame di un *dossier* documentario tanto ampio quanto arduo da padroneggiare nella sua interezza. I limiti di una simile impostazione sono stati opportunamente segnalati e discussi a più riprese in corso d'opera; ciò nonostante, si è scelto ugualmente di portare a termine la ricerca senza alcuna sostanziale modifica rispetto a quanto stabilito nel progetto iniziale: per la volontà di tener fede a quanto ci si era proposti, per una non piena maturità scientifica, per un'ingordigia intellettuale che ha condotto ad approfittare quanto più possibile di una condizione privilegiata qual è quella della ricercatrice in un Ateneo ben organizzato e dotato di un sistema bibliotecario di rara efficienza. Il risultato di questa corsa appassionata e un po' affannata pecca senz'altro per un'esposizione talora poco lucida e per un'argomentazione non sempre stringente. La responsabilità di queste mancanze, così come di ogni altro errore, svista, o lacuna è integralmente di chi scrive.

La ricerca che qui si presenta, a ogni modo, pur perfettibile, non sarebbe stata possibile senza l'apporto di alcune figure fondamentali, che desidero ringraziare.

La mia più sincera gratitudine va innanzitutto alla Professoressa Elvira Migliario, guida rigorosa e generosa in questo percorso di formazione, che rappresenta per me molto più di un modello scientifico e intellettuale.

Ringrazio sentitamente, in secondo luogo, il Professor Gianni Santucci, imprescindibile punto di riferimento per gli aspetti giuridici del lavoro, la Professoressa Raaijmakers, per le pazienti ricerche e indicazioni in ambito archeologico, e il Professor Diego Angelucci, Coordinatore presente e solerte del Corso di Dottorato. Un doveroso ringraziamento, inoltre, per la loro disponibilità, per la loro attenzione e le loro osservazioni, va naturalmente anche ai *referees*, il Professor Peppe e la Professoressa Cenerini, e alla Professoressa Rohr.

Fra i numerosi amici e colleghi con i quali ho condiviso questi anni di lavoro e di crescita, e che non mi è possibile citare qui uno ad uno, ringrazio con particolare affetto Caterina e Irene, Angela, Stefania e Giorgio.

Il grazie più grande, infine, lo devo senza dubbio ai miei genitori, Tiziana e Mario, e a Luca, capace di sacrificare le vacanze per pdf e bibliografie e, soprattutto, di farmi sentire libera e amata.

SIGLE E ABBREVIAZIONI

I nomi e le opere degli autori antichi sono abbreviati sulla base del *Liddell-Scott Jones* (autori greci) e del *Thesaurus Linguae Latinae* (autori latini).

AE	<i>L'Année Épigraphique</i> , Paris 1888-.
C.	<i>Codex Iustinianus</i> , ed. P. KRUEGER, <i>Corpus Iuris Civilis</i> , vol. II, Berlin 1954 ¹¹ .
CIL	<i>Corpus inscriptionum Latinarum</i> , Berlin 1862-.
CLE	<i>Carmina Latina Epigraphica</i> , eds. F. BÜCHELER, E. LOMMATZSCH, I-III, Leipzig 1895-1926.
CLEHisp	<i>Carmina Latina Epigraphica Hispanica post Buechelerianam collectionem editam reperta cognita</i> ed. P. CUGUSI, Faenza 2012.
D.	<i>Iustiniani Digesta</i> edd. T. MOMMSEN-P. KRUEGER, <i>Corpus Iuris Civilis</i> , vol. II, Berolini 1954 ¹⁶ .
DAGR	<i>Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments</i> , C. DAREMBERG, E. SAGLIO, I-V, Paris 1877-1909.
FIRA ²	<i>Fontes iuris romani antejustiniani</i> , edd. S. RICCOBONO, G. FURLANI, G. ARANGIO-RUIZ, C. FERRINI, G. BAVIERA, I-III, Florentiae 1940-1969.
FV	<i>Fragmenta Vaticana</i> , FIRA ² , vol. II
Gai.	<i>Institutiones Gai</i> , FIRA ² , vol. I
Inst.	<i>Institutiones Iustiniani</i> , ed. TH. MOMMSEN, KRÜGER, <i>Corpus Iuris Civilis</i> , I, Berolini 1954 ¹⁶ .
IG	<i>Inscriptiones Graecae</i> , Berolini 1873-.
ILAlg.	<i>Inscriptions latines d'Algérie</i> , Paris 1922-.
ILLRP	<i>Inscriptiones Latinae liberae rei publicae</i> , ed. A. DEGRASSI I, Firenze 1957; II, Florentiae 1963.
ILS	<i>Inscriptiones Latinae selectae</i> , ed. H. DESSAU, I-III, Berlin 1892-1916.
InscrAq.	<i>Inscriptiones Aquileiae</i> , ed. G. BRUSIN, Udine 1991-1993.
InscrIt.	<i>Inscriptiones Italiae</i> , 1931-1986.
IRT	<i>The Inscriptions of Roman Tripolitania</i> , eds. J. M. REYNOLDS, J. B. WARD-PERKINS, Rome 1952.
LSJ ⁹	<i>A Greek-English Lexicon</i> , eds. H. G. LIDDELL, R. SCOTT, rivisto e accresciuto da H. S. JONES Oxford 1996 ⁹ .
LTUR	<i>Lexicon Topographicum Urbis Romae</i> , a cura di E. M. STEINBY, I-IV, Roma 1993-1999.
ORF ⁴	<i>Oratorum Romanorum Fragmenta Liberae Rei Publicae</i> , ed. H. MALCOVATI, Augusta Taurinorum 1976 ⁴ .
PIR	<i>Prosopographia Imperii Romani, saec. I, II, III</i> , edd. E. KLEBS, H. DESSAU, P. V. RHODEN, Berolini 1897-1898.

PIR ²	<i>Prosopographia Imperii Romani, saec. I, II, III</i> , edd. E. GROAG, A. STEIN, L. PETERSEN, <i>editio altera</i> , Berolini et Lipsiae 1933-.
PS	<i>Pauli receptae Sententiae</i> , ed. FIRA ² .
RE	<i>Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft</i> , ed. G. WISSOWA, W. KROLL et AL., Stuttgart 1894-1978.
RIC	<i>The Roman Imperial Coinage</i> , ed. C. H. V. SUTHERLAND, Vol. I, Augustus-Vitellius, London 1984.
SEG	<i>Supplementum Epigraphicum Graecum</i> , 1923- .
TH	<i>Tabulae Herculenses</i> , ed G. CAMODECA, Roma 2017.
ThLL	<i>Thesaurus Linguae Latinae</i> , Lipsiae 1900-.
TPSulp.	<i>Tabulae Pompeianae Sulpiciorum</i> , ed. G. CAMODECA, Roma 1999.

INTRODUZIONE

Domum servavit, lanam fecit. Con queste parole si chiude una delle più celebri iscrizioni restituitaci dal mondo romano¹, divenuta topica proprio perché al suo interno si ritrovano condensate le *virtutes* del modello matronale romano. Nell'epitaffio che ne commemora la morte, Claudia è elogiata come una bella donna (*pulchra femina*), una brava moglie (*suum maritum corde dilexit suo*), una madre prolifica (*gnatos duo creavit*) e non le mancano il giusto contegno nell'eloquio (*sermone lepidio*) e nel portamento (*incessu commodo*); oltre a essere lodata per le qualità più personali, e per aver saputo rivestire degnamente i ruoli che nel mondo antico erano connessi in modo statutario con la femminilità, quello di moglie e di madre, il testo fa dunque riferimento anche alle doti di buona amministratrice domestica.

A dispetto dei profondi cambiamenti politici, sociali, e culturali intercorsi dal momento in cui, con ogni probabilità, questo epitaffio fu composto (fine del II sec. a.C.), tale modello non ha mai cessato d'essere vitale e produttivo nella storia di Roma: lo si trova riproposto non solo nell'*Urbs*, ma in varie province dell'impero e, nonostante la sua originaria matrice aristocratica, pare costituire un assioma acquisito a ogni livello sociale. Proprio il fatto che le modalità espressive con cui le defunte erano commemorate risultino piuttosto standardizzate, tuttavia, ha sovente condotto quanti si sono accostati a questa peculiare categoria documentaria a individuare tra la *matrona* e l'ambiente domestico un legame generico, senza verificare se il sintagma trasposto sulla pietra, nelle sue molteplici varianti, potesse invece alludere a una precisa responsabilità economica all'interno della *domus*.

Gli orientamenti seguiti dalla ricerca negli ultimi decenni, poi, hanno ampiamente dimostrato e valorizzato un coinvolgimento femminile nell'ambito della vita civica, da un punto di vista religioso, sociale e anche economico², contribuendo a loro volta, indirettamente, a lasciare in ombra la rilevanza del ruolo che le donne ricoprirono nell'economia domestica e nella gestione del patrimonio, rendendo dunque necessaria una nuova messa a punto.

¹ CIL I² 1211 = CIL VI 15346 = CLE 52 = ILLRP 973 = ILS 8403 (Roma, fine II sec. a.C.).

² Il panorama degli studi di genere, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, ha goduto di un vero e proprio *floruit* a livello critico, che rende inavvicinabile l'impresa di dar conto anche solo in minima parte della ricchissima produzione scientifica sul tema. Per un tentativo, organizzato tematicamente e sottoposto ad aggiornamenti periodici, mi permetto di rinviare a CRINITI 2017. In particolare, per ciò che concerne il coinvolgimento delle donne nella vita civica si vedano, su tutti, gli esiti delle pluriennali ricerche di Emily Hemelrijk, in particolare HEMELRIJK 2015 e HEMELRIJK, WOOLF 2013, e gli atti del Convegno internazionale tenutosi a Venezia nel 2014 intitolato, in modo significativo, "*Matronae in domo et in re publica agentes*" (Venezia, 17-18 ottobre 2014): CENERINI, ROHR VIO 2016.

Proprio a partire da una rilettura delle epigrafi sepolcrali, obiettivo del lavoro è la ricostruzione della centralità rivestita da una *matrona* dell'aristocrazia alla conservazione della *domus*. Un lessema, quest'ultimo, che comprendeva uno spettro di significati molto più ampio rispetto al mero riferimento a una struttura abitativa.

Nella prima parte della ricerca, sottoposta a riconsiderazione critica l'attendibilità dell'idea che il principale apporto economico delle donne al sostentamento della casa consistesse nella lavorazione della lana (*lanificium*), viene valutata la centralità del ruolo femminile nella supervisione della *domus* in quanto sistema funzionale alla salvaguardia dei beni. Nel quadro delle economie preindustriali, infatti, la *domus* non era solo uno spazio utile all'autorappresentazione del proprietario, né solo un luogo di consumo, ma rappresentava al contempo anche il centro di produzione, conservazione e organizzazione dell'intero patrimonio. Di qui l'importanza strategica rivestita dalla *materfamilias* nel controllo dei depositi, simboleggiata dalle chiavi, e nella supervisione di inventari e rendiconti redatti dal personale servile alle dipendenze della famiglia. L'incidenza che la molteplicità degli impegni bellici e diplomatici aveva sull'effettiva presenza domestica del *paterfamilias*, talora esacerbata da precise contingenze ambientali e storico-politiche, rendeva l'attribuzione alla *materfamilias* di una responsabilità nella gestione della casa un semplice dato di fatto, con il quale la concezione legalistica della *domus* come unità sociale ed economica sottoposta all'*auctoritas* del *paterfamilias*, pur mantenendo una immutata validità giuridica, doveva necessariamente misurarsi.

D'altro canto, la possibilità di seguire i mariti nel corso dei loro incarichi in provincia attestata a partire dalla tarda repubblica, la complessità e la variabilità dell'articolazione interna degli assetti proprietari, nonché la fluidità nella composizione del nucleo familiare, soggetta a notevoli variazioni in virtù del peculiare regime demografico che caratterizzava il mondo romano e della frequenza con cui si succedevano divorzi e seconde nozze, rende evidente come affrontare il tema della responsabilità economica femminile solo in termini di una presenza solerte e accorta all'interno della *domus*, pur dotata di una rilevanza inoppugnabile, sia in realtà assolutamente limitativo.

Nella seconda parte del lavoro, dunque, il contributo fornito dalla *matrona* alla conservazione della *domus* è considerato secondo una diversa prospettiva, valutandone l'aspetto più strettamente finanziario. Tra la tarda Repubblica e il primo impero, infatti, il patrimonio di una *domus* aristocratica poteva soprattutto contare su due diversi apporti, rigorosamente distinti e

ugualmente importanti: da un lato, quello del *paterfamilias*, dall'altro quello della *materfamilias*, non solo, dunque, moglie e madre, ma anche *domina*, soggetto titolare di diritti patrimoniali e di capacità di agire. Sotto questo profilo, la rilevanza del contributo femminile viene esaminato in rapporto a tre specifiche voci, ciascuna al centro di un'apposita sezione della ricerca: la dote, i beni ereditari e i *negotia*, ovvero tutti quegli atti di disposizione patrimoniale attraverso i quali le donne potevano al contempo implementare le proprie sostanze o beneficiare i propri congiunti.

La rilevanza patrimoniale dei beni apportati in dote dalla moglie aveva conseguenze di estremo rilievo sia per il coniuge che per i figli: il primo dotato di un patrimonio da gestire fruttuosamente per far fronte alle incombenze finanziarie della vita coniugale ma anche, nell'immediato, di una preziosa immissione di liquidità a propria disposizione; i secondi, attraverso la mediazione paterna, di risorse utili al loro mantenimento, presente e futuro. Si trattava a ogni modo di una ricchezza caratterizzata da una notevole specificità statutaria: passibile di restituzione nel momento in cui cessava l'unione matrimoniale, la dote aveva nel marito, più che un vero e proprio proprietario, un gestore fiduciario, sottoposto dunque a limiti sostanziali nell'amministrazione della stessa nell'interesse della moglie.

Il marito e i figli risultano i beneficiari privilegiati anche delle scelte effettuate dalla *matrona* attraverso il testamento. Pur non esaurendo in tale funzione la propria rilevanza, quest'ultimo costituiva uno strumento fondamentale nella trasmissione ereditaria del patrimonio, modalità precipua d'acquisizione della ricchezza nel mondo romano.

Proprio la potenziale libertà appannaggio della *matrona*, che attraverso le proprie disposizioni testamentarie poteva superare la rigidità degli schemi successori previsti dal diritto, destinando eventualmente parte del patrimonio anche all'esterno della famiglia, rendeva cruciale il ruolo della *materfamilias* sotto il profilo ereditario. L'attenzione riservata dall'ordinamento alla capacità testamentaria femminile, con il progressivo riconoscimento di un *officium pietatis*, imponendo di concretizzare il legame verso gli eredi naturali anche da un punto di vista patrimoniale, da un lato interveniva senza dubbio a limitare tale libertà, ma dall'altro concorreva a profilare sempre più distintamente l'assoluta rilevanza della soggettività patrimoniale delle donne, e della loro responsabilità per la continuità e per la conservazione della *domus* al di là dell'aspetto biologico o valoriale, ma anche più strettamente finanziario.

Per quanto riguarda invece la capacità negoziale delle donne, si è innanzitutto esaminato come essa potesse andare a vantaggio della *matrona* e degli interessi economici che quest'ultima nutriva a livello personale. Attraverso rapporti economici e giuridici di varia natura, la *matrona* operava una fruttuosa gestione del patrimonio personale: differenziava gli investimenti e si avvaleva dei meccanismi della sostituzione negoziale, delegando dunque a servi e liberti la gestione di assetti proprietari complessi, dislocati geograficamente non solo in diverse *regiones* dell'Italia romana, ma anche in provincia.

Si sono poi considerati tre specifici casi in cui la capacità contrattuale della *matrona* andava invece a beneficio di altri componenti della *domus*.

Attraverso prestiti e donazioni, le *matronae*, perfettamente inserite nei meccanismi di circolazione della ricchezza anche a livello extra-familiare, potevano far affluire al marito e ai figli capitali talora determinanti per la promozione politica dei congiunti. Non va inoltre sottovalutato il contributo apportato dai patrimoni femminili sotto il profilo delle donazioni, disciplinate dall'ordinamento in modo perentorio e pertanto, con ogni probabilità, spesso taciute nelle fonti: ogni eccessivo trasferimento di ricchezza tra le famiglie dei coniugi era considerato un elemento dal forte potenziale destabilizzante per gli assetti sociali vigenti.

In secondo luogo, nonostante la costituzione di dote fosse un *officium* primariamente paterno, in precise circostanze le *matronae* potevano essere non solo assegnatarie di beni dotali, ma coinvolte in prima persona nella costituzione di doti per se stesse, per le figlie o per altre familiari, assolvendo pertanto un compito dotato di grande prestigio sociale, indispensabile per la vitalità dell'istituto matrimoniale e, con esso, dell'intera società.

Infine, un ultimo ambito in cui la capacità negoziale delle donne poteva avvantaggiare i congiunti è stato individuato nell'amministrazione dei beni dei figli impuberi alla morte del *pater*. Benché fino all'età di Teodosio l'esercizio del ruolo di tutrice fosse assolutamente precluso alle donne, *de facto* già in precedenza le madri potevano rivestire un ruolo significativo, talora addirittura preminente, nella protezione degli interessi economici dei figli. Oltre a essere coinvolte nella nomina del tutore, ad affiancarlo e a svolgere una funzione di controllo sul suo operato, sono attestati casi in cui la madre si occupava addirittura in prima persona della gestione del patrimonio del figlio.

Dal percorso tracciato attraverso la rilettura dell'evidenza epigrafica e letteraria, alla quale vengono sistematicamente accostate anche fonti di carattere giuridico - nella ferma convinzione

che, specialmente quando ci si muove in un campo delicato come quello degli studi di genere, solo una prospettiva interdisciplinare possa consentire di andare al di là dello stereotipo e delle lacune delle testimonianze senza commettere abusi interpretativi - emerge un'immagine della *materfamilias* molto diversa da quella tradizionalmente proposta da una parte delle fonti, caratterizzate da una deformazione prospettica e moralisticamente connotate.

La *matrona* non era né impegnata esclusivamente a dilapidare le sostanze familiari in spese voluttuose, né era dedita a condurre una vita appartata e irrepreensibile fra le mura domestiche, quale angelo del focolare.

Esiste in definitiva una terza via nella valutazione della donna in Roma antica, che consente di apprezzarne l'autonomia progressivamente accordata dall'ordinamento proprio in rapporto al ruolo da essa rivestito nella conservazione e nella trasmissione del patrimonio familiare, elementi sui quali, nel mondo romano, poggiava nientemeno che la stabilità dell'intero sistema sociale e politico.

Assumere la *domus* quale *focus* dell'indagine e occuparsi della condizione economico-giuridica delle donne nei suoi risvolti privati, dunque, non significa affatto limitarsi a un *mundus muliebris* fatto di acconciature, gioielli, profumi, o a gravidanze e sessualità; equivale anche ad affrontare un tema, come quello della ricchezza, della sua gestione e della sua trasmissione, che trascende di gran lunga una dimensione prettamente privatistica, ed è dotato invece di rilevanza strategica negli equilibri socio-politici di un ordinamento censitario.

CAPITOLO PRIMO

LA MATRONA E L'ECONOMIA DOMESTICA. OLTRE IL MODELLO

1.1 LE VIRTÙ DOMESTICHE DELLA MATRONA. EVIDENZA EPIGRAFICA E RAPPRESENTAZIONE LETTERARIA: 1.1.1 L'EPIGRAFIA SEPOLCRALE FEMMINILE: CARATTERI E LIMITI DI UNA CATEGORIA DOCUMENTARIA – 1.1.2 *DOMUM SERVAVIT*: AL DI LÀ DELLO STEREOTIPO – 1.1.3 LA MATRONA IDEALE: PARSIMONIOSA, LABORIOSA, AFFIDABILE – 1.1.4 IL *LANIFICIUM*: NON SOLO UN *TOPOS* 1.2 'CUSTOS DOMI'. DALLA RAPPRESENTAZIONE ALLA PRASSI: 1.2.1 IL CONTENUTO DELLA *DOMUS* – 1.2.2 L'INVENTARIAZIONE DELLE RISORSE E IL RUOLO DEI SERVI – 1.2.3 LA CUSTODIA DELLE CHIAVI: TESTIMONIANZE LETTERARIE E ARCHEOLOGICHE – 1.2.4 QUALE *DOMUS*? – 1.2.5 LA *MATERFAMILIAS* COME *DOMINA*: RIFLESSIONI LESSICALI E PRESUPPOSTI SOCIO-GIURIDICI – 1.2.6 LA MATRONA QUALE AGENTE DELLA COMMEMORAZIONE – 1.3 CONCLUSIONI

1.1 LE VIRTÙ DOMESTICHE DELLA MATRONA. EVIDENZA EPIGRAFICA E RAPPRESENTAZIONE LETTERARIA

La ricchezza femminile rappresentava una componente di assoluto rilievo nella vita delle città dell'impero, capace di lasciare un'impronta notevolissima sulla fisionomia del paesaggio urbano. Lo testimonia con grande efficacia il *medium* epigrafico, che attesta uno spiccato protagonismo in campo evergetico da parte delle donne, talora coadiuvate da un partner maschile, ma spesso presenti anche in qualità di benefattrici autonome³. Le iscrizioni onorarie recano dunque traccia evidente della disponibilità finanziaria di cui godevano le *matronae*: il riferimento ai generosi interventi delle donne a beneficio della comunità, sovente espresso in modo generico attraverso i termini *munificentia*, *liberalitas*, *beneficia*, o l'espressione *ob merita*, si traduceva talvolta in una menzione più esplicita del carattere finanziario del loro contributo, come rivelano espressamente stilemi quali *de suo*, o *de sua pecunia*. Secondo l'*usus* del genere, tuttavia, tali iscrizioni sono complessivamente stringate e pragmatiche; scarso, o quasi nullo, pertanto, al loro interno il margine per un elogio delle virtù e delle qualità personali delle benefattrici, che pure, di un tale dispiego di risorse a vantaggio della città e dei suoi abitanti, dovevano costituire il presupposto necessario.

³ Si veda, da ultimo, HEMELRIJK 2015. All'interno del campione di 1200 iscrizioni considerate dalla studiosa (per i calcoli percentuali alle 1400 testimonianze totali sono state detratte le circa 200 testimonianze che attestano un legame con i *collegia*, tutte provenienti dall'Italia del II-III sec. d.C. e tutte relative a non appartenenti all'*élite*), il 40% può essere ascritto a componenti dell'aristocrazia. Va precisato che la generosità e l'attivismo matronale non si traducevano solo in un contributo materiale, ma includevano anche l'assunzione di incarichi sacerdotali e, nel caso di donne dell'*élite* senatoria, del ruolo di mediatrici nei confronti dell'autorità locale o centrale. Sul punto HEMELRIJK 2015, 156.

Altra, infatti, era la sede in cui queste qualità, di carattere morale ma anche più schiettamente economico-amministrativo, trovavano abitualmente espressione. Il riferimento è all'immenso *corpus dei tituli sepulcrales*.

Salvo alcune eccezioni⁴, secondo uno schema valido anche per gli uomini, le iscrizioni funerarie non forniscono alcun contributo apprezzabile nella ricostruzione dei ruoli svolti dalle donne dell'*élite* civica in ambito pubblico⁵. Anche i generosi e dispendiosi interventi a favore della città, non trovano dunque generalmente alcuna menzione sulle tombe dei membri dell'*élite* urbana, poco propensi, in questa sede, a dar sfoggio del loro *status* di benefattori⁶.

Paradigmatici in tal senso risultano i casi di due donne pompeiane, *Mamia* e *Eumachia*, vissute all'incirca nei medesimi anni, titolari della medesima prestigiosa carica sacerdotale⁷, e responsabili, nella prima età augustea, della costruzione di edifici di primo piano nel foro di Pompei.

Nell'iscrizione tributata a *Mamia* dall'*ordo decurionum*, che le aveva assegnato il *locus sepulturae*⁸, è infatti menzionato il ruolo della donna quale sacerdotessa di Venere, ma non il tempio costruito su sua iniziativa⁹; ancora più eclatante, poi, il caso di *Eumachia*, titolare di un vasto complesso monumentale presso Porta Nocera¹⁰ e tutt'altro che reticente, in altri luoghi della città, a ostentare il proprio ruolo di ricca benefattrice: il suo epitaffio non reca alcuna menzione né del prestigioso incarico svolto, né del poderoso intervento architettonico di cui si era fatta promotrice, ancora sotto gli occhi del visitatore contemporaneo.

⁴ Il riferimento è alle fondazioni funerarie di matrice femminile, dove agli scopi commemorativi si legano iniziative di impatto sociale più o meno profondo. Sul punto si veda *infra*, Capitolo Terzo § 3.8. Non elevata, invece, era probabilmente la condizione sociale di *Flavia Diogis*, ricordata sulla tomba di famiglia per le terme, gli altri edifici e l'approvvigionamento idrico dei quali si era occupata assieme al marito: FAGAN 1999, 287-288.

⁵ HEMELRIJK 2015, 33-34; FORBIS 1990, 494.

⁶ MOURITSEN 2005, 47.

⁷ *Mamia* ed *Eumachia* facevano parte della categoria delle *sacerdotes publicae*, probabilmente di Venere. I sacerdozi religiosi comprendevano realtà estremamente differenziate fra loro e costituivano nel mondo greco-romano le uniche cariche pubbliche ufficiali accessibili alle donne. Sui sacerdozi femminili si vedano DiLUZIO 2016 per l'età repubblicana e HEMELRIJK 2015, 37-107; GASPARD 2012 per l'età imperiale. Sulle Vestali, in particolare, rimando a SANDIROCCO 2016; MARTINI 2004.

⁸ CIL X 998 (Pompei, 29 d.C.); ZANKER 1993, 125. Il *locus sepulturae publice datus d(ecreto) d(ecurionum)*, sovente espresso con l'abbreviazione *LDDD*, era un'onorificenza offerta dalla municipalità sulla base di meriti personali, per l'importanza raggiunta da un congiunto o per la semplice appartenenza a una *gens* dell'aristocrazia locale. Benché di valore inferiore rispetto al *funus publicum*, quella del *locus sepulturae* costituiva un riconoscimento di assoluto rilievo. Per una trattazione degli onori funebri concessi alle donne in ambito italico e provinciale si veda ASDRUBALI PENTITI 2005; per un'indagine sulla ricorrenza della formula *LDDD* nell'Italia romana, MILANO, PISTARINO 2008.

⁹ CIL X 816 (p. 967) = AE 1992, 271 = AE 1995, 298 = AE 2003, 315 AE 2013, 195 (Pompei, prima metà I sec. d.C.: *M[a]mia P(ubli)f(ilia) sacerdos public(a) Geni[fo Aug(usti?) et Laribus Augustis s]olo et pec[unia sua fecit eademque dedicavit]*; FISHWICK 1995.

¹⁰ D'AMBROSIO, DE CARO 1983, 110S: *Eumachia / L(uci) f(ilia) // sibi et suis*. L'area del sepolcro è la più ampia dell'intera città (SCOTT 2013, 91; CAMPBELL 2014, 257) e testimonia con ogni probabilità l'apice della competizione gli appartenenti all'*élite* decurionale nella costruzione di grandi tombe monumentali. A partire dal secondo quarto del I sec. d.C. la parabola inizierà la sua fase discendente: MOURITSEN 2005, 45, 54. La camera della tomba contiene ben 18 nicchie, ma l'unica identità nota è quella di *Eumachia*; secondo WELCH 2007, 558 la particolare forma ad esedra del monumento potrebbe denotare l'originaria provenienza greca della famiglia.

Com'è stato puntualmente sottolineato¹¹, l'elogio delle donne per la loro liberalità sul piano pubblico seguiva solitamente, infatti, altre formulazioni rispetto a quelle utilizzate per l'apprezzamento delle loro qualità "private": al di là di rare incursioni del formulario tipico delle iscrizioni funerarie all'interno di quelle onorarie¹², tendenzialmente sulla pietra l'immagine della patrona divergeva profondamente da quella della matrona.¹³ Ma si tratta davvero di due ruoli così nettamente distinti? O è invece possibile individuare un *trait d'union* tra l'identità dell'evergete e quello della *materfamilias*?

Senza sconfessare l'opinione invalsa che ravvisa nelle iscrizioni funerarie una fonte pressoché inutilizzabile nella discussione del protagonismo femminile in ambito civico, si cercherà di valorizzare l'apporto che una rilettura dei *tituli sepulcrales* può conferire allo studio della premessa fondamentale di tali interventi evergetici.

Le somme destinate dalle matrone a beneficio della comunità civica, infatti, altro non sono che l'esito più evidente di una titolarità di diritti patrimoniali e di una capacità economica e gestionale operative innanzitutto in ambito privato: prima di essere speso per la città, il patrimonio doveva essere adeguatamente amministrato in quell'orizzonte domestico e familiare ritratto proprio dai *tituli sepulcrales*. Questi ultimi, talvolta meno incisivi sul panorama urbano – o meglio, suburbano¹⁴ – rispetto alla magnificenza delle iscrizioni onorarie, risultano infatti decisivi per un'indagine sul ruolo sociale femminile; a determinare quest'ultimo, si vedrà, concorrevano in modo fondamentale anche le *virtutes* esplicate dalla *matrona* in campo economico-amministrativo.

¹¹ FORBIS 1990. Il contributo fa riferimento in particolare alle iscrizioni onorarie dell'Italia municipale. Nelle iscrizioni in greco provenienti dalla parte orientale dell'Impero, invece, non risultano sostanziali differenze nel formulario delle due categorie documentarie: MACMULLEN 1980, 216; VAN BREMEN 1983, 223-242.

¹² Secondo HEMELRIJK 2015, 156: «This (to our eyes) incongruent combination of moral virtues and civic merits served a distinct end: to present the honorand as a dutiful and exemplary citizen». A titolo esemplificativo, si vedano CIL IX 4894 (*Aurelia Crescentia* è *honestissima et pudicissima femina*); CIL XI 405 (*Aurelia Calligenia* è *pudicissima honorificentissimaque femina*), CIL X 5069 (*Iunia Gratilla* è onorata *ob pudicitiam*), CIL X 1785 (*Gavia Fabia Rufina* è *honestissima matrona et rarissima femina*); nemmeno le iscrizioni funerarie sembrano completamente impermeabili all'influenza di quelle onorarie, come attesta per esempio AE 1995, 1793 epitaffio dedicato a un'illustre matrona di *Caesarea*, in Mauretania, *Rubria Festa*, in cui sono menzionate l'*aurea vitta et corona*, attributi onorifici volti a segnalare che la donna aveva esercitato il flaminato provinciale (BRIAND PONSART 2004, 173 e n. 6).

¹³ BRIAND PONSART 2004, 172-173, con riferimento alle iscrizioni africane.

¹⁴ È nota, infatti, la netta separazione topografica intercorrente tra gli spazi abitativi e quelli cimiteriali, sancita giuridicamente fin dalle Dodici Tavole: *FIRA* I², 66 (*Lex XII Tabularum*, X.1: *hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito*); CROOK 1967, 135. All'interno del *pomerium* trovavano eccezionalmente sepoltura solo gli imperatori e altri personaggi eminenti cui furono conferiti onori speciali. Oltre che a margine dei principali assi viari, tuttavia, le sepolture si collocavano sovente anche all'interno delle tenute familiari del suburbio, costituendo un tratto caratteristico del paesaggio suburbano dal II sec. a.C. fino all'età di Marco Aurelio, quando la necessità di limitare i contagi delle epidemie in corso condusse l'imperatore a porre fine alla prassi: PURCELL 1987, 30-32; BODEL 1997, 18-32.

1.1.1 L'EPIGRAFIA SEPOLCRALE FEMMINILE: CARATTERI E LIMITI DI UNA CATEGORIA DOCUMENTARIA

Le epigrafi funerarie si impongono all'attenzione per un triplice ordine di motivi. Innanzitutto, la consistenza numerica con cui sono testimoniati rende gli epitaffi la categoria di gran lunga più rappresentativa del fenomeno culturale che Ramsey McMullen, in un contributo destinato a diventare una pietra miliare degli studi sul tema, ha definito lo *epigraphic habit*¹⁵. I *tituli sepulcrales* costituiscono infatti la tipologia di iscrizione più diffusa dall'età romana, sia in latino che in altri idiomi dell'impero: anche se è impossibile fornire cifre esatte, è stato stimato che, di tutte le iscrizioni redatte in lingua latina e greca giunte fino a noi, tra i due terzi e i tre quarti siano iscrizioni funerarie; se ci si limita poi alla sola *Urbs*, la percentuale è destinata a crescere fino al 90 per cento¹⁶. Il fenomeno è tutt'altro che limitato a Roma o al territorio italico: pratiche commemorative influenzate dalla tradizione romana si riscontrano infatti in molte province, soprattutto nella parte occidentale dell'impero¹⁷.

In secondo luogo, l'epigrafia sepolcrale rappresenta una fonte imprescindibile nella ricostruzione dell'identità della *matrona* romana; in un panorama documentario a sostanziale preponderanza maschile¹⁸, gli epitaffi sono spesso l'unica testimonianza di esistenze femminili altrimenti ignote¹⁹. Un valore emblematico assume in questo senso l'epitaffio di Cecilia Metella, apposto sull'imponente mausoleo situato al terzo miglio della via Appia²⁰. L'identità della donna,

¹⁵ MACMULLEN 1982. Ritengono più produttivo l'impiego dell'espressione "epigraphic culture" GORDON, BEARD, REYNOLDS, ROUECHÁ 1993, 153, n. 402 e KEEGAN 2013, 50. Per una recente discussione sul tema rimando a BODEL 2001, 6-9; BELTRÁN LLORIS 2015, 131-148.

¹⁶ Il numero complessivo delle iscrizioni giunteci si attesta tra i 300.000 e i 350.000 esemplari secondo SHAW 1995, 79-80 (250.000, invece, la stima riportata da BELTRÁN LLORIS 2015, 95 sulla base di SALLER, SHAW 1984, 124 n.1); tre quarti o più costituiscono iscrizioni tombali. Le cifre, pur nella loro eloquente entità, non solo escludono tutte quelle testimonianze monumentali funebri, integre o frammentarie, prive di testo iscritto, ma rappresentano probabilmente solo una minima porzione dei memoriali originariamente eretti: DUNCAN JONES 1982², 360-362. Con particolare riferimento a Roma, CHIOFFI 2015, 627. Sotto questo aspetto va notato che il mondo latino diverge da quello greco, dove le iscrizioni funebri rappresentano solo la metà del materiale sopravvissuto: BODEL 2001, 30, 182 n. 13. Ammonisce sull'effettiva rappresentatività delle testimonianze giunteci, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, BODEL 2008, 179.

¹⁷ TREGGIARI 1991A, 230-231; MEYER 1990, 74; per una disamina dei monumenti sepolcrali nell'Occidente latino si veda CARROLL 2006; per un'analisi dei monumenti funerari rinvenuti in zone di frontiera dell'impero, CARROLL 2013.

¹⁸ All'interno del censimento di REVELL 2005 relativo agli epitaffi dalla Britannia, per esempio, solo 74 su 222 testimonianze ricordano individui di sesso femminile. Sottolinea la rilevanza 'qualitativa' della partecipazione femminile nel campo delle iscrizioni 'private' KEEGAN 2014.

¹⁹ HÄNNINEN 2011, 44; con particolare riferimento alle donne ebee, ZABIN 1996.

²⁰ CIL VI 1274 = VI 31584 = ILS 881 (Roma, seconda metà I sec. a.C.): *Caeciliae / Q(uinti) Cretici f(iliae) / Metellae Crassi (uxoris)*; CHIOFFI 2015, 628; 632.

infatti, non trova alcun riscontro nelle fonti letterarie, trovando attestazione solo sul piano epigrafico²¹. La stringatezza dell'iscrizione che commemora la donna è peraltro sottolineata, per contrasto, dalla magnificenza dell'impianto monumentale che la ospita, un mausoleo con un diametro di circa trenta metri²².

In terzo luogo, va rimarcato che l'etichetta di *tituli sepulcrales* comprende al proprio interno testi di carattere molto eterogeneo. Oltre a essere iscritti su una grande varietà di supporti e ad afferire a contesti funerari fra loro molto diversi (principalmente *columbaria*, sepolcri familiari o sepolture singole)²³, dei quali, ove possibile²⁴ e pertinente, si cercherà di dar conto²⁵, questi testi presentano soprattutto modalità espressive profondamente disomogenee. L'icastica concisione degli epitaffi in prosa, infatti, si traduce in una maggior -ma pur sempre stereotipata- caratterizzazione individuale nei *carmina sepulcralia*, originariamente impiegati dall'*élite* senatoria e progressivamente diffusi, a partire dalla tarda età repubblicana, anche tra i ceti inferiori della popolazione²⁶. All'essenzialità e alla formularità dei moduli espressivi tipici degli epitaffi in prosa, ai quali era affidata di preferenza la memoria scritta funeraria e che miravano a una concisa registrazione delle virtù della defunta, si affianca infatti, nella prassi epigrafica tardo-repubblicana prima, e in quella imperiale poi, la tendenza a delegare ai *tituli* in versi tanto una maggiore caratterizzazione del ritratto del defunto o della defunta, quanto una maggiore attenzione alla manifestazione emotiva di cordoglio espressa dai dedicanti²⁷. Una categoria a sé stante, inoltre, è

²¹ L'identità di Metella è espressa attraverso il riferimento al legame di filiazione con il console *Quintus Metellus Creticus* e a quello matrimoniale con *Marcus Licinius Crassus*, con ogni probabilità figlio maggiore e omonimo del più noto triumviro: SYME 1986, 271-272; 275. È noto, infatti, come la *dignitas* delle appartenenti ai ceti superiori fosse intimamente connessa a quella della *gens* del padre o del marito.

²² La tipologia funeraria del mausoleo, ispirata al monumento sepolcrale del re Mausolo, godette di ampio favore tra gli aristocratici della tarda Repubblica, salvo diventare successivamente prerogativa dell'imperatore nel corso del Principato: CHIOFFI 2015, 632. Secondo una recente ipotesi, peraltro, nel caso del mausoleo di Cecilia Metella quella funeraria non sarebbe affatto l'unica funzione dell'edificio, per il quale si rende necessaria una riconsiderazione alla luce di un'analisi tipologica dei peculiari successi militari conseguiti dal dedicatario dello stesso: GERDING 2002, 74-89 (analisi tipologica); 116-125 (contestualizzazione storico-politica).

²³ CARROLL 2006, 8-14; SIGISMUND NIELSEN 2001, 166; per variazioni su base regionale, CARROLL 2006, 91-97.

²⁴ Spesso, tuttavia, la mancanza di informazioni circa il luogo o le circostanze di ritrovamento, o di una precisa descrizione del supporto epigrafico determinano considerevoli difficoltà nell'interpretazione dell'epigrafe, della quale resta inaccessibile il valore funzionale.

²⁵ Le informazioni restituite dal dato testuale, sovente scarno ed essenziale, con quanto espresso dal contesto monumentale che ospita l'iscrizione, tralasciando il quale la comprensione della fonte rischia di essere viziata, o quanto meno solo parziale. Sul punto ECK 1996, 273; KOORTBOJIAN 1996, 210-211; MORRIS 1992, 156 che sottolinea la necessità di contestualizzare l'iscrizione non solo sotto il profilo archeologico, ma anche in relazione al complesso di pratiche culturali inerenti la morte; da ultima, con particolare riguardo agli studi di genere, KAMPEN 2015.

²⁶ BELTRÁN LLORIS 2015, 95-97.

²⁷ Questi confini, peraltro non vincolanti, tra i due sottogeneri epigrafici, appaiono ancora meno nitidi in riferimento a prodotti di epoche posteriori, più inclini allo sperimentalismo: COLAFRANCESCO 2014, 607.

rappresentata dalle *laudationes funebres*, composte per una divulgazione orale nel contesto del rito funebre e soggette solo in un secondo momento a una trasposizione epigrafica²⁸. Di queste ultime, solo tre sono gli esemplari al femminile restituiti dalla tradizione e le commemorate, ferme restando alcune innegabili differenze di *status*, sembrano afferire all'*élite* socio-economica dell'*Urbs*²⁹.

Infine, ogni riflessione sul tema deve necessariamente muovere dalla consapevolezza che i monumenti funerari esprimono molto di più del mondo dei vivi rispetto a quello dei morti: la lapide, infatti, evoca la memoria del defunto, ma è eseguita da viventi su disposizione dei viventi³⁰. Sotto questo profilo, va rimarcato che era prassi diffusa corredare l'epigrafe, accanto al nome, all'età e ai meriti del defunto, anche del nome del commemorante, fosse egli un familiare prossimo, un parente più distante, un amico, oppure uno schiavo o un liberto, secondo uno schema che, con notevoli variazioni su base regionale, pare costituire una peculiarità dell'epigrafia funeraria latina³¹.

L'analisi dell'identità dei dedicanti di tali epigrafi, rivela fra l'altro una provenienza dei commemoranti dalla cerchia ristretta della famiglia nucleare: nell'80% dei casi, presso le popolazioni civili urbane della parte occidentale dell'impero, gli autori delle commemorazioni sono lo sposo o la sposa, i genitori, i figli oppure fratelli e sorelle del defunto. In particolare, per ciò che concerne le dediche tra coniugi, il ricordo del marito verso la moglie, da un punto di vista numerico, pare prevalere sistematicamente su quello della moglie nei confronti del marito³². La memoria della defunta, in tutta evidenza, non era importante solo in ottica individuale ma lo era

²⁸ Per uno studio esaustivo delle *laudationes funebres* al femminile si veda PEPE 2015.

²⁹ Si tratta di [Testo L1] CIL VI 1527= 31670 = 37053 = VI² 41062= ILS 8393= FIRA III nr. 69 = PAVESE 2012A, 281-290, nr. 2.27, [Testo L2] CIL VI 10230= ILS 8394= FIRA III, 218-219 nr. 70 = PAVESE 2012B, 291-292, nr. 2.28 = PEPE 2015, 126-128 e [Testo L3= CIL XIV 3579= Ilt IV 1.77 = PEPE 2015, 166-172, d'ora in poi, per brevità, menzionati rispettivamente *Laudatio Turiae*, *Laudatio Murdiae* e *Laudatio Matidiae*, con rimando al testo integrale riportato nell'Appendice Epigrafica. Se nel caso della *Laudatio Matidiae* siamo certamente dinanzi a un'esponente dell'aristocrazia imperiale, maggiori incertezze permangono sia in relazione alla cosiddetta 'Turia', la cui identità è da tempo *vexata quaestio* (sul punto si veda *infra* p. 88) sia per ciò che concerne *Murdia*. Per uno *status quaestionis* rimando a PEPE 2015, 50 (Turia); 123 (Murdia). A tal proposito va precisato che la *laudatio* poteva essere tenuta non solo in forma pubblica, ma anche in forma privata, e, in quest'ultimo caso, sia *pro contione* che *ad sepulcrum*: DURRY 1992², xxii; lxxix.

³⁰ Sul punto, HOPE 2000, 155.

³¹ SHAW 1984, 163-164. Nonostante la grande variabilità del dato su base regionale, i casi in cui si riscontra un'assenza del commemorante ammontano nella media a un sesto delle iscrizioni. Il dato andrebbe imputato a ragioni di tipo economico, più che a una scelta di tipo culturale.

³² SHAW 1984, 465 e 491 (Tabella A); SALLER, SHAW 1984, 147; MEYER 1990, 75-78, che lega il fenomeno alla necessità dell'erede di notificare l'assolvimento dei propri obblighi di sepoltura nei confronti del defunto o della defunta; *contra* CHERRY 1995, 150-156. La presenza del nome del dedicante si riscontra nell'83,3% dei casi del campione di SHAW 1984, 463 n. 16.

ancor più in ottica familiare, soprattutto quando in gioco c'erano l'onore e il prestigio di una famiglia aristocratica³³. Lo testimonia con grande efficacia quanto riportano gli autori antichi a proposito delle *laudationes*, una pratica che conobbe una stagione di grande vitalità nel periodo tardo-repubblicano, dove l'esaltazione della prestigiosa discendenza della defunta risultava un potentissimo strumento di autopromozione per il *laudator*, nella maggioranza dei casi proprio un familiare.³⁴

Da un punto di vista epigrafico, peraltro, in alcuni casi quella del commemorante giunge a essere una presenza addirittura soverchiante. Per esempio, l'iscrizione che correda il monumentale sepolcro a *schola* di *Aesquilia Polla*, presso la pompeiana Porta Nola fornisce molte più informazioni sul marito della donna che non sulla donna stessa, la cui commemorazione finisce col coincidere con una puntuale registrazione del suo *status* familiare³⁵; allo stesso modo, nell'iscrizione incisa sul sepolcro di *Vinicia Marciana*, più di metà del testo è dedicato a snocciolare il *cursus honorum* del marito e del padre, rispettivamente un *vir consularis* e un *perfectissimus vir*³⁶.

È stato opportunamente rilevato come l'epigrafia funeraria non consenta, in sostanza, di accedere alla percezione che le donne avevano di se stesse o delle altre donne³⁷.

Talvolta, è vero, essa restituisce delle voci femminili. Solo in una percentuale minoritaria di casi, tuttavia, ci si trova dinanzi all'autentico ricordo di una madre verso la propria figlia o di

³³ Sul punto, in riferimento soprattutto agli *exempla* femminili trasmessi dalle fonti letterarie, HÄNNINEN 2011, 42-43.

³⁴ PEPE 2015, 31; TYLAWSKY 2001, 284-285. A tal proposito va precisato che la critica distingue diverse tipologie di elogi: la *laudatio*, infatti, poteva essere tenuta non solo in forma pubblica (*laudatio publica pro contione*, pronunciata da un magistrato o dal *princeps* nell'ambito di un *funus publicum*), ma anche in forma privata, e in quest'ultimo caso poteva essere tenuta da un parente del defunto o nell'ambito del funerale gentilizio, nello scenario del Foro (*laudatio privata pro contione*), oppure presso la tomba (*laudatio ad sepulcrum*): DURRY 1992², xxii; lxxix.

³⁵ AE 1911, 71 (Pompei, 1-30 d.C.): *N(umerius) Herennius N(umeri) f(ilius) Men(enia) /Celsus, d(uum)v(ir) i(ure) d(icundo) iter(um), praef(ectus)fabr(um),/Aesquilliae C(ai) f(iliae) Pollae,/uxori: vixit annos XXII. /Locus sepulturae publice datus /d(ecreto) d(ecurionum)*; CAMPBELL 2015, 74.

³⁶ CIL XI 831 (Modena, 324-330 d.C.): *L(ucius) Nonius Verus v(ir) cons(ularis) bis correct(or) Apuliae et Calab(riae)/ Venetiarum et Istriae comes patronus Mutinensium Aquileien(sium)/ Brixianorum et universarum urbium Apuliae Calabriaeque / Viniciae Marciane c(larissimae) f(eminae) fil(iae) Caeciliani p(erfectissimi) v(iri) bis ration(alis)/ urbis Rome et Africae praes(idis) Lusitaniae corr(ectoris) Apul(iae) et Calab(riae) vic(ari) praef(ecti) per Ital(iam) /coniugi sanctissimae ac benignissimae cuius vita morum /studiorumq(ue) laudibus et universis virtutum animi tam clara / exstitit ut admirabilia veteris probitatis exempla superarit / quo merito omniumque iudicio singulari praiconio/ inlustrum matronarum decus ornamentumq(ue) est abita*. Sull'iscrizione si veda CENERINI 2014B, 709-714.

³⁷ CALDELLI 2015, 583. Per un parziale correttivo a questa prospettiva, volto a valorizzare la voce femminile nel campo delle iscrizioni 'private', con particolare riferimento all'*Urbs* e all'Italia romana tra il II sec. a.C. e il II sec. d.C., cfr. KEEGAN 2014.

una libertà nei confronti della patrona; più spesso, invece, la presenza della voce femminile è un semplice espediente retorico, ma il filtro attraverso il quale la memoria della defunta è stata elaborata, essendo i dedicanti soprattutto uomini³⁸, è in ultima istanza quello maschile. Nei dialoghi fittizi tra marito e moglie trasposti sulla pietra, dunque, solo una è in realtà la voce presente, quella di chi si era occupato materialmente della costruzione del sepolcro³⁹.

A ogni modo, anche seguendo tale filone interpretativo, va notato che l'epigrafia funeraria, più che riflesso diretto dell'individualità del commemorante, costituisce piuttosto l'esito di una costruzione di ideali. L'allestimento di una pietra tombale era infatti un 'atto culturale': ciò che vi si legge non ha la spontaneità e l'immediatezza di una reazione emotiva, esprimendo piuttosto la valutazione della persona sociale del defunto, del ruolo rivestito da quest'ultimo all'interno della compagine sociale⁴⁰.

La considerazione espressa nei confronti del defunto non era, dunque, un atto individuale libero, svincolato dal peso di condizionamenti sociali. Innanzitutto, va rilevato che i monumenti funerari avevano una dimensione 'pubblica': essi erano visibili ai passanti, talora apostrofati esplicitamente quali interlocutori degli epitaffi in versi⁴¹. Nonostante sia stato opportunamente sottolineato come la destinataria di tali iscrizioni non fosse sempre la generalità dei passanti⁴² e come un progressivo cambiamento nella sensibilità e nelle pratiche commemorative abbia influito sulla collocazione delle sepolture, sempre più spesso annesse alle proprietà suburbane e dislocate dalle arterie di maggior passaggio⁴³, la tomba non ha mai smesso di essere "il più pubblico dei monumenti privati"⁴⁴.

³⁸ RIESS 2012, 493; FERAUDI-GRUÉNAIS 2005.

³⁹ Per alcuni esempi di autorappresentazione funebre al femminile si veda *infra*, § 1.2.6.

⁴⁰ SHAW 1995, 80.

⁴¹ Le iscrizioni funebri sono classificate come pubbliche da BELTRÁN LLORIS 2015, 89-90 e 95-97; KOORTBOJIAN 1996, 210-211; Cfr. D. 11.7.2.6 (Ulp. *ad ed.*): *Monumentum est, quod memoriae servandae gratia existat*. Varro *ling.* 6.49, che connette etimologicamente *monimenta* con *admonere*. Considerazioni sulla visibilità del monumento e sull'importanza attribuita dall'iscrizione al dialogo con il *viator* in SANDERS 1991, 27-30.

⁴² ECK 1996, 227 e 275 distingue tra testi sepolcrali visibili da parte di chiunque passasse nei pressi di una tomba e testi leggibili solo da parte di un limitato numero di persone: le testimonianze epigrafiche, infatti, non erano collocate solo all'esterno delle tombe ma anche all'interno di mausolei completamente chiusi, oppure in aree funerarie delimitate da recinti più o meno alti. In particolare, dalla seconda metà del I sec. d.C. fino al III sec. inoltrato, un numero considerevole di tombe appartiene a questo tipo chiuso. Tuttavia, un'attribuzione univoca ad uno dei due gruppi, in assenza di indicatori precisi, in molti casi non è possibile.

⁴³ Le ville periurbane con *sepulchrum* sono un fenomeno tipico degli anni centrali dell'impero: CHIOFFI 2005; sui mausolei, che da edifici indipendenti e spesso caratterizzati da una certa imponenza vengono annessi alle tenute suburbane si veda GRIESBACH 2005.

⁴⁴ KOORTBOJIAN 1996, 225; sul punto anche CARROLL 2006, 1-2; LARSSON LOVÉN 2011, 127.

Inoltre, le espressioni utilizzate per qualificare la defunta risultano piuttosto convenzionali. Il repertorio di epiteti al quale si attinge, come conferma uno studio dedicato ai *tituli sepulcrales* afferenti all'*Urbs*, è assolutamente standardizzato: la considerevole varietà di aggettivi riscontrata, infatti, si riduce drasticamente se dal computo si escludono quelli di minor frequenza, con cinque espressioni (*bene merens*, *dulcissimus/a*, *carissimus/a* *pientissimus/a* o *piissimus/a* e *optimus/a*) a coprire la quasi totalità delle occorrenze⁴⁵.

Tuttavia, se la convenzionalità degli attributi rende quasi impossibile individuare in essi un riflesso immediato della personalità o dell'emotività tanto del dedicante, quanto della defunta⁴⁶, la presenza o l'assenza di determinati elementi non era casuale. Il margine per operare una scelta più personale restava, lasciando talvolta al lettore l'impressione di toccare un'affettività privata, interna alla famiglia⁴⁷.

Anche le *laudationes funebres*, del resto, dove lo spazio per una caratterizzazione individuale maggiore rispetto agli epitaffi, attingevano a un catalogo standardizzato di *virtutes*⁴⁸. Vi era l'idea che tutte le *bonae feminae* si conformassero a un modello comune: *communia*, infatti, sono le qualità femminili ritenute degne di approvazione dal figlio di Murdia⁴⁹, aggettivo che ricorre anche all'interno della *Laudatio Turiae*, dove la defunta possiede *cetera innumerabilia [...]* *commun[ia cum omnibus] matronis dignam f[a]mam co<I>entibus*⁵⁰; anche l'imperatore Adriano,

⁴⁵ SIGISMUND NIELSEN 1997, il cui campione di 3.181 iscrizioni è desunto da CIL VI, con l'esclusione di tutti gli *additamenta* e di tutto il materiale di ambigua interpretazione. Alle medesime conclusioni perviene anche CÉBEILLAC-GERVASONI 1981, 59 e 61, che ipotizza la tendenza a uniformarsi ai "modèles proposés par le lapicide". per quanto attiene agli epitaffi di Ostia e Porto, In riferimento agli epiteti familiari riscontrabili sui *tituli sepulcrales* di altre province dell'Impero rimando a CURCHIN 1982 (Spagna) e CURCHIN 1983 (Britannia); PEARCE 2011, 234 (Britannia); BIVONA 2003, 31 (Sicilia).

⁴⁶ SIGISMUND NIELSEN 1997, 169-170. Il riferimento all'amore della donna verso il marito, per esempio, è tutt'altro che frequente nelle iscrizioni funerarie repubblicane: MASSARO 1992, 96-97. Un'eccezione si rintraccia in [Testo 1] CIL P 1211 = CIL VI 15346 = ILLRP 973 (*elogium Claudiae*), v.4: *mareitum corde deilexit s{o}uo*. Le virtù abitualmente lodate sono altre, come si vedrà *infra*. Per una ricerca sull'affettività femminile in epoca romana si veda CENERINI 2014D.

⁴⁷ MAGGIO 2016, 112 parla di una "sincérité codifiée dans l'expressions des sentiments", particolarmente preziosa nel contesto romano-numida, per il quale le testimonianze letterarie sono sostanzialmente assenti. Sul punto anche CORBIER 1998, 132, con particolare riferimento alla diversificazione degli epiteti in rapporto al legame di parentela. Cfr. [Testo L3] *Laudatio Matidiae*, dove Matidia è elogiata per ciascuno dei ruoli rivestiti attraverso uno specifico attributo (l. 23: *marito carissima*; ll. 24-25: *matri suae / bene merentissima*; l.25: *ipsa mater indulgentissima*; l.25-26: *cognata piis-/sima*; l. 26: *omnes iuv]ans, nulli gravis, nemini tristis*).

⁴⁸ *Contra* DI DOMENICO 2008, che non ritiene possibile parlare di un modello ideale, di un paradigma di virtù standard. Esaminando un campione di 150 iscrizioni provenienti da diverse *regiones* dell'Italia romana, la studiosa sottolinea un dinamismo sull'asse sia cronologico che spaziale.

⁴⁹ [Testo L2 *Laudatio Murdiae*, ll.25-26: *necessario communia esse colenda, ne quod amissum ex iustis praecepteis cetera turpet*. FORBIS 1990, 493-494. Per un commento si veda PEPE 2015, 143-144.

⁵⁰ [Testo L1] *Laudatio Turiae*, l.33-34.

che nella *Laudatio Matidiae* si dichiara intenzionato a celebrare qualità note, più che nuove⁵¹, aderisce perfettamente a questa concezione, attestata peraltro anche in zone più periferiche dell'Impero: a Dougga, per esempio, la *matrona* Sabina è onorata *reb(us) cunctis q[ui]b[us] probantur femina[e]*.⁵²

La convenzionalità delle tematiche e delle qualità attribuite *post mortem* alle donne, non era peraltro una prerogativa femminile. Una certa reticenza nei confronti dei caratteri più genuini del profilo e la tendenza, invece, a sottolineare quelli più convenzionali, si riscontra anche negli elogi dedicati a personaggi maschili⁵³.

Un'indicazione rara che gli stessi responsabili della creazione di questa tradizione schematica fossero consapevoli del carattere stereotipato di tale formulario si riscontra peraltro proprio all'interno di una delle *laudationes* funebri. Nella seconda parte del componimento dedicato alla madre *Murdia*, il *laudator* introduce una riflessione metaletteraria, esplicitando così la natura del proprio discorso: nell'elogio di una donna, l'oratore non può che limitarsi a rilevare le virtù comunemente riconosciute come tipiche delle matrone; la sostanziale uniformità e semplicità delle *laudationes*, dunque, non fa altro che riflettere la condizione stessa dell'esistenza femminile, quasi impermeabile alla *varietas* e alla *novitas*⁵⁴.

Ma la perfetta corrispondenza tra *res* e *verba* alla quale allude il *laudator* per giustificare la formularità del ricordo delle esistenze femminili era tale solo nelle intenzioni e nel sistema ideologico al quale egli aderiva e che concorreva a promuovere. Lo spaccato restituitoci dai componimenti *post mortem* in onore delle *matronae*, sia che si prendano in considerazione i più stringati epitaffi sia che si analizzino le più diffuse *laudationes*, non riflette evidentemente appieno la realtà delle donne romane.

⁵¹ [Testo L3] *Laudatio Matidiae*, ll. 21-22: [*Quare inopiam ani*] *mi meū sublevate et ea quae pulcre scitis de mo-/ribus [mement]ote, si potius ut nota dicentur quam ut nova.* Per un commento al passo rimando a PEPE 2015, 182-183.

⁵² CIL VIII 1542 = 15511 = 26673 = ILTun 1448 = CLE 1872 (Dougga, seconda metà II-III sec. d.C.). Sull'iscrizione africana si veda HAMDOUNE 2011, 128-129, nr. 69.

⁵³ PEPE 2015, 95-96.

⁵⁴ [Testo L2] *Laudatio Murdiae*, ll. 20- 26: *Quibus de causeis, quom omnium bonarum fēminarum simplex simili-/isque esse laudatio soleat, quod naturalia bona propriā custo-/diā servata varietatēs verborum non desiderent, satisque sit /eadem omnes bonā famā digna fecisse, et quia acquirere / novas laudes mulieri sit arduum, quom minoribus varietat-/ibus vita iactetur, necessario communia esse colenda, ne quod /āmissum ex iūstis praeceptis cetera turpet.* Sul punto, SCHEIDEL 1995, 215, n. 18. Secondo CULHAM 2004, 159 n. 28 tra gli aspetti topici della *laudatio funebris* rientrava probabilmente pure la lamentela sul carattere formulare degli stessi. Per un commento al passo rimando a PEPE 2015, 139-144.

Innanzitutto, esse non erano tutte *bonae feminae*, o almeno non incarnavano integralmente il canone valoriale proposto⁵⁵. Le stesse fonti antiche, del resto, non mancano di stigmatizzare eventuali divergenze rispetto al modello ideale. Oltre agli esempi più famosi trasmessi dalle fonti letterarie e storiografiche⁵⁶, casi di veri e propri anti-modelli compaiono in modo significativo proprio all'interno dello stesso panorama epigrafico⁵⁷. Si tratta tuttavia di eccezioni rispetto al principio '*de mortuis nil nisi bene*'⁵⁸ cui, nel complesso, si uniforma l'intera epigrafia sepolcrale⁵⁹. L'identità della *materfamilias*, poi, era necessariamente molto più complessa e poliedrica di quanto non traspaia dall'elenco di *virtutes* presentato con insistenza sui sepolcri di mogli, madri, figlie e sorelle⁶⁰. L'esempio più lampante in questo senso è rappresentato dalla celeberrima *Laudatio Turiae*: pur nell'eccezionalità che caratterizza il componimento tanto a livello formale quanto contenutistico⁶¹, è notevole il fatto che la piena accettazione sociale delle azioni straordinarie compiute dalla donna non possa prescindere dalla menzione del consueto elenco di virtù domestiche tradizionali, situate con ogni probabilità, attraverso un'attenta disposizione del

⁵⁵ DI DOMENICO 2008, 11-13; HÄNNINEN 2011, 48-49.

⁵⁶ Si pensi, per esempio, a Fulvia (ROHR VIO 2013 e 2015), a Sempronia (CENERINI 2002, 59-60), Giulia Maggiore (BRACCESI 2012). In generale sulla trasformazione del modello familiare antico tra la tarda Repubblica e il Principato si veda CASCIONE 2014, 32-57.

⁵⁷ Notevole l'esempio di CIL VI 20905d (Roma, 80 d.C.), dove *Iunia Acte*, una liberta ingrata, scappa con un adultero e abbandona il suo patrono. Quest'ultimo pone l'accento anche sui danni patrimoniali subiti, descrivendosi come *spoliatus senex* e al quale la donna sottrae un'ancella e un giovane schiavo (forse posti al servizio della donna e pertanto considerati proprietà personale): EVANS GRUBBS 2002B; per ulteriori considerazioni in proposito, si veda *infra* § 1.1.3.

⁵⁸ TOSI 1991, 284 nr. 592.

⁵⁹ Questo aspetto di condanna della memoria risulta infatti piuttosto raro (CÉBEILLAC-GERVASONI 1981, 57 e n.6) In particolare nei carmi epigrafici, rintraccia in soli cinque casi: CUGUSI 2005, 168. La validità del dato solo a livello testuale ma anche iconografico: le donne della casa imperiale, e con loro quelle della più alta aristocrazia, spesso le più lontane dal paradigma tradizionalista nei loro comportamenti, risultano stabilmente raffigurate secondo i canoni della moralità più rigida, come dimostra il caso assai istruttivo dei bronzi di Cartoceto. Sui bronzi si veda da ultima MURER 2017, 180-183 nr. 17 e 18, con bibliografia precedente.

⁶⁰ Pur non essendo afferente all'ambito sepolcrale, preme considerare l'esempio di *Cornelia Africana* (*filia*) *Gracchorum*. La memoria della nobildonna trasmessa epigraficamente, basata su quella che sembra essere la prima statua pubblica in onore di un personaggio femminile è decisamente più concisa rispetto al ritratto presente nelle fonti letterarie: HÄNNINEN 2011, 43-45 e 50. Sulla figura di Cornelia si veda DIXON 2007.

⁶¹ La *Laudatio Turiae* [Testo L1] con le sue 132 righe, costituisce la più estesa iscrizione sepolcrale restituitaci dal mondo antico. Sugli aspetti più propriamente materiali dell'epigrafe e sui ritrovamenti dei sette frammenti che la compongono si vedano PEPE 2015, 42-43; LINDSAY 2009, 184; per una ricostruzione delle vicende personali e familiari della *laudata*, invece, rimando a STORONI MAZZOLANI 1982, 25-34; FLACH 1992, 14-36; LINDSAY 2009; KEEGAN 2014, 87-122; OSGOOD 2014, 10-99. Straordinarie erano anche le qualità personali della defunta, come sottolinea a più riprese il dedicante dell'iscrizione: [Testo L1] I.34-36; I.43-44; II.29-30. Sul punto, RAMAGE 1994, 356-357.

testo nello specchio epigrafico, in posizione particolarmente visibile⁶², utili a temperare le qualità più propriamente 'virili' dimostrate dalla donna nelle difficoltà delle guerre civili⁶³.

La convenzionalità espressiva tipica delle iscrizioni, tuttavia, non ne compromette in alcun modo il valore documentario. Lo scopo della commemorazione funebre andava infatti ben oltre il ricordo dell'individualità di una moglie da parte del marito, di una madre da parte del figlio o di una figlia da parte del padre; l'obiettivo consisteva piuttosto nella conservazione del ricordo dell'immagine pubblica della defunta da parte dell'intera comunità. Lo studio dei *tituli sepulcrales* risulta pertanto decisivo sotto il profilo ideologico-culturale, per individuare quale dovesse essere il "ruolo femminile" nelle aspettative sociali e quale fosse la rappresentazione di quest'ultimo da un punto di vista retorico⁶⁴.

È innegabile che il modello femminile trasmesso dalla tradizione epigrafica costituisca un paradigma di comportamento ideale, la cui vitalità si riscontra continuativamente nell'arco della storia di Roma, e in moltissime regioni dell'Impero⁶⁵.

Allo stesso modo tale modello risulta legato da precise contingenze anagrafiche. Spesso, infatti, nel linguaggio degli epitaffi, delle bimbe sono elogiate per la loro capacità di incarnare virtù adulte e per capacità intellettive già mature⁶⁶. Un sarcofago modenese della metà del II sec. d.C., per esempio, vede il marito della *clarissima femina L(ucia) Peducea Iuliana* commemorare la moglie secondo i motivi tipici delle matrone, nonostante la giovanissima età di quest'ultima (tredici anni) e la brevissima durata dell'unione coniugale (appena cinque mesi e venti giorni)⁶⁷.

⁶² Il riferimento ai *bona domestica* di Turia si colloca a metà della prima delle due colonne, ciascuna di circa novanta righe, che componevano l'iscrizione (I.30-34), della quale non ci è noto il contesto originario: HEMELRIJK 2004, 193. Il contributo della studiosa, più che sui fatti e personaggi menzionati nell'iscrizione, si concentra sulla rappresentazione fattane dal *laudator*, soprattutto in prospettiva di genere. Spunti per un'ipotetica ricostruzione dell'epigrafe in OSGOOD 2014, 137-142; KEEGAN 2014, 119; RIESS 2012, 496.

⁶³ HEMELRIJK 2014, in particolare 188-190.

⁶⁴ Sul punto GIUNTI 2012, 343.

⁶⁵ Sulla persistenza del modello di riferimento: MAURIN 1983, 139; SBLENDORIO CUGUSI 1978, 164; RIESS 2012, 492, 499-501; CENERINI 2009², 32. Al di là delle generalizzazioni, esistono, com'è ovvio, delle profonde differenze su base regionale. L'esame di 54 iscrizioni funerarie relative a personaggi femminili della Dacia, per esempio, evidenzia un'esigua presenza dei comuni qualificativi riservati alle defunte, il cui uso scarseggia in generale nell'epigrafia funeraria della regione (MANCINI 2009, 226-227).

⁶⁶ Vd AE 1986, 83 (Roma, IV sec. d.C.), dove *Aur(elia) Felicissima* è apostrofata dal padre quale *domina benemerenti*. L'aggettivo *bene merens* si rintraccia anche in epitaffi dedicati a fanciulli morti prematuramente, che non potevano aver di fatto dimostrato alcun particolare merito: HUTTUNEN 1966, 61. Per ulteriori considerazioni sull'aggettivo si veda *infra*.

⁶⁷ CIL IX 832 (p. 1248) (Modena, 301-325 d.C.): *L(uciae) Peduceae Iuliane / morib(us) natal(ibus) ac pud(icitia) priscis/inlustribusque femi(nis) comparanda / que vixit annos XIII d(ies) XLVII / cum marito fecit me(nses) V d(ies) XX / L(ucius) Nonius Ver(us)*; l'iscrizione è incisa all'interno di una *tabula ansata* mentre il riferimento al clarissimato

Va specificato, a ogni modo, che nelle province latine dell'Impero, fino ai vent'anni le defunte, a prescindere da quale fosse la loro condizione coniugale, erano tendenzialmente commemorate non dal marito, ma dai genitori.⁶⁸ Il desiderio di questi ultimi di insistere sulle potenziali molteplici qualità della figlia poneva in secondo piano un eventuale interesse per un ritratto realistico della defunta e della peculiare tappa dello sviluppo psico-fisico in cui si trovava⁶⁹. Un corrispettivo letterario molto eloquente a tal proposito riguarda Minicia Marcella, figlia di *Minicius Fundanus*⁷⁰. Nel ritratto della fanciulla delineato da Plinio il Giovane, particolarmente denso di *pathos*⁷¹, risulta evidente il desiderio di una compensazione, almeno nel ricordo, di tutte le aspettative frustrate da una morte precoce: si coglie infatti una certa insistenza sulle qualità che avrebbero reso la defunta un'ottima moglie e un'altrettanto brava madre. Questa tendenza determina risvolti interessanti anche da un punto di vista archeologico, come attesta la frequente immissione nei corredi funebri di oggetti che fungano da risarcimento di una vita matronale mancata o prematuramente negata.⁷²

Ma, oltre a valicare limiti cronologici, spaziali e anagrafici, il modello si caratterizza per un'estrema permeabilità a livello sociale. La rappresentazione della *matrona* ideale risulta assolutamente svincolata da precise connotazioni di ceto: anche gli strati sociali inferiori, infatti, tendono ad uniformarsi ai modelli proposti per le donne di rango sociale elevato e la differenza sostanziale di *status* che intercorre tra i due gruppi sulla pietra risulta spesso appianata⁷³. Il

della donna si trova sopra la cornice superiore della *tabula*, in uno spazio ricavato tramite l'asportazione di parte del listello della cornice della fronte del sarcofago. Si tratta con ogni probabilità di un'aggiunta posteriore. Da notare che il sarcofago in marmo è stato riutilizzato, forse anche in virtù di una scarsità di materia prima. Sull'iscrizione si veda CENERINI 2014B.

⁶⁸ SALLER 2001, 102; SALLER 1994, 25-41.

⁶⁹ CALDWELL 2016, 124-125; CHAPPUIS SANDOZ 2003, 174-175. La tendenza culturale a rappresentare le fanciulle nella loro maturità trova un puntuale riscontro anche a livello figurativo, come dimostrano i monumenti funerari di età imperiale tanto di area italica.

⁷⁰ RAEPSAET-CHARLIER 1987, 456 nr.552.

⁷¹ Plin. *epist.* 5.16.12: *nondum annos quattuordecim impleverat, et iam anilis prudentia, matronalis gravitas erat et tamen suavitas puellaris cum virginalis verecundia*; CALDWELL 2016, 1-14, 23-27; SIGISMUND NIELSEN 1997, 201-202. Da notare che della giovane possediamo anche l'epitaffio reale (CIL VI 16631 = ILS 1030, Roma inizio II sec. d.C.: *D(is) M(anibus) / Miniciae / Marcellae / Fundani f(iliae) / v(ixit) a(nnos) XII m(enses) XI d(ies) VII*), dove tuttavia non è presente alcuna caratterizzazione della defunta. Cfr. BODEL 1995 e SHELTON 2013, 276 per una ricomposizione delle discrepanze tra l'età della defunta fornita da Plinio e quella attestata dalla pietra.

⁷² Un caso emblematico è quello di *Antestia Marciana*, morta a dodici anni e sepolta in un sarcofago databile alla seconda metà del II sec. d.C. Alla fanciulla tra gli altri oggetti venne data una rocca da dito in osso, con stelo liscio ad estremità figurata a Venere Pudica. La pettinatura della figurina rimanda a moduli traianei, facendo intuire come lo strumento sia appartenuto alla madre se non ad un'ava e come esso, dopo l'utilizzo, sia stato tenuto come ricordo familiare. Si tratta di una categoria che è spesso sfuggita alla classificazione, sovente interpretata come spillone o miscelatore per creme e belletti: GIOVANNINI 2012, 177-178.

⁷³ CENERINI 2002, 25; HÄNNINEN 2011, 52-53; RIESS 2012, 493; LAMBERTI 2014, 61; BUSANA, ROSSI 2016; con particolare riferimento alle doti di tipo intellettuale HEMELRIJK 1999, 271 n. 71.

paradigma di virtù elaborato nell'ambito dell'aristocrazia risulta infatti un assioma acquisito a ogni livello sociale, così come condiviso appare il ricorso alla medesima retorica della commemorazione: a essere elogiate come irreprensibili *matronae* sono sovente spose di condizione libertina⁷⁴ e anche servile.⁷⁵ Lungi dal costituire una prerogativa delle ricche famiglie aristocratiche, l'autopromozione in ambito funerario costituisce una prassi decisamente più trasversale, riflettendo più le aspirazioni dei committenti che il loro reale *status* sociale⁷⁶.

Com'è stato notato, in definitiva, «le pratiques épigraphiques constituent un champ autonome, à la frontière du public et du privé, où l'usage des termes (que l'on trouve utilisés par extension ou de façon métaphorique) se libère des contraintes juridiques»⁷⁷. Parallelamente, va altresì notato che non sono solo determinati ideali, e i moduli espressivi utilizzati per esprimerli, a essere condivisi; anche sotto il profilo iconografico la rappresentazione sepolcrale degli appartenenti a ceti inferiori si appropria spesso di motivi ed elementi tipici dei monumenti degli strati superiori. Basti pensare, per esempio, all'idea della concordia coniugale, trasposta nelle numerosissime scene di *dextrarum iunctio* attestate sui monumenti, oppure al frequente utilizzo di dettagli dell'abbigliamento matronale.⁷⁸

⁷⁴ Sul punto LAMBERTI 2016B, 36. Va notato, peraltro, che a livello numerico gli *ingenui* patiscono una sottorappresentazione considerevole nelle fonti epigrafiche: KING 2000, 121. Individui di condizione libertina costituiscono la maggioranza (64%) anche del campione romano studiato da SIGISMUND NIELSEN 1997, 203-204 nonché di quello di Ostia e Porto esaminato da CÉBEILLAC GERVASONI 1981, 60-61, dove su 868 attestazioni solo 35 fanno riferimento a individui di condizione sociale di una certa importanza. Con ogni probabilità il dato risulta condizionato dalle diverse modalità di commemorazione dei defunti: i ceti superiori possedevano mausolei familiari, ideati ed eretti finché erano ancora in vita.

⁷⁵ TAMBURI 2010, 401-401 nota come la differenza di condizione sul piano tecnico-giuridico non si manifesti a livello terminologico: «il formulario adoperato dai servi per costruire le loro dediche ribadisce l'assimilazione al vocabolario delle relazioni tra liberi [...]; la *contubernalis* del servo, come la *uxor* era *pia*, *piissima/pientissima*, *incomparabilis*, *optima*, *carissima* o *bene merens*». Secondo l'ipotesi di MASSARO 1992, 94-96 anche Claudia, la più celebre delle donne oggetto di un elogio funebre, (*sull'elogium Claudiae* [Testo 1]vd *infra*, §1.1.2) potrebbe essere identificata con la figlia di liberti. Singolare risulterebbe infatti l'assegnazione del semplice nome gentilizio, che si riceveva per semplice diritto di nascita e che per le donne era destinato a rimanere l'unico nome ufficiale: una coppia di genitori all'interno della quale il padre fosse un appartenente alla *gens Claudia* non aveva alternative nella scelta del nome per la figlia, potendo eventualmente aggiungere solo *praenomina* o *cognomina* distintivi. Lo studioso ipotizza una possibile interpretazione del *nomen* citato al v.3 quale *cognomen* distintivo di origine greca attribuito dai genitori alla figlia (*Nomen*). In alternativa, l'uso enfatico dell'espressione potrebbe doversi a un'origine libertina dei genitori di Claudia, i quali, affrancati prima della nascita della figlia, avrebbero sottolineato la possibilità acquisita nella trasmissione del gentilizio.

⁷⁶ LARSSON LOVÉN 2011, 128-131.

⁷⁷ CORBIER 1998, 142.

⁷⁸ LARSSON LOVÉN 2011, 133-135; GEORGE 2005, 43-50.

Emblematico, a questo proposito, il monumento funerario di *Aurelius Hermia* e della moglie *Aurelia Philematio*, databile al secondo quarto del I sec. a.C.⁷⁹. Al di là della specificità dello *status* del committente, un macellaio capace di ottenere un successo finanziario tale da potersi permettere una commemorazione dispendiosa come quella del rilievo attualmente conservato al British Museum, le parole e le immagini scelte, più che a un intento realistico, puntavano a rievocare un insieme di valori socialmente condivisi, rappresentando il legame coniugale e l'affetto che univa la coppia⁸⁰. Alla tenera e remissiva gestualità del rilievo posto al centro dell'iscrizione, si accompagnano le iscrizioni, espresse nella forma della *persona loquens* in raffinati distici elegiaci: tanto nelle parole dello sposo che in quelle della sposa, collocate rispettivamente a destra e a sinistra del rilievo, l'enfasi è posta su *Aurelia* e sull'adempimento dei suoi doveri coniugali.

Non ci si limiterà, perciò, a considerare in modo esclusivo gli epitaffi dedicati alle matrone dell'*élite*, per lo più reticenti, peraltro, verso un'esternazione delle qualità più pragmatiche delle defunte; nella ricostruzione di un ideale matronale connotato in senso economico-amministrativo si attingerà a testi molto eterogenei anche sotto il profilo dello *status* delle defunte.

Svolte le suddette precisazioni metodologiche, nelle pagine che seguono si procederà dunque riconsiderando una selezione di ritratti matronali restituiti dai *tituli sepulcrales*. Accostando alcuni elementi topici del ritratto matronale riscontrabili da un punto di vista epigrafico, come ad esempio il legame con la *domus*, la *parsimonia* o l'operosità della defunta, talora svolti in modo particolarmente espressivo⁸¹, a un opportuno richiamo alle fonti storiografico-letterarie, si appurerà come il contributo dell'epigrafia sepolcrale per lo studio di una responsabilità economica della *matrona* romana sia tutt'altro che trascurabile, fornendo invece indizi apprezzabili di un ruolo assolutamente presente nelle aspettative sociali. La rilevanza di tale ruolo nella prassi storico-sociale trascendeva ampiamente, d'altro canto, il livello della vuota idealità, come si avrà modo di constatare sia nel prosieguo di questa prima parte del lavoro, sia, ancor più, nelle sezioni successive della ricerca.

⁷⁹ CIL I² 1221 = CIL VI 9499 = ILS 7472 = ILLRP 793 (Roma, 50-80 a.C.); KOORTBOJIAN 2006; CHIOFFI 1999, 14-17.

⁸⁰ Sul punto WILLIAMS 1958, 58.

⁸¹ BRIAND PONSART 2004A, 173.

1.1.2 *DOMUM SERVAVIT*. AL DI LÀ DELLO STEREOTIPO

Il ritratto della matrona esemplare è restituito da un notissimo epitaffio di età repubblicana⁸², il cosiddetto *elogium Claudiae*⁸³.

Claudia è una bella donna e una brava moglie, profondamente innamorata del marito; è prolifica⁸⁴, soffrendo anche il dramma della morte prematura di uno dei figli, e non le mancano il giusto contegno tanto nell'eloquio (v 7: *sermone lepido*), quanto nel portamento (v. 7: *incessu comodo*)⁸⁵. All'elogio delle qualità personali della donna, infine, fa seguito il celeberrimo binomio: *domum servavit, lanam fecit*. Claudia, dunque, filava e badava alla casa, incarnando perfettamente l'ideale matronale propugnato dal *mos maiorum*: la presenza tra le mura domestiche, avvolta da un'aura di irrepreensibilità morale, sembra dunque far assumere alla donna l'eterea dimensione di angelo del focolare. Ma è proprio questo il significato che gli antichi attribuivano al verso in esame?

Il legame matronale con la *domus* riscontrato nell'epitaffio di Claudia trova una delle sue riprese più eloquenti in un *carmen* sepolcrale di età adrianea dedicato a una certa *Amymone*, di condizione libertina⁸⁶. Inciso in eleganti caratteri su un sarcofago marmoreo, il componimento condensa succintamente l'ideale femminile in un unico settenario trocaico. Tra i vari attributi che connotano la donna, interessano quelli posti in apertura e in chiusura del verso: *lanifica* e *domiseda*. Nonostante l'apparente parallelismo, il legame della defunta con la *domus*, tratto

⁸² L'epitaffio, comunemente datato all'età graccana, risale forse più probabilmente a un'età non distante da quella di Catullo: MASSARO 1992, 84.

⁸³ [Testo 1] CIL I² 1211 = CIL VI 15346 = CLE 52 = ILLRP 973 = ILS 8403. MASSARO 1992, 78-114, che propende per l'autenticità della composizione. *Contra* WEBER 2000, 463-464, che ha recentemente posto in discussione l'antichità del documento, considerandolo una copia d'età umanistica. 2000, 463-464. Sull'epitaffio si vedano anche KEEGAN 2014, 36-37; VALENTINI 2012, 3-8; CENERINI 2002, 11-12, 64-68 11; KLEINER, MATHESON 1996.

⁸⁴ [Testo 1], v. 5: *gnatos duos cravit*. Il mancato soddisfacimento di questa aspettativa sociale risultava assolutamente problematico. Le attestazioni più note, l'una epigrafica, l'altra letteraria, sono rispettivamente quella della cosiddetta *laudatio Turiae* (cfr. CIL XI 6606, dove *Rubria Tertulla* esprime il proprio dolore per non essere diventata madre e per non aver potuto adempiere al proprio compito: CENERINI 2010, 121; SANDERS 1985) e quello di Calpurnia, la giovane moglie di Plinio (Plin. *epist.* 8.10 e 8.11; SHELTON 1990, 171-172). Parimenti indicativo della considerazione pubblica goduta dalla maternità risulta il suo impiego all'interno della titolatura delle donne della casa imperiale e fra gli appellativi di ricche evergeti civiche. Sul fenomeno e le sue occorrenze epigrafiche si veda CENERINI 2013. È stato notato, d'altro canto, come in CIL VI la commemorazione delle madri (e dei padri) da parte dei figli risulti relativamente trascurata; più spesso una madre era infatti ricordata in qualità di moglie oppure di *coniunx et mater*: DIXON 1988, 199-200; HERNÁNDEZ PÉREZ 2001, 159-160.

⁸⁵ L'espressione potrebbe altresì far riferimento all'opportunità di segnalare esteriormente, attraverso l'utilizzo di un abbigliamento consono, il suo *status* sociale. Sull'abbigliamento della matrona come indicatore di *status* sociale cfr. OLSON 2008, 96-112.

⁸⁶ [Testo 2] CIL VI 11602 = 34045 = ILS 8402 = CLE 237 (Roma, prima metà II sec. d.C.); per una descrizione degli aspetti estrinseci del monumento sepolcrale si veda BUONOCORE 2011, 99.

distintivo nella commemorazione di entrambe le defunte, assume tuttavia nei due testi una sfumatura di significato differente. *Domiseda*, forse un neologismo dettato da esigenze metriche, è infatti coniato sulla radice di *sedeo*, e individua dunque la virtù di una donna che non amava uscire di casa, sottolineandone l'atteggiamento passivo. La lunga elencazione di aggettivi che lo precede (*pia, pudica, frugi, casta*), pare sintetizzata in modo simbolico dall'icastico lessema finale e suggerisce l'idea di una vita appartata, connotandola in senso spiccatamente morale⁸⁷.

Nella *iunctura domum servavit*, invece, l'accento è posto sulla partecipazione attiva della donna alla conservazione della *domus*, dotata senza dubbio di una valenza moralmente positiva, senza esaurire però il proprio valore nella dimensione morale⁸⁸. Val la pena rilevare, d'altro canto, che l'epiteto *domiseda* con il quale il panorama della critica qualifica in modo pressoché uniforme la *matrona* e il suo legame con la *domus*⁸⁹ è in realtà un *hapax*.⁹⁰ Esso compare nell'iscrizione dedicata alla liberta *Amymone* e in nessun'altra delle numerose in cui si sottolinea il rapporto tra la donna e l'orizzonte domestico.

Se l'epitaffio in ricordo di *Agileia Prima*, una raffinata *tabula ansata* del III sec. d.C. ritrovata a Roma, in Villa Pamfilia, sposta sul piano più strettamente sentimentale e affettivo l'idea di un rapporto attivo con la casa, specificando come l'amore della donna fosse rivolto non solo al marito ma anche alla casa di lui (*maritum et domum eius amavit*)⁹¹, altrove il legame con l'ambiente domestico si declina nell'attribuzione alla *uxor* di una cura della casa e delle risorse ivi contenute⁹², evidenziando un coinvolgimento attivo da parte della *matrona*, nonché una marcata responsabilità nella supervisione della casa⁹³. A *Minturnum*, per esempio, in un'iscrizione d'età repubblicana, la commemorazione della libertina *Larcia Horaea*, è effettuata attraverso

⁸⁷ GIUNTI 2012, 348.

⁸⁸ PEARCE 1974, 28, ripreso da MASSARO 1992, 109-110. Cfr KEEGAN 2014, 37 n. 13, che sottolinea il valore spiccatamente amministrativo dell'espressione, indice di una consapevolezza, da parte del commemoratore, circa l'esistenza di una precisa tradizione letteraria sui doveri della moglie nella gestione della casa (Hom. *od.* 11.175; Plat. *Men.* 71e; Lys. 1.7).

⁸⁹ Il termine ricorre con una certa frequenza nei titoli dei saggi e, in generale, nella bibliografia dedicata all'argomento. Solo per citare alcuni esempi: LAPINI 2016, 90; BUONOCORE 2011; BELLANDI 2003, 169; TORELLI 1997; in ambito romanistico si veda FRANCIOSI 1989, 167 e n. 118: «molto antico sembra il termine *domiseda*, riferito alla donna sposata».

⁹⁰ BUONOCORE 2011. Ma cfr. CIL VI 34045, falso d'età moderna, e CAZZANIGA 1951 per una proposta di emendazione al testo del mitografo medievale Albricio Filosofo utilizzando proprio *domisedae*.

⁹¹ [Testo 3] CIL VI 11252, 1567 (Roma, II sec. d.C.); WILSON 1911, 167-169, n. 50.

⁹² [Testo 4] CIL XIII 1597 = CLE 1887 (Saint-Paulien, seconda metà II sec. - seconda metà III sec. d.C.), vv. 3-5: *rerum omnium fidem reple[vit optime / et fruc]tui meis haec fuit negotiis, domus[us] divitiae curam [cum omnium ege]rit.*

⁹³ DE MARCHI 1909; PEARCE 1974.

l'espedito della *persona loquens* ed è dunque la donna a proclamare orgogliosamente la sua ventennale responsabilità nell'amministrazione della casa: *a pupula annos veiginti optinui domum /omnem* (v.4)⁹⁴.

Con maggior frequenza, a ogni modo, il coinvolgimento nella tutela della casa e dell'integrità del patrimonio familiare attraverso un'oculata gestione dello stesso risulta dalla ricorrenza degli appellativi *custos*, *servatrix* o *conservatrix*⁹⁵.

I lessemi compaiono tanto nell'*Urbs*, a partire dalla prima metà del I sec. d.C., con cinque attestazioni⁹⁶, quanto in altre regioni dell'Italia romana: nell'antica *Aveia*, nel *Samnium*, *Caesiena Nape* è *custos fidelis*⁹⁷; nella baia di Napoli *Annea* e *Octavia Iucunda* sono entrambe *conservatrices benemerentes*⁹⁸ e a *Brixia Clodia Tertulla* è *castissima et piissima conservatrix*⁹⁹; particolarmente esplicito nella sua dedica alla moglie *benemerens*, poi, è il marito di *Viria Rufina*, definita *custos* del *peculium* attraverso il quale si era arricchito¹⁰⁰.

I riscontri del fenomeno si rintracciano anche in ambito provinciale. In *Dalmatia*¹⁰¹, in *Lusitania*¹⁰² e nella *Lugdunensis*, il mezzo espressivo utilizzato è ancora il semplice epitaffio in prosa, anche se, in quest'ultima provincia, il ricordo da parte del marito, veterano della *legio VIII Augusta*, per la moglie *Tertinia Amabilis Cyrille*, *castissima pientissima conservatrix*, vede sottolineata anche la durata del legame, vissuto nella più totale concordia¹⁰³. Uno scarto notevole sul piano formale e compositivo è riscontrabile poi in altre testimonianze provenienti dalle province spagnole e africane, dove il ricordo della defunta assume la veste di raffinati *carmina*

⁹⁴ [Testo 5] CIL I² 1570 cfr. p. 1007 = ILLRP 977 = CLE 56 (Minturno, età repubblicana); DICKISON, HALLETT 2015, 73-75.

⁹⁵ Un riferimento molto eloquente alla *custodia* in senso apertamente patrimoniale è presente nella *Laudatio Turiae* (I, 38). Per osservazioni puntuali sul punto si veda *infra*.

⁹⁶ [Testo 6] CIL VI 7579 = CLE 2170 (Roma, prima metà I sec. d.C.) a essere definita *coniugi sanctissimae / et conservatrici* è *Mevia Sophes*, dove *Sophe* è un grecanico presente in altre 33 iscrizioni romane relative a donne di condizione libertina e servile (SOLIN 1982, 2, 703); in [Testo 7] AE 1990, 91 (Roma, seconda metà II sec. d.C.) *Aphrodites* è *conservatrix karissima*; in [Testo 8] CIL VI 37965 = CLE 1988 *Allia Potestas* è *fidissima custos*; in [Testo 9] CIL VI 20401 *Iulia Calliroe* (Roma, II sec. d.C.) è *bene merita et conservatrix sua sanctissima*; in [Testo 10] AE 1986, 68 (Roma, seconda metà del II sec. - prima metà del III sec. d. C.) *Pomponia Ingenua* è la compagna di uno schiavo nato in casa ed è *conserbatrix*.

⁹⁷ [Testo 11] CIL IX 3622 = CLE 381 (Fossa, datazione incerta).

⁹⁸ [Testo 12] CIL X 2053 (Pozzuoli, II- prima metà III sec. d.C.); [Testo 13] CIL X 2844 (Pozzuoli, datazione incerta).

⁹⁹ [Testo 14] CIL V 4609 (Brescia, datazione incerta).

¹⁰⁰ [Testo 15] CIL XI 6286 (Fano, datazione incerta): *conservat custos peculi per quem adquisivi*.

¹⁰¹ [Testo 16] AE 1993, 1276 (Grohote, Croazia, seconda metà II sec. a.C.-inizio III sec. d.C.).

¹⁰² [Testo 17] ILS 8421 = EE VIII, 43 (Mérida, datazione incerta): la defunta *Fortunata* è una serva, *fidelissima conservatrix et amatrix domini*.

¹⁰³ [Testo 18] CIL XIII 1897 (Lione, fine II-inizio III sec.d.C.): *quae mihi / nullam contumeliam nec ani/mi l(a)esionem fecit quae mecum / vixit in matrimonio annis XVIII / diebus XX sine ulla laesura nec ani/mi mei offensione*.

*epigraphica*¹⁰⁴. Nella *Baetica* l'elogio dei *bona domestica* di *Servilia*, vittima di una *mors immatura*, è effettuato, in modo singolare, dal padre e dai fratelli; non viene trascurato nessuno dei ruoli virtuosamente rivestiti in vita dalla donna, elogiata *nominibus cunctis* (vv. 3-4: *coniunx dulcis, mater pia, nata probanda, cara soror*) e definita *custos sancta domus* (v.5)¹⁰⁵.

L'epitaffio in distici elegiaci dedicato dal marito ad *Aurelia Mammosa*, *genialis custos* (v.4), ne esalta a chiare lettere le qualità amministrative: attraverso uno stile di vita sobrio e votato al risparmio la donna ha fatto fruttare le modeste risorse del focolare domestico a vantaggio del marito¹⁰⁶. In un'occasione, poi, le virtù domestiche della *matrona*, travalicano chiaramente i limiti spaziali della *domus*: il senso pratico nell'amministrazione della casa sconfina infatti in quello per gli affari nel caso di *Urbanilla*, il cui epitaffio, databile tra la fine del II e l'inizio del III sec. d.C., è stato rinvenuto tra *Capsa* e *Thelepte*, nell'*Africa Proconsularis*¹⁰⁷. Il richiamo, accanto alle virtù tradizionalmente riconosciute alla matrona esemplare (v.1 *verecundia plena*), anche alla gestione della *domus* e al supporto in termini di saggi consigli (v.6: *illa domum servare meam, illa et consilio iuvare*), non va circoscritto alle mura domestiche: la donna pare a tutti gli effetti cooperare attivamente con il marito in una qualche attività economica, plausibilmente, come evidenziano l'ubicazione geografica del mausoleo e gli studi sulla prosperità della cultura dell'uliveto nella regione della steppa settentrionale della Tunisia, quella commercio d'olio¹⁰⁸. Non a caso, *Urbanilla* è definita compagna del marito non solo nella vita privata (*comes*), ma anche in quella professionale (*socia*), dotata peraltro di un solido senso dell'economia e del risparmio (*parsimonia*

¹⁰⁴ Per una selezione dei *carmina latina epigraphica* femminili si veda FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2010.

¹⁰⁵ [Testo 19] CIL II²/ VII 540 = CLEHisp CO 9 (Cordoba, fine I-prima metà II sec. d.C.); FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2007, 171-177; FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2010, 77-85. Il componimento presenta delle particolarità, non menzionando né l'età della defunta né il nome dei dedicanti. Assente è anche il riferimento al *lanificium*; FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2007, 171-177; RODRÍGUEZ-PANTOJA 2012, 459-463; per ciò che concerne la distribuzione geografica delle iscrizioni metriche in memoria della moglie è stato notato come si concentrino in Lusitania e, soprattutto, nella Betica; se si eccettua CIL II 3495, epitaffio della prima metà del I sec. a.C. dedicato a una liberta dove la defunta è commemorata in modo piuttosto generico, nessun esemplare è invece attestato per la Tarraconense. Considerazioni sull'elogio delle *virtutes* femminili nella poesia sepolcrale spagnola si veda HERNÁNDEZ PEREZ 2001, 155-167 (in particolare, sull'epitaffio in memoria di *Servilia*, 159-161).

¹⁰⁶ [Testo 20] CLE 2107 = AE 1919, 46 = HAMDOUNE 2011, 158-161 (Madaura, II-III secc. d.C.). v.5-6: *quaeq(ue) penum paruosq(ue) lares prouexerit illi / dum frugi uitam degerit ingenio*.

¹⁰⁷ [Testo 21] CIL VIII 152 = CLE 516 = HAMDOUNE 2011, 25-26 (Sommet -el- Amra, fine II-inizio III sec. d.C.). ARENA, BITTO 2006, 1037; HAMDOUNE 2006, 1009, 1018. L'iscrizione, incisa con caratteri piuttosto eleganti su un mausoleo, presenta, secondo un gusto particolarmente diffuso nell'Africa romana, l'impiego dell'acrostico, con il lessema evidenziato in senso verticale, secondo la tecnica di base, e iterato anche orizzontalmente all'inizio del componimento: HAMDOUNE 2006, 25. Per uno studio estensivo dell'impiego dell'acrostico nelle iscrizioni metriche delle province africane si veda CUGUSI, SBLENDORIO CUGUSI 2012, 113-146.

¹⁰⁸ ARENA, BITTO 2006, 1034; HAMDOUNE 2006, 1014. Cfr. AE 1973, 71 per l'attestazione di una *negotiatrice olearia* proveniente dalla Betica: HAMDOUNE 2006, 26 n. 15, ma già PANCIERA 1980, 244-245 e fig. 4. Sul punto si veda *infra*, Capitolo Quarto, § 4.1.

fulta). Sottolinea l'estensione della sfera d'azione della donna, tutt'altro che limitata all'orizzonte rassicurante del focolare domestico, un ultimo elemento: la morte ha colto improvvisamente *Urbanilla* a Cartagine, mentre era di ritorno, assieme al marito, da un lungo viaggio, forse d'affari, a Roma.¹⁰⁹ Due ulteriori esempi di *conservatrices* provenienti dal territorio numida si riscontrano infine pure a *Lambaesis*, dove *Silia Veneria* è *pia coniunx* e *bona servatrix*, e a *Cirta* dove *Geminia Ingenua* è definita *conservatrix dulcissima*¹¹⁰.

Il motivo perdura fino al V sec. d.C., come attesta un epitaffio in versi giambici, probabilmente cristiano, rinvenuto presso *Turris Libisonis*, l'odierna Porto Torres¹¹¹. All'apostrofe verso la moglie defunta presente nella prima parte del componimento, fa seguito l'*elogium* di *Flavia Cyriace* da parte del marito *Demeter*, effettuato in terza persona. Una delle doti attribuite alla donna è proprio quella di *custos*, lessema al quale si accompagna significativamente l'aggettivo *sedula* (v. 6)¹¹². *Sedula* è colei che è dotata di *sedulitas*, di diligenza e di zelo; benché privo di ulteriori riscontri in Sardegna, l'attributo risulta ricorrente nell'epigrafia sepolcrale femminile¹¹³. In un'iscrizione romana risalente alla prima metà del I sec. d.C., per esempio, *Antonia L(uci) f(ilia) sposa piissima, dulcissima, rarissima, castissima e amantissima* di *Titus Claudius Speratus*, marito *infelicissimus*, è colta dalla morte in terra italica mentre accompagna il suo sposo *assidua sedulitate*¹¹⁴. Altrove, l'attributo si rintraccia in riferimento a

¹⁰⁹ TACOMA 2016, 120-121, prudente sulla determinazione della professione di *Lucius* e *Urbanilla*. Per altre coppie morte lontane dalla madrepatria di veda CIL XIV 1723, dove una coppia di origine lucana viene sepolta ad Ostia; RIB 1.678 e RIB 1.687, attestano la sepoltura a York di *Verecundius Diogenes*, originario della Gallia centrale e della moglie *Iulia Fortunata*, proveniente dalla Sardegna; CIL XIII 1988, epitaffio di Lione eretto da un marito proveniente da Trier per la moglie di Vienne.

¹¹⁰ [Testo 22] CIL VIII 4067 = ILS 8440 (Tazoult, Algeria, seconda metà del I sec. d.C.-III sec. d.C.) *Silia Veneria* è *pi(a)e / coniugi bon(a)e servatrici*; [Testo 23] CIL VIII 7384 (Costantina, Algeria, datazione incerta) *Geminia Ingenua* è *conservatrix dulcissima*.

¹¹¹ [Testo 24] AE 1994, 796 (Porto Torres, V sec. d.C.); MANCONI, MASTINO 1994, che propendono per una cronologia relativamente alta (prima metà del IV sec. d.C.); incerto, invece, sul punto CUGUSI 2003, nr. 19, 76-77 (testo), 165-170 (commento), verso quest'ultima ipotesi potrebbe far propendere il cenno al tema della carità presente ai vv.7-8 (*moribus, ex quo rem suam pauperibus / linquit nec quidem ipsa posteris suis*) anche per il buon uso delle proprie ricchezze che, in tempo di vita, aveva fatto a favore degli indigenti. Sulle particolarità fonetiche, morfologiche e metriche rimando a CUGUSI 2003, 49, 52. Sull'impaginazione del testo si veda MASSARO 2013, 392-393.

¹¹² Secondo MANCONI, MASTINO 1994, 822 il nesso *custos sedula* va inteso come un'espressione unitaria.

¹¹³ HERNÁNDEZ PÉREZ 2001, 165-166 e n. 685. Il concetto risulta sporadicamente associato anche a individui di sesso maschile (CLE 797, v. 12; CLE 2096, v. 10), ma, almeno per quanto attiene all'epigrafia metrica, si tratta di una virtù tipicamente femminile.

¹¹⁴ [Testo 25] CIL VI 12056 cfr. p. 3510 = CLE 1026, v.2 (Roma, prima metà del I sec. d.C.): *foveo assidua sedulitate virum*; la donna, originaria della Mauretania, sarebbe morta in terra straniera: ARENA, BITTO 2006, 1036, che raccolgono, distinguendoli in base all'appartenenza di genere, i componimenti dei CLE i *carmina* dedicati al motivo della morte in terra straniera.

figure di condizione libertina, come nel caso di *Firma*¹¹⁵ o di *Allia Potestas*¹¹⁶. Se in un contesto sociale di questo tipo l'epiteto risulta coerente con l'assidua operosità di una liberta nei confronti dei colliberti o del patrono¹¹⁷, è assai significativo che in un'epigrafe di V secolo l'attributo sia utilizzato per connotare anche una *clarissima femina* della *Mauretania Caesariensis*¹¹⁸.

L'esistenza di un legame strettissimo tra la *matrona* e la *domus* è naturalmente corroborato da altre fonti, oltre che dall'evidenza epigrafica. In primo luogo, esso trova precisi riscontri nella fisionomia della cerimonia nuziale. Non solo una delle modalità con cui gli sposi davano inizio alla loro convivenza religiosa, sociale e domestica era costituito dalla *deductio in domum mariti*, uno dei momenti solenni in cui si scandiva il rito matrimoniale¹¹⁹; anche la formula pronunciata dalla sposa a suggello della cerimonia, *Ubi tu Gaius, et ego Gaia*, sottolineava la ritualizzazione di un impegno da parte della sposa anche sul piano spaziale e locativo¹²⁰, secondo una recente ipotesi forse addirittura in termini di garanzia di un'indefettibile presenza femminile¹²¹.

¹¹⁵ [Testo 26] CIL II 1399 = CLE 1140, v. 6: *sedulitate mea* (Marchena, Betica, I sec. d.C.); MARTÍN CAMACHO 2009.

¹¹⁶ [Testo 8] CIL VI 37965 = CLE 1988, v.3 (Roma, III-IV sec. d.C.); commento in SALTELLI 2000, 28. Ambiguo il caso di *Flavia Primitiva* CIL VI 17985a = CLE 856, vv. 6-7 *casta / sedulaque* (Roma, seconda metà II sec. d.C.), dove è incerto se la solerzia della donna riguardi più il suo ruolo di moglie oppure quello di devota ad Iside. L'apparato monumentale che ospita l'iscrizione è una κλίβε in cui è rappresentato il marito della donna *Flavius Agricola*: PORTANTIER 2011, 82-84.

¹¹⁷ HORSFALL 1985, 257 associa il *sedula* del v. 3 con quanto affermato ai vv. 12-13: *prima toro delapsa fuit, eadem ultima lecto/ se tulit*.

¹¹⁸ [Testo 27] CIL VIII 20908 = CLE 1836 = ILCV 190 2 *sedula coniunx* (Tipasa, V sec. d.C.). Il *carmen* rientra all'interno del gruppo di componimenti metrici musivi raccolti da GÓMEZ PALLARÈS 1990 (in particolare, 181).

¹¹⁹ La sua importanza e frequenza è mostrata dall'espressione *ducere uxorem*, che trae la propria origine proprio dal rito della *deductio in domum* con la quale nelle fonti, giuridiche e storiografico-letterarie, si indica il contrarre matrimonio da parte dell'uomo, che deriva: ASTOLFI 2006, 57. Val la pena precisare che con ciò non si intende assolutamente individuare nella *deductio in domum mariti* una prova costitutiva del matrimonio. Sul punto FAYER 2005, 366-370. La descrive, già nella disciplina antica del *ius sacrum* come un rito complementare e non necessario anche ASTOLFI 2000, 15; 23-24; ove presente, essa costituisce una prova attendibile del matrimonio. Per ulteriori osservazioni in merito si veda *infra*, § 1.2.4.

¹²⁰ La formula, citata per esteso solo da Plu. *mor.* 171 si presta a molteplici letture (sulle quali si veda *infra*, § 1.2.5). Le annotazioni tutt'altro che chiare da parte degli autori d'età classica (Cic. *Mur.* 27; Quint. 1.7.28) fanno supporre che gli stessi romani avessero perso cognizione del significato originario dell'espressione: FORSYTHE 1996. Enfatizza il valore locativo di ὄπου GORDON 1978. Per una recente discussione in merito si veda HERSCH 2010, 187-190.

¹²¹ GIUNTI 2004, 145-234. È stata ravvisata, infatti, nei pareri dei giuristi una peculiare linea interpretativa tesa a valorizzare la presenza dell'elemento femminile *in domo viri* quale fattore dirimente per stabilire l'esistenza di un'unione matrimoniale. D. 23.2.5 (Pomp. 4 *ad Sab.*): *Mulierem absenti per litteras eius vel per nuntium posse nubere placet, si in domo eius deduceretur: eam vero quae abesset ex litteris vel nuntio suo duci a marito non posse: deductione enim opus esse in mariti, non in uxoris domum, quasi in domicilium matrimonii*; PS. 2.19.8: *Vir absens uxorem ducere potest: femina absens nubere non potest*. Cfr. D. 7.8.4.1 (Ulp. 17 *ad Sab.*); D. 49.15. 12.4 (Tryph. 4 *disp.*); DOBOULOZ, 2011, 406-407. Tendenzialmente il domicilio degli sposi si collocava, secondo un principio di virilocalità, presso la dimora del marito. Un'abitazione autonoma era probabilmente concessa anche al figlio ancora sottoposto all'autorità paterna e alla moglie di quest'ultimo: Cic. *Cael.* 17-18; Cic. *Att.* 12.32.2. Sul punto GARDNER 1998, 68-69. Va precisato, tuttavia, che poteva darsi l'eventualità che il domicilio della coppia fosse invece quello della moglie. Per una discussione più estesa in proposito si veda *infra*, § 1.2.5.

Peraltro, lo spazio dedicato da Catullo proprio alla *deductio in domum* all'interno del carme 61, l'epitalamio per *Manlius Torquatus* e *Iunia Aurunculeia*, consente di precisare in quale posizione una *matrona* facesse il proprio ingresso nella casa del marito¹²². In modo molto eloquente, richiamando probabilmente le raccomandazioni della *pronuba*¹²³, il poeta invita *Iunia* a lasciare che la ricca e prospera casa del marito sia al suo servizio (vv. 156-158: *en tibi domus ut potens / et beata viri tui, / quae tibi sine serviat*), sottolineando quindi l'altissima considerazione sociale assegnata alla sposa e al suo ruolo di supervisione delle attività domestiche, un'immagine molto distante da quella della *domus* come spazio di segregazione e passività¹²⁴.

Ma il rapporto con la casa compare anche in altre fonti storiografico-letterarie. Citata sovente quale naturale archetipo letterario della *matrona domiseda* è la Lucrezia del primo degli *Ab urbe condita libri* di Livio¹²⁵. La leggendaria *matrona*, in effetti, è ritratta dallo storico proprio *in medio aedium sedens*. Anche in questo caso, tuttavia, non è la passiva presenza tra le mura domestiche a rendere esemplare il comportamento di Lucrezia; nella descrizione di Livio, infatti, l'accento è posto sulla casta e solerte laboriosità della donna, tutta intenta, a differenza delle altre principesse etrusche, a filare tra le ancelle, a notte fonda.

Val la pena notare, poi, che Lucrezia non è che uno dei modelli riproposti quali *exempla virtutis* dal regime augusteo: altre figure femminili portate alla ribalta Livio o Dionigi di Alicarnasso, come per esempio Clelia e Veturia¹²⁶, risultano dotate di uno spirito patriottico e di un coraggio che nulla aveva da invidiare alle loro controparti maschili, individuando, con ogni probabilità, l'importanza attribuita dal nuovo regime ad un'inclusione femminile nel sistema valoriale propugnato dal *princeps*¹²⁷. Le guerre civili e le proscrizioni, infatti, avevano aperto nuovi spazi

¹²² Catull. 61, vv.156-158: *en tibi domus ut potens / et beata viri tui, / quae tibi sine serviat*. Per un commento FORDYCE 1978², 235-254; in particolare, sui personaggi menzionati, 237.

¹²³ WILLIAMS 1958, 62.

¹²⁴ Cfr. Catull. 61, v.31: *ac domum dominam voca*. Sulla *matrona* come *domina*, si veda *infra*, §1.2.5. Come sottolinea MASELLI 1994, 98 la concezione di *domus* qui presente "implica sia componenti materiali (ricchezza e servitù) sia componenti immateriali di prestigio sociale".

¹²⁵ Liv. 1.57.9-10: *Lucretiam haudquamquam ut regias nurus, quas in convivio lusuque cum aequalibus viderant tempus terentes, sed nocte sera deditam lanae inter lucubrantes ancillas in medio aedium sedentem inveniunt*. MILNOR 2005, 30. Su Lucrezia si veda CHIUSI 2010, 100-105.

¹²⁶ Flor. ep. Liv. 1.4.3; Dion. Hal. 5.35.2 (*Cloelia*); Liv. 2.40.1-9 (*Veturia*). Si pensi alle parole utilizzate da Livio per introdurre la figura di *Cloelia*, meritevole di aver salvato un gruppo di giovani ostaggi dal re Porsenna: *ergo ita honorata virtute, feminae quoque ad publica decora excitatae* (2.13.6). Si tratta di un coraggio virile, *novam in femina virtutem* (2.13.11) e che verrà onorato con l'erezione di una statua equestre della donna sulla via Sacra: MUSTAKALLIO 2012, 165-174. Cfr. VALENTINI 2011, 222.

¹²⁷ MILNOR 2005. Per considerazioni più circostanziate in proposito si veda *infra*, § 1.2.5.

di negoziazione dell'identità femminile¹²⁸, palesando altresì la rilevanza del contributo delle donne per la *restitutio* della *res publica* sotto il profilo morale, sociale ed economico¹²⁹. Non a caso, uno degli elementi più marcatamente originali della legislazione matrimoniale augustea, spesso valutata limitatamente ai suoi scopi demografici e moralizzatori¹³⁰, consiste proprio nell'attenzione riservata alla componente femminile della società, dotata istituzionalmente di una centralità e di una responsabilità sociale destinate a importanti ripercussioni anche sul piano della considerazione giuridica¹³¹.

Una valorizzazione della *domus* quale ambito d'azione prettamente femminile rientrava poi nel paradigma naturalistico alla base della tradizionale suddivisione dei compiti tra i due sessi¹³², rappresentando pure uno dei cardini del pensiero filosofico e della trattatistica antichi. Anche in quest'ambito documentario, tuttavia, il legame della donna con la casa non era valutato in termini di inerte segregazione: la *uxor* appare infatti investita di una precisa responsabilità nella cura e nell'amministrazione della casa¹³³. Molto prima di costituire uno dei tratti salienti della commemorazione epigrafica della sposa romana, l'idea di una moglie *custos* era radicata anche nella cultura e nella mentalità greca¹³⁴, apprezzata a Roma soprattutto attraverso la giovanile

¹²⁸ Il caos scaturito dalle proscrizioni pare aver influito anche sulla rigidità della strutturazione del ruolo maschile e femminile, come evidenzia l'aneddotica riportata in Appiano e Valerio Massimo, dove le donne, in virtù del coraggio e dell'intraprendenza dimostrati, assumono connotati quasi 'virili'. Cfr. Val. Max., 6.7.2-3; App. BC 4.23; 4.39.163; 4. 40.166; BC 4.39.164; App., BC 4.40.166; BC 4.40.167; BC 4.48. 204-208. Sulla tipizzazione di tali racconti di fedeltà coniugale si veda PARKER 2001. La storiografia augustea sembra aver prontamente recepito questo dato.

¹²⁹ Sulle proscrizioni triumvirali BIAVA 2004; HINARD 1985, 227- 318; 413-552 (catalogo dei proscritti); CANFORA 1981.

¹³⁰ All'interno della vastissima bibliografia sulla legislazione matrimoniale augustea si segnalano SPAGNUOLO VIGORITA 2010³, ASTOLFI 1996⁴, WALLACE HADRILL 1981, BIONDI 1939, ARANGIO-RUIZ 1938, JÖRS 1894. Insiste sul movente demografico sotteso all'iniziativa legislativa MASTROROSA 2007.

¹³¹ TREGGIARI 2005, 145 fa riferimento a un "*newly apparent interest in women as individuals*"; CULHAM 1997, 193. Sulla posizione giuridica della donna in epoca augustea rimando a COPPOLA BISAZZA 2016. L'inclusione delle donne nel progetto normativo del *princeps*, subordinando la possibilità di un'emancipazione sul piano economico all'ottemperamento di precisi requisiti matrimoniali e procreativi, era funzionale pure al consolidamento sul piano economico di quella che nel disegno di Augusto sarebbe stata la nuova classe dirigente, uscita ridimensionata quantitativamente e qualitativamente dalle guerre civili. Per ulteriori osservazioni in proposito si veda *infra*, Capitolo Secondo, § 2.4 e Capitolo Terzo, §3.7.

¹³² GIUNTI 2012, 353; MAURIN 1983, 139-141.

¹³³ POMEROY 1994, 68-90; GARBARINO 1984, 15-18; per la popolarità a Roma dell'Economico cfr. Varro, *rust.* 1.18; Plin. *nat.* 18.22.

¹³⁴ Vd. Plat. *Men.* 71E: εἰ δὲ βούλει γυναικὸς ἀρετὴν, οὐ χαλεπὸν διελθεῖν, ὅτι δεῖ αὐτὴν τὴν οἰκίαν εὖ οἰκεῖν, σώζουσάν τε τὰ ἔνδον καὶ κατήκοον οὔσαν τοῦ ἀνδρός. Cfr. Cfr. Lys. 1.7. L'oratore, in modo ancora più significativo in quanto presumibilmente aderente a una realtà di fatto, faceva descrivere a un suo cliente la donna che aveva preso in moglie nei primi tempi del matrimonio, quando era ancora "una brava massaia, una gran risparmiatrice e scrupolosa amministratrice di tutti i beni domestici" (καὶ γὰρ οἰκονόμος δεινὴ καὶ φειδωλὸς <ἀγαθὴ> καὶ ἀκριβῶς πάντα διοικοῦσα); TREGGIARI 1991A, 183-204.

traduzione ciceroniana dell'*Economico* senofonteo¹³⁵. Pur all'interno della tradizionale concezione che vede la donna come fisiologicamente destinata alla sfera domestica, Senofonte valorizza il lavoro femminile all'interno dell'*oikos* come indispensabile complemento di quello dell'uomo, ponendo il ruolo del marito e quello della moglie in posizione di paritaria corresponsabilità al benessere familiare¹³⁶. Proprio il dialogo di Senofonte, con la sua originale visione contrattualistica del matrimonio, secondo cui la cooperazione e la condivisione delle rispettive capacità tra i coniugi erano necessarie all'efficiente gestione della casa e all'accrescimento del patrimonio familiare, è il modello dichiarato del libro 12 del *de Re Rustica* di Columella. Qui *custodia et diligentia*, virtù connesse per antonomasia al sesso femminile (*prae*f. 5-6), sono alla base dell'interazione economica tra i coniugi nella vita matrimoniale (*ut cum forensibus negotiis matronalis industria rationem parem faceret*)¹³⁷.

Una recente rilettura dell'opera ne ha peraltro sottolineato l'originalità, tanto nei confronti del modello greco, quanto della tradizione agronomica romana¹³⁸: la dicotomia tra pubblico e privato, con il secondo aspetto chiaramente subordinato al primo¹³⁹, presente nell'*Economico* di Senofonte risulta completamente risolta nel *de Re Rustica*, dove la vita domestica e la prominenza in essa rivestita dall'elemento femminile¹⁴⁰, frutto di una corretta divisione dei ruoli tra uomo e donna, costituiscono le fondamenta sulle quali edificare un'utopica società ideale. La proposta di

¹³⁵ Per la traduzione ciceroniana dell'opera vd. Cic. *off.* 2.87: *es autem familiaris quaeri debet iis rebus a quibus abest turpitudine, conservari autem diligentia et parsimonia eisdem etiam rebus augeri. has res commodissime Xenophon Socraticus persecutus est in eo libro qui Oeconomicus inscribitur, quem nos, ista fere aetate cum essemus, qua es tu nunc, e Graeco in Latinum convertimus.*

¹³⁶ Xen. *Oec.* 7-10; MAZZONI DAMI 1999, 16-17.

¹³⁷ Columella, pur conoscendo il greco, sceglie di richiamarsi all'autorevole e già canonica traduzione ciceroniana, forse per conferire letterarietà a una materia percepita come prosaica: Colum. 12 *prae*f. 7: *haec in Oeconomico Xenophon, et deinde Cicero, qui eum Latinae consuetudini tradidit, non inutiliter disseruerunt.*

Sulle differenze di impostazione tra il modello senofonteo e il *de Re Rustica* di Columella, nonché sull'originalità di quest'ultimo rispetto alle opere agronomiche di Catone e Varrone si vedano le puntuali considerazioni di MILNOR 2005, 239-284 (in particolare 254-284). Per ulteriori riflessioni sull'opera di Columella si veda *infra*.

¹³⁸ MILNOR 2005, 239-284, in particolare 254-284.

¹³⁹ L'*Economico*, infatti, è dedicato all'*oikos* solo per un quinto della sua lunghezza ed è centrato, piuttosto, sulla vita civica di Iscomaco: il buon operato della moglie consente all'interlocutore di Socrate di concentrarsi sulla dimensione politica, delegando proprio alla consorte la cura degli affari domestici ed evitando ogni tipo di preoccupazione in quest'ambito.

¹⁴⁰ La *vilica* è presente anche all'interno dell'opera di Catone (*Cat. agr.* 143), ma il suo ruolo è assolutamente privo della centralità ideologica e compositiva attribuitole da Columella; l'opera di Varrone, d'altro canto, pone senza dubbio in rilievo una 'questione di genere', essendo dedicata alla moglie *Fundania* (Varro. *rust.* 1.1.1); la figura di quest'ultima, tuttavia, non trova ulteriore riscontri nel trattato. Sul possesso e sulla gestione di proprietà terriera da parte delle donne dell'*élite* si veda *infra*, Capitolo Quarto, §4.1 e 4.2. Per una recente riconsiderazione critica del ruolo della *vilica*, molto più che, semplicemente, la moglie del *vilicus*, ROTH 2004; KEEGAN 2014, 139 n. 129. Cfr. D. 33.7.15.2 (Pomp. 6 *ad Sab*): *mulier villae custos perpetua* ('una donna che è custode permanente di una villa'). Ne sottolinea la simmetria del ruolo rispetto al *vilicus* e la preminenza del legame con la struttura produttiva (più che quello matrimoniale con il *vilicus*) anche MILNOR 2005, 256.

Columella, in questo senso, altro non è se non il portato più maturo e ponderato dell'ideologia augustea¹⁴¹. Una fruttuosa cooperazione economica tra i coniugi, con la sua precisa suddivisione dei ruoli e con l'altissima responsabilità conferita alla *materfamilias* nella gestione dell'economia domestica, della quale la *vilica* assume idealmente, in una sorta di sublimazione letteraria, tutti i compiti¹⁴², si erge a espressione più alta di una società in salute, ed esplica la propria rilevanza ben oltre il piano privatistico.

Non desta stupore, quindi, che la figura della buona amministratrice domestica trovi spazio, secondo la storiografia, anche nell'eloquenza pubblica del *princeps*.

Stando alle parole di Cassio Dione, lo stesso imperatore Augusto, nel tentativo di placare le accese proteste dei cavalieri, che avevano avanzato una proposta di abrogazione della *lex Iulia de maritandis ordinibus*¹⁴³, avrebbe convocato nel foro sia i cittadini celibi e senza figli, sia quelli sposati e con prole e si sarebbe rivolto loro con due discorsi a sostegno delle nozze e della necessità di un incremento della natalità¹⁴⁴. Tra le argomentazioni utilizzate, Augusto include anche un vero e proprio elogio della sposa ideale: “non è forse la miglior cosa una moglie saggia, custode e amministratrice dei beni domestici, allevatrice dei figli, pronta a rallegrare [il marito] nella buona salute, e a curarlo?”¹⁴⁵. Fatte salve le incertezze relative all'esatta cronologia del discorso augusteo, ascrivito dallo storico al 9 d.C. ma forse da attribuirsi già al 18 a.C.¹⁴⁶, e all'originalità dei contenuti del discorso riportato da Cassio Dione¹⁴⁷, ciò che è certo è che il greco dello storico d'età severiana

¹⁴¹ MILNOR 2005, ma già NOÈ 2002.

¹⁴² Colum. 12 *praef.* 10: *quam ob causam cum in totum non solum exoleverit, sed etiam occiderit vetus ille matrumfamiliarum mos Sabinarum atque Romanarum, necessaria irrepsit vilicae cura, quae tueretur officia matronae*. Interessante sottolineare, peraltro, come anche in Columella quello della *vilica* sia un ruolo tutt'altro che sedentario (Colum. 12.3.8: *denique uno loco quam minime oportebit eam [officiam] consistere, neque enim sedentaria eius opera est*).

¹⁴³ Sul provvedimento varato da Augusto nel 18 a.C., volto a reprimere il celibato per gli uomini d'età compresa tra i 25 e i 60 anni e per le donne tra i 20 e i 50 anni, si vedano Suet. *Aug.* 34.1-2; D.C. 54.16.1-2; 55.2.6 e la bibliografia citata a p. 29, n. 128.

¹⁴⁴ D.C. 56.2-9.

¹⁴⁵ D.C. 56.3.3: *πῶς μὲν γὰρ οὐκ ἄριστον γυνὴ σώφρων οἰκουρὸς οἰκονόμος παιδοτρόφος ὑγιαίνοντά τε εὐφρᾶναι καὶ ἀσθενοῦντα θεραπεύσαι*; L'οἰκουρία è una delle virtù proprie della sposa ideale anche in Plutarco (Plu. *Mor* 142D).

¹⁴⁶ L' intervento di Augusto, oltre che da Cassio Dione, è testimoniato anche da Livio (Liv. *per.* 59). La composizione del libro 59, tuttavia, si situa in un momento precedente rispetto all'attuazione della *Lex Papia Poppaea*, senza dubbio più prossimo al dibattito relativo all'approvazione della *Lex Iulia* (18 a.C.): SWAN 2004, 227. JÖRS 1894, 53 propende per rintracciarvi non le parole dell'imperatore, ma una costruzione letteraria di Dione; la fonte dello storico, che si sarebbe dunque concesso una libertà cronologica nella stesura di questa parte dell'opera, potrebbe essere a ogni modo proprio il discorso di Quinto Metello Macedonico *de prole augenda*, che sappiamo essere stato pronunciato da Augusto in Senato proprio nel 18 a.C. Sul punto anche MASTROROSA 2007, 281-282.

¹⁴⁷ Non è dato sapere se il discorso pronunciato dal *princeps* ascrivito da Dione al 9 d.C. fosse semplicemente una *recitatio* dell'orazione pronunciata da Quinto Metello Macedonico nel 131 a.C., i cui contenuti erano certamente condivisi da Augusto, che ne aveva anche promosso la diffusione (Suet. *Aug.* 89.2), oppure se gli spunti forniti

esprime in modo piuttosto puntuale, in riferimento alla moglie, un coinvolgimento diretto nell'amministrazione della casa: il composto οἰκουρὸς, infatti, è la trasposizione greca del latino *domum servare*, la cui radice di rimanda all'idea della custodia e della sorveglianza e rappresenta il corrispettivo greco del latino *serv-*¹⁴⁸; il sostantivo οἰκονόμος, poi, risulta ancor più connotato nel senso di una partecipazione operativa.

Allo stesso modo, anche nel richiamo all'antico ideale matronale presente nel tacitano *dialogus de oratoribus*, l'idea di un'accurata sorveglianza della *domus*, attraverso l'utilizzo del verbo *tueor*, rappresenta un tratto costitutivo dell'ideale matronale¹⁴⁹.

Il modello femminile tratteggiato dal *princeps* trova del resto una coeva e puntualissima rielaborazione letteraria all'interno dell'opera di Properzio. La Cornelia ritratta dall'epicedio posto a conclusione del libro IV di Properzio¹⁵⁰, nel momento della morte affida al marito non solo la cura della prole comune, ma anche la gestione della casa, definita come un *onus*¹⁵¹, un ambito di sua responsabilità. Particolarmente suggestivo, inoltre, che la descrizione dell'irreprensibilità della matrona sia operata attraverso un lessico dalla precisa connotazione patrimoniale: la mancata compromissione dei trionfi degli antenati è espressa attraverso il lessema *damnum*, che designa la spesa, la perdita di denaro e, più in generale, la situazione che consegue a una diminuzione della ricchezza¹⁵². Indubbiamente, la matrona ha mantenuto intatto il patrimonio immateriale della stirpe cui essa appartiene, quel capitale invisibile fatto di onore, prestigio, credibilità pubblica, essenziale nella definizione dell'identità aristocratica e suscettibile d'essere compromesso, o senz'altro dilapidato¹⁵³. Ma, senza sconfessare l'innegabile valenza metaforica delle spoglie dei nemici, e il

dall'orazione del predecessore siano stati poi rielaborati dal *princeps* in modo autonomo. Propende per quest'ipotesi SPAGNUOLO VIGORITA 2010³; possibilista anche MASTROROSA 2007, 284-285.

¹⁴⁸ *LSJ*⁹ 1274, s.v. οὔρος (B).

¹⁴⁹ Tac. *dial.* 28.4: *nam pridem suus cuique filius, ex casta parente natus, non in cellula emptae nutricis, sed gremio ac sinu matris educabatur, cuius praecipua laus erat tueri domum et inservire liberis*. La diffusione dell'ideale, è testimoniata anche, *e contrario*, dalle parole con cui Plutarco caratterizza Fulvia, precisando come la donna non si preoccupasse né di tessere né di badare alle faccende domestiche (cfr. Plu. *Ant.* 10.3: ἀπαλλαγείς γὰρ ἐκείνου τοῦ βίου γάμῳ προσέσχε, Φουλβίαν ἀγαγόμενος τὴν Κλωδίῳ τῷ δημαγωγῷ συνοικήσασαν, οὐ ταλασίαν οὐδὲ οἰκουρίαν φρονούν γύναιον, οὐδὲ ἀνδρὸς ιδιώτου κρατεῖν ἀξιούν, ἀλλ' ἄρχοντος ἄρχειν καὶ στρατηγοῦντος στρατηγεῖν βουλόμενον [...]).

¹⁵⁰ Sul carattere genuinamente augusteo dell'intero libro, nonché, nello specifico, del componimento in esame, si veda CAIRNS 2006. Nonostante l'elegia presenti una "difesa in prima persona" della propria irreprensibilità morale da parte di Cornelia, la voce presente è in realtà quella del poeta o del suo committente. Per un commento al testo si vedano GÜNTHER 2006, 392-395; HUTCHINSON 2006, 230-249; COUTELLE 2015, 279-299; 931-989.

¹⁵¹ Prop. 4.11.73 e 78: "*nunc tibi commendo communia pignora natos[...] tota domus coepit nunc onus esse tuum*".

¹⁵² Prop. 4.11.43: *non fuit exuviis tantis Cornelia damnum*.

¹⁵³ LENTANO 2012, 118.

rilievo pubblico di un trionfo, la scelta lessicale del poeta potrebbe risultare ancor più pregante non ignorandone il significato letterale. I riferimenti alle capacità amministrative della *matrona*, si vedrà, risultano una componente fondamentale delle *laudationes funebres* delle quali l'elegia di Cornelia, nella complessità strutturale, retorica e compositiva che la contraddistinguono, risulta una trasposizione letteraria assolutamente degna di nota¹⁵⁴.

La riflessione sul valore semantico delle espressioni impiegate in ambito sepolcrale e sulla loro diffusione trova dunque una conferma puntuale tanto nella teorizzazione della trattatistica quanto nelle fonti storiografiche e letterarie della prima età imperiale, determinando una prima necessaria riqualificazione del rapporto tra la *matrona* e lo spazio domestico.

Già a livello della rappresentazione *post-mortem* l'ideale matronale era caratterizzato da una responsabilità nella cura e nella gestione della *domus* che presuppone un notevole coinvolgimento femminile sul piano operativo, sovente trascurato nelle interpretazioni della critica. Se l'esistenza, anche nel dato epigrafico, di una prerogativa muliebre alla conservazione della *domus* sotto il profilo socio-biologico, per la conservazione della stirpe in termini di procreazione, allevamento ed educazione, è stata spesso posta in evidenza, non altrettanto è accaduto per le implicazioni sottese all'espressione *domum servavit* sotto il profilo più pragmaticamente economico.

Già negli anni Settanta la critica aveva rilevato da un lato come la *domus* non costituisse uno spazio di segregazione e marginalità per la donna, investita di una responsabilità nella custodia e nell'amministrazione della stessa; dall'altro, come il protagonismo femminile all'interno dell'orizzonte domestico trovi precisi riscontri sul piano della rappresentazione sepolcrale¹⁵⁵. Questo filone di ricerca, tuttavia, è rimasto complessivamente isolato nel panorama degli studi sul tema, poco sensibile, anche nei suoi esponenti più accorti, a valorizzare questa componente di indubbio significato nella qualificazione del ruolo domestico matronale¹⁵⁶.

¹⁵⁴ Per una possibile influenza tra la *Laudatio Turiae* e l'elegia di Cornelia rimando a GAFFORINI 1992.

¹⁵⁵ PEARCE 1974.

¹⁵⁶ Per una ripresa si veda BERG 2016; solo in parte già GIUNTI 2012. Il tratto non è colto, per esempio, da LAMBERTI 2016b, 38 che parafrasa l'espressione come segue: "Naturalmente non usciva di casa (a sostegno della sua castità)".

1.1.3 IL MODELLO DELLA MATRONA IDEALE TRA PARSIMONIA, LABORIOSITÀ E AFFIDABILITÀ

Si è visto come l'epitaffio di Cecilia Metella restituisca informazioni estremamente concise sull'identità della donna, che risulta individuata sulla base del rapporto di filiazione e del legame coniugale. Nel medesimo modo, infatti, è ricordata sul sarcofago databile alla fine del II sec. a.C. la moglie del cugino di Scipione Africano, *Paulla Cornelia*, definita semplicemente *Cn(aei) f(ilia) Hispalli*¹⁵⁷. In tutta evidenza erano i ruoli di figlia e di moglie a essere preminenti¹⁵⁸.

Ma già in età repubblicana, probabile riflesso della tendenza a conferire un'importanza crescente alla memoria delle ascendenti femminili e al valore esemplare delle loro qualità¹⁵⁹, tali ruoli ricevono una più puntuale caratterizzazione: accanto a nome, patronimico e gamonimico, trova posto sulla pietra anche una breve descrizione della defunta, operata attraverso il ricorso a uno o più attributi¹⁶⁰.

Tra di essi, uno dei più diffusi, in particolare negli epitaffi in prosa, è quello di *bene merens* o *bene meritus*¹⁶¹, espressione il cui impiego divenne a tal punto invalso da poter essere utilizzato anche in forma abbreviata¹⁶². Proprio la frequenza delle sue occorrenze, ha condotto parte della critica a considerare la formula priva di particolari caratterizzazioni¹⁶³. Si tratta di un concetto applicato solo secondariamente, per estensione, all'ambito familiare: come rivela anche un

¹⁵⁷ CIL I² 16 pp. 718, 859 = CIL VI 1294 pp. 3134, 4673 = CIL VI 37039 = ILS 10 = ILLRP 317 = AE 2013, 140 (Roma, ultimo quarto II sec. a.C.). La concisione dell'iscrizione dedicata alla donna contrasta con i celeberrimi *elogia* dedicati ad altri membri della *gens*.

¹⁵⁸ Sintomatico il fatto che, all'interno del CIL, la menzione dello *status* coniugale delle donne sia preminente rispetto a un'eventuale qualifica professionale: termini relativi alla professione delle defunte si riscontrano con maggior frequenza se le donne non sono definite come *uxores/coniuges*: JEPPESEN WIGELSWORTH 2010, 219.

¹⁵⁹ FLOWER 2002.

¹⁶⁰ SALOMIES 2015, 166. Prima di diventare un prodotto letterariamente raffinato, l'epigramma sepolcrale latino era estremamente semplice. Gli elementi essenziali presenti *ab origine* si limitavano infatti alla dedica iniziale agli dèi Mani, al nome, al patronimico del defunto e all'età al momento della morte: CAGNAT 1976³, 246-249. Solo in un secondo momento fanno la loro comparsa altri attributi. In età sillana, per esempio, *Pontia*, moglie del liberto *D(ecimus) Octavi(us) Modiari(us)* è qualificata quale *uxor fruge bona pudica*: CIL I² 1349 = CLE 15 = ILLRP 943 = ILS 8395 (Ostia, I sec. a.C.).

¹⁶¹ La prima variante risulta di gran lunga più attestata rispetto alla seconda, sua equivalente: SIEGISMUND NIELSEN 1997, 179 n. 12. Si noti che *bene merens* compare cinque volte più frequentemente rispetto a un altro epiteto espressione di generico affetto come *carus*: HUTTUNEN 1966, 47.

¹⁶² L'uso abbreviato di *bene merens* è attestato già dalla seconda metà del I sec. d.C e, all'interno di un campione di epitaffi dell'*Urbs*, è preferito il 15% delle volte in più rispetto alla versione estesa: HUTTUNEN 1966, 54-55. La frequenza con cui l'espressione è impiegata nelle epigrafi in prosa non trova corrispondenza all'interno dei *carmina sepulcralia*, più inclini a una dizione personalizzata.

¹⁶³ CÉBEILLAC-GERVASONI 1981, 57; vd anche ThLL s.v. *mereo*, 812.25: *propter usum creberrimum haec formula significatione propria euanida etiam de iis adhibetur, in quibus aliquid meriti fuisse non potest, uelut de liberis breuissimae aetatis*; più prudente SALLER 2001, 102-103; *contra* THOMPSON 2014, con particolare riferimento all'impiego dell'espressione connotato in ottica di genere.

confronto con le fonti letterarie, prima di qualificare il rapporto tra coniugi, il verbo *mereor* era parte del pensiero etico-religioso romano e, soprattutto, del lessico politico repubblicano¹⁶⁴. Nonostante la storiografia degli ultimi decenni abbia cercato di porre in rilievo l'importanza di sentimenti e affetti all'interno del matrimonio¹⁶⁵, la frequenza con cui l'espressione ricorre nell'epigrafia sepolcrale, dimostra come a essere trasposta sulla pietra, in modo efficace e conciso, fosse l'idea di un rapporto basato sull'impegno, sui doveri reciproci tra i coniugi¹⁶⁶. La commemorazione *post-mortem* operata dal marito nei confronti della moglie era in qualche modo anche un segnale tangibile di una gratitudine nei confronti dei meriti della defunta¹⁶⁷. Stando alle parole di Tacito, del resto, era proprio il comportamento femminile a risultare decisivo per il buon funzionamento del rapporto: *in bona uxore tanto maior laus, quanto in mala plus culpa est*¹⁶⁸. Del resto, com'è noto, una condotta irreprensibile da parte della matrona, oltre ad avere valore in sé e per sé e a garantirle una buona reputazione personale, e con essa il ricordo dei posteri, era un parametro di giudizio anche per la reputazione del marito, in qualche modo tenuto a rispondere socialmente del comportamento dei componenti della *domus*¹⁶⁹.

Quali erano, dunque, le caratteristiche che una buona *materfamilias* doveva possedere per soddisfare appieno le aspettative maritali, familiari e sociali e meritare la *bona fama*¹⁷⁰?

Innanzitutto, essa doveva essere prolifica, garantire la procreazione. Nel quadro concettuale della società romana, la sessualità femminile assumeva un valore positivo solo se

¹⁶⁴ Per una contestualizzazione storica del passaggio e per una riflessione sociologica si veda HUTTUNEN 1966, 50-51; 56-60. Va sottolineato che anche per ciò che concerne la *familia* le iscrizioni più frequentemente caratterizzate dalla presenza di questo epiteto commemorassero relazioni in cui la componente affettiva poteva non essere preponderante, quali i rapporti di patronato o quelli tra genitori e figli adottivi.

¹⁶⁵ VEYNE 1978, 35-63; TREGGIARI 1991b, 205-261; SORACI 2009, 87-92. Pone invece l'accento sugli elementi di conflittualità BRADLEY 1991, 6-10; 126-130; 186-187.

¹⁶⁶ Discussione in SIEGISMUND NIELSEN 1997, 179-185 che evidenzia come, le iscrizioni più frequentemente caratterizzate dalla presenza di questo epiteto commemorassero relazioni di patronato o tra genitori e figli adottivi.

¹⁶⁷ Particolarmente rilevanti devono essere stati i meriti di *Valeria Vicentina*, il cui corpo fu fatto trasportare dal marito *Fabius Maianus*, con un ingente esborso economico, da Treviri al territorio di *Ticinum*: GABBA, TIBILETTI 1970.

¹⁶⁸ Tac. Agr. 6.1.

¹⁶⁹ Sul punto COOPER 2007, 3-4, che insiste anche sulla necessaria impermeabilità a eventuali influenze muliebri da parte del *paterfamilias*, che doveva anteporre il bene comune agli interessi dei singoli. Va specificato, naturalmente, che un profilo di responsabilità sul piano penale si rinviene solo in caso di sottoposizione alla *potestas*. Si tratta a ogni modo di un'associazione tanto stretta e condivisa che Cicerone ne fece un'affilissima arma retorica della sua orazione in difesa di Marco Celio Rufo. Sul ruolo di Clodia all'interno della ciceroniana *pro Caelio* si veda LEEN 2000-2001.

¹⁷⁰ La bibliografia sull'argomento è ricchissima. Segnalo DE MARCHI 1909; LATTIMORE 1962, 290-299; CENERINI 2002, 11-45; GIUNTI 2012, 342-348; LAMBERTI 2014, 61-67; HERNÁNDEZ PEREZ 2001, 155-167, con particolare riferimento alla poesia sepolcrale delle province spagnole; per i *carmina latina epigraphica*, FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2010.

canalizzata in una direzione socialmente efficace per il sistema patriarcale, ovvero nell'adempimento soddisfacente dei doveri coniugali e riproduttivi. L'importanza di una discendenza legittima è posta in evidenza anche dalla menzione ricorrente della *pudicitia* e della *castitas*, concetti che trascendono ampiamente il valore moralistico e che si caricano di precise implicazioni giuridiche: solo i frutti di un *matrimonium iuxtum*, infatti, risultavano legittimi eredi del capitale familiare, non solo da un punto di vista finanziario, ma anche socio-politico¹⁷¹. Di qui, il valore supremo della continenza sessuale, propugnato anche da un punto di vista legislativo¹⁷².

Ma, come si è già avuto modo di appurare, la responsabilità della quale era investita la *materfamilias* non era solamente di carattere biologico. Per contribuire alla custodia, al sostentamento materiale e al benessere dell'intera *domus*, la *materfamilias* doveva possedere tutta una serie di qualità che trovano proprio nei *tituli sepulcrales*, e nelle più estese *laudationes*, un puntuale riscontro epigrafico.

In primo luogo, doveva essere modesta e parsimoniosa. Il ritratto della *matrona* ideale presenta sovente espressioni legate al campo semantico della moderazione e al senso della misura. Queste ultime non attengono solo alla sfera personale, esprimendo al contrario valori di più ampia portata in campo sociale ed economico. Oltre che nella compostezza nel portamento e nell'autocontrollo nell'eloquio¹⁷³, la *frugalitas*, la *modestia*, e la *simplicitas* con cui era caratterizzata la *matrona* si esplicavano infatti in riferimento alla moderazione nelle spese, in contrasto con le tendenze alla mondanità e al lusso, e all'avidità nell'accumulo di ricchezze personali.

La *modestia* è posta enfaticamente in posizione iniziale ad aprire il cumulo asindentico di virtù tradizionali per le quali *Murdia* è elogiata dal figlio¹⁷⁴, e persino l'elogio di una donna appartenente alla famiglia imperiale quale fu Matidia ne sottolinea la moderazione, che potremmo

¹⁷¹ LAMBERTI 2016B, 47-48 e n. 29; TREGGIARI 1991A, 232-237. Sulla *pudicitia*, con particolare riferimento alle fonti letterarie, LANGLAND 2006.

¹⁷² In base al diritto romano a violare la fedeltà coniugale e a rendersi colpevole di adulterio era solo la donna; al marito, infatti, erano concesse le relazioni extra-coniugali, purché non coinvolgessero donne sposate o *honestae et ingenuae*. Punito con estrema durezza fin dai tempi più antichi, il reato sotto Augusto vide la propria repressione passare dalla dimensione familiare a quella pubblica con l'emanazione, nel 18 a.C., della *lex Iulia de adulteriis coercendis*. Sull' *adulterium* FAYER 2005B, 189-374; sulla *lex Iulia de adulteriis* RIZZELLI 1997. Per una rassegna di presunti adulteri e di processi per adulterio d'età giulio-claudia testimoniati dalle fonti storiografiche rimando a TREGGIARI 1991A, 507-510.

¹⁷³ [Testo 8] CIL I 1007 = CIL VI 15346 = CLE 52, v. 7: *sermone lepido, tum autem incessu commodo*. L'espressione è stata accostata all'*exiguus sermo* contenuto nell'epitaffio della liberta *Allia Potestas*, ma potrebbe altresì indicare la piacevolezza nella conversazione: LAMBERTI 2016, 38 n.6. Per uno *status quaestionis* SALTELLI 2000, 51-55.

¹⁷⁴ [Testo L2] *Laudatio Murdiae*, l. 28 *modestia, probitate, pudicitia, opsequio, lanificio, diligentia, fide*.

pensare non necessaria, e che appare eccessiva agli occhi del *laudator* stesso¹⁷⁵. Il concetto viene riproposto all'interno del *Panegirico* in associazione alla moglie di Traiano, *Plotina*, che aveva improntato il proprio stile di vita alla moderazione, sia negli ornamenti che nel seguito, seguendo gli insegnamenti del marito¹⁷⁶.

Affini a queste virtù, e opportunamente segnalate, erano anche la *simplicitas*¹⁷⁷ e la *frugalitas*. L'epiteto *frugi*, attestato già a partire cronologia piuttosto alta e poi fino al IV sec. d.C., pare trovare la massima diffusione soprattutto in età augustea e tiberiana, in Italia, ma anche nella Betica e nella Gallia Narbonense¹⁷⁸. Nell'*Urbs*, per esempio, sono qualificate come *frugi Nump(h)e Suestilia*, e *Sempronia Moschis*, nonché le già citate *Amymone* e *Agileia Prima*, e *Luria*¹⁷⁹.

L'elemento della gestione parsimoniosa del patrimonio caratterizza inoltre molte delle iscrizioni africane, dove raro è il riferimento a doti fisiche o a qualità intellettuali delle defunte, e a essere privilegiate sono invece solide virtù pratiche e domestiche¹⁸⁰. *Rarissimae frugalitatis*, per esempio, è l'*indulgentissima matrona Domitia Caesia Optima*¹⁸¹, *Postumia Matronilla* è definita *frugi*¹⁸², e

¹⁷⁵ [Testo L3] *Laudatio Matidiae*, ll.27-28: *post tanta modestia uti nihil umquam a me petierit suo usui cre]braque non petierit quae peti maluissim.*

¹⁷⁶ Plin. *paneg.* 83.7-8: *eadem quam modica cultu, quam parca comitatu, quam civilis incessu! mariti hoc opus, qui ita imbuat, ita instituit: nam uxori sufficit obsequii gloria. [...] sub hac vero modestia viri quantam debet verecundiam uxor marito, femina sibi!*

¹⁷⁷ Si vedano, per esempio, CIL II 4299: *uxori simplicissimae*; CIL VIII 12792: *bona simplex*; CIL VI 31992: *felix simplicitas*; CIL VI 35868: *vixit mecum cum omnem simplicitatem*; CIL X 2147: *incomparabili simplicitati*; CIL XI 6207: *benemerenti simplicissimae*; CIL XI 6651: *tam simplici vita quae superis semper tam gratia fuisti.*

¹⁷⁸ AE 1996, 432 (Sessa Aurunca, secondo quarto/metà II sec. a.C.): *Pia parca frugi / Lucilia P(ubli) f(filia) vix/it maior an(nos) XXC / filios III r(eliquit) au mi / ipsa* COARELLI 1996. Altri esempi d'età repubblicana: CIL I² 1406 cf. I² p. 980 = VI 28355 cfr. VI p. 3919 (err. ad VI 28335) = ILS 8397 = ILLRP 930 (Roma). L'epiteto persiste anche nelle iscrizioni cristiane CIL XI 2850 = CLE 1441 (Bolsena, 351 d.C. / 430 d.C.): *[--- con]iux castissima frugi*; BONNEVILLE DARDANE 1984, 219-220 evidenziano come prima che epiteto *frugi* fosse un *cognomen* repubblicano.

¹⁷⁹ AE 1997, 232 (Roma, prima metà I sec. d.C.): *Nump(h)e Suestilia / vixi(t) annos XVIII pia / frugi amans suorum*; CIL VI 26192, cfr. p. 3533 = CLE 368 = ILS 8398 (Roma, 40 a.C./20 a.C.) *Hic est Illa sita pia frug(i) casta / pudic(a) Sempronia Moschis / cui pro meritis ab coniuge / gratia relatast*; [Testo 2] CIL VI 11602 = ILS 8402 = CLE 237 (Roma, prima metà II sec. d.C.): *Amymone è lanifica, pia, pudica, frugi, casta, domiseda*; [Testo 3] CIL VI 11252 = CLE 1567 (Roma, II sec. d.C.), v.4: *Agileia Prima uxori supra aetatem castissimae et/pudicissimae et frugalissimae*; [Testo 35] CIL VI 23852 = 34151 = CLE 471 (Roma, II sec. d.C.), v. 8: *Luria* è ricordata come *[haec frugi pia d]octa colo calathisque Minervae*; cfr. CIL VI 26994 (Roma, I sec. d.C.); CIL 06, 27138 (Roma, prima metà I sec. d.C.).

¹⁸⁰ LADJIMI SEBAÏ 1999, 4.

¹⁸¹ CIL VIII 134 (Capsa, datazione incerta): *D(is) M(anibus) s(acrum) / Domitia Caesia Optima / in vita [3] / pudicissima femina / rarissimae frugalita/tis et indulgentissima ma/trona vixit annis LXVIII / monumentum agendum / curavit Iulius Senteanus / filius eius / o(ssa) t(ibi) b(ene) q(uiescant).*

¹⁸² CIL VIII 11294 = ILS 8444 = ILTun314 (Hr. Zaatli, Tunisia, II sec. d.C.); BRIAND-PONSART 2009, 80; BENSEDDIK 2001, 104; sul mausoleo dedicato da *Lucius* alla moglie si veda FERCHIOU 2001, 11-14. Dei 391 mausolei censiti per l'Africa proconsolare solo un'esigua porzione (37) risulta corredata di testo epigrafico: BENTIVOGLI 2015.

dotata di un solido senso dell'economia e del risparmio (*parsimonia fulta*) appare anche *Urbanilla*¹⁸³.

L'apprezzamento socialmente riservato a una donna parsimoniosa trova testimonianza anche nelle fonti letterarie. La *frugalitas*, infatti, in modo significativo, è inclusa da Plinio il Giovane nel catalogo di *virtutes* per le quali la moglie *Calpurnia* era oggetto d'elogio¹⁸⁴. Scrivendo alla zia della moglie *Calpurnia Hispulla* per ringraziarla dell'ottima educazione impartita alla nipote¹⁸⁵, uno dei cittadini più benestanti dell'impero¹⁸⁶ sottolineava orgogliosamente lo scrupolo con cui la propria consorte si preoccupava delle spese domestiche, proponendo in tutta evidenza un ideale condiviso tanto alla destinataria della lettera quanto a un pubblico più esteso: quello pliniano, com'è noto, era il codice letterariamente elaborato di una comunicazione epistolare molto diversa da quella ciceroniana, tutt'altro che spontanea, e orientata, invece, alla pubblicazione¹⁸⁷. Non si tratta peraltro di un *unicum* all'interno del panorama letterario d'età imperiale; tale ideale compare altresì nei versi di Stazio, le cui lodi nei confronti della moglie di Abscanto, *Priscilla*, un'amica della moglie del poeta, includono anche i *bona domestica* della donna, capace di mantenere uno stile di vita improntato alla sobrietà anche dopo l'arricchimento del marito¹⁸⁸.

Al contrario, una donna che sperperasse sconsideratamente le proprie sostanze era destinata a incorrere nel biasimo degli autori antichi, come evidenzia il celebre ritratto sallustiano di *Sempronia*¹⁸⁹. Uno degli elementi che concorrono a stigmatizzare la distanza tra la sua figura e il modello femminile ideale è proprio quello economico-finanziario: non era possibile infatti capire se *Sempronia pecuniae an famae minus parceret*. Lo sperpero di denaro si accompagnava dunque all'incuranza per la propria reputazione¹⁹⁰, tanto che la donna non si preoccupava minimamente di restituire i soldi avuti in prestito, negando di averli ricevuti.

¹⁸³ [Testo 21] CIL VIII 152 = CLE 516 (Sommet-el-Amra, *Africa Proconsularis*, fine II- inizio III sec. d.C.), v. 2: *Romae comes negotiorum socia parsimonia fulta*; vd *supra*.

¹⁸⁴ Plin. *epist.* 4.19: *summum est acumen, summa frugalitas: amat me, quod castitatis indicium est*; SHERWIN WHITE 1966, 296-297.

¹⁸⁵ La moglie di Plinio, orfana di padre, era infatti stata cresciuta dalla zia. Sulla donna si veda SHELTON 2013, 254-259.

¹⁸⁶ Pur non rientrando nel novero dei patrimoni più ingenti, il complesso dei beni di Plinio è stato valutato sui 18 o 20 milioni di sesterzi: DUNCAN-JONES 1982², 17.

¹⁸⁷ SHELTON 1990, 164-165.

¹⁸⁸ Stat. *silv.* 5.1.117-126: *nec tamen hinc mutata quies probitasque secundis / intumuit: tenor idem animo moresque modesti / fortuna crescente manent. fouet anxia curas / coniugis hortaturque simul fallitque labores. / ipsa dapes modicas et sobria pocula tradit / exemplumque ad erile monet, uelut Apula coniunx / agricolae parci uel sole infecta Sabino, / quae uidet emeriti iam prospectantibus astris / tempus adesse uiri, propere mensasque torosque / instruit exspectatque sonum redeuntis aratri*; GIBSON 2006, 120-122.

¹⁸⁹ Sall. *Catil.* 25.3-4.

¹⁹⁰ La *fama* ricorre anche nell'epicedio di Priscilla (Stat. *silv.* 5.1.154).

La parsimonia, implicava fra l'altro un disinteresse verso un'eccessiva cura di sé e verso una dispendiosa ornamentazione. Anche il rifiuto della ricerca del *luxus*, del resto, rientrava fra le più importanti virtù dell'ideale matronale, rappresentando, al contempo, un tema estremamente dibattuto fin dalla fine del III sec. a.C.¹⁹¹. Com'è stato efficacemente notato, “as symbols of feminine virtues and family status, adornment functions more importantly as a negation: familial virtue can be demonstrated by a conspicuous absence of jewellery. Adornment is an effective indicator of vices in this sphere, opposite to the ideal qualities of Roman matrons”¹⁹². Il motivo, che ha forse nel famoso aneddoto su Cornelia narrato da Valerio Massimo¹⁹³ la sua più celebre rappresentazione letteraria, risulta altresì evidente esaminando le fonti epigrafiche. Nella Numidia della prima metà del III sec. d.C., per *Pallia Saturnina* il rapporto con la *domus* era tanto appagante che la donna non desiderava nient'altro che godere della propria casa¹⁹⁴. *Pallia*, dunque, era restia a pretendere delle risorse da destinare alla cura di sé: pur avendo chiaramente a disposizione anche dei beni personali, oltre a quelli del marito, preferiva vivere nella semplicità, al punto che *cultu neglecto corporis moribus se ornabat suis* (v.12)¹⁹⁵. *Moribus ornata* era anche *Sittia Marciosa*¹⁹⁶ e pure il *laudator* della cosiddetta Turia ne sottolinea l'*ornatus non conspiciendi, cultus modici*¹⁹⁷.

¹⁹¹ Il riferimento è alla *lex Oppia* varata nel 215 a.C. (Liv. 34.1.). Presentata dagli autori antichi quale legge summa e recepita come tale anche da una parte della critica moderna (CULHAM 1982), la misura rappresentava più probabilmente una misura di guerra (PEPPE 2016, 356-357; GABBA 1981, 451-452), e forse, secondo una recente interpretazione, un provvedimento di natura fiscale: CAMBRIA 2009. Sulla *lex Oppia* si vedano da ultimi FEICHTINGER 2015; PERL/EL-QALQILI 2002, giunti addirittura a porre in discussione la storicità della stessa.

¹⁹² BERG 2002, 72. Costituiscono una parziale eccezione alcune specifiche tipologie di gioielli: la *lunula*, che si riteneva garantisse protezione alle giovani, i gioielli a forma di serpente e le gemme verdi, che avrebbero favorito fertilità e parti. Va rimarcato, a ogni modo, come il simbolismo legato all'ornamentazione fosse caratterizzato da una certa ambiguità: da un lato stigmatizzato come emblema di sfrenata *luxuria*, dall'altro come indicatore socialmente atteso e accettato di *status* e potere: COBB 2013.

¹⁹³ Val. Max. 4.4. Per una suggestiva rilettura dell'episodio, con riferimento all'intricata successione che avrebbe condotto i gioielli di *Aemilia Tertia* ad uscire dall'asse ereditario dei Cornelii a vantaggio prima della madre di Scipione Emiliano e poi delle sorelle (Pol. 31.28.8) MCCLINTOCK 2013, 197-200. Cfr. Mart. 8.81 che descrive come Gellia amasse più le perle dei figli.

¹⁹⁴ [Testo 29] CIL VIII 647 = 11787 = CLE116 = HAMDOUNE 2011, 57-58. Il committente della costruzione che ospita l'iscrizione è il marito della defunta. Si tratta di un mausoleo piuttosto imponente (v. 2: *hanc operi(s) struem*), che al suo interno presenta la struttura di un *columbarium* con dieci nicchie; sopra cinque di esse compaiono i nomi dei defunti appartenenti alla famiglia, tra i quali quello del costruttore *M. Iul(ius) Maximus conditor* (CIL VIII, 653), della moglie per la quale il mausoleo è stato eretto, e del figlio (CIL VIII, 646).

¹⁹⁵ CIL VIII 647 11787 = CLE116 (Maktar, inizio III sec. d.C.), vv. 8-9: *nam in rebus mariti et suis mater communis iuvenis/simplici animo vivens vix muliebrem mundum vindicabat sibi*; HAMDOUNE 2011, 23A; BENSEDDIK 2009, 105; LADJIMI SEBAÏ 1999, 5-6.

¹⁹⁶ CIL VIII 20062 = IIAlg. 2.1.2188 (Milev, Algeria, datazione incerta) *Sitti/a Marc/iosa felix / fecunda ca/stis(s)imoquae / moribus or/nata cui ne / parva quidem /memoria fi/l(ius) (!) v(ixit) a(nnos) LXXV*.

¹⁹⁷ [Testo L1] *Laudatio Turiae*, l.30-31.

In effetti, un recente studio basato su un attento spoglio della documentazione ha rilevato come la bellezza rivestisse un ruolo secondario nella rappresentazione sepolcrale.¹⁹⁸ Il numero delle defunte definite *pulc(h)rae* o *formosae*, risulta infatti piuttosto esiguo nel complesso¹⁹⁹ e, anche laddove un riferimento al dato estetico sia presente²⁰⁰, esso si carica di una valenza etica, concorrendo a delinearne un ritratto di irrepreensibilità morale²⁰¹.

Significativo, inoltre, che tra gli esempi restituitici di *laudationes funebres* al femminile, in riferimento ai quali la bellezza (*forma*) era apertamente inclusa dai teorici del genere nella prescrizione degli elementi da trattare²⁰², non sia presente alcun cenno alla *pulchritudo* delle defunte né nella *laudatio Turiae* né nella *laudatio Murdia*²⁰³. Con ogni probabilità, la bellezza era un elemento che non afferiva originariamente all'ideale arcaico della matrona romana, introdotto solo in un successivo momento e destinato a trovare maggior diffusione in età imperiale²⁰⁴. Anche sotto questo aspetto, a essere riproposto è un modello legato al *mos maiorum*, lo stesso al quale si uniforma la Livia ritratta in apertura del libro III delle ovidiane *epistulae ex Ponto*²⁰⁵: l'imperatrice è tanto affaccendata da avere a stento il tempo per la cura di sé²⁰⁶.

¹⁹⁸ CENERINI 2014C; sul punto anche HERNÁNDEZ PÉREZ 2001. Ciò, naturalmente, non implica che nella realtà il dato estetico non avesse una sua rilevanza. In altri generi letterari, naturalmente, l'esaltazione della bellezza fisica ricorre con una certa insistenza. Si tratta tuttavia di testi che propongono un modello antitetico rispetto a quello tradizionale matronale. *Contra* PEPPE 2016, 75-77 che ritiene genuino il riferimento alla bellezza tanto nel celeberrimo epitaffio di Claudia quanto, per esempio, in CIL VI 9693 dove la liberta *Euphrosyne* è *facilis formosa puella* e che sottolinea come anche l'aggettivo scelto in Hor. *carm.* 2.12 per qualificare la *uxor* sia *placens*. Si tratta a ogni modo di una scelta assolutamente naturale in un *carmen* volto a sottolineare la caducità della vita: non a caso, la figura menzionata nei versi successivi è quella dell'*heres*, che può godere fino all'abuso del Cecubo custodito gelosamente e risparmiato dal defunto.

¹⁹⁹ Con particolare riferimento agli epiteti numidi, MAGGIO 2016, 16 e Tabl.1. Il campione esaminato dalla studiosa consta di 966 aggettivi, attestati nelle fonti tra la seconda metà del I sec. d.C. e il IV d.C. e comprende anche testi di carattere onorario.

²⁰⁰ Si vedano, per esempio, CIL I² 1211 = CIL VI 15346 = CLE 52 (*Claudia*); CIL VI 12567 = CLE 995 (*Paphia*); CIL XI 312 = CLE 710 (*Pulcheria*); CIL VI 37965 = CLE 1988 (*Allia Potestas*), dove la descrizione fisica risulta particolarmente curata.

²⁰¹ CENERINI 2014C; considerazioni sul punto anche in MASSARO 1992, 92-93. Non si tratta peraltro di una prerogativa femminile. Si pensi all'influenza dell'ideale di ascendenza greca della *καλοκάγαθία* nell'*elogium* repubblicano di *Cornelius Lucius Scipius Barbatus*, CIL I² 7: *quius forma virtutei parisuma fuit*. Sul punto MCDONNELL 2006, 34.

²⁰² L'elemento trova riscontro sia da un punto di vista letterario – Nerone, stando alle parole di Tacito, l'esaltazione della bellezza di Poppea Sabina – sia da un punto di vista epigrafico – nella *Laudatio Matidiae* Adriano afferma che la suocera si distingueva per la *summa pulchritudo formae* Tac. *ann.* 16.6.2 (Poppea Sabina); [Testo L3] l.26 (Matidia).

²⁰³ Nella *Laudatio Turiae* si rintraccia un riferimento alla *facilitas* (l.30).

²⁰⁴ PEPE 2015, 87; SBLENDORIO CUGUSI 1978, 163.

²⁰⁵ Ov. *Pont.* 3.1.139-142: *Si quid aget maius, differ tua coepta caveque / spem festinando praecipitare meam. Nec rursus iubeo, dum sit vacuissima, quaeras:/ corporis ad curam vix vacat illa sui*. Discutibile che le élite colte si adeguassero realmente all'ideale propugnato. All'interno della stessa produzione ovidiana la cosmesi assurge a oggetto di una creazione letteraria con i *Medicamina faciei feminae*, secondo una concezione di bellezza finalizzata alla seduzione.

²⁰⁶ Contro un'eccessiva attenzione alla cura del corpo si esprime addirittura Properzio (Prop. 1.2.8) seguito da Seneca *Sen. epist.* 114.9.

Sono le azioni e le *virtutes* della defunta, dunque, a costituire l'elemento fondamentale della commemorazione *post-mortem*: agli occhi di Tacito, per esempio, era un'anomalia che nella *laudatio* di Poppea Sabina pronunciata da Nerone la lode delle qualità fisiche e dei doni della fortuna avesse sostituito *in toto* quella delle *virtutes*²⁰⁷.

A questo proposito, va notato che il rimando a *modestia*, *frugalitas* e *simplicitas* non esprime un esercizio passivo di virtù e di qualità, ma si accompagna spesso al riferimento alla laboriosità della defunta. Oltre alle virtù tradizionalmente possedute dalle altre spose (*castitas*, *pudicitia*, *fide*) l'iscrizione di *Aurelia Philematium*, in entrambe le parti di cui consta il dialogo fittizio in cui si articola, fa riferimento all'operato solerte della donna²⁰⁸, capace di ottemperare ai propri doveri senza mai incorrere nell'avarizia, con ripercussioni notevolissime per il benessere del marito, il quale *officio adsiduo florebat*²⁰⁹. Anche nel componimento dedicato ad *Allia Potestas*²¹⁰, quello fra i *carmina sepulcrales* in cui più marcata è la descrizione fisica della defunta, non scevra peraltro da una componente spiccatamente erotica²¹¹, all'interno di una struttura ben ponderata e infarcita di reminiscenze ovidiane²¹² lo spazio riservato al dato estetico risulta minoritario rispetto a quello dedicato alle virtù domestiche e morali, e in qualche modo smorzato dal dettaglio, sempre fisico, delle mani rese callose proprio dal lavoro domestico²¹³. L'operosità della donna, enunciata con enfasi retorica in apertura (v.1-2: *Femina de multis vix una aut altera visa /sedula*), nel prosiegua del componimento è declinata con tocchi di spiccato realismo: *Allia* è la prima ad alzarsi e l'ultima a coricarsi, dopo aver rimesso in ordine ogni cosa²¹⁴ e nemmeno dopo l'affrancamento cessò probabilmente l'operosità servizievole della donna, che non volle mai considerarsi libera (v. 16: *numquam sibi libera visa*).

²⁰⁷ Tac *ann.* 16.6: *laudavitque ipse apud rostra formam eius et quod divinae infantis parens fuisset aliaque fortunae munera pro virtutibus*. Sul punto PEPE 2015, 196. Cfr. ASSMAN 2000, 41-42. Sono le azioni e le *virtutes* della defunta a costituire l'elemento fondamentale della commemorazione *post-mortem*.

²⁰⁸ La parola *officium* è presente su entrambe le colonne in posizione quasi simmetrica.

²⁰⁹ [Testo 30] CIL I² 1221 cfr. I² p. 970 = VI 9499 cfr. p. 3470; p. 3895 = CLE 959 = ILS 7472 = AE 2006, 125 (Roma, inizio I sec. a.C.) Sembra propendere per una floridezza sul piano finanziario o imprenditoriale la traduzione di EDMONDSON 2015, 570.

²¹⁰ [Testo 8] CIL VI 37965 = CLE 1988 (Roma, II sec. d.C.), v. 17.

²¹¹ HORSFALL 1985.

²¹² La descrizione delle doti fisiche della defunta, ai vv. 16-23, è 'abbracciata' tra due sezioni dedicate alle qualità domestiche e morali. Sul punto SALTELLI 2000, 7-8; 9 per la lingua e lo stile del testo. Ringrazio la Prof.ssa Saltelli, che mi ha gentilmente fornito una copia digitale del suo lavoro, momentaneamente non disponibile tra le risorse online di Ca' Foscari. Giustifica alla condizione di concubina, forse poliandrica, CENERINI 2014C, 97. Sull'eccezionalità del testo nel panorama dei *carmina latina epigraphica* si veda CUGUSI 2013, 234-235, 248.

²¹³ [Testo 8] CIL VI 37965 = CLE 1988 (Roma, II sec. d.C.), I.12-16; I.24-25.

²¹⁴ Sul punto si veda *infra*, §1.2.3.

Più tarda²¹⁵, ma assolutamente coerente con il quadro delineato appare poi l'iscrizione con la quale sono commemorati congiuntamente *Vettius Agorius Praetextatus* e sua moglie *Aconia Fabia Paulina*, ascrivibile all'ultimo quarto del IV sec. d.C.²¹⁶. Figlia e moglie di senatori²¹⁷, su un'elegante ara sepolcrale in marmo conservata ai Musei Capitolini, la *matrona* è elogiata perché è solerte e utile al marito, si prende cura di lui e gli è devota (*iuvans maritum, diligens ornans colens*), venendo definita anche *utilis penatibus*. In un sarcofago in marmo proveniente da *Amiternum*, il *vir perfectissimus Flavius Herculus* tra le numerose qualità morali assegnate alla moglie pone l'accento sull'*industria* di *Pallia Saturnina*, morta all'età di 35 anni, 5 mesi e 26 giorni.²¹⁸

Spostandoci invece in ambito provinciale, in territorio numida *Iulia Spesina* è apprezzata dal marito perché lo ha superato *obsequio pietatis*, facendogli ottenere con il suo impegno tutto ciò che essi possedevano: *omnia quae sunt nobis, tuo sunt quaesita labore*²¹⁹; *Postumia Matronilla*, lodata sì in qualità di *incomparabilis coniunx, mater bona, avia piissima*, ma anche con una serie notevole di aggettivi tesi a evidenziarne l'attivismo e la scrupolosità. La donna, infatti, è *laboriosa, frugi, efficax, totius industriae et fidei matrona*²²⁰. In particolare, l'epiteto *efficax*, vero e proprio *hapax*, pone l'accento sullo zelo e sull'energica efficacia del lavoro della donna, capace di abbinare alla sobrietà un temperamento attivo.²²¹

Anche la *summa frugalitas* della moglie di Plinio, del resto, era preceduta dal riferimento al *summum acumen* della donna. Se in altri contesti le capacità intellettive possedute dalle donne destavano una certa diffidenza²²², in questo caso l'acume mentale della giovane, finalizzato

²¹⁵ Il carme è databile sulla base della prosopografia del senatore menzionato al 384-387 d.C.

²¹⁶ [Testo 31] CIL VI 1779= ILS 1259 = CLE 111= VELESTINO 2017 (Roma, fine IV sec. d.C.); ENSOLI, LA ROCCA 2000, 508-509; ERHART 2002.

²¹⁷ La donna è esplicitamente apostrofata quale *c(larissima) f(emina)* in CIL VI, 2145 = ILS 1161

²¹⁸ [Testo 32] AE 1994 556 (L'Aquila, seconda metà IV sec. d.C.). La cristianità del documento è palesemente acclarata dalle consuete formule *in pace quiescit* (ll. 6-7) e *rec(essit) in pa(ce)*, ma il formulario utilizzato per il ricordo della defunta è ancora quello pagano.

²¹⁹ [Testo 33] CIL VIII 5804= CLE 636 = HAMDOUNE 2011, 133 a (Sigus, Numidia); considerazioni sul valore del lessema *obsequium* in DE MARRE 2005; cfr. CIL VIII 5834 = CIL VIII 19189 = ILAlg. 2. 6529b = HAMDOUNE 2011, nr. 133b, dedicata a *Pomponia Fortunula*, sostanzialmente una copia dell'epitaffio per *Iulia Spesina*.

²²⁰ [Testo 28] CIL VIII 11294= ILS 8444 = ILTun314, v. 5; BRIAND-PONSART 2009, 80; BENSEDDIK 2001, 104.

²²¹ LADJIMI SEBAI 2001, 28.

²²² Sul punto si veda HEMELRIJK 1999, 80-88.

com'era a un'avveduta scaltrezza nella direzione della casa²²³, assumeva evidentemente una connotazione positiva²²⁴.

La sensibilità moderna è incline a ravvisare in tali riferimenti alla parsimonia e alla laboriosità matronali una retorica del moralismo. Tuttavia, va considerato come la moralità fosse uno dei cardini dell'identità romana, non disgiunta, peraltro, da aspetti di stampo più schiettamente politico e socio-economico²²⁵. Il modo in cui si acquisiva e si gestiva il denaro, non era affatto a Roma una questione privata: si trattava di un elemento alla base sia della reputazione del singolo²²⁶, sia della stabilità patrimoniale della sua famiglia e, in quanto tale, destinato ad incidere profondamente a livello sociale, essendo la ricchezza uno degli elementi fondamentali nell'articolazione del corpo civico.

Nonostante, dunque, l'istituto del *dominium ex iure Quiritum* qualificasse l'appartenenza della *res* all'individuo in termini di assoluta pienezza ed esclusività, garantendone la tutela, una sorta di pubblico interesse nella gestione della stessa è testimoniato a più riprese nella storia di Roma. Era dovere del buon cittadino romano, infatti, attuare una gestione oculata e fruttuosa della proprietà, anche in vista di una sua trasmissione alle future generazioni. Non a caso, precise disposizioni contro il *prodigus* colpevole di dilapidare quanto ereditato si riscontrano fin dalle Dodici Tavole²²⁷, e, per ciò che concerne nello specifico la condizione femminile, uno dei passi giurisprudenziali contenuti nel *Digesto* testimonia un intervento teso proprio a sanzionare il caso in cui a condurre uno stile di vita eccessivamente improntato al lusso fosse una *mulier*: una donna *quae luxuriose vivit*, secondo la testimonianza del giurista Paolo, poteva veder compromessa la possibilità di gestire i propri beni in autonomia²²⁸.

²²³ CARLON 2009, 159. Cfr. Cic. *Deiot.*: *ego tamen frugalitatem, id est modestiam et temperantiam, virtutem maximam iudico*.

²²⁴ L'idea di un'istruzione funzionale all'affinamento delle capacità amministrative della *matrona* in ambito domestico è presente anche in Musonio Rufo. Sul punto si veda *infra*.

²²⁵ EDWARDS 1993. Basta pensare ai criteri utilizzati per la classificazione del corpo civico a scopo fiscale, militare, politico che andava sotto il nome di *census*. La *dignitas* certificata dai censori si basava, oltre che sulla valutazione della condizione economica, sulla verifica di requisiti relativi alla nascita, all'abilità fisica, alla condotta morale e professionale dei soggetti. Sulle *lectiones* nell'ultima età repubblicana e nella prima età imperiale, nonché sulle differenze tra le due, si veda invece WISEMAN 1969.

²²⁶ Per i fautori di *M. Antistius* di Pyrgi, per esempio, il riferimento al fatto che l'uomo era un *optimus colonus*, dotato di *parcitas*, *modestia* e *frugalitas* era percepito come argomentazione utile a contrastare l'accusa di immoralità e la conseguente radiazione dall'ordine dei cavalieri, in cui l'uomo era incorso: Cic. *de orat.* 2.283.

²²⁷ D. 27.10.1pr. (Ulp.1 *ad Sab.*): *Lege duodecim tabularum prodigo interdicatur bonorum suorum administratio, quod moribus quidem ab initio introductum est*.

²²⁸ D. 27.10.15pr (Paul 3 *sent*): *Et mulieri, quae luxuriose vivit, bonis interdici potest*. Sulle capacità gestionali femminili nell'amministrazione della ricchezza si veda *infra*, Capitolo Quarto.

A partire dal III-II sec. a.C., poi, numerosi furono i provvedimenti legislativi varati con l'intento di salvaguardare l'integrità patrimoniale del ceto dirigente²²⁹ e anche i censori intervennero, talvolta con estremo rigore, nel tentativo di colpire inutili dissipazioni di ricchezza: sembra che nel 184 a.C. Catone abbia voluto infliggere una salatissima *mulcta* a quanti, nel corso del censimento, dichiaravano spese esose, come ad esempio quelle per *ornamenta* e *vestes muliebres*²³⁰.

Solo attraverso un'opportuna contestualizzazione, valutandola dunque in rapporto a un ordinamento timocratico in cui la gestione del patrimonio familiare assurge a questione di pubblica pertinenza, è possibile comprendere l'insistenza con cui il riferimento alla ricchezza e alle modalità di acquisizione e amministrazione della stessa compare all'interno della commemorazione funebre²³¹. La presenza dell'elemento pecuniario in funzione elogiativa, del resto, è teorizzata apertamente da Cicerone²³², e il famoso epitaffio fittizio dettato dal liberto Trimalchione include tra i tratti salienti della sua esistenza proprio la capacità di accumulare una somma considerevolissima di denaro lasciata ora in eredità²³³, elemento centrale nel ritratto del liberto quale *nouveaux riche* ed espressione della corrosiva satira di Petronio. D'altro canto, prima di costituire il punto d'arrivo della carriera libertina in età imperiale, è noto come il *magnam pecuniam invenire*, naturalmente *bono modo*, rientrasse nell'ideale aristocratico repubblicano, come evidenzia l'elogio funebre pronunciato nel 221 a.C. da Quinto Metello in onore del padre²³⁴.

²²⁹ La dottrina ha ormai da tempo sottolineato in modo persuasivo la finalità di autoconservazione dell'aristocrazia sottesa alle reiterate *leges sumptuariae* e alla *lex Voconia*: GABBA 1988, 34; CLEMENTE 1981. Su quest'ultimo provvedimento normativo si veda *infra*, Capitolo Terzo, § 3.2.

²³⁰ Liv. 39.44.1-2: [...] *In censibus quoque accipiendis tristis et aspera in omnes ordines censura fuit. 2. Ornamenta et vestem muliebrem et vehicula, quae pluris quam quindecim milium aeris essent, deciens pluris in censum referre iuratores iussi; item mancipia minora annis viginti, quae post proximum lustrum decem milibus aeris aut pluris eo venissent, uti ea quoque deciens tanto pluris, quam quanti essent, aestimarentur et his rebus omnibus terni in milia aeris attribuerentur*. BRISCOE 2008, 364-365; Cfr. Plu. *Cat. Ma.* 18. 2-3.

²³¹ Uno dei temi ricorrenti dell'epigrafia, non a caso, risulta anche l'esortazione a servirsi del denaro in modo giusto ed equilibrato. Sul punto, con particolare riferimento ai carmi della *Regio X*, MASARO, MONDIN 2010, 195.

²³² Cic. *de orat.* 2.45-46: *Qui laudabit quempiam, intelletget exponenda sibi esse fortunae bona. Ea sunt generis, pecuniae, propinquorum, amicorum, opum, valetudinis formae, virum, ingeni et ceterarum rerum quae sunt aut corporis aut extraneae; si habuerit, bene rebus iis usum; si non habuerit, sapienter caruisse; si amiserit, moderate tulisse*. Il dato trova conferma, in un momento storico in cui la tradizionale *laudatio funebris* era ormai scomparsa continuando a costituire un modello di riferimenti autorevole, nella presa di distanza operata da Girolamo nell'*Epitaphium Sanctae Paulae* (Hier. *epist.* 108.3), che opera un rovesciamento dei motivi tradizionali della *laudatio* contrapponendo, fra e le altre cose, alle *divitiae* la *paupertas Christi*.

²³³ Petron. 71: *C. Pompeius Trimalchio Maecenatius hic requiescit. huic seviratus absenti decretus est. cum posset in omnibus decuriis Romae esse, tamen noluit. pius, fortis, fidelis ex parvo crevit; sestertium reliquit trecenties, nec umquam philosophum audivit. vale: et tu*.

²³⁴ Plin. *nat.* 7.139-140 = ORF n.6, fr. 2: *pecuniam magnam bono modo invenire*. Cfr. Plu. *Cat. Ma.* 21.8; Plb. 6.56.3; Sall. *Catil.* 7.6. Sul punto GRUEN 1984, I, 307-308.

La rappresentazione delle qualità economico-amministrative della *matrona*, dunque, si situa in perfetta coerenza con una tendenza generale, tipica della commemorazione funebre romana, ad assumere la ricchezza e il suo buon uso, ivi incluso la mancanza di un interesse egoistico nei confronti della stessa, quali parametri qualificanti nella valutazione dei defunti²³⁵. Solo all'interno di questo quadro gli epiteti e le espressioni elogiative riservati alle *matronae*, considerati topiche allusioni a una generica irrepresibilità morale, acquistano pregnanza di significato.

Infine, un terzo concetto-chiave impiegato nella commemorazione matronale è quello della *fides*. Abituamente associato all'idea di fedeltà in senso sentimentale ed erotico, questo campo semantico assume talvolta nei *tituli sepulcrales* una rilevanza anche più propriamente patrimoniale e giuridica. Si rintraccia, per esempio, in associazione al lessema *custos* (*fidissima custos* / *custos fidelis*) o a qualificare la laboriosità femminile, come evidenzia il testo inciso su un sarcofago proveniente dalla *regio II*, nel quale *Felicissima* è apprezzata perchè *ben(e) fideliterq(ue) laboravit*²³⁶.

Ma è senz'altro all'interno delle *laudationes funebres* che il motivo dell'affidabilità della *matrona* sotto il profilo economico viene sviluppato con più compiutezza: esso risulta uno dei temi preponderanti di due delle *laudationes funebres* al femminile restituiteci epigraficamente²³⁷, evidenziando la portata del *ius* (anche) quale vero e proprio parametro etico per valutare il comportamento tenuto in vita dalla defunta, e come elemento di indubbio rilievo anche ai fini della sua memoria dopo la morte²³⁸.

²³⁵ Cfr. CIL VIII 11824 = ILS 7457, la famosa epigrafe del mietitore di Mactaris. Da *rusticulus*, grazie alla ricchezza acquisita con una vita laboriosa e onesta, in virtù dei meccanismi della cooptazione censitaria, l'uomo assurse ai vertici più alti dell'amministrazione municipale (*Hic labor et vita parvo con<ten>ta valere*). Sul testo si veda RODA 95-97); e anche CLE 1868 = ILAlg 1. 2195, dove *Laelius Timminus* fu capace di procurare alla propria famiglia un patrimonio considerevole (*haud mediocrem*) e di condurla al rango equestre (*ad equestrem promovit gradum*).

²³⁶ CIL IX 944 (Pietra Montecorvino, terzo/ultimo quarto II sec d.C.), v. 2-3.

²³⁷ Nonostante, infatti, le fonti epigrafiche attestino ampiamente una diffusione del costume di *laudationes funebres* al femminile non solo a Roma ma, anche fuori dai confini dell'*Urbs*, in diverse province dell'Occidente latino, solo tre sono le *laudationes* al femminile delle quali l'epigrafia ha restituito il testo: PEPE 2015, 65-68.

²³⁸ LOBRANO 1989, 91. Significativo che la stessa eziologia del genere retorico della *laudatio funebris* femminile riferita da Plutarco (Plu. *Cam.* 8) e Livio (Liv. 5.50.7; cfr. Liv. 5.25.9) associ l'onore funebre tributato alle matrone con importanti contributi finanziari da esse sostenuti a beneficio della città, collocandola peraltro in due momenti fondanti della storia di Roma: il primo faceva riferimento a un'ingente contribuzione, pari a ben otto talenti, avvenuta nel 395 a.C. all'indomani della distruzione di Veio, quando le *matronae* depositarono volontariamente nell'erario una parte del proprio oro perché si potesse tener fede al voto compiuto da Camillo; il secondo, invece, al pagamento del riscatto ai Galli, affinché liberassero Roma dall'assedio, nel 390 a.C. Nonostante le discrepanze cronologiche tra i due racconti, caratterizzati peraltro da notevoli consonanze lessicali, entrambi gli autori riconducono l'onorificenza della *laudatio* ad atti di generosità matronale, confermando l'esistenza di un filo sottile a legare le donne, la loro soggettività patrimoniale e l'onore della commemorazione *post-mortem*. È probabile, tuttavia, che queste narrazioni siano l'esito

All'interno della *laudatio Murdiae*²³⁹, iscrizione databile all'età augustea dedicata alla madre dal figlio di primo letto, ben nove linee delle trenta pervenute²⁴⁰ sono dedicate a sottolineare l'ineccepibile gestione del *patrimonium* da parte della defunta. Il testo, in particolare, si concentra sulle ultime volontà della *matrona*. Tra i fattori che determinano la bontà delle scelte testamentarie della donna, oltre all'equità (I.1: *omnes filios aequae fecit heredes*; I.1-2: *amor maternus [...] aequalitate partium*) e alla sua capacità di giudizio (I.7: *revocata memoria patris, eaque in consilium [...] adhibita, aestumatione facta*), si rintraccia anche la fedeltà (I.7 *fides*) alla memoria del primo marito: quest'ultimo le aveva infatti affidato dei beni da trasmettere al figlio che avevano avuto in comune. La possibilità di effettuare decisioni tanto onorevoli al momento della morte poggia in tutta evidenza sulle qualità amministrative espletate in vita da Murdia, tanto in relazione a beni personali, quanto a quelli ottenuti in eredità dal primo marito, destinati al figlio di primo letto e sapientemente custoditi²⁴¹.

Anche il ricordo di Turia, poi, apostrofata quale compagna *fidissima* dal *laudator* (2.54), conferma la centralità dell'affidabilità reciproca tra i coniugi sotto il profilo patrimoniale e giuridico²⁴². Tra gli assai numerosi i meriti per cui la donna è oggetto d'elogio²⁴³, si segnalano in particolare la difesa della validità del testamento paterno, volta a tutelare sia la volontà del padre della donna sia l'eredità del marito, nominato coerede assieme a Turia, un dato tanto più significativo in quanto, secondo le regole del diritto ereditario romano, l'invalidità delle disposizioni testamentarie avrebbe reso la donna unica titolare delle sostanze paterne²⁴⁴; la

di una tradizione costruita *a posteriori*: VALENTINI 2012, 161. Sulle origini della *laudatio* si vedano PEPE 2015, 21-30; EVANS 1991, 52.

²³⁹ [Testo L2], *Laudatio Murdiae*, ll. 4-13. Sulla *laudatio Murdiae* si vedano da ultimi PEPE 2015, 113-145; KEEGAN 2014, 48-55.

²⁴⁰ Sia le caratteristiche materiali della pietra che il testo inciso rendono evidente che l'iscrizione che leggiamo è incompleta. FERRO 2011, 148 propende per una lunghezza complessiva pari al doppio del testo giuntoci. Per altre ipotesi in merito, PEPE 2015, 116.

²⁴¹ Per un'analisi dettagliata delle scelte testamentarie di *Murdia* si veda *infra*, Capitolo Terzo, § 3.6.

²⁴² TREGGIARI 1991A, 237 definisce l'intera iscrizione come «a commentary of conjugal faith». Altri riferimenti alla sfera semantica della *fides* ricorrono all'interno del testo in [Testo L1], *Laudatio Turiae* I.26: *fide[i] in nos*; II.56: *fidem exuerem*.

²⁴³ [Testo L1] *Laudatio Turiae*, I.7.: *Turia* vendica la morte dei genitori assassinati, adempiendo con impegno a quest'obbligo di devozione filiale (*tanta cum industria munere es pietatis perfuncta*); si occupa con la medesima dedizione sia dei propri familiari che della suocera, allevando in casa assieme alla sorella anche altre familiari e provvedendo pure alla dote di queste ultime (vd I.32-33: *Cur dicam de tuorum car-/itate, familiae pietate, cum aequae matrem meam ac tuos parentes colueris non alia mente / illi quam tuis curaveris*; I.41-45: [...] *propinquas vestras [...] domibus vestris apud nos educavistis. Eaedem [...] dotes parastis[...]*). Sul coinvolgimento femminile nella costituzione di dote si veda *infra*, Capitolo Quarto, § 4.4.

²⁴⁴ [Testo L1], *Laudatio Turiae*, I.18-20: *Veritate caussam communem [t]utata es: testamentum ruptum non esse, ut [uterque potius] / hereditatem teneremus, quam omnia bona sola possideres, certā qui[dem] sententia[] / te ita patris acta defensuram*. Per riflessioni più puntuali sul ruolo delle donne nella successione ereditaria si veda *infra*, Capitolo

scrupolosa conservazione del patrimonio assieme al marito, in un clima di fiducia e condivisione e senza nutrire su di esso alcuna pretesa personale²⁴⁵; il generoso impiego di ricchezze personali a sostegno del marito proscritto²⁴⁶.

Lodando le mogli e le loro virtù in campo economico-amministrativo, i mariti notificavano alla comunità anche la bontà delle loro scelte coniugali e, al contempo, l'assolvimento dei propri doveri morali di *boni patres familias*, tra i quali rientrava dunque anche un'oculata amministrazione del patrimonio a vantaggio della prole, destinataria ideale di tali ricchezze²⁴⁷. La nozione del matrimonio romano quale *societas vitae*, prevedeva infatti una corresponsabilità economica gestione delle *res familiares*²⁴⁸.

L'importanza rivestita dall'affidabilità della sposa nella gestione dei *bona* familiari, emerge *e contrario* dalla disperazione con cui un marito si sfoga contro il tradimento perpetrato ai suoi danni proprio dalla moglie²⁴⁹. Si tratta di un tema assai curioso nel panorama sepolcrale, tradizionalmente votato, talvolta anche in modo enfatico e forzato, all'apprezzamento della defunta.

Un carme dattilico da *Novum Comum*, cronologicamente situabile nell'età flavio-traiana e caratterizzato da una spiccata originalità²⁵⁰, presenta infatti il rovesciamento della situazione tipica

Terzo. La *pietas* di Turia nei confronti dei familiari era tale che, anche nel caso le accuse di invalidità del testamento materno fossero andate a buon fine, la donna era pronta a dividere l'eredità con la sorella: a quest'ultima, nulla sarebbe spettato giuridicamente.

²⁴⁵[Testo L1], *Laudatio Turiae*, 1.37: *Omne tuum patrimonium acceptum ab parentibus communi diligentia conservavimus; neque tibi erat acquirendi tibi cura*. Sulla *communi diligentia* impiegata nell'amministrazione delle risorse di Turia si veda *infra*.

²⁴⁶[Testo L1], *Laudatio Turiae*, 2.1-4: [...] *ab[Varia et ampla subsi]dia fugae meae praestitisti: ornamentis / [me instruxisti], cum omne aurum margaritaeque corpori / [tuo accommodata trad]idisti mihi, et subinde familiam nummis fructibus [deceptis nostrorum a]dversariorum custodibus absentiam meam locupletasti*. Sui gioielli quale prova tangibile di *fides coniugale* cfr. App. BC 4.39.163; HINARD 1985, 415-416.

²⁴⁷ Sen. *epist.* 64.7. Sugli aspetti economici e finanziari sottesi alla concezione del *paterfamilias* si veda SALLER 1999, 186-188.

²⁴⁸ Sul punto si veda *infra*, § 1.2.5.

²⁴⁹ Pare peraltro che la scelta di affidare il patrimonio alla persona sabagliata si ripercuota gravemente anche sulla reputazione del soggetto. Cfr. Sen. *benef.* 4.27.5: *Quomodo male filiae suae consulet, qui illam contumelioso et saepe repudiato collocabit, malus pater familiae habebitur, qui negotiorum gestorum damnato patrimonii sui curam mandauerit, quomodo dementissime tastabitur, qui tutorem filio reliquerit pupillorum spoliatores, sic pessime beneficia dare dicetur, quicumque ingratos eligit, in quos peritura conferat*.

²⁵⁰ CIL V *Suppl.* 732 = CLE 1178 = SARTORI 1994, 50-51 = CUGUSI 2005, 164-165 (foto: 162-163). Contestualizza il componimento nella tradizione dell'*epigramma longum* HENRIKSEN 2008.

dell'elogio funebre: un anonimo marito²⁵¹ si scaglia contro l'infedeltà della moglie²⁵², a più riprese connotata tramite attributi afferenti all'area semantica della cattiveria e, appunto, della *fides* (v. 3: *inimica*; v. 14: *[cru]delis*; v. 49: *per[ff]id[]*; v. 51: *perfida*). Ma i molteplici riferimenti al denaro (v. 16: *argenti auxilio*; v. 33: *orbita n{(u)}mmi*; v. 39: *[m]ilia...auri*) fanno intuire come le macchinazioni della donna nei confronti dell'uomo fossero motivate da ragioni di interesse, portando quest'ultimo a esser spogliato di tutto con l'inganno. La donna, infatti, aveva giurato che avrebbe salvaguardato solo per il marito ciò che le era stato affidato, desiderando per sé, al momento della morte, solo una tunica, (vv. 26-30: *...fingebas...[u]t commissa tibi nisi nobis salva manerent / et tunicam esse tuam, cum morerere, velis*)²⁵³. Al v. 31 con metafora piuttosto pregnante, i beni dell'uomo precedentemente affidati alla donna sono per così dire *intercepta*, fagocitati da un naufragio.²⁵⁴ Interessante, infine, la menzione di un pagamento fatto dalla donna a nome dell'uomo (v. 39: *[m]ilia erueres auri de nomin[e nostro (?)]*).²⁵⁵

Il riconoscimento di un protagonismo finanziario da parte della *materfamilias*, come si è accennato e come si avrà modo di appurare anche nelle successive sezioni della ricerca, risulta di assoluto rilievo in ottica familiare, a vantaggio primariamente del marito e dei figli. Ma, in modo assolutamente degno di rilievo, il *corpus* dei *tituli sepulcrales* restituisce un'attestazione in cui la beneficiaria di tale protagonismo appare la *matrona* stessa.

(A)elia Marcellina, nella tomba dedicatale dalla liberta Aurelia Victoria²⁵⁶, è commemorata come *sibi suffice(n)s*. L'espressione, priva di ulteriori attestazioni epigrafiche, ha senza dubbio un valore economico: vissuta fino a sessantuno anni, circa dieci dei quali da vedova, la donna aveva potuto godere in tutta evidenza di una certa autonomia finanziaria²⁵⁷.

²⁵¹ Il pessimo stato di conservazione della pietra non consente alcuna ipotesi sull'identità del protagonista. Significativa, a ogni modo, la presenza di espressioni afferenti alla tradizione letteraria di stampo elegiaco sia da altri versanti della tradizione culta (Catullo, Virgilio, Tibullo, Ovidio, Orazio): CUGUSI 2005, 169-170.

²⁵² Lo stesso marito, all'interno dell'iscrizione, afferma di aver eretto un *adversum sepulchrum*, un'iscrizione tombale di denuncia delle colpe della moglie malfattrice.

²⁵³ CUGUSI 2005, 170-171, che ritiene superflui gli emendamenti proposti da SHACKLETON BAILEY 1978, 324-325.

²⁵⁴ Quella marittima era notoriamente la forma più rischiosa (e meno nobile) di investimento: Cic. *off.* 1.150-151; Plu. *Cat. Ma.* 21. Cfr. Petron. 76.3-8, dove Fortunata vende il suo oro e tutto il suo guardaroba per supportare finanziariamente il marito in seguito al naufragio di cinque navi cariche di vino. Sul punto si veda anche *infra*, § 1.2.7.

²⁵⁵ L'integrazione è di CUGUSI 2005, 165 e 173, che vede nel verso un tecnicismo.

²⁵⁶ [Testo 41] *ILSard* I, p. 40, n. 46 = RUGGERI 2008, 137 (Nora, fine II-inizio III sec.d.C). La donna appartiene probabilmente a una *gens* particolarmente diffusa in Sardegna, collegata forse con la presenza di liberti imperiali e entrata nel novero dei *cives* sotto Marco Aurelio.

²⁵⁷ RUGGERI 2008, 141-142. La studiosa, prudente nel conferire all'espressione una valenza schiettamente giuridica in termini di capacità di agire, puntualizza a ogni modo come l'autonomia economica non implichi necessariamente un'elevata capacità patrimoniale.

Va notato che, in base agli standard demografici del mondo antico, la vedovanza rappresentava una condizione tutt'altro che rara²⁵⁸; per le *matronae* appartenenti all'*élite*, poi, tale *status* più di altri era capace di palesare le possibilità finanziarie a disposizione²⁵⁹. Non a caso, da un lato il mantenimento dello *status* di vedova, più che subito, poteva essere frutto di una scelta deliberata; dall'altro attorno alle *viduae* gravitavano pretendenti e cacciatori d'eredità, attirati dalla possibilità di trarre profitto dalla situazione²⁶⁰. Tali ricchezze erano talora ostentate, come evidenzia un sarcofago marmoreo proveniente da *Sciscia*, città della *Pannonia Inferior*, particolarmente originale sotto diversi aspetti e commissionato proprio da una vedova [Fig. 1 e 1a]²⁶¹. La presenza di testo iscritto, piuttosto rara in riferimento a monumenti di questo tipo, consente di tracciare un puntuale profilo della *matrona* titolare della sepoltura, della quale il sarcofago restituisce anche la raffigurazione. L'iscrizione, infatti, rende noto che, nella seconda metà del III sec d.C., *Romania N(a)evia, clarissima femina* sopravvissuta ad entrambi i mariti (*pr(a)ecurrentibus Cletio/Romuliano et Aur(elio) Calemero*) ha commissionato da viva un memoriale per se stessa²⁶². È la raffigurazione scelta dalla *matrona*, a ogni modo, a rappresentare il segnale più evidente del prestigio e dell'autonomia socio-economica da lei raggiunti: questa provinciale di rango senatorio si autorappresenta con la veste tipica del cittadino romano di sesso maschile, la toga, impiegata molto raramente nei monumenti sepolcrali pannonici e, per di più, con l'attributo del *volumen*. Tale iconografia, un vero e proprio *unicum* nell'intero panorama iconografico dell'antichità, sia italico che provinciale, denota la volontà di segnalare uno *status* di assoluto riguardo: in una regione che aveva prodotto un numero davvero esiguo di senatori, *Romania* desiderava rivendicare pubblicamente la propria condizione di *clarissima femina*. La duplice vedovanza, oltre a una posizione ragguardevole sul piano sociale, sembra averle conferito anche la ricchezza e la libertà necessarie per commissionare un monumento con le caratteristiche appena citate²⁶³.

²⁵⁸ MCGINN 2008, 27; si concentra in particolare sul fenomeno delle vedove giovani HANSON 2008.

²⁵⁹ KRAUSE 1994-1995, le cui conclusioni, tuttavia, non sembrano applicabili *in toto* anche al ceto aristocratico, dove più diffusa era la tendenza alle seconde nozze e maggiore la capacità finanziaria delle vedove. Sul punto insiste MCGINN 1999. Sulle *viduae* si vedano anche MCGINN 2008, 18-48 e 169-178; WALCOT 1991.

²⁶⁰ Sul punto si veda *infra*, Capitolo Terzo, § 3.4.

²⁶¹ Il sarcofago è stato rinvenuto nel 1882 presso l'attuale Sisak, nella parte nord-occidentale della Croazia. Per una puntuale analisi materiale, testuale e iconografica e storico-sociale del monumento si veda MIGOTTI 2007.

²⁶² CIL III 10852 = AE 2001, 1631 (Sisak, Croazia, 230-270 d.C.): *[[D(is) M(anibus)]] / Romania N(a)evia clari/ssima femina viva / fecit sibi memoriam / pr(a)ecurrentibus Cletio / Romuliano et Aur(elio) / Calemero*; MIGOTTI 2007, 64-66: che riporta, oltre al testo dell'iscrizione, anche le diverse interpretazioni della critica precedente. La premorienza dei mariti era un fatto degno di nota, spesso puntualmente registrato negli epitaffi femminili: PETROCELLI 2001, 41.

²⁶³ Per una puntuale descrizione e discussione dell'iconografia del sarcofago rimando a MIGOTTI 2007, 66-72.

La rilettura degli epitaffi e delle *laudationes funebres* proposta rappresenta in definitiva un primo importante correttivo a una visione della femminilità antica strutturata esclusivamente sui ruoli di moglie e madre, consentendo l'aggiunta di un importante tassello nella ricostruzione dell'identità della *matrona* romana. Senza negare da una parte gli aspetti di convenzionalità tipici del genere, tendenti a far convergere verso un unico ideale l'individualità delle singole esistenze commemorate, dall'altro i tratti più marcatamente individuali, i particolarismi cronologici e regionali, nonché le profonde differenze espressive che investono i *tituli sepulcrales*, si è visto come il legame con la *domus* che tradizionalmente caratterizza la figura della *matrona* nelle epigrafi sepolcrali non risulti statico e limitativo, ma, al contrario, valorizzi l'operosità e le competenze amministrative della defunta. La rappresentazione della *materfamilias* offerta dall'epigrafia sepolcrale consente dunque, ancor prima di appurarne la posizione giuridica e la condizione patrimoniale, di individuare l'importanza della *matrona* come soggetto economico: le *virtutes* dispiegate in campo amministrativo risultavano determinanti nell'assicurare alla famiglia la prosperità delle finanze, e alla *materfamilias* la memoria dopo la morte.

Ma in quali operazioni consisteva, concretamente, l'attività operativa e gestionale di una *matrona* romana all'interno della *domus*? Sovente si è individuato nel *lanificium*, altro concetto ricorrente nei *tituli sepulcrales*, il principale contributo femminile all'economia domestica²⁶⁴.

Si procederà dapprima a una necessaria riconsiderazione di tale assunto, per cercare in un successivo momento di delineare concretamente in quali ambiti e in relazione a quali risorse sia possibile individuare una responsabilità economica della donna romana.

1.1.4 IL *LANIFICIUM*: SOLO UN TOPOS ?

Il riferimento alla lavorazione della lana con il quale si chiude l'elogio di Claudia riporta dunque a un'attività associata per antonomasia al mondo femminile²⁶⁵; stando al celebre aneddoto

²⁶⁴ MASSARO 1992, 111-112, commentando l'*elogium Claudiae* ravvisa proprio nel riferimento alle competenze femminili in ambito amministrativo uno dei caratteri di originalità del componimento nell'ambito del genere epigrafico, caratterizzato da "un'ordinaria reticenza verso l'attività 'amministratrice' [...] accanto alla comune attività di produzione e tessitura della lana". Lo studioso sottolinea peraltro come la stessa unilateralità effettiva riscontrabile nella epigrafia metrica latina si osservi anche in campo greco.

²⁶⁵ Lungi dal costituire una prerogativa del tradizionalismo greco-romano, il legame tra la donna e il *lanificium* si riscontra nella tradizione giudaico-cristiana, nell'agiografia e nella patristica: COON 1997, 41-44.

plutarcheo relativo alla riconciliazione tra Sabini e Romani, pare addirittura che la *ταλασία* fosse l'unica occupazione concessa alle matrone²⁶⁶. Al di là della connotazione moralistica intrinsecamente connessa a questo tipo di attività, sublimata con grande efficacia negli archetipi letterari di Penelope²⁶⁷ e Lucrezia²⁶⁸, divenuti veri e propri paradigmi di irrepreensibilità morale²⁶⁹, va considerato che, almeno *ab origine*, il *lanificium* matronale doveva avere una spiccata valenza economica. L'iconografia che caratterizza oggetti di prestigio tanto in ambito etrusco quanto in ambito veneto, quali il tintinnabulo di Bologna e il trono ligneo di Verrucchio da un lato, e la situla di Montebelluna dall'altro, suggeriscono la centralità delle occupazioni legate alla lavorazione della lana, che dovevano costituire il principale contributo femminile all'economia della casa: la filatura e la tessitura, i passaggi più nobili dell'intero processo²⁷⁰, rientravano infatti tra i compiti della *materfamilias* e della *domina* di rango, la cui abilità nel *lanificium* era motivo di vanto per l'intera famiglia. Di qui, la presenza ricorrente di strumentazione tessile nei corredi più ricchi dell'età del Ferro. Naturalmente, si trattava di un processo all'interno del quale il coinvolgimento diretto da parte della *materfamilias* poteva collocarsi sia su un piano operativo, sia ad un livello di supervisione e coordinamento di attività concretamente svolte dalle schiave domestiche.

Da un punto di vista epigrafico, le attestazioni relative alla lavorazione della lana, siano esse espresse dal canonico lessema *lanificium*, dall'attributo *lanifica* o attraverso perifrasi o variazioni sul tema, si collocano in età decisamente posteriore, almeno dopo la metà del II sec. a.C.²⁷¹, estendendosi fino al III sec. d.C. e coinvolgono sia donne appartenenti a strati sociali

²⁶⁶ Plu. *Rom.* 15.5: ἐπεὶ γὰρ οἱ Σαβῖνοι πρὸς τοὺς Ῥωμαίους πολέμησαντες διηλλάγησαν, ἐγένοντο συνθήκαι περὶ τῶν γυναικῶν, ὅπως μηδὲν ἄλλο ἔργον τοῖς ἀνδράσιν ἢ τὰ περὶ τὴν ταλασίαν ὑπουργῶσι. vd anche Plu. *Rom.* 19.9.

²⁶⁷ EG 471 (Cleona, I o II sec. d.C.); 558 (Roma, II sec. d.C.). La rappresentazione di Penelope diverge invece nei testi letterari, dove si rintraccia più frequentemente il riferimento al suo ruolo di amministratrice della casa: LISSARAGUE 1990, 223.

²⁶⁸ Liv. 1.57.9-10. È stato sottolineato come Lucrezia non sia tanto lodata per la sua abilità nella lavorazione della lana, ma piuttosto perché il lavoro in quanto tale le impedisce di incappare nella cattiva condotta delle donne inattive, secondo un paradigma di comportamento che qualifica positivamente l'*otium* quale momento di realizzazione personale solo se chi ne fruisce è di sesso maschile. Se a goderne è una donna, al contrario, esso risulta pericoloso: MAURIN 1983, 140.

²⁶⁹ Il riferimento alla valenza morale lavoro della lana risulta apertamente anche in testimonianze come quella di Arnobio: Arn. *nat.* 2.67: *matres familias vestrae in atriis operantur domorum, industrias testificantes suas* (nell'ambito di un'ampia serie di osservazioni recriminatorie sull'abbandono dei costumi antichi da parte dei romani del suo tempo).

²⁷⁰ Le icastiche espressioni *lanificium* e *lanam facere* cristallizzano e sintetizzano una sequenza di operazioni diverse che rientrano nel processo di trasformazione della materia prima in tessuti. Alcune tappe della produzione si collocavano esternamente rispetto all'ambiente domestico, appannaggio di personale specializzato già in tempi molto antichi: Plu. *Num.* 17. Sul punto SEBESTA 1994, 66.

²⁷¹ A seconda che si condivida la datazione comunemente accettata per l'epitaffio di Claudia oppure che si condivida la proposta di MASSARO 1992.

inferiori, che matrone dell'aristocrazia. Oltre a Claudia, Turia e Murdia²⁷², a Roma la liberta *Claudia Homonoëa*, in un'ara in marmo di Luni notevole sia per l'ampiezza della superficie iscritta che per il ricchissimo apparato decorativo, è rappresentata come allieva di Atena e, analogamente, *Luria* è *docta colo calathisque Minervae*²⁷³.

Ma, come si è visto, le coordinate valoriali invalse a Roma si rintracciano parimenti anche in provincia. Particolarmente raffinato il *carmen* sepolcrale in distici elegiaci rinvenuto a *Turri*, nella Betica, e dedicato alla sessantacinquenne *Caesia Celsa*, definita *lanifici praeclara fides*²⁷⁴. Soli sedici anni aveva invece *Iulia Paula*, ricordata da un'ara esagonale in pietra calcarea da *Ammaedara*, nell'Africa Proconsolare²⁷⁵. In questo caso è il padre il commemoratore della fanciulla (v.2: *fatis abducta paternis*), il quale, tuttavia, al *topos* della *mors immatura* accosta tutti gli elementi tradizionalmente presenti nell'elogio di una moglie. L'abilità della *puella* nel *lanificium* (v. 7), viene espressa, secondo una prassi piuttosto frequente nei *Carmina Latina Epigraphica*²⁷⁶, attraverso un riferimento mitologico, in questo caso ad Aracne²⁷⁷. In un'iscrizione databile alla fine del II sec. d.C. e proveniente da *Nicopolis*²⁷⁸, l'abilità nel *lanificium* di una certa *Aelia*, liberta legata al *dispensator Augustorum Fronto*²⁷⁹, è espressa attraverso la perifrasi *nec vellerum inscia fila*²⁸⁰ e si inserisce nel quadro di una più estesa caratterizzazione dell'operosità e

²⁷² *Elogium Claudiaë* [Testo 1, v.8: *lanam fecit*; *Laudatio Turiae* [Testo L1], l.30: *lanifici studii*; *Laudatio Murdiaë* [Testo L2], l.28: *lanificio*.

²⁷³ *Claudia Homonoëa*: [Testo 34] CIL VI 12652 = CLE 995 (Roma, I sec. d.C.) con commento di GARULLI 2015, 85-88; *Luria*: [Testo 35] CIL VI 23852 = 34151 = CLE 471 (Roma, II sec. d.C.), v.8; FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2002, 314.

²⁷⁴ [Testo 36] CIL II 1699 cf. II p. 703. II p. 872 = II 2/5, 191 = CLE 1123, v. 5; LAMBERTI 2014, 66-67; FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2007, 88-91. La singolarità della perifrasi utilizzata per indicare l'abilità nella lavorazione della lana ha condotto taluni a ipotizzare un coinvolgimento professionale da parte della donna: CURCHIN 1986, 182; *contra* LAMBERTI 2014, 67 n. 21; VICARI 2001, 68.

²⁷⁵ [Testo 37] CLE 1996 = FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2002 e 2004.

²⁷⁶ Sul punto FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2004, 316.

²⁷⁷ Ov. *met.* 6.1-145. Si tratta solamente di una delle numerose comparazioni iperboliche di cui il testo è infarcito. I termini di paragone, significativamente, sono tutti, greci e rivelano l'identità greca del dedicatario, enunciata esplicitamente solo al v. 10. La tradizione iconografica del mito di Aracne non è attestata da fonti archeologiche, ad eccezione del rilievo della trabeazione del portico del Foro Transitorio studiato da D'AMBRA 1993. In questo caso, tuttavia, la scena di Aracne è inserita quale prototipo di comportamento eversivo: l'arroganza di Aracne che osa sfidare Minerva conferisce una valenza negativa a un'attività i cui prodotti dovrebbero essere il risultato di virtù completamente differenti, quelle della modestia e dell'umiltà, rappresentate peraltro da una serie di immagini di donne che filano, tessono e mostrano le loro tele proprio sotto la tutela della dea: SALVADORI 2012, 506-508.

²⁷⁸ [Testo 38] CIL III 754 e 7436 = CLE 492 (Nicopoli, inizio III sec. d.C.). Il testo è inserito, in modo imperfetto, in una *tabula ansata* posta sulla faccia anteriore di un sarcofago in pietra calcarea: CUGUSI, SBLENDORIO CUGUSI 2008, 64.

²⁷⁹ KRUMMREY 1981, 534. Il *labor*, menzionato soprattutto in epitaffi maschili (CLE 1095.4; 1868.4; 2268, 9-10) compare altresì in riferimento a soggetti femminili nel già citato [Testo 33] CIL VIII 5804 = CLE 636, v. 3 (*omni[a] quae sunt no[bis], tuo [s]unt quaesita l[abore]*).

²⁸⁰ CUGUSI, SBLENDORIO CUGUSI 2008, 67; KRUMMREY 1981, 543.

della parsimonia della donna, alla quale *nec labos [...]defuit* (v. 17) e *parca manu set larga meo in amore mariti* (v.18)²⁸¹.

Indubbiamente la produzione e il mercato dei prodotti tessili avevano subito trasformazioni profondissime nel corso dei secoli, e già durante l'età repubblicana si verificò un cambiamento graduale nelle modalità di produzione dei tessuti: da un processo per lo più domestico e su piccola scala si passò a una produzione più ampia, che prevedeva il coinvolgimento di personale specializzato e l'utilizzo di apposite attrezzature per la tintura e la follatura²⁸². Già nel II sec. a.C., momento in cui si data il famoso epitaffio di Claudia, le famiglie potevano ricorrere all'esterno della *domus* per l'approvvigionamento di tessuti²⁸³, non dipendendo più esclusivamente, in senso autarchico, dall'artigianato domestico, e frequentando invece negozi e mercati per i propri acquisti²⁸⁴. Si trattava d'altronde di un'opzione preferibile anche per ragioni economiche: Catone il Censore suggeriva ai proprietari terrieri di risparmiare proprio acquistando a Roma le vesti per la manodopera schiavile, anziché investire in una produzione domestica²⁸⁵.

La lana era senza dubbio la fibra tessile più importante, quella di maggior diffusione nel mondo romano²⁸⁶ e rigorosamente di lana erano anche alcuni capi-simbolo dello *status* matronale come la *stola*, la *palla* e le *vittae*²⁸⁷; d'altro canto, molto più ampio era lo spettro di fibre a disposizione della matrona²⁸⁸ e sempre più sofisticati i gusti in fatto di vesti e tessuti, senz'altro più compatibili con la qualità di un artigianato specializzato che con l'idea di una produzione domestica²⁸⁹.

²⁸¹ KRUMMREY 1981, 542-543.

²⁸² Nelle testimonianze letterarie, titoli professionali relativi alla lavorazione della lana si rintracciano già nel III sec. a.C.; immediatamente successiva l'apparizione di riscontri anche in ambito epigrafico: LARSSON LOVÉN 1998, 87-88. Da sottolineare come i professionisti nel settore manifatturiero siano tutti di sesso maschile. Il dato, riflesso di una riluttanza generale a registrare la posizione occupazionale femminile nell'epigrafia commemorativa (KAMPEN 1981, 131; TREGGIARI 1976, 98), potrebbe tuttavia non essere rappresentativo dell'effettiva assenza di donne in questo settore produttivo: DIXON 2000-2001. Va precisato, infine, che gli spazi deputati a produzione orientata al mercato, erano comunque quelli domestici (delle lavoratrici) o in piccole realtà di laboratorio artigianale: FLOHR 2013, 66, con particolare riferimento alla realtà pompeiana.

²⁸³ La menzione delle sole vesti pone sovente in ombra il ruolo dei tessuti d'arredamento: sul punto, con particolare riferimento all'Africa romana, CARUCCI 2010.

²⁸⁴ Sul ruolo dell'industria tessile, complementare rispetto alla produzione domestica VICARI 2001, 1. L'attestazione all'interno del settore tessile, già dal III sec. a.C. di collegi professionali come quello dei *fullones* presuppone una produzione specializzata in grado di fronteggiare un mercato in continua evoluzione: CHIABÀ 2003, 264.

²⁸⁵ Cato. *agr.* 135; cfr. Cato *agr.* 10.5; 14.2 d'altro canto va notato che il Censore prevedeva tra le attrezzature della villa anche una vasca per la follatura e un telaio.

²⁸⁶ Non rare, infatti, le occorrenze del lessema *lana* in senso metonimico, come sinonimo di vesti: es. Hor. *ep.* 2.1.207.

²⁸⁷ HEMELRIJK 1999, 13; BERG 2002, 32 attraverso i quali il corpo matronale, nella percezione degli antichi, doveva essere corredata di un'aura protettiva, una sorta di sfera privata mobile che la separava dal mondo esterno.

²⁸⁸ Il riferimento, in particolare, è a tessuti di lino, cotone e seta, sovente oggetto di importazioni: VICARI 2001, 3-4.

²⁸⁹ VICARI 2001, 16.

Nonostante l'affermazione di una florida industria tessile, l'ideale della *matrona lanifica* godette di grandissima vitalità. Solo nel caso di *Trosia Hilara*, definita in un'epigrafe aquileiese *lanifica circlatrixs*, ci troviamo probabilmente dinanzi, infatti, alla titolare di una piccola impresa tessile, che vendeva a domicilio i prodotti della propria attività²⁹⁰; le altre occorrenze dell'aggettivo o del lessema *lanificium*, invece, non rimandano a una qualifica professionale, esprimendo piuttosto l'adesione a un modulo tradizionale che vedeva nella lavorazione della lana uno dei compiti femminili per antonomasia²⁹¹. Il quadro trova peraltro riscontri significativi anche sotto il profilo archeologico. All'interno del campione di 245 tombe distribuite tra i vari settori necropolari della città di *Patavium*, coprenti un arco cronologico compreso tra gli inizi del I secolo a.C. e la metà del II secolo d.C., alla generale assenza di indicatori di attività fanno eccezione i soli strumenti da filatura, tessitura e cucito²⁹². Questi ultimi sono inseriti in corredi che paiono suggerire l'appartenenza delle defunte a un ceto sociale e/o economico medio alto, secondo uno schema rintracciabile anche in altri contesti sepolcrali coevi²⁹³. Benché il fenomeno presenti diverse possibilità di lettura²⁹⁴, non è da escludere che tale strumentazione rappresenti una sorta di *status symbol* per le *dominae* di rango sociale elevato, o quantomeno dotate di discrete disponibilità economiche, secondo un ideale che affondava le sue radici in età protostorica²⁹⁵. Indipendentemente da un loro effettivo utilizzo nella quotidianità, la deposizione di fusi e rocche alludeva alle doti morali della defunta, contribuendo a esaltarle. Indubitabile, dunque, che alla lavorazione della lana continuasse a connettersi l'aura di un'occupazione tradizionale, carica di profonde implicazioni dal punto di vista simbolico e ideologico: da un lato il filare la lana risultava

²⁹⁰ [Testo 39] *Inscr.Aq.* 69; CHIABÀ 2003; BANDELLI, 1988, 108 n.66. La donna, liberta del liberto *Publius Trosius Hermo*, ha predisposto da viva per sé e per i propri liberti e liberte l'erezione di un monumento funerario. Non è dato ricostruire con certezza il ruolo professionale della donna: la produzione tessile prevedeva infatti varie fasi di lavorazione, per le quali la tradizione letteraria ed epigrafica restituiscono termini precisi per le occupazioni, femminili e maschili, ad esse collegate: cfr. GRELLE, SILVESTRINI 2001, 121-129. CHIABÀ 2003, 270-273 che riprende, con puntuali argomentazioni, un'ipotesi già avanzata da VERZAR BASS 1987, 282; VICARI 2001, 37; CENERINI 2002, 144-145.

²⁹¹ LATTIMORE 1962, 297. Incerto risulta il caso di CIL IX 259, dove *Attilia Beronica ille acu ista lanificio vitam agebant*. L'indicazione di una professione femminile praticata a tempo pieno, se si eccettua la città di Roma, è ricordata in un numero limitato di iscrizioni.

²⁹² ROSSI 2012, 605. Tale tipologia di strumentazione è stata rinvenuta nel 4,1% delle sepolture (databili tra l'età augustea e la prima metà del II sec. d.C.). Si segnala l'assenza delle fusaiole.

²⁹³ Si veda ROSSI 2012, 607-608 e n. 7 per altri parallelismi in Cisalpina.

²⁹⁴ Oltre ad essere connotata in ottica di genere, quale simbolo della virtuosa laboriosità domestica femminile, l'iconografia della filatura in contesto funerario è stata interpretata anche come un'allusione al mito delle Parche: COTTICA 2004, 192-203.

²⁹⁵ Il ragionamento non pare invece potersi applicare ai pesi da telaio: scarsamente presenti in Cisalpina e rinvenuti in tre sepolture padovane, con maggior verosimiglianza sono indicatori di un coinvolgimento professionale delle defunte nella manifattura laniera (ROSSI 2012, 609-610).

intimamente connesso con la virtù matronale per eccellenza, la *pudicitia*, essendo la laboriosità domestica il miglior antidoto alla promiscuità sessuale²⁹⁶; dall'altro si trattava di un elemento centrale nella simbologia matrimoniale.

Ancor prima di essere trasposto *post mortem* sulla pietra, infatti, il *lanificium* assurgeva a simbolo di virtù femminile in un altro momento in cui le qualità della donna erano particolarmente esposte allo sguardo pubblico, quello del matrimonio. La lana e gli strumenti utili alla sua lavorazione erano il simbolo materiale delle competenze della sposa nelle attività domestiche, importanti al pari del *pactum dotale* per il sostentamento della nuova famiglia²⁹⁷.

È tuttavia lecito chiedersi se l'adesione al modello matronale si traducesse poi, sul piano operativo, in una concreta pratica e quale fosse l'effettiva diffusione del *lanificium* tra le *matronae* dell'aristocrazia. La *praefatio* al libro XII del manuale di Columella sottolinea, con toni moralistici, come già nel I sec. d.C. si tendesse a trascurare la lavorazione domestica della lana, preferendo invece acquistare abiti già confezionati, con ingentissime spese²⁹⁸.

Parte della critica tende in effetti a ravvisare nell'ideale trasmesso dall'epigrafia funeraria un modello anacronistico già nel I sec. a.C., basato sull'idea di una Roma piccola comunità rurale in lotta per la propria sopravvivenza; un'immagine molto diversa, in tutta evidenza, dalla società cosmopolita, divenuta centro di un impero della tarda repubblica. In questo momento la quotidianità delle donne dell'*élite* aveva poco a che spartire con gli ideali riportati sulla pietra, se non altro per il massiccio afflusso di schiavi, che senz'altro aveva reso superfluo un diretto coinvolgimento femminile nei lavori domestici²⁹⁹. L'ideale propugnato dagli epitaffi sarebbe entrato dunque in conflitto con la realtà storica, configurandosi come il reazionario tentativo di ripristinare una moralità ormai desueta attraverso un processo-simbolo della stessa³⁰⁰.

²⁹⁶ I due concetti sono accostati apertamente da Iuv. 6.287-290: *Praestabat castas humilis fortunas Latinas / quondam, nec vitiis contingi parva sinebant / tecta, labor somnique breves et vellere Tusco / vexatae duraeque manus.*

²⁹⁷ Plu. *mor.* 271f; Sul ruolo della lana nella simbologia matrimoniale si veda HERSCH 2013, 123-124. Sull'apporto conferito al matrimonio dalla dote si veda *infra*, Capitolo Secondo.

²⁹⁸ Colum. 12, *praef.* 9: *Nunc vero cum pleraque sic luxu et inertia diffluant, ut ne lanifici quidem curam suscipere dignentur, sed domi confectae vestes fastidio sint, perversaque cupidine maxime placeant, quae grandi pecunia et paene censibus redimuntur.*

²⁹⁹ FISCHLER 1994, 117.

³⁰⁰ Interpreta in questo senso i riferimenti svetoniani circa l'importanza attribuita da Augusto al *lanificium* domestico LARSSON LOVÉN 1998, 89.

Gli orientamenti più recenti della ricerca, invece, tendono a ridimensionare il valore documentario della testimonianza di Columella, puntualizzando al contempo come un discrimine netto tra produzione domestica e commerciale non sia applicabile all'economia antica³⁰¹.

Con ogni probabilità, il coinvolgimento della *materfamilias* nel processo produttivo persistette, subendo tuttavia un'evoluzione: da operativo e manuale si trasformò in un compito di natura manageriale e gestionale. È lo stesso Columella, del resto, a spendere parole chiarissime in proposito: tra i compiti della *vilica*³⁰², deputata a sostituire la *materfamilias* per ciò che concerne la supervisione del lavoro domestico nella tenuta agricola, non rientra, infatti, alcuna mansione operativa; anche per quanto attiene nello specifico il *lanificium*, ella non è tenuta a filare e a tessere assieme al resto del personale, dovendo piuttosto occuparsi di pesare la lana e di stoccarne all'interno una quantità idonea a consentire la prosecuzione del lavoro anche nei giorni di pioggia³⁰³.

Oppure, in alternativa, tra le *matronae* dell'*élite* il *lanificium* poteva essere praticato come hobby, in ottemperanza ai precetti del *mos maiorum*, cimentando la propria abilità in un'arte molto apprezzata e inclusa, non a caso, tra le attività in cui si articolava la *paideia* di una fanciulla di buona famiglia. Non era il solo Augusto, infatti, a raccomandare che la figlia e le nipoti fossero iniziate all'arte della lana³⁰⁴; il riferimento alla filatura quale attività tipicamente femminile compare anche nell'opera del filosofo Musonio Rufo, cavaliere romano di lingua greca vissuto nel I sec. d.C.³⁰⁵ e, allo stesso modo, qualche secolo più tardi, il *lanificium* è annoverato da San Girolamo tra le competenze alle quali doveva essere educata la figlia *Paula*³⁰⁶.

Come si avrà modo di dimostrare nel prosieguo della ricerca, l'idea che il *lanificium* costituisse il principale apporto femminile alle finanze di una famiglia dell'*élite* non è naturalmente sostenibile. Altre erano le risorse sulle quali poteva contare una *matrona* dell'aristocrazia, dotata peraltro di una sempre maggiore autonomia nella gestione delle stesse³⁰⁷. L'idea di una produzione dei tessuti quale base economica delle finanze familiari, dati i

³⁰¹ DIXON 2000-2001, 13; DIXON 2004, 66; BERDOWSKI 2007, 291.

³⁰² MASTROROSA 2006, 145. Per una recente riconsiderazione critica del ruolo della *vilica*, molto più che, semplicemente, la moglie del *vilicus* ROTH 2004.

³⁰³ BERG 2016, 186.

³⁰⁴ Suet. *Aug.* 64 *Filiam et neptes ita instituit, ut etiam lanificio assuefaceret uetaretque loqui aut agere quicquam nisi propalam et quod in diurnos commentarios referretur.*

³⁰⁵ Muson. *Rel.* 4.

³⁰⁶ Hier. *ep.* 107.4 (403 d.C.). La lettera è indirizzata a Laeta, matrona romana dell'*élite* senatoria. Sull'educazione delle *matronae* si veda HEMELRIJK 1999, 15-91.

³⁰⁷ Sul punto si veda *infra*, soprattutto Capitolo Quarto, § 4.1 e 4.2.

cambiamenti economici e sociali che hanno interessato la società romana con l'età dell'imperialismo, avrà necessariamente assunto connotati diversi, determinando un coinvolgimento di natura più 'imprenditoriale' da parte della *matrona* in un settore più ampio quale quello manifatturiero e commerciale. È probabile, in questo senso, che i dati restituitici in dalle fonti non siano indicativi dell'effettivo numero di imprenditrici nel settore: non è dato sapere, infatti, se dietro le attività di molti schiavi o liberti si celino i capitali di grandi dame che hanno scelto di non pubblicizzare troppo il loro coinvolgimento³⁰⁸.

Si riportano alcuni esempi. Nella sua orazione contro Verre, Cicerone accusa il governatore della Sicilia di essersi procurato una quantità smodata di coperte per i letti triclinari presenti nelle sale da pranzo delle sue ville. Tra le numerosissime ricche case nelle quali Verre aveva impiantato delle fabbriche di tessuti, fornendo in prima persona la porpora ed appoggiandosi alla manodopera di amici (*amicorum operis usus*), figurava anche quella di *Lamia*, una donna ricchissima e nobile di Segesta. Quest'ultima per tre anni ha fatto confezionare coperte e tappeti per Verre nella propria casa colma di tessuti³⁰⁹, conducendo quindi un'attività professionale piuttosto redditizia dal punto di vista economico, ma forse dequalificante da un punto di vista morale: Cicerone, infatti, pur ascrivendo la donna alla nobiltà siciliana, la apostrofa con il termine *mulier*, che nelle opere dell'Arpinate designa per lo più donne dotate di una *dignitas* nulla o scarsa³¹⁰.

La statua posta dai *fullones* in onore della già citata *Eumachia*, poi, potrebbe rivelare interessi nell'industria lanaria da parte della famiglia della donna³¹¹, così come importanti interessi fondiari in diverse aree della Lucania e della Puglia interna, legati all'allevamento ovino e alla produzione laniera, aveva anche *Domitia Lepida* zia di Nerone³¹², probabilmente proprietaria della villa

³⁰⁸ MOREL 1989, 245-246. Sugli investimenti finanziari delle *matronae* si veda *infra*, Capitolo Quarto.

³⁰⁹ Cic. *Verr.* 2.58-59 [...] *nulla domus in Sicilia locuples fuit ubi iste non textrinum instituerit. Mulier est Segestana perdives et nobilis, Lamia nomine. Per triennium isti plena domum telarum stragulam vestem confecit, nihil nisi conchylio tinctum Attalus, homo pecuniosus, Neti, Lyso Lilybaei, Critolaus Aetnae, Syracusis Aeschrio, Cleomenes, Theomnastus, Helori Archonidas, -dies me citius defecerit quam nomina.* La donna è nominata solo in questa occasione: *RE* 12. 1.547 n.6.

³¹⁰ PEPPE 2016, 298-299. Lo studioso accosta alla figura di *Lamia* quella di *Lidia*, ricca commerciante di porpora proveniente da Filippi, in Macedonia, che accoglie nella sua casa Paolo e i suoi compagni, suscitando scalpore tra i benpensanti (*Acta Ap.* 16.11-15).

³¹¹ Secondo BIUNDO 2000 l'interesse nel settore da parte degli *Eumachii* non sarebbe originario, maturando invece nel contesto di un'alleanza matrimoniale con i *Numistrii*, possessori sull'Appennino di terreni adatti al pascolo. *L. Eumachius*, padre di *Eumachia*, era proprietario in area vesuviana di impianti per la produzione di materiale laterizio e anfore vinarie diffuse nel bacino occidentale del Mediterraneo, e le sue attività erano probabilmente collegate alla commercializzazione del vino prodotto sui suoi *fundi*: NONNIS 1999, 84; ŁOŚ 2000, 254-256.

³¹² RAEPSAET-CHARLIER 1987, 285-286, nr. 326. *Domitia Lepida* era peraltro proprietaria di grandi allevamenti di pecore gestiti da servi pastori anche nella *Calabria* romana. Uno dei capi d'accusa che determinerà la sua condanna a morte nel 54 d.C. sarà proprio quello di non aver sedato una rivolta di questi suoi servi: Tac. *ann.* 12.65.1; MANACORDA 1995, 148-149, n. 19.

romana di S. Pietro, situata nell'alta valle del Bradano, dove è stata identificata proprio la presenza di una *lanaria* che ospitava anche un *lanificium*³¹³. Stando a quanto riportato da Orosio, infine, la stessa Cleopatra possedeva un lanificio e uno stabilimento deputato alla tessitura, la cui supervisione era stata affidata nientemeno che a un senatore, Quinto Ovinio³¹⁴.

Ciò nonostante anche se con un ruolo forse minoritario dal punto di vista economico, magari a complemento di un acquisto di tessuti sul mercato, il *lanificium* domestico quale attività votata all'autoproduzione, ma non necessariamente limitata ad essa, continuò a essere praticato, forte anche dell'immutata centralità rivestita a livello ideologico. A quest'ultima il modello augusteo diede senz'altro nuovo impulso: nonostante una nutrita schiera di personale qualificato a disposizione, stando a Svetonio era Livia ad occuparsi personalmente di confezionare le vesti per il marito³¹⁵.

D'altro canto, è significativo che il concetto faccia la sua comparsa sia nella *Laudatio Turiae* che nella *Laudatio Murdiae*, testi centrati prepotentemente su un'accorta intraprendenza delle defunte in materia economica. Nella qualificazione della *materfamilias* ideale, il concetto manteneva evidentemente una vitalità che sarebbe riduttivo bollare quale anacronistico riferimento a un ideale esclusivamente morale, non ancorato a specifiche competenze pratiche³¹⁶. Nel suo

³¹³ VICARI 2001, 20; DI GIUSEPPE 2012, 487-490; la villa sarebbe stata gestita negli anni centrali del I sec. d.C da *Lucius Domitius Cnidus*, liberto di origine grecanica della donna attestato da AE 1996, 464, fuseruola bollata; più prudente nell'attribuzione della titolarità della proprietà MAIURO 2012, 296-297. Dopo la condanna a morte della donna, nel 54 d.C., la proprietà potrebbe essere rientrata nella *res imperiale*, passando prima nelle mani di Claudio, genero di *Domitia*, e poi di Nerone, nipote prediletto di *Domitia* stessa. La zona rivela in ogni periodo storico il suo pieno coinvolgimento nella produzione laniera legata sia agli allevamenti stanziali che transumanti e la villa era ubicata posizione lungo un importante tratturo frequentato da greggi di pecore che dal Potentino interno si spostavano verso il Tavoliere delle Puglie: GABBA, PASQUINUCCI 1979, 85 fig. 14. Dei *servi gregarii* appartenuti a una certa *domina Crispinilla* (SIRAGO, VOLPE 1993, 215-217; MANACORDA 1995, 150) attestano anche per *Calvia Crispinilla* (RAEPSAET-CHARLIER 1987, 176-177, n. 184) latifondi adibiti all'allevamento di greggi nella zona di *Tarentum*, uno dei maggiori centri tessili della Magna Grecia fin dal V sec. a.C., capace di mantenere questa vocazione in età ellenistica e in età romana anche grazie all'ottima qualità della lana prodotta: VICARI 2001, 24-25.

³¹⁴ Oros. *hist.* 6, 19, 20: *occisi sunt iussu Caesaris [...] et Q. Ouinius ob eam maxime notam, quod obscenissime lanificio textrinoque reginae senator populi Romani praeesse non erubuerat.*

³¹⁵ Suet. *Aug.* 74. Una certa specializzazione nel lavoro tessile è stata rilevata sia tra i servi delle grandi famiglie dell'aristocrazia romana sia in quelli appartenenti ad altre *familiae urbanae*. Prevalenti, tuttavia, risultano i mestieri legati alla sartoria e alla manutenzione degli abiti: quasi del tutto assente, invece, la tessitura e relativamente poco numerose le filatrici, facendo ipotizzare che le grandi case dell'aristocrazia romana facessero uso di stoffe acquistate sul mercato, trasformate poi in abiti dal personale servile. Per le schiere di schiavi che uscivano dalle case dei ricchi, con i tessitori alla testa della processione subito dopo i preposti alla *familia urbana*, Amm. 14.6.17). Se il modello produttivo urbano doveva essere volto principalmente all'autoconsumo, la situazione poteva essere differente nel caso di *familiae rusticae*: VICARI 2001, 86-87. Da notare, infine, che anche nelle fonti giuridiche si rintracciano riferimenti a tessitori appartenenti a *familiae* con grandi proprietà: D.15.1.27pr (Gaius 9 *ad ed. provinc.*); 33.9.3.6 (Ulp. 22 *ad sab.*); 32.61 (Alf. 8 *Dig. a paulo epit.*); 32.65.2 (Marc. 7 *inst.*); 30.36 (Pomp. 6 *ad sab.*).

³¹⁶ Vedono una discrepanza tra ideale e reale, per esempio, WILLIAMS 1958, 21 e n. 20; HERSCH 2010, 125-126; *contra* DIXON 2000-2001, 13.

commento alla ciceroniana *pro Milone*, del resto, Asconio precisa chiaramente come l'irruzione degli uomini di Clodio nella casa di Marco Emilio Lepido avesse interrotto e distrutto, tra le altre cose, la produzione di tessuti che era in corso nell'*atrium* proprio in quel momento³¹⁷. E il giurista Pomponio, poi, presenta come un semplice dato di fatto tanto la possibilità che una moglie confezionasse in prima persona le vesti del marito quanto una sua supervisione del lavoro delle *ancillae* in qualità di *domina*³¹⁸.

Affermare che il principale apporto alle finanze domestiche non si sostanziasse certo nel *lanificium* non implica dunque né che tale attività non fosse più praticata né, tanto meno, che non godesse più di alcuna considerazione. La responsabilità del lavoro tessile all'interno della *domus* rimase un'assoluta prerogativa della *materfamilias*. Non a caso alla fine del IV sec. d.C. il senatore Simmaco si compiace per aver ricevuto come regalo di compleanno uno splendido lavoro in lana dell'anonima figlia, simbolo dell'affetto filiale ma anche testimonianza delle sue qualità di *matrona laboriosa*³¹⁹.

La vitalità del *lanificium* matronale trova molteplici riscontri anche nel repertorio iconografico, in particolare nell'apparato decorativo di stele e cippi funerari.³²⁰ È tuttavia singolare che, a fronte delle infinite celebrazioni della *lanifica* diffuse a livello epigrafico e figurativo nei monumenti di ogni provincia dell'impero, le immagini di donne rappresentate nell'effettivo atto della filatura siano sostanzialmente assenti³²¹: fuso, conocchia e cestino sono impiegati come

³¹⁷ Asc. *pro Mil.* 43C: *Deinde omni vi ianua expugnata et imagines maiorum deiecerunt et lectulum adversum uxoris eius Corneliae, cuius castitas pro exemplo habita est, fregerunt, itemque telas quae ex vetere more in atrio textebantur diruerunt.* Sul punto si veda LEWIS 2006, 249.

³¹⁸ D. 24.1.31pr (Pomp. 14 *ad Sab.*): *Sed si vir lana sua vestimentum mulieri confecerit, quamvis id uxori confectum fuerit et uxoris cura, tamen viri esse neque impedire, quod in ea re uxor tamquam lanipendia fuerit et viri negotium procurarit*; D. 24.1.31.1 (Pomp. 14 *ad Sab.*): *Si uxor lana sua, operis ancillarum viri, vestimenta sui nomine confecit muliebria, et vestimenta mulieris esse et pro operis ancillarum viro praestare nihil debere: sed viri nomine vestimenta confecta virilia viri esse, ut is lanae uxori praestet pretium: sed si non virilia vestimenta suo nomine mulier confecit, sed ea viro donavit, non valere donationem, cum illa valeat, cum viri nomine confecit: nec umquam operas viri ancillarum aestimari convenit.* Sulla uxor come *domina* si veda *infra*, § 1.2.5.

³¹⁹ Symm. *epist.* 6.67: *Interea, domina filia, honoratum me opimo lanificii tui monumento satis gaudeo; una quippe et amor in parentem tuum et industria matronalis inclaravit. Sic priscae feminae vitam coluisse traduntur. Et illas quidem deliciarum sterile saeculum colo et telis animum iubebat intendere, quia inlecebra cessante temporum...vivitur. [...]* Merito igitur te amo dignamque viro tuo iudico, quando aequae nobis laus et voluptas ex illius perfectione adventicia, ex tua probitate genuina est. cfr. *epist.* 6.40. MARCONE 1983, 149-150. Cfr. Tert. *castit.* 12.3-4 dove il *lanificium dispensandum* è esplicitamente menzionato tra le *necessitates adminiculorum* delle mogli.

³²⁰ Desta stupore la quasi totale assenza dei simboli legati al *lanificium* nell'arte di età augustea, non particolarmente attenta a registrare donne colte nell'esercizio dell'attività domestica. Anche all'interno del repertorio vesuviano, che restituisce un'ampia rassegna delle tematiche dell'autorappresentazione privata nella prima età imperiale, tra i motivi più diffusi spiccano le raffigurazioni di banchetto e quelli che esaltano le attività di tipo intellettuale: GHEDINI 2012, 497.

³²¹ O limitate a qualche sporadico esempio: un *unicum* per la sua epoca, probabilmente influenzato da modelli greci è l'altare di *Virtius Albinus* e *Regia Ommonta*, dove la donna è rappresentata nel gesto della filatura, con fuso sospeso

attributi inerti³²² e l'iconografia della *lanifica* risulta piuttosto povera e ripetitiva³²³. Fuso e rocca non sono rappresentati per ciò che effettivamente sono, ovvero oggetti utilizzati quotidianamente per un'attività domestica, bensì come simboli astratti di uno *status* morale. Con ogni probabilità la scelta rispecchiava una tendenza tipica della scultura romana di ambito funerario³²⁴, quella di evitare ogni elemento che potesse richiamare in modo troppo esplicito il quotidiano della defunta, ed era dettata in misura fondamentale dalla necessità di comunicare in maniera immediata e comprensibile valori condivisi da tutto il corpo sociale.

Ciò che è certo, e che traspare in qualche modo anche dall'abbondanza con cui gli strumenti della filatura risultano attestati in ambito iconografico, è che il *lanificium* con il suo valore simbolico di virtuosa laboriosità femminile, ha spesso eclissato altri contributi femminili di estremo rilievo per l'amministrazione della *domus*.

Il verso con cui si chiude il famoso e già più volte citato epitaffio di Claudia, *domum servavit, lanam fecit*, non costituiva tuttavia un'endiadi riferita alle attività domestiche nel loro complesso, comprendendo invece due ambiti d'azione ben distinti. Preciso quale dovesse essere il valore del secondo membro, si procederà ora a considerare quali operazioni comprendeva il primo.

1.2 *CUSTOS DOMI*: DALLA RAPPRESENTAZIONE ALLA PRASSI

Stando alla narrazione di Plutarco, Catone l'Uticense, prima di lasciare Roma per seguire Pompeo, avrebbe esplicitamente affidato alla moglie Marcia le figlie e la casa³²⁵. Una

(sul punto SPERTI 2012, e fig. 3); di epoca tarda è la figura femminile filante rappresentata nella fronte di un sarcofago a cassapanca rinvenuto a Strasburgo datato al III sec. d.C.: KAMPEN 1981, 67, fig. 56.

³²² SPERTI 2012, 515-516, con esempi.

³²³ In un rilievo pannonico di fattura particolarmente goffa la maggiore preoccupazione per la defunta sembra essere quella di esibire fuso e rocca a un eventuale osservatore; in un'altra elaborata stele di età neroniana nella *Pannonia Superior*, i coniugi, che occupano una nicchia a conchiglia uniti nella *dextrarum iunctio*, presentano ciascuno l'attributo specifico del proprio ruolo, lui stringe il *volumen*, lei il fuso. In una stele di età augustea da *Mediolanum* con una coppia di coniugi seduti in visione frontale, gli strumenti della filatura vengono stretti dalla donna al petto. Il quadro non muta se si prendono in esame le province orientali: SPERTI 2012, 515-516.

³²⁴ A fonte di un'assenza pressoché totale di accurate rappresentazioni relative al processo della produzione tessile nell'intero panorama iconografico, le uniche eccezioni si ravvisano in contesti diversi da quello sepolcrale. Si tratta di un affresco nella pompeiana Casa dei Vettii e il fregio del tempio di Minerva nel *Forum Transitorium*, che registrano una preponderanza dell'elemento mitologico. Tra gli scarsi esempi di rappresentazioni realistiche si vedano l'affresco di una donna che fila nella parete del giardino della casa di Venere marina (JASHEMSKI 1979: vol. I, 101, fig. 159), quello di un telaio verticale nell'ipogeo degli Aurelii a Roma (WILD 1976: 166) e il mosaico di Tabarka (CARUCCI 2010, 419, fig.3; inizio V sec.).

³²⁵ Plu. *Cat. Mi.* 52.5: ἐγγυησάμενος γὰρ τὴν Μαρκίαν ὁ Κάτων, καὶ τὸν οἶκον ἐπιτρέψας ἐκείνῃ καὶ τὰς θυγατέρας, αὐτὸς ἐδίωκε Πομπήϊον.

raccomandazione, quella del pronipote del Censore, tutt'altro che frutto della retorica. Non erano solo astrattamente i valori domestici a necessitare di tutela nel caos generale delle guerre civili. Le case stesse e i patrimoni in esse contenuti erano oggetto delle mire degli avversari politici e abbisognavano, pertanto, d'essere difese.

Nel 48 a.C. infatti Turia si ritrova a sventare l'assalto dei miloniani: approfittando del periodo di guerra civile, Milone, di ritorno dall'esilio a Marsiglia, aveva infatti inviato i suoi uomini a recuperare l'abitazione. Quest'ultima, oggetto di confisca, aveva trovato nel futuro marito di Turia un acquirente, e nella *laudata* un'intraprendente custode, capace di fronteggiare con caparbietà i soldati dell'ex-tribuno della plebe durante l'assenza del promesso sposo, partito alla volta della Macedonia al seguito dei pompeiani.³²⁶ La necessità di una custodia della *domus* da parte di Turia³²⁷, un fatto che non doveva essere poi così raro nel clima di totale dissesto sociale, politico ed economico quale fu quello delle guerre civili e delle proscrizioni³²⁸, riflette naturalmente l'eccezionalità del frangente da un punto di vista storico-politico³²⁹. In mancanza di una forza di polizia incaricata della difesa della proprietà privata, il compito di sorvegliare le case spettava dunque ai cittadini stessi³³⁰. Nella totale drammaticità di quegli anni, poi, la *domus* assumeva una centralità ancora maggiore quale punto di riferimento valoriale e materiale: violata e privata del capofamiglia, costretto alla fuga o impegnato in una guerra che aveva ormai quale teatro il Mediterraneo, essa vedeva nella *matrona* la deputata principale alla sua custodia, impegnata in prima linea per la sua difesa.

L'impegno operativo della *materfamilias* in qualità di *custos domi* non resta tuttavia un fenomeno circoscritto ai concitati frangenti dei conflitti civili tardorepubblicani. Lo si ritrova, infatti, anche nella storiografia di età imperiale. In due occasioni Tacito presenta donne impegnate in prima persona nella difesa della proprietà, in un parallelismo che ricorda in qualche modo quanto attestato epigraficamente nella *laudatio Turiae*. Nell'*Agricola*, *Iulia Procilla* viene uccisa

³²⁶ [Testo L1 *Laudatio Turiae* 8-11: *[Nihilo minus tamen v]ox tua est firmitate animi émissa. | [Agmen conlectum ex repe]rtis hominibus á Milone, quoius domús emptione | [potitus eram, cum ille fuisset] exul, belli civilis occásionibus inrupturum | [et direpturum - - - reieci]t, [et defe]ndisti domum nostram.* Sull'episodio BIAVA 2004, 340; MILNOR 2005, 216; OSGOOD 2014, 37-38.

³²⁷ Si noti, nelle parole del *laudator*, che la parola *domus* è significativamente accompagnata dal possessivo plurale *nostra*, indizio dello spirito di condivisione e cooperazione economica al quale era improntata la *societas* coniugale. Sul punto si veda anche *infra*, § 1.2.4.

³²⁸ Si tratta di assedi tutt'altro che rari nella tarda Repubblica, in particolare in concomitanza con il caos provocato dalle sommosse alla fine degli anni 50. Nel 49 a.C. Cicerone dispone che venga dato a Filotimo, liberto di Terenzia, l'ordine di fortificare la casa (Cic. *fam.* 14.18): TREGGIARI 1999, 55; vd anche Cic. *dom.* 106.

³²⁹ MILNOR 2005, 216.

³³⁰ PEARCE 1974, 32-33; Cic. *Cat.* 3.29.

nei suoi possedimenti presso *Albintimilium*, nel 69 d.C.³³¹. Una strage, dice Tacito, il cui movente erano proprio i terreni e i beni posseduti dalla *matrona*. Vittima dei soprusi degli uomini di Otone è anche un'altra donna della zona, presa di mira e torturata dai soldati desiderosi di appropriarsi del denaro nascosto in casa, assieme al figlio di costei³³².

La *domus* era molto più che una semplice struttura architettonica. Indubbiamente le abitazioni potevano essere dotate di un valore immobiliare non indifferente; i tre milioni e mezzo di sesterzi sbersati da Cicerone per l'acquisto della sua dimora sul Palatino, per esempio, risultano poca cosa se confrontati con l'esorbitante cifra pagata da Clodio a Emilio Scauro, quasi quindici milioni di sesterzi, la più alta cifra conosciuta per l'acquisto di una proprietà nel centro di Roma³³³; stando ad Appiano, poi, nel 43 a.C. alcuni rientrarono nelle liste di proscrizione solo perché proprietari di una bella casa in città o in campagna³³⁴.

Nonostante ciò, sarebbe riduttivo limitare la rilevanza del ruolo matronale alla difesa di un immobile dal cospicuo valore pecuniario. Innanzitutto per un aristocratico la *domus* era dotata di un profondo valore simbolico. In una società dove ricchezza e rispettabilità sociale erano strettamente associate, la *domus* influiva anche sullo *status* e sul prestigio personali, soprattutto in virtù della centralità che l'abitazione rivestiva nella vita pubblica romana³³⁵. Così come l'acquisto di una nuova e costosissima residenza sul Palatino, nel 62 a.C., zona costellata di case di membri del Senato e più vicina al Foro, rappresentava per Cicerone un investimento in termini di capitale

³³¹ Tac. *Agr.* 7: *Sequens annus gravi vulnere animum domumque eius adflixit. nam classis Othoniana licenter vagam Intimilium (Liguria pars est) hostiliter populatur, matrem Agricolae in praediis suis interfecit, praediaque ipsa et magnam [3] patrimonii partem diripuit, quae causa caedis fuerat.* WOODMAN 2014, 113-114. RAEPSAET-CHARLIER 1987, nr. 454.

³³² Tac. *hist.* 2.13.2: *auxit invidiam praeclaro exemplo femina Ligus, quae filio abdito, cum simul pecuniam occultari milites credidissent eoque per cruciatus interrogarent ubi filium occuleret, uterum ostendens latere respondit, nec ullis deinde terroribus aut morte constantiam vocis egregiae mutavit.* La donna è esplicitamente definita come *femina Ligus*: la Liguria formava una delle undici *regiones* dell'Italia (Plin. *nat.* 3.46-49) e la donna era dunque verosimilmente una cittadina romana. Il suo *status*, tuttavia, non sembra offrirle alcuna particolare protezione. L'episodio, che contrappone la barbarie dei soldati al coraggio esemplare della donna, rientra con perfetta coerenza nel più ampio disegno delle *Historiae*, dove spesso i soldati assumono comportamenti da invasori stranieri e a rendersi portatori di qualità eccezionali sono donne e individui appartenenti ai ceti inferiori: ASH 2009, 94. Gli *exempla* femminili sono a ogni modo una minoranza vd. Tac. *hist.* 2.64.2 (*Galeria*), 4.67.2 (*Epponina*) e *Ann.* 15.57.2 (*Epicharis*), 16.34.2 (*Arria*).

³³³ Per la casa di Cicerone: LTUR II, 202-204; Cic. *fam.* 5.6.2; per quella di Emilio Scauro LTUR II, 26; Ascon. *Mil.* p.28; Plin. *nat.* 24.106; MEDRI 1997. Seneca, per esempio, associa spesso *domus* e *pecunia* negli elenchi di effimere cose materiali alle quali non bisogna prestare troppa attenzione (Sen. *epist.* 41.7; 87.6; 110.17; *dial.* 7.25.1; 7.26.2).

³³⁴ App. *BC* 4.2.5: ἡδὲ δὲ τις καὶ διὰ κάλλος ἐπαύλεως καὶ οἰκίας προεγράφη.

³³⁵ Il riferimento è alla *salutatio* SALLER 1984A, 349-351. Sull'importanza di possedere una casa di proprietà vd. Cic. *Phil.* 2.48; Suet. *Vit.* 7; Petron. 38. Sulla scarsa diffusione dell'affitto rispetto alla compravendita si veda anche RAWSON 1980. *Contra* MARZANO 2007, 80-81; LICANDRO 2004, 182 (ma già SCIALOJA 1898).

sociale³³⁶, allo stesso modo la demolizione di quella stessa *domus* da parte di Clodio, nel 58 a.C., aveva comportato un vero e proprio trauma per lo statista. Scrivendo alla moglie Terenzia dall'esilio, Cicerone giunge quasi a identificarsi con lo spazio stesso: nella ricostruzione della casa egli ravvisava una tappa fondamentale della propria riabilitazione civica e politica³³⁷.

Inoltre, va notato che lo spazio della *domus* comprendeva precisi elementi religiosi e culturali ed era strettamente connesso al concetto di *familia*: oltre all'aura di sacralità conferita dalla presenza dei *dii penates*, all'interno della *domus* si trovavano le *imagines* degli antenati, gli archivi con la storia delle *res gestae* familiari, i trofei dei successi militari³³⁸ e le tavole di patronato, segnale tangibile della molteplicità delle relazioni intessute dal proprietario. Naturalmente, con l'avvento del Principato e l'immissione di nuove famiglie all'interno dell'aristocrazia senatoria, più che in direzione di un passato glorioso l'importanza simbolica della *domus* venne a concentrarsi sul potere e sulla capacità economica del proprietario³³⁹.

Infine, come si è già potuto appurare in relazione all'avidità dei soldati di Otone, l'importanza e il valore economico della *domus* dipendevano strettamente anche dal contenuto ospitato all'interno della struttura. Non si trattava, dunque, solo di uno strumento utile all'autorappresentazione del *dominus*, ma di un sistema funzionale alla salvaguardia dei beni³⁴⁰.

1.2.1 IL CONTENUTO DELLA DOMUS

Pari attenzione, dunque, va riservata anche al contenuto della *domus*, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello più strettamente funzionale: non va dimenticato, infatti, che nel

³³⁶ Cic. *Att.* 1.13.6: *homines intellegere coeperunt licere amicorum facultatibus in emendo ad dignitatem aliquam pervenire*. Cicerone, scrivendo privatamente ad Attico, difende l'acquisto di una nuova residenza, dettata dalla volontà di far risparmiare ai clienti i disagi di un lungo cammino (Plu. *Cic.* 8.6) ma, soprattutto, dal desiderio di avere un'abitazione adeguata alla propria posizione sociale. Cfr. Plu. *Caes.* 42.2 e *Pomp.* 66.2 per le ambizioni immobiliari degli avversari di Cesare: alla vigilia di Farsalo, gli ufficiali di Pompeo, certi della vittoria e di un futuro da consoli o pretori, inviano immediatamente nella capitale dei messi proprio per l'acquisto di nuove e più consone dimore.

³³⁷ Cic. *fam.* 14.2.3 TREGGIARI 1999, 53; sulla prassi della demolizione della casa quale strumento della lotta politica repubblicana, ROLLER 2010. Va precisato che la funzione di preservare la memoria sociale era assegnata anche alle *villae*. A essere distrutta durante l'esilio di Cicerone, non fu solo la *domus* sul Palatino, ma furono devastate anche le sue residenze di *Formiae* e *Tusculum*. Allo stesso modo la volontà di Augusto di espungere la nipote Giulia Minore dalla memoria collettiva passò anche attraverso la demolizione della lussuosa villa costruita da quest'ultima: MARZANO 2007, 32-33.

³³⁸ Anche se il trionfo diventò una prerogativa imperiale, la concessione degli *ornamenta triumphalia* perdurò fino all'età di Adriano, e lo stesso vale per i *dona militaria* (*coronae, hastae purae, vexilla*), tutti rigorosamente esposti in bella mostra negli *atria*: ECK 1997, 184-185.

³³⁹ SALLER 1984A, 351; sul punto, con particolare riferimento alla realtà tardo-antica, si veda HILLNER 2003.

³⁴⁰ BERG 2014, 43, che parla in modo significativo di una casa 'come cassaforte'.

quadro delle economie preindustriali l'orizzonte domestico, oltre a essere un luogo di consumo, era al contempo anche un luogo di produzione, conservazione e centro d'organizzazione dell'intero patrimonio. Lungi dal rappresentare solamente una struttura abitativa, la *domus* era in definitiva un'entità complessa, il cui valore economico e sociale era determinato dalla dotazione a essa associata in termini di beni mobili e di personale servile³⁴¹.

In primo luogo, la *domus* era sede della *penus*, delle scorte alimentari³⁴². Queste ultime, oltre che procurate sul mercato, potevano essere il frutto di proprietà rurali o di giardini urbani: pare che fra i membri dell'aristocrazia fosse motivo d'orgoglio nutrirsi con cibi e vini fatti in casa³⁴³. Quale potesse essere anche il valore pecuniario di tali prodotti, emerge chiaramente dall'insistenza con cui, a partire dal 182 a.C., furono emanati provvedimenti suntuari per limitare gli eccessi del *luxus mensae*, l'unica tra le spese improduttive sostenute dell'aristocrazia considerata davvero intollerabile: essa, infatti, contrariamente per esempio all'acquisto di immobili, comportava una reale diminuzione dei patrimoni, essendo esclusa anche dalle dichiarazioni effettuate ai censori³⁴⁴. Nonostante i pagamenti in natura fossero caduti in disuso già alla fine della Repubblica, va notato che le fonti presentano soprattutto il grano, ma anche il vino e l'olio, quali elementi importantissimi nelle strategie finanziarie di una *domus*, da convertire in denaro al momento più opportuno, per massimizzare i profitti³⁴⁵. In caso di carestie o difficoltà negli approvvigionamenti, eventualità assolutamente concrete negli anni delle guerre civili, le

³⁴¹ DUBOULOZ 2011, 63. Il dato emerge chiaramente esaminando le clausole testamentarie, dove la necessità di fare riferimento al concetto di *domus instructa* implica la volontà di evitare qualsiasi forma di ambiguità in relazione alle ricchezze da trasmettere: è un'unità socio-economica che si sta trasferendo, non una costruzione: D. 33.7.12.42 (Papin. in Ulp. 20 *Ad Sab.*): *domus ita, ut instructa est, cum omni iure suo legata*; D. 33.10.8.pr (Mod. 9 *Resp.*): *domus cum iure suo omni et instrumento et suppellectili*; PS 3.6.58: *domus, cum omni iure suo, sicut instructa est legata*.

³⁴² Secondo l'interpretazione estensiva di Servio Sulpicio, il termine comprendeva anche cose non commestibili come l'unguento, le spezie, la carta da lettera o quella per fare i conti: D. 33.9.3pr (Ulp. 22 *ad Sab.*). Diverse fonti attestano l'esistenza di una *cella pen(u)aria* o di un *horreum penuarium*; si tratta di una tipologia di scorta pensata per una conservazione di più lunga durata rispetto alle riserve di più immediato utilizzo (Gell. 4.1.17): DUBOULOZ 2011, 152. BIAVASCHI 2008, considera prive di fondamento le prove, pur suggestive, di una possibile origine eminentemente culturale della *penus*. La *penus legata*, soprattutto in uso in epoca repubblicana, nacque probabilmente per sopperire ai bisogni della vedova e in seguito venne progressivamente sempre meno utilizzata, forse a favore di altre forme di legato (è menzionata solo in 7 passi del Digesto).

³⁴³ HOLLANDER 2007, 120.

³⁴⁴ GABBA 1988, 38-41. Sulla legislazione suntuaria si vedano ANDREAU, COUDRY 2016; ZANDA 2013; BOTTIGLIERI 2002.

³⁴⁵ HOLLANDER 2007, 64; 79-82; scorte di cibo: Varro, *rust.* 1.69 (grano); Cato *Agr.* 3.2 (vino e olio); Cic. *Phil.* 2.26 (vino). Sulla funzione della *villa* quale luogo di deposito, PURCELL 1995, 169-170.

scorte alimentari costituivano dei veri e propri tesoretti dai quali dipendeva la sussistenza delle famiglie³⁴⁶.

Indice di una buona amministrazione delle risorse era indubbiamente quello di monitorarne scrupolosamente l'utilizzo. E l'esistenza di una responsabilità matronale in tal senso trova puntualmente attestazione³⁴⁷. In una lettera al fratello Quinto, Cicerone ricorda la solerzia con cui la madre soleva controllare e chiudere, apponendo il proprio sigillo (*obsignare*), le anfore contenenti le derrate domestiche³⁴⁸. Si tratta di una prassi perfettamente affermata all'inizio del II sec. a.C.: Plauto, infatti, nella *Casina*, la più tarda tra le opere del commediografo, scritta attorno al 184 a.C., sfrutta a fini comici proprio il motivo della chiusura e del controllo della dispensa. La moglie di Lisidamo, Cleostrata, determinata a non preparare il pasto al marito, sulla scena appare impegnata proprio nella supervisione dei depositi domestici, effettuata attraverso precise disposizioni al personale servile: "*opsignate cellas! Referte anulum ad me*"³⁴⁹. Uno dei motivi di interesse del verso, oltre al fatto che, nell'esercizio del suo ruolo di *custos*, la *matrona* poteva naturalmente avvalersi della collaborazione di schiavi e ancelle domestici, risiede nella menzione dell'oggetto con il quale abitualmente si svolgevano queste operazioni di controllo dei depositi: l'anello, l'*anulus signatorius*. In questo strumento la critica ha individuato la più antica attestazione letteraria di un'usanza diffusa nel mondo antico, quella della timbratura, nonché l'oggetto dal quale si svilupperà *a latere* un reperto ampiamente documentato dal punto di vista archeologico, il cosiddetto *signaculum*, per il quale è possibile immaginare un impiego diffuso e generalizzato anche e soprattutto all'esterno della *domus*³⁵⁰. L'*anulus*, ancor prima di entrare a far

³⁴⁶ Cic. *fam.* 14.14.1: *etiam illud verendum est, ne brevi tempore fames in urbe sit*; 14.7.3: *si tibi videtur, villis iis utere quae longissime aberunt a militibus. Fundo Arpinati bene poteris uti cum familia urbana si annona carior fuerit.*

³⁴⁷ Va precisato che la custodia matronale si esplicava sulla *cella penuaria* e non, invece, su quella *vinaria*. Sul punto si veda *infra*, § 1.2.3.

³⁴⁸ Cic. *fam.* 16.26.2: *Plane te rogo sic tu olim matrem nostram facere memini, quae lagonas etiam inanes obsignabat, ne dicerentur inanes aliquae fuisse quae furtim essent exsiccatae, sic tu etiam si quod scribas non habebis, scribito tamen, ne furtum cessationis quaesivisse videaris.* La *lagoena* era una tipologia di contenitore simile alla caraffa adatta ad ospitare liquidi di vario genere impiegati in cucina (olio, aceto, *garum*). Per una discussione del termine *lagoena* in rapporto ai ritrovamenti pompeiani si veda ALLISON 1999, 63-65.

³⁴⁹ Plaut. *Cas.* 144. Sui tratti 'virili' della Cleostrata plautina, PETRONE 1995; REI 1998, 98-104. Va notato, a ogni modo, che Cleostrata si fa portare la conocchia quando si reca dalla vicina (Plaut. *Cas.* 169). Benché spesso caratterizzata da un carattere impossibile, la matrona plautina, infatti, è comunque sempre impegnata sulla scena nella difesa dell'integrità economica e morale della propria *domus*, finendo in tal modo per adeguarsi alla rappresentazione del modello ideale matronale: CENERINI 2014A, 135-136.

³⁵⁰ In relazione alle conquiste d'oltremare, contestualmente ai mutamenti sociali e allo sviluppo di attività economiche e prassi amministrative che coinvolgevano schiavi e liberti delegati alle timbrature, dall'*anulus* si sarà originato il *signaculum ex aere*, strumento utile alla gestione delle attività imprenditoriali: MAYER I OLIVÉ 2014, 20. Con *signaculum* si intende sia il segno impresso sull'oggetto sia la sua matrice. Quest'ultima presenta una grande varietà, essendovi *signacula* diversissimi non solo per forma, ma anche per i materiali impiegati. Il loro utilizzo non risulta

parte dell'*ornatus* prezioso dell'individuo, rappresenterebbe dunque un antico manufatto funzionale in grado di sostituire la firma del proprietario, che ne fa un uso geloso ed esclusivo e che lo porta abitualmente addosso. Significativo, peraltro, che nella *Naturalis Historia* proprio l'utilizzo dell'*anulus signatorius*, evidentemente ancora corrente nel I sec. d.C., sia per Plinio il Vecchio lo spunto per una *laudatio temporis acti*: beati i tempi in cui l'affidabilità del personale alle dipendenze della *domus* non costringeva a timbrare il cibo di casa con l'*anulus*, come invece è stato necessario fare in seguito, per tutelarlo dai furti³⁵¹! La possibilità che l'operato dei servi non fosse poi così trasparente rende in tutta evidenza ancor più importante il ruolo di supervisione della *matrona*. Quest'ultima era pertanto considerata un soggetto assolutamente idoneo a sostenere una responsabilità di tale portata, come attestano in modo incontrovertibile anche alcuni passi del Digesto. Vi si trova, per esempio, il caso di un padre che, pur avendo la fortuna di lasciare come eredi più figli, al momento della morte consegna la custodia delle chiavi e dell'anello alla figlia maggiore, impartendo altresì al liberto li presente l'ordine di consegnarle le cose che aveva avuto sotto la propria cura³⁵². L'*anulus* in questione, con ogni probabilità, doveva essere non iscritto, o almeno privo di tratti marcatamente individuali: in presenza di timbri onomastici, vigeva probabilmente la prassi di una loro distruzione al momento della morte del titolare, come attesta anche la rarità dei ritrovamenti in contesti sepolcrali³⁵³.

assolutamente limitato alla gestione privata della *domus*, ma riguarda parimenti il controllo della produzione e l'autenticazione di atti ufficiali o giuridici. L'imponente cifra di *signacula* in bronzo editi nel CIL, pari a 2657, dato il continuo e plurisecolare utilizzo di bronzo fuso dall'antichità a oggi risulta, va considerata come minima e provvisoria, inducendoci a immaginare un impiego generalizzato e diffuso di questo strumento: DI STEFANO MANZELLA 2011, 351. Sulle differenze tipologiche tra l'*anulum* e il *signaculum* insiste DI STEFANO MANZELLA 2011, 356-357. Se è certo che la timbratura nel mondo antico risalga ad età molto remota, incerto è invece l'esatto momento in cui i Romani abbiano importato, adattato o inventato il *signaculum*: DI STEFANO MANZELLA 2011, 362. Sia Plauto che Plinio, che usano infatti il termine *anulus*, sono ascrivibili ad una cronologia incompatibile con il supposto periodo di nascita del *signaculum ex aere* (il timbro latino più antico, CIL X, 8058, 64, è databile all'età repubblicana tra la fine del II sec. e il I sec. a.C.). Tra i *signacula ex aere* soltanto una minoranza, circa un centinaio, si può ascrivere con un certo margine di sicurezza a donne, cui va aggiunta una ventina di testi editi successivamente al CIL: CENERINI 2014A.

³⁵¹ Plin. nat. 33.7: *denique vel plurima opum scelera anulis fiunt. quae fuit illa vita priscorum, qualis innocentia, in qua nihil signabatur! nunc cibi quoque ac potus anulo vindicantur a rapina. hoc profecere mancipiorum legiones, in domo turba externa ac iam servorum quoque causa nomenclator adhibendus. aliter apud antiquos singuli marcipores luciporesve dominorum gentiles omnem victum in promiscuo habebant, nec ulla domi a domesticis custodia opus erat. nunc rapiendae comparantur epulae pariterque qui rapiant eas, et claves quoque ipsas signasse non est satis. gravatis somno aut morientibus anuli detrahuntur, maiorque vitae ratio circa hoc instrumentum esse coepit.*

³⁵² D. 31.77.21 (Papin. 8 resp.): *pater, pluribus filiis heredibus institutis, moriens claves et anulum custodiae causa maiori natu filiae tradidit ed libertum eidem filiae, qui praesens erat, res quas sub cura sua habuit adsignare iussit. Commune filiorum negotium gestum intellegebatur nec ob eam rem apud arbitrum divisionis praecipuam causam filiae fore.*

³⁵³ Essa avveniva per fusione, più che per frattura, come pare indicare lo scarso numero di timbri mutili. Al timbro onomastico del defunto subentrava tacitamente quello degli eredi (almeno in un caso, CIL XIII 10022, si dichiarano tali: la doppia HH iniziale è stata sciolta e interpretata in tal senso da Dressel): DI STEFANO MANZELLA 2011, 363-

Nella *domus* poteva essere custodito del denaro liquido (*pecunia numerata/praesens pecunia*), senza dubbio l'opzione di pagamento più versatile e più diffusa nella Roma tardorepubblicana³⁵⁴, ma in un'economia quale quella romana, non integralmente monetaria, non possono essere dimenticate altre forme di *pecunia*³⁵⁵, prima fra tutte il metallo non coniato. Quest'ultimo poteva avere l'aspetto di lingotti d'oro o d'argento (Cicerone nella *pro Cluentio* riporta come Sassia sia stata derubata di denaro e di cinque once d'oro, conservati all'interno del medesimo *armarium*³⁵⁶), oppure di vari oggetti in metallo prezioso, come ad esempio argenteria e *ornamenta*³⁵⁷. Appiano, nel far riferimento alle ricchezze che potevano indurre a partecipare all'eliminazione dei proscritti, menziona, accanto alle ricompense previste dall'editto, anche "l'oro e l'argento presenti nella case"³⁵⁸. In frangenti di scarsità cronica di denaro liquido, non era raro, evidentemente, utilizzare forme alternative di tesaurizzazione delle risorse.

Il valore pecuniario dell'argenteria domestica risulta evidente proprio in due episodi in cui è parimenti attestato un ruolo supervisione della *materfamilias* nella gestione dei depositi della *domus*. Plutarco, nella *Vita di Antonio*, riporta per esempio come il padre del triumviro, *M. Antonius Creticus*, noto per la sua eccessiva prodigalità, avesse cercato di aiutare un amico che gli chiedeva aiuto finanziario consegnandogli furtivamente il catino nel quale stava fingendo di radersi. Lo scopo della messinscena era proprio quello di eludere la sorveglianza della moglie³⁵⁹. Una responsabilità matronale nel controllo dell'argenteria domestica emerge poi in una scena presente nel *Satyricon: Fortunata*, la moglie di Trimalcione, durante il banchetto non è capace di riposare se non dopo aver riposto al sicuro le coppe d'argento (*nisi argentum composuerit*). Quello di mostrare la padrona di casa ansiosa di riporre tutto scrupolosamente in ordine finché il banchetto

364. Senza dubbio suggestiva l'ipotesi di CENERINI 2014A, 139, che vede nella timbratura anche un modo per distinguere i beni personali femminili, o quelli dotali. Se di questo tipo di operazione classificatoria non resta traccia, è invece nota la prassi di annotare su appositi registri l'elenco dei beni personali apportati dalla moglie al momento del matrimonio. Sul punto si veda *infra*, Capitolo Secondo, § 2.3.2.

³⁵⁴ HOLLANDER 2007, 15-30.

³⁵⁵ Per una "Revisionist View of Roman Money" si veda HARRIS 2006.

³⁵⁶ Cic. *Clu.* 179: *nummorum aliquantum et auri; auri quinque pondo*. HARRIS 2006, 3-4 sottolinea come i lingotti in questione costituissero una forma di tesaurizzazione, essendo pensati per un'eventuale pronta conversione in moneta e non quali mezzi di pagamento in sé e per sé.

³⁵⁷ HOLLANDER 2007, 31-39. Su questo punto le fonti a disposizione risultano ambigue, dal momento che il riferimento al metallo prezioso può indicare sia il metallo non coniato, in forma di lingotto o di altro oggetto, sia, in senso metonimico, la moneta.

³⁵⁸ App. *BC* 4.3.14: σφίσι δὲ αὐτίκα γιγνομένους ἐξ οἰκείων πολέμιους, ἢ δι' ὕπουλον ἔχθραν ἢ ὑπὸ τῶν ἐπικεκληρυγμένων σφίσι γερῶν ἢ διὰ τὸν ἐν ταῖς οἰκίαις χρυσόν τε καὶ ἄργυρον.

³⁵⁹ Plu. *Ant.* 1.2-3.

è ancora in corso potrebbe costituire un tratto caricaturale inserito dal poeta satirico; allo stesso tempo l'episodio potrebbe rivelare come quello di un controllo matronale sull'oggettistica da mensa fosse una prassi diffusa. Anche i soprammobili e l'argenteria di valore costituivano dunque valori non trascurabili, in virtù del denaro ricavabile dalla loro vendita³⁶⁰. Il loro utilizzo e la loro circolazione, tuttavia, paiono legati a contesti emergenziali: per l'uso corrente e quotidiano era invece preferito il denaro liquido.

Le molteplici esigenze di stoccaggio che caratterizzavano la routine gestionale della *domus* romana si esplicavano con metodi e strategie differenziate, come dimostra l'evidenza archeologica.

Non solo contenitori mobili quali *armaria*, *arcae*, *cistae*, o, come possibili alternative, adatte soprattutto ad ospitare rotoli, registri e documentazione di vario tipo, *capsae* e *scrinia*, ma anche strutture permanenti erano adibite allo scopo³⁶¹. A questo proposito, è stata sottoposta a revisione critica anche l'ipotesi sulla collocazione delle stesse: mentre in passato l'orientamento più diffuso tra gli studiosi individuava una netta separazione tra le aree di servizio della *domus*, dove si sarebbero concentrati i depositi, e quelle di dominio pubblico, studi più recenti evidenziano come fossero improntati alla custodia anche spazi, quali le *alae* e, soprattutto, l'*atrium*, tradizionalmente considerati come luoghi di rappresentanza³⁶². È ragionevole pensare che la presenza di strutture deputate al deposito degli oggetti nell'*atrium*, e nell'espletazione delle attività domestiche ad essa collegata, sia da ravvisarsi una precisa intenzione ideologica³⁶³, in analogia con quanto accade per il telaio, posto in bella mostra al centro della stanza.

Inoltre, si è proceduto a riconsiderare l'idea che, a partire dall'identificazione di oggetti di uso femminile o delle attività femminili all'interno della casa, sia possibile attribuire agli spazi una rigida destinazione d'uso. Molto più fruttuoso, infatti, tentare di ricostruire i movimenti di tutti gli oggetti della casa, il controllo sui quali era di pertinenza femminile. Le donne, le loro attività e i loro strumenti non vanno pensati separatamente rispetto agli altri beni della casa; si confondevano infatti con essi, sulla base di un analogo schema di conservazione che comprendeva tutte le risorse

³⁶⁰ HOLLANDER 2007, 84. cfr. Cic. *Att.* 11.25.3: nel luglio del 47 a.C. Cicerone chiede ad Attico di vendere mobilio e argenteria.

³⁶¹ Sulle varie tipologie di contenitore si veda MOLS 1999, 55-63; 130-137 e ALLISON 1999, 60-61 per una puntualizzazione terminologica; per le strutture permanenti, con particolare riferimento alle *alae*, rimando a COVA 2013.

³⁶² ALLISON 2004; COVA 2013. Le dinamiche che investono in linea generale gli oggetti di valore custoditi nella *domus* interessano anche gli oggetti afferenti specificamente al *mundus muliebris*, i cui ritrovamenti non risultano concentrati nelle aree in cui con maggior probabilità venivano utilizzati: BERG 2016B, 177-183.

³⁶³ NEVETT 2010, 117.

presenti all'interno delle mura domestiche³⁶⁴. In particolare, poi, è stata evidenziata come la tendenza a non lasciare gli oggetti nel loro luogo d'uso, riponendoli invece in stanze o contenitori chiusi a chiave e sorvegliati dai servi più fidati, sotto la responsabilità della *matrona* stessa, dovesse avere una certa diffusione³⁶⁵.

Benché il contenuto di tali *armaria*, *arcae*, *cistae*, potesse essere molto eterogeneo, l'eventualità che fungessero da cassaforte per gioielli, denaro e, più in generale, per oggetti di particolare valore, trova ampie attestazioni sia nelle fonti letterarie³⁶⁶ che in quelle archeologiche e risulta confermata anche dal fatto che erano spesso dotati di giunture metalliche e serrature (*arcae aeratae/arcae ferratae*)³⁶⁷.

Degno di nota, sotto questo profilo, che il termine *arca* ricorra anche in un'epistola pliniana: nel momento in cui si appresta ad acquistare una proprietà e necessita di tre milioni di sesterzi, che non possiede tuttavia in contanti, Plinio dice di poter tranquillamente attingere alla cassaforte (*arca*) della suocera come se fosse la propria³⁶⁸. Incerto, tuttavia, data la cifra in questione, se il denaro fosse effettivamente disponibile come metallo coniato in casa della donna, oppure se il sostegno finanziario fosse concretamente fornito attraverso un'obbligazione, disposizione patrimoniale attestata da una scrittura dotata di valore probatorio. Già dalla media repubblica, infatti, la contabilità di un'agiata famiglia romana prevedeva registrazioni quotidiane di ogni movimento patrimoniale attraverso specifiche scritturazioni, dette *nomina arcaria*³⁶⁹.

Com'è noto, infatti, un grande patrimonio della prima età imperiale si componeva essenzialmente, oltre che di schiavi, anche di terre e investimenti creditizi. La complessità dell'articolazione degli assetti proprietari, pertanto, si traduceva inevitabilmente nell'esigenza di tenere un gran numero di scritture, corrispondenti a elementi patrimoniali sovente sparsi in più province e ad attività economiche differenziate. Di qui, il grande valore della conservazione dei

³⁶⁴ BERG 2016B, 185.

³⁶⁵ BERG 2014. Non a caso i dispositivi di controllo quali serrature e chiavi sono tra i reperti più comunemente trovati nelle case pompeiane.

³⁶⁶ App. BC 4.44; Cic. *Top.* 16; Cic. *Q. Rosc.* 29; Hor. *sat.* 1.6.117; Iuv. 10.25; Iuv. 11.26-27; Iuv. 14.259; Mart. 2.44.7-9; Mart. 5.42.1-2; Naev. *Com.* 108-109; Pl. *Aul.* 823; Plin. *nat.* 33.12; Sen. *benef.* 4.6.1; Stat. *silv.* 2.2.150-152; Var. *ling.* 5.128; D. 1.15.3.2 (Paul. *I.S. de off. praef. vig.*).

³⁶⁷ MOLS 1999, 104-105 e n. 63; appendix 1; Iuv. 11.23-27; 14.259; D. 19.2.19.5 (Ulp. 32 *ad ed.*).

³⁶⁸ Plin. *epist.* 3.19.8: *nec molestum erit mutuari; accipiam a socru, cuius arca non secus ac mea utor* SHELTON 2013, 264 parla a questo proposito di «liquid capital». Incerto se la donna abbia messo il denaro a disposizione dell'ex-genero a titolo gratuito, come regalo, oppure a titolo di prestito. Sui *negotia* matronali, e in particolare sul coinvolgimento femminile nella rete di prestiti e donazioni si veda *infra*, Capitolo Quarto, § 4.3.

³⁶⁹ Gai. 1.131: *numeratio autem pecunia rei facit obligationem. Qua de causa recte dicemus arcaria nomina nullam facere obligationem, sed obligationis factae* Sulla diffusione dei *nomina* si veda HARRIS 2006, 10.

registri, documenti rilevanti anche sul piano giuridico non solo negli affari tra privati, ma anche nel rapporto con l'autorità pubblica³⁷⁰. È stato appurato, peraltro, come anche per la documentazione magistratuale non fosse prevista nell'antichità alcuna forma di archiviazione pubblica: i *commentarii* e le *tabulae publicae* dei magistrati avevano proprio nella *domus* la loro sede di conservazione³⁷¹.

Anche se, sfortunatamente, poco è noto della contabilità dei romani, la *domus* era certamente la sede di conservazione di documenti di primaria rilevanza³⁷². Non solo da un'epistola di Seneca apprendiamo che il registro dei prestiti a interesse si può ben considerare l'emblema dell'uomo ricco, e in particolare del grande proprietario terriero³⁷³; ma, nella determinazione dei requisiti utili a definire la dimora stabile di un individuo, i giuristi non ponevano alcuna attenzione alla *domus* nella sua dimensione spaziale e abitativa; ciò che era realmente qualificante era il contenuto della stessa e, a fronte delle svariate proprietà di cui poteva godere un individuo, il suo domicilio non era tanto il luogo di abitazione, quanto il posto in cui erano conservate le scritture e si curavano gli affari, lo spazio a cui erano da ricondurre gli effetti della propria attività³⁷⁴.

L'*excursus* relativo ai contenuti della *domus* appena svolto palesa dunque in modo inequivocabile come, nel mondo antico, il controllo dei depositi domestici costituisse una preoccupazione di importanza economica fondamentale³⁷⁵.

Non stupisce, dunque, che nel repertorio di immagini utilizzate da Columella come termine di paragone per indicare la responsabilità nella gestione della casa figurino alcuni ruoli di *leadership* tipicamente maschili, come il capocoro, il soldato o il militare romano, il timoniere o il capitano

³⁷⁰ MINAUD 2010; THILO 1980.

³⁷¹ MANTOVANI 2000.

³⁷² I documenti conservati nello spazio domestico sono menzionati in D. 31.1.86pr (Paul. 13 *Resp.*); D. 32.1.92.1 (Paul. 13 *Resp.*) e D. 33.7.18.14 (Paul. 2 *ad Vit.*). Tenzialmente tale documentazione non era ricompresa nella nozione di *domus instructa*; per un'eccezione PS 3.6.59, in cui il legato comprende tutto ciò che si trova all'interno delle mura domestiche, tra cui *cautiones debitorum* e *rationes servorum*: DUBOULOZ 2011, 139-140.

³⁷³ Sen. *epist.* 87.7: [...] *divitem illum putas, quia aurea suppellex etiam in via sequitur, quia magnus kalendarii liber volvitur, quia tantum suburbani agri possidet, quantum invidiose in desertis Apuliae.*

³⁷⁴ LICANDRO 2004, 62-63; D. 50.16.203 (Alf. 7 *dig.*): *Sed de ea re constitutum esse eam domum unicuique nostrum debere existimari, ubi quisque sedes et tabulas haberet suarumque rerum constitutionem fecisset.*

³⁷⁵ Esigenze di deposito e stoccaggio non erano naturalmente confinate solo alle residenze urbane. L'affermazione della cultura dell'*otium*, della quale si hanno ampie evidenze letterarie e archeologiche nel I sec. a.C., non ha infatti eclissato l'originaria funzione delle *villae* come unità produttive. Lo stesso Vitruvio raccomanda che l'eleganza e il lusso di alcune parti dell'edificio non ne impediscano l'*utilitas*, con particolare riferimento proprio alla necessaria presenza di spazi funzionali (Vitr. 6.5.2: *Qui autem fructibus rusticis serviunt, in eorum vestibules stabula, tabernae, in aedibus crypta, horrea, apothecae ceteraque, quae ad fructus servandos magis quam ad elegantiae decorum possunt esse, ita sunt facienda.*). Sul punto MARZANO 2007, 87-88.

della nave³⁷⁶. Allo stesso modo non stupisce lo svolgimento di un compito tanto rilevante potesse assicurare alla *matrona* la rispettabilità sociale e le parole d'elogio riscontrate nell'ambito della rappresentazione sepolcrale.

1.2.2 L'INVENTARIAZIONE DELLE RISORSE E IL RUOLO DEI SERVI

Nella disamina delle risorse interne alla *domus* poste sotto la responsabilità della custodia matronale si è evidenziata l'importanza del ruolo delle scritture. In effetti, l'ausilio della documentazione scritta era assolutamente imprescindibile nella gestione dell'amministrazione domestica: lo stesso Columella, d'altronde, si sofferma a descrivere la scrupolosità con cui *vilicus* fa una lista dei beni presenti in casa, annotandone pure tutti i movimenti³⁷⁷. Anche la *domestica diligentia* matronale, dunque, non poteva prescindere dall'apporto della scrittura.

Quello della redazione di registri, della stesura di inventari, e della cura della contabilità era in tutta evidenza un ruolo manageriale decisamente più significativo e più dispendioso in termini di tempo rispetto a quello della filatura della lana. Ma era davvero compito della *materfamilias* occuparsi materialmente di questo tipo di documentazione?

Potenzialmente la *matrona* doveva possedere tutte le competenze necessarie per svolgere questo tipo di operazioni. Al di là delle inevitabili differenze legate al luogo di residenza, alle ricchezze possedute dalla famiglia d'origine, e all'età al momento del matrimonio, secondo la critica un'appartenente all'*élite* riceveva in genere una buona educazione, destinata in alcuni casi illustri ad essere trasmessa con successo, poi, ai figli³⁷⁸. In modo degno di nota un rilievo marmoreo proveniente da Trastevere e attualmente conservato a Dresda [Fig. 2]³⁷⁹ raffigura anche una donna di più modesta condizione, la moglie di un macellaio, con una tavoletta cerata sulle

³⁷⁶ Colum. 12.2.4 (*magister chori*); 5 (*miles, imperator*); 6 (*gubernator*). Cfr. Xen. *Oec.* 8.3-8; 8.17-20; BERG 2016B, 176-177; GLAZERBROOK 2009, 243.

³⁷⁷ Colum. 12.3.4: *Quibus autem ad dies festos et ad hospitum adventum utimur et ad quaedam rara negotia, haec promo tradidimus et loca omnium demonstravimus et ei omnia adnumeravimus atque adnumerata ipsi exscripsimus eumque monuimus, ut, quodcumque opus esset, sciret, unde daret, et meminisset atque adnotaret, quid et quando et cui dedisset, et cum recepisset, ut quidque suo loco reponeret.* L'attribuzione alla *matrona* di specifiche competenze ha naturalmente dei risvolti rilevanti in tema di *literacy*; associa l'educazione femminile all'efficienza nell'amministrazione domestica Musonio Rufo (Muson. 4.15-16; 50-71). Sull'educazione delle donne dell'*élite* si veda HEMELRIJK 1999.

³⁷⁸ HEMELRIJK 1999, in particolare 16-55; 56-91. Cfr. Tac. *dial.* 28.2.4: *Sic Corneliam Gracchorum, sic Aureliam Caesaris, sic Atiam Augusti [matrem] praeuisse educationibus ac produxisse principes liberos accepimus.*

³⁷⁹ Rilievo del macellaio (Roma, seconda metà del II sec. d.C.), Staatliche Kunstsammlungen, Skulpturensammlung, Dresda, inv. 415 (MARCHIELLO 2012, 256; 357-378 cat. VI.23).

ginocchia, seduta dinanzi al marito. Mentre il macellaio si occupa del taglio della carne, la moglie è chiaramente intenta a tener nota dei conti dell'attività, cooperando attivamente alla gestione dell'attività di famiglia³⁸⁰.

Tuttavia, in riferimento alle donne dell'aristocrazia, le fonti letterarie testimoniano, più che un impegno diretto nella stesura di inventari e rendiconti, un ruolo di supervisione e di controllo degli stessi. Rivolgendosi alla madre *Helvia* per spronarla a superare razionalmente il dolore dovuto al proprio esilio, Seneca stila un elenco delle attività che, senza rappresentare una consolazione definitiva, potrebbero distrarre temporaneamente la donna: anche impiegare tutto il proprio tempo a rivedere scrupolosamente i suoi conti (*rationum accipiendarum diligentia*) o ad amministrare il proprio patrimonio (*patrimonii administratione*) sarebbero per la donna dei semplici palliati³⁸¹. Ancora più esplicito sul punto è Giovenale, che include nella sesta *Satira* una scenetta non priva di ironia³⁸². Dopo una serata in cui il marito si era dimostrato poco compiacente, una signora sfoga istericamente le proprie frustrazioni flagellando la servitù (*hic frangit ferulas, rubet ille flagello, hic scutica*), senza che l'abituale *routine* domestica venisse in alcun modo intaccata. Tra una frustata e l'altra, la dama si imbelletta il viso (*obiter faciem linit*), ascolta le amiche (*audit amicas*), esamina il bordo dorato di una stoffa ricamata (*latum pictae vestis considerat aurum*) e, prima di procedere nuovamente con le frustate, legge e rilegge attentamente, voce per voce, le linee di un lungo conto giornaliero (*longi relegit transuersa diurni*). All'interno della nutrita schiera di servi alle proprie dipendenze³⁸³, la *matrona* poteva senza dubbio contare sulle competenze di personale specializzato; ciò nonostante, l'ultima parola sulle spese e sulla gestione della *domus* spettava in tutta evidenza all'amministratrice della *domus*, che

³⁸⁰ BERG 2016B, 187; *contra* MARCHIELLO 2012, il quale, pur individuando tra le mani della donna anche la presenza dell'*abacus*, segnala la distanza tra la figura femminile e lo spazio commerciale. La presenza della donna trasporrebbe dunque un ideale di cultura, *pudicitia* e *fides*, più che una reale partecipazione all'attività commerciale del marito (cfr. ZANKER 1992, 352 pl. 235).

³⁸¹ Sen. dial. 17.2: *Ideo melius est uincere illum quam fallere; nam qui delusus et uoluptatibus aut occupationibus abductus est resurgit et ipsa quiete impetum ad saeuendum colligit: at quisquis rationi cessit, in perpetuum componitur. Non sum itaque tibi illa monstraturus quibus usos esse multos scio, ut peregrinatione te uel longa detineas uel amoena delectes, ut rationum accipiendarum diligentia, patrimonii administratione multum occupes temporis, ut semper nouo te aliquo negotio inplices: omnia ista ad exiguum momentum prosunt nec remedia doloris sed impedimenta sunt; ego autem malo illum desinere quam decipi.*

³⁸² Iuv. 6.474-486: [...]*si nocte maritus / auersus iacuit, periit libraria, ponunt/ cosmetae tunicas, tarde uenisse Liburnus / dicitur et poenas alieni pendere somni/ cogitur, hic frangit ferulas, rubet ille flagello,/ hic scutica; sunt quae tortoribus annua praestent. / uerberat atque obiter faciem linit, audit amicas / aut latum pictae uestis considerat aurum / et caedit, longi relegit transuersa diurni / et caedit, donec lassiss caedentibus 'exi' / intonet horrendum iam cognitione peracta. / praefectura domus Sicula non mitior aula.*

³⁸³ Si trattava di una servitù vasta e specializzata: Giovenale nomina infatti una segretaria (*libraria*), dei *cosmetae* e un certo Liburno, forse il cocchiere: GELSOMINO 1979, 856. Sull'articolazione della *familia* servile si veda anche *infra*, Capitolo Quarto, § 4.2.

desiderava ispezionare personalmente la documentazione relativa alla gestione della casa. Alla capricciosa signora bersaglio della parodia di Giovenale, la critica ha peraltro creduto di poter attribuire un volto: la satira alluderebbe infatti in modo piuttosto scoperto alla figura di *Violentilla*, ricchissima figlia di un cavaliere napoletano e protagonista di un componimento del poeta Stazio, un epitalamio scritto in occasione delle nozze tra la dama e un amico del poeta, *Arruntius Stella*³⁸⁴.

Nel caso della categoria di donne oggetto della ricerca, dunque, è assai probabile che la stesura materiale di inventari e rendiconti fosse demandata agli schiavi; com'è noto, una *familia urbana* era infatti piuttosto articolata, componendosi di due tipologie di servi, una addetta al controllo delle risorse interne della *domus* considerata come proprietà³⁸⁵, l'altra preposta invece a tutte quelle operazioni relative agli interessi economici dei proprietari. Rientravano per esempio in quest'ultima categoria il *tabularius*, depositario della corrispondenza e dei testamenti, nonché responsabile della redazione dell'inventario del patrimonio privato, il *nomenclator*, incaricato di identificare e annunciare i visitatori, di tenere un elenco delle persone ricevute, e di scrivere e recapitare messaggi per conto del proprietario, l'*arcarius*, addetto ai prestiti, e soprattutto il *dispensator*, figura deputata all'amministrazione della *pecunia* della *domus*, il cui ruolo comprendeva la cura della contabilità, e di effettuare e ricevere pagamenti³⁸⁶.

Benché il contributo della *familia* servile, organizzata gerarchicamente e posta alle dipendenze di *procuratores*, fosse indispensabile nella gestione del patrimonio, è stato altresì rilevato come verso i servi si nutrisse sovente un diffuso sospetto³⁸⁷. Nella *Vita di Antonio*, per esempio, in seguito alla sparizione del catino d'argento e alle vane ricerche dello stesso da parte

³⁸⁴ GELSOMINO 1979, 853-867. Nell'89 *Violentilla* sposa in seconde nozze il ricco senatore patavino *L. Arruntius Stella*: MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 341, nr. 223; Stat. *Silv.* 1.2.121; sul componimento, con particolare riguardo allo status socio-economico dei protagonisti, si veda SARTORI 1985.

³⁸⁵ Si tratta, per esempio, dell'*atriensis* (il termine assume in età imperiale una valenza diversa rispetto a quella spiccatamente finanziaria dell'età repubblicana, designando una funzione di sorveglianza, di intrattenimento e di accoglienza all'ingresso di una determinata proprietà, *domus* o *villa*: CARLSEN 1995, 144-147), del *cellarius*, addetto alla *penus*, degli *obsonatores* che, incaricati all'approvvigionamento quotidiano della casa, stilano la lista di prodotti necessari per i pasti, li procurano (Mart. 14.218; Pl. *Mil.* 667) e compongono il menù per il *dominus* (Sen. *epist.* 47.8; *SHA Hadr.* 17.4).

³⁸⁶ DUBOULOZ 2011, 126-133. Questa tipologia di personale possedeva una capacità contrattuale e finanziaria esercitata o sulla base di un *peculium*, o utilizzando i beni del *dominus* o della *domina* nel quadro di una *praepositio*, che consentiva una forma di frammentazione nella gestione del patrimonio. Sul punto si veda *infra*, Capitolo Quarto, § 4.2. Non godevano probabilmente di autonomia finanziaria e giuridica i *cubicularii*, personale di fiducia che gestiva la lettura e la scrittura.

³⁸⁷ GAMAUF 2007. Al di là dei furti e delle truffe, sembra che *domini* e *dominae* potessero temere per la loro stessa vita (Plin. *nat.* 6.25; 3.14). Non a caso, l'ordinamento romano elaborò appositi strumenti giuridici a tutela del proprietario, come per esempio il *SC. Silanianum*: D. 29.5.1pr. (Ulp. 50 *ad ed.*).

degli schiavi³⁸⁸, l'intenzione di Giulia, moglie di *Antonius Creticus*, è di mettere sotto inchiesta ciascun membro della servitù³⁸⁹.

La possibilità di affidare a personale specializzato alle proprie dipendenze la gestione e la rendicontazione di determinate operazioni, in definitiva, non pregiudica in alcun modo un coinvolgimento della *matrona* nel controllo e nella supervisione delle attività. Era alla *materfamilias* che spettava, in ultima istanza, responsabilità dell'amministrazione dei *bona domestica*³⁹⁰. Lo rivela anche la vicenda biografica di Cicerone. In un'epistola risalente alla fine del 46 o all'inizio del 45 a.C., rispondendo alle congratulazioni di Plancio per le sue recenti seconde nozze con Publilia, Cicerone allude alla conclusione di quelle precedenti. Si trattava di una decisione indotta dall'insostenibile situazione trovata al suo ritorno da Brindisi, con le *res domesticae* in una condizione non migliore di quelle della *res publica*. Vi era stato, infatti chi non si era curato della sua *salus* e delle sue *fortunae*, determinando l'esigenza di tutelarsi tramite *novae necessitudines* contro la perfidia delle vecchie³⁹¹. Nonostante, da un punto di vista operativo, la cattiva gestione delle sue risorse potesse essere imputabile al liberto di Terenzia, Filotimo, per Cicerone la responsabile ultima del pessimo stato in cui versavano le finanze familiari era Terenzia³⁹². Proprio le mancanze di quest'ultima in termini di affidabilità sul piano economico, o le sue eventuali connivenze con il liberto, insomma, sarebbero alla base della decisione di ripudiare la donna. Stando a Plutarco, Cicerone sosteneva che Terenzia non si era curata di lui durante la guerra lasciandolo partire senza l'occorrente, aveva mancato di offrirgli il suo sostegno al ritorno in Italia, non preoccupandosi di recarsi a trovarlo a Brindisi dove egli si era fermato per lungo tempo al rientro, non aveva inoltre provveduto a fornire mezzi e accompagnamento adeguato alla

³⁸⁸ Sull'episodio si veda *supra*.

³⁸⁹ Plu. *Ant.* 1.3. Sull'episodio si veda *supra*, § 1.2.1.

³⁹⁰ CROOK 1990, 155: «The married woman enjoyed great respect in society; and the running of the matrimonial home was recognised to be her responsibility (that the practical duties might be performed by slaves or freedmen does not change this picture in any significant way)».

³⁹¹ Cic. *fam.* 4.14.3: *Quod autem mihi de eo, quod egerim, gratularis, te ita velle certo scio; sed ego tam misero tempore nihil novi consilii cepissem, nisi in reditu meo nihilo meliores res domesticas quam rem publicam offendissem; quibus enim pro meis immortalibus beneficiis carissima mea salus et meae fortunae esse debebant, cum propter eorum scelus nihil mihi intra meos parietes tutum, nihil insidiis vacuum viderem, novarum me necessitudinum fidelitate contra veterum perfidiam muniendum putavi*; MASTROROSA 2016, 75-76.

³⁹² Le malversazioni di Filotimo, cui si fa cenno già in Cic. *Att.* 7.1.9 (Atene, 16 ottobre 50 a.C.), avevano condotto al progressivo logoramento del rapporto con la moglie. Nonostante si trattasse formalmente di un liberto della moglie, Cicerone si serviva abitualmente di Filotimo anche per la gestione del proprio patrimonio

giovane figlia che invece lo aveva raggiunto affrontando un lungo viaggio, infine gli aveva fatto trovare molti debiti e una casa spoglia³⁹³.

1.2.3 LA CUSTODIA DELLE CHIAVI: TESTIMONIANZE LETTERARIE E ARCHEOLOGICHE

L'ordine, dunque, era un elemento indispensabile nel controllo delle entrate e delle uscite della *domus* ed era perseguito attraverso una serie di operazioni distinte e fra loro complementari: oltre che attraverso una scrupolosa inventariazione delle risorse, effettuata tramite l'ausilio di un sigillo, ma anche attraverso la redazione di registri e libri di conto, quasi certamente avvalendosi della collaborazione di personale specializzato, era indispensabile che le ricchezze della *domus* e le prove documentali delle stesse fossero opportunamente custodite in modo ordinato e sicuro. Come puntualizzato anche nel *de Re Rustica*, infatti, non controllare l'ordine delle cose che si possedevano era come non possederle realmente³⁹⁴. Il dato trova peraltro un riscontro degno di nota proprio all'interno delle iscrizioni sepolcrali: tra i meriti per cui è elogiata *Allia Potestas*, vi è anche quello di coricarsi solo dopo che ogni cosa è stata posta in ordine (*positis ex ordine rebus*).³⁹⁵

In questo senso, risulta di particolare interesse l'espressione utilizzata da Sant'Agostino per definire le mogli, apostrofate come padrone dei depositi, *dominae apothecarum et cellariorum*³⁹⁶. In effetti, le testimonianze letterarie considerate, dalla Cleostrata plautina, alla Fortunata del *Satyricon*, nonché la madre di Cicerone, individuano nel controllo delle pratiche domestiche di deposito e di stoccaggio una responsabilità marcatamente femminile.

Fra gli strumenti con cui concretamente veniva effettuata la gestione della casa rientravano dunque le chiavi, la cui custodia era probabilmente affidata all'*uxor* in occasione delle nozze³⁹⁷:

³⁹³ Plu. *Cic.* 41.3; IOANNATOU 2006, 33. Cfr. le precisazioni di CLAASSEN 1996, 210-211 sulla cronologia degli eventi richiamati.

³⁹⁴ Colum. 12.2.3: *Praeparatis igitur receptaculis oportebit suo quidque loco generatim atque etiam specialiter nonnulla disponere, quo facilius, cum quid expostulabit usus, recipere possit. Nam vetus est proverbium: paupertatem certissimam esse, cum alicuius indigeat, uti eo non posse, quia ignoretur, ubi proiectum iaceat, quod desideratur. Itaque in re familiari laboriosior est negligentia quam diligentia.* cfr. Colum. 12.2.1.4: *meminisse debet, quae inferantur, ut idoneis et salubribus locis recondita sine noxa permaneant. nihil enim magis curandum est, quam praeparare, ubi quidque reponatur, ut, cum opus sit, promatur [...]* quis enim dubitet nihil esse pulchrius in omni ratione vitae dispositione atque ordine? ma già Sen. *Oec.* 8.20: ἅπαντα καλλίω φαίνεται κατὰ κόσμον κείμενα.

³⁹⁵ [Testo 8] CIL VI 37965 = CLE 1988 vv. 12-13.

³⁹⁶ Aug. *conf.* 9.8.17.

³⁹⁷ PEARCE 1974, 28.

oltre a un indubbio valore pratico, la loro consegna simboleggiava con efficacia l'inizio di una responsabilità³⁹⁸ destinata a cessare solo con lo scioglimento dell'unione coniugale. Stando alla testimonianza di Cicerone, infatti, fin dalle Dodici Tavole il momento del ripudio prevedeva quale momento topico quello dell'*ademptio clavium*, la riconsegna delle chiavi da parte della moglie ripudiata³⁹⁹. Ancora nel tardo impero Tertulliano menziona la custodia delle stesse tra le *necessitates adminiculorum* delle mogli⁴⁰⁰.

Pare peraltro che al compito di custodia di questi oggetti tanto importanti le *matronae* fossero educate fin da bambine. In un passo del trattato *De virginitate* di Giovanni Crisostomo, vissuto tra Antiochia e Costantinopoli nella seconda metà del IV sec. d.C., si rintraccia infatti l'immagine una ragazzina della quale sono descritte le occupazioni prima e dopo il matrimonio. Prima di trasferirsi nella casa del marito e dedicarsi all'amministrazione della casa e delle ricchezze domestiche, alla direzione dei servi, alla cura del marito e ad altre incombenze ancora più impegnative, la fanciulla si occupa dei suoi balocchi come una piccola *matrona*: li ripone scrupolosamente in uno scrigno e chiude quest'ultimo in un armadio, del quale conserva lei stessa gelosamente la chiave⁴⁰¹. Crisostomo paragona apertamente tali premure a quelle degli amministratori delle grandi case (*aeque sollicita ac qui grandem familiam administrant*); ma il fatto che tutte queste operazioni fossero svolte *domi.. apud matrem* depone per un coinvolgimento

³⁹⁸ La responsabilità matronale pare estendersi complessivamente su tutti i beni della *domus*, con un'unica importante eccezione: la *cella vinaria*. Cfr. Athen. 10.440, secondo cui per la matrona romana era impossibile bere vino poiché esso non era sottoposto alla sua amministrazione. Il furto o la contraffazione delle chiavi relative a questo spazio risultano una motivazione idonea allo scioglimento del matrimonio, se non dall'età regia, certamente dalla prima Repubblica. Plu. Rom. 22.3: ἔθηκε δὲ καὶ νόμους τινάς, ὧν σφοδρὸς μὲν ἐστὶν ὁ γυναικὶ μὴ διδοῦς ἀπολείπειν ἄνδρα, γυναῖκα δὲ διδοῦς ἐκβάλλειν ἐπὶ φαρμακείᾳ τέκνων ἢ κλειδῶν ὑποβολῇ καὶ μοιχευθεῖσαν: εἰ δ' ἄλλως τις ἀποπέμψαιτο, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ μὲν τῆς γυναικὸς εἶναι, τὸ δὲ τῆς Δήμητρος ἱερὸν κελεύων: τὸν δ' ἀποδόμενον γυναῖκα θύεσθαι χθονίους θεοῖς. Cfr. Plin. nat. 14.14.28: *Fabius Pictor in annalibus suis scripsit matronam, quod loculos in quibus erant claves cellae vinariae resignavisset, a suis inedia mori coactam*. Sul punto FAYER 2005, 75 e n. 82 e, con più ampia discussione, GIUNTI 2004, 12-52.

³⁹⁹ Cic. Phil. 2.69: *Illam suas res sibi habere iussit ex XII tabulis, claves ademit, exegit*. Cicerone attribuisce con sarcasmo a Marco Antonio, giunto alla fine del suo rapporto con la mima Licoride, l'impiego delle formule tecniche del *divortium*. Sull'esatta punteggiatura del passo, e sulla risalenza della formula del divorzio la critica non è concorde. Per uno *status quaestionis* si veda FAYER 2005A, 61-64; LOBRANO 1989, 74.

⁴⁰⁰ Tert. exh. cast. 12.1: *Scio quibus causationibus coloremus insatiabilem carnis cupiditatem. Praetendimus necessitates adminiculorum: domum administrandam, familiam regendam, loculos, **claves custodiendas**, lanificium dispensandum, uictum procurandum, curas comminuendas*.

⁴⁰¹ Ioh. Chrys. virg. 73. PG 48.74 p.586 (vd MUSURILLO 1966): *Nam quemadmodum virgo quamdiu domi manet apud matrem, magnam puerilium omnium curam suscipit, et arcula in penum deposita eorum quae illic condita sint et clavem ipsa possidet, et arbitrium omne tenet de leviori illorum et futili custodia aeque sollicita ac qui grandem familiam administrant; cum autem sponsalia adsunt, paternas aedes dimittere coacta, tum vero iis nugis et minutis liberata, domus gubernationem, opes, et mancipium numerosum, viri cultum, aliaque his maiora procuret necesse est*. L'opera fu composta con ogni probabilità tra il 381 e il 386: LILLA 1976, 130.

diretto della madre nel processo di socializzazione delle figlie femmine, con particolare attenzione a proporre un modello di amministrazione della casa⁴⁰².

Testimonianza archeologica del fenomeno si rintraccia in alcune urne a bauletto. Queste ultime, di forma parallelepipedica, riproducono veristicamente un oggetto del mobilio molto diffuso, il cofanetto o bauletto (*arca*, o, in senso lato *cista*), un contenitore rettangolare di varie dimensioni e uso generalizzato, destinato alla custodia di oggetti di vario tipo (provviste, vesti e biancheria, giochi per bambini, oggetti da toeletta, ma anche denaro, gioielli e oggetti preziosi)⁴⁰³ e avente quale caratteristica costante la riproduzione della serratura per la chiave.

Si tratta di una tipologia di materiale ben attestata nella *regio* IV augustea, nel Piceno meridionale, dove risulta associata, nella quasi totalità dei casi, a sepolture femminili, per lo più di età giovanile⁴⁰⁴; nei monumenti sono verosimilmente rappresentate proprio le *arcae* utilizzate dalle fanciulle per custodire il loro corredo o riporre i loro preziosi⁴⁰⁵. Da *Cupra Maritima*, per esempio, proviene l'urna, provvista di *appliques* a forma di rosette, che conteneva le ceneri di *Clymenis*, morta a 10 anni [Fig. 3]⁴⁰⁶.

Ma l'associazione tra la donna e la chiave trova altre significative attestazioni nel panorama della documentazione funeraria di età romana⁴⁰⁷, anche se le dimensioni particolarmente contenute di alcuni degli esemplari ritrovati inducono a ritenere che il riferimento spesso non sia alla *domus*, bensì a cofanetti portagioie. Chiavi sono presenti in alcuni corredi femminili della *regio* X, a

⁴⁰² VUOLANTO 2013, 580-599, in particolare 587.

⁴⁰³ PACI, MARENGO, ANTOLINI 2015, 113 che ipotizzano, alternativamente, un riferimento alla sicurezza e all'inviolabilità dell'ultima dimora; DAGR 1887, I, 1, 362-364, s.v. *arca*.

⁴⁰⁴ CIL IX 5099 (*Interamna Praetutiorum*) sepoltura di una donna di nome *Coelia Pyralis, deperdita*; AE 2000, 480 = SI 23, pp. 141-142 n. 12 (*Firmum Picenum*) pseudo-urna, riprodotte un'arca vestiaria provvista di coperchio a volta semplice con arco ribassato, destinata alla sepoltura di una vicaria di nome *Myrsinensis*, di anni 8.

⁴⁰⁵ PACI, MARENGO, ANTOLINI 2013, 113-114. Va precisato che l'associazione con sepolture di fanciulle non è esclusiva. Oltre ai monumenti dedicati agli schiavi delle donne (per esempio CIL IX 5125, da *Interamna Praetutiorum*), l'unica eccezione è costituita dal monumento da *Cupra Maritima* del trentatreenne *T. Veidius Optatus* (CIL IX 5333), del quale si ignora lo *status* giuridico, anche se l'assenza di patronimico potrebbe far pensare a un'estrazione libertina. In questo caso la tipologia del monumento funerario potrebbe alludere al prestigio socio-economico raggiunto dal committente: l'*arca* riprodotta era probabilmente destinata a contenere il denaro ed era custodita nell'atrio della *domus*, costituendo un esplicito richiamo al benessere del proprietario.

⁴⁰⁶ PACI, MARENGO, ANTOLINI 2013, 114 n.8.

⁴⁰⁷ La chiave risulta un oggetto intimamente legato all'universo femminile fin dall'età protostorica, sia con un significato magico-culturale e apotropaico, sia come espressione del legame con lo spazio domestico e la custodia dei beni in esso contenuti. Esso ricorre sia come attributo di divinità (Ecate, custode delle porte dei trivi; *Dike*, che impugna le chiavi nei consigli di guerra; Demetra e la *Pothnia theron*, che proteggono l'apertura del grembo e della terra e della donna), sia in contesti tombali femminili di rango dell'età del Ferro. Su questi aspetti si vedano i contributi raccolti in RAFFAELLI 1996.

Padova e a Riva del Garda⁴⁰⁸, così come una piccola chiave in oro è stata ritrovata anche nella sepoltura romana della giovane fanciulla *Crepereia Tryphaena*, datata al 170 d.C.⁴⁰⁹. La forma particolarissima di quest'ultima parrebbe confermare la pertinenza all'ambito orientale del corredo suggerita dagli studiosi; essa, infatti, richiama da vicino l'iconografia delle chiavi raffigurate sulle stele di Palmira, tenute in mano o appese a una *fibula* [Fig. 4]⁴¹⁰. Se il tema iconografico della chiave non pare trovare riscontro nelle stele afferenti alla parte occidentale dell'impero, non altrettanto può dirsi per la raffigurazione dello scrigno. Esso compare in una stele proveniente da *Arbeia*, roccaforte romana situata a pochi chilometri dal confine orientale del Vallo di Adriano, alla foce del fiume Tyne, e corrispondente all'odierna South Shields. Il monumento è dedicato dal marito *Barates*, originario di Palmira, alla moglie *Regina*, morta nella seconda metà del II sec. d.C., e vede appunto la presenza, ai piedi della defunta, di un cofanetto, a indicare forse che la ricchezza posseduta dalla donna non era limitata ai gioielli che indossava⁴¹¹ [Fig. 5].

1.2.4 QUALE *DOMUS*?

Si è evidenziato come il legame tra la *matrona* e la *domus* fosse dotato di una portata economica relevantissima, capace di influire sulla considerazione sociale goduta dalla *matrona* e di trovare un riflesso puntuale anche nella rappresentazione epigrafica.

Secondo una recente ipotesi, tuttavia, il ruolo domestico attribuito alla *materfamilias* non avrebbe esplicato la propria importanza solo sul piano del riconoscimento sociale, interferendo invece anche con il livello della considerazione giuridica della donna, inducendo i giuristi a ravvisare nella presenza femminile *in domo* un elemento di struttura e di garanzia di stabilità del rapporto coniugale⁴¹².

⁴⁰⁸ Tomba 8 di Padova (seconda metà I sec. d.C.): ROSSI 2014, 88 tav. xxxi; tomba 88 di Riva del Garda (seconda metà II-III sec. d.C.): BASSI 2010, 113 tav. xviii, fig. xxiii.

⁴⁰⁹ BEDINI 1995, 73 fig. 44.

⁴¹⁰ PALMIERI 2010, 38. La fibula ad arco trapezoidale, indossata sempre sulla spalla sinistra per fermare l'*himation* è un ornamento ampiamente attestato nelle *parures* palmirene tra l'80-100 e il 150-170 d.C., e in otto rilievi appare in associazione con chiavi stilizzate, sospese all'arco della fibula attraverso un laccio: SADURSKA, BOUNNI 1994, n. 9, fig. 132; n. 10, fig. 133; n. 159, fig. 138; n. 44, fig. 139; n. 143, fig. 137; n. 141, fig. 167; n. 133, fig. 173 n. 45, fig. 183.

⁴¹¹ CARROLL 2012, in particolare 297.

⁴¹² GIUNTI 2012, 356-359 ma già GIUNTI 2004, 145-171.

In effetti, quello di un'indefettibile presenza femminile nella *domus* maritale risulta, assieme al *consensus*, un elemento essenziale nel momento della costituzione del vincolo coniugale⁴¹³. In tema di ammissibilità di matrimonio fra assenti, infatti, mentre la mancanza dello *sponsus* e del suo assenso non pregiudicava la validità del matrimonio, l'assenza della sposa rappresentava un'ipotesi assolutamente non contemplabile⁴¹⁴. Un passo delle *Pauli Sententiae* esprime il concetto in modo conciso ed efficace: *Vir absens uxorem ducere potest: femina absens nubere non potest*⁴¹⁵.

Secondo il parere di Pomponio la condizione essenziale era che la sposa *in domum eius deduceretur* e *deductione enim opus esse in mariti, non in uxoris domum, quasi in domicilium matrimonii*.⁴¹⁶

Era dunque la *domus* maritale l'orizzonte spaziale in cui la *matrona*, operativamente, esercitava il suo ruolo di *custos domi*? L'ipotesi risulta problematica per diverse ragioni.

Oltre al fatto che la *deductio in domum*, secondo gli orientamenti più recenti della dottrina, non risulta essenziale alla costituzione del matrimonio, rappresentando solo una delle modalità con cui i coniugi potevano manifestare il loro consenso⁴¹⁷, il principio di una coincidenza del *domicilium* della donna sposata con quello del marito non pare avere il carattere di universalità attribuitogli da una parte della critica⁴¹⁸. Che il domicilio coniugale fosse quello del marito risulta senza dubbio un orientamento giurisprudenziale e imperiale inequivocabile: lo attestano sia alcuni passi del Digesto⁴¹⁹, sia il commento di Papiniano alla *lex Iulia de adulteriis coercendis*, teso a

⁴¹³ GUARINO 2001¹², 555-556; GIUNTI 2004, 145-161. L'orientamento prevalente della più recente manualistica propende per la non essenzialità della *deductio in domum* della donna: GUARINO 2001¹², 563. Più problematico stabilire se la quotidiana abitazione fosse un fattore determinante per la sussistenza del vincolo coniugale. Valorizza la testimonianza di D. 7.8.4.1 (Ulp. 17 *ad Sab*) GIUNTI 2004, 162-171, propensa ad assumere la coabitazione nel senso di una disponibilità ininterrotta della *uxor* quale fattore strutturale decisivo del rapporto coniugale. GIUNTI 2004, 145-171.

⁴¹⁴ D. 23.2.5 (Pomp. 4 *ad Sab*): *Mulierem absenti per litteras eius vel per nuntium posse nubere placet, si in domum eius deduceretur: eam vero quae abesset ex litteris vel nuntio suo duci a marito non posse: deductione enim opus esse in mariti, non in uxoris domum, quasi in domicilium matrimonii*.

⁴¹⁵ PS 2.19.8. Sul matrimonio tra assenti si veda ASTOLFI 2014², 122-128.

⁴¹⁶ Sottolinea il valore metaforico dell'espressione LICANDRO 2004, 347. Cfr. D. 23.3.69.3 (Pap. 4 *resp.*): ***In domum absentis uxore deducta, nullis in eam interea ex bonis viri sumptibus factis, ad exhibitionem uxoris promissas usuras reversus vir improbe petit***.

⁴¹⁷ ASTOLFI 2014², 126-128; GUARINO 2001¹², 555-556; LICANDRO 2004, 347-348 n. 119, con bibliografia precedente. Un'altra manifestazione del consenso era, per esempio, la *subscriptio* delle *tabulae dotales*. Sulla dote si veda *infra*, Capitolo Secondo.

⁴¹⁸ LICANDRO 2004, 346 la definisce come "una regola costantemente applicata e mai venuta in discussione".

⁴¹⁹ In D. 50.1.37.1 (Call. 1 *de cogn.*); D. 5.1.65 (Ulp. 34 *ad ed.*); D. 50.1.38.3 (Pap. Giust. 2 *de const.*): *Item rescripserunt mulierem, quamdiu nupta est, incolam eiusdem civitatis videri, cuius maritus eius est, et ibi, unde originem trahit, non cogi muneribus fungi*. Discussione dei passi in LICANDRO 2004, 348-3.

definire l'ambito di esercizio dello *ius occidendi* del *paterfamilias* nei confronti della figlia e rea di adulterio, individuandolo, appunto, nella casa del *paterfamilias* dell'adultera o in quella del genero⁴²⁰.

Tuttavia, nella prassi tale principio⁴²¹ poteva incorrere in alcuni temperamenti significativi. Dalla corrispondenza di Cicerone, per esempio, apprendiamo che la casa entrata nelle mire di Fabio Gallo, un amico dello statista e abitata in quel tempo da una certa Licinia, moglie di un non altrimenti noto *Dexius* che stava prestando servizio in Spagna, era in effetti una proprietà del fratellastro di lei⁴²². Particolarmente rilevante, poi, a questo proposito, un caso discusso da Ulpiano, nell'ottavo titolo del settimo libro del Digesto, dove sono richiamati anche gli autorevoli pareri espressi da Pomponio e Papiniano, e, ancor prima, da Quinto Mucio. Quest'ultimo, per primo, ritenne che una vedova, legataria dell'uso di una casa, potesse tranquillamente andare ad abitarvi con il secondo marito, ricreando altrove la *domus coniugale* e superando la rigida personalità del diritto d'uso⁴²³.

Anche se non è possibile tracciare una misurazione statistica del fenomeno, il passo attesta come fra i giuristi l'eventualità che fosse il marito a risiedere nell'abitazione della moglie fosse

⁴²⁰ D. 48.5.23.2 (Papin. 1 *de adult.*): *Ius occidendi patri conceditur domi suae, licet ibi filia non habitat, vel in domo generi: sed domus et pro domicilio accipienda est, ut in lege cornelia de iniuriis*. Puntuale discussione in LICANDRO 2004, 157 e n. 12.

⁴²¹ Problematico, inoltre, è anche stabilire se un eventuale principio di virilocalità si accompagnasse a quello di neolocalità. Nel campo degli studi relativi alla famiglia romana, la cosiddetta 'tesi nuclearista' è stata recentemente criticata da HIN 2013, 186-190, le cui considerazioni, tuttavia, paiono più calzanti per i non appartenenti all'*élite*. Nella tarda Repubblica, infatti, sembra che la frequenza con cui dei *filiifamilias* si servivano del *peculium* o delle ricchezze apportate dalla moglie con la dote allo scopo di conferire al matrimonio un'autonomia residenziale fosse tanto maggiore quanto più elevato era lo *status* sociale delle parti coinvolte: KRAUSE 1994, 39.

⁴²² Cic. *fam.* 7.23.4 (Roma, Dic. 46): *quod ad me domo scribis iterum, iam id ego proficiscens mandaram meae Tulliae; [...] quaesivi de mea Tullia quid egisset. Per Liciniam se egisse dicebat (sed opinor Crassum uti non ita multum sorore); eam porro negare se audere, cum vir abesset (est enim profectus in Hispaniam Dexius), illo et absente et insciente migrare*. SHACKLETON BAILEY 1977, II, accoglie l'emendazione *Crassum* al posto del *tráditio Cassium* e pensa a *Marcus Licinius Crassus* figlio del triumviro quale possibile fratello di Licinia; in alternativa, mantenendo il testo della tradizione manoscritta la donna potrebbe essere la sorellastra di *L. Cassius Longinus*, fratello minore del tirannicida SHACKLETON BAILEY 1977, II, 373; CAVARZERE 2007, 717 n. 155. Sul passo si veda anche TREGGIARI 2007, 133-134. Degno di nota anche il fatto che Cicerone, momentaneamente fuori Roma per una visita alle sue proprietà nel Lazio e in Campania, ritenesse la figlia Tullia un intermediario idoneo per convincere Licinia, il marito e il fratello a vendere. In secondo luogo, Licinia mostra una grande devozione nei confronti del marito, con il quale desiderava condividere la responsabilità di una simile decisione, preferendo dunque attenderne l'assenso. Nonostante la proprietà dell'abitato appartenesse all'uno o all'altro coniuge, o, come in questo caso, a uno dei familiari, le decisioni relative all'abitazione avevano rilevanza per entrambi i coniugi.

⁴²³ D. 7.8.4.1 (Ulp. 17 *ad Sab.*): *Mulieri autem si usus relictus sit, posse eam et cum marito habitare quintus mucius primus admisit, ne ei matrimonio carendum foret, cum uti vult domo. nam per contrarium quin uxor cum marito possit habitare, nec fuit dubitatum. quid ergo si viduae legatus sit, an nuptiis contractis post constitutum usum mulier habitare cum marito possit? et est verum, ut et pomponius libro quinto et papinianus libro nono decimo quaestionum probat, posse eam cum viro et postea nubentem habitare. hoc amplius pomponius ait et cum socero habitaturam*.

assolutamente contemplata⁴²⁴. Nell'*Apologia* di Apuleio, del resto, il *domicilium matrimonii* è una delle residenze di Pudentilla, senza ombra di dubbio l'elemento economicamente più forte all'interno della coppia⁴²⁵.

Va notato, infatti, che sotto il profilo del diritto privato la *matrona* non subiva le medesime discriminazioni operative nel campo dei diritti politici, attivi e passivi⁴²⁶, e quello di una proprietà immobiliare al femminile è un fenomeno ampiamente attestato, tanto dalle fonti storiografico-letterarie quanto da quelle archeologiche⁴²⁷. Com'è stato puntualmente rilevato, tuttavia, anche laddove sussistano indicatori inoppugnabili in relazione alla proprietà di un determinato edificio⁴²⁸, non è dato sapere se esso fosse effettivamente abitato dai proprietari⁴²⁹: una donna sposata, pur condividendo il domicilio con il marito, poteva avere a titolo personale una *domus*, così come poteva essere titolare di altri tipi di proprietà.

A ogni modo preme rilevare come nella prassi della *societas coniugalis* il dato dell'effettiva appartenenza del domicilio coniugale non dovesse avere una rilevanza sostanziale. La sopracitata Licinia nominata nell'epistolario ciceroniano, per esempio, desidera condividere con il marito la decisione di un'eventuale vendita della casa, pur appartenendo quest'ultima al fratellastro di lei:

⁴²⁴ Per un'altra attestazione si veda D. 31.34.3 (Mod. 10 *resp.*): *Gaius seius cum domum suam haberet et in praetorio uxoris suae transtulisset [...]*. L'esistenza di un caso come questo pone fin d'ora in rilievo le problematiche connesse con un'autonomia femminile in campo finanziario.

⁴²⁵ Pudentilla risulta proprietaria di numerose residenze: una situata vicino al mare (*apol.* 72.6), forse la stessa il cui *usus* fu concesso poi ai figli (93.4; 100.6), una probabilmente a *Sabrata* (44.4) e altre tenute di campagna (78.5; 67.4; 87.9-10; 88.1). Sulle ricchezze di Pudentilla, con riferimento anche alle abitazioni in città possedute dalla donna, si veda LAMBERTI 2014, 119-124. Per una riflessione critica sull'attendibilità dei dati, anche patrimoniali, riportati nell'opera, si veda HUNINK 1998.

⁴²⁶ GARDNER 1995.

⁴²⁷ L'argomento, senza dubbio meritevole di più ampie riflessioni, non è stato oggetto di una ricerca sistematica. Ci si limita pertanto a segnalare alcuni esempi: Ortensia comprende apertamente le case tra gli elementi di cui si compongono i patrimoni femminili (App. *BC* 4.33: γῆς ἡ χωρίων ἢ προικὸς ἢ οἰκιῶν), e a Roma avevano casa, per esempio, Clodia, con la quale Cicerone, nonostante i duri attacchi personali a lei rivolti nella *Pro Caelio* (LEEN 2000-2001) entra in trattative proprio per l'acquisto dell'immobile (Cic. *Att.* 12.38a.2; 12.39.2; 12.40.4; 12.42.2), la napoletana *Violentilla*, (Stat. *silv.* 1.2.77: *digna deae sedes*; SARTORI 1985, 208-209); cfr. LTUR, II, s.v. *domus*, 22-217. Proprietarie di residenze urbane erano con ogni probabilità anche le non poche donne presenti nel catasto di *Arausium*: PEPPE 1984, 136-138. Proprietarie di *villae* erano per esempio *Cornelia* (*Misenum*: Plu. *CG.* 19.1-2), *Clodia* (*Baiae*: Cic. *Cael.* 35; 38; 47; 49), *Pompeia Celerina* (*Alsium*: Plin. *epist.* 6.10.1), *Dasumia Polla* (Plin. *epist.* 8.18.8), *Pudentilla* (Ap. *apol.* 87.7). Anche i frammenti della *Forma Urbis Romae* restituiscono due casi di donne proprietarie di *tabernae*, edifici a destinazione commerciale: RODRIGUEZ-ALMEIDA 2002, 41 (e 42, fig. 14); 49 (e 45, fig. 15); interessantissimo, poi il caso di *Alliatoria Celesilla*, ereditiera di Ercolano destinataria di un'esenzone dal Senato per la vendita di vecchi edifici posti su un terreno acquistato dal padre presso Campi Macri, vicino Modena (CIL X 1401; FIRA² I, 288-289). Sotto il regno di Claudio, infatti, nel 44 d.C., il *senatus consultum de edificiis non diruendis* intendeva porre fine a una pratica diffusa, quella della vendita a *demolitores*, che avrebbero a loro volta rivenduto tutti i materiali riutilizzabili dell'edificio). Sulle proprietà delle *Augustae* nel *Latium Vetus* si veda GRANINO CECERE 2010.

⁴²⁸ Per alcune riflessioni metodologiche BRUUN 2000; BRUUN 1997, 394-398.

⁴²⁹ Sulla rilevanza dell'elemento materiale dell'*habitatio* anche ai fini della determinazione del *domicilium* si veda LICANDRO 2004, 180-201.

le conseguenze di una simile scelta riguardavano infatti indistintamente entrambi gli elementi della coppia, che vedeva i due partner sul medesimo piano quanto all'utilizzo della proprietà. Allo stesso modo, anche nella *Laudatio Turiae* il *laudator* definisce l'abitazione difesa dalla moglie come *domum nostram*⁴³⁰ e, in modo ancor più significativo, nell'epistolario ciceroniano l'idea di una dimora della coppia resiste anche all'incendio e alla distruzione ad opera di Clodio⁴³¹.

In secondo luogo, la condivisione dell'abitazione risulta un dato tutt'altro che scontato. Secondo la dottrina prevalente, la convivenza già in età classica non costituiva, al pari di *consensus* e *adfectio maritalis*, un dato essenziale e determinante per il matrimonio⁴³². Due passi di Ulpiano, infatti, attestano in modo esplicito come marito e moglie potessero occupare due case separate⁴³³. Particolarmente interessante, poi, il testo in cui il giurista pone il seguente caso: persino una coppia insignita della dignità consolare (*interdum et inter consulares personas*) poteva vivere a lungo separatamente (*diu seorsum habitaverint*) senza che venisse meno l'unione matrimoniale; l'importante era che i coniugi avessero vicendevolmente osservato un comportamento rispettoso della dignità sociale del matrimonio (*honor matrimonii*).⁴³⁴ In definitiva, la coabitazione degli sposi appare un'espressione consueta, ma non necessaria per stabilire la validità di un'unione matrimoniale.

Probabilmente la progressiva affermazione di una loro posizione autonoma in campo finanziario aveva ampliato per le donne le possibilità di un accesso alla proprietà, anche immobiliare,

⁴³⁰ [Testo L1] *Laudatio Turiae*, I.10.

⁴³¹ Cic. *fam.* 14.2.3 (Tessalonica, Ottobre 58): *Quod de domo scribis, hoc est de area, ego vero tum denique mihi videbor restitutus si illa nobis erit restituta*. Nel pronome di seconda persona plurale non va individuato, come fa CAVARZERE 2007, 1517, un *pluralis maiestatis* che altererebbe la simmetria del periodo. Sulla *domus* TREGGIARI 1999.

⁴³² ASTOLFI 2014², 324; FAYER 2005A, 335-337; TALAMANCA 1990, 131; 134; anche i sostenitori dell'essenzialità della convivenza, ne hanno proposto un'interpretazione 'relativizzata', accentuandone l'aspetto ideale, etico e sociale e distinguendola concettualmente dalla coabitazione, il vivere materialmente insieme: LONGO 1966, 329. *Contra* GIUNTI 2004, 157.

⁴³³ D. 25.2.15pr (Ulp. 34 *ad ed.*): *Nihil interest, utrum simul an separatim habitaverunt, cum actio rerum amotarum competat etiam adversus eam, quae ex ea domo subtraxit, in qua non simul cum viro habitavit*; D. 24.1.32.13 (Ulp. 33 *ad. Sab.*): *Si mulier et maritus diu seorsum quidem habitaverint, sed honorem invicem matrimonii habebant (quod scimus interdum et inter consulares personas subsecutum), puto donationes non valere, quasi duraverint nuptiae: non enim coitus matrimonium facit, sed maritalis affectio: si tamen donator prior decesserit, tunc donatio valebit*. L'accertamento dell'esistenza del matrimonio risulta in questo caso funzionale a stabilire la validità o la nullità di una donazione, proibita dal diritto romano in costanza di matrimonio. Cfr ARCHI 1960 e *infra*, Capitolo Quarto, §4.3.

⁴³⁴ Sull'*honor matrimonii* si vedano ASTOLFI 2014², 76-77; FAYER 2005, 334-336 e n. 28; 344-345 e n. 64; 361-365 con bibliografia precedente.

consentendo alle mogli la conservazione, anche da sposate⁴³⁵, di una certa autonomia residenziale⁴³⁶.

Senza dubbio, tuttavia, un ruolo fondamentale per l'affermazione di questa linea interpretativa da parte dei *prudentes* avranno giocato anche le esigenze di amministrazione di un impero che allontanava dalle loro case ogni anno un nutrito gruppo di senatori e cavalieri⁴³⁷ impedendo alle mogli, almeno fino all'età di Tiberio, di seguirli in provincia.

L'incidenza che la molteplicità degli impegni diplomatici aveva sull'effettiva presenza domestica del *paterfamilias* era dunque un dato di fatto, con il quale la concezione legalistica della *domus* quale unità sociale ed economica sottoposta all'*auctoritas* del *paterfamilias*, pur mantenendo una immutata validità giuridica⁴³⁸, doveva necessariamente misurarsi.

Ma, al di là degli incarichi ufficiali nelle province di un impero in progressiva espansione, talvolta prorogati oltre la loro durata canonica⁴³⁹, circostanze meno felici potevano privare la *domus* del principale deputato a una sua fruttuosa gestione, determinando uno spiccato protagonismo matronale anche, ma non esclusivamente, sotto il profilo amministrativo e finanziario⁴⁴⁰. Naturalmente, un'importanza capitale era rivestita dalle incombenze militari: com'è noto, le *militiae equestres* e il tribunato laticlavio erano tappe propedeutiche fondamentali nella carriera di cavalieri e senatori. E sul campo di battaglia, così come di fronte a congiure e avvelenamenti da un lato, e pestilenze ed epidemie dall'altro, il fatto di appartenere all'*élite* sociale, politica ed

⁴³⁵ Nelle fonti letterarie compaiono sovente casi di vedove che vivono in spazi indipendenti. Clodia, per esempio, vive autonomamente nella propria casa in quanto *non nupta mulier*: dopo la morte di Quinto Metello Celere la donna aveva preferito restare vedova; anche in Cic. *dom.* 62 pare esservi il riferimento ad una donna che vive sola, nello specifico la suocera del console *L. Calpurnius Piso Caesonius*, il quale trasporta *ad socrum* le colonne di marmo che aveva depredato dalla vicina casa di Cicerone; Liv. 39.11.3-4 menziona la casa di una zia *Aebutia* sull'Aventino, presso la quale si rifugia *P. Aebutius*, scacciato dalla casa paterna perché rifiuta l'iniziazione ai riti bacchici; da sola, infine, pare risiedere anche la suocera di Turia, presso la quale la donna sceglie di trasferirsi quando è ancora promessa sposa al marito ([Testo L1] *Laudatio Turiae*, I.11: *in domum ma[tris meae tulisti, ubi] adventum meum expectast[i]*).

⁴³⁶ DUBOULOZ 2011, 416.

⁴³⁷ ECK 1997, 165 n. 15. In età repubblicana non era previsto che le mogli seguissero i mariti durante i loro incarichi provinciali; la situazione, tuttavia, subì profondi mutamenti in età imperiale. Per alcune osservazioni sul punto si veda *infra*.

⁴³⁸ Sul punto THOMAS 1990; CANTARELLA 2003.

⁴³⁹ *A. Caecina Severus*, nel famoso discorso proferito dinanzi al Senato e riportato da Tacito, dichiara di essersi trattenuto in provincia per ben quarant'anni (Tac. *ann.* 3.33) e gli studi prosopografici hanno rivelato come gli incarichi provinciali potessero protrarsi per un decennio e oltre: ECK 1997, 165 n. 15.

⁴⁴⁰ Sui risvolti pubblici o politici del protagonismo femminile nella tarda repubblica si veda ROHR VIO 2016; pone l'accento sugli aspetti gestionali *in domo*, con particolare riferimento a Terenzia, BUONOPANE 2016.

economica non aveva alcuna rilevanza⁴⁴¹. Anzi, nel caso delle proscrizioni, un fattore fondamentale per l'inserimento nelle liste era costituito proprio dalle ricchezze personali⁴⁴².

L'entità e la durata delle assenze dei capifamiglia poteva dunque risultare esacerbata da precise contingenze ambientali o storico-politiche, rinsaldando il legame tra la *domus* e la *materfamilias* e investendo quest'ultima, *de facto*, di una precisa responsabilità nella gestione della casa.

Di particolare interesse, poi, quei casi in cui l'assenza del *paterfamilias* era l'esito di un *exilium* o di una *relegatio*⁴⁴³. In due occasioni, le fonti consentono di appurare come la permanenza della *materfamilias* nel domicilio coniugale fosse frutto di una vera e propria scelta strategica, funzionale non solo a propiziare il ritorno del marito, ma anche a tutelare quanto più possibile il patrimonio familiare, o quel che ne restava⁴⁴⁴.

In procinto di partire alla volta della Grecia in seguito alle disposizioni del secondo plebiscito di Clodio, Cicerone declina con delicatezza la proposta di Terenzia di raggiungerlo⁴⁴⁵. Qualche mese più tardi, scrivendo al fratello Quinto, lo statista non esiterà a esplicitare che la presenza della moglie a Roma era necessaria *ut esset quae reliquias communis calamitatis, communes liberos tueretur*, indispensabile, dunque, tanto per la tutela dei figli quanto per la difesa

⁴⁴¹ Per uno studio sulla mortalità dell'aristocrazia imperiale e senatoria si veda SCHEIDEL 1999, che sconfessa l'idea di una mortalità nettamente inferiore rispetto alla media per i membri dell'aristocrazia. *Contra* FRIER 1994, 332 n.57. Su pestilenze ed epidemie SYME 1986, 21-24.

⁴⁴² Si pensi alle parole riservate da Cicerone alle proscrizioni sillane Cic. *de off.* 1.14.43: *Pecuniarum translatio a iustis dominis ad alienos*.

⁴⁴³ Sull'*exilium* in età repubblicana si veda KELLY 2006. Nella tarda età repubblicana la scelta dell'esilio volontario costituiva una possibilità per il condannato alla pena capitale per sottrarsi alla sentenza processuale. L'esilio volontario comportava la libera scelta della sede, il divieto di rientrare, sotto pena di morte, in città, e, per una parte della dottrina, anche la perdita della cittadinanza: RAVIZZA 2014, 2; SANTALUCIA 2001, 176 n. 5; *contra* KELLY 2006, 45-47; CRIFÒ 1961, 46, che propendono per il mantenimento della cittadinanza romana. Da prassi consuetudinaria, utile a sfuggire l'esecuzione della condanna, nell'ultima fase della repubblica l'*exilium* si trasformò in pena autonoma e, con l'*aqua et igni interdictio*, determinava la perdita automatica della cittadinanza, dei diritti politici, del *conubium*, del *commercium* e quindi della *testamenti factio* attiva e passiva, ma non la confisca del patrimonio. A partire da Giulio Cesare, tuttavia, ai rei venne confiscata dapprima metà dei beni (Suet. *Iul.* 42.5) e poi l'intero asse patrimoniale. Diversamente, la *relegatio*, già applicata in età repubblicana ma di più ampia diffusione in età imperiale, era una forma di internamento temporanea e non comportava né la perdita della cittadinanza né dei beni. La scelta della sede, tuttavia, non era libera ma coatta: RAVIZZA 2014, 3; KELLY 2006, 65-67.

⁴⁴⁴ La tendenza generale prevedeva che al seguito dell'esiliato partisse il suo *entourage* di schiavi e liberti ma non le famiglie. Queste ultime potevano saltuariamente far visita al loro congiunto ma, al di là di rare eccezioni, per ragioni di opportunità sociale e politica non lo seguivano in esilio: KELLY 2006, 133-137.

⁴⁴⁵ Cic. *fam.* 14.4.1-3 (Brindisi, 29 aprile 58 a.C.): 1. [...] *si haec mala fixa sunt, ego vero te quam primum, mea vita, cupio videre et in tuo complexu emori* [...]. 3. *O me perditum, o me adflictum! Quid nunc? Rogem te ut venias, mulierem aegram, et corpore et animo confectam? Non rogem? Sine te igitur sim? Opinor sic agam: si est spes nostri reditus, eam confirmes et rem adiuves; sin ut ego metuo, transactum est, quoquo modo potes, ad me fac venias*. CAVARZERE 2016², 1523 n. 43. Per un tentativo di ricostruzione, necessariamente sperimentale e frammentario, delle lettere scritte da Terenzia a Cicerone si veda RICHLIN 2013.

di un patrimonio familiare in parte già compromesso⁴⁴⁶. La prospettiva di un esilio, con la confisca totale o parziale dei beni a esso conseguente, comportava infatti per un aristocratico serissime preoccupazioni economiche⁴⁴⁷, superate in parte superate attraverso il ricorso a specifici *escamotage*⁴⁴⁸, in parte ricorrendo al supporto della moglie. Ammesso e non concesso che l'atteggiamento di Cicerone possa rispecchiare una tendenza più generale, il contributo muliebre non era tanto orientato al mantenimento del marito esiliato, quanto piuttosto a quello dei figli⁴⁴⁹. I dettagli a disposizione per valutare il livello di cooperazione tra Cicerone e Terenzia, grazie alla corrispondenza dello statista, rappresentano senza dubbio un *unicum* per lo storico della società romana; d'altro canto, non pare che nel contributo di Terenzia si debba individuare un fenomeno eccezionale⁴⁵⁰.

Una seconda testimonianza si rintraccia all'interno dell'opera poetica ovidiana, ricca di riferimenti alla vicenda biografica del poeta: una parte estremamente significativa della produzione letteraria ovidiana si qualifica proprio come un risarcimento alla *relegatio* inflitta al poeta da Augusto a partire dall'8 d.C.⁴⁵¹. L'esilio a Tomi è citato espressamente in numerose occasioni all'interno dei *Tristia* e delle *Epistulae ex Ponto* e a esso il poeta conta di porre fine proprio attraverso la mediazione della moglie⁴⁵². Anche in questo caso, come attesta con grande chiarezza la terza elegia del libro I dei *Tristia*, che ritrae la coppia in una scena di intimità domestica, proprio nel momento della separazione, alla ferma volontà della donna di partire con il

⁴⁴⁶ Cic. *ad Q. fr.* 1.3.3 (13 giugno 58).

⁴⁴⁷ KELLY 2006, 137-141.

⁴⁴⁸ Uno di questi stratagemmi è attestato anche all'interno della corrispondenza di Cicerone e consisteva nella manomissione fittizia degli schiavi (Cic. *fam.* 14.4.4; sul passo si veda *infra*, Capitolo Secondo). Altre modalità per aggirare le confische consistevano nella liquidazione dei beni mobili, passibili in tal modo d'esser trasportati all'estero, nell'acquisto di proprietà in una *civitas* non sottoposta alla giurisdizione romana, nella disposizione di un *fideicommissum* a beneficio dell'esiliato. Sul punto KELLY 2006, 137. Degno di nota il caso di *Q. Pompeius Rufus*, che, esiliato, intenta *in absentia* un processo contro la madre; quest'ultima era colpevole di aver trattenuto per sé dei beni destinati invece al figlio. Sul punto si veda *infra*, Capitolo Terzo.

⁴⁴⁹ Cic. *fam.* 14.1.5i; 14.2.3; DIXON 1986, 98-101, la quale sottolinea tuttavia l'esagerazione retorica del passo. Sul punto anche BUONOPANE 2016, 53.

⁴⁵⁰ Sul punto SORACI 2013, dove gli aspetti economici trovano lo spazio di cenni fugaci.

⁴⁵¹ MCGOWAN 2009. La natura della *culpa* ovidiana non è mai esplicitata dal poeta, sollecitando gli studiosi alla formulazione delle ipotesi più disparate. Ampia bibliografia sul tema in LUISI, BERRINO 2002. Gli studi più recenti dedicati alle opere dell'esilio si mantengono molto prudenti sul punto: MCGOWAN 2009, 20-21; CLAASSEN 2013, 29-30.

⁴⁵² La donna nell'opera ovidiana resta confinata all'anonimato. Diverse le motivazioni addotte dalla critica per la scelta di Ovidio: la censura dell'onomastica della donna potrebbe favorire agli occhi del lettore l'incarnazione della moglie ideale (PUCCINI-DELBAY 2000, 346-347) oppure potrebbe doversi a ragioni di opportunità politica, per evitare rispettosamente qualsiasi coinvolgimento nelle disgrazie del poeta da parte della famiglia della donna (CITRONI MARCHETTI 2004). Parte della critica ha identificato la donna con un'appartenente alla *gens Fabia*. *Contra* CITRONI MARCHETTI 2004, 9, che sottolinea come le scelte lessicali operate dal poeta rimandino più a un rapporto di tipo clientelare che familiare.

marito in nome della *pietas* coniugale⁴⁵³ si oppongono i pragmatici valori dell'*utilitas* (v.88) e l'*auxilium* (v. 102): giunta a minacciare anche il suicidio, la moglie del poeta si lascia infine convincere a restare a Roma e a restare in vita, per ottemperare a quel senso di responsabilità rispettosa e devota che lega la donna alla casa e al marito. Anche per la moglie di Ovidio il legame con la *domus* non si qualifica tuttavia in senso passivo, in termini di marginalità; l'operato della donna, al contrario, pare assolutamente centrale e il poeta continuerà incessantemente a chiedere l'aiuto della moglie per propiziare il proprio ritorno. Se sotto quest'aspetto, com'è noto, le iniziative della donna saranno destinate al fallimento, altro esito sembrano ottenere le azioni dirette alla salvaguardia del patrimonio del marito. A differenza di quanto accadeva con l'*exilium*, infatti, la *relegatio* non andava a intaccare il patrimonio del condannato, affidato evidentemente all'amministrazione della consorte. Nella sesta elegia del libro I dei *Tristia*, dunque, il sostegno della moglie, al di là del generico riferimento a un'esistenza in frantumi (v. 5: *tu mea supposita veluti trabe fulta ruina est*) è volto esplicitamente anche al mantenimento dell'integrità del patrimonio di Ovidio (v. 13-14: *sic mea nescio quis[...]/in bona venturus si paterere, fuit.*), sottoposto al concreto rischio di essere depredato da sciacalli (v. 7-8: *tu facis, ut spoliū non sim, nec nuder ab illis, naufragii tabulas qui petiere mei*)⁴⁵⁴. L'impegno concreto della *coniunx*⁴⁵⁵ nella salvaguardia dei beni del marito è peraltro espresso in modo significativo attraverso il ricorso a una terminologia afferente al campo semantico dei *beneficia*: in un passo delle *Epistulae ex Ponto*, la moglie è caldeggiata a fare per prima la sua parte, un'espressione che, più che mutuata dal linguaggio teatrale, costituisce appunto un aperto richiamo a quella teoria dei benefici codificata successivamente da Seneca⁴⁵⁶.

⁴⁵³ Ov. *trist.* 1.3 vv. 81-86: '*non potes avelli. simul hinc, simul ibimus,*' inquit, / '*te sequar et coniunx exulis exul ero. / et mihi facta via est, et me capit ultima tellus: / accedam profugae sarcina parva rati. / te iubet e patria discedere Caesaris ira, / me pietas, pietas haec mihi Caesar erit.*'

⁴⁵⁴ Ov. *trist.* 1.6.7-18: '[...] *tu facis, ut spoliū non sim, nec nuder ab illis, / naufragii tabulas qui petiere mei. / utque rapax stimulante fame cupidusque cruoris / incustoditum captat ovile lupus, / aut ut edax vultur corpus circumspicit ecquod / sub nulla positum cernere possit humo, / sic mea nescio quis, rebus male fidus acerbis / in bona venturus, si paterere, fuit. / hunc tua per fortis virtus summovit amicos, / nulla quibus reddi gratia digna potest, / ergo quam misero, tam vero teste probans, / hic aliquod pondus si modo testis habet.*

⁴⁵⁵ L'appellativo *coniunx* risulta il più ricorrente in riferimento a Fabia nelle elegie dell'esilio e, a differenza di *uxor*, è impiegato nella latinità classica soprattutto in poesia e nelle formule sepolcrali, dove è spesso unito ad epiteti che ne sottolineano il carattere elogiativo: LAROSA 2013, 57; ADAMS 1972, 252. *Coniunx* al femminile "est du vocabulaire noble": ERNOUT, MEILLET 1985⁴, 326.

⁴⁵⁶ *Pont.* 3.1, v. 41: *tu debes vincere amicos / uxor et ad partis prima venire tuas.* Sen. *benef.* 2.18.1: *sunt partes [...] uxoris; benef.* 3.18.1: *officium esse[...] uxoris.* CITRONI MARCHETTI 2004, 16-17. L'intera elegia si segnala per un lessico afferente le relazioni di patronato (vv. 48, 80: *debere*; v. 80: *merita, gratia, officium*; v.146: *tueri, memor*): LAROSA 2013, 4 e n. 17.

È probabilmente con le proscrizioni, però, che l'importanza delle capacità amministrative della *matrona* emerge in modo ancor più netto. La totale e subitanea perdita dei diritti civili e politici a danno del *paterfamilias* che colpiva i proscritti⁴⁵⁷ privava molti nuclei familiari non solo del punto di riferimento legale e sociale, ma anche della figura investita di una fortissima responsabilità morale in un'amministrazione fruttuosa del patrimonio familiare⁴⁵⁸, creando il varco per un nuovo protagonismo femminile. Prima di essere recepita ed esaltata dalla storiografia triumvirale e della prima età imperiale, che ne ha fatto un baluardo della custodia della *pietas* e dell'*integritas* morale, drammaticamente scardinate dal conflitto intestino, la centralità della *materfamilias* doveva aver dispiegato nell'orizzonte della *domus* la sua rilevanza storica e politica, anche in riferimento agli aspetti più pragmatici della sussistenza e di un'oculata gestione delle risorse da un punto di vista economico.

Di tutto ciò, la *Laudatio Turiae* rappresenta una testimonianza eccezionale. Tanto più se si considera che, accettando l'identificazione dei personaggi dell'epigrafe con la Turia e il *Lucretius Vespillo* menzionati da Valerio Massimo e Appiano, proposta già da Mommsen e oggetto di riconsiderazione anche in tempi recenti⁴⁵⁹, il marito della *laudata* nel 19 d.C. sarebbe addirittura riuscito ad accedere al consolato⁴⁶⁰. Nonostante le notevoli difficoltà finanziarie imposte dalla sua condizione di *restitutus*, è probabilmente grazie anche al solido appoggio finanziario della moglie che l'uomo fu capace di superare il dissesto economico di quegli anni, giungendo in seguito a ottemperare ai requisiti censitari previsti per la carriera senatoria.

Pur nell'eterogenità dei testi esaminati, il quadro restituito dalle fonti risulta assolutamente coerente: tanto la prosa epistolare quanto l'elegia e le testimonianze epigrafiche delineano l'immagine di mogli il cui attivismo in assenza del coniuge risulta rilevante anche sotto il profilo amministrativo e finanziario, nello spazio domestico ma anche oltre i confini dello stesso⁴⁶¹. L'assoluta criticità di determinati frangenti sotto il profilo biografico e politico-istituzionale non deve a ogni modo indurre a ritenere il coinvolgimento femminile nell'amministrazione della

⁴⁵⁷ Per una discussione sulla condizione giuridica del proscritto si veda BIAVA 2004, 311-316.

⁴⁵⁸ SALLER 1999. Cfr. Sen. *epist.* 64.7: *Sed agamus bonus pater familias, faciamus ampliora quae accepimus; maior ista hereditas a me ad posteros transeat.*

⁴⁵⁹ MOMMSEN 1905, I, 395. BIAVA 2004, 338-343; TERRENI 1999; GORDON 1977. *Contra* FLACH 1991.

⁴⁶⁰ Dio 54.10.2; App. *BC* 4.44; HINARD 1985, 491-492. Il consolato dell'uomo, taciuto nel testo dell'iscrizione, è menzionato per ben tre volte nelle *Res Gestae*, verosimilmente per sottolineare la *clementia* del principe, della quale il marito di Turia era un testimone vivente.

⁴⁶¹ Quello che la digrazia del marito fornisca alla moglie un modo per dimostrare a tutti la propria virtù è un *topos* della poesia ovidiana: Ov. *trist.* 4.3, vv. 83-84; *trist.* 5.5, vv. 59-60; 5.14, vv. 23-24.

domus un dato eccezionale. Si pensi, per esempio, alla madre di Seneca: stando ai riferimenti presenti nell'opera del figlio, pare che la donna durante le lunghe trasferte a Roma del marito non abbia mai abbandonato la terra d'origine; anche dopo la nascita dei figli, avvenuta certamente in Spagna⁴⁶², *Helvia* rimase a *Corduba*. Dato che l'educazione della prole avvenne certamente a Roma e che Seneca ascrive esplicitamente alla zia il merito di averlo accompagnato nell'*Urbe* e di essersi spesa in prima persona per la sua carriera⁴⁶³, la permanenza della madre nella terra d'origine era legata con ogni probabilità all'amministrazione delle proprietà di famiglia, per la quale la donna rappresentava evidentemente un punto di riferimento⁴⁶⁴.

Tuttavia, preme rilevare come, anche nell'eventualità in cui i coniugi potessero e volessero manifestare l'*adfectio maritalis* attraverso la convivenza, e la buona sorte concedesse loro il privilegio di una lunga vita insieme, il legame con la *domus* non dovesse configurarsi in termini di totale staticità. Da un punto di vista logistico, lo spazio in cui una matrona si trovava a esercitare il proprio ruolo di *custos* poteva infatti subire numerose variazioni nel corso della sua esistenza, sulla base di tre fattori fondamentali⁴⁶⁵.

In primo luogo, tra Repubblica e Principato si assiste a un'evoluzione per ciò che concerne la presenza in provincia delle mogli degli ufficiali. Se durante la Repubblica di regola le mogli non accompagnavano i mariti in provincia, rimanendo invece in Italia a curarne gli interessi⁴⁶⁶, la possibilità di seguire i consorti durante i loro incarichi fuori dall'Italia divenne sempre più diffusa tra la fine della Repubblica e l'inizio del Principato. Inaugurata da Cecilia Metella, presente ad Atene con Silla nell'86 a.C., e praticata con sempre maggior frequenza in età triumvirale⁴⁶⁷, la prassi si affermò definitivamente durante il primo decennio del principato di Tiberio, quando le

⁴⁶² Per la nascita in terra spagnola di Seneca il Filosofo vd Sen. *dial.* 11.19.2; per quella di *Anneus Novatus*, Stat. *Silv.* 2.7.30-32; GRIFFIN 1992, 32 e n. 45.

⁴⁶³ Sen. *dial.* 11.19.2.

⁴⁶⁴ Sen. *dial.* 11.14.2-3: *Viderint illae matres quae potentiam liberorum muliebri inpotentia exercent, quae, quia feminis honores non licet gerere, per illos ambitiosae sunt, quae patrimonia filiorum et exhauriunt et captant, quae eloquentiam commodando aliis fatigant: 3. tu liberorum tuorum bonis plurimum gauisa es, minimum usa; tu liberalitati nostrae semper inposuisti modum, cum tuae non inponeres; tu filia familiae locupletibus filiis ultro contulisti; tu patrimonia nostra sic administrasti ut tamquam in tuis laborares, tamquam alienis abstineres; tu gratiae nostrae, tamquam alienis rebus utereris, pepercisti, et ex honoribus nostris nihil ad te nisi uoluptas et impensa pertinuit. Numquam indulgentia ad utilitatem respexit; non potes itaque ea in erepto filio desiderare quae in incolumi numquam ad te pertinere duxisti.*

⁴⁶⁵ La soggezione alla *potestas* paterna non risulta un fattore dirimente nella determinazione della residenza dei *filiifamilias*: GARDNER 1998, 67-72.

⁴⁶⁶ Per la moglie di un governatore provinciale la separazione dal marito poteva altresì implicare la separazione dai figli, che spesso seguivano i padri in vista delle loro future carriere magistratuali: MARSHALL 1975, 113.

⁴⁶⁷ MARSHALL 1975, 118.

mogli degli alti funzionari dell'impero, legalmente autorizzate⁴⁶⁸, iniziarono ad accompagnare i mariti nel corso dei loro incarichi provinciali con regolarità⁴⁶⁹, senza che l'area geografica di destinazione, la sicurezza della stessa o particolari contingenze storico-politiche costituissero una discriminante fondamentale⁴⁷⁰. Da un punto di vista ideologico, a ogni modo, pare che anche in questa circostanza le aspettative sociali sul ruolo femminile non fossero troppo dissimili da quelle vigenti in patria: tra le parole d'elogio riservate alla zia *Helvia*, sorellastra della madre, Seneca non dimentica di includere il riserbo e la discrezione che hanno contraddistinto i sedici anni di permanenza della donna al fianco del marito *C. Galerius*, procuratore in Egitto dal 16 al 31 d.C.⁴⁷¹. La presenza delle mogli in provincia era giudicata in modo ambivalente, potendo risultare tanto come un abbandono della tradizione che vedeva nella *domus* il fulcro dell'attività femminile o, parallelamente, una naturale estensione dei doveri di moglie e di madre.⁴⁷² Se in ambito sepolcrale il fatto che la moglie accompagnasse il marito in provincia pare motivo di particolare benemerenzza⁴⁷³, le fonti storiografico-letterarie sembrano concentrare l'attenzione sui comportamenti negativi tenuti dalle donne al seguito dei mariti. Il caso più noto è senza dubbio

⁴⁶⁸ D. 1.16.4.2 (Ulp. 1 *de off. procons* *Proficisci autem proconsulem melius quidem est sine uxore: sed et cum uxore potest, dummodo sciat senatum cotta et messala consulibus censuisse futurum, ut si quid uxores eorum qui ad officia proficiscuntur deliquerint, ab ipsis ratio et vindicta exigatur.*

⁴⁶⁹ Sulle insidie legate alla separazione dei coniugi si veda MARSHALL 1975, 115-116. Sotto Augusto ai *legati* era concesso solo di ricevere dalle mogli visite occasionali nel corso dei mesi invernali (Suet. *Aug.* 24.1) e solo con Tiberio venne abbandonato il divieto per le mogli di seguire i mariti, probabilmente in conseguenza alla decisione dell'imperatore di estendere il periodo di servizio dei governatori delle province, tanto senatorie che imperiali (Tac. *ann.* 1.80: *Prorogatur Poppaeo Sabino provincia Moesia, additis Achaia ac Macedonia. Id quoque morum Tiberii fuit, continuare imperia ac plerosque ad finem vitae in isdem exercitibus aut iurisdictionibus habere*). Vd Tac. *ann.* 3.33-34. Sul passo rimando a MARSHALL 1975a. La documentazione, soprattutto epigrafica, attesta la presenza in provincia di 93 mogli e di 30 figli: RAEPSAET-CHARLIER 1994, 173; RAEPSAET-CHARLIER 1987, 692-695 (liste F).

⁴⁷⁰ RAEPSAET-CHARLIER 1982, 59, che sottolinea come si trattasse di una scelta personale e per la quale non è possibile individuare un'evoluzione cronologica; 33, invece, i casi rintracciati da PFLAUM 1950, 303-306 in relazione alle mogli dei procuratori equestri nell'arco cronologico I-III sec. d.C., con la larga maggioranza dei casi concentrata dopo la metà del II sec. d.C. Sui rischi legati alla mobilità femminile, CARUCCI 2016.

⁴⁷¹ Sen. *dial.* 12.19.6: *per sedecim annos quibus Aegyptum maritus eius obtinuit, numquam in publico conspecta est, neminem provincialem domum suam admisit, nihil a viro petiit, nihil a se petipassa est. [...] Multum erat si per sedecim annos illam provincia probasset; plus est, quod ignoravi.* Per *C. Galerius* PIR² 4.1, 6-7 nr. 25; per *Helvia*, PIR² 4.2, 68 nr. 69. Il comportamento ideale della zia di Seneca si inquadra in una realtà molto più sfaccettata: si tratta di donne tutt'altro che sconosciute alle popolazioni locali, sia per eventuali loro atti evergetici, sia anche per comportamenti tutt'altro che esemplari, passibili addirittura di conseguenze penali. Sul punto RAEPSAET-CHARLIER 1982, 60-61.

⁴⁷² FOUBERT 2011, 353.

⁴⁷³ DE MARCHI 1909, 783 e n. 3 e 4. Cfr CIL VIII 12657 = ILS 1744: *fecit uxori carissimae et ob meritis quod se secuta esset in provincia Africa*; CIL VI 12072 *Me propter maria terras atque aspera caeli Sidera trasisti mediosque timenda per hostes Invenisti viam hiemis nefanda tulisti*; CIL VI 17690 *quae pietate coniugi in provincia peregrinata es*; Notevole è l'esempio della moglie che *venit de Gallia per mansiones L ut commemoraret memoriam dulcissimi mariti sui* in CIL V 2108. Sulla presenza delle mogli in provincia e sulle sue attestazioni epigrafiche si veda anche MASIER 2005.

quello di *Plancina*⁴⁷⁴, ma gli *exempla* in proposito sono numerosi, al punto che l'avida moglie del governatore risulta protagonista anche dei versi satirici di Giovenale e Marziale⁴⁷⁵.

Il secondo fattore è dato dall'articolazione degli assetti proprietari, dotata di caratteri di complessità e variabilità. È noto, infatti, come i membri dell'aristocrazia avessero, al di là del *domicilium* e chiaramente distinto da esso, numerose residenze⁴⁷⁶. Due figure per le quali, in virtù dei cospicui riferimenti nei rispettivi epistolari, la ricostruzione risulta particolarmente agevole sono quelle di Cicerone e Plinio⁴⁷⁷. Pur non rientrando affatto nel novero dei senatori più ricchi del loro tempo, il primo aveva, oltre ai possedimenti urbani, nove o dieci ville, delle quali una a *Tusculum*, sui Colli Albani, una ad *Antium* e ben tre nel golfo di Napoli; Plinio, invece, possedeva e manteneva almeno sei immobili, situati in quattro diverse parti d'Italia e sua moglie, originaria della città di *Comum*, lo seguì per certo non solo a Roma, ma anche in Bitinia nel corso del suo incarico in qualità di *legatus pro praetore*⁴⁷⁸. La proprietà di più residenze, a ogni modo, va sempre implicata quando il soggetto in questione sia al contempo membro del senato romano o di un senato locale e non originario di Roma o della *civitas* dove svolgeva la propria funzione⁴⁷⁹.

Anche in virtù del fatto che non erano tenute a presenziare alle attività pubbliche del Foro, le donne potevano fruire con maggior frequenza della possibilità di trascorrere periodi di villeggiatura nelle *villae* di famiglia⁴⁸⁰. Per esempio, non dev'essere stata troppo saltuaria, a *Trebula Mutuesca*, la presenza di *Laberia Hostilia Crispina*, figlia del console *M. Laberius Maximus* e dedicataria nella zona, da parte delle *mulieres* locali, di un'iscrizione onoraria che la appella come *patrona*⁴⁸¹. La donna, moglie di *C. Brutius Presens*, forse titolare in prima persona di proprietà nella zona, per i suoi soggiorni *in loco* poteva fare affidamento sulla residenza di proprietà del marito, figura di spicco e proprietario di una lussuosa villa proprio sul lato occidentale del Monte Calvo, non

⁴⁷⁴ RAEPSAET-CHARLIER 1987, n. 562; Tac. *ann.* 2.55.6.

⁴⁷⁵ Iuv. *Sat.* 8.128; Mart. *Ep.* 2.56.

⁴⁷⁶ Per una puntuale discussione sul tema si veda LICANDRO 2004. La distinzione tra *domicilium* e *possessiones* si riscontra in Caes. *bell. civ.* 1.86.3; Cic. *dom.* 49.127.

⁴⁷⁷ TREGGIARI 2007, 51; IOANNATOU 2006, 212-216 (Cicerone); DUNCAN JONES 1982², 22-24; SIRAGO 1957, 48-55 (Plinio).

⁴⁷⁸ Plin. *epist.* 10.120 riporta la volontà della donna di far ritorno a *Comum* in seguito alla notizia della morte del nonno.

⁴⁷⁹ SCIALOJA 1898; per i municipali si veda la prescrizione contenuta in *lex Mun Tarent.* linn. 26-31 (FIRA I², n.18), che prescriveva ai decurioni di avere in città o nel relativo contado una casa di una certa rilevante dimensione; *lex Urs.* cap.91 (FIRA I², n. 21), che vietava il *domicilium* per decurioni auguri e pontefici oltre i mille passi dalla colonia.

⁴⁸⁰ TREGGIARI 2007, 51.

⁴⁸¹ TORELLI 1962: *...aberae Hostilia.../Crispinae M Labr/Maximi biscos Aliae/Brutti Praeentis/...is consulis uxori/mulieres trebulanae/ere (sic) conlato patro/nae ob merita).*

distante da *Trebula*⁴⁸². Non sempre, a ogni modo, in villeggiatura si rintracciano famiglie unite e felici⁴⁸³; le acque di *Baiæ* furono fatali per l'unione tra *Laevina* e il marito: la donna, dalla castità non inferiore a quella proverbiale delle Sabine e più rigorosa anche del rigorosissimo marito, mentre passava dal Lucrino all'Averno e si ristorava con un bel bagno, si innamorò di un giovane e lo seguì, abbandonando il marito⁴⁸⁴.

Oltre agli investimenti volontari⁴⁸⁵, inoltre, a incrementare il dinamismo del quadro avranno giocato un ruolo fondamentale lasciti ed eredità. Di questi ultimi, peraltro, potevano beneficiare tanto il marito quanto la moglie⁴⁸⁶.

Un terzo fattore, infine, riguarda la fluidità della composizione del nucleo familiare. Data anche la differenza d'età tra i coniugi al momento delle nozze⁴⁸⁷, non era raro che una moglie si trovasse a sopravvivere al marito⁴⁸⁸. La morte del consorte non aveva conseguenze immediate sul luogo di residenza della vedova: quest'ultima poteva beneficiare della possibilità di mantenere la stessa dimora nell'interesse dei figli nati dall'unione⁴⁸⁹, oppure avvalersi di una certa libertà nella scelta del luogo in cui condurre la propria esistenza⁴⁹⁰; la contrazione di nuove nozze, a ogni modo,

⁴⁸² MARZANO 2007, 195-196; 403-404. Lo *status* di *patrona* fa pensare che la donna fosse titolare in prima persona di proprietà nella zona, ma ciò non esclude che per i suoi soggiorni *in loco* utilizzasse la residenza di proprietà del marito.

⁴⁸³ Si veda, per esempio, Plin. *epist.* 5.18 dove Plinio, scrivendo a *Calpurnius Macer* (PIR² C 273) partecipa della gioia del corrispondente, che si gode con la moglie e il figlio la sua villa sul mare; per una possibile identificazione dei familiari di *Caplurnius* si veda SHERWIN-WHITE 1998, 349-350.

⁴⁸⁴ Mart. 1.62 *Casta nec antiquis cedens Laevina Sabinis / Et quamvis tetrico tristior ipsa viro / Dum modo Lucrino, modo se permittit Averno, / Et dum Baianis saepe fovetur aquis, / Incidit in flammis: iuvenemque secuta relicto / Coniuge Penelope venit, abit Helene*; CITRONI 1975, 206.

⁴⁸⁵ RAWSON 1980, 97 parla "una classe dirigente romana non solo profondamente interessata alla proprietà immobiliare – la sua principale forma di investimento –, ma impegnata in maniera addirittura febbrile nel commercio di proprietà". In particolare, per *domus* e *villae* quali oggetto d'investimento nella corrispondenza di Cicerone si veda IOANNATOU 2006, 211-216.

⁴⁸⁶ In Plin. *epist.* 8.18 la moglie di *Domitius Tullus* alla morte del marito riceve in eredità *amoenissimas villas*.

⁴⁸⁷ RAEPSAET-CHARLIER 1994, 167.

⁴⁸⁸ MCGINN 2008, 19; BAGNALL-FRIER 1995, 75-121.

⁴⁸⁹ D. 50.1.22.1 (Paul. 1 *sent.*): *Vidua mulier amissi mariti domicilium retinet exemplo clarissimae personae per maritum factae [...]* DUBOULOZ 2011, 429; HUMBERT 1972, 208-214. La generosità nei confronti della vedova risulta subordinata all'interesse patrimoniale dei figli: la stessa è infatti più spesso titolare di un diritto reale (*usus* e *ususfructus*).

⁴⁹⁰ Cornelia, per esempio, alla morte dei figli si ritirò in una delle ville di sua proprietà a Miseno, facendone un polo sociale e culturale di primo livello: Plu. *CG.* 19.2. Sulla figura di Cornelia DIXON 2007 (in particolare 24 per una discussione dell'esatto momento del ritiro a Miseno).

determinava solitamente un mutamento automatico del *domicilium*⁴⁹¹. In caso di divorzio⁴⁹², infine, come attestano anche alcune delle espressioni più comunemente impiegate dal marito per manifestare la propria volontà di divorziare⁴⁹³, era la moglie, di regola, a dover abbandonare la *domus* maritale⁴⁹⁴. A ogni modo, è interessante rilevare come sia parimenti testimoniata l'eventualità, senza dubbio più rara, che fosse la moglie a scacciare il marito: nel *Miles gloriosus* plautino il fatto che la moglie di Periplectomeno potesse buttarlo fuori dalla dimora coniugale è presentata come una possibilità assolutamente verosimile⁴⁹⁵.

Date le considerazioni appena esposte, utili a declinare nella prassi storico-sociale in quali operazioni, in quali circostanze e in quali spazi dovesse concretizzarsi il *domum servare* menzionato nella rappresentazione sepolcrale, l'indagine procederà ora da una diversa prospettiva. Alla conservazione della *domus*, infatti, la *matrona* poteva contribuire non soltanto attraverso la sua presenza laboriosa in una struttura abitativa, né con la solerte custodia del contenuto materiale della stessa⁴⁹⁶, ma anche attraverso un contributo di carattere eminentemente finanziario.

Tra la tarda Repubblica e il primo impero, infatti, il patrimonio di una *domus* aristocratica non si componeva solo di *res* e *iura*, articolandosi sulla base di esigenze produttive (*fundus*, *kalendarium*, *taberna*), potestative (*ratio dominica*, *peculia*), topografiche (*res Italicae*, *bona provincialia*) o di generica comodità (*domus instructa*, *suppellex*, *penus*)⁴⁹⁷; esso poteva soprattutto contare su due diversi apporti, rigorosamente distinti e ugualmente importanti: da un

⁴⁹¹ D. 50.1.22.1 (Paul. 1 *sent.*) *Vidua mulier amissi mariti domicilium retinet exemplo clarissimae personae per maritum factae: sed utrumque aliis intervenientibus nuptiis permutatur*; per una discussione del passo LICANDRO 2004, 350-352 il quale nota peraltro come il riferimento di Paolo al mantenimento del *domicilium* del marito al momento della morte implichi che esso potesse essere diverso da quello del tempo in cui la coppia aveva stabilito il vincolo coniugale. Cfr. D. 50.1.32 (Mod. 4 *diff.*) *Ea, quae desponsa est, ante contractas nuptias summ non mutat domicilium*.

⁴⁹² Sull'effettiva diffusione del divorzio in età imperiale si vedano le considerazioni di RAPSAET-CHARLIER 1994, 169-173.

⁴⁹³ Cic. *Phil.* 2.69: *illam [...] exegit*; cfr. Plaut. *Cas.* 211: *Ei foras mulier!*; Men. 113: *faxo foris vidua visas patrem*; Varro *apud* Non. p. 108 L.: *mulierem foras baetere iussit* Quint. *decl.* 262: *Tunc repudiatam tu credis uxorem, cum res suas sibi habere iussa est? cum egredi de domo?*; Mart. 11.104: *Uxor, vade foras..*;

⁴⁹⁴ Da notare che, così come la convivenza non era essenziale per il matrimonio, la cessazione della stessa non risulta un'espressione necessaria nemmeno per il *divortium*: ASTOLFI 2014², 369. Sul divorzio si veda diffusamente FAYER 2005B, 55-187, in particolare 61-62.

⁴⁹⁵ Plaut. *Mil. glor.* 1277-1278: *Quin tua causa exegit virum ad se. Quid id facere potuit? / Quia aedes dotales huius sunt*. Qui la *domus* rientra dunque tra i beni dotali della donna. Sulla dote, sulla sua composizione eventualmente anche in beni immobili e sulla rilevanza del suo contributo per l'economia domestica si veda *infra*, Capitolo Secondo. Incerto Plaut. *Rud.* 1046: *metuo [...] ne uxor mea me extrudat aedibus*, dove il riferimento potrebbe essere a un'espulsione informale: McDONNELL 1983, 70 n.6.

⁴⁹⁶ Sulla polisemia del *lessema* si veda SALLER 1994, 80-95 (ma già SALLER 1984A).

⁴⁹⁷ GILIBERTI 1984, 98.

lato quello del *paterfamilias*; dall'altro quello della *materfamilias*. Quest'ultima, richiamando la sopracitata espressione agostiniana, non era dunque solo *domina apothecarum ac cellariorum*. Era anche, in senso assoluto, *domina*.

Nelle pagine che seguono si procederà dunque a illustrare questo aspetto fondamentale dell'identità della *materfamilias* romana. Dopo una premessa di carattere terminologico, si rifletterà dapprima sui presupposti socio-giuridici alla base della soggettività patrimoniale femminile; in un secondo momento ci si occuperà di una prima importante attestazione della stessa, ravvisabile proprio nel contesto dell'epigrafia sepolcrale, dalla quale ha preso le mosse questa sezione del lavoro.

1.2.5 LA *MATERFAMILIAS* COME DOMINA: RIFLESSIONI LESSICALI E PRESUPPOSTI SOCIO-GIURIDICI

Come si è già avuto modo di accennare, fra le diverse cerimonie utili a rendere solenne l'effettivo instaurarsi del legame matrimoniale vi era la pronuncia da parte della sposa della formula rituale *Ubi tu Gaius et ego Gaia*. Quest'ultima, tanto nota da renderne superflua la riproduzione già agli occhi degli autori antichi, è giunta nel suo pieno tenore testuale solo grazie alla versione in lingua greca trasmessa da Plutarco: “Perché coloro che accompagnano la sposa la esortano a dire ‘Dove tu sei Gaio, io sarò Gaia’? Forse, secondo questa formula, con il suo ingresso nella casa la donna si trova a condividere ogni cosa e a gestire insieme al marito le attività domestiche, per cui il significato di queste parole è ‘Dove tu sei signora e padrone, io sarò signora e padrona’?”⁴⁹⁸ Già Cicerone, Quintiliano e l'anonimo autore del *de praenominibus*, nelle cui opere si rintraccia il riferimento alla clausola, sembrano aver perso cognizione dell'originario significato della stessa, che risulta di complessa interpretazione anche per gli studiosi moderni⁴⁹⁹. La traduzione greca dell'espressione riportata da Plutarco, tuttavia, indica in modo inequivocabile che nel II sec. d.C. l'omologia onomastica era percipita come il riflesso di un parallelismo

⁴⁹⁸ Plu. *Mor.* 271e: Διὰ τί τὴν νύμφην εἰσάγοντες λέγειν κελεύουσιν ὅπου σὺ Γάιος, ἐγὼ Γαῖα; ’’ πότερον ὥσπερ ἐπὶ ῥητοῖς εὐθὺς εἴσειςι τῷ κοινωνεῖν ἀπάντων καὶ συνάρχειν καὶ τὸ μὲν δηλούμενόν ἐστιν ὅπου σὺ κύριος καὶ οἰκοδεσπότης, καὶ ἐγὼ κυρία καὶ οἰκοδέσποινα;’; LOBRANO 1989, 69; TREGGIARI 1991A, 26-27.

⁴⁹⁹ Cic. *Mur.* 12.27; Quint. *inst.* 1.7.20; *auct. de praen.* 7; FORSYTHE 1996, 240. Per una prima messa a punto si veda BONFANTE 1963, 60-61; per una puntuale discussione sulla concreta operatività della formula, la sua rilevanza giuridica e il suo significato rimando a GIUNTI 2004, 171-185, che insiste in particolare sulla pregnanza semantica dell'avverbio ὅπου/*ubi*. Altre recenti discussioni in FAYER 2005A, 531- 535; HERSCH 2010, 187-190.

istituzionale: dove il marito era *dominus*, la *uxor* avrebbe rivestito un analogo ruolo sociale e culturale, occupando nella famiglia una posizione corrispondente a quella del marito⁵⁰⁰.

In effetti la moglie, pur con le precisazioni di cui si è detto, risulta deputata all'amministrazione domestica e, in quanto tale, appare di fatto proprietaria dei beni del marito che si trova a gestire⁵⁰¹. Macrobio ricorda come, sin dall'età risalente, la sposa, già dal giorno successivo alle nozze, attraverso un sacrificio propiziatorio ai Lari della famiglia, assumesse formalmente la direzione della casa, designando quest'ultima proprio con il termine *dominium*⁵⁰²; in modo più puntuale, anche Nerva padre e Caio Cassio Longino, nel I sec. d.C., ritengono che la società coniugale consenta di considerare la moglie *quodammodo domina*, "come se" fosse comproprietaria dei beni del marito⁵⁰³: nel matrimonio classico *sine manu*, infatti, la *uxor* non aveva alcuna prerogativa giuridica sui *bona* del marito.

La nozione di patrimonio familiare alla quale si è fatto finora più volte riferimento risulta in realtà alquanto approssimativa sotto il profilo del diritto: *de iure* quello di una comunione dei beni era un concetto assolutamente estraneo all'ordinamento giuridico romano che, al contrario, prevedeva una rigida separazione patrimoniale tra i coniugi⁵⁰⁴, perseguita anche attraverso il divieto di donazioni reciproche tra marito e moglie⁵⁰⁵.

La perentorietà del principio sancita giuridicamente risultava tuttavia fortemente temperata *de facto*, subordinata all'esigenza pratica di una comunione di uso e consumo. La necessità di

⁵⁰⁰ Più problematico asserire che la moglie andasse a occupare anche nella società un ruolo corrispondente a quello del marito: se la posizione domestica, infatti, poteva entro certi limiti risultare analoga a quella del marito, a livello sociale e pubblico non è consentito individuare una corrispondenza paritaria tra il ruolo maschile e quello femminile. Sul punto ASTOLFI 2014², 96 n. 63.

⁵⁰¹ LOBRANO 1989; ASTOLFI 2014², 328.

⁵⁰² Macr. sat. 1.15.22: *postridie autem nuptam in domo viri dominium incipere oportet adipisci et rem facere divinam*.

⁵⁰³ D. 25.2.1 (Paul. 7 ad Sab.): *Rerum amotarum iudicium singulare introductum est adversus eam quae uxor fuit, quia non placuit cum ea furti agere posse: quibusdam existimantibus ne quidem furtum eam facere, ut nerva cassio, quia societas vitae quodammodo dominam eam faceret: aliis, ut sabino et procuro, furto quidem eam facere, sicut filia patri faciat, sed furti non esse actionem constituto iure, in qua sententia et iulianus rectissime est*. Cfr. C. 4.32.4pr: *[...]uxorem, quae socia rei humanae atque divinae domus suscipitur*. Individua in queste espressioni il ricordo di una primitiva comunione patrimoniale dei coniugi ASTOLFI 2014², 329, attento a precisare come quest'ultima non più operativa nell'ambito del matrimonio d'età classica, quando la moglie non è più *de iure* contitolare del patrimonio del marito.

⁵⁰⁴ GIUNTI 2012, 353, n. 45 parla di inconcludenza giuridica nell'attribuire alla *nupta* un *dominium in domo viri*, sulla base di D. 50.16.195.2 (Ulp. 46 ad ed.): *[...] pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet[...]*.

⁵⁰⁵ D. 24.1.1 (Ulp. 32 ad Sab.): *moribus apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem donationes valerent: hoc autem receptum est ne mutuo amore se invicem spoliarentur, donationibus non temperantes, sed profusa erga se facilitate: ne cesset eis studium liberos potius educendi*. Parte della critica si è espressa in favore di un'introduzione augustea del provvedimento: DE ROBERTIS 1997, 197; MANZO 1991, 342; ROTONDI 1912, 460. Più probabilmente nel divieto va invece individuata una norma di carattere consuetudinario, che, impedendo gli spostamenti di ricchezza tra famiglie, mirava a preservare l'equilibrio patrimoniale: ANDRÉS SANTOS 2000. Sul punto si veda anche *infra*, Capitolo Quarto, § 4.3.

considerare separatamente i patrimoni dei due coniugi acquisiva una rilevanza sostanziale solo al termine del matrimonio: solamente in caso di decesso di uno dei due coniugi o di divorzio era necessario procedere a una precisa distinzione tra le sostanze del marito e quelle della moglie, che di regola erano gestite nel quadro di una cooperazione economica⁵⁰⁶.

Le fonti giuridiche fanno riferimento per lo più a oggetti di uso comune, utili al quotidiano svolgimento della vita domestica⁵⁰⁷. Ma il radicamento di una valutazione in senso comunitario del patrimonio coniugale nella coscienza sociale romana trapela chiaramente da altre tipologie di fonti. Columella, per esempio, definito il *coniugium* maritale quale *non solum iucundissima, verum etiam utilissima vitae societas*⁵⁰⁸, nella prefazione al dodicesimo libro del suo *de Re Rustica*, prosegue dichiarando esplicitamente come nella casa tra marito e moglie tutto fosse in comune⁵⁰⁹. Su questo aspetto insiste in modo assolutamente degno di nota anche il vedovo della cosiddetta Turia. Nel testo della *laudatio*, infatti, la gestione in condivisione da parte della coppia non appare limitata a *penus*, *suppellex* o ad altri beni di entità modesta, ma investe il patrimonio dei due coniugi, amministrato congiuntamente da *vir* e *uxor* in un clima di totale condivisione e fiducia reciproca. Il dato risulta evidente dal testo epigrafico: “Tutto il patrimonio che avevi ereditato dai tuoi genitori, l’abbiamo preservato assieme con scrupolo, né avesti il pensiero di accaparrartelo, visto che me l’hai affidato interamente. Ci siamo divisi così i compiti: io ho esercitato la tutela della tua fortuna, tu ti sei assunta la sorveglianza (*custodia*) della mia”⁵¹⁰.

Non stupisce, pertanto, che la responsabilità attribuita alla *materfamilias* nella custodia e nella gestione dell’amministrazione domestica, nonché la rispettabilità sociale che a tale ruolo conseguiva, potesse trovare nell’appellativo *domina* un’esternazione significativa, presente sia nelle fonti giuridiche che in quelle extra-giuridiche. Il termine, infatti, risulta attestato nelle formule testamentarie, utilizzato dai mariti per designare le mogli⁵¹¹, e trova riscontro anche nelle

⁵⁰⁶ GARDNER 1998, 80 n. 147; CROOK 1990.

⁵⁰⁷ CROOK 1990.

⁵⁰⁸ Colum. 12 *praef.* 1.

⁵⁰⁹ Colum. 12, *praef.* 8: *Nihil conspiciebatur in domo dividuum, nihil quod aut maritus aut femina proprium esse iuris sui diceret, sed in commune conspirabatur ab utroque.*

⁵¹⁰ LT 1.36-38: *Omne tuum patrimonium acceptum ab parentibus communi diligentia cons[ervavimus]; / neque enim erat adquirendi tibi cura quod totum mihi tradidisti. Officia [ita par-] / tui sumus, ut ego tu[t]elam tuae fortunae gererem, tu meae custodiam sust[ineres].*

⁵¹¹ D. 32.41 pr (Scaev. 22 dig: *Uxorem et filium communem heredes instituit et uxoris fidei commisit in haec verba: “peto a te, domina uxor, [...]”*; D. 33.1.19.1 (Scaev. 17 dig.) *Qui Marco homini docto certa annua praestabat, testamento cavuit: “domina sanctissima, scio te de amicis meis curaturam [...]”*; LOBRANO 1989, 73.

fonti letterarie⁵¹², ed epigrafiche. Se le occorrenze tibulliane e ovidiane del termine potrebbero recar traccia di un'influenza elegiaca⁵¹³, non altrettanto pare potersi dire dell'utilizzo del termine in Petronio, dove il lessema è utilizzato dal *lapidarius Habinna* per riferirsi rispettosamente alla "sua signora", la moglie *Scintilla*, oppure in san Girolamo, il quale, nell'elenco di ragioni che rendono inopportuna la scelta di prender moglie, include anche il fatto di doverla chiamare "*domina*"⁵¹⁴. Con tale appellativo, dunque, veniva correntemente apostrofata in tono di deferenza la moglie del *paterfamilias*⁵¹⁵, il cui *status* privilegiato all'interno delle mura domestiche veniva verbalizzato con efficacia, rimarcando così in modo netto la distinzione di *status* che intercorreva innanzitutto nei riguardi dal personale servile con cui condivideva la residenza, ma anche nei confronti dei figli. È stato rilevato come una visione dei rapporti domestici in termini di rigida sottoposizione alla *patria potestas*, inoppugnabile da un punto di vista giuridico, rischi di essere tanto semplicistica da risultare fuorviante: molto più complessi erano gli equilibri all'interno della *domus*, dove un peso di non lieve entità era esercitato dalle nozioni di *honos*, di *obsequium*, di *pietas*⁵¹⁶ e dove la posizione della *matrona*, anche in virtù della rispettabilità guadagnata nell'esercizio del suo ruolo di *custos*, ricopriva una posizione di preminenza.

⁵¹² Con la parziale eccezione di un'elegia di Tibullo e di alcuni passi dei *Tristia* di Ovidio, non si considera ovviamente l'utilizzo del termine in contesto elegiaco, assolutamente peculiare e non pertinente ai fini della discussione. Tib. 1.5.26; Ov. *trist.* 3.3.23; 5.5.1; Petron. 66.5: *Ego tamen duo sustuli et ecce in mappa alligata habeo: nam si aliquid muneris meo vernulae non tulerò, habebò conviciùm. Bene me admonet domina mea.*

⁵¹³ Sull'utilizzo dell'appellativo *domina* in Tib. 1.5.26 si veda LIEBERG 1998, 199-200; sulle occorrenze ovidiane invece CITRONI MARCHETTI 2000, 13 sottolinea a ogni modo come all'interno dell'opera ovidiana l'ambito dell'amore elegiaco e quello del matrimonio si sovrappongano incessantemente, con il primo che viene progressivamente subordinandosi al secondo.

⁵¹⁴ Hier. *adv.* 1.47.5: *vocanda domina, celebrandus natalis eius, iurandum per salutem illius, ut sit superstes optandum.*

⁵¹⁵ Alcune testimonianze epigrafiche sembrano rimandare con grande immediatezza proprio alla quotidianità domestica. Si vedano, a titolo esemplificativo, CIL VI 29026 (Roma, I-inizio II sec. d.C.) cippo marmoreo in cui *L. Virius Helius* si rivolge alla moglie *Viria Primitiva* proprio con l'espressione *have domina vale domin(a)*; per l'ambito provinciale cfr. AE 1980, 803 (Topalu, seconda metà II sec. d.C.): *D(is) M(anibus) / {h}ave domina Ma/musa vixit ann(os) XXX / C(aius) Veturius Tert(ius) bene merita(e) / coniugi Iuliae V(eneriae) fecit sibi/que vivo et Vetu(ri)ae Furniae ma/tri carissimae / pientissimae / posuit*, dove la colloquialità e la spontaneità del contesto dialogico sono evidenziate dal nome utilizzato: *Iulia Veneria*, nel privato, veniva chiamata *Mamusa*, con ogni probabilità l'originario nome tracio della donna (DANA 2014, 191); ILJug 3.1398 (Rudnic, I-III sec. d.C.): *{H}Ave mihi domina / et dulcissima ka/ra coniu[nx] aman/[tissima(?)* e AE 1980, 804 (Crucea, Romania, seconda metà II sec. d.C.); parimenti attestata da un punto di vista epigrafico è l'abitudine della moglie di rivolgersi al marito utilizzando il medesimo appellativo al maschile, come evidenzia [Testo 3] CIL VI 11252 cfr. p. 3508 = CLE 1567 (Roma, II sec. d.C.) dove *Agileia Prima* si rivolge direttamente al marito *Oppius* con il vocativo *domine* (v.14).

⁵¹⁶ SALLER 1998, 86 con particolare riferimento alla condizione di schiavi e donne in età arcaica, entrambi sottoposti alla *potestas* di un *paterfamilias* ma con profonde differenze a livello di *status*.

Il dato trova conferma anche nelle fonti epigrafiche⁵¹⁷ dove, in modo significativo, l'appellativo non qualifica esclusivamente i rapporti tra marito e moglie, ma anche quello tra madre e figli. È questo, per esempio, il caso della *clarissima femina Naevia Antonia Rufina*, commemorata dalla figlia in un'iscrizione *deperdita* come *domina et mater incomparabilis*⁵¹⁸.

L'appellativo *domina*, tuttavia, non esprimeva solo il rispetto goduto dalla *matrona* nell'esercizio del suo ruolo di amministratrice dei *bona* familiari. Il lessema, infatti, poteva far ugualmente riferimento alla titolarità di diritti di proprietà.

Il dato è emerso a più riprese già nel contesto della rappresentazione sepolcrale: *Murdia* doveva necessariamente essere la proprietaria dei beni trasmessi tramite testamento; allo stesso modo Turia, all'interno della *laudatio* in suo onore, risulta a più riprese titolare di beni personali, alcuni acquisiti ereditariamente assieme al marito, altri destinati a sopperire alle necessità di alcune congiunte, altri ancora utili a sostentare materialmente il marito in fuga durante il conflitto tra Cesare e Pompeo⁵¹⁹. Prima di essere il bersaglio polemico della *verve* satirica di Marziale, la ricchezza delle matrone aveva trovato un aspro detrattore in Catone il Censore, preoccupato di quale incidenza potesse avere l'autonomia finanziaria muliebre sul rapporto coniugale⁵²⁰.

⁵¹⁷ AE 1985, 156b = AE 2005, 161 (Roma, II sec. d.C.): *Have domina Helpis ducis ani/ma / co(n)iux neque infida marito neque inutilis / qua(m)quam columella Montani hic sata / est Helpis*. Si tratta di un reimpiego, con adattamento metrico e tematico, di un testo luciliano. Da notare la presenza del concetto di *utilitas* applicato alla moglie, qui in un contesto schiavile ma utilizzato altrove anche in riferimento a donne di condizione sociale decisamente elevata, qual era la Paolina di CLE 111,54; CUGUSI 2007, 26 e n. 138. Il quadro ideologico di riferimento è sempre quello della donna come *custos* della *domus* del marito; CIL V 6039 (Milano, II sec. d.C.) *Marius Montanus* dedica la tomba alla moglie *Maria Festiva*, definita *domina et coniunx karissima, ob eximiam erga se pudicitiam*; CIL XIII 219, (Lione, seconda metà I sec. d.C.-III sec. d.C.), dove il liberto imperiale *Aurelius Agathopus* ricorda *Iuventia Felicissima, coniunx et domina karissima*; CIL X 3116 (Pozzuoli, seconda metà secondo sec. d.C.-seconda metà III sec. d.C.) *Vibia Cornelia* è *casta pudica domina coniunx incomparabilis*; CIL VIII 3371 (Lambaesis, Numidia,) dove *Aemilia Respecta* è *coniunx domina rarissima*; CIL VI 9644 = AE 1992, 125 = AE 2001, 30 (Roma, ultimo quarto del III sec. d.C./primo quarto del IV sec. d.C.) *Heliodora* è *domina benemerens* sull'iscrizione apposta sul suo sarcofago; qualche dubbio può forse sussistere nel caso di CIL VI 15106 (Roma, seconda metà del II sec. d.C.), dove la relazione trasposta sulla pietra è quella, raramente attestata, tra *patrona* e *libertus*: EVANS GRUBBS 1993; lo stesso vale per SOTGIU 1961, 18-19, n. 11; ZUCCA 2003, 258 n. 39 (Sant'Antioco, seconda metà II sec. d.C.- prima metà III sec. d.C.) dove *Gargilia Gemella* è contitolare di un monumento sepolcrale assieme a un anonimo personaggio maschile. Il rapporto tra i due dedicatari dell'iscrizione è definito dalle parole *coniunx* e *domina sua*, che per CENERINI 2015-2016, 261 potrebbe avere un preciso valore giuridico, indicando un rapporto di servitù tra il marito e la moglie.

⁵¹⁸ CIL VI 1470 cfr. p. 4703. Si tratta forse della madre di *T. Aelius Naevius Antonius Severus*. PANCIERA 2003, 359-360.

⁵¹⁹ [Testo L1] 2.2a-5a: *[Varia et ampla subsi]dia fugae meae praestitisti: órnamētis / [me instruxisti], cum omne aurum margaritaeque corpori / [tuo accomodata trad]idisti mihi, et subinde familiá, nummís, frúctibus / [deceptis nostrorum a]dversariorum custodibus apsentiam meam locupletasti*.

⁵²⁰ Se sull'icastica affermazione *Intolerabilius nihil est quam femina dives* (Iuv. 6.146) la critica converge nell'individuare un'interpolazione (DIMATTEO 2016, 116 n. 40), il motivo è espresso in modo altrettanto efficace in un epigramma di Marziale (Mar. Ep. 8.12: *Uxorem quare locupletem ducere nolim / quaeritis? uxori nubere nolo*

Livio e Plutarco, del resto, ascrivono alle *matronae* già all'inizio del IV secolo a.C. la possibilità di contribuire di propria tasca alla salvezza della *res publica*⁵²¹; donne ricche si riscontrano anche nell'età delle guerre civili, che ne restituiscono eroici e meno eroici esempi individuali⁵²² ma anche presenze collettive: ricche (γύναια πολλὰ πολυχρήματα) sono le donne coinvolte nelle manifestazioni per propiziare il ritorno di Mario e dei mariani, messi in fuga da Silla nell'88 a.C.⁵²³, e nel 42 a.C. i triumviri pretendono di attingere proprio alle ricchezze di 1400 *matronae* per fronteggiare la gravissima crisi finanziaria in corso. Tra i patrimoni di queste ultime, 400 si assestavano su un valore superiore ai centomila denari, comprensivi non solo di gioielli, denaro, ma anche di beni immobili⁵²⁴.

Naturalmente tra i beni matronali potevano rientrare anche gli schiavi. Questi ultimi, del resto, si rivolgevano alla loro proprietaria proprio utilizzando il già citato appellativo *domina*: oltre alla deferenza e al rispetto, l'espressione indicava a chiare lettere la subordinazione dei primi nei confronti della seconda, frutto del preciso rapporto giuridico che intercorreva tra le parti⁵²⁵.

Le fonti presentano dunque la titolarità di proprietà da parte femminile come un semplice dato di fatto: nella tarda Repubblica e nel primo Principato, due erano i *domini* all'interno della *domus*, e non solo in senso metaforico⁵²⁶. «Where property is concerned, the legal capacity of Roman men and women is virtually the same»⁵²⁷: nella sfera del diritto privato, e in particolare

meae. / inferior matrona suo sit, Prisce, marito: / non aliter fiunt femina virque pares); su Catone si veda ORF⁴ nr. 158; ASTIN 1978, 117 e *supra*.

⁵²¹ Sul punto si veda *supra*, § 1.1.3.

⁵²² Si pensi da un lato alle mogli di alcuni proscritti, veri e propri *exempla virtutis*, ma anche a esempi di segno opposto: Metella moglie di Silla partecipa all'acquisto di proprietà confiscate (Plin. *nat.* 36.116); Servilia madre di Bruto si arricchisce con l'acquisto di proprietà a bassissimo prezzo dopo la guerra civile tra Cesare e Pompeo (Suet. *Iul.* 50; Macr. *Sat.* 2.2.5; Cic. *Att.* 14.21).

⁵²³ App. *BC* 1.63.282: οἱ δὲ τῶν ἐξελαθέντων στασιῶται, ὅσοι τῶν πλουσίων, καὶ γυναῖα πολλὰ πολυχρήματα [...] ἡρεθίζοντο ὑπὲρ καθόδου τῶνδε τῶν ἀνδρῶν [...]. L'esilio dei mariani ha più i tratti della proscrizione che dell'*exilium*: Silla aveva dichiarato gli avversari politici *hostes* e non era data loro alcuna garanzia di salvezza, quando l'esilio, tradizionalmente, non incideva sui diritti civili del cittadino, al quale era consentito di ristabilirsi in tutta sicurezza in un altro luogo dell'impero: KELLY 2006, 74 e n. 17.

⁵²⁴ App. *BC* 4.33.142.

⁵²⁵ Petron. 105.7. Si rammenti che per il diritto romano gli schiavi afferivano alle *res Mancipi*. SALLER 1999, 197: «The institution of slavery may have increased the independence of elite women in the way that the term *materfamilias* obscures but the alternative *domina* highlights». In particolare, sulla *matrona* quale *domina servorum*, si veda *infra*, Capitolo Quarto, § 4.2.

⁵²⁶ Cic. *de fin.* 1.18.58: *Neque enim civitas in seditione beata esse potest, nec in discordia dominorum domus*.

⁵²⁷ GARDNER 1995, 393. Il linguaggio dei giuristi tende tuttavia a oscurare la componente femminile nella discussione delle dinamiche economiche della *domus*: il prototipo del proprietario è infatti il *bonus paterfamilias*, soggetto rigorosamente e stereotipicamente di sesso maschile. Sul punto si veda anche SALLER 1999. La *tutela* non pare costituire una forma di impedimento sostanziale all'autonomia femminile nell'ambito dei diritti di proprietà. Sul punto si veda *infra*.

per ciò che concerne i diritti di proprietà, la posizione delle donne non era dunque dissimile da quella degli uomini.

Ma su quali presupposti si fondava la proprietà femminile?

Com'è noto, da un punto di vista giuridico la piena titolarità di diritti di proprietà, oltre che dallo *status libertatis* e dallo *status civitatis*, dipendeva anche dallo *status familiae*: la sottoposizione alla *potestas* paterna o alla *manus* maritale negava infatti alla donna la possibilità di essere titolare in prima persona di diritti patrimoniali, prevista al contrario nel caso essa fosse *sui iuris*⁵²⁸.

Una parziale eccezione a questa situazione era data dall'istituto del *peculium*, quota patrimoniale amministrata e goduta in autonomia dalla figlia, e nettamente distinta dalla dote⁵²⁹. Del *peculium*, tuttavia, la figlia diventava proprietaria a pieno titolo solo con l'estinzione della *patria potestas*, e dunque, o attraverso l'emancipazione, o alla morte del *paterfamilias*. Anche in quest'ultimo caso, a ogni modo, l'acquisizione definitiva dei beni ricompresi nel *peculium* era subordinata alla presenza di un'esplicita disposizione testamentaria del *paterfamilias*: tanto un responso di Papiniano quanto il comportamento di Tiberio verso il *peculium* di Giulia rivelano come, in assenza di specifiche direttive, il *peculium* fosse destinato a essere ricompreso nella totalità dei *bona paterna*⁵³⁰.

Nel medesimo senso depone un'altra testimonianza di natura epigrafica, il *Senatusconsultum de Cn. Pisone Patre*⁵³¹, databile al 10 dicembre del 20 d.C.⁵³². Alle pene di natura più propriamente

⁵²⁸ MARRONE 2006³, 240; PEPPE 1984, 29; 32, che sottolinea come i limiti della capacità giuridica e della capacità di agire del *filiusfamilias* repubblicano non siano sostanzialmente e qualitativamente minori rispetto ai limiti posti alla *filia*; la diversità tra le due posizioni riguarda soprattutto la sfera dei diritti politici.

⁵²⁹ D. 15.1.5.3 (Ulp. 29 *ad ed*): *Peculium dictum est quasi pusilla pecunia sive patrimonium pusillum*; MARRONE 2006³, 195-196; sul *peculium* dei *filiifamilias* si veda THOMAS 1982, e, con particolare riferimento alle *filiaefamilias*, GARCÍA GARRIDO 1982, 5-26.

⁵³⁰ FV 294: *Quod pater filiae, quam habuit et retinuit in potestate, donavit, cum eam donationem testamento non confirmasset, filiae non esse respondi: nam et peculia non praelegata communia fratrum esse contabat*; Suet. Tib. 50.1: *Iuliae uxori tantum afuit ut relegatae, quod minimum est, officii aut humanitatis aliquid impertiret, ut ex constitutione patris uno oppido clausam domo quoque egredi et commercio hominum frui uetuerit; sed et peculio concessa a patre praebitisque annuis fraudavit, per speciem publici iuris, quod nihil de his Augustus testamento cauisset*.

⁵³¹ L'iscrizione, che si estende per ben 176 linee, trasponne epigraficamente il decreto senatorio seguito all'accusa, al suicidio e alla condanna postuma del legato di Siria Cn. *Calpurnius Piso* (PIR² C 287) ed è stata rinvenuta in molteplici copie, tutte dislocate entro i confini della Betica romana. Prima del ritrovamento dell'epigrafe, le vicende legate al processo pisoniano erano note attraverso il resoconto fattone da Tacito (Tac. *ann.* 2.43-3.18). Per l'edizione critica del testo, disponibile in spagnolo e in tedesco, si vedano CABALLOS, ECK, FERNÁNDEZ 1996 e ECK, CABALLOS, FERNÁNDEZ 1996; per l'edizione inglese rimando a DAMON, TAKÁCS, POTTER 1999, 1-41 (e pl. I-VIII). Sul testo si vedano anche LAMBERTI 2006, 181-198; FLOWER 1998, in particolare su *Calpurnia*, 168-169.

⁵³² Con ogni probabilità il *senatusconsultum* rappresenta l'atto finale di una vicenda processuale complessa, che potrebbe essersi protratta per diversi mesi: TALBERT 1999. Da ultimo, sul punto, MCKAY 2003, propenso a

politica, volte alla cancellazione della memoria del reo⁵³³, il Senato ne affiancò altre di natura patrimoniale (ll. 84-105). La *publicatio bonorum* perentoriamente enunciata, ovvero la confisca e la vendita all'asta dei beni di Pisone⁵³⁴, risultò tuttavia disattesa nei fatti: ai discendenti di Pisone venne devoluto l'intero patrimonio del padre. Una particolare attenzione fu riservata anche alla figlia femmina, assegnataria non solo di beni dotali⁵³⁵, ma anche di una quota *peculii nomine* (ll. 104-105) pari a quattro milioni di sesterzi. Anche se non è pensabile che la volontà del Senato e Tiberio fosse quella di dar corso alle ultime volontà di un criminale⁵³⁶, la redistribuzione dei *bona* ai figli di Pisone pare in qualche modo tener conto delle indicazioni paterne, forse note proprio grazie alle tavolette testamentarie redatte dall'uomo. In particolare, l'attribuzione di un cospicuo *peculium* in favore della figlia⁵³⁷, confermata dalla *clementia* imperiale, intendeva probabilmente garantire alla fanciulla anche per il futuro il medesimo *status* e la medesima autonomia finanziaria godute *vivo patre*, liquidando in modo congruo le sue aspettative ereditarie sul patrimonio paterno.

Risulta fondamentale, pertanto, cercare di individuare quante e quali donne potessero godere della peculiare condizione di *sui iuris*, non soggette quindi né alla *potestas* del *paterfamilias* né alla *manus* maritale.

L'estinzione della *patria potestas* poteva avvenire o attraverso un'apposita emancipazione⁵³⁸ oppure in via naturale, alla morte del *paterfamilias*. Più che l'*emancipatio*, senza dubbio una prassi diffusa ma della quale non è consentito valutare la reale operatività⁵³⁹, maggiore

circoscrivere in poche settimane il processo vero e proprio (dal 28 novembre al 10 dicembre) e a dilatare, invece, la fase inquisitoria, durata circa sei mesi a partire dal maggio del 20 d.C.

⁵³³ *SCPP* ll. 73-83; ll. 105-108; il Senato dispose che non si svolgessero le tradizionali pratiche funerarie, che Pisone non fosse pianto dai familiari, che fossero rimosse statue e immagini di lui dai luoghi pubblici dove erano esposte, che ne venisse eliminata l'effigie dalle *imagines* della *gens Calpurnia*, che ne fosse eraso il nome dal monumento dedicato a Germanico dai *sodales Augustales*, che fossero rimosse le modifiche edilizie apportate dal reo nella zona della *porta Fontinalis*; BODEL 1999; FLOWER 1998, 158-163; 169-170. La locuzione *damnatio memoriae* è una coniazione moderna con la quale la critica fa abitualmente riferimento all'insieme di sanzioni contro la memoria; esprime le proprie riserve sull'utilizzo dell'espressione FLOWER 1998, 155-156; FLOWER 2011, xix-xxii.

⁵³⁴ La *publicatio bonorum* era una pena accessoria conseguente alla condanna in determinati processi criminali: SALERNO 1990; MILLAR 1977, 163-164. Non soggetto a confisca, ma sottratto dal patrimonio del condannato e incamerato direttamente tra le proprietà personali di Tiberio era un fondo posto in Illiria, donato a Pisone da Augusto: FLOWER 1998, 164.

⁵³⁵ Sul punto si veda *infra*, Capitolo Secondo § 2.4.

⁵³⁶ Con la *publicatio bonorum*, anche se postuma, il testamento di Pisone era destinato a perdere efficacia: D. 28.3.6.6 (Ulp. 10 *ad Sab.*).

⁵³⁷ L'ammontare della disponibilità finanziaria di una *filiafamilias* dell'aristocrazia senatoria del primo impero risulta ben quattro volte superiore rispetto ai beni conferiti in dote ad un eventuale futuro marito: ll. 103-105: *ita, ut ex omnibus bonis, quae decreto senatus publicata et concessa iis essent, n(ummum) x dotis nomine Calpurniae Cn. Pisonis filiae, item peculi nomine n(ummum) xxxx dare<n>tur*.

⁵³⁸ MARRONE 2006³, 244-245; GARDNER 1998, 6-112.

⁵³⁹ CROOK 1967, 119-120. scarsissime sono le attestazioni letterarie e anche nella casistica attestata dalle fonti giuridiche il motore della stessa non risiede nella volontà del potenziale emancipatore ma con una terza parte, non di

incidenza per l'acquisizione di una completa capacità giuridica femminile deve aver avuto il decesso del *paterfamilias*. Superato lo scoglio iniziale rappresentato dall'elevatissimo tasso di mortalità infantile, infatti, la possibilità che una figlia visse più a lungo del padre presenta un'evidenza intrinseca della quale sono state anche precisate le proporzioni. Secondo gli studi di Richard Saller, infatti, già al momento del primo matrimonio, all'interno dell'*élite* senatoria almeno una fanciulla su tre aveva già perso il padre, e le probabilità per quest'ultimo di sopravvivere alla figlia erano destinate a decrescere progressivamente: a 25 anni erano orfane di padre più della metà e a 30 anni più di due terzi delle figlie⁵⁴⁰. Se sul metodo di indagine e sulle conclusioni relative alla struttura della famiglia la critica è ancora ampiamente divisa⁵⁴¹, il profilo demografico tracciato dallo studioso è stato complessivamente accettato⁵⁴².

L'esistenza di donne *sui iuris*, e la loro rilevanza da un punto di vista quantitativo e qualitativo a ogni modo, al di là dei modelli e dei calcolatori matematici, trova un importante riscontro all'interno di un altro dossier documentario, quello dei dati restituiti dai censimenti.

Un recente filone di ricerca, sviluppato in modo parallelo in ambito belga e italiano, ha infatti sottoposto ad attenta riconsiderazione una visione esclusivamente 'maschile' della cittadinanza: se ci si attiene al profilo militare e pubblicistico le donne risultano confinate all'invisibilità; il quadro, tuttavia, è destinato a mutare sensibilmente se si sposta l'attenzione, invece, sui diritti di proprietà⁵⁴³. Quello dell'individuazione dei contribuenti, del resto, assieme

rado la madre di un figlio *in potestate* e talvolta una nonna, materna o paterna. Sul punto si veda *infra* Capitolo Terzo. Alcuni padri negano di aver emancipato i figli nel tentativo di rinnegare le conseguenze patrimoniali dell'emancipazione. In riferimento alla figlia femmina D. 1.7.25pr (Ulp. 5 *opin.*); C. 2.26.2; in riferimento al figlio maschio: C. 8.46 (47).1; RABELLO 1979, 250-253. Le incertezze nella valutazione del concreto impatto dell'istituto nella determinazione dei soggetti *sui iuris* è tra i fattori che ha condotto Hin 2013 ad articolare la sua proposta "middle count" in tre diversi scenari (Hin 2013, 293, Tab. 7.3; 354-363, *Appendix* 2). La studiosa a ogni modo individua nell'emancipazione un fenomeno in crescente diffusione.

⁵⁴⁰ SALLER 1994, 55 (Tavola 3.2b); 208. I dati assumono il modello demografico più pessimista (il Coale-Demeny Life Tables Model West 3), con un'aspettativa di vita alla nascita pari a 25 anni ed età al primo matrimonio pari a 15 anni per le donne e a 25 per gli uomini, secondo lo standard più verosimile per gli appartenenti all'*élite* senatoria. Puntuale analisi SALLER 1994, 25-41. Abbassano a vent'anni l'età maschile al momento del primo matrimonio LELIS, PERCY, VERSTRAETE 2003 e SCHEIDEL 2009, 33. Naturalmente un abbassamento dell'età al primo matrimonio risulta significativo anche per le figlie femmine,

⁵⁴¹ Critiche metodologiche in SCHEIDEL 2001, 6-7; Hin 2013, 109-123 Perplessità sulle conclusioni dello studioso in relazione alla struttura della famiglia e CANTARELLA 1992; THOMAS 1990, 114-115. Per una recente messa a punto LAMBERTI 2016.

⁵⁴² Da ultimo MAIURO 2012, 55-58, che sottolinea tuttavia la necessità di prendere in considerazione quale fattore potenzialmente distorsivo dei risultati di Saller anche la cittadinanza, decisivo quando in gioco vi è la trasmissione della proprietà, e non riflesso immediatamente nelle pratiche commemorative.

⁵⁴³ VAN GALEN 2016; PEPPE 2016; PEPPE 2015. Se ci si sofferma sugli aspetti politici e militari il coinvolgimento femminile è destinato all'invisibilità. Da notare come anche SHERWIN-WHITE 1973, la cui trattazione non riserva spazio alle donne, sostenga come lo svuotamento del significato politico subito dalla cittadinanza nella metà del II sec. d.C. «left, as the core and the heart of citizenship, the social status which it conferred, the *iura privata* affecting

all'identificazione dei cittadini dotati di diritto di voto e degli arruolabili, era uno degli scopi sottesi all'istituto censitario⁵⁴⁴. Davanti al censore dovevano dunque presentarsi tutti i cittadini *sui iuris*, di fatto a capo di un nucleo familiare, tenuti a dichiarare l'ammontare complessivo e la natura della loro ricchezza, ivi compresi schiavi e personale alle dipendenze della famiglia.

Pur discussa nei dettagli, è attestata fin dal IV sec. a.C. l'esistenza all'interno del censimento romano di una lista di *viduae* a fini fiscali⁵⁴⁵. Il termine, che originariamente doveva riferirsi alle vedove in senso stretto, evidentemente in possesso di una capacità patrimoniale di assoluto rilievo fin dall'età arcaica⁵⁴⁶, dovette designare in un secondo momento in senso lato tutte le donne non sottoposte alla *potestas* maschile, prive del marito oppure nubili⁵⁴⁷.

Ma dal momento che la difesa non era ritenuta, ordinariamente, una responsabilità femminile, le donne non erano tenute a contribuire finanziariamente al mantenimento dell'esercito⁵⁴⁸: non a caso le fonti antiche in riferimento ai dati dei censimenti relativi all'età repubblicana specificano con un'apposita clausola l'esclusione di orfani e *viduae*⁵⁴⁹, con ogni probabilità proprio per sottolineare la differenza rispetto alla prassi dei loro tempi, evitando così eventuali fraintendimenti⁵⁵⁰.

Se, con la permanenza di un regime matrimoniale *cum manu*, le donne *sui iuris* dovevano costituire un fenomeno piuttosto limitato⁵⁵¹, con la progressiva diffusione del matrimonio *sine*

the family and its uniform subjection to Roman law, and so forth». All'interno di questa concezione, dove la dimensione della partecipazione pubblica è posta in secondo piano, destinata a trovare maggior spazio anche la componente femminile.

⁵⁴⁴ WISEMAN 1969.

⁵⁴⁵ Liv. 1.43.9: *ad equos emendos dena milia aeris ex publico data et quibus equos alerent, viduae adtributae, quae bina milia aeris in annos singulos penderent*; Cic. *rep.* 2.21.36; Fest. 183L; PEPPE 2016, 354; la lista era funzionale all'individuazione dei contribuenti in relazione all'*aes hordearium*, istituto molto antico caduto in desuetudine probabilmente già prima della seconda guerra punica (GABBA 1988, 131). Per una puntuale discussione sul punto rimando a PEPPE 1984, 138-142.

⁵⁴⁶ Cfr. Gai. 2.47, che attribuisce alle Dodici Tavole una norma in base alla quale non si potevano usucapire le *res Mancipi* della donna che fosse sotto la tutela degli *agnati*, a meno che non fossero consegnate con l'autorizzazione degli *agnati* stessi. Dal passo si desume che c'è una donna che può alienare e quindi è *sui iuris*, dall'altra è proprietaria di beni di valore. Sul punto, PEPPE 2016, 84-88.

⁵⁴⁷ D. 50.16.242.3 (Iavol. 2 *ex post Lab.*): *"viduam" non solum eam, quae aliquando nupta fuisset, sed eam quoque mulierem, quae virum non habuisset, appellari ait labeo*. Questo significato estensivo risulta senza dubbio plausibile a partire dal 214 a.C., momento al quale Livio (Liv. 24.18.13-14) ascrive una contribuzione straordinaria all'erario di *pecuniae pupillares primo, deinde viduarum*. I numerosi soldati caduti nel corso della guerra annibalica, infatti, oltre a vedove avranno lasciato anche figlie puberi *sui iuris*. Il decesso di molti uomini sottoposti al *tributum* aveva determinato uno spostamento delle ricchezze a soggetti esclusi dal sistema contributivo, rendendo necessaria questa a contribuzione straordinaria: PEPPE 1984, 49 n. 99.

⁵⁴⁸ HIN 2013, 268. Vd. Liv. 24.18.13-15 (seconda guerra punica); App. *BC* 4.32-33 (tentativo dei triumviri di imporre una tassazione alle 1400 matrone più ricche); Plu. *Publ.* 12 (vedove e figli non tassabili).

⁵⁴⁹ Plu. *Publ.* 12.8: ὀρφανοῖς παῖσι καὶ χήραις γυναῖξιν ἀνεθείσης τῆς εἰσφορᾶς (censimento del 508 a.C.); Liv. *per.* 59.7: *praeter <pupillos> pupillas et viduas* (censimento del 131 a.C.).

⁵⁵⁰ HIN 2013, 284, ma già SCHEIDEL 2009.

⁵⁵¹ BRUNT 1987, 16 ipotizza che, in questo caso, spettasse al tutore della donna operare le dichiarazioni davanti ai censori.

manu, ritenuta concordemente dalla critica pressoché generale in età augustea⁵⁵², proprio un aumento della loro rilevanza anche dal punto di vista numerico potrebbe aver indotto ad un'inclusione di questa categoria nei censimenti operati al tempo di Augusto. Il cospicuo incremento registrato in età augustea⁵⁵³, dunque, potrebbe doversi anche a una differenza procedurale: diversamente dai precedenti d'età repubblicana, i censimenti augustei non avrebbero incluso solo i cittadini maschi puberi *sui iuris*, ma tutti i *cives* liberi da *potestas*, inclusi gli orfani e le donne⁵⁵⁴.

Proprio i cambiamenti socio-giuridici intercorsi nell'ultima fase della repubblica avrebbero dunque indotto Augusto a includere nel censimento non solo gli uomini ma anche orfani e donne *sui iuris*⁵⁵⁵ allo scopo di allargare la base imponibile⁵⁵⁶.

Tuttavia la possibilità di essere titolare di ricchezze personali non risulta di per sé un indicatore sufficiente per delineare la responsabilità economica della *materfamilias* oggetto della presente indagine. Si pone dunque la necessità di determinare in che misura alle donne fosse concesso di disporre autonomamente di tale ricchezza.

Il diritto romano prevedeva che ogni donna *sui iuris* fosse soggetta a tutela per l'intero corso della propria esistenza, sottoposta, dunque, a un certo grado di limitazione nella possibilità di agire in modo indipendente⁵⁵⁷. Le testimonianze dei giuristi conducono a circoscrivere l'ambito di intervento del tutore e a limitarne la portata. Non solo l'apposizione dell'*auctoritas* del tutore, chiamato a integrare, con la propria approvazione, la volontà espressa dalla donna, rimase necessaria in riferimento a tutti gli atti di disposizione patrimoniale di maggiore rilevanza, era necessaria solo nei casi che avrebbero potuto comportare una diminuzione della proprietà⁵⁵⁸

⁵⁵² EVANS GRUBBS 2002A, 21; TREGGIARI 1991A, 30-34; MOMMSEN 1887, 365 n. 2. La progressiva scomparsa del regime matrimoniale *cum manu* inizia a partire dalla fine del III sec. a.C. Preferisce la distinzione non tra due forme di matrimonio, ma tra due diverse condizioni della donna sposata TALAMANCA 1990, 132; il giurista ritiene che in epoca imperiale l'acquisto della *manus* sulla moglie fosse un "effetto accidentale" rispetto alla conclusione del matrimonio, ottenibile solamente attraverso la *coemptio*.

⁵⁵³ RG 8.2: *senatum ter legi*; contra Dione Cassio, che menziona ben cinque *lectiones* (52.42.1; 54.13.1; 54.26.3; 54.35.1; 55.13.3); la discrepanza tra le due fonti è appianata da COOLEY 2009, 138-139.

⁵⁵⁴ HIN 2013, 286-290.

⁵⁵⁵ HIN 2008; HIN 2013, 261-297, in particolare 284-290. L'ipotesi della studiosa riprende una tesi già enunciata da MOMMSEN 1887 condurrebbe dunque a un più prudente esito di "middle count" rispetto alle antitetiche interpretazioni di WISEMAN 1969 e LO CASCIO 1994 da un lato ("high count") e di BRUNT 1987 e DE LIGT 2004 ("low count").

⁵⁵⁶ Sulla politica fiscale di Augusto si veda HIN 2013, 284-286.

⁵⁵⁷ MARRONE 2006³, 264-268; ZANNINI 1976, 13. L'unica eccezione era rappresentata dalle Vergini Vestali: Gai. 1.145; SACCHI 2003; GARDNER 1986, 22-26; ZANNINI 1976, I, 11-30.

⁵⁵⁸ Gai. 2.14-19; 80-84. Nella fattispecie comprendente i fondi e gli edifici siti in Italia, gli schiavi e gli animali che potevano essere domati sul collo o sul dorso e le servitù prediali.

(alienazioni, manomissioni di schiavi, assunzione di obbligazioni contrattuali, costituzioni di una dote, stipula di un *matrimonium cum manu*, accettazione di eredità che potevano essere gravate da debiti, e testamenti, operazioni che coinvolgevano la tipologia di proprietà classificata come *res Mancipi*)⁵⁵⁹; ma già in età repubblicana l'istituto pare aver perso progressivamente parte della sua forza, trasformandosi in età imperiale in un vero e proprio relitto storico, in alcun modo limitativo dell'autonomia goduta *de facto* dalle donne nella gestione dei loro affari⁵⁶⁰. Già prima della definitiva abolizione da parte dell'imperatore Claudio⁵⁶¹, infatti, la tutela agnatizia era andata incontro a una progressiva decadenza: non solo erano andate affermandosi altre forme di tutela, come quella testamentaria o dativa - la prima, conferita dal *paterfamilias*, attraverso il testamento, alla figlia, dava a quest'ultima la possibilità di designare per la figlia un tutore diverso dall'*agnatus proximus*; la seconda, invece, assegnata dal pretore in mancanza di tutori legittimi o testamentari⁵⁶² - ma il progressivo allentamento dei legami agnatizi aveva fatto sì che il provvedimento legislativo di Claudio si limitasse probabilmente a sanzionare *de iure* la scarsa incidenza dell'istituto sul piano operativo⁵⁶³.

Pertanto va notato che anche la legislazione augustea aveva contribuito in modo determinante ad accelerare la definitiva decadenza dell'istituto: le donne libere che ottemperassero a specifici requisiti di prolificità, attraverso la concessione del *ius trium liberorum*, ricevevano infatti l'esenzione dalla tutela⁵⁶⁴. Riconoscendo alle cittadine *sui iuris* una possibilità

⁵⁵⁹ Tit. Ulp. 11.27: *Tutoris auctoritas necessaria est mulieribus quidem in his rebus: si lege aut legitimo iudicio agant, si se obligent, si civile negotium gerant, si libertae suae permittant in contubernio alieni servi morari, si rem Mancipi alienent*. Sui profili funzionali della *tutela mulierum*, ZANNINI 1976, I.

⁵⁶⁰ Gai., 1.190: *Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur; nam quae vulgo creditur, quia levitate animi plerumque decipiuntur et aequum erat eas tutorum auctoritate regi, magis speciosa videtur quam vera: mulieres enim quae perfectae aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant, et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam; saepe etiam invitus auctor fieri a praetore cogitur*. Sulle vicende storiche dell'istituto si veda ZANNINI 1979, II.

⁵⁶¹ Gai. 1.157.

⁵⁶² In particolare, nell'ambito della tutela testamentaria si diffuse, almeno a partire dall'inizio del II sec. a.C., la *tutoris optio*, in virtù della quale alla moglie sposata *cum manu* il marito concedeva la possibilità di scegliere liberamente il proprio tutore: Gai. 1.150; ZANNINI 1979, II, 80-105.

⁵⁶³ ZANNINI 1979, II, 100 n. 69.

⁵⁶⁴ Gai. 1.145: *Itaque si quis filio filaeque testamento tutorem dederit et ambo ad pubertatem pervenerint, filius quidem desinit habere tutorem, filia vero nihilo minus in tutela permanet; tantum enim lege Iulia et Papia Poppaea iure liberorum tutela liberantur feminae*. Gai. 1.194: *Tutela autem liberantur ingenuae quidem trium <liberorum iure, libertinae vero quattuor, si in patroni> liberorumve eius legitima tutela sint, nam ceterae quae alterius generis tutores habent trium liberorum iure tutela liberantur*. L'intervento del *princeps* in materia si inserisce in una tradizione inaugurata già da Cesare: le leggi Giulie del 59 a.C. legavano la distribuzione delle terre alla paternità di almeno tre figli (Suet. *Iul.* 23.3; App. *BC* 2.10; D.C. 38.7.3). Diversamente da quanto accaduto con il predecessore di Augusto *lex Iulia et Papia* valorizza esplicitamente lo statuto di *mater*, tanto delle donne libere quanto delle liberte, che dovevano tuttavia mettere al mondo non tre ma quattro figli. Era obbligatoria a registrazione dei figli (maschi e

giuridicamente non prevista in precedenza, l'attività legislativa di Augusto assume sotto questo profilo il carattere di un vero e proprio spartiacque: il valore sociale della maternità giunge con Augusto a interferire con il piano normativo, con risvolti di assoluta evidenza per la capacità di agire femminile⁵⁶⁵.

1.2.6 LA MATRONA QUALE AGENTE DELLA COMMEMORAZIONE

In una delle sue lettere, Plinio il Giovane nota indignato come la tomba che l'amico Virginio Rufo desiderava per sé nella villa di *Alsium*, a dieci anni dalla sua morte, non fosse ancora stata terminata⁵⁶⁶. Indubbiamente i cambi di proprietà⁵⁶⁷ e la negligenza di quanti avevano ricevuto l'incarico di costruire e mantenere la tomba potevano compromettere il buon esito di una simile scelta, con ripercussioni serissime per la memoria del defunto. In questo caso, dunque, la responsabilità del sepolcro era stata affidata agli eredi di Rufo, i quali, tuttavia, sembrano aver venduto la villa, incuranti delle ultime volontà del defunto.

La commemorazione *post-mortem* rivestiva nel mondo romano un'importanza difficilmente sopravvalutabile⁵⁶⁸; non a caso, era assai diffusa la prassi non solo di inserire specifiche disposizioni relative al monumento funebre all'interno del proprio testamento⁵⁶⁹, ma, addirittura di non rimandare l'allestimento al momento della morte, approntando la costruzione fin da vivi⁵⁷⁰.

Qual era, in questo delicato processo, il ruolo delle donne? È possibile individuare un coinvolgimento nella costruzione e nella conservazione del sepolcro dei congiunti, e, con esso, della memoria familiare? Si è sottolineato come i *tituli sepulchrales*, pur nella convenzionalità che li caratterizza, costituiscano un primo importante tassello nella ricostruzione di una responsabilità economica matronale; nelle pagine che seguono si avrà modo di appurare come l'epigrafia

femmine) nell'*album professionum liberorum* per quanti volessero beneficiare dei *praemia* legislativi, da Augusto a Marco Aurelio: PEPPE 2016, 115. Erano rilevanti anche i figli naturali.

⁵⁶⁵ COPPOLA BISAZZA 2016, 38-41. Sul *ius trium liberorum* ZABLOCKA 1988.

⁵⁶⁶ Plin. *epist.* 6.10. Sull'utilizzo delle *villae* quali memoriali si veda MARZANO 2007, 31-33; BODEL 1997.

⁵⁶⁷ La villa, nel 107 d.C. apparteneva alla suocera di Plinio, *Pompeia Celerina* (*cum venissem in socrus meae villam Alsiensem, quae aliquamdiu Rufi Vergini fuit*).

⁵⁶⁸ ZACCARIA 1997.

⁵⁶⁹ Ipotizza uno stretto legame tra lo statuto di erede e la commemorazione funebre MAYER 1990.

⁵⁷⁰ NICOLINI 2007, 330; BASSIGNANO 2000, 35; ZACCARIA 1997, 75-76; SARTORI 1994A, 28.

funeraria restituisca attestazioni di assoluto rilievo di come tale responsabilità potesse tradursi in un coinvolgimento diretto anche nella conservazione del ricordo familiare, operazione che implicava un cospicuo impiego di risorse finanziarie. Ancora una volta risulta dunque evidente come il riferimento alle capacità amministrative della defunta presente modello matronale ideale veicolasse precise aspettative. La concreta soddisfazione di queste ultime era di fondamentale importanza per i membri della *domus*: da un eventuale contributo femminile poteva dipendere tanto la loro sopravvivenza materiale quanto quella nella memoria dei posteri⁵⁷¹.

Stando alle parole di Svetonio, Otone nell'imminenza del suicidio aveva scritto a *Statilia Messalina*, sua promessa sposa⁵⁷², un biglietto in cui le raccomandava i suoi resti mortali e la sua memoria⁵⁷³. L'imperatore aveva altri congiunti ancora in vita ma, in modo significativo, affidava a quella che sarebbe dovuta diventare sua moglie la disposizione delle proprie ceneri, nonché la costruzione e il mantenimento della tomba. In effetti, anche a livello epigrafico, donne impegnate in prima persona nell'allestimento di monumenti sepolcrali compaiono a più riprese.

Il primo beneficiario della loro intraprendenza poteva naturalmente essere il marito. Nel *municipium* di Novara *Baebia Ateronia* dedica un sarcofago in granito al marito cavaliere, quattuorviro e flamine del culto del divo Traiano⁵⁷⁴; più tardi, invece, e proveniente dal territorio modenese, il sarcofago architettonico semilavorato che *Appeiena Philumene*, *flaminica* a Modena, ancor viva predispone per sé e per il marito *Publius Titius Sabinus*. Certamente la sontuosità della tomba rivela che la donna aveva raggiunto una posizione ragguardevole nella comunità⁵⁷⁵. Non solo a quella del marito, ma anche alla propria sepoltura, pensò anche *Cornelia Maximina*, che da

⁵⁷¹ Va precisato che il coinvolgimento nella costruzione di un monumento sepolcrale non era assolutamente una prerogativa delle donne appartenenti all'*élite* (a titolo esemplificativo cfr. AE 2004, 215 a-c; LO GIUDICE 2004, 186-187); gli esempi selezionati, tuttavia, faranno riferimento all'aristocrazia senatoria, equestre o decurionale, *focus* della presente indagine.

⁵⁷² MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 330 nr. 195; RAEPSAET-CHARLIER 1987, nr. 730; SYME 1986, 240-241.

⁵⁷³ Suet. *Otho* 10.2: *Fratrem igitur fratrisque filium et singulos amicorum cohortatus, ut sibi quisque pro facultate consuleret, ab amplexu et osculo suo dimisit ominis, secretoque capto binos codicillos exaravit, ad sororem consolatorios et ad Messalinam Neronis, quam matrimonio destinarat, commendans reliquias suas et memoriam*. Otone fu infine sepolto dai compagni più vicini in un sepolcro modesto presso *Brixellum* (Plu. *Oth.* 18.1-2; Tac. *hist.* 2.49). Sulla veridicità dell'episodio, che ha Svetonio quale unica fonte, si veda la discussione di MURISON 1993, 136-142.

⁵⁷⁴ CIL V 6520=ILS 06740 (Novara, II sec. d.C.): */tilian(o) eq(uiti) R(omano) eq(uo) p(ublico) IIIIvir(o) a(edilicia) p(otestate) ite/m IIIIvir(o) i(ure) d(icundo) m(unicipii) N(ovariae) flam(ini) d(ivi) Traian(i) // v(iva) f(ecit) // q(uaestori) aer(arii) qui nu(m)q(uam) rei p(ublicae) ni(hi)l debuit / Baebia Ateronia c(oniugi) k(arissimo)*. Il monumento, a cassa rettangolare, è mutilo e non restituisce integralmente il nome del marito.

⁵⁷⁵ CIL XI 847 (Modena, metà III sec. d.C.): *D(is) M(anibus) / Appeiena C(ai) filia Philu(mene) flam(inica) Mut(inae) / sibi et P(ublio) Titio Sabi(n)o marito viva / posuit*; è incerto se fosse sacerdotessa del culto municipale di Augusto o di qualche divinità locale: GIORDANI, PAOLOZZI STROZZI 2005, 183.

viva volle predisporre un sarcofago riccamente decorato per il marito incomparabile, *Publius Vettius Sabinus*, della tribù Camilia, cavaliere equipaggiato a spese pubbliche, quattuorviro con funzioni edili e governatore del municipio di Ravenna⁵⁷⁶.

In altre circostanze, invece, l'iniziativa femminile poteva essere volta a garantire un'adeguata commemorazione ai figli⁵⁷⁷. Un'iscrizione consunta in più punti incisa su pietra locale da Piovene, databile tra il 48 e il 54 d.C., vede la dama vicentina *Salonia* curare la sepoltura per il figlio [-] *Salonius Matidius*, che l'allora regnante Claudio, in virtù delle sue prerogative censorie, aveva cooptato in senato tra i *tribunicii*⁵⁷⁸. La provenienza dell'epigrafe induce a ritenere che la sepoltura dell'uomo, che era stato anche sacerdote municipale e apparteneva a una delle famiglie più eminenti della zona, si collocasse nell'agro, e dunque verosimilmente in una delle proprietà della famiglia sul luogo⁵⁷⁹. Dal Delta padano proviene invece una stele di calcare in cui l'epitaffio in memoria del figlio prematuramente scomparso è espresso in esametri dattilici attraverso la voce disperata della madre *Papiria Tertia*⁵⁸⁰. Oltre che per un inaspettato rovesciamento del modello tradizionale di esaltazione della maternità e un apprezzamento per la sorte delle donne sterili, alle quali erano risparmiate tali sofferenze, il componimento si segnala per un diretto coinvolgimento materno nella realizzazione della stele: *Papiria*, infatti, afferma orgogliosamente di aver predisposto personalmente il monumento (*monumenta locavi*)⁵⁸¹.

⁵⁷⁶ CIL XI 863= ILS 6665 = AE 2003 661 (provenienza ignota, terzo quarto del III sec. d.C.): sarcofago di tipo architettonico ad arcate, sotto le arcate laterali sul fianco sinistro sono scolpiti a rilievo una figura maschile e una femminile, sul fianco dx scena di *dextrarum iunctio*, sul sx raffigurazione del defunto come cavaliere vittorioso, colto nel momento della *transvectio equitum*: *D(is) M(anibus) / P(ublio) Vettio / P(ubli) fil(io) Cam(ilia) Sabino / eq(uo) p(ublico) IIIIvir(o) aed(ilicia) pot(estate) / et mag(istro) mun(icipii) / Raven(nae) / Cornelia Maxima / marito incomparab(ili) / et sibi viva posuit // Gregolri*; GIORDANI, PAOLOZZI STROZZI 2005, 161.

⁵⁷⁷ Per esempi di madri uniche dedicanti di epigrafi funerarie infantili di veda PIERNO 2005, 294.

⁵⁷⁸ CIL V 3117= ILS 968 =AE 1980, 508; CRACCO RUGGINI 1987, 250-251 e n. 73; 269; ALFÖLDY 1980.

⁵⁷⁹ I *Salonii*, che diedero alla città almeno un quattuorviro *iure dicundo* (CIL V 3102), possedettero sicuramente fondi nell'area a nord ovest di Vicenza, furono proprietari di schiavi e patroni di liberti, diramarono anche nei territori vicini di Asolo, Este e Aquileia, intrecciarono parentele con altre *gentes* vicentine importanti, tra cui i *Matidii*, una cui branca si sarebbe presto legata per via di matrimoni con le famiglie di Traiano e Adriano.

⁵⁸⁰ CIL V 2435= CLE 369 = *SupplIt* 1999, 160 (Portomaggiore, Ferrara, 31-70 d.C.): *T(itus) Truppicus T(iti) f(ilius) Papiria T(iti) f(ilia) Tertia / cernis ut orba meis hospes monumenta locavi / et tristis senior natos miseranda requiro / exemplis referenda mea est deserta senectus / ut steriles vere possint gaudere maritae / T(itus) Truppicus T(iti) f(ilius) f(ecit)*; CENERINI 2010, 119-120; CUGUSI, SBLENDORIO CUGUSI 2010, 44-45; 48-49 da un punto di vista tipologico la stele è accostabile a quella dei Fadieni, con la nicchia superiore riservata ai due sposi e quella inferiore al figlio.

⁵⁸¹ PUPILLO 1999, 160 ritiene che i figli premorti alla madre siano due e che il secondogenito sarebbe nato quando il primo era già morto. Anche per quest'ultimo la madre avrebbe curato l'allestimento della sepoltura, riconosciuta in un cippo funerario contenente le ossa *T. Truppici T. f.* (CIL XI, 2436). Sul punto si veda da ultimo, con bibliografia precedente, NIZZO 2016. Il gentilizio *Truppicus*, attestato solo nelle due iscrizioni in esame, evidenzia l'appartenenza del sepolcra a una famiglia di uomini liberi cittadini romani di evidente origine celtica.

Ancor più notevoli, tuttavia, i casi in cui la *materfamilias* risulta vera e propria fondatrice di sepolcri a carattere familiare. Va precisato che l'ordinamento romano contemplava una differenziazione tra i monumenti tombali a seconda che si trattasse di *sepulchra familiaria* oppure *hereditaria*⁵⁸². Mentre i primi accoglievano i membri della *familia*, comprensiva non solo di familiari con i quali il capofamiglia aveva legami di sangue, ma anche liberti e liberte, schiavi e altri soggetti connessi a vario titolo con la famiglia, i secondi erano a uso esclusivo di agnati e potenziali eredi, sia discendenti che non⁵⁸³.

Nonostante la non inusuale presenza di sepolture singole⁵⁸⁴, è stata evidenziata per la prima età imperiale una crescente diffusione di sepolcri a carattere familiare: gran parte delle tombe dell'Italia romana afferiscono proprio a questa tipologia sepolcrale⁵⁸⁵, ed erano destinate ad accogliere discendenti e liberti della proprietaria vietando, invece, tendenzialmente, la sepoltura di eredi esterni alla cerchia familiare⁵⁸⁶. La sepoltura nel sepolcro di famiglia, infatti, di frequente era riconosciuta dal fondatore ai liberti (purché ciò non impedisse la destinazione primaria a favore della famiglia medesima).⁵⁸⁷ Le tombe di questo tipo presentavano dunque espressioni quali *sibi et suis, libertis libertabusque posterisque eorum*, attestate già a partire dagli ultimi decenni della repubblica⁵⁸⁸.

⁵⁸² D. 11.7.5 (Gai. 19 *ad ed. prov.*); OSIEK 2008, 247; LAZZARINI 1991, 7-11; DE VISSCHER 1963, 93-102. Va altresì notato che la distinzione tanto netta sul piano giuridico, non solo non si rifletteva sulle caratteristiche formali e architettoniche del monumento, ma poteva risultare molto sfumata nella prassi: HOPE 1997.

⁵⁸³ OSIEK 2008, 247. Sull'apertura agli estranei del sepolcro familiare si veda LAZZARINI 1997.

⁵⁸⁴ Paradigmatico, in tal senso, il caso di *Laelia* CIL V 2174; NICOLINI, PISTELLATO 2006. La donna risulta beneficiaria di un onore concesso *decreto decurionum*, l'attribuzione a titolo gratuito di una porzione del suolo municipale. Nell'iscrizione manca qualsiasi coinvolgimento di un partner giuridico maschile, sia appartenente alla famiglia d'origine che a quella dell'eventuale marito.

⁵⁸⁵ OSIEK 2008, 247.

⁵⁸⁶ Si noti a tal proposito la ricorrenza della formula *H(oc) M(onumentum) H(eredem) N(on) S(equetur)*, sulla quale si rimanda a GARCÍA VALDECASAS 1928, 5-82. Interpreta le formule di esclusione come indizi di una potenziale apertura agli estranei LAZZARINI 1997, 94 che ammette, con opportune argomentazioni, la compatibilità tra destinazione familiare del sepolcro e presenza di estranei.

⁵⁸⁷ LAZZARINI 1997, 83-97.

⁵⁸⁸ Si noti, a tal proposito, come gli epitaffi presentino sovente un formulario "aperto", privo di indicazioni precise sull'esatto numero e sull'identità dei membri della *familia*: la vaghezza di espressioni quali *sibi et suis* riflette il fatto che a essere commemorato non è un nucleo familiare statico e definito, ma un gruppo in continua evoluzione, soggetto alle incertezze e alle casualità della vita: HOPE 1997, 78. Sottolinea come la diffusione di questa tipologia di sepoltura non sia il frutto di un sempre più diffuso spirito umanitario, quanto piuttosto della volontà di eternare il ricordo della famiglia BODEL 2008, 193. Consentire a generazioni di ex-schiavi di essere sepolti nel sepolcro familiare o addirittura di ereditare i monumenti era ritenuta una strategia più fruttuosa per perpetuare il nome di una famiglia rispetto a riservare la proprietà in modo esclusivo ai discendenti.

Notevole, per esempio, l'iscrizione marmorea databile al I sec. d.C. relativa alla *gens Asconia*, importante famiglia di Padova.⁵⁸⁹ La *sacerdos* della *diva Domitilla Asconia C. f. Augurini (uxor)* appronta la tomba per sé, per il fratello, quattuorviro giurisdicente e prefetto dei fabbri, e per la madre.⁵⁹⁰

Tra gli undici nomi femminili di appartenenti all'*ordo senatorius* individuati nella *Transpadana*, a Lenno, sul lago di Como, si segnala quello di *Domitia Domitiana*, che dedica la tomba di famiglia al marito, alla figliastra, al cognato e alla suocera⁵⁹¹. Il nome della donna spicca nettamente tra quelli degli altri defunti da un lato per l'intraprendenza personale, dall'altro in virtù del suo *status* di *c(larissima) f(emina)*, figlia di un senatore.

A Milano *Bolana Secunda* eresse una grande e ornata stele per sé, per la figlia e il fratello⁵⁹². In questo caso le attenzioni della dama risultano rivolte primariamente alla famiglia d'origine, la *gens Bolana*, della quale andava evidentemente fiera e alla quale desiderava conferire visibilità sociale. La menzione del fratello e della carriera municipale di costui⁵⁹³ appare infatti funzionale a dar lustro alla famiglia, che non doveva vantare, probabilmente, un'ascendenza particolarmente degna di nota. Come attesta chiaramente l'onomastica della figlia, *Bolana* era una donna sposata; ciò nonostante, la dama sceglie di agire in totale autonomia, senza alcun partner giuridico di sesso maschile. Significativo, peraltro, che la discendenza di tali nozze rechi nell'onomastica traccia

⁵⁸⁹ CIL V 2829 = ILS 6692 (Padova, fine I sec. d.C.): *C(aio) Asconio C(ai) f(ilio) / Fab(ia) Sardo / IIIIvir(o) i(ure) d(icundo) / praef(ecto) fabr(um) / fratri / Cusinae M(arci) f(iliae) / Sardi matri / et sibi / Asconia C(ai) f(ilia) / Augurini / sacerdos / divae Domitillae*; BASSIGNANO 2016, 155-156.

⁵⁹⁰ Problematica è sia l'identificazione di Domitilla, che potrebbe essere la moglie o la figlia di Vespasiano, sia quella del marito della donna. Sul punto BASSIGNANO 2016, 156 nn. 53-54.

⁵⁹¹ CIL V 5228 (Lenno, II sec. d.C.): *D(is) M(anibus) / Vibior(um) Cominian(orum) / Valeri Pii et Severae / Claudianae / et Severi et Valeriae / Cominiana / Domitia Domitiana C(larissima) f(emina) viva s(ua) p(ecunia) / mon(umentum) marito privign(ae) cognat(o) et socru(i)*; SCUDERI 2007, 734 e n. 73; REALI 2005, 314; si tratta dell'unica donna, oltre alla moglie di Plinio il Giovane Calpurnia, nota da fonti letterarie, a rientrare nel gruppo di senatori comensi: ALFÖLDY 1982, 352, n. 16.

⁵⁹² CIL V 5849 = SARTORI 1994A, 38 (P8) = AE 2003 115 (Milano, seconda metà I sec. d.C.-II sec. d.C.): *V(iva) f(ecit) / M(arci) f(ilia) / Segunda / sibi et / Vettiae Sex(ti) f(iliae) / Civili f(iliae) et / M(arco) Bolano M(arci) f(ilio) / Aniensi / Marcello fratri / IIIIvir(o) aedil(icia) / potestate / h(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur) / in fr(onte) p(edes) XV in agr(um) p(edes) XXX* / Cfr. SARTORI 2003, 14-18.

⁵⁹³ *Marcus Bolanus Marcellus* giunse a ricoprire il ruolo di quattuorviro *aedilicia potestate* probabilmente proprio a Milano era iscritto alla tribù Aniense, circoscrizione elettorale di altre città lombarde (Bergamo, Cremona, Mantova) ma non di Milano, dove probabilmente divenne magistrato superiore: SARTORI 2003, 15; SARTORI 1994A, 38.

esplicita dell'apporto conferito dal ramo materno al successo familiare: *M. Vettius Bolanus*, autore di una splendida carriera⁵⁹⁴, recupera infatti in funzione cognominale il *nomen* della madre⁵⁹⁵.

Nel territorio atestino compare quale fondatrice del sepolcro di famiglia anche *Postumulena L(uci) f(ilia) Sabina*, ricordata da due stele provenienti dalla necropoli dei *Vassidii* di Montagnana⁵⁹⁶. Il sepolcreto, destinato a un unico gruppo familiare, risulta tra i tre più importanti rinvenuti ad *Ateste*, come denotano sia la ricchezza dei corredi tombali ivi rinvenuti, sia l'estensione, pari a circa duecento metri quadrati.⁵⁹⁷ Il monumento principale, una poderosa stele in biancone veronese alta più di tre metri e mezzo innalzata da *Postumulena Sabina*, segnala la sepoltura del marito della donna, il sevir *M(arcus) Vassidius Severus*, del figlio *M(arcus) Vassidius Proculus*, anche lui sevir, e del liberto *M(arcus) Vassidius Memorialis*, la cui memoria era tutelata anche attraverso l'apposizione della consueta clausola giuridica sulla non trasmissibilità agli eredi dell'area sepolcrale e del monumento⁵⁹⁸.

Casi analoghi si rintracciano anche a Pompei⁵⁹⁹. Fuori da porta Nocera uno dei più imponenti monumenti funerari è quello fatto costruire da *Eumachia* per sé e per la sua famiglia⁶⁰⁰.

Anche in questo caso, infine, il fenomeno trova riscontri puntuali nella realtà provinciale. Appartenevano senza dubbio a una delle più ricche e influenti famiglie dell'*élite* locale gli *Atilii* sepolti all'interno di un mausoleo in pietra nella zona a nord di Saragoza del quale si conserva attualmente solo una delle quattro facciate originarie. Il monumento, che non costituisce un *unicum* nella Spagna romana⁶⁰¹ ma si distingue senza dubbio per l'elaborata decorazione, è

⁵⁹⁴ L'uomo giunse alla nomina a patrizio e al proconsolato d'Asia nel 75-76: ALFÖLDY 1982, 353-354. Per un altro esempio afferente al territorio di *Mediolanum* cfr. CIL V 5902 = SARTORI 1994 a, 100 (C16) (Milano, II sec. d.C.): *D(is) M(anibus) v(iva) f(ecit) / Vinicia Tertullina / sibi et C(aio) Novellio Vict(ori) / V(ir)u(m) iun(iori) dendrophoro mar(ito) suo / et Novelliae Tertullinae filiae / quae vixit ann(is) XXI menses VIII et / Maximo Comagio Vero Marsiano / filio suo V(ir)u(m) iun(iori) et Co- / magiae Verinae filiae suae / et aviatricis suis*. Il ruolo di *Vinicia Tertullina*, che prepara il monumento per sé, per il marito e per la figlia nata dalla loro unione, ma anche per i figli di primo letto e per i nipoti, risulta evidenziato anche graficamente dalla posizione del nome e dal modulo delle lettere.

⁵⁹⁵ SARTORI 2003, 17-18.

⁵⁹⁶ SupplIt, n.s., 15, 1997 nr. 31 (=AE 1997 604); SupplIt, n.s., 15, 1997 nr. 149 (=AE 1997 677), stele con timpano decorato dedicata alla liberta *Postumulena Vitalis*. Il sepolcreto, sulla base di rinvenimenti numismatici, si data al tempo di Vespasiano o subito dopo e la committente, secondo la suggestiva ipotesi di BUCHI 2001, potrebbe essere la *Sabina Atestina* citata in Mart. 10.93.1-4. Ignota in *Transpadana*, la *gens* risulta ampiamente attestata in altri ambiti geografici abitualmente frequentati dal poeta, che potrebbe dunque aver legato con *Sabina* prima del trasferimento

⁵⁹⁷ BUCHI 2001, 229; BASSIGNANO 2000, 36-37. L'area era delimitata agli angoli da due cippi centinati iscritti: SupplIt, n.s., 15, 1997 nr. 236-237.

⁵⁹⁸ Si tratta della formula di esclusione *H(oc) M(onumentum) H(eredem) N(on) S(equetur)* in uso durante il II sec. d.C. e costantemente impiegata; LAZZARINI 1991, 28; GARCÍA VALDECASAS 1928.

⁵⁹⁹ Sul protagonismo funerario delle donne pompeiane, senza distinzioni di *status* CAMPBELL 2015, 74-79.

⁶⁰⁰ CIL X 810, 811, 813; OSIEK 2008, 261.

⁶⁰¹ Per altri esempi si veda KEAY 1988, 91-94; CANCELA RAMÍREZ DE ARELLANO 2001.

significativamente a committenza femminile: è *Atilia Festa*, infatti, a dedicare la sepoltura all'*optimus pater* e all'*avus*, entrambi ascritti alla tribù Quirina⁶⁰².

Ma che cosa rivelano queste sepolture a iniziativa femminile? In primo luogo, confermano quale dato di fatto la possibilità per le donne di essere titolari di proprietà terriera. Il *locus* sul quale era situato il sepolcro poteva infatti rientrare fra i beni personali della donna e, in tal caso, com'era prassi diffusa, la sua area era accuratamente segnalata: notificando le misure dell'area sepolcrale, si delimitava infatti l'estensione di quella che, oltre ad essere *res religiosa*, era l'oggetto di un diritto di proprietà⁶⁰³. *Bolana Secunda*, per esempio, nella parte finale della stele da lei commissionata, si premura di specificare quale fosse l'area del terreno protetto, pari a circa 45 metri quadrati⁶⁰⁴.

In questo senso, dunque, una committenza femminile nella costruzione di un sepolcro potrebbe costituire un importante indicatore in merito alle proprietà personali della donna ed è proprio in questa prospettiva che vanno valutati tutti i nomi femminili utilizzati per individuare alcune catacombe cristiane: tra l'inizio e la metà del IV sec. d.C. passarono evidentemente sotto un'amministrazione ecclesiastica centralizzata spazi che in precedenza erano proprietà privata, originariamente sfruttati solo in superficie⁶⁰⁵. Nell'area originaria della catacomba di Domitilla potrebbe dunque ravvisarsi un *praedium Domitillae*, utilizzato già a partire dall'età di Cesare o di Augusto ed entrato poi fra le proprietà della nipote di Vespasiano⁶⁰⁶, così come la Catacomba di Priscilla, sulla via Salaria, potrebbe conservare il nome di una proprietà della moglie di uno degli *Acilii Glabriones*, *Arria L.f. Plaria Vera Priscilla*, e avere origine in parte già nella metà del II

⁶⁰² CIL II 2973 = AE 2007, 698. Proprio la menzione della tribù ha condotto ad ascrivere all'età flavia la datazione dell'edificio, precedentemente datato al pieno II/III sec. d.C. Sull'influenza non solo economica, ma anche politica della famiglia si veda ANDREU PINTADO 2006/2007, 33 e 35.

⁶⁰³ L'indicazione comprendeva abitualmente la larghezza sulla strada, o sulla via cimiteriale (*in fronte*) e la profondità (*in agro, retro*): TOYNBEE 1993, 55. Ancor prima di essere *locus religiosus* (prima della deposizione delle ceneri o del cadavere il *locus* era semplicemente *purus*), esso era un *locus*, cioè *portio aliqua fundi*: D. 50.16.60pr (Ulp. 69 *ad ed.*).

⁶⁰⁴ CIL V 5849, l. 13: *in fr(onte) p(edes) XV in agr(um) p(edes) XXX*. Sull'iscrizione si veda *supra*.

⁶⁰⁵ OSIEK 2008. La necessità di ampliare lo spazio disponibile per le sepolture avrà indotto in un secondo momento a scavare e a utilizzare anche lo spazio sotterraneo, spesso oltrepassando i confini dell'area superficiale: OSIEK 2008, 248-250.

⁶⁰⁶ L'onomastica della donna ne rende complessa l'identificazione; nella famiglia dei Flavi, infatti, erano tre le donne che portavano questo nome. La *Domitilla* in questione si veda RAEPSAET-CHARLIER 1987, nr. 369. Vd. D.C. 67.14 per l'esilio a Pandateria di una *Flavia Domitilla* in seguito all'esecuzione del marito *Flavius Clemens*. I beni della donna furono incamerati nella proprietà imperiale. Cfr. Eus. *Hist. eccl.* 3.18.3; Ier. *Ep.* 108.7 per altre possibili identificazioni. Sul punto COOK 2011, 128-131; OSIEK 2008, 252.

sec. d.C.⁶⁰⁷. I nuclei originari delle successive catacombe cristiane andrebbero dunque individuati in complessi sepolcrali a carattere familiare aventi, forse, proprio delle donne come fondatrici, o quantomeno erano costruiti su terreni di proprietà femminile: pronti ad ospitare innanzitutto il personale alle dipendenze della *familia*, essi furono progressivamente resi accessibili anche a terzi, con particolare riguardo a quanti non potevano permettersi un'adeguata sepoltura. Un contributo fondamentale per la diffusione del fenomeno va ravvisato nel patronato femminile, istituto operativo e ampiamente partecipato anche dalle donne cristiane: titolari di proprietà terriera e di cospicui patrimoni personali, esse, di fatto nella posizione di capofamiglia, erano investite della responsabilità di fornire un luogo di sepoltura all'intera *familia* e non solo ad essa.⁶⁰⁸

Va notato, a ogni modo, come il terreno su cui edificare il monumento potesse altresì essere frutto di una concessione dell'*ordo decurionum*⁶⁰⁹. Anche se meno fastosa rispetto a un *funus publicum*⁶¹⁰, l'assegnazione di un *locus sepulturae* da parte del senato locale costituiva un'onorificenza di portata tutt'altro che irrilevante, tendenzialmente conferita *post-mortem*, o, più raramente⁶¹¹, a persone vive, che curavano da sé, con proprio denaro, l'erezione del monumento, con un evidente ritorno già in vita del prestigio conferito da una simile decisione.

Nel *municipium* di *Altinum*, per esempio, la beneficiaria dell'attribuzione a titolo gratuito di una porzione del suolo municipale è in prima persona una donna, *Laelia*⁶¹², con ogni probabilità un personaggio di grande rilievo nell'ambito territoriale in cui visse⁶¹³, che cura da sé, con proprio denaro, l'erezione del monumento⁶¹⁴; in altre occasioni, invece, l'intervento del senato locale

⁶⁰⁷ Il legame matrimoniale tra i due personaggi è attestato da CIL XI 6333; l'identificazione del marito rimane tuttavia problematica, data l'omonimia tra i consoli del 91, del 124 e del 152 d.C. RAEPSAET-CHARLIER 1987, 117-118, nr. 101; PIR² A 1120; OSIEK 2008, 252-253.

⁶⁰⁸ Sulle modalità in cui, da un punto di vista legale, queste proprietà private furono incamerate tra i beni della Chiesa si veda OSIEK 2008, 264-269.

⁶⁰⁹ La formula *L(ocus) D(atus) D(ecreto) D(ecurionum)* ricorre con una certa frequenza, soprattutto nella prima età imperiale, tanto nelle iscrizioni sacre ed onorarie quanto in quelle sepolcrali. Su queste ultime si veda ANTICO GALLINA 1997.

⁶¹⁰ Sulla concessione del *funus publicum* e altri onori funebri si vedano ASDRUBALI PENTITI 2005; WESCH-KLEIN 1993.

⁶¹¹ ANTICO GALLINA 1997, 205.

⁶¹² CIL V 2174 (Altino, età augustea): *Laelia L(uci) f(ilia) [---] / decreto de[curionum] / locus sepult[rae] datus in] praefectura T[---] / statuam marmor[eam et ---] marmoream o[b ---] / uiua fecit sibi [---]*. NICOLINI, PISTELLATO 2006.

⁶¹³ Il gentilizio della donna, posto in rilievo sia dall'impaginazione, sia attraverso il *corpus* del *ductus*, risulta discretamente diffuso sia nella Transpadana che nell'Italia centrale e, nella *X Regio*, si nota una concentrazione nella città di *Brixia*, dove i *Laelii* rivestirono posizioni di prestigio in campo economico che militare: GREGORI 1990, I, 103-104; GREGORI 1999, II, 48, 54, 101, 112, 119, 167. Nell'iscrizione manca qualsiasi coinvolgimento di un partner giuridico maschile, sia appartenente alla famiglia d'origine che a quella dell'eventuale marito.

⁶¹⁴ Nella realtà municipale altinate ben venti donne, singolarmente, provvedono alla predisposizione del monumento sepolcrale mentre sono ancora in vita e in altri otto casi compare al loro fianco un altro personaggio, maschile o femminile. Sul protagonismo epigrafico femminile ad *Altinum* NICOLINI 2007, in particolare, in relazione alla

favorisce uno dei congiunti della donna, mentre quest'ultima concorre a mantenere il ricordo dei familiari assumendo l'onere economico dell'allestimento del sepolcro. A Pompei, per esempio, la tomba di *Gaius Vestorius Priscus*, giovane edile morto probabilmente durante il suo incarico magistratuale, è ubicata su un terreno concesso dall'*ordo decurionum*, a nord di Porta Vesuvio, e costruita a spese della madre *Mulvia Prisca* (*pecunia sua*)⁶¹⁵.

Un'iscrizione proveniente da Preneste attesta la possibilità che il *locus datus* ospitasse un sepolcro appartenente alla categoria dei *sepulcra familiaria*. *Ulpia M.f. Sabina*, acquisito il *locus sepulturae* offerto alla figlia, costruì dalle fondamenta, entro il confine, non solo il monumento ma anche edifici attinenti (*cum aedificiis et t[abernis maceria?] / [c]ircundatum*), chiedendo attraverso una specifica disposizione testamentaria che la tomba fosse utilizzata solo dal marito *Sulpicius*, dal genero *Aurelius Erasinius*, dai nipoti, da *Sulpicius Quintianus* e dai liberti e loro discendenti⁶¹⁶. La donna, dunque, risulta titolare dello *ius funerum*: prende possesso del terreno offerto alla figlia, distinguendolo dal bene pubblico, e vi istituisce un sepolcro familiare, estraneo alla devoluzione ereditaria⁶¹⁷. In questo caso, dunque, in virtù di meriti personali, o dei loro congiunti, le *matronae* risultano interlocutrici rispettabili e affidabili per i *decuriones*, con i quali, di fatto, cooperano nella realizzazione dei sepolcri dei propri familiari.

In secondo luogo esse testimoniano la ricchezza ragguardevolissima di cui le *matronae* potevano disporre. "The tomb was an investment, a very tangible asset"⁶¹⁸: più che un indicatore di distinzione sul piano sociale, il monumento funerario era dunque un emblema della capacità finanziaria del committente⁶¹⁹. In effetti, se si raffronta il numero pur cospicuo delle epigrafi

promozione del sepolcro, 327-332; Ben 115 donne su 282 censite *nominatim* risultano promotrici del monumento sepolcrale. Il dato è tanto più significativo poiché le iscrizioni sono poste singolarmente, da un'unica donna.

⁶¹⁵ AE 1911, 72 (Pompei, 70-71 d.C.); LAURENCE 2007, 105. Per altre iscrizioni pompeiane in cui la sepoltura avviene su un'area concessa dal senato locale cfr. CIL X 1036 = ILS 6365 (Pompei, 30-45 d.C.) dove *Alleia M.f. Decimilla*, sacerdotessa pubblica di Cerere, si occupa del monumento funebre del marito e del figlio (*faciundum curavit*); CIL X, 1019 (Pompei, 50-62 d.C.) eretto da *Fabia Sabina* per il marito *L. Terentius Felix*, scomparso prematuramente prima di poter avanzare nella carriera politica oltre l'edilità ma evidentemente vissuto abbastanza per meritare non solo terra ma anche denaro pubblico. Su *L. Terentius Felix* si veda FRANKLIN 2001, 71-72.

⁶¹⁶ CIL XIV 3006 (Preneste, II sec. d.C.); l'iscrizione è riutilizzata nel pavimento della chiesa di S. Maria Maggiore, fuori porta Esquilina. ANTICO GALLINA 1997, 215 basa su CIL VI 29726 le proprie considerazioni, che accoglie alla l. 8 l'integrazione *p[ecunia sua h]oc* rispetto al *Pr[ae]nestinorum* di CIL XIV 3006.

⁶¹⁷ ANTICO GALLINA 1997, 206 e n. 12 ipotizza in questo senso sotto il profilo giuridico una situazione favorevole al privato, per cui, pur rimanendo la nuda titolarità del *locus* alla cosa pubblica, si consolidasse *de facto* una titolarità dei successivi familiari. Il terreno entrato così nella disponibilità privata e il singolo su di esso poteva esercitare la decisionalità che caratterizza il possesso. Per un parallelo cfr. CIL XII 2610. Va precisato, d'altro canto, che se alla cosa pubblica restava solo la nuda titolarità, ogni *res religiosa* è intrinsecamente incapace di proprietà e non entra a far parte del patrimonio di alcuno: D. 6.1.23.1 (Paul. 21 *ad ed.*).

⁶¹⁸ PURCELL 1987, 39.

⁶¹⁹ KOORTBOJIAN 2006, 93.

funerarie con le cifre complessive relative alla popolazione dell'Impero, si comprende immediatamente come ad avvalersi della facoltà di costruire un monumento sia stata solo una minima percentuale della popolazione; in parte, senza dubbio, in ragione di precise scelte e pratiche culturali⁶²⁰, ma in parte anche per ragioni di natura economica: l'allestimento di un monumento sepolcrale doveva costituire un'operazione proibitiva per determinati segmenti della popolazione⁶²¹. L'intraprendenza femminile riscontrata in ambito funerario risulta dunque indicativa della notevolissima disponibilità economica delle *matronae* e della volontà di disporre a beneficio dei congiunti, contribuendo alla memoria familiare. Il fatto che, da un punto di vista statistico, il numero di tali donne costituisca una netta minoranza a fronte del numero di dediche effettuate da parte del marito alla moglie⁶²², non inficia in alcun modo la rilevanza sociale ed economica testimoniata dalle iscrizioni in cui la *materfamilias* compare quale agente della commemorazione o quale fondatrice di sepolcri familiari⁶²³.

Infine, tali testimonianze stimolano nuove riflessioni non solo sulla capacità giuridica ma anche sulla capacità di agire delle donne. Il compimento di determinate operazioni infatti, oltre a una certa disponibilità fondiaria e finanziaria, implicava una sostanziale autonomia nella gestione del patrimonio. Se il dispiego di risorse necessarie all'allestimento di una tomba per i familiari poteva non necessitare dell'autorizzazione del tutore, il consenso di quest'ultimo doveva invece essere necessario in altri casi: molteplici, infatti, erano i rapporti giuridici posti in essere da donne in relazione alla proprietà sepolcrale.⁶²⁴ Una donna, per esempio, poteva fare di un proprio terreno oggetto di una *concessio* a beneficio di terzi⁶²⁵. Assegnazioni a titolo gratuito e proprio per scopi

⁶²⁰ Com'è noto, non ogni individuo in grado di sostenere economicamente un monumento sepolcrale prendeva poi l'iniziativa concreta di erigerne uno: la logica delle pratiche commemorative sfugge alla comprensione dello studioso contemporaneo («Funerary inscriptions normally dominate the record and that presents a methodological problem, since the use of epitaphs, contrary to common assumptions, was neither universal nor constant, even among the elite»: MOURITSEN 2015, 242).

⁶²¹ HOPE 1997, 71; HOPKINS 1983, 206-207. Per una raccolta delle attestazioni dei costi relativi alla sepoltura si veda DUNCAN JONES 1982², 166-171.

⁶²² SALLER, SHAW 1984, 124-148; con particolare riferimento alle figure femminili rintracciate nel censimento dei notabili comensi anche REALI 2002, 314 e n. 10.

⁶²³ Va parimenti rilevato che il fenomeno non caratterizza in modo esclusivo l'*élite*: numerosissime sono anche le esponenti del ceto libertino che erigono monumenti o per i familiari o anche per i patroni. Vd. CIL V 5448, da Viggiù, nell'*ager Comensis*, dove l'istitutrice del sepolcro familiare, *Plinia L.I. Modesta*, è un'esponente femmina dei non pochi liberti cosiddetti pliniani, esito della *facilitas manumittendi* di Plinio il Giovane e dei rami collaterali della sua famiglia; particolarmente interessante anche il caso di *Vetilia Egloge* (Modena, prima metà I sec. d.C.), che fa erigere *sibi et suis* un'ara funeraria imponente, dalla quale si evince l'ascesa sociale di una liberta giunta a sposare un membro del senato modenese.

⁶²⁴ Sui diversi rapporti giuridici posti in essere da donne in relazione alla proprietà sepolcrale vd. CALDELLI, RICCI 2005. Sono attestate comprendite di sepolcri o parte di essi, casi di *adsignationes*, *concessiones*, *permissiones*.

⁶²⁵ CALDELLI, RICCI 2005, 88-89.

funerari sono effettuate per esempio da *Flavia Domitilla*⁶²⁶; allo stesso modo, il monumento sepolcrale fatto costruire dal liberto *A. Fabius Marcellus* per sé, per la moglie, per la figlia e per altri liberti si trova su uno spazio dato in concessione da una *clarissima femina*, *Sallustia Faustina*⁶²⁷.

A ogni modo, va notato che una spinta propulsiva per un'intraprendenza femminile sembra dettata per le donne dal semplice fatto di essere sopravvissute ai congiunti⁶²⁸. La privazione dei legami familiari poteva rappresentare infatti un guadagno in termini di diritti patrimoniali⁶²⁹. La *matrona*, almeno nella prassi, a capo del nucleo familiare, e investita di un ruolo preminente anche nella commemorazione dei defunti⁶³⁰.

In questa sezione del lavoro ci si è concentrati sulle iniziative prese in vita dalla *matrona*, capace quindi di capitalizzare da un punto di vista sociale già nel corso della propria esistenza l'esborso finanziario sostenuto per dare degna sepoltura ai membri della famiglia. Com'è noto, infatti, un monumento funerario non espletava la propria funzione solo nei rapporti parentali come segno della *pietas*, di doveroso affetto, volgendosi invece anche alla società nel suo complesso. E i monumenti funerari di famiglia miravano sempre a una doppia funzione: garantire tanto il ricordo futuro quanto la promozione sociale nel presente, dal momento stesso in cui il monumento entrava a far parte del vissuto della comunità⁶³¹.

Tuttavia, come si avrà modo di appurare nel seguito della ricerca, l'aspetto patrimoniale emerge altrettanto nettamente nel caso delle disposizioni *post-mortem* effettuate dalla *matrona*: non di

⁶²⁶ CIL VI 16246 = ILS 8306 (Roma, seconda metà I sec. d.C.): *Ser(vio) Cornelio / Iuliano frat(ri) / piissimo et / Calvis[i]ae eius / P(ublius) Calvisius / Philotas et sibi / ex indulgentia / Flaviae Domitill(ae) / in fr(onte) p(edes) XXXV / in agr(o) p(edes) XXXX*; CIL VI 8942 = ILS 1839 (Roma, seconda metà I sec. d.C.): *Tatia Baucyl[3 nu]/trix septem lib[erorum pronepotum] / divi Vespasian[i filiorum Fl(avi) Clementis et] / Flaviae Domitil[lae uxoris eius divi] / Vespasiani neptis a[cc]cepto loco e[li]us beneficio hoc sep[h]ulcru[m] feci / meis libertis libertabus po[sterisq]ue eor(um)]*.

⁶²⁷ CIL VI 17543 (Roma, metà II sec. d.C.): *D(is) M(anibus) / A(ulus) Fabius A(uli) lib(ertus) Marcellus fecit / sibi et Aufidiae Olympiadi / uxori suae et Fabiae Aufidiae / Piste lib(ertae) lib(ertis) lib(ertabus) posteris/que eorum loco sibi concesso / ab Sallustia Frontina cl(arissima) f(emina) / in fronte p(edes) XII in agro p(edes) XII*; sulla donna, figlia di un senatore di età traianea e sorella di un senatore di età adrianea, si veda RAEPSAET-CHARLIER 1987, 544-545, nr. 679. Il sepolcro sorgeva dunque in una proprietà della donna; la mancata conoscenza del luogo di ritrovamento dell'iscrizione non consente di identificare l'esatta ubicazione della proprietà.

⁶²⁸ Sul punto si veda *supra*.

⁶²⁹ Si rammenti che solo alla donna *sui iuris*, non sottoposta dunque né alla *potestas* paterna né alla *manus* maritale era consentita la titolarità dei diritti di proprietà (sul punto si veda *supra*); inoltre la morte di un congiunto poteva comportare dei benefici a livello successorio. Sulla capacità femminile di ereditare, la cosiddetta *testamenti factio passiva*, vd CROOK 1986; MONACO 2000, 49.

⁶³⁰ BUCHI 2001, 227.

⁶³¹ SARTORI 1994A, 28.

rado i testamenti matronali contenevano indicazioni relative sia alla propria sepoltura sia a quella di altri membri della famiglia, o addirittura istituivano vere e proprie 'fondazioni'⁶³².

Il breve *dossier* considerato, pur non avendo alcuna pretesa di esaustività, dimostra a chiare lettere come, alla morte di padri, mariti e figli, il ruolo delle donne di famiglia fosse tutt'altro che limitato alle espressioni di cordoglio non verbale tradizionalmente attribuite al genere femminile⁶³³; compiti di gran lunga più pragmatici potevano attendere le matrone, che, oltre alle lacrime, si trovavano a versare molto spesso ben altro.

D'altro canto, preme rilevare come, oltre al contributo in termini finanziari, il coinvolgimento femminile riscontrato nell'allestimento del sepolcro si manifesti anche sotto un altro profilo. Il diritto sepolcrale dell'antica Roma prevedeva la possibilità di investire di poteri discrezionali una o più persone allo scopo di dar corso all'allestimento del sepolcro. La preferenza per un ruolo di supervisione nella realizzazione del monumento sepolcrale poteva essere accordata proprio alla consorte, che nelle epigrafi funerarie dedicate al marito compare dunque nella veste di esecutrice testamentaria⁶³⁴. Tale ruolo, espresso sulla pietra attraverso la menzione dell'*arbitratus*⁶³⁵ e senza dubbio indice di una fiducia accordata a livello personale, rileva anche da un punto di vista ufficiale: in virtù del suo ruolo di *arbiter*, la *uxor* aveva evidentemente voce in capitolo in caso di controversie tra eredi, ergendosi a controllore dell'esecuzione e garante delle volontà del marito, o espletando addirittura in prima persona la *cura sepulcri* conformemente alla dignità, al censo e alla volontà del defunto⁶³⁶.

⁶³² Sugli atti di disposizione patrimoniale *post-mortem*, con riferimento sia ai testamenti che alle fondazioni testamentarie si veda *infra*, Capitolo Terzo.

⁶³³ Per uno studio sulle pratiche funerarie tra la fine della repubblica e il III sec. d.C., con particolare riferimento a una divisione dei compiti in ottica di genere rimando a ŠTERBENC ERKER 2009.

⁶³⁴ Il ruolo di *arbiter* non costituisce, com'è ovvio, una prerogativa delle donne aristocratiche, e può essere svolto da liberi afferenti alla famiglia del defunto ma anche da estranei: SARTORI 2008, 1333. Per altri esempi si veda la silloge delle epigrafi norditaliche raccolta da SARTORI 2008, 1336-1338 e DI STEFANO MANZELLA 1991, 179 e n. 11, 12, 13. Per una libertà nel ruolo di esecutrice testamentaria, pronta peraltro a un finanziamento integrativo rispetto alla cifra predisposta per testamento, vd. CIL VI 22107. Ravvisa una tendenza ad affidare alla moglie il compito CHELOTTI 1994, 20.

⁶³⁵ L'istituto è attestato, generalmente per esteso, attraverso le formule *arbitratu illius*, *ex testamento arbitratu illius*, oppure *ille testamento fieri fecit arbitratu illius* e simili, che ricorrono a partire dalla seconda metà del I sec. a.C., per tutto il I sec. d.C. e, con minor frequenza, nel II sec. d.C. Sul punto AMELOTI 1966, 159-160; DI STEFANO MANZELLA 1991, 179-180.

⁶³⁶ Incerti permangono gli esatti contorni dell'istituto. Ipotizza che l'assunzione del ruolo di *arbiter* implicasse la *cura sepulturae* DI STEFANO MANZELLA 1991, 179-180; più prudente SARTORI 2008, 1333

Ad *Abella*, per esempio, il monumento del *duovir quinquennalis Mullius C.f. Macrus* vede quale *arbiter* la moglie *Ofillia C.f. Rufa*⁶³⁷; anche *Patulacia Polla*, appartenente a una prestigiosa *gens* del territorio di *Aeclanum*, compare quale esecutrice testamentaria delle volontà del marito, *Magullius Flaccus*, personaggio di spicco della comunità, al quale furono affidati incarichi importanti sia in ambito religioso, sia nell'amministrazione municipale⁶³⁸; allo stesso modo pure il quattuorviro di *Marsi Marruvium Quintus Vettius Silonis* rimette alla decisioni della moglie *Oppia P. f.* la costruzione del proprio sepolcro⁶³⁹.

Le donne, in tutta evidenza, oltre che agenti della commemorazione potevano altresì essere garanti della stessa, in possesso dunque della ricchezza, della credibilità, e della capacità giuridica necessarie per risultare esecutrici affidabili dei testamenti dei loro congiunti, contribuendo in modo significativo a *servare* la *domus* anche sotto il profilo della memoria dopo la morte.

Il quadro ricostruito trova peraltro una trasposizione iconografica di indiscussa pregnanza nel rilievo funerario d'età traianea cosiddetto 'del *Testamentum*', attualmente conservato ai Musei Capitolini [Fig. 6], scolpito in marmo di Luni, che offre un interessante squarcio di vita domestica⁶⁴⁰. Vi si trovano ritratti tre personaggi, appartenenti tutti alla medesima famiglia: oltre al defunto, disteso su una *kline* con un rotolo fra le mani, è presente un' *imago clipeata* del padre del giovane, del quale è richiamata la memoria⁶⁴¹; a eccezione dello schiavetto munito di abaco, probabilmente un'allusione alla ricchezza della famiglia, l'unica figura ancora in vita, raffigurata con il velo al lato del rilievo, è quella della *matrona*.

Lo schema compositivo dell'immagine, peraltro, induce a ritenere che nella donna vada più probabilmente individuata la madre, anziché la moglie del defunto: oltre che dal capo velato, indice

⁶³⁷ CIL I² 1610 = CIL X 1213 = ILLRP 520 (Avellino, seconda metà I sec. a.C.): *Mullio C(ai) f(ilio) Macro / duovir(o) quinq(uennali) / ex testamento / [a]rbitratu Ofilliai C(ai) f(iliae) / [R]ufai uxoris.*

⁶³⁸ AE 1996 457 = AE 1997 391 (Mirabella Eclano, Avellino, prima metà I sec. d.C.): *[T]agullio vel. [M] agullio N.f. Cor (nelia) Fl [acco] / pontifici, / IIIvir (o) aed (ili), / IIIvir(o) i(ure) d(icundo). Ex testamento, / arbitratu Patulaciae. Q.f. Pollae ux[loris];* CHELOTTI 1994, 18-20.

⁶³⁹ CIL IX 3694 (San Benedetto dei Marsi, 1-20 d.C.): *Q(uinto) Vettio Q(uinti) f(ilio) Siloni / IIIvir(o) i(ure) d(icundo) // Oppia P(ubli) f(ilia) // ex testamento arbitratu Oppiae P(ubli) f(iliae) ux{s}oris.* Cfr. CIL V 5903 = AE 2005 658 = SARTORI 1994 a, 102 (C18) (Milano, I sec. d.C.): *[- - - sibi et] / C(aio) Viri[o - f(ilio)] / Mag[- - -] / VVir(o) [iun(iori) et] / Domitia[e - - -] / ux[ori] / cuius arb[itratu] / f(ieri) i(ussit) ex [t(estamento)];* per altri esempi di esecutrici donne, legate ai defunti da rapporti di varia e non sempre precisabile natura si veda SARTORI 2008, 1336-1338, nr. 02; 07; 08; 20; 32; AE 1997, 398.

⁶⁴⁰ È stato ipotizzato che la scena si svolga nell'*atrium*: WINKES 1979, 484. L'assenza di testo iscritto non permette di identificare con certezza il defunto, né è possibile individuare il contesto di provenienza dell'iscrizione e quindi la sepoltura alla quale era associato.

⁶⁴¹ L'*imago clipeata* vedeva i defunti ritratti all'interno di una cornice o un medaglione e costituiva per eccellenza l'immagine depositaria di memoria, un espediente per tributare il dovuto onore: BECATI 1959, 718-721.

del suo *status* di virtuosa *materfamilias*, l'autorevolezza della donna emerge soprattutto dalla posizione del suo braccio sopra la spalla del defunto, segnale del rapporto affettivo che la lega al giovane ma anche, probabilmente, di una precisa responsabilità nei riguardi di quest'ultimo⁶⁴².

Com'è noto l'*auctoritas* materna non si poneva giuridicamente sullo stesso piano della *patria potestas*, tradizionale prerogativa del *paterfamilias*; tuttavia, è probabile che, in virtù della premorienza del padre, spettasse concretamente alla madre l'onere di tutelare il benessere della prole, di custodire beni e ricchezze familiari in vista di una futura trasmissione alla discendenza, in questo caso precocemente negata. In un clima di rarefatta esaltazione dei legami affettivi, che vede la famiglia idealmente ricongiunta al momento del trapasso del figlio e, com'è prassi abituale nell'arte funeraria e negli epitaffi, tende ad evitare ogni riferimento marcatamente realistico, la presenza della figura femminile visualizza il contributo della *materfamilias* alla custodia morale e materiale della *domus*, evidenziandone l'indispensabile ruolo tanto nella conservazione del patrimonio⁶⁴³ quanto nella memoria familiare. L'immagine *clipeata* e il monumento a *kline* presenti nella composizione alludono alla presenza di manufatti d'arte e visualizzano il risultato della devozione familiare nelle pratiche culturali verso i propri defunti.

1.3 CONCLUSIONI

Al di là delle specifiche modalità espressive con cui le matrone erano commemorate a livello verbale e iconografico, talvolta esplicitamente allusive al ruolo assunto dalle stesse nella conservazione del patrimonio familiare, si è avuto modo di rilevare come i monumenti sepolcrali costituissero di per sé, a prescindere da *verba e images*, un emblema della prosperità acquisita o mantenuta dalla famiglia sotto il profilo economico.

In questa prospettiva, pertanto, risulta ancora una volta evidente come un'analisi circoscritta al piano della rappresentazione funeraria, pur costituendo una fondamentale premessa,

⁶⁴² Normalmente è il marito ad abbracciare la moglie, oppure il padre i figli, ma il rilievo del *testamentum* non rappresenta un *unicum*: cfr. KLEINER 1981, fig. 1 per un rilievo raffigurante due donne che abbracciano i figli.

⁶⁴³ Contrariamente all'opinione prevalente (STUART JONES 1912, 138 N. cat. 65 Tav. 23), tende a escludere l'idea che il rotolo fra le mani del defunto possa rappresentare il testamento D'AMBRA 1995, 668-669. Di solito, infatti, questa tipologia documentaria era vergata su tavolette cerate, e non su rotoli. Tuttavia, anche se l'idea di una trasmissione della proprietà familiare non è espressa come farebbe un documento di natura legale, è indubitabile che l'iconografia del rilievo ponga l'accento sulla continuità della famiglia anche sotto il profilo patrimoniale. Sulle pratiche testamentarie romane, con particolare riferimento a quelle matronali, si veda *infra*, Capitolo Terzo.

non possa esaurire, di necessità, un'indagine sulla rilevanza economica della *materfamilias* all'interno della *domus*. Molto più ampia rispetto a quella considerata doveva essere la casistica in cui la *matrona*, mediante le sue capacità e mediante le sue risorse patrimoniali, contribuiva all'agiatazza familiare. Un monito esplicito in questa direzione è rintracciabile nell'unica testimonianza letteraria che ritrae contemporaneamente i dettagli relativi alle disposizioni di un monumento funerario e lo spaccato quotidiano di una coppia della prima età imperiale. Il dispendioso sepolcro familiare ideato da Trimalcione includeva anche la moglie Fortunata⁶⁴⁴; per quella solerte custode dei beni domestici e generosa finanziatrice delle attività commerciali del marito anche nei momenti più difficili⁶⁴⁵, era prevista una statua, ma non le si riservava alcuna menzione verbale⁶⁴⁶. Pur essendo frutto dell'inventiva di Petronio, non possiamo escludere che il quadro da lui tratteggiato possa valere per molti altri monumenti, e che le testimonianze giunteci, nella loro esiguità, costituiscano solo le prove più esplicite di aspettative, modelli e realtà diffusi in modo capillare, alle quali le trasformazioni del quadro sociale, economico e giuridico intercorse soprattutto tra l'età delle guerre civili e il primo Principato avranno naturalmente dato maggiore rilevanza.

Necessariamente, dunque, acclarato come la rilevanza del ruolo economico matronale godesse di precisi riscontri all'interno dei *tituli sepulcrales*, l'indagine procederà nella valutazione degli aspetti più propriamente finanziari nei quali tale ruolo si declinava. Tre sono le voci in cui si è individuato un significativo apporto della *matrona* alla conservazione della *domus*, a ciascuna dei quali sarà dedicata una specifica sezione della ricerca: la dote, i beni ereditari, e i *negotia*.

⁶⁴⁴ Petron. 71.9-11.

⁶⁴⁵ Sulla custodia dell'argenteria domestica si veda supra; Petron. 76.7: *Fortunata rem piam fecit; omne enim aurum suum, omnia vestimenta vendidit et mi centum aureos in manu posuit. Hoc fuit peculii mei fermentum.*

⁶⁴⁶ Petron. 71; LARSSON LOVÉN 2011, 129-130.

CAPITOLO SECONDO

LA DOTE

2.1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI: 2.1.1 LE FONTI – 2.1.2 – RIFLESSIONI SULLA COMPOSIZIONE E LA CONSISTENZA DELLA DOTE – 2.1.3 IL RAPPORTO TRA DOTE ED *HEREDITAS* – 2.2 IL CONTRIBUTO DELLA DOTE ALLA GESTIONE DELLE FINANZE FAMILIARI: 2.2.1 CACCIATORI DI DOTI? DETERMINAZIONE DEL REALE CONTRIBUTO DELLA DOTE A BENEFICIO DEL MARITO – 2.2.2 LA DOTE QUALE IMMISSIONE DI LIQUIDITÀ A BENEFICIO DEL MARITO O DEL DI LUI *PATERFAMILIAS* – 2.2.3 IL MANTENIMENTO DEI FIGLI DURANTE IL MATRIMONIO E DOPO IL DIVORZIO – 2.2.4 IL DESTINO DELLA DOTE IN CASO DI PREMORIENTA DELLA MADRE – 2.3 ATTESTAZIONI DI UN DIRETTO COINVOLGIMENTO FEMMINILE IN MATERIA DOTALE – 2.3.1 L'*ACTIO REI UXORIAE* – 2.3.2 LE LIMITAZIONI ALLA GESTIONE DELLA *DOS* DA PARTE DEL MARITO – 2.4 L'ATTEGGIAMENTO DEL POTERE IMPERIALE NEI CONFRONTI DEI BENI DOTALI 2.5. – CONCLUSIONI

2.1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

“Io non ritengo per me una vera dote quella che si chiama dote, ma il pudore, la castità, la padronanza degli istinti, il timore degli dèi, l'amore verso i genitori, l'armonia con i parenti, l'essere morigerata con te e generosa con le persone per bene, caritatevole con i galantuomini”¹. Con queste parole Alcmena ribatte alle accuse di adulterio da parte del marito Anfitrione all'interno dell'omonima commedia plautina, rappresentazione che esula dai tradizionali canoni della *palliata*, dove l'adulterio femminile non trova mai posto sulla scena: l'accoglienza non esattamente tiepida che l'ignara *uxor* aveva appena riservato a Giove, presentatosi a lei sotto le mentite spoglie del marito, strideva evidentemente con l'autorappresentazione della donna quale irreprensibile *matrona* romana, in una sublimazione del potenziale tragico dell'intreccio perfettamente comprensibile al pubblico². Pudicizia, castità, la devozione familiare e religiosa, elencate con orgoglio una dopo l'altra, corrispondevano alle *virtutes* tradizionalmente attribuite alla buona *materfamilias* e, agli occhi di Alcmena, costituivano l'apporto dotale che la donna sentiva di aver conferito al marito.

Si tratta di un *topos* retorico destinato ad ampia fortuna nella letteratura latina, dove spesso e volentieri a una concezione materialistica della dote vengono accostate in modo antitetico altre caratteristiche percepite come maggiormente rilevanti. Nella *togata* di Afranio “Coloro che non si

¹ Plaut. *Amph.* 839-842: *Non ego illam mihi dotem duco esse, quae dos dicitur/ sed pudicitiam et pudorem et sedatum cupidinem, / deum metum, parentum amorem et cognatum concordiam, / tibi morigera atque ut munifica sim bonis, prosim probis.*

² Sull'atipicità dell'*Amphitruo* rimando a BRAUND 2005, 51-55. Sul punto, già DELLA CORTE 1969, 485.

preoccupano troppo delle doti vere, pensano che una bella vergine posseda già metà della dote”³ e sull’importanza della verginità insiste anche Apuleio, che nel tentativo di difendersi dall’accusa di aver contratto con la ricca vedova Pudentilla un matrimonio d’interesse⁴, si dipinge come un “filosofo spregiatore di doti”⁵. Rivela invece l’incidenza del profondo dissesto sociale frutto delle recenti proscrizioni quanto affermato da Giulio Basso in una delle *Controversiae* di Seneca Padre⁶: “Ma chi va in cerca di una moglie, veda se lo sposa volentieri, se nulla mette sopra al marito, se è tenera se è coraggiosa, capace di sopportare insieme una sventura: se sarà fornita di queste qualità, allora avrà una dote sufficiente”; l’accento, in questo caso, è posto sul temperamento saldo e coraggioso straordinariamente richiesto alle matrone dall’eccezionalità delle circostanze e prontamente riportato a livello storiografico dalla florida aneddotica relativa alle proscrizioni⁷. Nel clima rasserenato della *pax augustea*, Ovidio insiste invece sulla grazia dell’aspetto esteriore, sottolineando come una donna davvero bella funga da dote per se stessa⁸, mentre nel IV sec. d.C., infine, l’influenza del pensiero cristiano emerge in una delle *sententiae* dello Pseudo-Ausonio, dove la castità assurge a motivo dominante⁹.

Cambiano i generi letterari e le temperie storiche, sociali e culturali in essi più o meno mediatamente riflesse; costante, invece, l’insistenza a proporre come determinanti per la buona riuscita di un’unione matrimoniale apporti differenti da quella *quae dos dicitur*. Ma davvero c’è da prestar fede a questi tentativi di sminuire, o almeno di ridimensionare, l’importanza

³ Afran. *com.* 156-157: *Formosa virgo est: dotis dimidium vocant / isti qui dotis neglegunt uxorias* cfr. Plin. *epist.* 1.14.8. Sulla verginità quale fattore decisivo nella contrattazione di matrimoni precoci e al contempo economicamente vantaggiosi, CALDWELL 2016, 126-127.

⁴ Apul. *apol.* 23: [...] *novissima et eadem invidiosissima criminatione de dote fuit. [...] atque ita dixere me grandem dotem mox in principio coniunctionis nostrae mulieri amanti remotis arbitris in villa extorsisse; apol.* 91: [...] *idque mihi vitio dederunt, talem uxorem causa avaritiae concupisse atque adeo primo dotem in congressu grandemet uberem rapuisse.*

⁵ Apul. *apol.* 92: *Ob haec et alia viduae dote aucta procos sollicitant. Quod Pudentilla quoque in alio marito fecisset, si philosophum spernentem dotis non repperisset.*; Apul. *apol.* 92.6: *Virgo formosa etsi sit oppido pauper, tamen abunde dotatam est.* Per considerazioni sull’entità della dote di Pudentilla e sugli accordi prematrimoniali siglati da quest’ultima si veda *infra*, § 2.2.5.

⁶ Sen. *contr.* 1.6.6: *ubi vero quaeret uxorem, videat, an nuptias suas amet, an nil pluris faciat marito, an misericors sit, an fortis sit, an possit, si quid viro inciderit, mala tolerare: si his bonis fuerit instructa dotata est.*

⁷ App. *BC* 4.39.163; 4.40.166; 4. 39.164; App. *BC* 4.40.166; Val. Max. 6.7.3; PARKER 1998.

⁸ Ov. *Ars.* 3.258: *est illis sua dos, forma sine arte potens.* TREGGIARI 1991A, 100-101. Sulla ricorrenza del valore della bellezza quale merce di scambio, OLSON 2002, 107-108. La bellezza funge spesso da dote in senso metaforico anche all’interno delle *Metamorfosi* (9.716-717; 11.301), il cui valore quale documento storico nella ricostruzione della famiglia è stato recentemente sostenuto da BRADLEY 2012, 79-103 (in partic. 84, per un riferimento alla dote quale istituto sociale ed economico).

⁹ Auson. 309.4: *Quae dos matronis pulcherrima? Vita pudica.* TREGGIARI 1991A, 105-107. Un riferimento alla dote come verginità è presente anche in Ter. *Ad.* 47-48. In questo caso, però, il motivo della castità risulta in secondo piano rispetto alla consistenza patrimoniale della *dos*: *Peiore res loco non potest esse quam in quo nunc sita est. / Primum indotata est: tum praeterea quae secunda ei dos erat / Perit: pro virgine dari nuptum non potest.*

dell'insieme di beni che la sposa, o la sua famiglia di nascita, conferiva al marito o all'avente potestà su di lui in vista delle nozze¹⁰?

Quello della dote nel mondo romano era un istituto di rilevanza fondamentale, sia da un punto di vista sociale ma anche, ed è l'aspetto sul quale più si cercherà di porre l'attenzione nelle pagine che seguono, sotto il profilo più strettamente patrimoniale.

L'esperienza giuridica romana vedeva una strettissima correlazione tra il matrimonio e la dote: pur non costituendo un requisito di validità dell'unione matrimoniale, il conferimento della stessa rappresentava un *officium paternum* sul quale gravavano fortissime aspettative sociali¹¹. Molto prima di assumere progressivamente i contorni di un vero e proprio obbligo giuridico¹², un dovere morale alla costituzione della dote appare infatti fortemente radicato nella coscienza sociale romana fin da età risalente¹³. Dionigi di Alicarnasso, occupandosi della regolamentazione del patronato attribuita a Romolo, fa menzione di una legge volta a imporre ai clienti di dotare le figlie dei patroni, ove questi ultimi non potessero provvedervi, ascrivibile già al primo re di Roma¹⁴. L'autenticità delle *leges regiae* costituisce, com'è noto, una *vexata quaestio* ma, anche prescindendo dall'attendibilità storica di tali provvedimenti sul piano normativo¹⁵, le parole dello storico di Alicarnasso da un lato si riferiscono necessariamente a un'epoca abbastanza risalente, essendo il fenomeno clientelare collegato alla costituzione gentilizia¹⁶, dall'altro testimoniano la

¹⁰ Il termine presenta una connessione etimologica con la radice indoeuropea *dō- / *dō (ERNOUT-MEILLET 2001⁴, 180). Riconducono il termine alla radice greca di δίδωμι anche gli scrittori romani: cfr. Fest-Paul., *sv dotem* (L.60); Varro. *ling.* 5.175. Definizioni del lessema *dos* sono presenti in FAYER 2005A, 673; GARDNER 1986, 97.

¹¹ Il riferimento, in particolare, è alle unioni tra esponenti di ceti abbienti: FRANCIOSI 2003, 210-211; MARRONE 2006³, 227. Sembra a ogni modo che la dote non fosse prerogativa dei ceti superiori, ma una prassi invalsa anche negli strati inferiori della popolazione: FRIER; TREGGIARI 1991A, 323. Per alcune importanti precisazioni sul punto rimando a HIN 2013, 184-186.

¹² FAYER 2005A, 717-731; TREGGIARI 1991A, 320-328; HUMBERT 1972, 265-266 e n.1. L'obbligo giuridico di dotare risulta attestato in epoca postclassica-giustiniana; incerta, tuttavia, resta l'esatta determinazione del recepimento normativo, sulla quale le posizioni della critica sono divergenti: NICOTRI 2011, 7-8 e n.8. Per una datazione alla fine dell'età classica, MARRONE 2006³, 227. Assegnano ad Augusto l'introduzione di una prescrizione in tal senso STAGL 2009, 27-63; SALLER 1994, 204 n.1; TREGGIARI 1991A, 65. Anche non volendo prudentemente assegnare ad Augusto l'introduzione della norma, la legislazione del *princeps* costituisce una spinta propulsiva importante per il riconoscimento dell'obbligo giuridico di dotare come attestano D. 23.2.19 (Marc. 16 *inst.*) e Tit. Ulp. 11.20.

¹³ HUMBERT 1972, 266; GARDNER 1986, 97; MARRONE 2006³, 225; SALLER 1994, 207; TREGGIARI 1991A, 323; MAGAGNA 2002, 56-57; STAGL 2009, 11.

¹⁴ Dion. Hal. 2.10.2; FRANCIOSI 2003, 50-51. Anche Plu. *Rom.* 13.8 menziona quale segnale di devozione verso i patroni della clientela di età romulea quella del pagamento delle doti delle figlie.

¹⁵ Sulla storicità delle *leges regiae* e sull'attendibilità delle fonti che ne hanno tramandato la memoria si veda TONDO 1971, 1-73. Sulle *leges regiae* si vedano anche DI TROILO 2017; MANTOVANI 2012, 283-292.

¹⁶ MANZO 1997, 310 e 322.

convinzione dei Romani di I secolo d.C. che la dote fosse una prassi antica quanto la città¹⁷. Fin dai tempi più remoti, quindi, era invalso l'uso che la dote precedesse o accompagnasse la celebrazione delle nozze¹⁸.

Anteriore alla definitiva elaborazione giurisprudenziale del principio testimoniata dai giuristi severiani¹⁹, risulta anche l'attribuzione all'istituto di una valenza non esclusivamente privatistica ma di pubblico interesse. In più occasioni, non a caso, le risorse per dotare le figlie di personaggi che si erano distinti per il loro impegno nei confronti della *res publica* vennero tratte dall'erario, prova eloquente di quanto la dote, agevolando le nozze, costituisse nella percezione comune un interesse della collettività²⁰.

Un matrimonio privo di dote, infatti, era assolutamente incontestabile da un punto di vista sociale²¹. È noto, del resto, come l'idea di una *uxor indotata* generasse molta apprensione: si trattava di un fatto disonorevole tanto per la famiglia incapace di dotare la sposa quanto per la sposa stessa. Da un lato, infatti, non riuscire a mettere insieme una dote rappresentava un segnale inequivocabile di miseria, screditando enormemente la reputazione della famiglia²²; dall'altro, proprio la presenza della dote costituiva nella percezione comune il *discrimen* tra nozze legittime

¹⁷ EVANS 1991, 53-54.

¹⁸ Va precisato che la diffusione di una cosiddetta 'prassi dotale' precedette chiaramente la creazione dell'istituto giuridico, assente, per esempio, all'interno delle Dodici Tavole (sul punto si veda anche *infra*, 2.2.1). Per un'arcaicità dell'istituto propendono MARRONE 1994², 233; STAGL 2009, 8; *contra* FRANCIOSI 2003, 211-214 e MANZO 1997, 322-324, che ascrive tuttavia la diffusione dell'uso di dotare agli inizi dell'età repubblicana.

¹⁹ D. 24.3.1 (Pomp. 15 *ad Sab.*): *Dotium causa semper et ubique praecipua est: nam et publice interest dotes mulieribus conservari, cum dotatas esse feminas ad subolem procreandam replendamque liberis civitatem maxime sit necessarium*; D. 23.3.2 (Paul. 60 *ad ed.*): *Rei publicae interest mulieres dotes salvas habere, propter quas nubere possunt*; D. 42.5.18 (Paul. 60 *ad ed.*): *interest enim rei publicae et hanc solidum consequi, ut aetate permittente nubere possit*. Sul punto, CASOLA 2007.

²⁰ Esemplare, in questo senso, risulta la testimonianza di Val. Max. 4.4.10: nel corso della seconda guerra punica, per scongiurare l'ipotesi che *Cn. Cornelius Scipio Calvus* si allontanasse dal fronte interrompendo le operazioni militari per costituire la dote alle figlie, il Senato decise di provvedere esso stesso a dotare le fanciulle a spese dell'erario. Un intervento pubblico è testimoniato anche nei confronti delle figlie di *Gaius Fabricius Luscinius*, console nel 282 e nel 278 a.C. (Cic. *Tusc.* 3.56; Plin. *epist.* 9.118; Val. Max. 4.3.6; Amm. 14.6.11) e della figlia di *Lucius Mummius* (Plin. *epist.* 24.36; Ps.Frontin. *strat.* 4.3.15). Sull'episodio EVANS 1991, 60. Sulla classicità del *favor dotis* si veda STAGL 2009.

²¹ Varro. *rust.* 3.16.2 riporta il caso di L. Licinio Lucullo, disposto ad accettare in moglie anche *sine dote* una delle sorelle di Appio Claudio Pulcro, che alla morte del padre si era ritrovato in una situazione di totale indigenza con due fratelli e due sorelle. Si tratta di una delle rarissime testimonianze giunteci di un matrimonio privo di dote, e per di più avente come protagonista una delle più prestigiose famiglie della tarda Repubblica. Tuttavia, propende per un'interpretazione non letterale del testo TATUM 1992: più che un'assenza vera e propria della dote, probabilmente già prevista dal padre all'interno del testamento paterno, saremmo qui dinanzi a una mancanza di liquidità. Non dovremmo quindi ritenere sufficiente, quale compensazione per un matrimonio *sine dote*, la presenza di sangue patrizio.

²² Cic. *pro Quinct.* 98: [...] *cum illum in paternis bonis dominari videret, ipse filiae nubili dotem conficere non posset*.

e concubinato, tutelando la rispettabilità della nubenda²³. Come messo in luce da David Konstan nella sua monografia dedicata alla commedia latina: «In the dowry, in fact, are symbolized and joined both terms of the *ius connubii et commercii*. In the relations of the community, the dowry is the exemplary use of wealth, for it represents the exchange of kin and property on which the solidarity of the several clans, of the society as a whole, is based»²⁴. La gravidanza sociale dell'istituto rendeva insomma la dote uno strumento imprescindibile nella tessitura di legami familiari ed economici all'interno della comunità.

Ma il potenziale afflittivo che una *uxor indotata* rappresentava riguardava parimenti anche lo sposo. Illuminante in questo senso è la testimonianza fornitaci dalle scuole di retorica. Già nella prima età augustea una delle *Controversiae* di Seneca Padre, il cui valore documentario per la ricostruzione della storia sociale dell'ultima fase della Repubblica e del primo impero è stato opportunamente rilevato dalla critica, propone quale alternativa alla morte per il giovane che ha commesso uno *stuprum* le nozze riparatrici prive di dote²⁵. Una *uxor indotata* era chiaramente considerata una calamità, una pena equiparabile alla condanna capitale²⁶.

In tutta evidenza i Romani non erano paghi dell'aspetto metaforico della questione. Quest'ultimo, al contrario, sembra costituire un'alternativa reazionaria e moralisticamente connotata rispetto alla considerazione di cui godevano, in termini di opportunismo matrimoniale, le *uxores dotatae*. Le ricchezze apportate da queste ultime, che trovano sulla scena plautina una prima evidentissima cassa di risonanza²⁷, costituivano un'attrattiva tutt'altro che trascurabile per i mariti. Non si spiegherebbe altrimenti la persistenza della polemica contro quanti utilizzavano proprio il valore della dote a criterio dirimente nella scelta della sposa. Seneca, nel *De matrimonio* sostiene che *multos non oculis, sed digitis uxorem ducere*²⁸, metafora ripresa ripresa anche da

²³ STAGL 2009, 68; FAYER 2005A, 673; MANZO 1997, 309; TREGGIARI 1991A, 342; GARDNER 1986, 97; WATSON 1967, 2-10. Nel *Trinummus* (Plaut. *Trin.* 605- 606) il giovane e squattrinato Lesbonico sceglie alla fine di non far sposare a Lisitele, che pure era disposto a farlo, la sorella priva di dote. KARASAKIS 2003, 206 n. 17 sottolinea tuttavia come il legame tra assenza di dote e concubinato operi più a livello di percezione sociale che di realtà legale. Nega che l'assenza di dote possa compromettere la validità del matrimonio per i *proletarii* FRANCIOSI 2003, 210-211.

²⁴ KONSTAN 1983, 40.

²⁵ Sen. *contr.* 1.5: *nam raptor non erit impunitus: habebit poenam: indotatam uxorem*. La rilevanza documentaria delle *declamationes* senecane quali testimonianze è stata messa in luce da MIGLIARIO 1989 (per lo *stuprum* a scopo di violenza in particolare 543-544). cfr. Sen. *contr.* 8.6.

²⁶ La possibilità per la *rapta* di contrarre matrimonio anche senza dote ricorre anche in Calp. *decl.* 34 e in Sen. *controv.* 4.3: *rapta raptoris aut mortem aut indotatas nuptias petat*.

²⁷ PEPPE 2002, 71-72; REI 1998.

²⁸ Ap. Jer. *Adv. Iovinian.* 312C.

Plutarco: un uomo, oltre a non tenere in eccessiva considerazione la bellezza di una donna, non deve sposarsi, come molti invece fanno “con le dita”, valutando quanto cospicua era la dote che si sarebbe ricevuta, senza pensare minimamente a come poteva essere condividere l’esistenza con quella moglie²⁹. Anche il medico greco Sorano, vissuto a Roma nella prima metà del II sec. d.C., all’interno di un trattato eminentemente ginecologico, trova il modo di scagliarsi contro l’assurda prassi di verificare minuziosamente l’ascendenza familiare e la dote di una donna senza accertarne la predisposizione fisica alla procreazione.³⁰

Nella molteplicità dei criteri che pure venivano tenuti in considerazione al momento di scegliere la propria *coniunx*³¹, all’ammontare della dote veniva innegabilmente riservata particolare attenzione: essa poteva fungere da meccanismo compensatorio rispetto alla mancanza di *nobilitas*, o, talvolta, da vero e proprio strumento di lotta politica³².

La commedia e la satira latina, tuttavia, per loro intrinseca natura, si scagliano polemicamente contro gli effetti negativi di cui la consistenza finanziaria della dote si rendeva potenzialmente latrice all’interno della famiglia, con particolare riferimento al pericoloso rovesciamento delle gerarchie tra marito e moglie³³; tacciono, invece, i vantaggi economici dovuti al suo apporto che, pur con le limitazioni che si evidenzieranno, sembrano aver reso la dote un costante *desideratum*.

Proprio la ricostruzione della centralità finanziaria della dote e delle modalità in cui essa si inseriva all’interno delle relazioni patrimoniali tra coniugi è l’obiettivo della presente sezione della ricerca. L’istituto aveva un innegabile valore per la *uxor* a titolo personale: al di là di quanto acquisito attraverso la successione ereditaria, i beni dotali costituivano un mezzo fondamentale per la trasmissione della proprietà e dello *status* familiari alle figlie, nonché un sussidio imprescindibile per la *mulier* sia in costanza di matrimonio, sia, soprattutto, in caso di vedovanza o di divorzio. Nelle pagine che seguono, tuttavia, si verificherà come, al di là della rilevanza

²⁹ Plu. *mor.* 2.12.141c-d.

³⁰ Sor. *Gyn.* 1.34.

³¹ Per una rassegna si veda TREGGIARI 1991A, 83-124.

³² Tac. *hist.* 3.78. Gli indugi dell’esercito di Vespasiano a Otricoli sono interpretati da alcuni come l’esito di una lettera segreta di Vitellio al generale Marco Antonio Primo; quali prezzo del tradimento, gli sarebbero stati offerti il consolato, una figlia nubile e una ricca dote. Viceversa, Silla priva Cesare, tra le altre cose, anche della dote della moglie per indurlo a ripudiare Cornelia: (Vell. 2.41. 2; Plu. *Caes.* 1.1; Suet. *Iul.* 1. 1-2). Sull’episodio si veda RIDLEY 2000, 218.

³³ Tale rovesciamento di ruoli risulta puntualmente registrato dal linguaggio utilizzato sulla scena dall’*uxor dotata*. Sul punto JAMES 2015.

rivestita per la *uxor* sul piano personale, il valore della dote risiedesse anche nell'apporto, talvolta determinante, per il mantenimento del nuovo nucleo familiare, rappresentando all'interno del rapporto di coppia "l'entità patrimoniale di maggior rilievo"³⁴.

Operate alcune considerazioni preliminari sullo stato delle fonti e sulla sua consistenza, dapprima si evidenzierà come la dote costituisse un'importante immissione di liquidità a vantaggio del marito e una risorsa economica utile al mantenimento dei figli. In secondo luogo, si porrà in evidenza come, nonostante l'amministrazione dei beni dotali spettasse al marito, la moglie esercitasse un ruolo di controllo e supervisione sugli stessi, passibile peraltro di rivolti legali di non poco conto nel momento in cui tale unione cessava la propria esistenza. Nella terza parte del capitolo si procederà valutando la misura in cui il potere costituito abbia tutelato il diritto della donna romana alla dote.

2.1.1 LE FONTI

Va precisato a titolo preliminare che le nostre riflessioni sulla dote risentono necessariamente dello stato molto frammentario delle fonti in nostro possesso³⁵. Nessun archivio di documenti dotali è sopravvissuto dall'antichità, con una parziale eccezione per ciò che concerne la situazione dell'Egitto romano³⁶. La peculiarità di tale contesto sul piano geografico, politico-amministrativo, sociale e culturale, tuttavia, rende dubbia la rappresentatività dei documenti per la parte occidentale dell'impero, area che costituisce invece il *focus* del presente lavoro³⁷.

Per ciò che concerne le fonti letterarie, invece, particolarmente preziosi sono i riferimenti, seppur sporadici, presenti all'interno dell'epistolario ciceroniano e pliniano e nel *De magia* apuleiano. L'impressione, a ogni modo, è che la dote costituisse uno di quegli aspetti così intrinsecamente connessi alla realtà dei fidanzamenti e delle trattative matrimoniali da essere dato per scontato: di qui i riferimenti per lo più solo occasionali e allusivi presenti nelle fonti.

³⁴ GARCÍA GARRIDO 1982, 43.

³⁵ DIXON 1986, 94.

³⁶ YIFTACH-FIRANKO 2003 analizza 141 papiri egiziani redatti in greco, databili tra il 310 a.C. e il 363 d.C. Ben 81 documentano delle ricevute dotali.

³⁷ SALLER 1994, 156.

Se l'epigrafia restituisce rarissime attestazioni del termine³⁸, maggior fortuna si riscontra invece volgendo lo sguardo alla documentazione giuridica: quello dotale era infatti un istituto sofisticatissimo. Anche per ciò che concerne questa classe documentaria si rilevano a ogni modo alcune criticità. Proprio il radicamento a livello sociale dell'istituto e quindi le sue origini extra-giuridiche potrebbero infatti aver determinato il particolare stato delle fonti in nostro possesso in tema dotale³⁹. Se l'elaborato sistema di norme che regola l'istituto in età classica ci è giunto con relativa dovizia di particolari, altrettanto non può dirsi dell'origine e dell'evoluzione dello stesso, che rimangono sostanzialmente nebulse⁴⁰. La dote non compare né all'interno delle Dodici Tavole né, conseguentemente, nel commentario al *ius civile* del giurista repubblicano Scevola⁴¹, e per un'eventuale ricostruzione dell'istituto nel periodo della Media Repubblica dipendiamo pertanto dai cenni del commediografo Plauto, la cui rilevanza giuridica risulta alquanto controversa⁴², dallo storico Polibio, e da alcuni frammenti catoniani di complessa interpretazione e contestualizzazione⁴³.

È quindi contestualmente alla diffusione del divorzio che la produzione dei giuristi, preoccupati, com'è noto, più delle conseguenze patrimoniali connesse con lo scioglimento di un'unione che dal divorzio in sé, impresse al diritto dotale una particolare ragione di sviluppo⁴⁴. Il diritto alla restituzione della dote, che assunse i contorni di un apposito mezzo processuale, l'*actio rei uxoriae*, attestato per la prima volta a partire dal 230 a.C.⁴⁵, non era infatti assoluto: compito del pretore era ottemperare all'*aequitas* nei confronti di entrambe le parti al momento in cui la moglie, dopo il divorzio, agiva giudiziariamente per ottenerne la restituzione⁴⁶. Le regole

³⁸ DE RUGGIERO 1922, II, 2, 2068. Sul passo si veda *infra*, § 2.2.4.

³⁹ GARCÍA GARRIDO 1982, 43-44.

⁴⁰ Per un'ipotesi in proposito si veda MANZO 1997.

⁴¹ Per l'interdipendenza tra le Dodici Tavole e l'opera di Scevola si veda WATSON 1992, 15 e 27. Diverse le interpretazioni circa il silenzio sulla dote nei frammenti delle Dodici Tavole pervenuti: FRANCIOSI 2013, 211 e MANZO 1997, 322 ravvisano in esso una prova della receniorità dell'istituto e di una sua assenza, quindi, nella società romana di V secolo; *contra* CORBETT 1930, 147-148, che imputa l'omissione alla sostanziale linearità del sistema dotale romano finché era preponderante il matrimonio *cum manu* e scarsa la frequenza dei divorzi (sul punto si veda *infra*), dimostrando cautela in tema di datazione; e DIXON 1986, 93 secondo la quale l'assenza della dote in epoca decemvirale è solo apparente, frutto di una concezione della dote quale affare privato, che non necessitava di pubblica regolamentazione, e di una convergenza generalizzata sulla sua funzione sociale.

⁴² Se Plauto rappresenti o meno una fonte affidabile per la conoscenza del diritto del suo tempo è oggetto di dibattito. Un parere favorevole in proposito esprime PEPPE 2002, 67. Sul punto si vedano anche LOTITO 1996; ROTELLI 1974.

⁴³ Catone pronunciò certamente un'orazione *quae inscribitur de dote* (Gell. 10.23.4).

⁴⁴ FAYER 2005A, 698. «Paradoxically, most of our information on marriage comes from our information on divorce and most of our information of divorce comes from jurists' discussions of dowry»: TREGGIARI 1991B, 33.

⁴⁵ DIXON 1985A, 163.

⁴⁶ Cic. *Top.* 66; Cic. *Off.* 3.61. Sulla formula dell'*actio rei uxoriae* si vedano REINHARDT 2013, 335 e, diffusamente, VARVARO 2006.

formulate per il pagamento della dote e per le eventuali deduzioni approntate prima della restituzione alla donna o a suo padre al momento della dissoluzione derivavano dalla tradizione o dalle decisioni prese in specifici casi *de re uxoria*, decisioni che formavano un conglomerato appartenente al diritto pretorio tanto ampio e coerente che Servio Sulpicio Rufo, console nel 52 a.C., vi dedicò un intero volume, il *liber de dotibus*, sfortunatamente non pervenutoci⁴⁷.

Notevole, a questo proposito, che nelle Istituzioni gaiane si segnali una lacuna proprio nell'esposizione del diritto dotale⁴⁸. Recenti studi hanno dimostrato come essa non sia da attribuirsi alla tradizione manoscritta del testo, quanto piuttosto a una deliberata scelta dell'autore: in virtù dello statuto di specificità e atipicità che la caratterizzava, Gaio avrebbe programmaticamente escluso la dote dalle sue *Institutiones*, rimandando ad un'apposita trattazione di stampo monografico non pervenutaci l'esposizione delle regole che la caratterizzavano⁴⁹.

Ciò che è rimasto all'interno delle opere dei giuristi, rintracciabile principalmente all'interno del Digesto⁵⁰, e nei 28 frammenti della rubrica *de re uxoria ac dotibus* dei *Fragmenta Vaticana*, rappresenta una fonte di non semplice contestualizzazione: spesso casi immaginari, o situazioni limite e di particolare complessità, la cui attendibilità quali rappresentazioni della prassi quotidiana è difficile valutare.

2.1.2 NON SOLO *DELICIAE MULIEBRES*. RIFLESSIONI SULLA COMPOSIZIONE E SULLA CONSISTENZA DELLA DOTE

Nel celeberrimo confronto tra i costumi matrimoniali romani e germanici, Tacito individua anche nella composizione della dote una differenza tra le due società: nel primo caso la dote si sarebbe composta di doni scelti per appagare la vanità femminile o per ornare la nuova sposa, nel

⁴⁷ Gell. 4.3.2.

⁴⁸ Gli unici cenni alla dote presenti nel manuale gaiano si riscontrano nell'ambito della tutela, a proposito del *tutor dotis constituendae gratia* (Gai. 1.178 e 1.180), in merito al divieto di alienazione del fondo dotale (Gai. 2.63) e in Gai. 3.95a e 3.125. Contrario a vedere nella lacuna l'esito della tradizione manoscritta STAGL 2015, 4-5. Sul punto cfr. QUADRATO 1979.

⁴⁹ STAGL 2015. L'esclusione della dote dal manuale gaiano non si deve, dunque, a ragioni di ordine storico-giuridico, al suo carattere di *ius singulare*, ma si motiva da un punto di vista pedagogico-interpretativo. L'*Index Florentinus* riporta Gaio quale autore di una trattazione specificamente dedicata al diritto dotale, il *Dotalicion βιβλίον* ἔν.

⁵⁰ I titoli del Digesto di preminente interesse sono il 23.3 (*De iure dotium*), il 23.4 (*De pactis dotalibus*), il 23.5 (*De fundo dotali*), il 24.3 (*Solutio matrimonio dos quemadmodum petatur*) e il 25.1 (*De in pensis in res dotalis factis*).

secondo, invece, anche di beni produttivi⁵¹. Se è indubbio che nelle parole dello storico vada rintracciata una ricostruzione tendenziosa, ideologicamente orientata⁵², il quadro tacitiano potrebbe evidenziare una sostanziale diversità di scopo dei due istituti: laddove in ambito teutonico una dote di tipo indiretto, finanziata dal marito della sposa, forniva la base di produzione primaria a supporto della nuova famiglia, a Roma, in età classica, la dote era più modestamente volta al mantenimento della moglie, dei figli e degli schiavi⁵³.

Alcune conferme in questo senso si rintracciano all'interno di una fonte sostanzialmente coeva alla testimonianza tacitiana, l'epistolario di Plinio il Giovane. Nella sedicesima del V libro delle sue lettere, Plinio si rammarica per la prematura morte della figlia minore di Fundano⁵⁴, afflitto, oltre che per la giovanissima età della fanciulla, anche per le particolari circostanze in cui essa è avvenuta: era già stata promessa in sposa a un *egregius iuvenis*. Il padre di Minicia Marcella, questo il nome della ragazza, si era quindi trovato costretto a convertire in libagioni funebri quanto, nell'imminenza delle nozze avrebbe speso, in beni dotali⁵⁵.

Rivolgendosi all'amico Quintiliano, uomo *animo beatissimus, modicus facultatibus*, Plinio manifesta la propria disponibilità a contribuire alla dote di sua figlia⁵⁶. La ragazza, che era stata

⁵¹ Tac. *Germ.* 18.1: *Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Intersunt parentes et propinqui ac munera probant, munera non ad delicias muliebres quaesita nec quibus nova nupta comatur, sed boves et frenatum equum et scutum cum framea gladioque.*

⁵² Sull'affidabilità della *Germania* tacitiana quale fonte storica si vedano RIVES 1999, 56-66; SANTORO L'HOIR 1992, 125; ROMANO 1987. Anche solo una lettura superficiale di alcuni passi dei *Digesta* rende evidente come la composizione delle doti non si limitasse a questo tipo di oggetti, comprendendo altresì *fundi* e *praedia*. Si veda il titolo 23.3 del *Digesto*, con particolare riferimento a 6.1; 10.1; 32; 47; 50pr e 52. Sul punto si veda *infra*.

⁵³ SALLER 1984B, 199.

⁵⁴ Si tratta di Minicio Fundano, console nel 107 d.C.: SHERWIN-WHITE 1966, 346-347. Sulla fanciulla, sull'iscrizione sepolcrale in sua memoria che ne attesta l'onomastica e sul motivo della *mors immatura* si veda *supra*, § 1.1.1.

⁵⁵ Plin. *epist.* 5.16: *Fundanum ipsum, ut multa luctuosa dolor invenit, praecipientem quod in vestes, margarita, gemmas fuerat erogaturus, hoc in tus et unguenta et odores.* Come osserva anche HARTMANN 2012, 616 n. 39, va precisato che nel passo la parola *dos* non compare esplicitamente. Interessante in proposito l'ipotesi di OLIVER 2000, 117 che mette a confronto i corredi funebri di donne mature con quelli appartenenti a giovani fanciulle. In questo secondo caso, rispetto a uno standard funerario in cui gli *ornamenta* sono piuttosto rari, si rintraccia una maggior ricchezza di gioielli. Sulla base di un confronto con quanto indicato dalle fonti giuridiche, lo studioso fornisce una duplice motivazione al maggiore sfarzo dei corredi funebri delle adolescenti in età da marito: da un lato esse non avranno avuto modo di immettere nella trasmissione ereditaria tali oggetti, dall'altro si trattava di quanto della loro dote sostanzialmente non era stato usato, o perché non si erano ancora sposate o perché la loro dote era stata restituita dopo la loro morte prematura. Una valutazione dello stato di usura di tali oggetti sarebbe senz'altro utile per comprendere se si trattasse di cespiti ereditari, passati probabilmente di madre in figlia, o doni nuovi, appositamente acquistati come doni nuziali o per il rituale della sepoltura. Sulle sepolture di fanciulle e giovani donne si veda HARLOW 2012.

⁵⁶ Plin. *epist.* 6.32. Il Quintiliano in questione non sembra poter essere il maestro di retorica che patì la perdita della giovanissima moglie e di due figli (Quint. *inst.* 6. *praef.*) e che fu anche mentore di Plinio (*epist.* 2.14.9; 6.6.3). Egli nel 96 d.C. non aveva più figli viventi e godeva di una certa agiatezza. Della fanciulla ignoriamo anche il nome, ci è noto solamente che fosse nipote del retore Tutilio, sulla cui identità non abbiamo certezze: potrebbe trattarsi del maestro di retorica ricordato da Marziale (5.56.6) e Quintiliano (*inst.* 3.1.21) oppure del filosofo stoico Gaio Tutilio

allevata in un ambiente familiare improntato alla modestia, era ora promessa sposa a *Nonius Celer*, *vir honestissimus*, i cui doveri sul piano pubblico imponevano una certa dispiego d'eleganza. Di qui la necessità, anche per la moglie, di uno sfarzo notevole a livello di abbigliamento e scorta⁵⁷.

Lungi dal costituire meramente dei capricci femminili, la rilevanza di queste componenti dei beni dotali si esplica su due fronti. Da un lato, erano espressione di *status* e di ricchezza. Si rammenti che la dote costituiva un meccanismo con cui le famiglie mantenevano e dimostravano reciprocamente il loro *status* sociale e che, in una società come quella romana, taluni tratti distintivi esteriori veicolavano precisi messaggi ideologici, sociali e culturali. Significativo che nei momenti drammatici delle guerre civili Cicerone chieda a Terenzia, oltre alla tessitura di relazioni per favorire il suo ritorno e a una gestione onorevole della casa, di conservare anche una certa *dignitas*: *quod reliquum est, sustenta te, mea Terentia, ut potest honestissime*⁵⁸. È risaputo, infatti, che all'interno della *societas* coniugale la moglie partecipava della dignità familiare e alla condizione sociale del marito⁵⁹. In secondo luogo, il valore monetario di vesti e gioielli era tutt'altro che irrilevante⁶⁰: basti pensare che tali oggetti rientravano nei beni che dovevano essere dichiarati al censore e che sovente venivano ricompresi all'interno dei testamenti quali lasciti di valore⁶¹. Infine, includono vesti e gioielli nel computo dei beni dotali sia una testimonianza tratta dal Digesto, sia un patto dotale in latino preservato da un papiro egiziano⁶². Indubbiamente le *deliciae muliebres* stigmatizzate con tanta negatività da Tacito erano parte integrante del corredo dotale,

Ostiliano (CIL VI 9785 = ILS 7779): SHERWIN-WHITE 1966, 398. Sulla scorta di DUNCAN JONES 1982², 28 e 219 e in base ad analogie lessicali con *epist.* 2.4, dove la dote è menzionata esplicitamente, SALLER 1984B, 200 n.27 identifica con certezza come dotale la contribuzione operata da Plinio. *Contra* TREGGIARI 1991A, 342 che propende invece per una donazione a Quintiliano.

⁵⁷ SHELTON 2013, 287-288.

⁵⁸ Cic. *fam.* 14.4.5 (Brindisi, 29 aprile 58). Su Terenzia rimando a BUONOPANE 2016, 51-64; TREGGIARI 2007, 35-80, 112-117.

⁵⁹ ASTOLFI 2006, 268. D. 1.9.1.1 (Ulp. 62 *ad ed.*): *Consulares autem feminas dicimus consularium uxores*; D. 1.9.8 (Ulp. 6 *fideic.*): *Feminae nuptae clarissimis personis clarissimarum personarum appellatione continentur. Clarissimarum feminarum nomine senatorum filiae, nisi quae viros clarissimos sortitae sunt, non habentur: feminis enim dignitatem clarissimam mariti tribuunt, parentes vero, donec plebei nuptiis fuerint copulatae: tamdiu igitur clarissima femina erit, quamdiu senatori nupta est vel clarissimo aut separata ab eo alii inferioris dignitatis non nupsit.*

⁶⁰ Plaut. *Epid.* 226: *fundis exornatae multae incedant per vias*; per esempio in D. 23.3.10pr (Ulp. 34 *ad Sab.*) Ulpiano crede sia più vantaggioso per un marito che la veste portata in dote dalla moglie non sia stimata. Nel caso, indossandola, si fosse rovinata, egli sarebbe stato obbligato a risarcirne il valore.

⁶¹ Liv. 39.44.1-2; Plu. *Cat. Ma.* 18. 2-3. Catone, in qualità di censore, promosse nel 184 a.C. un'imposta sui generi di lusso, in particolare su gioielli, capi d'abbigliamento costosi e carrozze, che dovevano essere dichiarati agli assistenti dei censori. Le vesti compaiono spesso, proprio in virtù del loro valore intrinseco, anche come lasciti testamentari: VERBOVEN 2002, 80; HARTMANN 2012, 606.

⁶² D. 23.3.10pr (Ulp. 34 *ad Sab.*): *Plerumque interest viri res non esse aestimatas idcirco, ne periculum rerum ad eum pertineat, maxime si animalia in dotem acceperit vel vestem, qua mulier utitur [...]; FIRA III², n.17.*

mezzo idoneo, ma non esclusivo, per la trasmissione alle figlie femmine di oggetti afferenti all'*ornatus muliebris*⁶³. Soprattutto nel caso della figlia di Quintiliano, emerge chiaramente come l'intervento di Plinio con i suoi 50.000 sesterzi non esaurisse minimamente l'apporto dotale, andando invece a supporto di quanto era stato approntato dal padre: le modeste risorse di Quintiliano erano probabilmente sufficienti a dotare la figlia e a garantirle un matrimonio rispettabile; l'aiuto di Plinio, tuttavia, doveva risultare determinante per introdurre la giovane in una cerchia sociale superiore, sfruttando le nozze quali meccanismo di promozione sociale⁶⁴.

In definitiva, pur costituendo esse una parte non trascurabile dei beni dotali per ragioni ideologiche e finanziarie, è evidente come le *deliciae muliebres* costituissero solo una porzione di un insieme, la cui composizione era invece alquanto articolata ed eterogenea, e assolutamente non limitata a beni di consumo⁶⁵. Generalmente, infatti, fra i beni dotali rientravano proprietà redditizie: fondi⁶⁶ e denaro costituivano senza dubbio gli elementi più ricorrenti, ma potevano rientrarvi anche edifici o addirittura diritti reali, quali l'usufrutto, o altri tipi di patti come ad esempio il diritto a un'eredità, oppure la cancellazione o la sospensione di un debito dovuto dal marito⁶⁷. Significativo, a ogni modo, che le fonti a nostra disposizione, si tratti di un copione comico, di riferimenti alla realtà estrapolati da una corrispondenza privata, o del parere di giuristi, esprimano spesso la consistenza delle doti in termini di somme di denaro⁶⁸.

⁶³ Probabilmente, tuttavia, non si tratta del più rilevante. Dalla prima età imperiale è la trasmissione ereditaria a giocare un ruolo preminente per l'acquisizione del *mundus*: BERG 2012, 51. I gioielli, in particolare, sembrano essere una categoria di oggetti destinata a una circolazione particolarmente duratura: in età imperiale, infatti, non era diffusa a Roma la prassi di corredare le tombe con oggetti preziosi e i rari casi di sepolture particolarmente ricche rivelano la presenza di un influsso orientale. Sulla trasmissione ereditaria di cimeli di famiglia nella *domus Augusta*, esemplare è il caso della collana di perle di Matidia, esplicitamente destinata alle nipoti (sul punto si veda *infra*, Capitolo Terzo, §3.3). A un utilizzo di generazione in generazione dei medesimi gioielli fa riferimento anche l'*Epithalamium de nuptis Honori Augusti* di Claudiano (10.10), dove Onorio dona alla moglie i gioielli utilizzati quattrocento anni prima da Livia (*iam munera nuptae / praeparat et pulchros – eligit ornatus, quidquid venerabilis olim / Livia divorumque nurus gessere superbae*). Sul punto anche OSGOOD, 2011, 79.

⁶⁴ Sul punto HIN 2013, 183.

⁶⁵ Eloquentemente in proposito l'affermazione dello Pseudo-Seneca, dove l'accento è posto proprio sulla scarsa fungibilità di una veste, che viene posta in antitesi rispetto alla dote: Ps. Seneca (*De Remediis Fortuitorum* 16.7): *duc bene institutam ...non cuius minus sit in dote quam in veste*.

⁶⁶ *Fundi* e *praedia* sono frequentemente menzionati nel titolo del Digesto riguardante la dote: D. 23.3.6.1 (*Pompon. 14 ad Sab.*); 23.3.10.1 (*Ulp. 34 ad Sab.*); 23.3.32 (*Pompon. 16 ad Sab.*); 23.3.47 (*Iul. 18 Dig.*); 23.3.50pr (*African. 8 quaest.*); 23.3.52 (*Marcian. 3 reg.*).

⁶⁷ Sulla composizione della dote STAGL 2009, 12; EVANS GRUBBS 2002A, 91; TREGGIARI 1991A, 348-350; GARDNER 1986, 100; FRIER 6-7; BONFANTE 1925, 296-297.

⁶⁸ TREGGIARI 1991A, 344.

L'entità finanziaria delle doti era in definitiva tutt'altro che irrisoria, molto diversa da quella di un semplice dono nuziale e, soprattutto, non interamente devota a soddisfare capricci o frivolezze femminili.

Per ciò che concerne il valore della dote, pur dovendo necessariamente basare le nostre considerazioni su una documentazione sporadica e non sempre affidabile⁶⁹, pare di poter affermare che si attestasse in un *range* compreso tra le decine di migliaia e il milione di sesterzi⁷⁰. Rispetto ad altre società preindustriali, nel mondo romano l'entità della dote degli appartenenti all'*élite* era dunque piuttosto modesta, pari a circa un anno delle entrate della famiglia: una cifra notevolmente inferiore alla media, per esempio, dell'Europa della prima età moderna, della Toscana medievale, o dell'India dell'età contemporanea, dove alla dote si destinava da tre a otto volte il valore della rendita di un anno⁷¹. Questa tendenza al ribasso è il frutto di due peculiari processi che hanno interessato la società romana, determinando una sensibile evoluzione statutaria nell'istituto dotale.

Il primo è il percorso che, a partire dal III sec. a.C., ha condotto alla progressiva decadenza del matrimonio *cum manu*. Il processo, le cui tappe cronologiche sfuggono nella loro esatta scansione, sembra a ogni modo concluso prima della fine della Repubblica, quando la tipologia matrimoniale più comunemente adottata era quella *sine manu*, in base alla quale la sposa manteneva i legami con la propria famiglia d'origine⁷². In età più risalente, al contrario, quando il matrimonio prevedeva la cosiddetta *conventio in manum*, i beni destinati alla dote confluivano integralmente nel patrimonio del coniuge (o del suo *paterfamilias*)⁷³ e, data la maggior stabilità delle unioni coniugali, risultavano nella loro essenza irrecuperabili; negli ultimi due secoli della Repubblica e poi nel Principato importanti mutamenti nei rapporti coniugali e familiari determinarono un'evoluzione nella concezione giuridica e sociale della dote, che venne

⁶⁹ SCHEIDEL 1996, 237: «prices derived from historical or antiquarian accounts often need not be superior to those gleaned from works of fiction» (per alcune riflessioni sulle doti, in particolare si veda p. 227).

⁷⁰ SALLER 1984B, 200-201; SALLER 1994, 215; PÖLÖNEN 2002, 163.

⁷¹ Interessanti spunti in chiave comparatistica in SALLER 1994, 205-207, che rielabora SALLER 1984B, 195-196. Da ultimo anche ANDERSON 2007, 157. L'unico caso in cui possediamo un raffronto tra la situazione patrimoniale complessiva della *matrona* e il valore della dote è quello della Pudentilla apuleiana, che si conforma perfettamente all'ipotesi enunciata: i beni dotali non superavano la rendita di un anno del patrimonio familiare, attestandosi intorno al 7% del patrimonio (PÖLÖNEN 2002, 163 e n. 108).

⁷² CORBETT 1930, 90; WATSON 1967, 19.

⁷³ Cic. *Top.* 4: *quam mulieris viro in manum convenit, omnia quae mulieris fuerunt viri fiunt dotis nomine*. FV 115: *Omnia in dotem [...] dari posse, argumento esse in manum conventionem*.

considerata progressivamente sempre più una *res uxoria*⁷⁴, e dunque suscettibile di tornare integralmente alla moglie in caso di divorzio o premorienza del coniuge⁷⁵.

Il secondo fattore era la diffusione del divorzio: la necessità di dotare una figlia più volte nel corso della sua esistenza, associata all'incertezza alla quale era sottoposto l'integrale recupero della *dos*, pare abbia condotto a valutazioni più prudenti nella costituzione della stessa, limitandone il valore⁷⁶. Alla fine del I sec. a.C. tanto il marito quanto la moglie, o i rispettivi capi famiglia, potevano dare l'avvio al divorzio, che non prevedeva quindi l'adempimento di particolari formalismi⁷⁷. Anche se è stato dimostrato che la frequenza con cui le fonti attestano divorzi non è indice della reale frequenza degli stessi⁷⁸, quello del divorzio era un esito potenziale da tenere necessariamente in considerazione.

La persuasiva ricostruzione di Saller, della quale si sono qui riproposte le linee generali, è senza dubbio corretta in un'ottica diacronica e comparativista. Tuttavia, essa non evidenzia a dovere le notevoli difficoltà incontrate dalle famiglie nel concreto, in occasione della costituzione di una dote, motivo ricorrente, invece, all'interno delle fonti, in età tardo-repubblicana e in età imperiale⁷⁹. L'aneddoto svetoniano secondo cui lo stesso imperatore Caligola, preoccupatissimo alla notizia della nascita di una figlia femmina, si sia immediatamente attivato con una raccolta fondi per dotarla⁸⁰, al di là di un' indubbia componente iperbolica, si innesta su una difficoltà ampiamente riscontrata nelle testimonianze storiografico-letterarie⁸¹, e destinata a trovar conferma

⁷⁴ La trasformazione risulta evidente anche da un esame semantico: da *dos*, considerata come una sorta di "dono" della donna alla famiglia del coniuge a *res uxoria*, la cui appartenenza, quindi, era percepita come precipuamente muliebre.

⁷⁵ Un fenomeno, peraltro, destinato a incidere profondamente anche sul rapporto sussistente tra dote e l'altra voce di cui si componeva l'attivo patrimoniale a disposizione della donna romana: l'*hereditas*. Sul ruolo femminile nella trasmissione del patrimonio familiare si veda *infra*, Capitolo Terzo.

⁷⁶ SALLER 1994, 207. FRIER 5-6.

⁷⁷ Veniva richiesta solo la notifica della propria volontà al coniuge tramite lettera o attraverso un messaggero e nessun intervento, invece, da parte di una pubblica autorità. Quest'ultimo si rendeva necessario solo nel caso insorgessero delle controversie inerenti alla restituzione della dote: TREGGIARI 1991A, 323-364. Un *modum divortiis* mirato a scoraggiare la conclusione di nozze con eventuali facili separazioni sarà imposto da Augusto: Suet. *Aug.* 34.2.

⁷⁸ TREGGIARI 1991B; RAESPSAET CHARLIER 1987 attraverso un'indagine prosopografica sistematica ha accertato come, nel periodo compreso tra il 10 e il 200 d.C., su 562 donne appartenenti all'élite senatoria solo 27 abbiano effettivamente divorziato e 12 abbiano contratto nuove nozze, in seguito a divorzio o a premorienza del coniuge. Di esse ben 20 appartengono alla famiglia imperiale. In tutta evidenza le unioni stabili sembrano destinate a una sottorappresentazione all'interno delle fonti.

⁷⁹ FRIER 3; 5; TREGGIARI 1991A, 346-348, che modifica il quadro tracciato da SALLER 1994, 204-224 SALLER 1984B. Si tratta di difficoltà che riguardavano tanto il momento della costituzione che quello della restituzione i cui pagamenti, non a caso, erano abitualmente dilazionati in più anni. Sul punto si veda *infra*.

⁸⁰ Suet. *Cal.* 42: *Filia vero nata paupertatem nec iam imperatoria modo sed et patria conquerens onera conlationes in alimonium ac dotem puellae recepit.*

⁸¹ Notissime, per esempio, sono le difficoltà riscontrate da Cicerone nel pagamento delle rate della dote della figlia Tullia, al punto da contemplare per la stessa un divorzio pretestuoso: Cic. *Att.* 11.2.2; 11.23.3; 11.25.3.

anche in quelle giuridiche, dove, per esempio, un padre pattuisce per il pagamento della dote tempi molto più lunghi dilazionati rispetto a quelli stabiliti dalla prassi⁸².

Se per ciò che concerne l'entità della *dos* ogni generalizzazione volta a proporre delle cifre standardizzate risulta necessariamente fuorviante e approssimativa, è rilevante notare, d'altro canto, che gli stessi antichi si sforzarono di individuare un criterio valido nella determinazione di un'adeguata consistenza delle doti. La proposta del giurista Celso contemplava essenzialmente tre elementi⁸³. Innanzitutto, la dote doveva in qualche modo essere proporzionata alle possibilità economiche (*facultates*) della famiglia della nubenda e al rango (*dignitas*) di quella dello sposo⁸⁴. Pur occupandoci di un ceto sociale per molti aspetti omogeneo, quello dell'aristocrazia senatoria, equestre e decurionale, va rammentato che all'interno dello stesso la distribuzione della ricchezza era profondamente differenziata⁸⁵, e che il risultato dell'applicazione dei criteri elaborati in sede giurisprudenziale poteva condurre a una sensibile diversificazione dei risultati. Non andava trascurata, fra le altre cose, nemmeno la composizione del nucleo familiare. Nel 46 a.C., all'interno dell'opuscolo filosofico *Paradoxa Stoicorum*, Cicerone, argomentando come la ricchezza non possa misurarsi sulla sola base del denaro, adduce proprio un esempio connesso alla dote. La vicenda del mitico re Danao dimostra come elevato numero di figlie femmine e di conseguenti doti da costituire poteva gravare notevolmente anche sul più un ricco dei patrimoni: *tot dotes magnam quaerunt pecuniam*⁸⁶. Accanto al tentativo di rintracciare su un piano oggettivo dei parametri di riferimento validi per determinarne l'entità, sembra che non mancasse nella *forma mentis* romana l'idea di un giusto *modus* al quale conformare il valore della dote⁸⁷; tale *modus* assurgeva peraltro a criterio dirimente nella valutazione morale di chi si occupava della sua costituzione. La dote smisurata, sufficiente a dotare ben 50 donne di rango reale, costituita alla figlia da Plauziano rappresenta il primo tassello del ritratto del prefetto del pretorio di Settimio Severo operato da Cassio Dione, testimone autoptico degli eccessi del banchetto nuziale degli

⁸² D. 23.4.19 (Alf. 3 dig. a paulo epit.) *Aliud est, si pater pro filia dotem promisit, ut annua bima trima quadrima quinto anno dos a se redderetur, et convenit, ut isdem diebus dos soluto matrimonio redderetur: hoc enim pactum ita valet, si patri filia heres exstisset et interveniente ea pactum conventum fuerit*. Il patto è valido solo in quanto prevede una perfetta simmetria tra pagamento ed eventuale riscossione della dote, anch'essa dilazionata.

⁸³ D. 32.43 (Cels. 15 dig.): *Labeo quaerit, quemadmodum apparet, quantam dotem cuiusque filiae boni viri arbitrato constitui oportet: ait id non esse difficile ex dignitate, ex facultatibus, ex numero liberorum testamentum facientis aestimare*.

⁸⁴ CROOK 1976, 104; JOHNSTON 1999, 35.

⁸⁵ TACOMA 2015, 126-127.

⁸⁶ Cic. *parad.* 44.

⁸⁷ NICOTRI 2011; D. 32.43 (Cels. 15 dig); D. 23.3.60 (Cels. 11 dig).

sposi, essendo presente in qualità di invitato⁸⁸. Ma altrettanto riprovevole risultava la posizione di quanti, per dotare una figlia, si profondevano in sforzi sovradimensionati rispetto alle effettive risorse disponibili. Per screditare il proprio avversario in sede giudiziaria, Apuleio cita sprezzante il caso di Rufino, *ipse egens, nudus*⁸⁹, costretto a indebitarsi fino al collo per dotare la figlia in modo congruo, ma evidentemente superiore alle proprie possibilità⁹⁰. Un criterio, quest'ultimo, che pare avere rilevanza anche sul piano giuridico: una donna più giovane di venticinque anni che avesse conferito al marito in qualità di dote tutto il suo patrimonio o una porzione eccessiva dello stesso (*ultra vires patrimonii vel totum patrimonii*) era sospettata di aver subito una frode da parte del marito, e poteva in taluni casi avere diritto alla restituzione integrale di quanto aveva pattuito⁹¹.

Ma un fattore capace di incidere in modo notevole e a lungo termine nella determinazione delle doti va individuato anche nella profonda diversità degli assetti politico-istituzionali, sociali ed economici sussistente tra la fase repubblicana e quella imperiale: la vivacità della competizione politica caratterizzante la prima fase della storia di Roma potrebbe aver incrementato al rialzo, rispetto alle effettive possibilità di una famiglia, il valore della dote, sul quale la stabilità economica ed istituzionale del primo impero, nonché la chiusura degli spazi di intervento politico, potrebbe aver avuto effetti di stabilizzazione⁹². Questa la ragione per cui, nel mondo romano, le doti non sarebbero state soggette alla stessa inflazione che ha caratterizzato quelle di altre società. Nonostante il generale incremento negli standard di vita nella tarda Repubblica e nel Principato, la dote più cospicua restituita dalle fonti risale alla prima metà del II secolo a.C., quando Scipione Africano promise di pagare alle figlie doti di 50 talenti, pari a 1.250.000 sesterzi, somme poi prontamente sborsate da Scipione Emiliano⁹³.

⁸⁸ D.C. 76.1.2; BIRLEY 1999, 143-144, 161, 221. Il matrimonio fra Caracalla e Plautilla ebbe brevissima durata.

⁸⁹ La povertà dell'uomo si deve a una cattiva gestione del patrimonio familiare da parte di Rufino, capace di dilapidare i ben tre milioni di sesterzi ereditati. La scelta di ricorrere al prestito è citata sembra criticata da Apuleio, che sembra mettere l'accento sull'esosità recidiva delle spese dell'avversario: SALLER 1994, 213.

⁹⁰ Apul. *apol.* 92.2. La dote della figlia di Rufino era pari a 400.000 sesterzi e del suo valore Apuleio pare avere una prova documentaria, opportunamente utilizzata in sede processuale. Sul punto si veda *infra*. Suggestivo lo spunto di LAMBERTI 2014, 125: potrebbe forse essere stata la madre dello sposo, Pudentilla, a spuntare nell'interesse del figlio una dote evidentemente proibitiva per le possibilità del consuocero. Per HUNINK 1997, II, 226 n.1 nell'entità della dote andrebbe individuato un meccanismo di compensazione per la perdita di onore subita dalla giovane, definita *Vidua ante quam nupta* (Apul. *apol.* 76.2-7).

⁹¹ D. 4.4.9.1 (Ulp. 11 *ad ed.*): *In dotis quoque modo mulieri subvenitur, si ultra vires patrimonii vel totum patrimonium circumscripta in dotem dedit.*

⁹² SALLER 1984B, 202; per un'efficace rassegna di patrimoni senatori tra tarda Repubblica e Principato e sulle diversità di impiego nei due momenti della storia di Roma rimando a MAIURO 2012, 27-30.

⁹³ Plb. 31.27. Sulle doti delle figlie dell'Africano si veda da ultima VALENTINI 2016, 133-137.

2.1.3 IL RAPPORTO TRA DOTE ED *HEREDITAS*

Il costume di dotare le figlie rimase un elemento di sostanziale continuità nei due diversi regimi matrimoniali, *cum manu* e *sine manu*; ma se la sottoposizione alla *manus* maritale privava la figlia di ogni tipo di aspettativa ereditaria sui beni paterni, che trovava quindi nella dote una liquidazione anticipata⁹⁴, la forma più libera di matrimonio affermata in un secondo tempo prevedeva che la figlia mantenesse pienamente i legami agnatizi con la famiglia d'origine, operativi anche sul piano ereditario.

L'affermarsi pressoché totale del matrimonio *sine manu* comportava quindi la possibilità che la dote non esaurisse integralmente le aspettative ereditarie della figlia femmina, la quale poteva succedere al padre tramite successione sia legittima sia testamentaria. La presenza di un testamento tendenzialmente decretava l'assegnazione da parte del *pater* di una quota dei beni familiari che andava semplicemente ad aggiungersi a quanto costituito in dote. Si tratta della situazione verosimilmente più comune, attestata non solo fra i pareri dei giuristi raccolti nel Digesto, dove la figlia risulta sovente destinataria di una porzione addizionale dei beni familiari rispetto alla dote, attraverso un lascito testamentario o in forma di *peculium*⁹⁵, ma anche da un punto di vista epigrafico. All'interno del *Senatusconsultum de Gneo Pisone patre*, l'unica testimonianza in cui peraltro è possibile raffrontare l'entità della quota assegnata alla figlia *dotis nomine* e l'eventuale ulteriore porzione di *bona* destinati da un padre di una famiglia senatoria alla figlia⁹⁶, al milione di sesterzi attribuiti a Calpurnia a scopo dotale si affianca la presenza di un *peculium* di valore quadruplo⁹⁷.

Nel caso invece la successione fosse legittima, nell'eventualità che la figlia desiderasse far valere le proprie pretese sulla sua porzione d'eredità *ab intestato*⁹⁸, l'editto del pretore prevedeva che

⁹⁴ GARDNER 1985, 449, 452; CROOK 1986, 61; SALLER 1994, 207

⁹⁵ Per esempio, in D. 37.7.4 (Pomp. 3 *ad Q. Muc.*) un padre disereda la figlia ma appresta per lei la dote e un lascito; in D. 6.1.65.1 (Papin. 2 *resp.*) la porzione dei beni paterni si costituisce di *dos* e *peculium*.

⁹⁶ La possibile coincidenza nelle proporzioni dei beni assegnati con le ultime volontà di Pisone è ipotizzata dai primi editori del testo ECK-CABALLOS-FERNÁNDEZ 1996, 218 e ripresa da LAMBERTI 2014, 190. Sul punto di vedano le precisazioni effettuate *supra*, Capitolo Primo, § 1.2.5.

⁹⁷ Il. 103-105. Considerazioni sul rapporto tra doti ed eredità in TACOMA 2006, 215-220, il cui lavoro si concentra sulle *élites* dell'Egitto di III secolo.

⁹⁸ Si tratta di un'eventualità tutt'altro che scontata. Solo l'aspettativa di un effettivo incremento patrimoniale rendeva opportuna un'iniziativa in questo senso da parte della donna *sui iuris*, controproducente, invece, nel caso di un'eredità esigua o gravata da debiti: D. 19.1.52.1 (Scaev. 7 *dig.*); D. 37.7.9 (Tryph. 6 *disp.*); GARDNER 1985, 461.

anche la sua dote dovesse rientrare nel computo dei beni da dividere tra i vari eredi (*collatio dotis*), a conferma della non trascurabilità dei beni costituiti in dote⁹⁹.

Nel quadro delle alterne fortune delle sostanze familiari, la strategia più fruttuosa deve esser stata quella della prudenza, demandando al testamento il pieno soddisfacimento delle aspettative della figlia sui beni del padre e limitando dunque il valore dei beni costituiti in dote. Di qui la notevole stabilità che ha caratterizzato l'importo delle doti romane nell'arco dei secoli, per le quali mai, peraltro, si è discussa la necessità di limitazioni suntuarie¹⁰⁰.

In definitiva, per comprendere appieno l'istituto della dote, si pone la necessità di distinguere tra la sua funzione di modalità di trasmissione del patrimonio alla figlia, probabilmente preponderante fin tanto che le unioni erano caratterizzate da una relativa stabilità e passata successivamente in secondo piano, e quella di mantenimento del nucleo familiare, per la quale si rendeva necessario probabilmente un valore più contenuto, ma non per questo meno importante sotto il profilo della quotidiana gestione delle finanze familiari.

2.2 IL CONTRIBUTO DELLA DOTE ALLA GESTIONE DELLE FINANZE FAMILIARI

2.2.1 CACCIATORI DI DOTI? DETERMINAZIONE DEL REALE CONTRIBUTO DELLA DOTE A BENEFICIO DEL MARITO

Il diritto romano poneva severe limitazioni agli atti di liberalità privata. In particolare, la *lex Cincia de donis et muneribus* del 204 a.C. negava la validità di ogni donazione che superasse una determinata soglia¹⁰¹. La costituzione di dote, o le donazioni fatte per contribuirvi, erano a ogni modo escluse dall'ambito d'azione della normativa: i beni dotali si configuravano così come una modalità perfettamente lecita di trasferimento di notevoli quantitativi di ricchezza da una famiglia all'altra.

⁹⁹ GARDNER 1986, 109-110. In D. 37.7.8 (Papin. 11 *resp.*) la scelta della donna di non adire all'eredità paterna genera le proteste dei fratelli.

¹⁰⁰ SALLER 1994, 222. *Contra* EVANS 1991, 69-70, che, in modo forse troppo parziale, vede principalmente nelle doti un «vehicle of conspicuous consumption», espressione di quel capitale politico il cui dispiego da parte femminile era implicitamente avallato dagli appartenenti all'*élite*.

¹⁰¹ Oltre allo studio di ARCHI 1960, sulle donazioni si vedano GARCÍA MORCILLO 2014, 250; GARDNER 1993; GONZALEZ 1987, 170 che insiste tuttavia sullo scopo politico: un capo della stessa prevedeva che gli avvocati non potessero ricevere donazioni a compenso della loro attività professionale; ammette tuttavia, in relazione al secondo capo della legge, una motivazione protezionistica nei confronti degli assetti proprietari familiari minacciati da atti di liberalità eccessiva. Sul punto vd. anche *infra*, Capitolo Quarto, § 4.4.

Sembrerebbe quindi naturale presumere, accanto alla *uxor dotata* rappresentata da Plauto e dalla satira imperiale, quella del cacciatore di doti. La figura, invero, compare a più riprese nella riflessione della critica. Humbert accenna all'esistenza del fenomeno dei "*mariages d'argent*", ovvero di quelle unioni che oggi comunemente definiremmo "matrimoni d'interesse", attribuendo all'appetibilità di una dote cospicua il motivo della loro frequenza.¹⁰² In tempi più recenti, anche Jens Uwe Krause si esprime in termini di mariti acquistabili attraverso una ricca dote¹⁰³. L'idea che la figura maritale e la sua autorevolezza fossero mercificabili a fronte di una ricca dote è certamente presente già nelle fonti antiche: nell'*Aulularia* Demeneto si ritrova ad affermare laconicamente: *Argentum accepi, dote imperium vendidi*¹⁰⁴ e l'anonima moglie di Basso, *puella [...] dives, nobilis, erudita, casta* avrebbe "comprato" la libertà sessuale del marito con una dote del valore di *multa milia*¹⁰⁵.

Senza dubbio, come si è già visto in apertura, le fonti menzionano la dote come un criterio assolutamente rilevante nella scelta della sposa. Ed è noto del resto come, al di là dei tentativi di metterne in luce gli aspetti più sentimentali¹⁰⁶ il matrimonio romano fosse «very much an economic affair»¹⁰⁷: all'accusa di Terenzia che l'ex-marito avesse sposato la ricchissima Publilia per le sua giovane bellezza, Tirone replica, forse in modo mendace ma assolutamente indicativo della *forma mentis* romana, che erano i soldi la ragione dell'unione, utili a saldare i debiti.¹⁰⁸

¹⁰² HUMBERT 1972, 99. *Contra* SALLER 1994, 223 n.51. Proprio la necessità di non disperdere i cespiti dotali è una delle motivazioni di quanti ritengono l'endogamia la prassi più diffusa a livello matrimoniale: WATSON 1974; THOMAS 1980, 349. Sostenitori di una sostanziale esogamia a livello di prassi matrimoniale sono invece SHAW, SALLER 1984. Sul punto GARDNER 1993, 96, che precisa come «In the later Republic, those few noble families who appear to have confined themselves to intermarriage only with other noble gentes, and those, still fewer, who occasionally contracted marriages within their own gens, were the exception rather than the rule». Cfr. WISEMAN 1971, 53.

¹⁰³ KRAUSE 1994, 51 e 137. L'indispensabilità sul piano sociale della dote e la sua consistenza deporrebbero contro un'eventuale scarsità di donne. *Contra* MCGINN 2004, 204-205 (in particolare, per una confutazione dell'utilizzo della dote come argomentazione a sostegno della tesi di KRAUSE 1994).

¹⁰⁴ Plaut. *Asin.* 87. La casistica è destinata ad ampliarsi notevolmente se, invece che limitarsi alla dote, si comprendono le testimonianze che fanno riferimento ad un asservimento maritale in ragione della *pecunia*: es. Sen. *contr.* 1.6.5: *omnes uxores divites servitutum exigunt: crede mihi, volet in suis regnare divitiis*; Mart. 8.6.1-3: *uxorem quare locupletem ducere nolim quaeritis? uxori nubere nolo meae. / inferior matrona suo sit, Prisce marito*.

¹⁰⁵ Mart. 12.97: *Uxor cum tibi sit puella, qualem / Votis vix petat inprobus maritus, / Dives, nobilis, erudita, casta, / Rumpis, Basse, latus, sed in comatis, / Uxoris tibi dote quos parasti. / Et sic ad dominam reversa languet / Multis mentula milibus redempta; / Sed nec vocibus excitata blandis, / Molli pollice nec rogata surgit. / Sit tandem pudor, aut eamus in ius. / Non est haec tua, Basse: vendidisti. / Dibattuta l'identità del marito. Potrebbe trattarsi del console suffetto del 94 T. Pomponio Basso, amico di Plinio il Giovane e membro della commissione che ha istituito la fondazione alimentare in Italia sotto Traiano, oppure di L. Annio Basso (PIR² A 637), console suffetto nel 71 citato anche in Plin. *epist.* 7.31.5: MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 346-347.*

¹⁰⁶ DIXON 1991.

¹⁰⁷ BERG 2016, 49. Naturalmente, sottolineare la natura strumentale che il matrimonio possedeva sul piano economico non equivale ad escludere quella sul piano politico: SYME 1939, 12; CORBIER 1990.

¹⁰⁸ Plu. *Cic.* 41.3-4: δὲ Τίρων ὁ τοῦ Κικέρωνος ἀπελευθερὸς γέγραφε, εὐπορίας ἔνεκεν πρὸς διάλυσιν δανείων, ἣν γὰρ ἡ παῖς σφόδρα πλουσία, καὶ τὴν οὐσίαν αὐτῆς ὁ Κικέρων ἐν πίστει κληρονόμος ἀπολειφθεὶς διεφύλαττεν.

Nessun biasimo sociale ricadeva su chi contraesse delle nozze a scopi utilitaristici: si trattava di una motivazione perfettamente rispettabile.

Ma c'è ragione di ritenere che l'exasperata caccia alla dote presente nella ricostruzione un po' semplicistica di parte della critica vada ricalibrata nella realtà sociale romana.

Innanzitutto la dote, pur degna di nota, rappresentava solo una delle voci di cui si componeva l'attivo patrimoniale della moglie *sui iuris*. Lo testimonia con una certa precocità già uno dei frammenti ascrivibili a Catone il Censore: oltre alla *magna dos* apportata all'inizio dell'unione, la moglie *tum magnam pecuniam recipit qui in viri potestate non committit*¹⁰⁹, chiaramente beneficiaria, oltre che di una cospicua dote, anche di eventuali eredità e lasciti provenienti sia dalla famiglia che da terzi¹¹⁰. E lo spregiudicato Oppianico, bersaglio della ciceroniana *pro Cluentio*, desidera sposare Sassia in virtù, genericamente, della *pecunia* da lei posseduta, non certo limitata alla dote¹¹¹. Quando il giurista Paolo¹¹² riporta il caso di una donna che abbia costituito interamente in dote il suo patrimonio, è chiaro che si tratta di una circostanza eccezionale, forse indispensabile per essere all'altezza dello stile di vita di un marito di *status* superiore.

In secondo luogo, va precisato che i beni dotali non costituivano una forma stabile d'arricchimento per il coniuge: si trattava piuttosto di beni la cui amministrazione era pertinenza del marito per l'intera durata del rapporto coniugale ma sui quali la moglie nutriva precise aspettative di restituzione, una volta terminata l'unione¹¹³.

Il diritto, è vero, prevedeva che in specifici casi il marito potesse trattenere una parte della dote; se il divorzio era avvenuto per iniziativa della donna o del suo *paterfamilias* oppure in virtù di una condotta morale non ineccepibile da parte della moglie, al coniuge era consentito trattenere un sesto della dote per ogni figlio, fino ad un massimo di tre (*retentio propter liberos*), oppure un sesto o un ottavo per condotta immorale (*retentio propter mores*)¹¹⁴. Salvo disposizioni in senso

Tuttavia, dalla corrispondenza emerge chiaramente come tra i due fatti non vi sia un rapporto di causalità diretta: Cicerone aveva divorziato da Terenzia molto tempo prima di optare, su suggerimento degli amici, per un nuovo matrimonio: Cic. *Att.* 12.11; CLAASEN 1996, 211. Sul divorzio tra Cicerone e Terenzia, TREGGIARI 2007, 129-130; sul nuovo matrimonio con Publilia, TREGGIARI 2007, 134-135. Contro l'attendibilità della testimonianza plutarca si esprime CORNELL 2013, 505-507.

¹⁰⁹ ORF⁴ n.158 = Gell. 17.6.1-2. Sul passo si veda *infra*, Capitolo Quarto, § 4.3.

¹¹⁰ CROOK 1986, 62.

¹¹¹ Cic. *Cluent.* 9.27. Peraltro, traspare dal testo (Cic. *Cluent.* 9.28) come, contrariamente alle aspettative sociali, che facevano i padri avidi di denaro *propter liberos* – forse un'allusione a delle eventuali *retentiones* dalla dote della precedente moglie? (sul punto si veda *infra*) Oppianico sia invece orientato a sbarazzarsi dei figli *propter pecuniam*, perché così voleva la ricca moglie che sarebbe andato a sposare.

¹¹² FV 115: .

¹¹³ D. 23.3.75 (Tryph. 6 *disput.*): *Quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est [...]*.

¹¹⁴ *Tit. Ulp.* 6.3-13; MARRONE 2006³, 229-230; SCHULZ 1992², 126-128; DUMONT 1943, 1-43.

differenti contenute in specifici accordi tra famiglie¹¹⁵, l'ordinamento giuridico romano tendeva a tutelare la moglie, garantendole il recupero, nella peggiore delle ipotesi, di almeno metà della dote. Quest'ultima, quindi, risultava un possesso stabile del marito nella sua integrità in uno e in un solo caso, quello della morte della moglie la cui dote non fosse stata costituita dal *paterfamilias* o da uno dei suoi ascendenti¹¹⁶. Contrariamente ai numerosi riferimenti comico-satirici in cui una ricca dote diviene motivo di tribolazione e asservimento per il marito per l'intera durata del matrimonio, la poesia epigrammatica di Marziale ritrae ironicamente il lutto del vedovo Saleiano, che aveva perso una moglie ma acquisito definitivamente una dote di un milione di sesterzi¹¹⁷. Dati gli standard demografici ipotizzati per il mondo romano, doveva trattarsi di una circostanza particolarmente felice anche per la sua rarità: la differenza d'età dei coniugi al momento del primo matrimonio rendeva decisamente più probabile che fosse la morte del coniuge di sesso maschile a far terminare l'unione¹¹⁸.

In questo senso, dunque, il riferimento a unioni d'interesse si rende più opportuno considerando eventuali vantaggi esperibili sul piano ereditario, che garantiva acquisizioni, se non più sostanziose, almeno rilevanti sul lungo periodo. In termini di guadagno materiale, in definitiva, le aspettative di un cacciatore di eredità o di legati erano decisamente superiori a quelle del cacciatore di dote. Considerando il caso di Plinio il Giovane, per esempio, a fronte delle nove volte in cui è menzionato quale beneficiario di eredità e lasciti, perfettamente inserito in quel meccanismo orizzontale e extra-familiare di circolazione della ricchezza oggetto dell'analisi di Mireille Corbier¹¹⁹, egli tuttavia sembra aver ricevuto una sola dote, quella della moglie Calvina¹²⁰.

¹¹⁵ Una recente analisi, tuttavia, pone in evidenza come i giuristi, nella concreta applicazione di quanto sancito dai *pacta dotalia* abbiano utilizzato come criterio dirimente quello di non intaccare i diritti della moglie: SÁNCHEZ-MORENO ELLART 2016, 123-131. I *pacta dotalia* si configurano esattamente come il tentativo di arginare le incertezze finanziarie familiari, garantendo il ritorno dell'intera dote o almeno di una parte della stessa alla sposa o alla sua famiglia d'origine: GARDNER 1985, 453. Per una trattazione articolata dell'argomento si veda MAGAGNA 2002.

¹¹⁶ Il diritto romano disciplina infatti in modo differente la restituzione della dote anche in funzione del soggetto che l'ha costituita. La *dos adventicia*, costituita da un soggetto diverso dal *paterfamilias*, restava al marito. La *dos profecticia*, invece, costituita dal padre o da un ascendente maschile della donna, era destinata a tornare al *paterfamilias* alla morte della figlia. Sulle diverse forme di costituzione della dote GARDNER 1986, 105-106. Data la scarsa probabilità sul piano demografico che un padre sopravvivesse alla figlia, quest'ultima rappresenta a ogni modo un'eventualità piuttosto rara, tanto più in caso di nozze successive alla prima.

¹¹⁷ Mart. 2.65.

¹¹⁸ SALLER 1994, 25-41, ma già SHAW 1987.

¹¹⁹ CORBIER 1985.

¹²⁰ SALLER 1994, 204; DUNCAN JONES 1982², 25-27.

Eppure, fatte salve tutte le suddette considerazioni, i dati ricavati da una rilettura delle fonti consentono di appurare un evidente interesse nei confronti dell'immissione di denaro che il conferimento di una dote comportava, nell'immediato, per l'economia di una famiglia aristocratica e per la carriera politica dei suoi membri.

Il matrimonio costituiva un prerequisito importante sotto un duplice aspetto. Da un punto di vista sociale era assolutamente consigliabile ampliare i propri legami familiari stringendo delle alleanze matrimoniali al momento di candidarsi per la questura. Dall'altro, non certo secondario rispetto al primo, per l'aspetto patrimoniale. Lungi dall'esaurire la sua funzione in ambito per così dire privatistico quale contributo al mantenimento del nuovo nucleo familiare, la dote rappresentava uno spostamento di ricchezze non trascurabile tra famiglie, e inaugurava probabilmente anche un rapporto di eventuale sostegno economico tra suocero e genero, particolarmente incisivo e dispendioso soprattutto nel caso il marito della figlia fosse al primo matrimonio e intenzionato a intraprendere la carriera politica. Il dato emerge chiaramente dalla lettura di Plinio. In *epist.* 1.14.7-8, consigliando Giunio Maurico¹²¹ circa le strategie matrimoniali da seguire per far sposare a un buon rampollo la figlia del fratello, Plinio fa il nome del bresciano Minicio Aciliano. Il giovane, di rango senatorio e con ogni probabilità già alle sue seconde nozze¹²², era il candidato ideale, fra le altre cose, anche in virtù del fatto che aveva già percorso le principali tappe del *cursus honorum*: non era quindi necessario che il suocero si spendesse, anche fuor di metafora, per supportarlo nella carriera politica¹²³.

La dispendiosità della carriera politica trova conferma anche in uno degli epigrammi di Marziale, dove, in modo significativo, il divorzio di una certa Proculeia dal marito, avvenuto proprio in corrispondenza con l'elezione di quest'ultimo alla pretura, rappresenta in ultima istanza un motivo di guadagno per la donna (*discidium non est hoc, [...] lucrum est*)¹²⁴.

Non va dimenticato che l'apporto patrimoniale conferito dalla dote poteva risultare determinante per un giovane aristocratico al primo matrimonio, conferendogli una liquidità senza dubbio utile in un momento cruciale della propria carriera politica. Tanto più che le cifre riportate dalle fonti,

¹²¹ Caduto in disgrazia presso Domiziano e riabilitato con Nerva, nel 97 d.C.; secondo SHERWIN-WHITE 1966, 116 potrebbe trattarsi del medesimo *Acilianus* nominato in Plin. *epist.* 2.16.1; SHELTON 2013, 80-81.

¹²² SHELTON 2013, 85; 355 n. 17.

¹²³ LAMBERTI 2014, 35.

¹²⁴ Mart. 10.41 *Mense novo Iani veterem, Proculeia, maritum / Deseris atque iubet res sibi habere suas./ Quid, rogo, quid factum est? subiti quae causa doloris? / Nil mihi respondes? Dicam ego: praetor erat./ Constat fuit Megalensis purpura centum / Milibus, ut nimium munera parca dares, / Et populare sacrum bis milia dena tulisset./ Discidium non est hoc, Proculeia: lucrum est.*

tendenti ad attestare come importo congruo per un'appartenente all'*élite* senatoria una cifra che oscilla tra i 400.000 e il milione di sesterzi, potevano determinare un vero e proprio balzo a livello di *status* per il destinatario, utili a conferirgli il censo richiesto per un *cursus* senatorio. La puntuale corrispondenza tra i requisiti censitari richiesti a senatori e cavalieri e i valori complessivi delle doti citati dagli autori antichi sembrano dunque avvalorare questa ricostruzione. In Giovenale, per esempio, proprio un milione di sesterzi è la cifra apportata al marito da *Caesennia*¹²⁵, forse non un personaggio frutto della fantasia del poeta, bensì un'appartenente all'omonima famiglia di rango senatorio proveniente dalla *Tarquini* dell'età di Domiziano¹²⁶. Proprio in virtù della ricchezza della dote, il marito sarebbe riuscito a conseguire un censo adeguato per l'ingresso all'*ordo*. Tale sembra essere anche il caso di Cicerone, circa venticinquenne al momento delle nozze con Terenzia¹²⁷: la dote portata dalla donna secondo Plutarco aveva il valore di 100.000 *denarii*, pari a 400.000 sesterzi¹²⁸. Per quanto non sia certo che la consistenza riportata da Plutarco sia attendibile, si trattò certamente di un ingente apporto alle finanze dello statista, la cui carriera forense era ancora agli inizi e che, essendo ancora un *filius familias*, non aveva ancora ereditato dal padre. Un matrimonio ricco era dunque di importanza vitale e l'idea che quanto apportato dalla donna possa avergli conferito il censo minimo per entrare in Senato pare senz'altro plausibile¹²⁹.

La strumentalità che il matrimonio, e la dote che esso comportava, avevano per la carriera politica sono innegabili. Senza alcuna pretesa di esaustività si riportano due esempi nei quali la dote apportata dalla moglie potrebbe essere stata fondamentale per la carriera politica del marito. Proprio a ragioni di carattere matrimoniale e patrimoniale potrebbero risalire le difficoltà incontrate da Lucio Emilio Paolo nell'ascesa al consolato¹³⁰. Dopo aver ricoperto in rapida successione l'edilità e la pretura, rispettivamente nel 193 e nel 191 a.C.¹³¹, egli infatti conseguì il

¹²⁵ Iuv. 6.136-141: *'optima sed quare Caesennia teste marito?'/bis quingena dedit. tanti uocat ille pudicam, /nec pharetris Veneris macer est aut lampade feruet:/ inde faces ardent, ueniunt a dote sagittae./libertas emitur. coram licet innuat atque /rescribat: uidua est, locuples quae nupsit auaro.*

¹²⁶ Da un punto di vista filologico non sembra inopportuno rilevare che, nella tradizione del testo satirico, uno dei manoscritti (P) riporta la lezione 'Censennia', chiaramente derivata dal sostantivo *census*. MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 345; FERGUSON 1987, 40.

¹²⁷ Le nozze si collocano nell'80/79 a.C.: TREGGIARI 2007, 31.

¹²⁸ Plu. *Cic.* 8.2. Esprime scetticismo sull'esattezza della consistenza della dote riportata da Plutarco, esattamente coincidente con il censo minimo richiesto a un senatore TREGGIARI 2007, 32.

¹²⁹ TREGGIARI 2007, 32.

¹³⁰ TANSEY 2011, ma già HUMBERT 1972, 100 n. 34. Per una rassegna bibliografica su questo famoso divorzio si veda SANTANGELO 2016, 339-340.

¹³¹ BROUGHTON 1951, 347; 353. Anche il collega alla pretura nel 191 a.C., M. Emilio Lepido si presentò, senza successo, alle elezioni consolari nel 189 a.C.: la *lex Villia annalis*, che prevedeva un *biennium* di intervallo tra la pretura e il consolato non era infatti ancora entrata in vigore.

consolato solo nel 182 e nel 168 a.C.: in entrambe le occasioni la sua elezione fu preceduta da *repulsae*¹³². Proprio intorno al 182 a.C. si collocano il divorzio di Emilio Paolo da Papiria¹³³, sua moglie da lungo tempo, e il successivo matrimonio con una donna non identificata, ma certamente dotata di maggiore ricchezza e di migliori legami familiari. Può ipotizzarsi, in definitiva, che le sconfitte elettorali abbiano indotto Emilio Paolo a contemplare l'idea di una nuova unione, con tutti i vantaggi che essa poteva conferirgli in termini di supporto personale e di iniezioni di denaro, allo scopo di rilanciare la propria carriera. È Polibio a precisare l'entità della dote ricevuta da Emilio Paolo al momento delle seconde nozze: 25 talenti, pari a circa 600.000 sesterzi¹³⁴, una cifra di assoluto riguardo soprattutto se comparata a quanto verisimilmente apportato dalla precedente moglie: in seguito al divorzio e alla restituzione della dote a esso conseguente¹³⁵, Papiria non ebbe i mezzi per mantenere una condizione adeguata al suo rango¹³⁶.

Prima delle più rispettabili unioni con Antonia e Fulvia, il primo matrimonio attestato per Antonio è quello con Fadia, la figlia del ricco liberto Quinto Fadio Gallo.¹³⁷ Si trattava di un'unione assolutamente non ortodossa: gli *Antonii* appartenevano da generazioni alla nobiltà plebea, il padre di Antonio era un ex-console e la madre di Antonio, terza cugina di Cesare, era una Giulia. Sarebbe stato molto più plausibile un concubinato. Ma, nonostante la distinzione di rango, Antonio era cresciuto in una famiglia gravata dai debiti. Sembra che non avesse nemmeno accettato l'eredità del fratello proprio in virtù degli svantaggi finanziari ad essa connessi, e che la sua condotta di vita sregolata l'avesse fatto incorrere in ulteriori debiti. È plausibile, in questo senso, che una ricca dote possa essere stata d'aiuto per mettere a tacere i numerosi creditori prima di arruolarsi nella cavalleria e dare l'avvio a quella sfavillante carriera militare che tanta parte ebbe nell'affermazione politica del futuro triumviro¹³⁸.

¹³² Il divario temporale intercorso tra l'esercizio della pretura e il consolato è stato notato anche da Liv. 39.32.6-7; 39.56.4. Si veda anche Val. Max. 7.5.3: *aliquotiens frustra consulatum petiit, idemque, cum iam campum repulsis suis fatigasset, bis consul et censor factus amplissimum etiam dignitatis graduum obtinuit*.

¹³³ Paolo divorziò da Papiria in un momento non precisato tra la nascita di Scipione Emiliano nel 185 e il 181, quando nacque il maggiore dei due figli di Paolo.

¹³⁴ Plb. 18.35-6-7. La somma è di assoluto riguardo: nella *Cistellaria* plautina 20 talenti sono l'entità della dote di una giovane di ricca famiglia.

¹³⁵ Si rammenti che a partire dal 230 a.C. venne introdotta a Roma una procedura legale che consentiva alla moglie divorziata senza colpa di riottenere l'intero importo dotale. Sul punto WATSON 1991, 23-35.

¹³⁶ Plb. 31.26.6-8. Si deve alla generosità del figlio naturale la possibilità per la donna di tornare a presenziare alle occasioni pubbliche con un apparato e un corredo congrui alla sua posizione sociale: DIXON 1985A, 151.

¹³⁷ Cic. *Phil.* 2.3; 3.17; 13.12; Cic. *Att.* 16.11.1. Sulla storicità matrimonio, risultato sospetto a parte della critica, si vedano HUZAR 1985-1986, 97-98; TRAINA 2003, 10 e da ultimo, con una puntuale rassegna bibliografica VALÉRIO 2016.

¹³⁸ Plu. *Ant.* 2 riporta il debito esorbitante di 6 milioni di sesterzi. Cicerone fa intendere che nel 44 a.C. al più tardi Fadia e i suoi figli fossero già tutti deceduti: Cic. *Att.* 16.11.1.

Tutt'altra cosa, invece, sostenere che i beni dotali potessero andare a implementare il censo del loro titolare legale¹³⁹. L'ipotesi è senza dubbio seducente e farebbe della dote un potentissimo mezzo di ascesa sociale. Va precisato che i figli di un *paterfamilias* di censo senatorio benché legalmente privi di qualsiasi soggettività patrimoniale, non necessitavano, allo scopo, di alcun gettito: ai fini della vita pubblica il *filius familias* era considerato alla stregua di un titolare di proprietà e veniva inserito nella medesima classe censitaria alla quale apparteneva il padre¹⁴⁰. I beni conferiti attraverso la dote potrebbero essere stati determinanti, d'altro canto, perché un suocero appartenente all'*élite* potesse render partecipe il medesimo rango anche al genero, consentendo in tal modo alla figlia un matrimonio all'altezza del proprio *status*. Un indizio in questo senso è stato rintracciato nel provvedimento emanato nell'età degli Antonini, che autorizzava legalmente le mogli a rimpinguare attraverso le loro sostanze il censo dei mariti¹⁴¹. Tuttavia, credo che la specificità dello statuto della dote «legally his but potentially hers»¹⁴², assolutamente distinta, dunque, sia dai beni del marito che dalle proprietà personali della moglie, non la renda assimilabile a una donazione, caratterizzata da un differente regime sul piano giuridico. Inoltre, se le fonti storico-letterarie di età imperiale riportano le cifre complessive inerenti alla dote, da un punto di vista pratico l'apporto finanziario da essa costituito non si traduceva in un'immissione subitanea dell'intera cifra, che era invece frazionata nella quantità e dilazionata nel tempo. Alcuni patti prevedevano addirittura un versamento immediato dei soli interessi ed una sospensione, invece, del pagamento del corpo dei cespiti dotali, talvolta rimandato addirittura fino al momento della morte della donna¹⁴³.

D'altra parte, questa possibilità pare esclusa in modo categorico da un responso del giurista Paolo: benché, da un punto di vista giuridico, gli appartenesse per l'intera durata dell'unione, la dote della moglie, non poteva rientrare nel computo patrimoniale del marito nel momento in cui

¹³⁹ MOMMSEN 1876, I, 471, n. 3 in riferimento al valore attestato di un milione di sestrezzi «Der Zweck dieser Summe ist offenbar dem Manne senatorischen Rang zu verschaffen, zu welchem Zwecke später die donatio an den Mann gesetzlich gestattet wurde»; PÖLÖNEN 2002, 165.

¹⁴⁰ LACEY 1986, 127. La peculiare situazione economica e giuridica del *filiusfamilias* ne sottolineava la soggezione alla *potestas* paterna in termini di diritto privato, ma concedeva loro una notevole autonomia sotto il profilo pubblico.

¹⁴¹ D. 24.1.40 (Ulp. 2 *resp.*): *Quod apiscendae dignitatis gratia ab uxore in maritum collatum est, eatenus ratum est, quatenus dignitati supplendae opus est*; D. 24.1.41 (Lic. 6 *reg.*): *Nam et imperator antoninus constituit, ut ad processus viri uxor ei donare possit*. D. 24.1.42 (Gai. 11 *ad ed. provinc.*): *Nuper ex indulgentia principis antonini recepta est alia causa donationis, quam dicimus honoris causa: ut ecce si uxor viro lati clavii ^ clavi^ petenti gratia donet vel ut equestris ordinis fiat vel ludorum gratia*. MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 86. Sul provvedimento in questione si veda *infra*, Capitolo Quarto, § 4.3.

¹⁴² TREGGIARI 1991A, 365.

¹⁴³ D. 24.3.3.42.2 (Papin. 4 *resp.*); D. 23.4.12.2 (Paul. 35 *ad ed.*); D. 23. 2.69 pr (Papin. 4 *resp.*); D. 23.3.20 (Paul. *lib. sing.*) Sul punto si veda *infra*.

quest'ultimo era tenuto a fissare il proprio censo in vista della partecipazione alla vita pubblica¹⁴⁴. Si trattava evidentemente di un insieme di beni non ascrivibili in modo definitivo al patrimonio del coniuge: pur essendo il titolare legale degli stessi, egli ne era di fatto un gestore fiduciario e il fatto che il controllo da lui esercitato fosse temporaneo, si traduceva in una sostanziale erosione del suo *dominium* sui beni dotali¹⁴⁵.

2.2.2 LA DOTE QUALE IMMISSIONE DI LIQUIDITÀ A BENEFICIO DEL MARITO O DEL DI LUI *PATERFAMILIAS*

Appurato come non sia possibile individuare nella dote una forma di arricchimento stabile per il marito, suscettibile di rientrare all'interno delle dichiarazioni censitarie, è necessario capire in che termini si qualificasse concretamente il beneficio goduto dal marito nella gestione della dote della moglie.

A questo proposito risultano senz'altro eloquenti le parole di Ronald Syme: «The noble was a landed proprietor, great or small. But money was scarce and he did not wish to sell his estates: yet he required ready cash at every turn, to support the dignity of his station, to flatter the populace with magnificence of games and shows, to bribe voters and jurors, to subsidize friends and allies. Hence debts, corruption and venality at Rome, oppression and extortion in the provinces»¹⁴⁶.

L'aristocrazia romana, le cui scelte di investimento erano finalizzate in modo preponderante, anche se non esclusivo, all'acquisto di proprietà terriera¹⁴⁷, si trovava sovente a fronteggiare situazioni di scarsità di denaro liquido. Tra le guerre puniche e il Principato, non a caso, si assiste a un'impennata delle richieste di prestiti di denaro da parte dei membri dell'*élite* e a un vero e proprio *floruit* di figure del credito che, a livello professionale e non, concorrono a potenziare l'idea di una società caratterizzata da un grande dinamismo sul piano monetario¹⁴⁸.

È all'interno di questo quadro, pur con le precisazioni quantitative sopra svolte, che va inserita la dote: essa garantiva al marito l'accesso a una porzione di ricchezza non trascurabile

¹⁴⁴ D. 50.1.21.4 (Paul. 1 *resp.*): *Idem respondit constante matrimonio dotem in bonis mariti esse: sed et si ad munera municipalia a certo modo substantiae vocentur, dotem non debere computari.*

¹⁴⁵ Indubbiamente i beni dotali erano soggetti anche ad una scrupolosa registrazione utile a distinguerli sia dai beni del marito (ma anche dagli altri *bona* posseduti dalla *materfamilias*). Sul punto si veda *infra*, § 2.3.2.

¹⁴⁶ SYME 1939, 12.

¹⁴⁷ AUBERT 1999, 9-30. Per ulteriori riflessioni in proposito si veda *infra*, Capitolo Quarto § 4.1.

¹⁴⁸ Al riguardo, si veda lo studio di ANDREAU 1999.

nell'amministrazione dell'economia domestica e comprendeva anche beni redditizi. I giuristi, non a caso, ripropongono con una certa insistenza la distinzione tra l'insieme dei beni dotali da una parte e, dall'altra, la rendita da essa derivante. Quest'ultima, il cosiddetto *fructus* della dote, si trattasse di canoni riscossi dalle proprietà immobiliari, di interessi guadagnati sul capitale, di profitti derivati da particolari investimenti o dalla vendita di prodotti agricoli, per l'intera durata del matrimonio spettava al marito, virtualmente libero di utilizzarla a proprio piacimento: l'unica condizione era che egli conservasse integro il valore della dote in vista di una possibile restituzione.

Esistevano a ogni modo precise aspettative sociali affinché il *fructus* fungesse da compensazione rispetto agli *onera matrimoni*, ovvero a tutte le spese che l'ingresso della moglie nella *domus* poteva comportare: cibo, vesti, seguito servile, i figli¹⁴⁹. L'enfasi posta dalle fonti sui frutti dotali e sul pieno diritto del marito su di essi pone in evidenza come la dote non fosse percepita semplicemente come un trasferimento di beni legato in modo puntuale solo al momento della cerimonia nuziale; nella *dos*, piuttosto, si individuava un insieme di risorse produttive per tutta durata del legame tra i coniugi¹⁵⁰.

La rilettura delle fonti sarà utile a comprendere con maggior chiarezza in che modo si articolassero la destinazione e la gestione dei beni dotali nella Tarda Repubblica.

Un primo fondamentale utilizzo della dote appare quello del mantenimento del figlio ancora soggetto alla *potestas* del padre.

In un'epistola scritta da Formia il 6 luglio del 44 a.C., Cicerone discute con Attico circa l'eventualità che il nipote sposasse una certa Tuzia, donna di dubbia reputazione che stava definendo il divorzio dal precedente marito¹⁵¹. Stando alle parole di Cicerone, la donna era provvista di ottime ricchezze: Quinto padre, infatti, che si trovava sull'orlo della bancarotta, trovava opportuno questo singolare progetto di matrimonio del figlio proprio perché in tal modo avrebbe potuto evitare di sborsare denaro per le necessità di Quinto (*σκοπὸς huic est enim huic nostro nihil praebere*). Ci avrebbe pensato la donna, che peraltro non si era minimamente

¹⁴⁹ D. 23.4.28 (Paul. 5 *quaest.*): *Quaeris, si pacta sit mulier vel ante nuptias vel post nuptias, ut ex fundi fructibus quem dedit in dotem creditor mulieris dimittatur, an valeat pactum? dico, si ante nuptias id convenerit, valere pactum eoque modo minorem dotem constitutam: post nuptias vero cum onera matrimonii fructus relevaturi sunt, iam de suo maritus paciscitur ut dimittat creditorem, et erit mera donatio.*

¹⁵⁰ FRIER 7.

¹⁵¹ Sull'identità della donna, menzionata anche in Cic., *Att.* 16.2.5 si veda SHACKLETON BAILEY 1967, 8, 279.

scomposta all'idea¹⁵², a mantenere Quinto *iunior*¹⁵³, il quale evidentemente era ancora un *filiusfamilias* dipendente dalle sovvenzioni paterne per il proprio sostentamento.

Pochi giorni più tardi, Cicerone fa il punto della situazione anche sul mantenimento del proprio figlio¹⁵⁴. In quel momento Marco Cicerone si trovava ad Atene e a quanto pare gli 80.000 sesterzi annuali che le *insulae* rendevano al padre (*nunc enim insulae tantum*) costituivano una cifra sufficiente per il suo mantenimento¹⁵⁵. Ma che cosa sarebbe successo una volta rientrato a Roma? La menzione immediatamente successiva di un'anonima donna che non sarebbe stata tanto gravosa da sopportare quanto una suocera, potrebbe far individuare nel passo una velata allusione a qualche proposta di matrimonio e, forse, un'analogia con la situazione del cugino Quinto¹⁵⁶. Preme rilevare come Cicerone sembri associare un eventuale matrimonio del figlio con la possibilità di ridurre o sospendere le rate relative al suo mantenimento, al quale pensava di provvedere attraverso la dote arrecata dalla futura nuora: in quanto titolare di *potestas* sul figlio ventunenne, era a Cicerone padre, infatti, che spettavano la dote e la sua amministrazione da un punto di vista legale¹⁵⁷.

È noto, tuttavia, come per i *filiifamilias* la sottoposizione alla potestà paterna non comportasse automaticamente una totale soggezione economica al padre. Quest'ultima appare allentata già in età risalente attraverso la prassi del *peculium*, utile a conferire ai figli una certa autonomia sul piano finanziario¹⁵⁸. Nei casi considerati, quindi, il matrimonio e l'immissione di beni dotali da esso derivante consentivano al padre di disporre di nuove rendite da destinare al figlio e, verosimilmente, al nuovo nucleo familiare originato dalle nozze.

In secondo luogo, poi, i beni dotali potevano essere impiegati dal marito come risorsa immediatamente disponibile per ovviare ad eventuali situazioni di *empasse* economica.

Lo attesta in modo inequivocabile un passo della *pro Cecina*, orazione ciceroniana tenuta nel 69 a.C. che vedeva il romano Ebuzio contrapposto a Cecina, un ricco etrusco di Volterra, discendente

¹⁵² Cic. Att. 15.29.2: [...] *Illa autem* «οὐ παρὰ τοῦτο».

¹⁵³ Sul punto DI SPIGNO 1998, 1438-1439 n. 13.

¹⁵⁴ Cic. Att. 16.1.5 (9 luglio del 44 a.C.): *Videndum [enim] est quid, cum Romae erit; non enim puto socrum illam ferendam*.

¹⁵⁵ Le *insulae* rientrano nella porzione rimasta a Cicerone dei beni dotali di Terenzia in seguito al divorzio. Sul punto si veda *infra*, § 2.2.3.

¹⁵⁶ SHACKLETON BAILEY 1967, 6, 283.

¹⁵⁷ GARDNER 1993, 56.

¹⁵⁸ CORBINO 2010, 210-211. La prassi di attribuire ai figli un *peculium* è attestata già da Liv. 2.41.10 con riferimento ad un episodio del 486 a.C. tracce sembrano esservi anche nella disposizione decemvirale 7.12.

di una famiglia con la quale Cicerone intratteneva rapporti d'amicizia di lungo corso¹⁵⁹. Oggetto del contenzioso era un podere appartenuto alla defunta moglie di Cecina, *Caesennia*. Di qui l'opportunità di ricostruire la reale situazione possessoria della tenuta finché la donna era ancora in vita, nonché le scelte di investimento condotte dalla stessa e dal suo precedente marito, il banchiere Marco Fulcinio¹⁶⁰. Quest'ultimo in un primo momento decise probabilmente di impiegare la dote in contanti della moglie nella banca; poi, data l'incertezza monetaria del tempo, preferì investire i beni dotali nell'acquisto di un podere, che divenne pertanto proprietà della moglie¹⁶¹.

Cicerone loda l'opportunità dell'operazione quasi si fosse trattato di un gesto puramente altruistico nei confronti della donna, la cui dote sarebbe stata così al riparo da eventuali oscillazioni finanziarie. L'investimento, a ogni modo, era dettato con ogni probabilità anche da un certo opportunismo: costretto dalla necessità di liquidità, Fulcinio avrebbe strategicamente venduto a Cesennia una propria tenuta nella zona di *Tarquinius*, in cambio del denaro di cui si componeva la dote della donna¹⁶².

Si tratta di un'operazione ragionevole e perfettamente lecita sul piano giuridico: nell'arco del matrimonio, infatti, gli sposi avevano la possibilità di mutare l'oggetto della dote attraverso specifici accordi¹⁶³.

¹⁵⁹ Oltre all'ascendenza patrizia della sua *gens* (*RE* I.1, 1893, coll. 442-443), Ebuzio poteva vantare tra i suoi testimoni un senatore, *Fidiculanus Falcula*, anche lui operatore in attività monetarie, e come difensore G. Calpurnio Pisone, che sarebbe diventato console qualche anno più tardi; un consulente di Ebuzio nel processo, infine, era certamente un giurista di primaria importanza, secondo FRIER 1985, 153 Servio Sulpicio Rufo.

¹⁶⁰ Il suo gentilizio è forse da connettere alla nonna paterna di Mario (*Plu. Mar.* 3.1 menziona una certa Fulcinia). All'89 circa o poco prima possiamo far risalire il suo matrimonio con Cesennia, un anno dopo che gli abitanti di *Tarquinius* avevano ricevuto la cittadinanza romana: MASELLI 2006, 46-47.

¹⁶¹ Cic. *Caecin.* 4.11: *M. Fulcinus fuit, recipiutores, e municipio Tarquiniensi; qui et domi suae cum primis honestus existimatus est et Romae argentariam non ignobilem fecit. Is habuit in matrimonio Caesenniam, eodem e municipio, summo loco natam et probatissimam feminam, sicut et vivus multis ipse rebus ostendit et in morte sua testamento declaravit. Huic Caesenniae fundum in agro Tarquiniensi vendidit temporibus illis difficillimis solutionis; cum uteretur uxoris dote numerata, quo mulieri res esset cautior, curavit ut in eo fundo dos conlocaretur. Aliquanto post iam argentaria dissoluta Fulcinus huic fundo uxoris continentia quaedam praedia atque adiuncta mercatur.* Sul passo si veda anche NICOSIA 1965, I, 31 e n. 63 e 55 n. 131. Con l'espressione *temporibus illis difficillimis solutionis* Cicerone faceva riferimento al collasso del credito successivo all'invasione della provincia romana d'Asia da parte di Mitridate, nell'89 a.C. La crisi era aggravata dal protrarsi degli effetti della guerra sociale, e poi prolungata dalle guerre civili tra i partigiani di Silla, Cinna e Mario tra l'88 e l'81: FRIER 1985, 9. Fra gli anni 92 e il 79 si datano particolari avvenimenti che determinarono una accentuata instabilità finanziaria: LO CASCIO 1979.

¹⁶² KAY 2016, 254-255.

¹⁶³ D. 23.3.26 (Mod. 1 *reg*): *Ita constante matrimonio permutari dotem posse dicimus, si hoc mulier utile sit, si ex pecunia in rem aut ex re in pecuniam: idque probatum est*; D. 23.4.21 (*Iul.* 17 *dig*). Sul punto BURDESE 1959, 157-159; SÁNCHEZ-MORENO ELLART 2013, 4976.

Va notato, peraltro, che l'appartenenza del fondo è chiaramente ascritta alla moglie (*fundus uxoris*), benché si trattasse di un bene dotale la cui titolarità giuridica, almeno durante il matrimonio, era formalmente pertinenza del marito¹⁶⁴. Ciò nonostante, nel momento in cui non fu più pressato da esigenze di liquidità, dismessa l'attività di banchiere, Fulcinio decide a propria volta di investire in terreni agricoli. In modo significativo, la scelta ricade su di un terreno attiguo a quello della moglie, senz'altro in vista di una migliore organizzazione fondiaria: la concreta gestione di entrambi i fondi avrà infatti fatto capo al medesimo Fulcinio.

L'azione di Fulcinio denota come l'aspettativa che il marito, detentore della titolarità giuridica della dote durante il matrimonio, ne mantenesse intatto il valore in vista di un'eventuale restituzione non fosse solo un concetto di astratta cogenza giuridica. Si trattava di un comportamento sul quale gravavano precise pressioni sociali, un banco di prova su cui si misurava l'onorabilità dell'individuo e della sua famiglia. Alla morte del generale Emilio Paolo, nel 160 a.C., i suoi figli non esitarono a vendere l'esiguo patrimonio familiare, gli schiavi e anche alcune proprietà terriere per superare le difficoltà insorte nella restituzione della dote alla matrigna¹⁶⁵. Le lettere di Cicerone, peraltro, attestano quale prassi perfettamente affermata quella di utilizzare per far fronte ai propri obblighi di restituzione di dote nei confronti di altre famiglie proprio il versamento di una nuova dote.

Per suggellare l'amicizia con Tito Pomponio Attico, Cicerone si fece promotore dell'unione tra suo fratello minore e la sorella del ricco cavaliere¹⁶⁶. Dopo 25 anni di matrimonio infelice, Quinto Cicerone optò per il divorzio da Pomponia, incorrendo tuttavia in gravi difficoltà finanziarie nella restituzione della dote¹⁶⁷. Poiché l'eventualità che il matrimonio tra Quinto e Pomponia terminasse in divorzio era sempre più concreta, Attico, fratello della donna, pressava il nipote affinché contraesse matrimonio con la ricca Cana: in tal modo, attraverso le ricchezze apportate dalle nuove nozze, non ci sarebbero stati problemi di liquidità nella restituzione dei beni dotali di Pomponia. Nonostante le pesanti pressioni della madre e dello zio, con il fiacco supporto anche del padre, Quinto dapprima rifiutò; poi, non volendo incrinare i rapporti con lo zio per le proprie scelte

¹⁶⁴ Alla morte del marito ritroviamo il fondo in pieno possesso di *Caesennia*, evidente testimonianza che la donna aveva recuperato integralmente la propria dote. La donna decide saggiamente di investire il denaro recentemente acquisito per via testamentaria nell'acquisto di un *fundum illum Fulcinianum, qui fundo eius antiquo continens esset*. Cic. *Caecin.* 5.15. Sul punto si veda *infra*, Capitolo Quarto § 4.2.

¹⁶⁵ Plb. 18.35.5-6; 31.22 L'importo della dote era tutt'altro che esiguo, pari a 25 talenti.

¹⁶⁶ Sul matrimonio tra Quinto e Pomponia si veda TATUM 1998, 106.

¹⁶⁷ BOŽIĆ 1951, 11-12: «In spite of her dowry, they were never really well off».

matrimoniali, accettò, tergiversando però per mesi¹⁶⁸. La questione si protrasse fino all'estate successiva, quando quelle stesse motivazioni di ordine finanziario sulle quali si basava l'opportunità dell'unione deposero in modo decisivo a sfavore della stessa: nonostante le aspettative in questo senso, Cana non era infatti riuscita a riottenere l'intero importo della dote fornita al precedente marito¹⁶⁹.

Nell'aprile venne proposta a Quinto padre una nuova moglie, una certa Aquilia¹⁷⁰. Tuttavia né il figlio sembrava disposto a sopportare la matrigna¹⁷¹, né il padre molto propenso all'idea di riprendere moglie dopo gli anni travagliati trascorsi al fianco di Pomponia¹⁷². Quinto padre rinuncia così a risolvere attraverso una dote la spinosa questione della restituzione dei beni dotali di Pomponia, per la quale risulta fondamentale il contributo di Egnazio. Sfortunatamente, l'epistolario ciceroniano rappresenta l'unica fonte capace di farci intravedere nel dettaglio un simile spaccato dell'amministrazione delle finanze familiari; c'è ragione di ritenere, tuttavia, che una simile gestione costituisse una prassi diffusa tra le famiglie dell'*élite*, destinata a perpetrarsi anche in età imperiale.

Un puntuale riscontro in tal senso è riscontrabile all'interno di una delle declamazioni minori attribuite a Quintiliano¹⁷³. Una suocera, consapevole delle difficoltà economiche del figlio nel frangente successivo alla morte del padre, decise di non esercitare immediatamente il proprio diritto sulla dote: il rischio era di compromettere il figlio e di perdere anche i beni dotali. Spinse pertanto il giovane a sposare una donna con la dote, "in modo da poter più facilmente fermare

¹⁶⁸ Cic. Att. 13.42 (*Tusculum*, fine di dicembre del 45 a.C.): [...] *dum dubitabam quam ducerem, non satis faciebam matri; ita ne illi quidem. Nunc nihil mihi tanti est. Faciam quod volunt.*

¹⁶⁹ Cic. Att. 15.21.2 (*Tusculum*, giugno del 44 a.C.): Ἐποχὴν vestram de re Cani [deliberationis] probo. Nihil eram suspicatus de tabulis, ἀκεραῖος restitutam arbitrabar. Quae differs ut mecum coram expectabo. I dettagli sfortunatamente sfuggono al lettore contemporaneo ma sembra che le risorse a disposizione di Quinto Gellio Cano (amico di Attico, menzionato anche in Cic., Att. 13.31.4 e 13.41.1. e in Nep. Att. 10.2) per dotare nuovamente la figlia dopo il divorzio dal precedente marito non fossero in quel momento sufficienti a rendere appetibile l'unione, determinando alcune incertezze a procedere nel fidanzamento. Si reputò più prudente "sospendere il giudizio". Da notare, a ogni modo, che a determinare questa situazione concorse la restituzione della dote dal precedente matrimonio, condizionata dagli accordi presi con l'ex marito di Cana. Sui patti dotali si veda *infra*, § 2.2.3.

¹⁷⁰ Cic. Att. 14.13.5: la donna nel passo è definita *dotata*. La donna potrebbe aver avuto qualche legame di parentela con il ricco C. Aquilius Gallus: SHACKLETON BAILEY 1967, 6, 227.

¹⁷¹ Cic. Att. 14.17.3 (3 maggio del 44): Quintus filius ad patrem acerbissimas litteras misit, [...]; quarum tamen erat caput Aquiliam novercam non esse laturum. BOŽIĆ 1951 ipotizza che, mentre stava valutando il matrimonio con Aquilia, Quinto padre avesse cercato di ricondurre il figlio al costituzionalismo corrompendolo con la disponibilità di denaro data da un'eventuale dote. Di qui la risposta stizzita del figlio, che aggiunse: [...] se a Cesare habuisse omnia, nihil a patre, reliqua sperare ab Antonio – o perditum hominem!

¹⁷² Cic. Att. 14.13.5 (26 aprile del 44 a.C.): [...] Quintus autem de emendo nihil curat hoc tempore. satis enim torquetur debitione dotis in qua mirificas Q. Egnatio gratias agit; a ducenda autem uxore sic abhorret ut libero lectulo neget esse quicquam iucundius.

¹⁷³ Altri riferimenti alla dote e ai rapporti patrimoniali tra coniugi in LANFRANCHI 1938, 227-229.

l'ulteriore rovina"¹⁷⁴. Come il divorzio poteva costituire una causa almeno temporanea di dissesto economico per il marito, allo stesso modo la morte del padre poteva mettere in grave difficoltà i suoi eredi nella restituzione della dote alla madre (o alla matrigna): la perdita dei beni dotali, sia che consistessero in denaro liquido, sia che si trattasse delle rendite da essi derivanti, creava evidentemente nell'amministrazione quotidiana delle finanze domestiche uno scompenso, prontamente colmabile con l'immissione di una nuova dote.

L'interesse a mantenere all'interno del nuovo nucleo familiare le risorse apportate attraverso la *dos* risulta del resto evidente anche dalla tendenza a evitare il *divortium* non solo quando fosse venuta meno l'*adfectio maritalis*, ma addirittura anche in caso di *adulterium* o di pazzia della coniuge.

Nella difesa del propretore di Sardegna Marco Emilio Scauro, accusato, fra le altre cose, di aver indotto al suicidio la moglie di Arine, Cicerone insinua come il colpevole potesse invece essere quest'ultimo, ritratto come un marito esasperato dalla sgradevolezza della moglie e, al contempo, costretto a sopportarla *propter dotem*¹⁷⁵. In Giovenale il milione di sesterzi apportato da *Caesennia* è il prezzo pagato dal marito per definirla casta¹⁷⁶. In tutta evidenza per evitare di perdere il godimento della dote concesso al marito durante il matrimonio, l'anonimo marito chiude un occhio dinanzi all'infedeltà della moglie. Un'accusa di adulterio, infatti, comportava il divorzio dalla donna, e il marito in tale circostanza, anche nel caso in cui la colpevolezza della donna fosse accertata in sede giudiziaria, non sarebbe stato autorizzato a trattenere alcunché della dote in assenza di figli: la *lex Iulia de adulteriis*, in vigore a partire dal 18 a.C., prevedeva infatti che metà della dote restasse all'adultera, utile evidentemente al mantenimento della donna durante la *relegatio in insulam*, e che l'altra metà, invece, fosse soggetta a confisca¹⁷⁷. Non stupisce, pertanto, che la legge prevedesse contestualmente anche un'accusa di *lenocinium* per il marito compiacente verso un'eventuale condotta immorale da parte della moglie¹⁷⁸. Ulpiano, infine, ipotizza

¹⁷⁴ Quint. *decl.* 360: [...] *Mulierem illam socrum, nurus dicet, hanc ruinam patrimonii post mortem viri statim sensisse; non sumpsisse dotem ne et filium decoloraret et dotem quoque perderet. Itaque etiam dotatam filio quaesisset uxorem, quo facilius posset ruentis patrimonii rationem fulcire.*

¹⁷⁵ Cic. *Scaur.* 7: *is cum hanc suam uxorem anum et locupletem et molestam timeret, neque eam habere in matrimonio propter foeditatem neque dimittere propter dotem volebat* Si noti che anche Giovenale (*Iuv.*, 14.220-222) fa menzione di una *mortifera dos*, di una dote che poteva essere ragione di una morte violenta. Sul punto FAYER 2005A, 676-677.

¹⁷⁶ *Iuv.* 6.137: *Bis quingena dedit: tanti vocat ille pudicam. Il topos era presente anche in Plaut. Pers.* 385: *Non tu nunc hominum mores vides / quouiu' modi hic cum mala fama facile nubitur? / dum dos sit, nullum vitium vitio vortitur.*

¹⁷⁷ Sulla *lex Iulia de adulteriis coercendis* si vedano MCGINN 1998, 140-146; WATSON, WATSON 2014, 116-117, che citano la prassi della *retentio propter mores*; TREGGIARI 1991A, 350-353. Il motivo ritorna anche all'interno della poesia oraziana (*Hor. carm.* 3.24.19-20: *nec dotata regit virum / coniunx nec nitido fidit adultero*).

¹⁷⁸ MCGINN 1998, 171-193.

l'eventualità che un marito non divorzi dalla moglie ormai incapace di intendere e di volere proprio nella ferma volontà di trattenerne la dote e che, per di più, si comporti con negligenza nei riguardi di quest'ultima, negandole un sostentamento decoroso¹⁷⁹.

L'apice della *climax* si riscontra all'interno della storiografia imperiale, che palesa in modo ancor più macroscopico come un eventuale *repudium* potesse avere delle conseguenze nefaste per il marito a livello di ritorno economico. Proprio la perdita dell'impero portato in dote è il motivo per cui Burro dissuade Nerone a ripudiare Ottavia¹⁸⁰; e il medesimo concetto traspare dalle parole di Marco Aurelio riportate nell'*Historia Augusta*: l'importanza che il matrimonio con Faustina minore rivestiva in chiave dinastica era tale che, ripudiando la moglie, Marco Aurelio avrebbe dovuto restituire anche ciò che Faustina gli aveva portato in dote, ovvero l'impero¹⁸¹. In questi ultimi casi, naturalmente, si è passati da un livello denotativo a uno più propriamente metaforico; ma la scelta lessicale e concettuale operata dagli storiografi rivela a chiare lettere una diffusa consapevolezza da un lato del legame tra matrimonio e beni dotali, dall'altro di come questi ultimi non costituissero assolutamente un *dominium* permanente per il coniuge.

Il quadro ricostruito nel tentativo di riflettere sulle modalità in cui concretamente i beni dotali andassero a vantaggio del coniuge risulta necessariamente molto frammentario. Esso, tuttavia, consente di intravedere come, pur non rappresentando una forma di arricchimento stabile per il marito, la dote costituisse un apporto di estrema rilevanza per far fronte non solo agli *onera matrimonii*, ma anche ad altre contingenze che potevano occorrere al *vir* nella quotidiana gestione del patrimonio. Alla stregua di lasciti testamentari, prestiti, locazioni, o tangenti, la *dos* era una delle tante modalità di circolazione della ricchezza, esclusa dal generalizzato divieto di donazione tra coniugi in quanto non valutata come un profitto per il marito in termini personali, bensì come strettamente funzionale al supporto della famiglia¹⁸².

¹⁷⁹ D. 24.3.22.8 (Ulp. 33 *ad ed.*). Solo un intervento da parte del *pater* della donna, che non pare tuttavia ancora in vita, avrebbe potuto condurre a un eventuale divorzio. In questo caso l'unica iniziativa possibile consiste nell'appellarsi al magistrato affinché intervenga e costringa il marito ad utilizzare la dote per mantenere adeguatamente la moglie. Sul punto, GARDNER 1993, 177.

¹⁸⁰ D.C. 62.13.1-2; BAUMAN 1986, 205-206.

¹⁸¹ SHA *Vita Marci*, 19. 8-9: 8 *De qua cum diceretur Antonino Marco, ut eam repudiaret, si non occideret, dixisse fertur: "Si uxorem dimittimus, reddamus et dotem."* [9] *Dos autem quid habebatur [nisi] imperium, quod ille ab socero volente Hadriano adoptatus acceperat?* Sull'episodio, si veda MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 76.

¹⁸² GARDNER 1986, 74.

La figura maritale, tuttavia, non rappresentava l'unica beneficiaria dell'apporto patrimoniale costituito dalla *dos*. Esso poteva essere fruttuosamente impiegato anche nel mantenimento dei figli.

2.2.3 IL MANTENIMENTO DEI FIGLI DURANTE IL MATRIMONIO E DOPO IL DIVORZIO

Nessun obbligo alimentare investiva il ruolo materno da un punto di vista giuridico. Durante il matrimonio, infatti, la responsabilità patrimoniale dell'educazione e del mantenimento dei figli era accentrata nel titolare della *patria potestas*. Quest'ultimo, tuttavia, poteva significativamente disporre a questo scopo anche delle sostanze apportate dalla *uxor* attraverso la dote: i ricavi da essa derivanti erano a disposizione anche per l'educazione e il mantenimento dei figli in comune¹⁸³, senza dubbio una voce di maggior rilievo all'interno di quegli *onera matrimonii* al cui sostenimento la dote era precipuamente deputata¹⁸⁴. La scarsa responsabilità finanziaria accordata alla madre dal diritto, unita alla sostanziale pertinenza al marito della concreta gestione dei beni dotali, tende a mettere in ombra un'eventuale incidenza dell'apporto materno al mantenimento dei figli durante il matrimonio. Quest'ultima, tuttavia, non dev'essere sottovalutata, anche se traspare in modo evidente solo volgendo lo sguardo al momento della dissoluzione dell'unione coniugale.

Le proprietà immobiliari urbane che Terenzia aveva portato in dote, identificabili con le *insulae* nell'Argiletto e sull'Aventino¹⁸⁵, rimasero chiaramente in possesso di Cicerone dopo il divorzio dalla donna, avvenuto tra la fine del 47 e l'inizio del 46 a.C. L'ex console, infatti, scrivendo ad Attico nel giugno del 44 a.C., non esita a ricomprendere le loro rendite nel proprio attivo di bilancio (*reliqua diligentius ex hoc ipso exquiram, in his de mercedibus dotalem praediorum*). Il beneficiario finale di tali rendite, amministrate attraverso il non troppo scrupoloso liberto Eroteto, era tuttavia, chiaramente, il figlio Marco: "Se il ricavato di ciò sarà pagato lealmente a Marco, anche se io desidero che le cose siano fatte con notevole larghezza, tuttavia non gli

¹⁸³ KRAUSE 2011, 633.

¹⁸⁴ Il legame tra l'istituto dotale e gli *onera matrimonii* è al centro di un dibattito dottrinale tutt'altro che sopito.

¹⁸⁵ Per una rassegna delle proprietà urbane di Cicerone si veda FRIER 1978, che ipotizza per le stesse una gestione imprenditoriale, svolta attraverso un intermediario.

mancherà praticamente nulla”¹⁸⁶. Come ogni rampollo dell’alta società romana, Marco stava completando ad Atene la propria formazione retorica e filosofica, e le entrate ricavate dalle *insulae* servivano concretamente a coprire tutte le spese del soggiorno del ragazzo, garantendogli uno stile di vita assolutamente in linea con quello di altri compagni del suo rango¹⁸⁷. Si trattava di ricavi tutt’altro che esigui, sull’ordine degli 80.000 sesterzi annuali¹⁸⁸: se pagati con costanza, erano infatti praticamente sufficienti al mantenimento del giovane, che poteva essere sovvenzionato in modo scaglionato, sulla base delle scadenze periodiche delle rendite dei poderi¹⁸⁹.

Non è dato sapere se Terenzia e Cicerone avessero stabilito questa destinazione per beni dotali già all’inizio del matrimonio¹⁹⁰, né se i proventi ricavati dalle *insulae* sarebbero state utilizzati a questo medesimo scopo anche nel caso di prosecuzione del legame coniugale. Di certo, nonostante il divorzio e la restituzione dei beni dotali ad esso conseguente, Cicerone poteva disporre a vantaggio del figlio di una parte di beni afferenti alla dote dell’oramai ex moglie. A quale titolo tutto ciò?

Anche se non vi era alcun limite alla possibilità di divorziare, il diritto romano prevedeva l’esistenza del concetto di *culpa*, utile a disciplinare le conseguenze patrimoniali provocate dalla separazione dei coniugi. Il potenziale afflittivo dell’accertamento della colpa nel *divortium*, si ricordi, era comunque sempre limitato alla sola dote, che poteva risultare diminuita in modo sostanziale¹⁹¹; le proprietà personali della donna, al contrario, non venivano minimamente intaccate¹⁹².

Mentre un’iniziativa al divorzio da parte del marito, o una condotta discutibile sul piano morale da parte di quest’ultimo, determinava una restituzione integrale della dote all’ ex moglie¹⁹³

¹⁸⁶ Cic. Att. 15.20.4 (*Tusculum*, 20 giugno 44 a.C.): [...]. *quae si fideliter Ciceroni curabuntur, quamquam volo laxius, tamen ei prope modum nihil deerit.*

¹⁸⁷ Cic. Att. 12.32.2 (Astura, 28 marzo 45 a.C.)

¹⁸⁸ Cic. Att. 15.17.1 (Astura, 14 giugno 44 a.C.): *quod scribis tibi deesse HS C, quae Cicerone curata sint, velim ab Erotē quaeras, ubi sit merces insularum.* Una rendita tanto elevata ha destato sospetti circa l’attendibilità della cifra relativa alla dote di Terenzia riportata in Plu. Cic. 8.2 Oltre a ignorare quanto effettivamente della dote venne trattenuto a favore del figlio, si consideri che tra il matrimonio, momento in cui fu assegnata la dote, e il divorzio della coppia era trascorso un trentennio: DIXON 1986, 109.

¹⁸⁹ TREGGIARI 2007, 57, 139; DIXON 1986, 107-111.

¹⁹⁰ Si ritiene che il *vicum* menzionato in Cic. fam. 14.1.5, la cui vendita costituirebbe una rovina certa per il figlio, rientrasse tra le proprietà personali della donna, e non, invece, tra i beni dotali di Terenzia. La titolarità legale di questi ultimi ed un eventuale diritto di alienazione spettavano a Cicerone.

¹⁹¹ TREGGIARI 1991B, 39.

¹⁹² Sul rapporto tra dote e beni personali si veda *supra*, § 2.1.3.

¹⁹³ La restituzione doveva avvenire tuttavia con tempistiche più rigide rispetto ai tre anni regolarmente concessi: Tit. Ulp. 6.13; GARDNER 1986, 114. Cic. top. 19 dove Cicerone pone il caso di un divorzio notificato per iniziativa della moglie ma avvenuto *virī culpa*; in tal caso della dote della moglie, *pro liberis manere nihil oportet*. REINHARDT 2003,

o al di lei *paterfamilias*, privando il coniuge di qualsiasi contributo muliebre al mantenimento dei figli, al contrario, se il divorzio era frutto di un'iniziativa della donna o del *paterfamilias* di lei, oppure se era la conseguenza di comportamenti muliebri non ineccepibili, il marito era legittimato a dedurre almeno una porzione della dote per i figli¹⁹⁴. Il momento dell'esatta formulazione della prassi delle *retentiones* sul piano giuridico è incerto¹⁹⁵; esse appaiono perfettamente formulate nel diritto classico e non è da escludersi che, in questo come in altri aspetti del diritto dotale, l'opera legislativa di Augusto abbia avuto un ruolo fondamentale nell'unificare norme preesistenti e prive di codificazione¹⁹⁶.

È stato sostenuto che la permanenza nelle mani di Cicerone di una parte dei beni dotali di Terenzia, individuati significativamente come tali anche dopo che il divorzio era già intercorso, potrebbe dunque attribuirsi proprio alla prassi delle *retentiones*, innestandosi quindi su un'eventuale comportamento riprovevole da parte della donna¹⁹⁷. La scarsità dei riferimenti all'interno della corrispondenza non consente alcuna conclusione definitiva in proposito, ma non stupirebbe che, a prescindere da ogni effettiva responsabilità nella separazione, Terenzia avesse potuto pattuire spontaneamente una tale destinazione d'uso per quella parte di beni dotali¹⁹⁸.

Pare che già con la fine della Repubblica, infatti, sia andato progressivamente delineandosi, almeno sul piano pratico e morale, il principio di una corresponsabilità genitoriale al mantenimento dei figli, principio la cui validità superava ampiamente la durata dell'unione

237-239 evidenzia come il passo suggerisca una diffusione della prassi delle *retentiones* in presenza di figli già nella tarda Repubblica.

¹⁹⁴ La *retentio propter liberos* prevedeva che il marito trattenesse una quota della dote della moglie pari ad un sesto per ogni figlio, fino ad un massimo di tre. Essa, tuttavia, rappresentava solo una delle forme di rimborso eventualmente attribuibili al marito al momento della dissoluzione del matrimonio e della conseguente restituzione della dote; cfr. Tit. Ulp. 6.9: *Retentiones ex dote fiunt aut propter liberos aut propter mores aut propter impensas aut propter res donatas aut propter res amotas*. Sul punto FAYER 2005A, 709-713; GARDNER 1986, 112-113. cfr. Quint. 7.4.11; FV 121.

¹⁹⁵ Un *terminus post quem* potrebbe individuarsi nel 100 a.C., momento in cui sembra che le *retentiones propter mores* potessero assorbire l'intera totalità della dote invece della frazione di un sesto o di un ottavo enunciata in Tit. Ulp. 6.12: *Morum nomine graviorum quidem sexta retinetur, leviorum autem octava. Graviores sunt adulteria tantum, leviores omnes reliqui*. Risale a questa data, infatti, la decisione di Gaio Mario, coinvolto in veste di giudice, di impedire a un certo tale Caio Titinio di Minturno potesse appropriarsi della dote della moglie che aveva ripudiato adducendone a motivo l'*impudicitia* (Val. Max. 8.2.3, Plu. Mar. 38). La decisione di Mario, improntata all'*aequitas*, condannò il coniuge alla restituzione dell'intera dote alla moglie, prevedendo per quest'ultima solo una multa formale di modesta entità per l'offesa recata alla pubblica morale: MASTROROSA 2016, 68-69; FAYER 2005A, 709-710; HUMBERT 1972, 266. cfr. D. 24.3.47 (Scaev. 19 *quaest.*). Sul punto si veda *infra*.

¹⁹⁶ CSILLAG 1971, 317-318; SCHULZ 1992², 128.

¹⁹⁷ SMUTNY 1951, 51-52.

¹⁹⁸ DIXON 1988, 56.

coniugale¹⁹⁹. Un divorzio consensuale, attuato senza il ricorso a intricate procedure formali o all'autorità pubblica, e non soggetto a una particolare riprovazione a livello morale, poteva quindi agevolare il proseguimento di un'eventuale cooperazione finanziaria tra gli ex coniugi nell'interesse della prole, per la quale, oltre alle sostanze personali dell'*uxor*, giocavano un ruolo di non poco conto anche i beni dotali. In questo caso la scelta di Terenzia potrebbe essere stata quella di lasciare al marito una porzione di beni adibita al sostentamento del figlio già *costante matrimonio*, senza soluzione di continuità.

Almeno da un punto di vista patrimoniale, quindi, il divorzio non comportava un'interruzione del rapporto madre-figlio, rapporto che poteva invece essere intaccato da un punto di vista logistico: anche se l'ordinamento giunse a prendere in considerazione la possibilità di affidare la cura e l'allevamento dei figli alla donna²⁰⁰, una delle maggiori conseguenze sul piano sociale del divorzio, infatti, poteva essere la separazione fisica tra la madre e i figli. Questi ultimi permanevano generalmente sotto la custodia legale del padre e condividevano con lui, e molto probabilmente con una matrigna, la *domus* di residenza²⁰¹.

Ma, soprattutto per i ceti possidenti, non era necessario attendere lo scioglimento delle nozze e il generale diritto alle *retentiones propter liberos* accordato al marito in sede pretoria, al momento della restituzione della dote, per stabilire accordi a vantaggio dei figli in materia dotale. Funzionali a questo scopo, infatti, potevano essere i cosiddetti *pacta dotalia*, siglati nell'imminenza delle nozze o, eventualmente, anche durante il matrimonio²⁰².

Nel contesto sociale e normativo in cui maturò la riflessione anche giurisprudenziale sulle tematiche connesse alla dote, infatti, si collocò la prassi, sempre più diffusa, di concludere specifici patti per la regolamentazione degli interessi economici e patrimoniali legati alla sorte della stessa. Da un punto di vista formale tale prassi si inserisce nella tendenza generalizzata a registrare su determinati supporti, attraverso l'ausilio della scrittura, *negotia* di varia natura, producendo atti

¹⁹⁹ Significativo, da questo punto di vista, il contenuto di D. 25.3.5.14 (Ulp. 2 *de off. cons.*). Nonostante l'onere degli alimenti ai figli spettasse al padre, e una madre dovesse dunque essere risarcita delle spese eventualmente sostenute al posto del padre, il rescritto precisa che alla donna non dovevano essere rimborsate le somme che avrebbe comunque versato per il mantenimento della figlia, mossa dal suo affetto di madre.

²⁰⁰ FASOLINO 2013.

²⁰¹ BRADLEY 1991, 89-90. Sulla figura della *noverca* nella prassi socio-legale romana, WATSON 1995, 135-175. La frequenza con cui le seconde nozze avvenivano nel periodo della tarda Repubblica e del primo Principato rendeva possibile che le matrigne con cui un figlio veniva a contatto nella sua permanenza nella *domus* paterna fossero anche più d'una.

²⁰² D. 23.4.1pr (Iav. 4 *ex Cass.*); D. 23.4.29pr (Scaev. 2 *resp.*). La conclusione di patti successivamente al matrimonio, anche allo scopo di modificare accordi intercorsi precedentemente, non preclude, infatti, l'efficacia degli stessi. È necessario a ogni modo che non vi sia un peggioramento della dote. MAGAGNA 2002, 255-256 e n. 38.

dotati di valore probatorio²⁰³. Com'è noto, nell'antica Roma quello matrimoniale era un istituto libero da ogni forma costitutiva: nessuna particolare cerimonia e nessuna prova scritta veniva richiesta quale prova di validità dello stesso²⁰⁴. La preoccupazione di produrre una qualche forma di documentazione scritta concerneva piuttosto le conseguenze patrimoniali che da tale unione scaturivano, all'interno delle quali la dote rivestiva un ruolo preminente. Essi si rendevano necessari per un duplice motivo: da un lato, per distinguere i beni dotali da quelli che afferivano alle proprietà personali dell'*uxor* e, naturalmente, da quelli del marito; dall'altro per salvaguardare la funzione della dote impedendo al matrimonio di diventare un'occasione di lucro. L'esistenza di questi documenti, che trova solo sporadiche attestazioni²⁰⁵, pare perfettamente affermata già in età Repubblicana²⁰⁶: un accenno all'utilizzo delle *tabulae*, supporti volti a contenere eventualmente anche i *pacta dotalia*²⁰⁷, si riscontra infatti già in Cicerone²⁰⁸.

Per ciò che concerne invece il contenuto, essi si qualificavano come un mezzo idoneo per apportare delle modifiche alle regole previste all'azione processuale esperibile dalla moglie o dal suo *paterfamilias* nel recupero della dote.

Alcuni fra essi attestano esplicitamente una particolare attenzione alla prole, beneficiaria di una porzione di dote trattenuta appunto *liberorum nomine*²⁰⁹. A fronte di uno sforzo generalizzato alla tutela dell'integrità della dote, indispensabile, in seguito a divorzio, per la contrazione di nuove nozze²¹⁰, la presenza di figli si qualificava come un'importante eccezione, ammessa esclusivamente in virtù della sua utilità a preservare il patrimonio dotale ai discendenti²¹¹.

²⁰³ La misura dell'importanza della scrittura negli affari legali già in età repubblicana emerge prepotentemente in molti scritti ciceroniani: Cic. *Part.* 130; *top.* 96; *Caecin.* 51. Le *tabulae* erano utilizzate regolarmente e estensivamente nelle operazioni finanziarie della tarda repubblica e dell'Impero. Le fonti documentali che testimoniano questi *pacta* risalgono soprattutto a periodo compreso tra la seconda metà del I sec. d.C. e la metà del III sec. d.C.: MAGAGNA 2002, 6; ipotizza una loro diffusione già per il III sec. a.C. MEYER 2004, 41.

²⁰⁴ HERSCH 2010, 129.

²⁰⁵ Si tratta di una documentazione giunta in modo molto sporadico; la scarsissima pervenutaci, a ogni modo, presuppone tutta quella che non è sopravvissuta. Sul punto MEYER 2004, 39 e n. 93.

²⁰⁶ Per MEYER 2004, 41 n. 101 la presenza dell'*auspex* al momento della confezione delle *tabulae* testimoniata da Iuv. *Sat.* 10.336 rimanderebbe proprio ad un'origine repubblicana delle stesse.

²⁰⁷ SÁNCHEZ-MORENO ELLART 2013B, 6509-6510.

²⁰⁸ Cic. *Att.* 15.21.2: Ἐποχὴν vestram de re Cani [deliberationis] probo. nihil eram suspicatus **de tabulis**, ἀκεραίως restitutam arbitrabar. quae differt ut mecum coram exspectabo. Sul passo si veda anche *supra*, § 2.2.2.

²⁰⁹ FV 106: *Convenit in pacto dotali, ut divortio facto sextae liberorum nomine retinerentur: quaero, an discidio interveniente sextae retineri possint. Paulus respondit secundum ea quae proponuntur posse.* In seguito a un divorzio *culpa mulieris*: D. 23.4.24 (Flor. 3 *inst.*); CI 5.14.3 (239). Si veda HUMBERT 1972, 286 n. 8.

²¹⁰ SÁNCHEZ-MORENO ELLART 2016.

²¹¹ MAGAGNA 2002, 269-274.

In caso di divorzio²¹², infatti, la presenza di uno o più figli, consentiva alle parti un eventuale aumento della consistenza delle *retentiones propter liberos*, che potevano arrivare a ricomprendere l'intera dote²¹³. Nel patto menzionato in D. 23.4.24, per esempio, il marito è legittimato a trattenere non solo una parte della dote, ma addirittura la totalità della stessa *ob unum vel plures liberos intervenientes*. Il giurista Fiorentino, attivo nell'ultima età degli Antonini, assegna validità al patto in relazione a tutti i figli nati all'interno dell'unione matrimoniale, anche se precedentemente rispetto al conferimento della dote²¹⁴. Tali patti, che pure erano espressione di una certa autonomia negoziale nei rapporti tra coniugi o tra le loro famiglie, erano sottoposti ad alcune condizioni di validità che limitavano in qualche modo la libertà delle parti²¹⁵. Il riferimento, in particolare, è alla nullità di tutti quei patti in qualche modo lesivi dei diritti della donna²¹⁶. Fatto salvo questo principio, essi tendono a rivelare un diritto dei figli sulla dote della madre.

Interessanti, infine, quegli accordi in cui il mantenimento della dote all'interno del nuovo nucleo familiare, possibilmente anche a vantaggio della prole, è perseguito attraverso il ricorso a un divorzio pretestuoso. L'età repubblicana aveva senza dubbio conosciuto casi di utilizzo strumentale del *repudium*, utile al marito per trattenere almeno una parte della dote²¹⁷. In questo caso, tuttavia, il *divortium* pretestuoso si inserisce all'interno di una precisa strategia di coppia, basata su una complicità tra moglie e marito, volta a minare eventuali diritti del padre della

²¹² La tendenza che cerca di assicurare, alla morte del marito, che i beni dotali vadano ai figli, suoi eredi, non viene invece assecondata: D. 23.4.2. (Ulp. 19 *ad Sab.*); D. 33.4.1.1 (Ulp. 19 *ad Sab.*).

²¹³ FV 120 (Ulp. 33 *ad ed.*): *Inter cetera de reddenda dote pacta praeter legitimam ut retentionum ratio habeatur si quidem convenit, eo pacto verendum est, ne non deterior dotis causa fiat, nisi in eum casum, quo filii extent, convenerit; hoc enim iure utimur et Iulianus scribit et est rescriptum. Tum igitur et universa dos retineri uno filio interveniente potest, si modo non culpa viri divortium factum est. Quod si nihil convenit, exercendae retentiones non sunt nisi legitimae*; D. 23.4.2 (Ulp. 19 *ad Sab.*); D. 33.4.1.1 (Ulp. 19 *ad Sab.*); HUMBERT 1972, 277-278 per il quale in questi casi la perdita della totalità della dote e, conseguentemente, della speranza di contrarre nuove nozze, sarebbe coerente con la legislazione d'Augusto, non certo propensa a incoraggiare un nuovo matrimonio dopo la rottura di una prima unione feconda.

²¹⁴ D. 23.4.24 (Flor. 3 *inst.*): *Si inter virum et uxorem pactum est, ut certa pars dotis vel tota ob unum vel plures liberos intervenientes retineatur, etiam eorum liberorum nomine, qui ante nati sunt, quam dos daretur aut ampliatur, conventio rata est: nam sufficit eos ex eo matrimonio nasci, in quo dos data est*. BRUTTI 2011², 649.

²¹⁵ D. 23.4.12.1 (Paul. 35 *ad ed.*): *Ex pactis conventis [...] alia ad ius pertinent, veluti quando dos petatur, quemadmodum reddatur, in quibus non semper per voluntas contrahentium servatur*.

²¹⁶ Sottolinea la nullità di tutti quei patti il diritto dei figli sulla dote della madre contro il diritto che lei stessa nutriva alla restituzione e contro il potere di alienazione che eventualmente sarebbe derivato da seconde nozze HUMBERT 1972,

²¹⁷ Plu. Mar. 38. Si veda *supra*, n. 195. Pur coinvolgendo una coppia non particolarmente nota di *Minturnum*, il caso dovette destare un certo clamore, al punto che Valerio Massimo poté trovarne memoria e trascriverlo all'interno della rubrica *de privatiis iudiciis insignis* (Val. Max. 8). Sul ricorso pretestuoso a ripudi e separazioni nell'ultimo secolo della repubblica quale strategia complementare rispetto a quella più nota delle nozze strumentali, si veda MASTROROSA 2016.

sposa²¹⁸. Anche quando la figlia non era più sottoposta alla *potestas* paterna in seguito a emancipazione, infatti, se la dote era stata inizialmente costituita dal padre della sposa, erano le aspettative di quest'ultimo sui beni dotali ad esser tutelate, con ogni probabilità già dal I sec. d.C.²¹⁹. In un caso discusso dal giurista di fine II sec. *Urseius Ferox*²²⁰, un padre lamenta il fatto che il marito della figlia, emancipata e malata, avesse divorziato da quest'ultima, così da poter trattenere la dote al momento della morte, e trasmetterla agli eredi invece che effettuarne la restituzione al padre. In questo caso, al momento del divorzio, la dote sarebbe spettata giuridicamente alla figlia: trattandosi di una proprietà personale, la donna ne avrebbe disposto autonomamente all'interno del proprio testamento, con l'intento di favorire gli eredi (molto probabilmente proprio i figli e il marito) a discapito del *paterfamilias*²²¹.

2.2.4 IL DESTINO DELLA DOTE IN CASO DI PREMORIENZA DELLA MADRE

Ma qual era, invece, il destino della dote nel caso fosse stata proprio la morte della moglie a interrompere l'unione? Oltre al divorzio, naturalmente, a determinare la fine di un'unione coniugale poteva intervenire un'altra fondamentale ragione: la morte di uno dei coniugi.

Ed è proprio nell'eventualità che l'unione si dissolvesse per decesso della *uxor* che la funzione della dote quale contributo utile al sostentamento della famiglia, con particolare riguardo ai figli, emerge con chiarezza. In questa circostanza, la restituzione della *dos* era disciplinata in modo profondamente diverso sulla base del soggetto che originariamente l'aveva costituita; sia che si trattasse di beni approntati dal *paterfamilias*, sia che il responsabile della costituzione fosse una terza persona²²², pare potersi individuare piuttosto nettamente l'idea che i beneficiari ultimi dei beni dotali fossero i figli nati dal matrimonio.

²¹⁸ D. 24.2.5 (Ulp. 34 *ad ed.*); D. 24.3.59 (Iul.*ad Urs. Fer.*); GARDNER 1986, 106 e GARDNER 1998, 89-90.

²¹⁹ D. 23.3.5.11 (Ulp. 21 *ad Sab.*): *Si pater pro filia emancipata dotem dederit, profecticiam nihilo minus dotem esse nemini dubium est, quia non ius potestatis sed parentis nomen dotem profecticiam facit.* La datazione al I sec. d.C. si motiva sulla base della fonte commentata da Ulpiano, i *Libri tres iuris civilis* di Masurio Sabino: GARDNER 1998, 87 e n. 163.

²²⁰ D. 24.3.59 (Iul. 2 *ad Urseium Ferocem*): *Filiae meae emancipatae et aegrae vir in hoc repudium misit, ut mortua ea dotem potius heredibus eius quam mihi redderet. Sabinus dicebat utile mihi eius dotis recipiendae iudicium dandum esse: Gaius idem. Cfr. D. 24.2.5 (Ulp. 24 *ad ed.*): Si filia emancipata idcirco diverterat, ut maritum lucro dotis adficiat, patrem fraudet, qui profecticiam dotem potuit petere, si constante matrimonio decessisset, ideo patri succurrendum est, ne dotem perdat: non enim minus patri quam marito succurrere praetorem oportet. Danda igitur est ei dotis exactio, atque si constante matrimonio decessisset filia.*

²²¹ Sulle scelte testamentarie delle *matronae* si veda *infra*, Capitolo Terzo.

²²² Sulle diverse tipologie in cui le fonti legali distinguono la dote: FAYER 2005A, 686-689; GARDNER 1986, 105; CORBETT 1930, 183-184.

La *dos profecticia* era destinata a tornare al *paterfamilias* alla morte della figlia. Se la probabilità sul piano demografico che un padre visse più a lungo della figlia era piuttosto scarsa, specialmente nel caso di matrimoni successivi al primo, va altresì sottolineato che la tipologia più comunemente documentata dalle fonti giuridiche è proprio quella di dote costituita dal *paterfamilias*.

Qualora si fosse realizzata l'eventualità che, sopravvissuto alla figlia, il padre si fosse trovato a richiedere la restituzione di quanto costituito in dote, in modo significativo anche alla sua quota potevano applicarsi delle *retentiones propter liberos*, peraltro di entità maggiore rispetto a quelle previste in caso di divorzio. Il marito, infatti, era legittimato a trattenere un quinto della dote per ogni figlio e, contrariamente a quanto stabilito in caso di divorzio, in presenza di cinque o più figli egli era potenzialmente assegnatario dell'intera dote²²³.

Il principio di una destinazione alla prole dei beni dotali in caso di decesso della madre sembra tuttavia trovare una sua formulazione più definita nel quadro dei cosiddetti *pacta dotalia*. All'interno di queste pattuizioni, il padre della sposa tarava l'esercizio del proprio diritto alla restituzione a seconda che l'unione della figlia fosse stata o meno feconda. Se il matrimonio si fosse concluso *sine liberis*, l'assenza di una pretesa del padre verso quei beni costituiva un'eccezione. Normalmente, infatti, i patti dotali prevedevano la restituzione della dote al padre o ai suoi eredi, e quindi agli eredi più prossimi della sposa²²⁴, palesando dunque l'essenza della dote quale bene della sposa, sul quale il marito non può avanzare legittimamente alcuna rivendicazione²²⁵.

Ma se l'unione aveva prodotto dei figli, il padre della sposa si dimostrava rinunciatario di fronte a eventuali diritti a lui garantiti dal *ius civile*, concedendo invece l'intera dote o una porzione della stessa al marito²²⁶. È la prole, pertanto, a costituire il fondamento da un lato alla rinuncia del

²²³ Tit. Ulp. 6.4; 6.10; FV 120; CORBETT 1930, 192.

²²⁴ Il diritto alla restituzione di una *dos profecticia* non era, a rigore, trasmissibile dal punto di vista ereditario ma, attraverso specifici accordi, poteva prevedersi anche questa possibilità: HUMBERT 1972, 284 n. 6 e 285 vede in essi il tentativo di affermare il profondo legame della dote al patrimonio della famiglia della sposa: la considerazione della dote come *res uxoria* era quindi funzionale a negare qualsiasi pretesa del marito sulla stessa una volta che fosse venuto meno l'unione matrimoniale.

²²⁵ D. 23.4.12 pr (Paul. 35 *ad ed.*); Accordi di restituzione al padre: D. 23.4.26 pr (Pap. 4 *resp.*); D. 23.4.26.2 (Pap. 4 *resp.*); D. 32.41.11 (Scaev. 22 *dig.*); restituzione di una parte al fratello del padre: D. 2.14.40.3 (Pap. 1 *resp.*); accordo per restituire la metà della dote al fratello della sposa: D. 23.4.30 (Tryph. 10 *disp.*); accordo per restituire l'intera dote al fratello della sposa: D. 31.89.5 (Scaev. 4 *resp.*).

²²⁶ D. 23.4.2 (Ulp. 19 *ad Sab.*); 23.4.12 pr (Paul. 35 *ad ed.*); 23.4.23 (Afr. 7 *quaest.*); 23.4.24 (Flor. 3 *inst.*); 23.4.26 pr (Papin. 4 *resp.*); 23.4.26.2 (Papin. 4 *resp.*); 23.4.30 (Triph. 10 *disp.*). solo in un caso si registra la restituzione della dote da parte del marito anche *liberi intervenientibus*: D. 23.4.26.2 (Pap. 4 *resp.*), dove il marito deve rendere un terzo della dote al padre della sposa o ai suoi eredi: HUMBERT 1972, 284-292.

paterfamilias della sposa ad ogni pretesa di restituzione dei beni dotali, dall'altro al diritto del marito alla conservazione degli stessi. In questo modo veniva riconosciuto alla dote il valore di *patrimonium maternum* destinato ai figli ed è solo in ragione di questa accezione attribuibile alla *dos* che il marito poteva non restituire quanto ricevuto in dote²²⁷. La frequenza delle pattuizioni che negavano il recupero della dote *liberis intervenientibus* o *filiorum nomine* porta a ritenere che, da un punto di vista sociale, benché non vincolato giuridicamente in questo senso, il marito fosse percepito come l'intermediario più naturale nella gestione di queste risorse in vista di una futura trasmissione degli stessi ai figli.

La medesima concezione sembra peraltro operare anche nel caso in cui il soggetto che aveva costituito la dote fosse diverso dal *paterfamilias* (o da un ascendente maschile della donna).²²⁸

In assenza di specifici accordi tra le famiglie in senso contrario, in caso di premorienza della sposa era previsto che la *dos adventicia* fosse trattenuta integralmente dal coniuge²²⁹, un'eventualità testimoniata in modo significativo anche da una delle rarissime attestazioni epigrafiche pervenuteci dell'istituto dotale.

Nella già citata *laudatio funebris* d'età augustea²³⁰, Murdia riceve parole d'elogio per l'ineccepibile gestione del patrimonio dimostrata in sede testamentaria. Le ultime volontà della donna, infatti si segnalavano per un trattamento egualitario verso i figli²³¹ e tenevano altresì in debita considerazione il secondo marito della donna, beneficiario di una somma di denaro in aggiunta ai beni dotali che gli spettavano legittimamente (l. 6: *Viro certam pecuniam legavit ut ius dotis honore iudici augetur*). Il lessico dell'iscrizione, con il riferimento a un legato e a un *ius dotis*, fa presumere quindi che Murdia avesse costituito da sé, da donna *sui iuris* fondamentalmente autonoma nelle proprie scelte testamentarie, la propria dote, da considerarsi quindi *adventicia* e destinata giuridicamente al marito alla morte della moglie. Il fatto poi che al coniuge sia assegnata una porzione aggiuntiva delle sostanze della donna rispetto a quanto gli spettava di diritto con la dote, riporta a un rapporto armonioso, sottolinea che i beni dotali non erano percepiti come un

²²⁷ HUMBERT 1972, 284-285.

²²⁸ Si segnala che anche la donna stessa poteva provvedere da sé alla costituzione della propria dote o a quella per altre nubende. Sul punto si veda *infra*, Capitolo Quarto.

²²⁹ CORBETT 1930, GARDNER 1986, 106.

²³⁰ [Testo L2]. Sulla *laudatio Murdiae* si veda *supra*, Capitolo Primo.

²³¹ Una parziale eccezione era rappresentata dal figlio di primo letto, nonché *laudator* della donna, per al quale spettava una quota supplementare del patrimonio, in perfetta ottemperanza rispetto alle volontà del precedente marito. Per ulteriori considerazioni sulle disposizioni testamentarie di Murdia si veda *infra*, Capitolo Terzo, § 3.6.

arricchimento personale per il marito, quanto piuttosto nell'immediato quale contributo della defunta al mantenimento dei figli, in un secondo momento quali *bona* sui quali la prole poteva nutrire delle aspettative ereditarie, attraverso la mediazione della figura paterna²³². Nonostante non si trattasse di un diritto riconosciuto sul piano giuridico, i figli come naturali destinatari dei beni di ascendenza materna²³³, come dimostra chiaramente un passo contenuto nel quarto titolo del libro XXIII del Digesto: se un marito, erroneamente, non aveva trattenuto la dote che aveva concordato di poter trattenere in nome della figlia, quest'ultima, senza alcun biasimo, al momento di adire l'eredità materna poteva richiedere il prelievo preliminare della dote dall'asse ereditario²³⁴. È evidente come, *de facto*, la dote fosse percepita quale insieme di *bona materna* piuttosto che come proprietà del marito; il ruolo di quest'ultimo si conferma sostanzialmente analogo a quello di un gestore fiduciario.

2.2.5 LA PROTEZIONE DEI FIGLI DI PRIMO LETTO

Studi demografici hanno dimostrato come la combinazione tra un'aspettativa di vita molto breve²³⁵, una notevole differenza d'età tra gli sposi dell'aristocrazia al momento del primo matrimonio e l'incidenza che guerre civili o tirannidi imperiali avevano sulle aspettative di vita di molti giovani uomini si traducesse in una probabilità piuttosto alta per le donne romane di sopravvivere al loro primo marito²³⁶. In questo caso alla dote era accordata la funzione preminente di supporto personale per la donna, funzionale anche alla contrazione di nuove nozze²³⁷: la *mulier* esercitava quindi il proprio diritto alla restituzione nei confronti degli eredi del marito, in prima

²³² DIXON 1988, 57.

²³³ DIXON 1988, 41-42.

²³⁴ D. 23.4.26.1 (Papin. 4 resp.): *Vir dotem, quam ex pacto filiae nomine retinere potuit, si lapsus errore non retinuit, filiam, quae patris sola, matri pro parte heres exstiterit, apud arbitrum divisionis non improbe dotis perperam a patre solutae praeceptionem desiderare constitit.*

²³⁵ SCHEIDEL 1999, 266, 280. Il dato relativo all'aspettativa media di vita alla nascita, fissato dai più invalsi modelli demografici tra i 20 e i 30 anni, è stato confermato anche per il segmento più privilegiato della popolazione. In particolare, in relazione alle famiglie imperiale, lo studioso individua una media di 27.5 anni per le donne, e di 25.3 anni per gli uomini, in sostanziale analogia con l'aspettativa di vita valevole per il segmento meno privilegiato della popolazione (280 n. 82). *Contra* FRIER 1994, 332 n.57, secondo quale il livello di mortalità degli aristocratici era di gran lunga più basso rispetto a quello degli strati inferiori. L'esiguità del valore si spiega con l'imponenza del tasso di mortalità infantile.

²³⁶ BAGNALL-FRIER 1995, 75-121.

²³⁷ HUMBERT 1972; SALLER 1994, 211.

persona se *sui iuris*, assieme al padre, invece, in caso di permanenza sotto la di lui *potestas*²³⁸. Se agli eredi era consentito apportare eventuali deduzioni di carattere patrimoniale, erano loro precluse, invece, quelle *propter mores* e *propter liberos*, che, in virtù del loro carattere etico, erano appannaggio esclusivo del marito²³⁹. In questo caso, pertanto, qualsiasi accordo dotale in favore dei figli in cui il diritto muliebre alla restituzione della dote risultasse in qualche modo pregiudicato era nullo²⁴⁰. Ma ciò non implicava assolutamente un disinteresse per i figli nati dal primo matrimonio; una direttrice degli sforzi materni mirava invece a tutelare i figli di primo letto rispetto ai diritti del secondo sposo.

Lo attesta con chiarezza un passo di Scevola: una donna, nell'imminenza di nuove nozze, poteva ordinare ai figli di pattuire che i beni dotali, in caso di scioglimento dell'unione, venissero resi loro per intero²⁴¹. Un simile atteggiamento da parte della madre si rintraccia anche nell'*Apologia* apuleiana. La celeberrima orazione giudiziaria, rielaborazione letterariamente e retoricamente raffinata del discorso storicamente tenuto dal retore Apuleio in propria difesa nel 160 d.C., a Sabrata²⁴², non è infatti priva di spunti d'interesse per il romanista, evidenziati dalla critica anche in tempi recenti²⁴³.

Nonostante i suoi accusatori gli imputassero di aver estorto alla vedova Pudentilla una ricca dote²⁴⁴, Apuleio asserisce di aver ricevuto una cifra *modica*²⁴⁵, pari a 300.000 sesterzi. Al di là del valore contenuto della cifra assegnatagli, è significativo che il testo dell'orazione riferisca scrupolosamente i dettagli relativi alle modalità di costituzione della stessa²⁴⁶.

²³⁸ FAYER 2005A, 702. Cfr. Tit. Ulp. 6.6. Il soggetto deputato ad esercitare un diritto di restituzione sulla dote variava in base alle modalità di costituzione della stessa.

²³⁹ Le deduzioni di carattere patrimoniale erano quelle *propter res donatas*, *propter res amotas*, *propter res impensas*: Tit. Ulp. 6.9-10; 13; GARDNER 1986, 112-113; MARRONE 1994², 237-238.

²⁴⁰ D. 23.4.2 (Ulp. 19 *ad Sab.*); D.33.4.1.1 (Ulp. 19 *ad Sab.*); CI 5.14.3; CORBETT 1930, 192; GARDNER 1986, 107.

²⁴¹ D. 32.37.4 (Scaev. 18 *dig.*): *Nuptura duobus filiis suis, quos ex priore marito habebat, mandavit, ut viginti, quae doti dabat, stipularentur in omnem casum, quo solvi posset matrimonium, ut etiam alterutri ex his tota dos solvatur [...]*.

²⁴² AMARELLI 1988, 111-112.

²⁴³ PELLECCHI 2012.

²⁴⁴ Apul. apol. 67.4: *dixere me grandem dotem extorsisse*; Apul. apol. 91.5: *adeo primo dotem in congressum grandem et uberem rapuisse*.

²⁴⁵ Apul. apol. 91: *iam primum locupletissimae modicam dotem neque eam datam, sed tantum modo <promissam>, praeter ea condicione factam coniunctionem, nullis ex me susceptis liberis si vita demigrassset, uti dos omnis apud filios eius Pontianum et Pudentem maneret, sin vero uno unave superstite diem suum obisset, uti tum dividua pars posteriori filio, reliqua prioribus cedit*. Invita alla prudenza sulla veridicità della cifra riportata da Apuleio HUNINK 1997, 226.

²⁴⁶ Apul. apol. 91: *Formam mulieris et aetatem ipsi ultro improbaverunt idque mihi uitio dederunt, talem uxorem causa auaritiae concupisse atque adeo primo dotem in congressu grandem et uberem rapuisse. ad haec, Maxime, longa oratione fatigare te non est consilium; nihil uerbis opus est, cum multo disertius ipsae tabulae loquantur, in quibus omnia contra, quam isti ex sua rapacitate de me quoque coniectauerunt, facta impraesentiarum et prouisa in*

A tutela dei figli di primo letto, per i quali intendeva preservare l'ammontare della dote, Pudentilla aveva scelto di non versare fisicamente l'importo relativo ai beni dotali al nuovo marito, limitandosi a un semplice accordo di natura verbale²⁴⁷. Solo la presenza di eventuali figli in comune con Apuleio, inoltre, avrebbe giustificato una detrazione dall'ammontare complessivo della *dos*, sulla quale i figli di primo letto di Pudentilla vedevano così garantiti i propri diritti sia nei confronti del patrigno, sia anche nei confronti dei figli di secondo letto, sulla cui nascita, nonostante l'età non più giovanissima, Pudentilla nutriva evidentemente ancora delle speranze. Anche l'esistenza di un figlio in comune con la moglie, a ogni modo, non conferiva ad Apuleio alcun diritto sulle ricchezze dotali della moglie: contrariamente alla prassi invalsa che assegnava al marito la gestione di tali cespiti in vista di una futura trasmissione ai figli²⁴⁸, in questo caso, in un modo di dubbia correttezza sotto il profilo giuridico, era previsto che la dote andasse direttamente ad alimentare un eventuale *peculium* dei figli²⁴⁹.

Le informazioni fornite da Apuleio in sede processuale sono necessariamente tendenziose e concorrono a minimizzare i cospicui vantaggi economici che l'unione con una ricca ereditiera dovevano comportare per lui; anche se la dote non era confluita tra le sue sostanze, è lecito immaginare che il retore potesse quotidianamente trar vantaggio dall'utilizzo delle risorse personali della donna, dalle abitazioni, dalle rendite delle proprietà terriere, dai suoi schiavi²⁵⁰. Tuttavia, i dettagli che egli ci fornisce sulle scelte effettuate da Pudentilla in materia dotale restituiscono un'interessante prospettiva per la storia della mentalità, confermando per la prole una posizione privilegiata nel quadro dei rapporti finanziari minuziosamente regolati dai *pacta dotalia*. Va sottolineato, peraltro, come questi atti e le *tabulae* che li registravano non venissero mai considerati, né da un punto di vista sostanziale né legale, come atti privati, e questo anche se il

posterum deprehendis: iam primum mulieris locupletissimae modicam dotem neque eam datam, sed tantum modo creditam, praeter haec ea condicione factam coniunctionem, nullis ex me susceptis liberis si uita demigrasset, uti dos omnis apud filios eius Pontianum et Pudentem maneret, sin uero uno unaue superstite diem suum obisset, uti tum diuidua pars dotis posteriori filio, reliqua prioribus cederet.

²⁴⁷ Si trattava di una delle possibilità di costituzione di dote previste dal diritto romano. Sul punto, GARDNER 1986, 99-100 e *supra*, § 2.2.1 e 2.2.4.

²⁴⁸ Questa, possiamo immaginare, sarà stata anche l'aspettativa di Murdia, che non aveva stipulato alcun patto relativo alla restituzione della dote con il secondo marito, lasciandolo in possesso dell'intera sua dote. Sul punto si veda *supra*.

²⁴⁹ Apuleio accetta di riconoscere l'efficacia di un patto nullo da un punto di vista giuridico che prevedeva di restituire la dote, alla morte della sposa ai figli. La nullità si deve al fatto che il patto è contratto in favore di terzi e per di più di soggetti che sono ancora sottoposti alla *potestas* paterna, a danno del loro *paterfamilias*. Sul punto HUMBERT 1972, n. 11.

²⁵⁰ Sugli assetti proprietari di Pudentilla si veda anche *infra*, Capitolo Quarto § 4.2. Scetticismo sull'attendibilità del quadro restituito da Apuleio esprime HUNINK 1997, II, 221. Sul punto anche LAMBERTI 2014, 127-128.

loro contenuto non era noto a un vasto pubblico.²⁵¹ In caso di eventuali controversie, infatti, essi potevano essere utilizzati anche in contesti esterni alla *domus* proprio in virtù del loro carattere probatorio. Il caso di Apuleio lo testimonia con assoluta efficacia: nel corso dell'orazione pronunciata in propria difesa davanti a un rappresentante dell'autorità centrale di Roma, il proconsole Claudio Massimo, il retore menziona deitticamente la presenza delle tavole in sede processuale ("*haec, ut dico, tabulis ipsis docebo*")²⁵² quale strumento giuridicamente rilevante per scagionarsi dalle accuse.

Dall'analisi di questa tipologia documentaria, dunque, emerge uno spaccato sociale ben preciso: l'aspetto patrimoniale in occasione delle nozze assumeva una rilevanza sostanziale, in particolare quando i contraenti appartenevano ai ceti superiori. La vicenda dotale, tanto al momento della costituzione quanto in quello della restituzione, poteva facilmente tradursi in un'occasione di lucro per uno dei contraenti. Di qui lo sforzo profuso dai giuristi, alla ricerca di un equilibrio tra istanze patrimoniali ed esigenze familiari, e il frequente richiamo all'*aequitas* quale criterio dirimente per le loro decisioni. Nonostante il generale buon funzionamento di questo sistema di pattuizione fra privati, la quantità di materiale presente nei *Digesta* a regolamentare i patti dotali suggerisce che in molti casi le parti avvertirono la necessità di ricorrere alla sfera del diritto per assicurare una corretta restituzione degli importi e un adempimento degli obblighi²⁵³.

Si è intravisto, quindi, come le pretese della moglie o del suo *paterfamilias* sulla dote, dopo la cessazione del matrimonio, risultassero in qualche modo subordinate alle particolari esigenze della solidarietà familiare. Fosse essa espressione di un sentimento personale o frutto invece di aspettative socialmente diffuse, tale solidarietà poteva comportare, in sede pattizia, l'inserimento di apposite clausole tese a tutelare la prole in misura maggiore rispetto alle canoniche detrazioni consentite al marito dal diritto.

²⁵¹ MEYER 2004, 41. Si pensi per esempio a Lollia Paolina, pronta a dimostrare di essere legalmente la proprietaria degli smeraldi e delle perle che indossava attraverso le *tabulae* (Plin. *nat.* 9.117). Il fatto emerge in modo macroscopico anche per ciò che concerne la prassi testamentaria, caratterizzata dalla tendenza a render pubbliche le proprie ultime volontà anche prima della morte del testatore o a rendere un momento di pubblico rilievo l'apertura del testamento dopo la morte: anche se il loro accesso pubblico poteva essere dilazionato fino alla morte del testatore, i giuristi consideravano le *tabulae* relative alle ultime volontà di una persona documenti di pubblica pertinenza. Si vedano D. 29.3.2pr (Ulp.): *tabularum testamenti instrumentum non est unius homini, hoc est heredis, sed universorum, quibus quid illic adscriptum est: quin potius publicum est instrumentum*; D. 28.1.3 (Papin. 14 *quaest.*): *Testamenti factio non privati sed publici iuris est*. Sul punto CHAMPLIN 1991, 18.

²⁵² Apul *apol.* 92.1; NOREÑA 2014.

²⁵³ All'interno dei libri 23-25 dei *Digesta* si contano circa 135 pareri inerenti alla legislazione sulla dote: CALPINO 2014, 115 n. 69.

Sbaglieremmo, quindi, a individuare nella *uxor* un ruolo passivo, di mero tramite tra famiglie, una sorta di condotta trasversale grazie alla quale le risorse confluivano al *vir* o di bacino al quale attingere indiscriminatamente.

Anche se il dato va necessariamente temperato alla luce dell'età precocissima delle spose al momento delle prime nozze²⁵⁴, un coinvolgimento diretto, se non un vero e proprio attivismo femminile in materia dotale, è riscontrabile, infatti, su più fronti. *In primis* esso risulta attestato in modo macroscopico in sede processuale, con l'elaborazione di un'apposita azione a tutela dei propri diritti; in secondo luogo, è riscontrabile in modo più sottile e necessariamente circostanziato nell'ambito della *domus* con l'azione di controllo operata nei confronti del marito e delle sue disposizioni, sia nella quotidiana gestione dell'economia domestica sia in circostanze straordinarie; infine, elemento del quale ci si occuperà in una successiva sezione del lavoro, nel momento della costituzione di dote per figlie o parenti o anche per se stesse, momento al quale potevano prender parte attraverso in qualità di agenti²⁵⁵.

2.3 ATTESTAZIONI DI UN DIRETTO COINVOLGIMENTO FEMMINILE IN MATERIA DOTALE

2.3.1 L' *ACTIO REI UXORIAE*

Si è visto come, originariamente, la dote non fosse soggetta a restituzione: nel matrimonio *cum manu* essa confluiva interamente nel patrimonio del marito o del suo *paterfamilias*, che potevano disporne in totale libertà. Sicuramente con la diffusione matrimonio *sine manu* e del divorzio *sine culpa*, in mancanza di qualsiasi obbligo giuridico in tal senso, le parti sentirono l'esigenza di regolare in modo autonomo un'eventuale restituzione²⁵⁶.

²⁵⁴ Se l'età media al momento del primo matrimonio è stata fissata dalla critica a 20 anni (SALLER 1994, 25-4; SHAW 1987), le fonti antiche indicano che il fenomeno delle nozze concluse con fanciulle di un'età inferiore rispetto a quella giuridicamente fissata per sposarsi (12 anni) non erano affatto rare. Sul fenomeno delle spose bambine si veda PIRO 2008, e la recensione effettuata da MCGINN 2015, 107-155. Sul punto anche FIORI 2011, 211-213.

²⁵⁵ Sul punto si veda *infra*, Capitolo Quarto, § 4.4.

²⁵⁶ La dote della quale si era pattuita la restituzione assumeva così la denominazione di *recepticia* (cfr. Tit. Ulp. 6.5; D. 39.6.31.2 (Gai. 8 *ad ed. provinc.*) e per il riottenimento della stessa era possibile avvalersi di un'*actio ex stipulatu*, sulla base di una *cautio/stipulatio de reddenda dote*. Uno spartiacque in questo senso sembra essere stato il divorzio di Spurio Carvilio Ruga, fissato dalla tradizione al 230 a.C., quando per la prima volta si sentì l'esigenza di tutelare i beni della moglie ripudiata senza colpa alcuna (Gell. 4.3.2: *Servius quoque in libro quem composuit 'de dotibus' tum primum cautiones rei uxoriae necessarias esse visas scripsit, cum Spurius Carvilius, cui Ruga cognomentum fuit, vir nobilis, divortium cum uxore fecit, quia liberi ex ea corporis vitio non gignerentur*). Sull'episodio, FAYER 2005B, 70-86.

Solo in un secondo momento, tuttavia si affermò un principio generalizzato di restituzione, sancito dall'introduzione di un'apposita azione processuale, l'*actio rei uxoriae*, ascrivibile con ogni probabilità al II sec. a.C.²⁵⁷. Grazie a questa azione, dunque, anche in assenza di specifici accordi in tal senso maturati in sede di costituzione di dote, era consentito vantare un diritto alla restituzione della *dos* una volta che il vincolo coniugale fosse venuto meno, a causa di divorzio, o per la morte del marito.

Se è vero che la giurisprudenza aveva decretato la nullità di qualsiasi patto che impedisse in modo pregiudiziale alla sposa di riottenere la dote²⁵⁸, altrettanto vero è che in epoca classica il reintegro dei beni dotali non avveniva in modo automatico: per riottenere la dote era fondamentale la presenza in giudizio o della donna stessa o, in caso di *dos profecticia*, del suo *paterfamilias* o di un ascendente paterno, che agiva comunque solo con il consenso della figlia²⁵⁹. Nell'eventualità che il padre fosse deceduto, o in seguito a emancipazione, l'azione spettava direttamente alla figlia anche in caso di *dos profecticia*.

In definitiva, ciò che risulta implicito dalle fonti, ma sul quale val la pena porre l'accento, è una cospicua presenza femminile in sede giudiziaria: ogni qual volta una donna *sui iuris* doveva far valere i propri diritti sulla dote in seguito al divorzio o, in caso di decesso del marito, sugli eredi di quest'ultimo, era necessaria una sua presenza dinanzi al pretore, dove compariva per la pronuncia della formula²⁶⁰.

La *tutela*, l'istituto dal quale più dipendevano eventuali limitazioni femminili a iniziative di natura giuridica e giudiziaria, non pare aver troppo influenzato, in questo senso la capacità di agire in giudizio. Da un lato, infatti, essa sembra essere progressivamente caduta in desuetudine²⁶¹, dall'altro va notato che la rappresentanza in sede di processo non rientrava tra i compiti del tutore. Di qui la possibilità, per la donna *sui iuris*, di. Anche se ragioni di opportunità sociale rendevano senza dubbio preferibile avvalersi dell'aiuto di amici e patroni, le donne erano dunque pienamente

²⁵⁷ FAYER 2005A, 698-714, in particolare p. 701 per le incertezze relative alla cronologia e alle modalità in cui fu introdotta l'azione.

²⁵⁸ D. 23.4.16 (Paul. 35 *ad ed.*): *Ut autem longiore die solvatur dos, convenire non potest, non magis quam ne omnino reddatur.*

²⁵⁹ Tit. Ulp. 6.6: *Divortio facto, si quidem sui iuris sit mulier, ipsa habet actionem, id est dotis repetitionem; quodsi in potestate patris sit, pater adiuncta filiae persona habet actionem rei uxoriae; nec interest, adventicia sit dos, an profecticia*; FV 116; C. 5.18.7.

²⁶⁰ Per alcuni esempi vd. D. 23.3.12.1 (Ulp. 34 *ad Sab*): legittimazione della donna ad agire per la restituzione di uno schiavo, nell'ambito dell'*actio rei uxoriae*, D. 23.3.16 (Ulp. 34 *ad Sab*): rapporti processuali fra *uxor* ed ex marito nel quadro dell'*actio rei uxoriae*. Sull'attivismo processuale delle donne rimando a LAMBERTI 2012.

²⁶¹ Sulla *tutela* si veda *supra*, Capitolo Primo, § 1.2.4.

legittimate ad agire in prima persona in difesa dei propri interessi patrimoniali, intervenendo in giudizio²⁶².

È interessante notare, a ogni modo, che i testi giuridici attestano altresì la possibilità di evitare alla *mulier* eventuali lungaggini procedurali in sede processuale. Se la dote veniva restituita attraverso una specifica disposizione testamentaria, il legato di dote, il riottenimento della stessa era immediato e le tempistiche previste dall'ordinamento per la restituzione, di solito dilazionata in tre rate annuali, sostanzialmente aggirate²⁶³. Presupposto fondamentale affinché il marito optasse per questi tipo di soluzione deve essere stata una sostanziale armonia nei rapporti tra coniugi.

2.3.2 LE LIMITAZIONI ALLA GESTIONE DELLA *DOS* DA PARTE DEL MARITO

Per quanto concerne le limitazioni alla gestione dei beni dotali da parte del marito, è ancora una volta l'epistolario ciceroniano a fornire un primo importante spunto di indagine in materia. Valutata l'opportunità che la moglie lo raggiungesse in esilio, Cicerone propende alla fine per la permanenza di quest'ultima a Roma²⁶⁴, da dove di fatto agì con coraggio e tenacia degne di un uomo²⁶⁵. Cicerone credeva infatti di beneficiare personalmente da questa dislocazione, dotata di un valore inestimabile pure lo studioso moderno, che grazie alla corrispondenza tra Cicerone e Terenzia dispone di uno strumento unico per ricostruire in che modo una coppia dell'aristocrazia della tarda Repubblica gestisse concretamente il patrimonio familiare²⁶⁶.

²⁶² MARSHALL 1989.

²⁶³ D.33.4.1.2 (Ulp. 19 *ad Sab.*): *Et verum est commodum in dote relegata esse repraesentationis, quamvis annua die dos praestaretur*. Cfr. Tit. Ulp. 6.8

²⁶⁴ Cic. *fam.* 14.4.3; 14.3.5; Cic., *ad Quint.* 1.3.3. Sul punto SORACI 2013, 86-89.

²⁶⁵ Cic. *fam.* 14.2.2: *A te quidem omnia fieri fortissime et amantissime video, nec miror*. La *fortitudo* e la *virtus* di Terenzia ricorrono a più riprese nell'epistolario ciceroniano (Cic. *fam.* 14.1.1 e Cic. *fam.* 14.7.2). Sul punto rimando a HEMELRIJK 2004, 188-193 e SANTORO L'HOIR 1992, 9-46; 197-204.

²⁶⁶ BUONOPANE 2016, 51-52. Ventitrè sono le missive del libro 14 delle *Epistulae ad familiares* inviate da Cicerone alla consorte nei due momenti più critici della sua esistenza, l'esilio volontario dopo i plebisciti di Clodio, nel 59-58 a.C. e il coinvolgimento nella guerra civile fra Cesare e Pompeo, nel 49-47 a.C., cui va aggiunta l'unica lettera scritta nel corso del ritorno dalla Cilicia nel 50 a.C. A questo *dossier* si aggiungano le epistole rivolte ad Attico (Cic. *Att.* 3.5; 8; 9; 19; 23; relative al periodo dell'esilio e Cic. *Att.* 6.1.4-6; 7. Significativo che in molti casi le comunicazioni tra Cicerone e Terenzia si svolgano con un parallelismo perfetto con quelle tra Cicerone e Attico, probabilmente sfruttando la disponibilità di un corriere per raggiungere più destinatari. Sul punto CAVARZERE 2007, 1504 con un'interessante tabella delle corrispondenze; GUILLAUMONT 2015, 1. Alcuni indizi testuali (per es. Cic. *Att.* 3.8.4; 3.9.3; *fam.* 14.1.5; 14.3.3; *fam.* 14.1.4) fanno intuire che non tutte le comunicazioni ci siano giunte: il *dossier* con ogni probabilità era ancora più ricco.

Terenzia la più facoltosa²⁶⁷ nonché, probabilmente, la più efficiente nella gestione delle finanze fra i due, esercitava una forte influenza su quel marito sempre in affanno a livello finanziario, anche aiutandolo ben oltre quanto i Romani si aspettassero da una ricca moglie²⁶⁸. Tanto più che, in virtù dell'*aqua et igni interdictio* che l'aveva colpito, Cicerone aveva perso anche il *conubium*: la reale prosecuzione dell'unione tra lui e la moglie era dunque dubbia, sul piano strettamente giuridico. Ma oltre al supporto derivante dalle risorse personali della *matrona*, l'epistolario accenna anche ai beni dotali della donna²⁶⁹. In particolare, sembra che la loro gestione, nonostante i tentativi di minimizzare la questione (*sed haec minora sunt*), rappresentasse un problema spinosissimo per Cicerone, pronto a confrontarsi con la moglie su quale fosse la condotta più opportuna da tenere in quel frangente tanto delicato: l'imminente confisca dei beni dell'ex console rendeva evidentemente incerto anche il destino della dote di Terenzia²⁷⁰. Scrivendo da Brindisi il 29 aprile del 58 a.C., Cicerone invita la consorte a non preoccuparsi del futuro dei servi, distinguendo diversi modi di procedere in base a chi ne deteneva la proprietà²⁷¹: gli schiavi dotali di Terenzia sono chiaramente distinti da quelli afferenti al patrimonio personale della donna attraverso l'utilizzo di possessivi (*tui/nostri*).²⁷²

È noto, infatti, come tra i vari elementi che andavano a comporre la dote rientrassero abitualmente anche i servi, che per l'ordinamento romano erano una *res Mancipi*, un elemento dotato di un preciso valore economico²⁷³. Specialmente nel caso delle schiave entrate nella *familia* servile del

²⁶⁷ Una descrizione del patrimonio complessivo di Terenzia si veda TREGGIARI 2007, 33-35.

²⁶⁸ Sembra che la donna abbia attinto anche alle proprie risorse personali per supportare economicamente il marito: Cic. *fam.* 14.2.3. Il possesso di beni personali oltre alla dote denota come Terenzia non fosse sottoposta alla *manus* maritale e fosse rimasta orfana di padre già prima delle nozze con Cicerone: TREGGIARI 2007, 34. Per l'indipendenza finanziaria di Terenzia si veda DIXON 1986, 105.

²⁶⁹ Questi ultimi in un primo momento, almeno da un punto di vista legale, saranno appartenuti al padre di Cicerone, la cui morte si colloca il 23 Novembre del 68 a.C.: Cic. *Att.* 1.6.2.

²⁷⁰ Non quello dei suoi *bona* personali, giuridicamente distinti da quelli del marito.

²⁷¹ Cic. *fam.* 14.4.4: *De familia liberata nihil est quod te moveat: primum tuis ita promissum est, te facturam esse, ut quisque esset meritis; est autem in officio adhuc Orpheus, praeterea magno opere nemo; Ceterorum servorum ea causa est, ut, si res a nobis abisset, liberti nostri essent, si obtinere potuissent, sin ad nos pertineret, servirent praeterquam oppido pauci. Sed haec minora sunt.*

²⁷² BUONOPANE 2016, 54; TREGGIARI 2007, 64; GARCEA 2005, 27-28; DIXON 1986, 95-97. Per i propri schiavi Cicerone opta per una manomissione fittizia: i sostenitori della causa di Cicerone li avrebbero acquistati in occasione dell'asta pubblica, conservandoli con sé fino al momento del ritorno. In alternativa una manomissione antedatata poteva costituire uno stratagemma per evitarne la confisca assieme ad altri beni mobili: in tal modo essi avrebbero potuto rivendicare lo statuto, meraente strumentale e provvisorio, di liberti.

²⁷³ Si veda, per esempio, Plaut. *Asin.* 85 menziona un servo addetto all'amministrazione dei beni della donna quale *servus dotalis*; D. 23.3.10.2 (Ulp. 34. *ad Sab.*) tratta il caso della prole degli schiavi, la cui appartenenza spetta alla moglie e non al marito; D. 24.3.24.5 (Ulp. 30 *ad Sab.*) considera l'eventuale maltrattamento degli schiavi dotali da parte del marito. Per ulteriori considerazioni in proposito si veda anche *infra*, Capitolo Quarto, § 4.2.

nuovo nucleo familiare attraverso la dote in qualità di inservienti personali della *domina*, la relazione di possesso con la matrona poteva a ogni modo accompagnarsi a profondi legami affettivi, che potevano all’occasione tradursi in manomissioni e successivi legami di patronato tutti al femminile²⁷⁴.

Nonostante da un punto di vista formale essi costituissero una proprietà del marito, il linguaggio diretto della comunicazione epistolare palesa in modo inequivocabile come, al di là dell’astrazione giuridica, tali beni fossero attribuibili alla donna, coinvolta in prima persona nelle scelte relative alla loro amministrazione. Pochi mesi più tardi, non a caso, si intuisce come Terenzia sia riuscita a risolvere personalmente la vicenda, coinvolgendo anche alcuni amici e provocando, forse, un leggero risentimento da parte del marito²⁷⁵. L’intraprendenza di Terenzia e l’ampio raggio della sua azione si motivano indubbiamente per l’eccezionalità delle circostanze. È noto come il dissesto politico, economico e sociale sancito le guerre civili avesse creato spazi di intervento nuovi per la *matrona* romana, investita di maggiori responsabilità²⁷⁶.

Tuttavia, le fonti giuridiche testimoniano, in esatta corrispondenza con quanto si evince dalle lettere di Cicerone, dove le decisioni che coinvolgevano l’amministrazione dei beni dotali sono oggetto di uno scrupoloso confronto fra i coniugi, come la titolarità del marito sulla dote fosse tutt’altro che un dominio assoluto.

L’affermazione del giurista severiano Trifonino, secondo il quale *quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est*²⁷⁷ riassume efficacemente, in questo senso, l’ambiguità statutaria cui era sottoposta la dote. Anche *manente matrimonio*, era l’*uxor* la proprietaria dei beni a lei conferiti in dote, benché, da un punto di vista fattuale, essa ne entrasse realmente in possesso solo allo scioglimento dello stesso²⁷⁸. E non si tratta di un’affermazione isolata. Altri passi del Digesto, infatti, sembrano ribadire il concetto, vedendo nella dote una “quasi-proprietà” (*quasi*

²⁷⁴ BUONOPANE, CRESCI MARRONE 2016, 9 evidenziano la presenza del fenomeno nella Transpadana. Ad *Altinum*, in particolare, ben 21 delle 28 donne patrone attestato esercitano l’affrancamento su schiave. La diffusione di questo tipo di prassi andava ovviamente ben oltre l’area esaminata dagli studiosi.

²⁷⁵ Cic. *fam.* 14.1.3 (*Dyrrachium*, 25 Novembre 58): *de familia quo modo placuisse scribis amicis*.

²⁷⁶ Sul punto, si veda *supra* Capitolo Primo, § 1.2.4.

²⁷⁷ D. 23.3.75 (Tryph. 6 disp.): *Quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est, et merito placuit, ut, si in dotem fundum inaeestimatum dedit, cuius nomine duplae stipulatione cautum habuit, isque marito evictus sit, statim eam ex stipulatione agere posse. porro cuius interest non esse evictum quod in dote fuit quodque ipsa evictionem pati creditur ob id, quod eum in dotem habere desiit, huius etiam constante matrimonio, quamvis apud maritum dominium sit, emolumenti potestatem esse creditur, cuius etiam matrimonii onera maritus sustinet*; SALLER 1984B, 196-197.

²⁷⁸ Il diritto esercitato rispettivamente dal marito e dalla moglie sui beni dotali, che esula, quindi, dal tradizionale concetto di proprietà, è stato efficacemente definito nei termini di una “proprietà solidale divisa dal punto di vista funzionale” (STAGL 2009, 292-294).

patrimonium) della moglie o addirittura un *proprium patrimonium*²⁷⁹: Paolo afferma che una donna che riottenga la propria dote al termine dell'unione "*proprium recipere videtur*"²⁸⁰. Al di là dell'indubbio divario cronologico sussistente tra le fonti giuridiche considerate e i passi ciceroniani in cui compaiono gli scarni riferimenti alla dote in nostro possesso, il quadro risulta dotato di una certa coerenza: il possessivo attribuito *de facto* alla moglie la proprietà dei beni dotali in età tardo repubblicana esprimeva evidentemente un sentire sociale destinato a trovare un successivo riconoscimento normativo.

Secondo questa concezione, pertanto, la titolarità giuridica del marito andrebbe più opportunamente declinata nel senso di una gestione fiduciaria da parte dello stesso²⁸¹. La libertà giuridicamente assegnatagli nella disposizione dei beni dotali era dunque sottoposta a precisi condizionamenti, che regolavano di fatto l'amministrazione e la destinazione della *dos*. Emblematico a tal proposito risulta quanto enunciato dal giurista Paolo nel terzo titolo del XXIII libro del Digesto²⁸²: "In materia dotale il marito deve rispondere tanto di dolo che di colpa, poiché è nel suo interesse che riceve la dote. Ma risponderà anche della diligenza che impiegherà nei propri affari". Il comportamento del coniuge doveva dunque essere quello di un *diligens pater familias*: una eventuale gestione sconsiderata della dote o ogni danno causato dalla sua negligenza creava un profilo di responsabilità ai sensi del diritto: nella *diligentia quam in suis* i giuristi individuarono infatti un principio utile per misurare la responsabilità di un soggetto che, pur essendo proprietario di determinati beni, o essendo in una posizione assimilabile a quella del proprietario, avrebbe dovuto render conto ad altri della gestione di questi beni²⁸³.

È probabile, peraltro, che ancor prima di concretizzarsi in sede processuale, attraverso opportune rivendicazioni sulla dote, un'azione di controllo e supervisione sulla gestione della dote da parte del marito fosse appannaggio dalla moglie già nel corso delle nozze. Ovviamente ella non

²⁷⁹ D. 11.7.16 (Ulp. 25 *ad ed.*): *In eum, ad quem dotis nomine quid pervenerit, dat praetor funerariam actionem: aequissimum enim visum est veteribus mulieres quasi de patrimoniis suis ita de dotibus funerari et eum, qui morte mulieris dotem lucratur, in funus conferre debere, sive pater mulieris est sive maritus*; D. 4.4.3.5 (Ulp. 11 *ad ed.*): *Ergo etiam filiam familias in dote captam, dum patri consentit stipulanti dotem non statim quam dedit, vel adhibenti aliquem qui dotem stipularetur, puto restituendam, quoniam dos ipsius filiae proprium patrimonium est*.

²⁸⁰ D. 50.1.21.4 (Paul. 1 *resp.*): *Idem respondit constante matrimonio dotem in bonis mariti esse: sed et si ad munera municipalia a certo modo substantiae vocentur, dotem non debere computari*.

²⁸¹ LAMBERTI 2014, 126; FRIER, 9.

²⁸² D. 23.3.17 (Paul. 7 *ad Sab.*): *In rebus dotalibus virum prestare oportet tam dolum quam culpam, quia causa sua dotem accipit: sed etiam diligentiam praestabit, quam in suis rebus exhibet*. Si esprime favorevolmente in merito alla classicità del passo SANTUCCI 2008, 261 e n. 57, con bibliografia, al quale rimando anche per una puntuale discussione (si vedano, in particolare, 257-263).

²⁸³ SANTUCCI 2008, 245. D. 23.3.17pr (Paul *ad Sab.*); SÁNCHEZ-MORENO ELLART 2016, 123.

disponeva di alcuno strumento coercitivo in tal senso, al di là di un'eventuale minaccia di divorzio. Né le fonti riportano un obbligo giuridico, da parte del marito, nella rendicontazione del proprio operato nell'arco del matrimonio.

Tuttavia, potrebbe essere stata cura della moglie tener traccia su appositi registri delle attività del marito in relazione alla *dos*²⁸⁴, un'operazione analoga rispetto a quella comunemente svolta in riferimento ai propri *bona* e attestata da Ulpiano: il giurista menziona infatti l'usanza da parte femminile di appuntare su un *libellus*, opportunamente presentato al marito e da lui sottoscritto, l'elenco dei beni che rientravano nel patrimonio personale della moglie, che era dunque ben distinto tanto dai beni dotali quanto da quelli del coniuge²⁸⁵.

Il matrimonio romano classico *sine manu* non prevedeva giuridicamente alcuna comunione di proprietà tra i coniugi, ma, al contrario, la più rigida separazione tra i loro beni; allo stesso tempo qualsiasi cosa all'interno della *domus* apparteneva al marito, salvo che la moglie non riuscisse a provare il contrario. La giurisprudenza repubblicana rappresentata da Quinto Mucio Scevola²⁸⁶ e il successivo diritto classico accolsero la presunzione secondo la quale i beni di cui disponeva la moglie la cui provenienza non fosse in qualche modo tracciabile, provenivano dal marito²⁸⁷. Di qui la necessità, per la moglie, di assicurarsi la certezza del diritto sulle proprie cose. Era dunque importante mantenere perfettamente distinto, anche attraverso una mirata opera di registrazione, quanto rientrava fra le ricchezze personali dell'*uxor*: su questi beni il coniuge non poteva infatti vantare alcun diritto. Allo stesso tempo questi beni personali andavano distinti dalla dote, per la quale dovevano porsi esigenze simili di individuazione²⁸⁸.

Anche prima del momento della restituzione, o forse proprio nell'eventualità della stessa, sembra dunque che il coniuge fosse tenuto a render conto alla moglie della sua gestione. Si rammenti che, in caso di divorzio, il marito non aveva alcun obbligo alimentare nei confronti della moglie. Il mantenimento di quest'ultima spettava al padre, nel caso fosse ancora in vita; o era la

²⁸⁴ FRIER, 2; GARDNER 1991, 100; CALPINO 2014, 116.

²⁸⁵ D. 23.3.9.3 (Ulp. 31 *ad Sab.*): *Plane si rerum libellus marito detur, ut Romae volgo fieri videmus (nam mulier res, quas solet in usu habere in domo mariti neque in dotem dat, in libellum solet conferre eumque libellum marito offerre, ut is subscribat, quasi res acceperit, et velut chirographum eius uxor retinet res quae libello continentur in domum eius se intulisse): hae igitur res an mariti fiant, videamus. et non puto, non quod non ei traduntur (quid enim interest, inferantur volente eo in domum eius an ei tradantur?)*.

²⁸⁶ D. 24.1.51 (Pomp. 5 *ad Q. Muc.*).

²⁸⁷ ASTOLFI 2006, 271. Secondo lo studioso, sulla base di Plaut. *Cas.* 202 il principio sarebbe stato corrente già dall'epoca di Plauto, nel III sec. a.C.

²⁸⁸ Si veda, per esempio, C. 5.16.19: *Si constante matrimonio tibi mater domum tradidit, hanc in tuis fecit bonis* (294 d.C.).

stessa *mulier*, se *sui iuris* a dover provvedere al proprio sostentamento. Un accurato controllo dell'amministrazione del marito e un'eventuale scrupolosa registrazione delle operazioni da lui effettuate risultava fondamentale per affrontare le incertezze del futuro²⁸⁹.

Indubbiamente la moglie aveva un interesse futuro su quei beni, verso i quali nutriva precise aspettative di restituzione; ma senz'altro nutriva anche un interesse presente, atto a verificare che la gestione della dote avvenisse in modo fruttuoso per il mantenimento della famiglia e senza abusi da parte del coniuge. Nel caso vi fosse il fondato timore che l'integrità di quanto era amministrato dal marito fosse in pericolo, per esempio, era concesso chiederne eccezionalmente la restituzione già durante il matrimonio. In tal modo, evidentemente, la dote sarebbe stata al riparo da un possibile tracollo finanziario del marito o dalle eventuali pretese dei creditori²⁹⁰.

Sia le premure di Cicerone nel assicurare la moglie sulla faccenda degli schiavi, che l'investimento operato con il denaro della dote riportato nella *pro Caecina*²⁹¹ denotano come fosse auspicabile che le scelte maritali fossero effettuate in un regime di sostanziale trasparenza. Ma gli sviluppi subiti dal diritto dotale in età imperiale, con particolare riferimento al ruolo di Augusto, fanno presumere che gli abusi nella gestione della dote da parte del marito non fossero poi così rari, e abbisognassero di una normativa più chiara e rigorosa rispetto alle decisioni prese caso per caso, contestualmente alla restituzione della dote, dal *ius civile*.

Sotto questo profilo, la legislazione augustea rappresenta un punto di svolta di assoluto rilievo²⁹². Senza dubbio più noto per i suoi scopi demografici e moralizzatori, il complesso disegno di riforma ideato dal *princeps* conteneva al suo interno anche specifiche disposizioni a tutela della dote. Erano ora previsti per la donna nuovi strumenti legali utili per il recupero della dote nella sua integrità, essenziale per il mantenimento della moglie dopo il divorzio o la morte del marito, nonché per agevolarne eventualmente le seconde nozze. Un provvedimento riguardava proprio la

²⁸⁹ CALPINO 2014, 116.

²⁹⁰ Cfr. D. 23.3.73.1 (Paul. 2 *sent.*): *Manente matrimonio non perditurae uxori ob has causas dos reddi potest: ut sese suosque alat, ut fundum idoneum emat, ut in exilium vel in insulam relegato parenti praestet alimonia, aut ut egentem filium ex alio fratrem sororemve sustineat*. Potevano dunque sussistere alcune circostanze eccezionali, scopi ritenuti di particolare importanza da parte dell'ordinamento, in cui era lecita la restituzione della dote: oltre al mantenimento della stessa *uxor*, dei suoi schiavi e dei figli, vi rientravano l'acquisto di un podere conveniente, il mantenimento del padre che si trovasse in esilio o avesse subito una *relegatio ad insulam*, il sostentamento di un figlio avuto da un precedente matrimonio o del fratello e della sorella in stato di povertà.

²⁹¹ Cic. *Caecin.* 4.11. Vd. *supra*.

²⁹² L'attenzione riservata all'istituto dotale dalle disposizioni augustee era tale che, con ogni probabilità, ad esso era dedicata un'intera *appendix* della *lex Iulia de adulteriis*: l'omogeneità di contenuto e l'importanza di questo *caput* hanno contribuito a conferirgli una certa autonomia, al punto che esso è spesso citato separatamente dai giuristi: ASTOLFI 1996⁴, 157 n.20; CSILLAG 1971, 310.

manomissione degli schiavi dotali: era ritenuto inefficace l'affrancamento dello schiavo dotale avvenuto *non voluntate uxoris*, impedendo così al marito di trarre profitto dai notevoli vantaggi economici che la liberazione di uno schiavo comportava per il manomissore²⁹³; un secondo invece, probabilmente un'apposita sezione della *lex Iulia de adulteriis* del 18 a.C.²⁹⁴, regolava la vendita del fondo dotale, per il quale non si poteva prescindere dal consenso della moglie²⁹⁵. Con Augusto, dunque, il consenso della moglie giunse a costituire un vero e proprio requisito di validità dell'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal marito: venne così inaugurato un percorso che porterà a un'attenzione sempre maggiore verso l'integrità patrimoniale della dote, e a un riconoscimento di quest'ultima e della sua destinazione quali elementi di pubblico interesse.

2.4 L'ATTEGGIAMENTO DEL POTERE IMPERIALE NEI CONFRONTI DEI BENI DOTALI

La confisca dell'intera dote da parte dello stato era invece una pena prevista in caso la donna fosse accusata di reati particolarmente gravi, per esempio in caso di omicidio, tradimento, o magia²⁹⁶. In tutte le altre circostanze la *mulier* poteva riottenere almeno una parte della propria dote, concepita come supporto indispensabile e opportunamente tutelata nella sua integrità dalla legislazione augustea²⁹⁷. Ma che cosa accadeva nell'eventualità in cui i beni del marito fossero stati soggetti a confisca? Era destinata a esservi ricompresa anche la dote, in quanto proprietà del

²⁹³ D. 48.10.14.2 (Marcell. 25 Dig.): *Maritus servum dotalem manumisit et in testamento eius legatum sibi adscripsit. Quaesitum est, quid mulier ex lege Iulia consequi potest.* Cfr. D. 24.33.61-64pr; MCGINN 1998, 81. Pare dunque che la *lex Iulia de maritandis ordinibus* avesse attribuito alla moglie un'azione intesa a conseguire ciò che al manomissore stesso spettava a seguito della manumissione (per esempio, portio debita della successione, oneri libertatis causa, aestimatio operarum) o gli sarebbe spettato comunque se, per dolo, il manomissore avesse ommesso di esigere. Cfr. ALBANESE 1976, 348-349. PUGLIESE 1990², 404 è incerto nell'attribuzione del provvedimento a una disposizione espressamente contenuta in una legge augustea o all'interpretazione giurisprudenziale di una sua norma.

²⁹⁴ L'attenzione riservata all'istituto dotale dalle disposizioni augustee era tale che, con ogni probabilità, a esso era dedicata un'intera *appendix* della *lex Iulia de adulteriis*: l'omogeneità di contenuto e l'importanza di questo *caput* hanno contribuito a conferirgli una certa autonomia, al punto che esso è spesso citato separatamente dai giuristi: ASTOLFI 1996⁴, 157 n.20; CSILLAG 1971, 310.

²⁹⁵ PS 2.21.2. *Lex Iulia de adulteriis cavetur, ne dotale praedium maritus invita uxore alienet.* Il particolare regime dispositivo contemplava assai probabilmente solo il fondo italico, *tam urbanum quam rusticum*. Si vedano, in proposito, D. 23.5.13pr (Ulp. 5 de adult.): *Dotale praedium accipere debemus tam urbanum quam rusticum: ad omne enim aedificium lex Iulia pertinebit*; Inst. 2.8: *cum enim lex in solis tantum modo rebus locum habebat, quae Italicae fuerant*; C. 5.13.1: *et cum lex Iulia fundi dotalis Italici alienationem prohibeat fieri*. Qualche perplessità in proposito esprime invece Gai. 2.63: *Quod quidem ius utrum ad italica tantum praedia, an etiam ad provincialia pertineat dubitatur*, incerto pure sull'estensione ai fondi provinciali del regime fissato per i fondi italici.

²⁹⁶ D. 48.20.3 (Ulp. 33 ad ed.): *Quinque legibus damnatae mulieri dos publicatur: maiestatis, vis publicae, parricidii, venefici, de sicariis.*

²⁹⁷ Sul punto si veda *supra*, § 2.3.2.

coniuge, giuridicamente parlando, in costanza di matrimonio? L'analisi dello scambio tra Cicerone e Terenzia in relazione agli schiavi dotali ha palesato la problematicità della questione. Il fatto che da un punto di vista giuridico, pur con le limitazioni di cui si è detto, fosse il marito il titolare dei beni dotali, metteva evidentemente a rischio la salvezza di questa parte significativa dei beni della *uxor*. Il punto costituisce una *vexata quaestio* per la critica; ma pare di potersi dire che i diritti della moglie sulla propria dote fossero tutelati fin dall'età graccana e, salvo un momento di rottura sancito dalla politica di Silla, tale sia stata la prassi anche in età imperiale.

Per ciò che concerne i beni dotali di Licinnia, moglie di Gaio Gracco, la discrepanza presente all'interno delle fonti, non del tutto univoche sul punto, è stata ricomposta²⁹⁸: la donna sarebbe riuscita a recuperare gran parte della propria *dos* e si sarebbe rivolta alle autorità per riottenere il risarcimento solo di quanto era andato perduto durante la *seditio* per colpa del marito²⁹⁹.

Una particolare attenzione all'istituto dotale trova poi importanti riscontri all'interno della politica cesariana e triumvirale. Cassio Dione riporta la decisione dei triumviri di lasciare alle mogli degli uccisi le loro doti³⁰⁰. Non è dato sapere se le parole dei triumviri trovarono un effettivo ambito di applicazione o, costituissero al contrario un mero slogan di carattere propagandistico. È noto, del resto, come i triumviri ammantassero la loro azione di ossequioso rispetto formale per la legalità e le istituzioni³⁰¹, agendo al contempo nella discrezionalità più spregiudicata. Non si spiegherebbe altrimenti il gesto di Toranio, un anziano senatore che prima dell'uccisione cercò di convincere la figlia a non far valere i propri diritti sui beni paterni garantiti dai triumviri. Troppo alto, infatti, sarebbe stato il rischio di incorrere in ritorsioni dei triumviri su istigazione del fratello, responsabile anche della proscrizione del padre³⁰². In un altro passo lo stesso Dione afferma che alcuni soldati richiesero ed ottennero τὰς οὐσίας τῶν τελευτώντων ὅλας³⁰³, facendoci ipotizzare che inevitabilmente i triumviri non fossero troppo scrupolosi nell'applicazione delle regole da loro

²⁹⁸ Plu. *CG* 17.5 riporta che i beni di Gaio Gracco siano stati venduti a beneficio dell'erario e la dote di Licinnia confiscata.

²⁹⁹ PALMA 1998, 326-329; DAUBE 1965, 201-208. *Contra* MOMMSEN 1899, 1010.

³⁰⁰ D.C. 47.14.1: τοιαῦτα μὲν περὶ τὰς σφαγὰς ἐγένετο, πολλὰ δὲ δὴ καὶ ἄτοπα καὶ περὶ τὰς τῶν ἄλλων οὐσίας συνέβαινε. καίτοι ταῖς τε γυναιξὶ ταῖς τῶν φονευομένων τὰς προῖκας καὶ τοῖς τέκνοις τοῖς μὲν ἄρρεσι τὸ δέκατον ταῖς δὲ θηλείαις τὸ εἰκοστὸν τῆς ἐκάστου σφῶν οὐσίας δώσειν, ὥς καὶ δὴ δίκαιοι φιλόανθρωποι τε ὄντες, ἐπηγγέλαντο.

³⁰¹ Sul punto LAFFI 1993.

³⁰² App. *BC* 4.18.

³⁰³ D. C. 47.17.5 le disposizioni triumvirali erano aggravate dall'insolenza dei soldati, che oltre ad avanzare pretese sui patrimoni confiscati sulla base delle disposizioni, uccidevano anche chi non era stato proscritto e ne saccheggiavano la casa: App. *BC* 4.35.

stessi elaborate: con ogni probabilità era sufficiente accusare i familiari di un proscritto di esser stati suoi complici per privarli di quanto spettava loro e la semplice minaccia di un'accusa di questo tipo li avrà resi rinunciatari rispetto a qualsiasi legittima rivendicazione³⁰⁴. Ciò nonostante l'intento presente, almeno a livello programmatico, di non infierire sulle doti delle mogli dei proscritti appare notevole, soprattutto se calato in un contesto di totale dissesto economico, politico e sociale come quello delle proscrizioni. Tale decisione appare da un lato in perfetta continuità ideologica e politica con la *clementia* di Cesare, dall'altro in totale antitesi rispetto alle indiscriminate confische operate nell'ambito delle proscrizioni sillane: quello della moderazione rispetto al predecessore senza scrupoli, non a caso, era un vero e proprio *Leitmotiv* anche all'interno dell'editto di proscrizione³⁰⁵. Un passo dioneo, infatti, rivela come l'ottima fama guadagnata da Cesare, al di là del valore militare dimostrato sul campo, fosse dovuta alla generosità delle azioni perpetrate in tempo di pace, che comprendevano anche, oltre al perdono delle colpe ai nemici sopravvissuti, la loro impunità nella stessa ed eguale misura, la concessione di cariche pubbliche, il conferimento ai figli degli uccisi di una parte dei beni paterni, nonché la restituzione delle doti alle vedove degli uccisi. Lo storico severiano non si esime poi dal commentare che l'operato di Cesare "metteva molto chiaramente in luce la crudeltà di Silla".³⁰⁶ Sfortunatamente nulla è noto, da altre fonti, circa conseguenze subite dalle mogli dei proscritti sillani: l'attenzione è interamente concentrata sull'ingiusto destino subito dai *liberi proscriptorum*³⁰⁷. Le parole di Cassio Dione, tuttavia, fanno intendere come il dittatore non abbia riservato alcun trattamento preferenziale a questa porzione di beni muliebri, rientrata pertanto con ogni probabilità nelle confische. Non stupirebbe, del resto, che un *caput* della *Lex Cornelia de proscriptione* potesse occuparsi del destino delle vedove degli uccisi, impedendo loro di fatto di contrarre nuove nozze privandole della dote: ci si troverebbe dinanzi al corrispettivo femminile dell'espunzione sul piano legale e politico voluta per gli *hostes publici*, nonché a un ulteriore tassello dell'assoluta *damnatio memoriae* sancita per la famiglia del proscritto³⁰⁸.

³⁰⁴ HINARD 1985, 257 n.137. L'editto triumvirale, si rammenti, aveva istituito una simmetria assoluta tra pene e ricompense: i complici erano sottoposti alle medesime punizioni dei proscritti mentre i delatori beneficiavano delle stesse ricompense degli esecutori: App. *BC* 4.11.

³⁰⁵ App. *BC* 4.10.39; CANFORA 1981, 217-218; AMERIO 1990, 19.

³⁰⁶ D. C. 43.50.2: τὴν τε τοῦ Σύλλου μαιφονίαν μεγάλως ἤλεγξε.

³⁰⁷ HINARD 1984, 1889-1907. SANTANGELO 2007, 78-7; Fu verosimilmente un plebiscito emanato nel 49 a.C. su proposta di Antonio a sancire il reintegro politico dei discendenti dei proscritti: MOREAU 2014.

³⁰⁸ Sulla *lex Cornelia* si vedano SANTANGELO 2007, 83-84; ROTONDI 1912, 349-350.

Va segnalato peraltro che i triumviri, pressati dalla gravità della situazione economica contingente³⁰⁹, furono costretti a imporre una tassazione straordinaria proprio sui patrimoni di 1400 matrone. Si trattava di un provvedimento percepito come ingiusto e vessatorio, capace di scatenare una reazione forte da parte di queste ultime, scese in piazza per manifestare il loro dissenso. La sua emanazione, tuttavia, porta ad escludere che le donne siano state protagoniste di confische indiscriminate, e quindi vittime della *publicatio bonorum*. Ortensia, peraltro, abile portavoce della protesta matronale, nell'arringa rivolta ai triumviri e riportata da Dione Cassio, cita esplicitamente la dote tra i possessi delle *matronae*, evidentemente utile, nell'ottica triumvirale, al fine della contribuzione³¹⁰. Se ne deduce che la disposizione triumvirale a tutela della dote sopra menzionata, dovesse aver trovato comunque una sua applicazione: se le doti delle mogli dei proscritti fossero state arbitrariamente oggetto di confisca, un accenno alla loro perdita sarebbe stato senz'altro obbligato, utile e pertinente in questo contesto.

Una prassi per così dire “garantista” nei confronti delle doti trova conferma in un passo dagli *Annales* tacitiani³¹¹. Nel 66 a.C. Servilia, figlia del proconsole d'Asia Servilio Barea Sorano,

³⁰⁹ SCUDERI 1979, 359; FORABOSCHI 1990, 814. La gravità della situazione finanziaria era dovuta al controllo delle provincie orientali da parte dei Cesaricidi, che ne sfruttavano i tributi. Le entrate tributarie provinciali risultavano così bloccate nel loro gettito fondamentale; inoltre l'esiguità degli introiti legati ai *bona proscriptorum*, poco appetibili sul mercato (App. BC 4.3.133), costrinse i triumviri all'elaborazione di ulteriori forme di tassazione (App. BC 4.34.146; D. C. 47.14.2; 47.16.1): SYME 1962, 197 CANFORA 1981, 218 Per un elenco dettagliato di tutti i provvedimenti triumvirali in materia fiscale rimando a NICOLET 1976, 89-90.

³¹⁰ App. BC 4.33: Τί δὲ ἐσφέρωμεν αἱ μήτε ἀρχῆς μήτε τιμῆς μήτε στρατηγίας μήτε τῆς πολιτείας ὅλως, τῆς ὑμῖν ἐς τοσοῦτον ἤδη κακοῦ περιμαχῆτου, μετέχουσαι; ὅτι φατέ πόλεμον εἶναι; καὶ πότε οὐγενόνασι πόλεμοι; καὶ πότε γυναικες συνεισήνεγκαν; ἃς ἡ μὲν φύσις ἀπολύει παρὰ ἅπασιν ἀνθρώποις, αἱ δὲ μητέρες ἡμῶν ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐσήνεγκάν ποτε ἅπαζ, ὅτε ἐκινδυνεύετε περὶ τῇ ἀρχῇ πάσῃ καὶ περὶ αὐτῇ τῇ πόλει, Καρχηδονίων ἐνοχλούντων. καὶ τότε δὲ ἐσήνεγκαν ἐκοῦσαι, καὶ οὐκ ἀπὸ γῆς ἢ χωρίων ἢ προικὸς ἢ οἰκιῶν, ὧν χωρὶς ἀβιώτόν ἐστιν ἐλευθέραις, ἀλλὰ ἀπὸ μόνων τῶν οἴκοι κόσμων, οὐδὲ τούτων τιμωμένων οὐδὲ ὑπὸ μηνυταῖς ἢ κατηγοροῖς οὐδὲ πρὸς ἀνάγκην ἢ βίαν, ἀλλ' ὅσον ἐβούλοντο αὐταί. τίς οὖν καὶ νῦν ἐστιν ὑμῖν περὶ τῆς ἀρχῆς ἢ περὶ τῆς πατρίδος φόβος; ἴτω τοῖνυν ἡ Κελτῶν πόλεμος ἢ Παρθυαίων, καὶ οὐ χεῖρους ἐς σωτηρίαν ἐσόμεθα τῶν μητέρων. ἐς δὲ ἐμφυλίους πολέμους μήτε ἐσενέγκαιμιν ποτε μήτε συμπράξαιμιν ὑμῖν κατ' ἀλλήλων. οὐδὲ γὰρ ἐπὶ Καίσαρος ἢ Πομπηίου συνεφέρομεν, οὐδὲ Μάριος ἡμᾶς οὐδὲ Κίννας ἠνάγκασεν οὐδὲ Σύλλας, ὁ τυραννήσας τῆς πατρίδος· ὑμεῖς δὲ φατε καὶ καθίστασθαι τὴν πολιτείαν.” Oltre ad Appiano, l'episodio è presente anche in D. C. 47.16.4. In questo caso il riferimento ad Ortensia non è esplicito e si menziona genericamente la tassazione straordinaria cui vennero sottoposte le donne.

³¹¹ RUTLEDGE 2001, 141 e 366 fa riferimento anche a una supposta parziale conservazione a favore dei figli dei beni di Sosia Galla, coinvolta assieme al marito Gaio Silio, ma con un'accusa differente in un processo per *maiestas* e concussione e condannata all'esilio nel 24 d.C.: Tac. ann. 4.18-20. Si tratta tuttavia di un'evidente imprecisione. Non solo il latino di Tacito non menziona esplicitamente alcuna dote, parlando genericamente dei *bona* della donna (Tac. ann. 4.20: *Sosia in exilium pellitur Asinii Galli sententia, qui partem bonorum publicandam, pars ut liberis relinqueretur censuerat. contra M'. Lepidus quartam accusatoribus secundum necessitudinem legis, cetera liberis concessit.*) ma è certo che la condanna per il *crimen maiestatis imminutae* comportasse la confisca dell'intera dote. I beni cui si fa riferimento nel passo, pertanto, saranno afferenti alle proprietà personali di Sosia, preservati almeno in parte a supporto della discendenza. Sui processi si veda LUCINIO 2004. Il figlio della coppia condannata altri non è che il Gaio Silio futuro amante di Messalina: KOESTERMANN 1965, 90; PIR¹ S 505. L'accesso all'*ordo senatorius* non era stato in alcun modo compromesso dalla condanna dei genitori e dall'integrale confisca dei beni del padre, che riuscì a sposare *Iunia Silana*: Tac. ann. 13.19; RAEPSAET-CHARLIER 1987, 474.

coinvolta nel processo intentato al padre, venne accusata d'empietà per aver compiuto riti magici contro l'imperatore. Chi l'interroga fa esplicita menzione del *cultus dotale* della donna, utilizzato per procurare il denaro necessario a consultare gli astrologi³¹². Ma al momento dell'interrogatorio la donna si trovava in una posizione molto delicata: il marito, il senatore Gaio Annio Pollione, fra i protagonisti della congiura pisoniana del 66 d.C. e condannato per lesa maestà, aveva di recente subito la deportazione e, con essa, la confisca del patrimonio.³¹³ Anche in questo caso, quindi, il fatto che il marito fosse stato recentemente condannato per *maiestas* non aveva compromesso irrimediabilmente la soggettività patrimoniale di Servilia, che appare ancora pienamente in possesso dei propri beni dotali e pronta ad utilizzarli per propiziare la salvezza del padre, secondo un modulo storiografico collaudato, in cui l'utilizzo della ricchezza da parte femminile in un'ottica di solidarietà familiare era valutato in modo positivo.

Anche se la prima testimonianza utile a conferire a una moglie il diritto a difendere la sua dote è decisamente tarda, datandosi solamente al 396 d.C.³¹⁴, la rassegna di fonti esaminata, con la sola eccezione della dittatura sillana, vede, da parte del potere imperiale, una tutela costante della dote delle mogli nemici politici. Il medesimo atteggiamento si ripropone peraltro anche nel caso in cui fosse il padre di una donna innocente a essere condannato e a veder confiscate le proprie ricchezze. Lo stato non tratteneva, dunque, la dote, anche se era stata costituita dal padre. Come dimostrano i pareri di Emilio Macro e Callistrato³¹⁵, il principio da un punto di vista giuridico è pienamente

³¹² Tac. ann. 16.31: *Tum interrogante accusatore an cultus dotalis, an detractum cervici monile venum dedisset, quo pecuniam faciendis magicis sacris contraheret, primum strata humi longoque fletu et silentio, post altaria et aram complexa 'nullos' inquit 'impios deos, nullas devotiones, nec aliud infelicibus precibus invocavi quam ut hunc optimum patrem tu, Caesar, vos, patres, servaretis incolumem. sic gemmas et vestis et dignitatis insignia dedi, quo modo si sanguinem et vitam poposcissent.* I processi per magia celano spesso accuse di natura eminentemente politica. Per una rassegna SANTORO L'HOIR 2006, 316 n.97.

³¹³ Tac. ann. 15.71; Tac. ann. 16.30: *igitur accita est in senatum, steteruntque diversi ante tribunal consulum grandis aevo parens, contra filia intra vicesimum aetatis annum, nuper marito Annio Pollione in exilium pulso viduata desolataque, ac ne patrem quidem intuens cuius onerasse pericula videbatur.* A differenza delle mogli di Decimio Giunio Prisco e di Glizio Gallo, deportati assieme a Gaio Annio Pollione, Servilia decise di non seguire il marito in esilio restando invece a fianco del padre: HALLETT 1984, 139-140.

³¹⁴ C. 9.49.9pr: *Imperatores Arcadius, Honorius Si quis posthac stilum, quod absit, proscriptionis exceperit, uxor res proprias ex quocumque titulo sibi quaesitas veluti manu iniecta mox vindicet aut certe quoquo modo occupatas statim recipiat. Dos etiam, non quae aliquotiens inaniter dotalium instrumentorum tenore conscribitur, sed quam se corporaliter tradidisse docuerit, repraesentetur. Ea etiam, quae ab innoxio adhuc ante nuptias titulo donationis acceperit, vel durante matrimonio largitione viri ad eam ante proscriptionem pervenerint, apud eam firmiter permaneant.*; WALDSTEIN 1972, 344; DAUBE 1965, 203. In modo significativo una norma a tutela della dote è contenuta anche nel paragrafo 36 del *Gnomon* dell'*Idios Logos*: alle mogli dei condannati era garantita l'intera dote: THOMA 2016, 151.

³¹⁵ D. 48.20.8.4 (Macer libro de publ. iudic.): *Si condemnatur pater, qui dotem pro filia dedit, fisco in eam dotem ius non est, etiamsi postea in matrimonio filia moriatur*; D. 48.20.8.9 (Callistr.): *...nisi probabitur patrem metu condemnationis liberis prospexisse.*

affermato in età tardoclassica; ma una tendenza in questa direzione si ravvisa già sotto i Flavii e, ancor prima, con i giulio-claudii, come denotano due casi che vedono rispettivamente coinvolti Vespasiano e Tiberio.

Stando alle parole di Svetonio, Vespasiano fornì coscienziosamente alla figlia del suo acerrimo nemico Vitellio una ricchissima dote e un matrimonio dei più onorevoli³¹⁶. I beni di Vitellio dovevano essere confluiti nel fisco imperiale³¹⁷ e tra essi, con ogni probabilità, rientrava pure la dote per la figlia, già costituita in precedenza³¹⁸. Le colpe politiche del padre, quindi, non si ripercossero sulla figlia e sul diritto da lei vantato sulla dote: anche se nella decisione di Vespasiano potremmo semplicemente ravvisare un'espressione della *clementia principis*, il fatto che per ben due volte in precedenza il padre della ragazza avesse approntato per lei la dote potrebbe far pensare che Vespasiano stesse dando seguito in qualche modo a quanto era stato stabilito dal padre.

Un interessante parallelo in questo senso potrebbe riscontrarsi nelle disposizioni contenute nel già citato senatoconsulto *de Cn. Pisone patre*, del 20 d.C.³¹⁹, dove la severità delle sanzioni più propriamente politiche comminate al reo defunto non sembra trovare tuttavia un corrispettivo per quanto riguarda le disposizioni di carattere patrimoniale, forse addirittura rispettose delle ultime volontà di Pisone³²⁰. Tiberio, infatti, con un atto di clemenza, decise di non far incamerare all'erario i beni, per i quali era stata disposta la confisca, donandoli invece ai figli e sottraendo pure una certa somma da assegnare appositamente a Calpurnia a titolo di peculio e, appunto, di dote³²¹.

Il riguardo riservato ai beni di Calpurnia, con menzione specifica della dote, trova un riscontro evidentissimo in età severiana. Un passo del Digesto, infatti, rende noto come un intervento di Settimio Severo abbia inteso limitare il potenziale afflittivo che la confisca dei beni paterni poteva avere per la situazione patrimoniale e matrimoniale di una figlia. Nonostante il patrimonio di Flavio Atenagora fosse stato confiscato, il fisco versò alla figlia una dote del valore

³¹⁶ Suet. *Vesp.* 14.1.

³¹⁷ MAIURO 2012, 287-288.

³¹⁸ Si tratta infatti di quella stessa figlia che Vitellio aveva fidanzato a Valerio Asiatico all'inizio del 69 (Tac. *hist.* 1.59.2) e poco dopo inviato ad Antonio Primo, con la speranza di alletterarlo con una ricca dote (Tac. *hist.* 3.78).

³¹⁹ ECK-CABALLOS-FERNÁNDEZ 1996. Sul punto si veda *supra*, Capitolo Primo, § 1.2.5 e Capitolo Secondo, § 2.1.3.

³²⁰ LAMBERTI 2006, 142; ECK-CABALLOS-FERNÁNDEZ 1996, 218.

³²¹ Il. 103-105: *ita, ut ex omnibus bonis, quae decreto senatus publicata et concessa iis essent, n(ummum) x dotis nomine Calpurniae Cn. Pisonis filiae, item peculi nomine n(ummum) xxxx dare<n>tur.*

di un milione di sesterzi³²². Il *Flavius Athenagoras* in questione va identificato con *Titius Carminius Flavius Athenagoras Claudianus*³²³, esponente di spicco di una *gens* provinciale capace in sole quattro generazioni di passare dalla concessione della cittadinanza all'ammissione nell'*ordo senatorius*. Protagonista di una brillante carriera politica sotto gli Antonini³²⁴, pagò evidentemente a caro prezzo la scelta di schierarsi col governatore della Siria Pescennio Nigro. L'infelice destino del padre, tuttavia, non pare aver influenzato negativamente la vita matrimoniale della figlia, Carminia Liviana Diotima, sposata con un certo P. Attio Pudente, membro di un'importante famiglia senatoria di Efeso³²⁵. La benevolenza dell'imperatore, tuttavia, non si configurò in questo caso quale esclusivo frutto della propria generosità. La decisione di Settimio Severo infatti fu il risultato di una precisa rivendicazione da parte di Carminia, che, in possesso di un'adeguata documentazione, voleva semplicemente ottenere quanto le era già stato promesso dal padre e che non era ancora stato versato in virtù di specifici accordi in questo senso. Atenagora, aveva evidentemente liquidato al marito della figlia solo gli interessi sulla dote, essenziali quale base economica per il mantenimento del nuovo nucleo familiare, trattenendo invece i beni dotali³²⁶. La confisca dei beni paterni aveva così obbligato la donna a ricorrere all'imperatore per vedere tutelati i propri diritti e Settimio, come facendo le veci paterne, versò con prontezza, attingendo dal fisco, la dote legittimamente richiesta dalla donna.

Data la frequenza con cui il potere imperiale si occupò di questioni dotali, risulta evidente che la dote, la sua costituzione e la tutela della sua integrità esplicavano la propria rilevanza in un'ottica ben più ampia di quella meramente privata.

2.5 CONCLUSIONI

Il quadro delle testimonianze esaminate ha messo in luce come la rilevanza patrimoniale dei beni apportati in dote dalla moglie avesse conseguenze di estremo rilievo per il coniuge e per

³²² D. 22.1.6.1 (Papin. 29 *quaest.*): *Imperator quoque noster Severus filiae Flavii Athenagorae, cuius bona fuerant publicata, de fisco ideo numerari decies centena dotis nomine iussit, quod ea patrem praestitisse dotis usuras allegasset*

³²³ THONEMANN 2011, 234; BIRLEY 2002, 114; *PIR*² F 223 *cos. suff. c. AD 190 (?)*. Il console proviene da un ramo asiatico della *gens Carminia*.

³²⁴ Fu proconsole di Licia, Panfilia e Isauria e poi *consul suffectus* nel 190 d.C.

³²⁵ *PIR*² A 1362.

³²⁶ Cfr. D.17.1.60.3 (Scaev. 1 *resp.*) e D. 29.2.98 (Scaev. 26 *dig.*).

i figli, il primo dotato di un patrimonio da gestire fruttuosamente per far fronte alle incombenze finanziarie della vita coniugale ma anche, nell'immediato, di una preziosa immissione di liquidità a propria disposizione; i secondi, attraverso la mediazione paterna, di risorse utili al loro mantenimento, presente e futuro.

La titolarità del marito sulla dote, a ogni modo, era percepita come un fatto provvisorio: la vera proprietaria dei beni dotali, secondo un sentire sociale destinato progressivamente a trovare riscontro anche sul piano giuridico, era infatti, in ultima istanza, la moglie, la quale esercitava su di essi quello che gli antichi commentatori non hanno esitato a definire, icasticamente, come un *dominium dormiens*³²⁷.

Rappresentativa di questa concezione, può forse essere considerata l'immagine incisa sulla parte superiore del coperchio di uno scrigno argenteo da toeletta, emerso nel 1793 dagli scavi archeologici sull'Esquilino [Fig. 7]. Il manufatto, parte di un ricco tesoro sotterrato alla fine del IV sec. e mai recuperato dai proprietari, rientrava forse nel computo dei beni apportati dalla matrona *Proiecta* al marito *Secundus* in occasione delle nozze³²⁸. Il *volumen* che compare nella raffigurazione è un oggetto effigiato piuttosto comunemente nell'arte romana, dove solitamente, però, compare tra le mani del marito e rappresenta il semplice attributo del *togatus*, del cittadino romano. In questo caso, invece, il rotolo è tenuto saldamente tra le mani della donna, secondo uno schema che caratterizza anche in altri manufatti d'età tardo antica e riscontrabile pure nell'impianto decorativo di alcuni sarcofagi³²⁹. Se l'*instrumentum dotale* era correntemente impiegato per regolamentare i rapporti patrimoniali tra gli sposi e le loro famiglie al momento delle nozze, il fatto che sia la *uxor* a impugnare la prova documentaria delle decisioni operate in sede pattizia denota apertamente come l'idea di un rapporto privilegiato tra la donna e i beni dotali fosse pienamente parte della coscienza sociale, trovando progressivamente anche una sempre maggiore tutela giuridica.

Va doverosamente precisato, a ogni modo, che l'atteggiamento favorevole assunto dal potere imperiale verso la *dos* e la sua integrità, benché avvantaggiasse nel concreto la donna e propiziasse in un certo senso una sua autonomia finanziaria, non era né paternalistico né femminista, risiedendo piuttosto in esigenze di natura differente: una *uxor* congruamente dotata aveva infatti maggiori probabilità di contrarre giuste nozze, e, contestualmente ad esse, di mettere

³²⁷ SANTUCCI 2008, 260.

³²⁸ Scettico, in proposito, ELSNER 2003, 24.

³²⁹ CASTELLO 1937/1938.

al mondo nuovi cittadini. Un esito, quest'ultimo, indispensabile per garantire la continuità familiare, e auspicato in modo particolare in un frangente di crisi demografica come quello che aveva concorso all'elaborazione del disegno legislativo di Augusto, non a caso particolarmente attento alla disciplina dell'istituto³³⁰.

³³⁰ STAGL 2012, 332.

CAPITOLO TERZO

LA SUCCESSIONE EREDITARIA

3.1 L'INCLUSIONE DELLE DONNE NEL SISTEMA EREDITARIO ROMANO – 3.2 LA CAPACITÀ SUCCESSORIA FEMMINILE – 3.3 I TESTAMENTI DELLE DONNE: REQUISITI GIURIDICI E DIFFUSIONE – 3.4 I TESTAMENTI MATRONALI TRA DISCREZIONALITÀ E *OFFICIUM PIETATIS* – 3.5 LA SUCCESSIONE MOGLIE-MARITO – 3.6 LA SUCCESSIONE MADRE-FIGLI – 3.7 L'ATTEGGIAMENTO DEL POTERE IMPERIALE VERSO I TESTAMENTI – 3.8 TRA CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA FAMILIARE ED EVERGETISMO: I TESTAMENTI DELLE *MATRONAE* NELLO SPAZIO CIVICO ITALICO E PROVINCIALE – 3.9 CONCLUSIONI

3.1. L'INCLUSIONE DELLE DONNE NEL SISTEMA EREDITARIO ROMANO

L'importanza del tema della successione per la mentalità romana si deduce in un certo qual modo anche dando semplicemente uno sguardo al Digesto: ben undici dei cinquanta libri che compongono il *corpus* trattano di temi inerenti la successione, tra i più dibattuti dai giuristi¹. Ancor più che in altri assetti socio-politici, a Roma la trasmissione ereditaria del patrimonio rivestiva una rilevanza fondamentale, costituendo da un lato il canale precipuo di accumulazione della ricchezza, dall'altro uno dei fattori capaci di influenzare in modo decisivo la composizione dell'*élite*.

Nonostante sia andato imponendosi nel panorama critico un orientamento volto al sostanziale superamento dello stereotipo che attribuiva all'aristocrazia senatoria un'ideologia anticrematistica, e alla valorizzazione, invece, del suo coinvolgimento in attività imprenditoriali e commerciali², va notato, infatti, che i beni familiari acquisiti ereditariamente, con particolare riferimento alla terra e alla ricchezza da essa derivante, rappresentarono in ogni epoca il cuore del patrimonio di un membro dell'aristocrazia³.

¹ CROOK 1967, 118. È stato stimato che ben tra il 60 e il 70% delle cause civili concernesse le successioni: KELLY 1976, 71-92.

² D'ARMS 1980; CERAMI 2012. Per ulteriori considerazioni in proposito, con particolare riferimento alle donne dell'aristocrazia, si veda *infra*, Capitolo Quarto, § 4.1 e 4.2.

³ Sul punto HARTMANN 2012, 612; MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 11; 117; sottolineano lo speciale statuto dei *bona avita*, MAIURO 2012, 50-51; CORBIER 1985, 521-523; HUMBERT 1972, 181 e n.1; cfr. Cic. *Verr.* 2.2.12; 2.2.24; Sen. *epist.* 88.12; Plin. *epist.* 7.11.5. Va notato, a ogni modo, che la trasmissione ereditaria era tutt'altro che limitata alla cerchia familiare, coinvolgendo spesso anche *extranei*. Questi ultimi, nominati nei testamenti in virtù del rapporto d'*amicitia* che li legava ai defunti, erano destinatari di porzioni cospicue dei *bona*, soprattutto in mancanza di eredi diretti. Sulla maggior entità delle ricchezze ereditate in rapporto a quelle acquisite si vedano anche RIGGSBY 2010, 153; HARTMANN 2012, 612.

D'altro canto, com'è noto, la peculiare conformazione del sistema ereditario romano, che, diversamente da altri ordinamenti di età successiva, era privo di forme cogenti di maggiorasco, comportava il rischio di un eccessivo frazionamento del patrimonio, rendendo problematico il rispetto delle rigide qualificazioni censitarie previste. Questo fenomeno, combinato con un'esigua aspettativa di vita alla nascita⁴, aveva ripercussioni di assoluto rilievo per la classe dirigente, in costante affanno nel dare continuità all'esercizio del proprio ruolo: secondo gli studiosi, a ogni generazione scomparivano tre quarti delle famiglie senatorie e anche gli *ordines decurionum* appaiono del tutto rinnovati ogni venticinque anni⁵.

Anche in seguito all'affermazione dei testamenti, poi, la più attenta strategia di pianificazione della trasmissione della proprietà⁶ poteva essere vanificata proprio dall'elevato tasso di mortalità, privando un *pater*, per esempio, di quel figlio maschio al quale aveva cercato di assicurare solide basi patrimoniali per una futura carriera politica⁷.

Paradigmatico, in questo senso, il caso di Frontone. Dopo la morte dei primi quattro figli, l'unica a sopravvivere fu l'ultima nata, e proprio da quest'ultima nacque quel nipote capace di portare lustro alla famiglia raggiungendo il consolato⁸. In modo assai significativo, un simile spaccato sociale trova spazio anche all'interno dei *carmina docta* catulliani: la forza del sentimento che lega Laodamia al marito Protesilao è espressa paragonando l'amore della donna a quello di un *pater* attempato, cui l'unica figlia femmina genera inaspettatamente un erede, quel nipote prontamente incluso nel testamento del nonno⁹.

Proprio l'elevatissimo tasso di mortalità, e la generalizzata difficoltà ad assicurare una discendenza in linea maschile a esso conseguente, deve aver influito anche sui caratteri del sistema

⁴ Gli studiosi concordano nell'individuare un'aspettativa media di vita alla nascita tra i 20 e i 30 anni, utilizzando pragmaticamente come parametro di riferimento quello dei 25 anni. Per una discussione sulla mortalità nella Roma repubblicana si veda HIN 2013, 101-171, in particolare pp.102-104, sull'aspettativa di vita alla nascita; sulla mortalità nell'*Urbs*, TACOMA 2016, 157-163.

⁵ GARNSEY, SALLER 2015², 279; SALLER 1994, 162; HOPKINS 1983A, 69-107; JACQUES 1984, 479; 498. Sulla mobilità sociale GARA 1991. Cfr. BIUNDO 2000 per la specifica situazione di Pompei.

⁶ Sulle disposizioni testamentarie come strumento efficace per l'attuazione di vere e proprie strategie nella trasmissione del patrimonio SALLER 1994, 161-180.

⁷ Un rimedio era dato dalla possibilità di "costruire" la parentela, creando e dissolvendo all'occorrenza i legami familiari attraverso gli istituti dell'*adoptio* e dell'*emancipatio*: CORBIER 1991; sull'*adgnatio* quale concetto artificiale, CROOK 1986, 59.

⁸ Front. *ep.* 2 (*de nep. amisso*); SALLER 1994, 161. Anche Plinio il Giovane, pur essendosi sposato tre volte, muore privo di figli.

⁹ Cat. 68.117-124: *sed tuus altus amor [...] /qui cum divitiis vix tandem iuventus avitis / nomen testatas intulit in tabulas, / impia derisi gentilis gaudia tollens, / suscitata cano volturium capiti*. La menzione delle tavolette contenenti il testamento è fondamentale, dal momento che il nipote sarebbe stato altrimenti escluso dalla successione: CROOK 1986, 73-74; SARKISSIAN 1983, 29.

ereditario romano: invece di confinare la successione alla linea maschile, l'ordinamento sviluppò un sistema in cui erano incluse anche le donne, la cui presenza si deve dunque a ragioni più legate al pragmatismo che all'equità¹⁰. Apparentemente, all'interno di questo quadro la donna costituiva un elemento pericolosamente dinamico: il matrimonio, infatti, poteva determinare la fuoriuscita di una parte più o meno consistente di ricchezze dalla famiglia d'origine a favore di quella maritale¹¹; tuttavia, la presenza femminile non risultava in alcun modo lesiva della coerenza del sistema. Il peculiare statuto giuridico delle donne¹², infatti, che non era un dato primario e naturale ma un'attenta costruzione del diritto, pur consentendo loro di ricevere le rendeva incapaci di trasmettere. Com'è stato puntualmente sottolineato, nell'economia del sistema il ruolo delle donne non era quello di destinatarie finali della ricchezza, bensì di "detentrici provvisorie"¹³; ciò nonostante, dei complessi meccanismi che regolavano il sistema esse costituivano evidentemente un ingranaggio fondamentale.

In questa sezione del lavoro si esaminerà dunque l'apporto fornito dalla *materfamilias* alla conservazione della *domus* sotto lo specifico profilo della trasmissione ereditaria. Prima di analizzare in che modo i familiari beneficiarono del contributo delle loro congiunte nella successione, a ogni modo, si procederà necessariamente con una breve disamina delle proporzioni e delle modalità in cui le donne furono beneficiarie in prima persona dei *bona* familiari.

3.2 LA CAPACITÀ SUCCESSORIA FEMMINILE

I beni accumulabili per via ereditaria costituivano senza dubbio la parte più consistente del patrimonio di una donna¹⁴. Nell'orizzonte cronologico in cui si muove la ricerca, caratterizzato da una netta preponderanza della tipologia matrimoniale *sine manu*¹⁵, si è appurato, infatti, come la dote non esaurisse le aspettative ereditarie delle figlie verso la famiglia d'origine, chiamate dunque

¹⁰ SALLER 1994, 163; GARDNER 1986, 165-166. Per una breve rassegna delle posizioni della dottrina in merito alle motivazioni che avrebbero assegnato alla *filiæfamilias* la peculiare posizione rivestita nel sistema ereditario romano si veda HUMBERT 2010, 879.

¹¹ GOODY 1990, 415; DIXON 1985A, 149.

¹² THOMAS 1990, 106 sottolinea come, nella prospettiva del diritto romano, sia improprio far riferimento a una "condizione delle donne", riferibile esclusivamente ai cambiamenti intercorsi sul piano economico e sociale; più opportuno individuare una "funzione legale" assegnata obbligatoriamente al sesso femminile.

¹³ CANTARELLA 1989, 601; HOPKINS 1983, 69.

¹⁴ DIXON 1985B, 530.

¹⁵ SALLER 1989, 523; CROOK 1967, 103.

a partecipare alla successione dei *bona paterna*¹⁶. Due erano le modalità attraverso cui tale successione poteva aver luogo: attraverso la successione legittima, le cui prescrizioni sono note dalle Dodici Tavole, e attraverso la successione *ex testamento*, storicamente seriore¹⁷. Per quanto la successione testamentaria sia andata progressivamente affermandosi a discapito di quella legittima, va preliminarmente notato che quest'ultima conservò per tutta la storia del diritto romano un'indiscussa vitalità: non solo era sottoposta a modifiche ancora al tempo di Marco Aurelio¹⁸, ma le sue regole intervenivano automaticamente a disciplinare la trasmissione dei beni ogni qual volta ci si trovasse dinanzi a un testamento non valido¹⁹.

Se le donne possedessero o meno *ab antiquo* una piena capacità successoria è questione controversa in dottrina. Nonostante l'idea di una sostanziale equiparazione, all'epoca delle Dodici Tavole, tra la posizione dei discendenti di sesso maschile e quelli di sesso femminile, presente anche in alcuni testi giurisprudenziali classici e post-classici²⁰, sia stata oggetto di riconsiderazione critica²¹, l'opinione maggioritaria fra gli studiosi riconosce nella soggettività patrimoniale femminile un dato presente fin dalle più remote origini nell'esperienza giuridica romana²². Le donne succedevano come *heredes suae* in qualità di figlie, nipoti in linea maschile (se il padre era morto) e di mogli *in manu*; in qualità di *adgnatae* potevano ereditare come sorelle e nipoti *ex*

¹⁶ Vd *supra*, Capitolo Secondo, § 2.1.3.

¹⁷ Pur essendo il testamento un istituto noto e giuridicamente riconosciuto a Roma fin da età remota, la critica concorda nell'individuare nella successione priva di testamento la più antica, nonché inizialmente la più diffusa forma di successione: MARRONE 2006³, 609-610; GARDNER 1986, 164; CROOK 1986, 59.

¹⁸ Il riferimento è al *senatusconsultum Orfitianum*, emanato nel 178 d.C. e volto a disciplinare la successione legittima tra madre e figli. Per ulteriori considerazioni in merito si veda *infra*, § 3.6.

¹⁹ CROOK 1986, 62; 79. Al di là della *vexata quaestio* sulla diffusione dei testamenti (sulla quale vedi *infra*), va notato come, in mancanza di un testamento valido ed efficace, si aprisse sempre la successione *ab intestato*: MARRONE 2006³, 601 e n. 103; sulle cause di invalidità di un testamento si veda VOCI 1963, II, 990-996. Un testamento poteva inoltre essere valido ma inefficace per mancata accettazione degli eredi volontari che vi erano stati istituiti, oppure per mancanza di *testamenti factio* passiva dell'erede istituito.

²⁰ XII Tab. V.4: *Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto*. Cfr. Gai. 3.1-3; Gai. 2.156 e 159; Tit. Ulp. 26.1; Paul. Sent. 4.8.20: [...] *Lex XII tabularum nulla discretione sexus adgnatus*; C. 3.2.3.

²¹ COPPOLA BISAZZA 2013, 424; MONACO 2000, 42 (ma già BONFANTE 1930, 96) individuano nella soggettività giuridica femminile un'acquisizione progressiva, frutto di un'innovazione giurisprudenziale determinata da profondi cambiamenti nell'assetto socioeconomico e di costume. In particolare, MONACO 2000, 202 ascrive l'insorgere di una capacità successoria femminile alla prima metà del III sec. a.C., in relazione con l'apparizione dell'*usurpatio trinocitii* (107-122).

²² HUMBERT 2010, 878-879; CANTARELLA 1989, 600-601; CROOK 1986, 58; GARDNER 1986, 163; THOMAS 1990, 122; PEPPE 1984, 50-51; VOCI 1967², 75-76: «La donna, che appartenga alla categoria dei *sui*, ha gli stessi diritti degli uomini; analogamente, se appartenga alla categoria degli *agnati*. Non si può dunque parlare di privilegio di sesso maschile per ciò che riguarda la successione *ab intestato*». Eventuali restrizioni si dovrebbero solo all'età postdecemvirale.

fratre; e infine, se non vi erano *adgnati* o se questi rinunciavano all'eredità, esse partecipavano alla successione assieme agli altri appartenenti alla *gens*²³.

Alla parità tra uomini e donne sancita dal sistema decemvirale, tuttavia, fece seguito una svolta radicale sfavorevole alle donne. Con la cosiddetta “*media iurisprudencia*”, infatti, prevalse un'interpretazione restrittiva delle capacità successorie femminili, nel tentativo di mantenere inalterati equilibri istituzionali consolidati, pericolosamente smossi in seguito alla seconda guerra punica e alla conseguente affermazione di una spinta espansionistica, di nuovi mercati e nuovi traffici, nonché al rapido arricchimento di nuovi gruppi sociali. Se il regime delle Dodici Tavole chiamava parimenti alla successione gli *adgnati* dello stesso grado, maschi e femmine, in seguito le uniche ammesse nella *successio* furono le *adgnatae* entro il secondo grado, e quindi solo le sorelle; erano escluse le figlie del fratello, zie paterne e cugine patrilaterali.²⁴

Solo grazie alle riforme pretorie, il cui intervento equitativo andò sviluppandosi con gradualità a partire dal II sec. a.C., le donne videro ampliate le loro possibilità ereditarie²⁵: la *bonorum possessio* concessa dal pretore rimediò infatti alle iniquità del *ius civile*, valorizzando la parentela naturale: fu consentito sia alla figlia emancipata che alla donna sposata *cum manu* di succedere al padre in qualità di *sui heredes*, alle *consanguineae* di ereditare in qualità di *adgnatae* e anche alle mogli non *in manu* di ereditare dai loro mariti in qualità di *adfines*²⁶. Infine, attraverso il *senatusconsultum Tertullianum* d'età adrianea, fu prevista la possibilità per le madri in possesso del *ius trium liberorum* di essere eredi *ab intestato* anche dei figli²⁷.

Va precisato che quando furono introdotti questi miglioramenti, la successione legittima interveniva probabilmente a regolare solo casi residuali; in linea generale, erano i testamenti a disciplinare la distribuzione della proprietà²⁸.

Benché le fonti non presentino alcun riferimento a un'impossibilità per la donna di essere beneficiata con un atto di ultima volontà (*testamenti factio* passiva) per l'età risalente, a differenza di quanto ravvisato nella successione legittima sembra più complesso ricondurre già all'epoca

²³ VOCI 1967², I, 409.

²⁴ THOMAS 1990, 116. Sulla vicenda storica della capacità successoria femminile si veda anche MELILLO 2006B.

²⁵ Gai. 3.25: *Sed hae iuris iniquitates edicto praetoris emendatae sunt*. Sul sistema sviluppato dal diritto pretorio si veda LAMBERTI 2014, 41-43; GARDNER 1986, 192-200, che ne ascrive le prime applicazioni alla tarda Repubblica, più precisamente al periodo in cui visse Trebazio Testa; VOCI 1963², II, 10-17.

²⁶ Gai. 3.25-32; MELILLO 2006B, 73.

²⁷ GARDNER 1986, 196-198; VOCI 1963², II, 17-22.

²⁸ HUMBERT 2010, 864: «[...] le testament y est la règle et la succession légitime l'exception». Per osservazioni più circostanziate sul punto si veda *infra*.

antica un *ius capiendi* sotto il profilo della successione testamentaria²⁹. Il riconoscimento di una capacità a ricevere per testamento, ascrivibile a un momento posteriore alla seconda metà del IV sec. a.C./ metà del III sec. a.C., in concomitanza con la progressiva patrimonializzazione dell'*hereditas* e con l'affermazione di una nuova forma di testamento svincolata dalle originarie forme pubblicistiche, quella del *testamentum per aes et libram*³⁰, è a ogni modo pienamente documentato nel 169 a.C., quando si assiste a un primo deciso tentativo di limitarlo, per ribadire la priorità di una trasmissione in linea maschile della proprietà.

È a questa data, infatti, che risale l'approvazione della *lex Voconia*, plebiscito che vietava ai cittadini aventi un patrimonio pari ad almeno 100.000 sesterzi di istituire eredi le donne, precisando altresì che eventuali altre disposizioni contenute nel testamento non dovevano superare il valore della quota assegnata all'erede.³¹ L'intervento restrittivo costituisce dunque una risposta pragmatica al peculiare assetto sociale ed economico affermatosi all'indomani delle guerre puniche: il più immediato e il più semplice degli strumenti per preservare l'equilibrio patrimoniale alla base della rigida ripartizione in classi censitarie e per garantire l'autoconservazione del ceto dirigente era quello di limitare le capacità successorie delle donne³². Il provvedimento normativo,

²⁹ La dottrina che non riconosce lo *status* di *sui iuris* alla donna per il periodo più antico esclude che la *mulier* potesse essere istituita erede o che potesse essere beneficiaria di legati: COPPOLA 2013, 425-429; MONACO 2000, 125; BONFANTE 1974, 121, 376. Propende per un'originaria discriminazione in riferimento alla *testamenti factio passiva* anche CANTARELLA 1989, 601. La possibilità per le donne di ottenere beni *mortis causa* potrebbe tuttavia connettersi con la *manipatio familiae* (vd Gai. 2.102) se si interpreta l'istituto come autonomo negozio *mortis causa* costituito non dall'*heredis institutio* ma da disposizioni a titolo particolare, la cui attuazione era affidata al *familiae emptor* da parte del *de cuius*, che incaricava il fiduciario di destinare in un certo modo i cespiti ereditari: TALAMANCA 1990, 718; AMELOTI 1966, I, 33.

³⁰ VOCI 1967², I, 409: «La capacità di essere istituite eredi era piena per le donne nell'ambito del *testamentum per aes et libram*».

³¹ Sul punto, CROOK 1986, 66. Sulla *lex Voconia* si vedano Gai. 2.274: *Item mulier, quae ab eo qui centum milia aeris census est per legem Voconiam heres institui non potest, tamen fideicommisso relictam sibi hereditatem capere potest*; MCCLINTOCK 2017, con puntuali osservazioni sulla cronologia (7-23), sul dettato (23-40); GULINA 2010; MELILLO 2006B, 76; 81-94; MONACO 2000, 185-199; DIXON 1985B; VOCI 1967², I, 123-124. Sugli espedienti elaborati per disattendere alle prescrizioni della legge vd VIGNERON 1983. Nonostante le limitazioni imposte dalla legge, i quantitativi di ricchezza nelle mani delle donne continuarono a essere cospicui. Sicuramente operativa in età augustea (cfr. D. C. 56.32.1), la legge cadde probabilmente in desuetudine dopo l'età di Vespasiano, epoca in cui si tenne l'ultimo censo: MCCLINTOCK 2017, 5. Sottolinea, al di là degli aspetti più propriamente patrimoniali, l'incidenza del provvedimento sull'*honor institutionis* HUMBERT 2010, 880.

³² Testamentarie, ma anche *ab intestato*, come si è visto *supra*. Sull'interpretazione storica della *lex Voconia* si vedano GABBA 1988, 34; CLEMENTE 1981, 10 e più recentemente GULINA 2010, 175-176; MELILLO 2006, 82; BOTTIGLIERI 2002, 151. La portata della *lex Voconia* è molto discussa e varia necessariamente a seconda che si consideri la capacità successorie femminile quale fenomeno originario ed illimitato, oppure, al contrario, quale fenomeno relativamente nuovo (MONACO 2000, 185-199). Cfr. Gell. 17.6, dove si rintraccia un frammento del discorso pronunciato da Catone proprio in occasione dell'approvazione della *lex Voconia*. Il testo testimonia l'esistenza di un patrimonio personale della donna diverso dalla dote e, forse, di matrice ereditaria. Per una discussione del passo rimando a PEPPE 1984, 103-110.

a ogni modo, percepito come contrario a istanze di diritto naturale³³, incontrò una notevole resistenza applicativa: i limiti imposti alla libertà testamentaria del *de cuius*³⁴ furono spesso evasi in modo fraudolento o facendo ricorso al *legatum partitionis* o al *fideicommissum*, attraverso i quali l'erede si impegnava a trasmettere una parte del patrimonio³⁵, oppure lasciando in usufrutto l'intera proprietà³⁶.

Non solo, dunque, sin dalle Dodici Tavole, le regole della successione *ab intestato* non ponevano alcuna discriminazione tra i figli di un *pater* defunto, né in base alla priorità di nascita né in base al sesso³⁷, ma anche la successione testamentaria, secondo una recente ipotesi, tendeva, a un'attenta analisi, a un maggior rispetto dell'*aequitas* tra figli maschi e figlie femmine di quanto non sia stato generalmente rilevato³⁸.

Il dato, naturalmente, non pone minimamente in discussione la persistenza di un'ideologia strettamente agnatizia nell'assegnazione dell'*hereditas*. Ogni qual volta era possibile, nella scelta

³³ Cic. *rep.* 3.17, dove si parla di una *lex utilitatis virorum rogata, in mulieres plena [...] iniuriae*.

³⁴ La legge si sarebbe indirizzata non solo agli ereditandi ma anche alle ereditande secondo la convincente ipotesi di McCLINTOCK 2005, 321, ripresa in McCLINTOCK 2013, 190 e McCLINTOCK 2017, 28-34 e accolta da PEPPE 2016, 268-269, n. 685. Cfr. Cic. *Verr.* 2.1.111: *Annaea quod non censa erat, testamento fecit heredem filiam*.

³⁵ Il *fideicommissum hereditatis* si affermò progressivamente come mezzo per trasmettere l'eredità all'unica figlia femmina. Esso prevedeva che venisse siglato un accordo officioso, in base al quale l'erede si impegnava a trasferire tramite *cessio* l'intera eredità a una terza parte designata. Tale accordo, dapprima vincolante solo sul piano morale, acquistò cogenza normativa per impulso di Augusto, quando assunse i contorni di una vera e propria istituzione giuridica: *Inst.* 2.23.1pr: *postea primus divus Augustus semel iterumque gratia personarum motus, vel quia per ipsius salutem rogatus quis diceretur, aut ob insignem quorundam perfidiam iussit consulibus auctoritatem suam interponere. quod, quia iustum videbatur et populare erat, paulatim conversum est in adsiduam iurisdictionem: tantusque favor eorum factus est, ut paulatim etiam praetor proprius crearetur, qui fideicommissis ius diceret, quem fideicommissarium appellabant*; LONGCHAMPS DE BÉRIER 1997, 23; DIXON 1985B, 527 n.35.

³⁶ Cic. *fin.* 2.55; 2.58; Quinto Fadio Gallo, desiderando che l'intera sua eredità pervenisse all'unica figlia, nomina come erede Publio Sestilio Rufo, pregandolo di rimettere successivamente tutti i beni nelle mani della ragazza. Sestilio, tuttavia, per non contravvenire alla *lex Voconia*, sulla quale afferma di aver giurato, e su consiglio di alcuni amici, alla fine mantiene per sé gran parte dell'eredità, destinando a Fadia solo la porzione consentita dalla legge; 2.58: Sesto Peduceo rispetta le volontà espresse oralmente dall'illustre cavaliere romano di Norcia Gaio Plazio. Nominato erede, consegna alla vedova l'intera eredità.

Cic. *Cluent.* 7.2: *Nam brevi tempore M. Fulcinius adolescens mortuus est; heredem P. Caesennium fecit; uxori grande pondus argenti matrique partem maiorem bonorum legavit. Itaque in partem mulieres vocatae sunt*. VIGNERON, GERKENS 2000, 111-112; DIXON 1985B.

³⁷ *Inst.* 2.3.5; PS 4.8.20: *Feminae ad hereditates legitimas ultra consanguineas successiones non admittuntur: idque iure civili Voconiana ratione videtur effectum. Ceterum lex duodecim tabularum nulla discrezione sexus cognatos admittit*. DIXON 1985a, 521; CROOK 1986, 60; THOMAS 1990, 112, 116; VIGNERON, GERKENS 2000, 108; *contra* MONACO 2000, che esclude categoricamente un'originaria capacità successoria da parte delle donne non solo nell'ambito della successione legittima (17-122), ma anche in quella testamentaria (125-135; 183; 185-199) e che ascrive solo all'età giustiniana un'effettiva parificazione tra la posizione maschile e femminile nella successione.

³⁸ PÖLÖNEN 2002, ma già HOPKINS 1983, 76-77; SALLER 1994, 164. *Contra* HUMBERT 2010, 879-884; CHAMPLIN 1991, 114-120. Sulla base di un'analisi statistica dei testamenti giunti, dai quali si evince una netta preponderanza maschile (il rapporto tra testamenti femminili e maschili è di 1:5), lo studioso deduce che la proprietà nell'impero romano si concentrasse solo per un 20% in mano femminile. Ipotizza una percentuale notevolmente superiore, dal 40 al 50%, PÖLÖNEN 2002, 179. Favorevoli all'ipotesi che ai figli maschi fosse accordata una posizione preferenziale nella distribuzione del patrimonio sono CORBIER 1990, 240; DIXON 1988, 60; CROOK 1986, 79; GARDNER 1986, 164.

dell'erede il *paterfamilias* accordava la propria preferenza al figlio maschio che, capace di perpetuarne il *dominium* sotto il profilo potestativo (possibilità preclusa, invece, alle donne), e in grado quindi di farsi carico di eventuali debiti o responsabilità pendenti con l'eredità, nonché di sostenere i *sacra* familiari³⁹. Tuttavia, in presenza di un'unica figlia, era perfettamente plausibile che fosse proprio quest'ultima la destinataria dell'*hereditas*⁴⁰. All'interno del cosiddetto *testamentum Dasumii*, la più completa testimonianza relativa a un testamento restituita dal mondo antico⁴¹, ben tre dei quattro eredi principali sono di sesso femminile: la prima a essere nominata è la figlia del testatore, beneficiaria della metà del patrimonio; fanno seguito un *amicus*, al quale è assegnato un terzo dei beni e, infine, la moglie e la madre del defunto, che ricevono ciascuna un dodicesimo dell'asse ereditario⁴². Pure Agricola, al quale era morto il figlio, istituì eredi la moglie e la figlia, nominandole coeredi assieme a Domiziano⁴³.

Anche in presenza di eredi maschi, tuttavia, va precisato che l'esclusione delle donne dal ruolo di eredi non implicava necessariamente una discriminazione così netta a livello finanziario. Come si è già potuto appurare, la flessibilità del sistema ereditario romano contemplava, al di là dell'*heredis institutio*, altre modalità di disposizione patrimoniale *post-mortem* delle quali potevano beneficiare anche le donne⁴⁴, la cui entità sarà stata inevitabilmente condizionata anche dalla dote. Senza contare che l'*hereditas*, lungi dal rappresentare solo un *honoris*, implicava allo stesso tempo il passaggio, in capo all'ereditando, di precisi oneri e responsabilità⁴⁵. Nel caso di

³⁹ PÖLÖNEN 2002, 157; MONACO 2000, 57-60. L'unica eccezione all'interno del libro XXVIII del Digesto si rintraccia nel tentativo di un padre di nominare erede la figlia diseredando invece il figlio, destinatario di un legato D. 28.2.19 (Paul. *ad Vitell.*). Insiste in particolare sull'aspetto dei *sacra* SIRKS 1994.

⁴⁰ Nel caso la figlia fosse stata impubere, l'eredità veniva sovente trasmessa attraverso la mediazione materna. Cfr. D. 31.77.12 (Pap. 8 *resp.*); D. 35.77.3 (Pap. 7 *resp.*); VUOLANTO 2002; SALLER 1994, 173-175.

⁴¹ AE 1997, 100. Il testo, che consta complessivamente di 133 linee, costituisce l'unico esempio noto di testamento trascritto epigraficamente *in toto*. Il testo, già presente in FIRA III², nr.48, è stato recentemente riedito da PAVESE 2012, 153-164, con bibliografia.

⁴² Il. 2-5: [*Domitia Lucilla (?) filia mea quia mihi af]fectum praestitit et mei m [emor semper fuit ex semisse (?)] / [Calvisius Ruso gener meus (?)] amicus rarissimus, si intrat[riginta dies (?) - - -] / [- - - se - - - nome]n meum laturum posterosque [suos laturos esse pollicitus erit ex triente (?)] / [Domitia Longina coniunx (?) - - -]narum ex uncia. Dasumia [Polla mater (?) ex uncia (?) mihi heredes]; BIRLEY 2000², 30. Il testatore è stato generalmente individuato in un facoltoso personaggio della Roma traianea, identificato dapprima con *P. Dasumius Tuscus*, e più di recente, alternativamente con (*Cn.?*) *Domitius Tullus* (CASTILLO GARCÍA 1982) o *L. Licinius Sura*. *Contra* TATE 2005, che propende invece per un'estrazione libertina del testatore.*

⁴³ Tac. *Agr.* 43.4: *Satis constabat lecto testamento Agricolae, quo coheredem optima uxori et piissimae filiae Domitianum scripsit, laetatum eum velut honore iudicioque. Tam caeca et corrupta mens adsiduis adulationibus erat, ut nesciret a bono patre non scribi heredem nisi malum principem.* Sul testo, SPAGNUOLO VIGORITA 2012, 263-264. Sulla morte del figlio, Tac. *Agr.* 6; 29.1.

⁴⁴ Per alcuni esempi di fedecommessi aventi come beneficiarie le figlie si vedano D. 31.77.12 (Pap. 8 *resp.*); D. 35.1.77.3 (Pap. 7 *resp.*).

⁴⁵ PÖLÖNEN 2002, 160-163. All'erede doveva in ogni caso essere garantito almeno un quarto dell'intero attivo ereditario in base alla *lex Falcidia*: VOCI 1963², II, 633.

un'*hereditas damnosa*, per esempio, l'esclusione dal titolo di *heres* poteva non rappresentare esattamente uno svantaggio. In un passo del Digesto un padre affida al figlio maschio l'eredità gravata di debiti affinché ciò che aveva destinato alla sorella *integrum ad eam pertineat*⁴⁶; allo stesso modo, nella corrispondenza di Plinio una figlia esita ad accettare l'eredità paterna, tanto oberata di debiti da risultare *etiam viro gravis*.⁴⁷ Oltre al pagamento dei debiti, ad assottigliare l'asse ereditario potevano contribuire le spese funerarie⁴⁸, le manomissioni di schiavi e la presenza di legati e *fideicommissa* a favore di *extranei* o di altri familiari.

L'inferiorità della porzione ereditaria riservata alle figlie rispetto ai figli maschi che traspare dalle fonti, pertanto, l'esito di una sorta di compensazione degli oneri che gravavano sugli eredi, e non la prova di una mentalità sessista nell'assegnazione delle quote testamentarie⁴⁹. Non si spiegherebbe, altrimenti, la necessità da parte del padre di giustificare le proprie decisioni, come rivelano alcune clausole apologetiche riscontrabili in taluni luoghi del Digesto⁵⁰: è evidente che in base al sentimento sociale figli e figlie fossero ritenuti degni di quote sostanzialmente eque dell'eredità paterna.

Naturalmente, oltre a succedere in quanto figlia, una donna poteva altresì ereditare in qualità di moglie. Nonostante le aspettative ereditarie di una moglie non *in manu* nei confronti del marito fossero nulle per il *ius civile* e solo esigue per il diritto pretorio⁵¹, di fatto i mariti erano inclini a provvedere adeguatamente al futuro delle loro mogli. Anche se in un primo tempo non è possibile parlare di un vero e proprio obbligo giuridico in relazione agli alimenti, ma soltanto di un dovere sociale e morale di assistenza, a partire dall'età repubblicana si affermò la prassi, da parte del marito, di trasmettere alla consorte il necessario a garantirle un sostentamento dignitoso, anche senza conferirle il titolo di erede⁵². Le vedove potevano ricevere in usufrutto proprietà

⁴⁶ D. 32.34.3 (Scaev. 16 Dig.).

⁴⁷ Plin. *epist.* 2.4. Per una discussione dettagliata dell'episodio si veda TELLEGEN 1982, 18-29.

⁴⁸ Gli eredi erano considerati moralmente responsabili della cura della sepoltura e della commemorazione del testatore. A questo proposito, individua un nesso causale tra la commemorazione funebre effettuata per via epigrafica e il rapporto ereditando-erede MEYER 1990, 75-78. In merito, si vedano le riserve di SALLER 1994, 99-100, scettico all'idea che gli epitaffi rispecchino semplicemente l'adempimento di un obbligo socio-giuridico.

⁴⁹ PÖLÖNEN 2002, 168-170.

⁵⁰ D. 31.34.6 (Mod. 10 resp.): "[...]et peto a te, filia carissima, ne velis irasci, quod ampliore substantiam fratri tuo reliquerim, quem scis magna onera sustentaturum et legata quae supra feci praestaturum".

⁵¹ La moglie legata al coniuge da matrimonio *sine manu* infatti rientrava nella quarta e ultima classe nella *bonorum possessio sine tabula*: MARRONE 2006³, 601-606. Per ulteriori riflessioni sul punto si veda *infra*, § 3.5.

⁵² In particolare, quale istituto utile a supportare la vedova *non conventa in manu*, si registra l'impiego del legato di usufrutto: Cic. *Caecin.* 4.11: *moritur Fulcinius [...] testamento facit heredem quem habebat e Caesennia filium; usum et fructum omnium bonorum suorum Caesenniae legat ut frueretur una cum filio*; Cic. *Caecin.* 7.19: *Quid ais? Istius ille fundus est quem sine ulla controversia quadriennium, hoc est quo tempore fundus venit, quoad vixit possedit Caesennia? «Usus enim» inquit «eius fundi et fructus testamento viri fuerat Caesenniae»; Cic. *Top.* 3.17: *non debet**

lasciate ai figli⁵³, e non di rado partecipavano alla successione del coniuge, come attestano tanto le fonti giuridiche quanto quelle letterarie⁵⁴. Peraltro, va ricordato che la successione della moglie nei confronti dei mariti risulta implementata da Augusto. La presenza di un figlio in comune con il marito le esentava infatti dal divieto della *lex Voconia*, consentendo loro d'esser istituite eredi dai cittadini con un patrimonio superiore a 100.000 sesterzi, e, più in generale, attribuiva loro la *libera testamenti factio* nei confronti del marito⁵⁵. Non mancano peraltro evidenze di come, a livello di coscienza sociale, le aspettative ereditarie delle mogli verso i mariti fossero prioritarie sia rispetto a quelle dei collaterali, sia rispetto a membri esterni alla più immediata cerchia familiare. In una delle declamazioni minori attribuite a Quintiliano, infatti, la contesa ereditaria tra la *rapta* che aveva scelto di sposare il *raptor* prima che quest'ultimo, preso dal rimorso, si suicidasse, e la famiglia di costui si conclude favorevolmente per la moglie⁵⁶. Mentre nel *de finibus* di Cicerone, l'anonima sposa di *C. Plotius, eques Romanus splendidus*, diseredata dal marito in favore di un certo *Sextus Peducaeus*, riesce comunque a ottenere i beni del marito. L'erede designato ebbe infatti l'eleganza di rinunciare all'eredità, cedendo il lascito alla vedova⁵⁷.

Numerosi, poi, anche gli esempi di madri beneficiarie di eredità o lasciti da parte dei figli, soprattutto se morti a loro volta privi di prole. Si esigevano torti particolarmente gravi perché un figlio trascurasse la madre nel proprio testamento. Nel 70 a.C. Cluentio, notabile della città di *Larinum*, contrariato dai comportamenti della madre, sospese la stesura del testamento: pur non desiderando nominare la madre, una preterizione di quest'ultima sarebbe risultata incompatibile

ea mulier cum vir bonorum quorum legavit cellis vinariis et oleariis plenis relictis, putare id ad se pertinere. Usus enim, non abusus, legatus est; QUINTANA ORIVE 2000, 179-192; CRIFÒ 1973, 453; VOCI 1963², II, 311-317. Parte della dottrina ha ravvisato proprio nella funzione alimentare il dato all'origine dell'usufrutto: LA ROSA 2008.

⁵³ HUMBERT 1972, 233-240; in particolare, per la trasmissione alla vedova di un diritto reale (*usus* o *usus fructus*) su una *domus* con l'intento di perpetuare l'unità residenziale del gruppo familiare: DUBOULOZ 2011, 425-439.

⁵⁴ GARDNER 1986, 163; HUMBERT 1972, 207-214. In particolare, un'analisi statistica condotta sui passi del Digesto rivela che il rapporto tra i casi in cui la moglie è beneficiaria di una disposizione testamentaria da parte del marito e quelli in cui ne è esclusa è pari a 49:6 nei *Digesta* e nei *Responsa* di Scevola, 23:3 nelle *Quaestiones* e *Responsa* di Papiniano e 7:0 nei *Responsa* di Modestino. Per le fonti letterarie cfr. Plin. *epist.* 8.18; Apul. *apol.* 97.

⁵⁵ D. C. 56.10.2; Tit. Ulp. 16.1a: *Libera inter eos testamenti factio est si ius liberorum a principe impetraverint; aut si filium filiamve communem habeant, aut quattuordecim annorum filium vel filiam duodecim amiserint; vel si duos trimo, vel post nomen diem amiserint, ut intra annum tamen et sex menses etiam unis cuiuscumque aetatis inpubes amissus solidi capiendi ius praestet. Item si post mortem viri intra decem menses uxor ex eo perperit, solidum ex bonis suis capit.* Sarebbe dunque necessario distinguere tra il *ius trium liberorum*, che concerne soltanto il singolo e gli conferisce solo la *capacitas*, dal *ius communium* (o *commune*) *liberorum* che i coniugi richiedono congiuntamente e che attribuisce loro la *libera testamenti factio*: SPAGNUOLO VIGORITA 2012; ASTOLFI 1996⁴, 39; 76; 368. Per ulteriori riflessioni sul punto, si veda *infra*, § 3.5.

⁵⁶ Ps. Quint. *Decl. min.* 247: *Raptoris divitis bona. Thema: Mariti bona uxor accipiat. Adulescens locuples rapuit; priusquam optaret puella, misit ad eam propinquos rogatum ut nuptias haberet. Auditis illa precibus tacuit et flevit. Percussit se adulescens. Priusquam expiraret, optavit illa nuptias. Petunt bona propinqui et uxor.*

⁵⁷ Cic. *fin.* 2.18.58.

con i suoi doveri di figlio, nonchè motivo di biasimo da un punto di vista sociale⁵⁸. Se in età repubblicana la soluzione più diffusa era quella del lascito testamentario, utile ad aggirare le prescrizioni della *lex Voconia* e attestato, per esempio, nei casi della *Caesennia* menzionata nella *pro Caecina* e della *Dinaea* citata nella *pro Cluentio*⁵⁹, probabilmente in età imperiale si procedeva indicando direttamente la figura materna come erede: secondo Svetonio il poeta Persio lasciò ben due milioni di sesterzi alla madre e alla sorella, e allo stesso modo furono nominate eredi dai figli tanto un'anonima madre citata da Plinio il Giovane quanto la *Pudentilla* dell'*Apologia* apuleiana⁶⁰.

Dunque, a prescindere sia, da un lato, dalla sua risalenza e dalla sua evoluzione sul piano storico, sia, dall'altro, dalle disposizioni concretamente impiegate per darvi corso (eredità, legati, fidecommessi), il riconoscimento alle donne di una capacità successoria rappresentò un fenomeno di importanza crescente, capace di concentrare in mano femminile quantitativi di ricchezza tutt'altro che trascurabili. Va rilevato, peraltro, che attraverso la prassi testamentaria le possibilità di succedere per le donne oltrepassarono ampiamente l'ambito familiare, attingendo a quella cerchia di rapporti amicali e patronali che contribuiva a una circolazione anche in senso orizzontale della ricchezza⁶¹. I *bona* acquisiti ereditariamente, inoltre, potevano essere ulteriormente implementati dalla pratica delle donazioni, che, pur sottoposta a restrizioni legislative, doveva rappresentare un *usus* di ampia diffusione⁶².

Dalle considerazioni appena svolte, emerge dunque nettamente un pieno coinvolgimento femminile nelle pratiche di successione, capace di concentrare nelle mani delle donne quantitativi di ricchezza ragguardevolissimi. Resta ora da capire in che modo l'ordinamento disciplinò la trasmissione dei patrimoni femminili. Ciò che davvero conferisce potere a livello sociale, infatti, non è tanto la ricchezza in sé e per sé, quanto piuttosto la capacità di disporne liberamente, in

⁵⁸ Cic. *Cluent.* 45: *neque enim legare quicquam eius modi matri poterat animum inducere neque testamento nomen omnino praetermittere parentis*. Sul passo GARDNER 1998, 222; MOREAU 1986, 182-183.

⁵⁹ Cic. *Caecin.* 4.12: *Nam brevi tempore M. Fulcinius adulescens mortuus est; heredem P. Caesennium fecit; uxori grande pondus argenti matrique partem maiorem bonorum legavit*. Cic. *Cluent.* 7.21: *postremo unus qui reliquus erat Dinaeae filius, Cn. Magius, est mortuus. Is heredem fecit illum adulescentem Oppianicum sororis suae filium, eumque partiri cum Dinaea matre iussit*.

⁶⁰ Suet. *vita Persi Reliquit circa HS viciens matri et sorori scriptis tantum ad matrem codicillis*; Plin. *epist.* 7.6.8: *Mater amisso filio [...] libertos eius eosdemque coheredes suos falsi et venefici ireos detulerat [...]*; Apul. *apol.* 97, 3-7: *Pontianus enim filiam Rufini male compertam non modo heredem non reliquit, sed ne honesto quidem legato impertivit [...]. Scripsit autem heredes tam hoc testamento quam priore, quod lectum est, matrem cum fratre [...]*.

⁶¹ CORBIER 1985, 514-518.

⁶² Per ulteriori considerazioni sul punto, con particolare riferimento alle donazioni effettuate a beneficio dei membri della *domus*, si veda *infra*, Capitolo Quarto § 4.3.

termini di alienazioni di proprietà ma anche, ed è l'aspetto che interessa in questa parte della ricerca, in relazione alla successione ereditaria⁶³. Risulta fondamentale, pertanto, proseguire l'indagine valutando il ruolo della *matrona* quale agente nella trasmissione dei *bona*.

3.3 I TESTAMENTI DELLE DONNE: REQUISITI GIURIDICI E DIFFUSIONE

L'ordinamento romano, strutturato in base al principio dell'*adgnatio*, privilegiava la successione in linea maschile: secondo Seneca era il figlio maschio a fornire al padre la *domus ac familiae perpetuitas*⁶⁴; la *mulier*, invece, secondo una concisa ed efficace definizione coniata dal giurista Ulpiano, era *familiae suae et caput et finis*⁶⁵. Tale concezione aveva ovvie ripercussioni sotto il profilo della trasmissione ereditaria: dato che alle donne erano preclusi tanto l'esercizio della *patria potestas* quanto la possibilità di avere *sui heredes*, alla morte del *paterfamilias* i loro cespiti ereditari erano destinati al *proximus adgnatus*, e dunque a fratelli e sorelle con i quali condividevano il *pater*⁶⁶. Per il *ius civile* la discendenza femminile mancava dunque di qualsiasi vocazione successoria e nell'eventualità, sempre più frequente alla fine dell'età repubblicana, in cui una donna fosse sposata in un matrimonio privo della *manus*, non era consentita la successione né tra madre e figlio né tra moglie e marito⁶⁷.

Un importante correttivo alle lacune del sistema fu apportato dal regime pretorio della *bonorum possessio sine tabulis*, che, definitosi nella tarda età repubblicana, andò a valorizzare sia il vincolo di sangue (*cognatio*), non oltre, però, il sesto grado, sia il vincolo matrimoniale⁶⁸. Preme rilevare, a ogni modo, come anche le innegabili integrazioni e le migliorie apportate al sistema civilistico dal diritto pretorio non abbiano implementato in modo determinante la posizione successoria dei figli rispetto alla madre e del marito rispetto alla moglie: i primi, infatti, erano

⁶³ CROOK 1986, 58, che vede proprio nelle limitazioni alla libertà di disporre dei propri beni la principale differenza tra la situazione della donna greca e quella romana.

⁶⁴ Sen. *ben.* 3.33.4; GARDNER 1993, 82-83.

⁶⁵ D. 50.16.195.5 (Ulp. 46 *ad ed.*).

⁶⁶ In caso di matrimonio *cum manu*, la posizione della donna risulta *filiae loco* rispetto al marito e *sororis loco* rispetto ai figli, che risultano così *adgnati proximi* della donna: CROOK 1986, 61.

⁶⁷ MARRONE 2006³, 604.

⁶⁸ Le classi dei successibili pretori, come evidenziano i titoli presenti all'interno del libro 38 del *Digesto*, erano essenzialmente quattro D. 38.6.0: *Si tabulae testamenti nullae extabunt, unde liberi*; D. 38.7: *Unde legitimi*; D. 38.8: *Unde cognati*; D. 38.11: *Unde vir et uxor*; cfr. D. 38.6.1.1 (Ulp. 44 *ad ed.*): *Sed successionem ab intestato in plures partes divisit: fecit enim gradus varios, primum liberorum, secundum legitimorum, tertium cognatorum, deinde viri et uxoris*.

chiamati a succedere solo in terzo grado e pertanto, eventualmente, dopo lo zio paterno della donna o il nipote *ex fratre*⁶⁹; il secondo, invece, solo in ultima istanza. Inoltre, va rimarcato che il diritto successorio pretorio non abolì il primato incontestato della successione civile: l'immissione nel possesso di beni a vantaggio della parentela in linea femminile non intendeva stabilire la parità tra le due linee della successione, dal momento che i *cognati*, categoria nella quale rientravano i figli, ereditavano solo in assenza di *sui* e di *agnati*.⁷⁰

Era un'altra la modalità con cui, soddisfatti determinati requisiti giuridici, una *materfamilias* poteva concretizzare anche sul piano patrimoniale il legame familiare e affettivo nei confronti della prole e del marito, ovvero attraverso il ricorso all'istituto del testamento.

I testamenti matronali vanno senz'altro inquadrati all'interno di una generalizzata propensione alla redazione di testamenti che interessò la società romana dalla prima metà del II sec. a.C.⁷¹ Con ogni probabilità, la prassi di affidare le proprie ultime volontà a un atto dotato di valore giuridico non era assolutamente una prerogativa dei più abbienti⁷²; ad essa, al contrario, faceva ricorso chiunque avesse qualcosa da lasciare e volesse da un lato sfuggire alle dinamiche standardizzate della successione legittima, dall'altro lasciare alla posterità un preciso ricordo di sé attraverso il *supremum iudicium*⁷³. Ciò nonostante, è innegabile che, concentrandosi gran parte della ricchezza dell'impero nelle mani di un'esigua minoranza, altrettanto ridotto dovesse essere

⁶⁹ Un *de cuius* di sesso femminile, infatti, non poteva avere *liberi*, e dunque *sui heredes*. Solo nell'eventualità, sempre meno diffusa nella tarda Repubblica, che la madre fosse legata al padre da un *matrimonio cum manu*, i figli erano chiamati a succedere nella seconda classe, in quanto *adgnati*: MARRONE 2006³, 606.

⁷⁰ THOMAS 1990, 123-124. Le modifiche introdotte dal *ius honorarium* non valsero pertanto a sanare l'incapacità femminile di avere *sui heredes*.

⁷¹ SCOTTI 2016; HARTMANN 2012, 613; HUMBERT 2010, 864; MARRONE 2006³, 610; VERBOVEN 2002, 183; STERN 2000; SALLER 1994, 157 e 163; CHAMPLIN 1991, 45; CORBIER 1990, 239; CROOK 1973; CHAMPLIN 1989, 199; SCHULZ 1992², 205; HUMBERT 1972, 190 e n. 5. Cfr. Plin. *epist.* 8.16.1-2, dove agli schiavi di Plinio è concesso di redigere dei *quasi testamenta*. *Contra* DAUBE, 1964/1965; WATSON 1971, 175-176; CHERRY 1996. Va sottolineato, a ogni modo, come questa propensione dovesse interessare solo la netta minoranza della popolazione in possesso dei requisiti per redigere un testamento valido, primo fra tutti la cittadinanza dalla quale erano esclusi, fino a Caracalla, gran parte degli abitanti dell'Impero: CHAMPLIN 1991, 42; CHAMPLIN 1989, 199 n. 3; 209 n. 40; anche all'interno del corpo civico, poi, numerose erano le categorie alle quali la facoltà di redigere testamento era preclusa (per esempio, quanti erano *alieni iuris*, gli *impuberi*, i *furiosi* e i *prodigi*, i criminali condannati; sulla peculiare posizione delle donne si veda *infra* in questo paragrafo). Interpretano la *lex Voconia* del 169 a.C. quale prova evidente della diffusione della prassi di testare tra gli appartenenti alla prima classe censitaria HUMBERT 2010, 880; CROOK 1986, 65-66; VERBOVEN 2002, 183. Se la prassi più diffusa fosse stata quella di non affidare al testamento le proprie ultime volontà, la legge, che non interferiva in alcun modo nella successione *ab intestato*, sarebbe stata completamente vanificata nei suoi scopi.

⁷² STERN 2000, 418-428.

⁷³ Sugli aspetti sociali legati ai testamenti si veda CHAMPLIN 1991; CHAMPLIN 1989.

il numero degli atti davvero rilevanti da un punto di vista economico-finanziario, coincidenti, dunque, con quelli dell'*élite* socio-economica dell'impero⁷⁴.

Per testare, requisiti principali erano la condizione libera, la cittadinanza⁷⁵, la pubertà⁷⁶ e, in più, un particolare *status familiae*: il testamento era appannaggio esclusivo dei cittadini e delle cittadine *sui iuris*, ovvero quelli non sottoposti all'autorità del *paterfamilias*⁷⁷, che per la sua redazione dovevano attenersi al rispetto di rigidi criteri formali⁷⁸.

Rispetto a quella maschile, tuttavia, la capacità testamentaria femminile era caratterizzata da alcune specificità statutarie.

In primo luogo non si trattava di un dato originario. Una *testamenti factio* attiva femminile venne tendenzialmente riconosciuta dalla romanistica solo dalla metà IV-III sec. a.C., frangente in cui venne elaborata una forma di testamento potenzialmente fruibile anche da parte delle donne, il cosiddetto *testamentum per aes et libram*, svincolata dal carattere pubblicistico tipico delle forme originarie, che prevedevano la convocazione dei comizi o dell'esercito⁷⁹.

Inoltre, dovevano sussistere due ulteriori presupposti affinché una donna potesse redigere liberamente un testamento: erano necessari l'assenso del tutore e una completa rescissione dei legami con la famiglia d'origine, attraverso o l'emancipazione da parte del *pater* o un'apposita procedura utile a ottenere il medesimo risultato, la cosiddetta *coemptio testamenti causa*⁸⁰. Tali

⁷⁴ Una conferma in questo senso potrebbe ravvisarsi nell'esistenza di soglie patrimoniali per l'applicazione delle leggi caducarie previste dalla *lex Iulia et Papia*, pari a 100.000 sesterzi per gli uomini e a 50.000 per le donne. Il fatto che la loro attestazione sia isolata (*Gnomon* dell'*Idios Logos*, capp. 30; 32), tuttavia, ha condotto di recente la critica a un prudente scetticismo circa un'applicazione generalizzata delle stesse al di là dell'Egitto: MAIURO 2012, 55-56 n. 131.

⁷⁵ La correlazione tra cittadinanza e facoltà di redigere un testamento emerge a chiare lettere nella *pro Archia* di Cicerone, dove l'argomento principe per dimostrare che l'uomo fosse un vero cittadino romano era proprio il fatto che l'uomo avesse più volte redatto testamento, e l'avesse fatto conformemente al diritto: Cic. *Arch.* 5.11.

⁷⁶ Gai. 2.113: *Videntur ergo melioris condicionis esse feminae quam masculi; nam masculus minor annorum XIII testamentum facere non potest, etiamsi tutore auctore testamentum facere uelit, femina uero potest; facta enim XII annorum testamenti faciendi ius nanciscitur*. Si tratta dell'unico testo, a fronte di altri in cui si afferma l'esatto contrario, in cui la condizione della donna è considerata esplicitamente migliore in rapporto a quella dell'uomo. Il vantaggio attribuito alla donna dall'ordinamento, consistente nel poter redigere testamento due anni prima rispetto ai maschi, non pare tuttavia avere una rilevanza sostanziale. Sul punto PEPPE 2016, 204-205.

⁷⁷ Per alcune considerazioni sulla rilevanza e sulla capacità patrimoniale che inevitabilmente caratterizzava le donne dotate dello statuto di *sui iuris* si veda *supra*, Capitolo Primo § 1.2.5. A questo proposito, va rilevato che in più occasioni nel Digesto la *testamenti factio* attiva femminile compare in relazione alla *materfamilias* intesa quale donna *sui iuris*: ROCCIA 2009, 23; cfr. D. 24.3.30.1 (Iul. 16 dig.); D. 35.2.86 (Iul. 40 dig.); D. 1.7.25 pr. (Ulp. 5 opin.).

⁷⁸ Sull'uniformità formale che caratterizza i testamenti di veda CROOK 1967, 130.

⁷⁹ VENTURINI 2014, 239-268; ROCCIA 2009, 22; FAYER 2005A, 262; MONACO 2000, 125, 171; GARDNER 1986, 165; VOCI 1967², 393; WATSON 1967, 153; *Contra* ZABLOCKI 1991-1992; VOLTERRA 1941. In particolare, per una discussione sulla storicità dei primi testamenti muliebri si veda MONACO 2000, 137-148. Per le testimonianze sui più antichi testamenti vd. Gai. 2.101; Gell. 15.27.3.

⁸⁰ MARRONE 2006³, 267 (che ascrive l'istituto della *coemptio* alla tarda età repubblicana); GARDNER 1986, 167-169; WATSON 1967, 153. Per la necessaria apposizione dell'*auctoritas* tutoria vd. Gai. 2.118 *Observandum praeterea est, ut si mulier, quae in tutela est, faciat testamentum, tutore auctore facere debeat: alioquin inutiliter iure civili*

condizioni evidenziano a chiare lettere come la possibilità di istituire un erede testamentario non consentisse alla donna di supplire definitivamente all'incapacità a trasmettere assegnatale dall'ordinamento. La fuoriuscita di ricchezze dall'asse patrimoniale della famiglia d'origine, infatti, non poteva avvenire istantaneamente alla morte della donna, necessitando invece di una discontinuità e di un controllo da parte del tutore e degli eredi *ab intestato* della testatrice⁸¹.

Ciò nonostante, anche in relazione al rispetto di questi precisi presupposti giuridici legati alla facoltà di redigere testamento, quello delle matrone appare come un percorso improntato a una progressiva crescente autonomia⁸².

L'assenso del tutore, originariamente una figura appartenente alla famiglia d'origine della donna, era indispensabile per la sottoscrizione di tutti quegli atti che potevano comportare una sostanziale diminuzione del patrimonio familiare, ivi inclusi, naturalmente, i testamenti. La portata della sua azione risultava a ogni modo fortemente ridimensionata già col finire dell'età repubblicana. La *tutela mulierum* perse rigidità grazie all'intervento del pretore, che permise alla moglie *sui iuris* di fare in autonomia ciò che secondo il *ius civile* avrebbe potuto fare solo con l'apposizione dell'*auctoritas* tutoria⁸³. Secondo Gaio, infatti, benché la donna sottoposta a tutela non potesse *de iure* redigere autonomamente un testamento valido, nel caso l'avesse redatto rispettando il requisito che lo voleva sigillato da sette testimoni, il pretore l'avrebbe considerato valido, consentendo agli eredi nominati nelle tavole di prender possesso dei beni assegnati⁸⁴. Solo in presenza di uno o più consanguinei in linea maschile pronti a contestare la validità dell'atto, gli eredi designati avrebbero rischiato di perdere quanto era stato assegnato loro. Questa eventualità ricorre peraltro in una lettera inviata da Cicerone all'amico Trebazio Testa, nel 44 a.C.⁸⁵ Cicerone

testabitur; per la *coemptio* vd Cic. *top.* 4.18: *Si ea mulier testamentum fecit quae se capite numquam diminuit, non videtur ex edicto praetoris secundum eas tabulas possessio dari*. Il riferimento alla *capitis deminutio* rimanda all'effetto della *coemptio*. Tuttavia, parte della dottrina ha sottolineato come la *coemptio* assolvesse esattamente la medesima funzione dell'*iter* di emancipazione, annoverando anche le figlie emancipate tra i soggetti capaci di fare testamento con il solo assenso del tutore: PEPPE 1984, 57.

⁸¹ THOMAS 1990, 125.

⁸² GARDNER 1986, 165.

⁸³ TELLEGEN 2013, 412-413. L'intervento del pretore e l'ampliamento delle possibilità da esso derivanti non si limita, a ogni modo, alla confezione del testamento, interessando, per esempio, anche l'*usucapio* di una *res Mancipi* consegnata da una donna sottoposta a tutela e effettuata senza il consenso del tutore: Gai. *Inst.* 2.47; FV 1.

⁸⁴ Gai. 2.118-119: *Praetor tamen, si septem signis testium signatum sit testamentum, possessionem pollicetur, si nemo sit, ad quem ab intestato iure legitimo pertineat hereditas, velut frater eodem patre natus aut patruus aut fratris filius. <et> ita poterunt scripti heredes retinere hereditatem: nam idem iuris est et si alia ex causa testamentum non valeat, velut quod familia non venierit aut nuncupationis verba testator locutus non sit*.

⁸⁵ Cic. *fam.* 7.21 (Tusculum, 44 a.C.): *ilii causam te docui. Is postea fuit apud me. Cum ei dicerem, tibi videri sponsonem illam nos sine periculo facere posse, "Si bonorum Turpiliae possessionem Q. Caepio praetor ex edicto suo mihi dederit", negare aiebat Servium, tabulas testamenti esse eas, quas instituisset is, qui factionem testamenti non habuerit; hoc idem Ofilium dicere; tecum se locutum negabat, meque rogavit, ut se et causam suam tibi*

scrive al giurista nel tentativo di risolvere una questione testamentaria controversa, in cui era coinvolto *Publius Silius*. In base al testamento di una certa *Turpilia*, il pretore aveva accordato la *bonorum possessio* agli eredi testamentari, suscitando tuttavia l'opposizione dell'erede legittimo, che non era disposto a restituire i beni in suo possesso. Quest'ultimo, infatti, sosteneva l'invalidità del testamento in virtù di una mancanza di *testamenti factio* da parte della donna. Secondo la critica maggioritaria, la mancanza di *testamenti factio* da parte di *Turpilia* si deve proprio alla mancata apposizione dell'*auctoritas* tutoria⁸⁶, mancanza che, tuttavia, non aveva impedito in prima istanza al pretore di dar corso alle volontà della donna.

Gli interventi ascrivibili prima ad Augusto, che liberò dalla tutela tutte le cittadine che avessero partorito tre figli, e poi a Claudio, che abolì definitivamente la tutela agnatizia (ovvero quella esercitata dagli ascendenti della donna in linea maschile, che idealmente potevano vantare delle pretese successorie sui beni della donna) incideranno dunque in modo decisivo sull'autonomia femminile in materia testamentaria⁸⁷.

Ma il consenso del tutore non era sufficiente a consentire alla donna di redigere in modo efficace un atto di ultima volontà. Nel caso in cui non vi fosse stata coincidenza tra la figura del tutore e l'*adgnatus proximus*, che, in quanto *heres* della donna, nutriva in tutta evidenza un interesse personale sulle disposizioni patrimoniali dell'*adgnata*, l'*auctoritas tutoria* non bastava evidentemente a garantire i diritti ereditari dei successori *ab intestato*; una figura priva di interessi personali sui contenuti dell'atto, infatti, con il proprio consenso avrebbe potuto ledere gravemente gli interessi patrimoniali della famiglia d'origine della testatrice⁸⁸. Per scongiurare questa eventualità, fu dunque elaborato un complesso *iter*, quello della *coemptio* fiduciaria. Sicuramente più tardo rispetto alla *tutela*, ascrivibile con ogni probabilità comunque prima dell'inizio del II sec. a.C.⁸⁹, tale meccanismo era funzionale alla fuoriuscita dalla famiglia di origine della donna, privando quest'ultima dei successibili *ab intestato*⁹⁰. Attraverso la *coemptio*, quindi, la donna rescindeva i propri legami con la famiglia agnatizia per porsi sotto la potestà di un *tutor fiduciarius*, che, in quanto privo di aspettative ereditarie sui *bona* di lei, avrà apposto tendenzialmente la

commendarem. Nec vir melior, mi Testa, nec mihi amicior P. Silio quisquam est, te tamen excepto. Gratissimum igitur mihi feceris, si ad eum ultro veneris eique pollicitus eris; sed, si me amas, quam primum. Hoc te vehementer etiam atque etiam rogo. Sul passo TELLEGEN-COUPERUS 2006, 431-434; *contra* CAVARZERE 2016², 708-709.

⁸⁶ TELLEGEN-COUPERUS 2006, 431-434; CROOK 1986, 74.

⁸⁷ MELILLO 2002.

⁸⁸ Sulla diffusione di tutori differenti dagli *adgnati proximi* si veda *supra*, Capitolo Primo § 1.6.

⁸⁹ VENTURINI 2014, 223, 258-; MARRONE 2006³, 267; FAYER 2005A, 256-263; WATSON 1967, 153.

⁹⁰ ZANNINI 1976, I, 157; GARDNER 1986, 163; GONZÁLEZ ROLDÁN 2014, 27.

propria *auctoritas* senza badare al contenuto del testamento⁹¹. Questa soluzione, attestata in età ciceroniana⁹², è ricordata dal giurista Gaio, il quale però ne sottolinea il legame con il passato (*olim*): nel II sec. d.C., evidentemente, la *coemptio* non rappresentava più un requisito necessario per la *testamenti factio* di donne *sui iuris*.⁹³ In effetti, un intervento di Adriano abolì definitivamente questo formalismo; in questo, come in molti altri casi, l'attività normativa del *princeps* è stata interpretata dalla critica più come l'eliminazione di un anacronismo che come una novità di portata sostanziale⁹⁴. Ufficialmente, dunque, dopo il principato di Adriano, rimase in vigore la necessità dell'apposizione dell'*auctoritas tutoris*, dalla quale la donna poteva essere esentata solo se in possesso del *ius trium liberorum*; tuttavia, il fatto che il pretore potesse costringere il tutore a fornire il proprio consenso denota come l'istituto della *tutela* fosse andato perdendo il suo valore effettivo, riducendosi a una vuota formalità⁹⁵.

Significativo, a ogni modo, che in nessuna delle numerose occasioni in cui Cicerone o Plinio il Giovane menzionano delle testatrici, venga mai fatto cenno a un intervento da parte del tutore⁹⁶. Secondo la critica questo silenzio non indica che la *tutela* fosse divenuta un istituto superfluo e "irrazionale".⁹⁷ Esso denoterebbe invece come la nozione di una imprescindibilità dell'*auctoritas* tutoria in relazione alla capacità femminile di fare testamento, sancita *de iure* e valida fino a Giustiniano, vada necessariamente sottoposta a una riqualificazione. Nel momento in cui, alla fine della Repubblica, il pretore si dimostrò predisposto ad accettare la validità di un testamento al quale il tutore non aveva apposto il proprio assenso, risulta evidente che il ricorso al tutore potesse rappresentare, *de facto*, non un obbligo, ma una possibilità, forse più legata alla personalità e alle competenze della donna che a un obbligo giuridico⁹⁸.

⁹¹ VOCI 1976, I, 393; MONACO 2000, 175-176.

⁹² Cic. *top.* 18: *Si ea mulier testamentum fecit, quae se capite numquam deminuit, non videtur ex edicto pretoris secundum eas tabulas possessio dari*; Gai. 1.162: *Minima est capitis diminutio, cum et civitas et libertas retinetur, sed status hominis commutatur; quod accidit in his, qui adoptantur, item in his, quae coemptionem faciunt, et in his, qui mancipio dantur quique ex mancipatione manumittuntur*;

⁹³ Gai. 1.115a *Olim etiam testamenti faciendi gratia fiduciaria fiebat coemptio: Tunc enim non aliter feminae testamenti faciendi ius habebant, exceptis quibusdam personis, quam si coemptionem fecissent remancipataeque et manumissae fuissent; sed hanc necessitatem coemptionis faciendae ex auctoritate divi Hadriani senatus remisit*.

⁹⁴ GONZÁLEZ ROLDÁN 2014, 20.

⁹⁵ Gai. 1.192; 2.122; VOCI 1967², I, 394.

⁹⁶ HUMBERT 1972, 184-185, n. 11, in riferimento alla produzione ciceroniana; TELLEGEN 1982, 84; SHERWIN WHITE 1966, 204, per ciò che concerne la corrispondenza di Plinio.

⁹⁷ SCHULZ 1992², 180-189.

⁹⁸ TELLEGEN 2006, 434.

Ma è possibile valutare l'effettiva diffusione della prassi testamentaria tra le *matronae*? Sulla base delle testimonianze pervenute, è stato rilevato che le donne tendevano ad avvalersi in misura minore rispetto agli uomini della possibilità di redigere un testamento⁹⁹.

I dati a disposizione per il periodo compreso tra il II sec. a.C. e la metà del III sec. d.C. depongono in effetti in modo incontrovertibile per una preponderanza di testamenti maschili: tanto nelle fonti letterarie, che in quelle giuridiche, ed epigrafiche, infatti, la percentuale di atti di disposizione testamentaria aventi come autrice una donna si attestano rispettivamente attorno al 15%, al 21% e al 19%¹⁰⁰. In definitiva, sulla base delle fonti, pare che a fruire dell'istituto testamentario, rispetto agli uomini, fosse solo un quinto delle donne. Il dato, tuttavia, va assunto con la necessaria cautela.

Innanzitutto si pone il problema di valutare l'effettivo livello di rappresentatività delle fonti a disposizione. L'evidenza letteraria non costituisce certamente una base attendibile su cui basare un calcolo statistico¹⁰¹, e, allo stesso modo, anche la casistica raccolta a livello giuridico ed epigrafico non consente conclusioni definitive in merito al numero di donne che effettivamente ricorrevano al testamento. L'interpretazione di alcuni passi del Digesto, infatti, risulta complicata dal fatto che nel linguaggio giuridico l'uso latino eclissa spesso il femminile (per cui un termine maschile può avere, molto spesso ma non sempre, anche un referente femminile), senza contare che il termine impiegato per designare la figura titolare per antonomasia dei diritti di proprietà, il *paterfamilias*, è indiscutibilmente connotato in ottica di genere¹⁰²; l'utilità dell'epigrafia nella determinazione numerica delle testatrici, poi, è ostacolata non solo dall'abbondanza della documentazione pervenuta, in costante aggiornamento, e all'interno della quale è complesso isolare un campione attendibile¹⁰³, ma anche dall'effettiva possibilità di stabilire un criterio certo

⁹⁹ CHAMPLIN 1991, 48-49.

¹⁰⁰ Nelle fonti letterarie, su 214 testamenti attestati, 181 sono maschili e 33 femminili (il genere del testatore è inferibile in 10 dei 23 casi anonimi); nelle fonti giuridiche dei circa 468 casi riscontrati, 371 sono maschili e 97 femminili. CHAMPLIN 1991, 44-46. Il dato risulta corroborato anche dalle fonti papirologiche, dove, tra i 62 casi in cui è possibile determinare l'identità del testatore le donne sono solo il 18% (il rapporto tra uomini e donne è 51:11), e anche dalle iscrizioni provenienti da Roma, dove su 105 iscrizioni raccolte le testatrici sono il 19% (20 testatrici donne).

¹⁰¹ Com'è noto nelle fonti storiografico-letterarie, caratterizzate da una prospettiva androcentrica e tendente a valorizzare il processo storico negli aspetti politico-eventuali, le donne patiscono una sensibile sottorappresentazione. Anche CHAMPLIN 1991, 47 ammette: «Literature was after all written mainly by and about men, and certainly the small proportion of women on written record in no way corresponds to their numbers, roughly equal to men, in real life». Indicativo, a tal proposito, l'esempio di Tacito, uno degli autori in cui i riferimenti alla prassi testamentaria sono più frequenti, che cita quasi esclusivamente testatori e testatrici connessi a vario titolo con la corte imperiale.

¹⁰² D.50.16.152 (Gai. 10 *ad l. iul. et pap.*): «*Hominis*» *appellatione tam feminam quam masculum contineri non dubitatur*. Il passo è ampiamente analizzato da QUADRATO 2010, 53-92; si vedano anche SALLER 1999, 184-189; GARDNER 1995, 378-387.

¹⁰³ La rappresentatività del campione utilizzato da CHAMPLIN 1991, che basa le proprie considerazioni su 300 iscrizioni provenienti da Roma e dall'Italia (salvo poi porre in per appendice un *dossier* non assolutamente limitato all'*Urbs*:

per l'individuazione di un testamento. Se, per esempio, un sintagma come *ex testamento*, o l'eventuale menzione di *tabulae*, *codicilli* o *legati* evidenziano in modo inoppugnabile la presenza di un atto testamentario, il riferimento a una disposizione *post-mortem* potrebbe parimenti celarsi anche dietro a un più generico *poni iussit*.

I silenzi delle fonti, dunque non costituiscono un indicatore attendibile, quantomeno non nelle proporzioni restituite, circa un'effettiva scarsità di testatrici.

Ma, ammesso e non concesso che la sproporzione percentuale trasmessa dalle fonti rifletta con buona approssimazione un'effettiva disparità di genere nella prassi testamentaria, non sembra che essa possa trovare la sua motivazione principale negli scarsi quantitativi di ricchezza a disposizione delle donne. Da un lato, infatti, si è avuto modo di sottolineare come le donne avessero assolutamente di che fare testamento¹⁰⁴. Dall'altro, l'idea di una correlazione diretta tra ricchezza e prassi testamentaria è stata recentemente sconfessata¹⁰⁵.

Il desiderio di disporre con accuratezza dei propri *bona*, indipendentemente dall'entità di questi ultimi, rendeva indispensabile la redazione di un testamento: decisione delle proporzioni, differenziazione della tipologia di disposizione (legati, fedecommessi), manomissioni di schiavi, coinvolgimento di persone esterne alla cerchia familiare erano tutte operazioni precluse a chi non si fosse avvalso di questo specifico istituto. A titolo generale, com'è stato a più riprese evidenziato dalla critica, il testamento costituiva uno strumento idoneo per attuare precise strategie nella trasmissione del patrimonio, scongiurando il rischio di un'eccessiva frammentazione dello stesso. In caso di successione *ab intestato*, infatti, i *bona* erano destinati a essere distribuiti in parti uguali tra i *sui heredes*¹⁰⁶; d'altro canto, tuttavia, esso non esplicava la propria rilevanza economica in una dimensione solo familiare. Consentendo di destinare ingenti quantitativi di ricchezza anche a individui esterni al nucleo strettamente familiare, oltre a veicolare una circolazione in senso verticale della ricchezza, il testamento si configurava quale tramite indispensabile per una distribuzione extra-familiare e per così dire "orizzontale" della ricchezza¹⁰⁷, nonché come espressione della libertà del testatore.

198-200), è oggetto delle riserve di PÖLÖNEN 2002, 153-154. L'unico studio sistematico sull'epigrafia testamentaria femminile è quello condotto da GALLEGIO FRANCO 2006 per la Spagna. Per alcune considerazioni sui caratteri e i limiti delle testimonianze epigrafiche, con particolare riferimento a quelle afferenti all'ambito sepolcrale, si veda *supra*, Capitolo Primo, § 1.1.1.

¹⁰⁴ Sul punto si veda *supra* § 3.2.

¹⁰⁵ STERN 2000.

¹⁰⁶ SALLER 1994, 161; CORBIER 1990, 239.

¹⁰⁷ CORBIER 1985. VERBOVEN 2002, 183-223; 336-337.

Ma soprattutto, va sottolineato che il testamento era molto più che uno strumento di trasmissione della proprietà; esso era anche un vero e proprio *mos*, un costume sociale attraverso il quale si affermava compiutamente la personalità del testatore e, in base a una dialettica tra diritto e costume, un compromesso tra potenziale libertà individuale e precise pressioni sul piano sociale¹⁰⁸.

Il valore finanziario dei legati, del resto, anche all'interno delle ultime volontà degli stessi imperatori, aveva spesso una rilevanza secondaria: il semplice fatto di essere nominati all'interno dell'*extremum iudicium* del defunto risultava di per sé una gratificazione assolutamente sufficiente, al di là della consistenza materiale del lascito¹⁰⁹. Viceversa, un'esclusione poteva rappresentare una vera e propria ingiuria. Uno degli esempi più eloquenti trasmessi dalla storiografia a tal proposito coinvolge peraltro proprio il testamento di una *matrona*, *Iunia Tertia*¹¹⁰. Tacito riporta lo scalpore suscitato dall'apertura del testamento della donna, capace di beneficiare con legati tratti dalle sue *magnae opes* tutti i più illustri esponenti dell'aristocrazia romana e di non nominare, invece, com'era prassi ormai diffusa¹¹¹, l'imperatore. Di qui la principale differenza rispetto alla concezione moderna e contemporanea dell'atto testamentario, eminentemente privata. Nell'antica Roma, al contrario, il testamento aveva una forte valenza pubblica¹¹²: pubblica era la cerimonia che ne decretava l'inizio, attraverso l'apposizione dei sigilli dei sette testimoni, da effettuarsi rigorosamente in presenza del testatore, che costituiva un vero e proprio requisito di validità, così come pubblico era il momento dell'apertura, capace di catalizzare l'attenzione e le ansie di quanti si aspettavano di essere nominati.

In questo senso non è nemmeno possibile dedurre in modo meccanico dall'inferiorità numerica dei testamenti femminili una preferenza delle donne verso una successione *ab intestato*. Esattamente al pari degli uomini, infatti, le donne, perfettamente inserite in un tessuto sociale articolato, avranno desiderato formalizzare e valorizzare i legami avuti in vita, onorando amici e liberti con opportune menzioni.

La redazione di un testamento valido, infine, era anche una questione di rispettabilità. Lo si evince chiaramente da un episodio presente all'interno della corrispondenza tra l'imperatore

¹⁰⁸ STERN 2000, 423-424.

¹⁰⁹ Testamento di Cesare: D. C. 44.35.3; testamento di Augusto: Suet. *Aug.* 101.3; D. C. 56.32.2; Tac. *ann.* 1.8.

¹¹⁰ Tac. *ann.* 3.76; MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 278 nr. 45.

¹¹¹ Sul contributo apportato da lasciti ed eredità private alla *res Caesaris* si veda MAIURO 2012, 38-80.

¹¹² Secondo CHAMPLIN 1989, 200 è l'interazione tra piacere privato e forte interesse su un piano pubblico che differenzia in modo sostanziale i testamenti degli antichi rispetto ai corrispettivi moderni. Sulla vocazione pubblica del testamento si veda anche HUMBERT 2010, 865-867.

Marco Aurelio e Frontone. Rivoltosi al suo vecchio maestro di retorica¹¹³ nel tentativo di dipanare l'intricatissima situazione relativa alla successione della ricca prozia Matidia, morta all'età di ottant'anni priva di eredi diretti¹¹⁴, Marco Aurelio, nominato erede assieme alla moglie Faustina Minore, paventa l'ipotesi di lasciare *desertum* il testamento dell'illustre ava¹¹⁵. Le disposizioni testamentarie della donna, infatti, avevano disperso il patrimonio tra una molteplicità di beneficiari e destinato una somma ingentissima a una fondazione sociale, assottigliando a tal punto i cespiti ereditari da render svantaggioso adire l'eredità¹¹⁶. Secondo Frontone, tuttavia, si trattava di un'eventualità assolutamente incontemplabile: "Oppure avete intenzione di non eseguire il testamento di Matidia?! Così si direbbe che una donna di altissimo lignaggio, una dama ricchissima, con tanti meriti davanti a voi, è morta senza testamento. Avverrebbe che mentre hai decretato per lei i funerali a spese dello stato, verresti a negar valore alla sua ultima volontà"¹¹⁷. Formalmente, infatti, non era considerato *intestatus* solo chi non aveva fatto testamento, ma anche colui i cui eredi non avessero accettato l'eredità¹¹⁸. Una scelta in questa direzione avrebbe determinato un vero e proprio oltraggio alla memoria della defunta, come traspare anche dalle parole di Quintiliano: *vos poenam quandam propinquo vestro constitutis, ut intestatus decesserit*¹¹⁹.

Contestare la validità di un testamento equivaleva dunque a cancellare l'identità del defunto, la rete di relazioni sociali da questi tessuta nel corso della sua esistenza, e con essa anche l'affetto verso i familiari ivi espresso. Come si avrà modo di appurare, le scelte nella distribuzione della proprietà avevano proprio nella *pietas* verso i congiunti uno dei criteri di riferimento fondamentali¹²⁰.

¹¹³ Va notato che la preparazione giuridica non mancava certo a Frontone, avvocato oltre che retore: COVA 2004, 505.

¹¹⁴ La morte della donna dovrebbe pertanto collocarsi all'inizio del 162 o alla fine dell'anno precedente. Non è noto se la donna fosse sposata; le iscrizioni che la menzionano, tuttavia, non recano traccia di marito e figli: SCIASCIA 1974, 4077 e n. 6; RE 1978, s.v. Matidia. Proprio l'assenza di eredi diretti aveva con ogni probabilità attirato una nutrita schiera di approfittatori. Sul punto si veda *infra*. La complessa situazione è attestata da quattro scritti contemporanei: Fronto *ad Ant. imp.* 2.1 = 95; *ad amicos* 1.14 = 180; D. 35.2.26 pr. (Scaev. 5 *resp.*); Fronto *ad Ant. imp.* 2.17 = 96).

¹¹⁵ Sulle conseguenze determinate da un'eventuale inefficacia del testamento SCIASCIA 1974, 4084-4085.

¹¹⁶ La *lex Falcidia* varata nel 40 a.C. (CRAWFORD 1996, 779-780 nr.59) assicurava all'erede almeno un quarto dell'eredità. Sul testamento di Matidia si vedano VAN DEN HOUT 1999, 244-245, con bibliografia precedente e COVA 2004, 504-505. Le ultime volontà di Matidia destinavano alle figlie di Marco Aurelio e Faustina una collana di perle che si desiderava permanesse nelle mani delle nipoti.

¹¹⁷ Fronto. 95.4: [...] *An hereditatis Matidiae a vobis non adhibetur? Summo genere, summis opibus nobilissima femina de vobis optime merita intestata obierit? Ita prorsus eveniet, ut cui funus publicum decreveris, ei adimeris testamentum.*

¹¹⁸ Gai. 2.227; Tit. Ulp. 24.32; Ps. Quint. *decl.* 302: *aut enim is est intestatus, qui non scripsit omnino testamentum, aut qui id scripsit, quod valere non possit.* In merito, si veda STERN 2000, 414.

¹¹⁹ Quint. *decl. min.* 308 (*in fine*). Sul punto HUMBERT 2010, 864.

¹²⁰ Sul testamento quale testimonianza di *pietas* HUMBERT 2010, 867.

Per le donne, poi, in particolare, il testamento costituiva uno strumento imprescindibile per ovviare, anche se in modo solo parziale e imperfetto, all'incapacità a trasmettere¹²¹. Era solo grazie ai testamenti che poteva manifestarsi l'importanza del legame con i discendenti materni, che non avevano la qualità giuridica di discendenti e succedevano solo in secondo luogo. Bisognava attendere il 178 d.C. perché i figli, grazie al *senatusconsultum Orfitianum*, vedessero riconosciute giuridicamente le loro aspettative sui *bona materna*; solo avvalendosi del testamento, in precedenza, una madre aveva modo di privilegiare i figli nella successione, estromettendo invece gli *adgnati*. Non a caso, gli otto casi di successione femminile *ab intestato* attestati dal Digesto sono tutti posteriori all'emanazione del senatoconsulto *Orfitianum*, quando i figli, divenuti eredi legittimi della madre, ereditavano da quest'ultima senza che fosse necessaria un'apposita istituzione (o un'estromissione degli *adgnati proximi*)¹²².

Infine, non sembra che nella percentuale decisamente minoritaria di testamenti femminili vada individuato l'esito di un'eventuale interposizione del veto da parte del tutore. Non solo, infatti, la *tutela* risulta priva di qualsiasi attestazione esplicita nelle fonti, ma, come si è avuto modo di appurare, era andata progressivamente perdendo il proprio valore.

A prescindere dal numero delle testimonianze restituite e dalla loro inferiorità quantitativa rispetto a quelle maschili, è assolutamente plausibile che le *matronae*, oltre a essere beneficiarie in prima persona delle ultime volontà di padri, mariti, fossero esse stesse testatrici in prima persona. Diversamente, risulterebbe di difficile comprensione l'articolato progetto normativo di Augusto per il ripristino dell'integrità numerica, morale e patrimoniale della classe dirigente: una delle sue colonne portanti stava proprio nel riconoscimento della capacità testamentaria femminile, opportunamente limitata o valorizzata attraverso le leggi caducarie, e definitivamente liberata dalla *tutela* attraverso il riconoscimento del *ius trium liberorum*.

Date queste premesse, nelle pagine che seguono si procederà a un'analisi più attenta ai dati qualitativi restituiti dalle fonti, volgendo l'attenzione verso i contenuti dei testamenti matronali, allo scopo di valutare in che misura, attraverso le sue ultime volontà, una *materfamilias* potesse contribuire a *servare* la *domus* sotto il profilo finanziario.

¹²¹ THOMAS 1990, 125.

¹²² Delle 19 attestazioni di successioni *ab intestato* presenti nel Digesto, 8 sono femminili: D. 38.8.10 (Scaev. 2 *resp.*); D. 41.4.14 (Scaev. 25 *Dig.*); D. 31.77.26 (Papin. 8 *resp.*); 31.77.29 (Papin. 8 *resp.*); D. 29.2.92 (Paul 17 *resp.*); D. 36.1.76.1 (Paul 2 *decr.*); D. 31.34.2 (Mod. 10 *resp.*); D. 38.8.8 (Mod. 14 *resp.*). Sul punto PÖLÖNEN 2002, 152-153.

3.4 I TESTAMENTI MATRONALI TRA DISCREZIONALITÀ E *OFFICIUM PIETATIS*

Il diritto, in definitiva, rispettati determinati requisiti di validità, consentiva senza interferenze sostanziali un ampio margine di discrezionalità nella redazione dei testamenti, che, come si è notato, costituivano l'*extremum iudicium* che il defunto lasciava di se stesso alla posterità. Non stupisce, dunque, che, sulla base di un accostamento concettuale proposto già da Cicerone¹²³, esso divenisse talvolta parte integrante dello stesso del monumento funerario. È il caso, per esempio, del già citato *testamentum Dasumii*, collocato sul sepolcro in base alla stessa volontà del defunto¹²⁴, oppure del testamento di *Cetrania Severina*, un paragrafo del quale è trascritto proprio sul cippo sepolcrale eretto dal marito in memoria della moglie¹²⁵.

Ma, nonostante questa innegabile vocazione pubblica dell'atto testamentario, riscontrabile sia nella cerimonia d'apposizione dei sigilli, effettuata alla presenza di cinque testimoni, sia al momento della sua apertura, va sottolineato che, diversamente da quanto accadeva con le antiche forme pubblicistiche, già in epoca preclassica il *testamentum per aes et libram* si qualificava come atto eminentemente privato, espressione più compiuta della *voluntas* del testatore¹²⁶. In quanto tale, esso era pertanto revocabile e modificabile senza alcun ostacolo.

Quella di aggiornare con una certa frequenza il proprio testamento doveva essere una prassi diffusa, anche in virtù dei numerosi cambiamenti che potevano interessare la composizione della famiglia nel corso del tempo¹²⁷: Cicerone, per esempio, in seguito alla morte occorsa alla figlia durante il parto, si affretta a includere nelle proprie ultime volontà anche il nipote Lentulo; ma anche questa nuova versione del testamento risulta destinata a vita breve: dopo appena quattro

¹²³ Cic. *Tusc.* 1.14.31: *Maximum vero argumentum est naturam ipsam de immortalitate animorum tacitam iudicare, quod omnibus curae sunt, et maxumae quidem, quae post mortem futura sint. [...] Quid procreatio liberorum, quid propagatio nominis, quid adoptiones filiorum, quid testamentorum diligentia, quid ipsa sepulcrorum monumenta, elogia significant nisi nos futura etiam cogitare?*

¹²⁴ Il testamento è stato trasposto su pietra per espressa volontà del testatore e probabilmente affisso alle pareti del sepolcro. Questo fatto potrebbe spiegare sia la mancanza delle clausole formali, sia la sostituzione della consueta clausola iniziale ("*...testamentum fecit*") con un'intestazione decisamente più adatta a un'epigrafe ("*Testamentum P. Dasumi Tusci*") FIRA III² n. 48; AMELOTTI 1966, I, 99-101; 255-258.

¹²⁵ CIL XI 6520 = ILS 6647 = AE 1999 616 (Sarsina, dopo il 112 d.C.); MAGIONCALDA 2005, 505-506; CENERINI 2008, 70; CENERINI 1997, 29; HEMELRIJK 2015, 191 e n. 35. Per alcune considerazioni in merito ad alcuni notevoli di testamenti femminili attestati epigraficamente si veda *infra* § 3.8.

¹²⁶ La presenza dei testimoni è funzionale a confermare che un testamento scritto è stato sigillato in loro presenza, ma questi ultimi non erano necessariamente a conoscenza del contenuto dell'atto: HUMBERT 2010, 865 n. 8.

¹²⁷ SCOTTI 2016, 6-8.

mesi, il divorzio da Publilia e la morte del nipote condurranno l'oratore a modificare nuovamente le proprie disposizioni¹²⁸.

Dalla corrispondenza ciceroniana, poi, si evince come la stessa Terenzia abbia redatto più volte le proprie ultime volontà. Verso i contenuti della prima versione del documento, risalente al 47 a.C., Cicerone manifesta a più riprese delle forti preoccupazioni¹²⁹. Del resto, pare che la donna non avesse chiesto né permessi né pareri per effettuare le proprie scelte testamentarie, agendo invece in sostanziale autonomia; rivolgendosi ad Attico, Cicerone precisa infatti: *non, credo, te commovit; neque enim rogavit, ne me quidem*.¹³⁰ Ma un secondo documento venne certamente redatto in seguito alla morte della figlia Tullia. Nella primavera del 45, infatti, scrivendo ad Attico, lo statista invitava il figlio a recarsi dalla madre: dal momento che quest'ultima si apprestava a stendere nuovamente le proprie ultime volontà, una visita del figlio, che in tutta evidenza molto aveva da guadagnare dalla benevolenza materna, poteva rivelarsi particolarmente opportuna¹³¹.

In questo senso, si comprende chiaramente come il testamento e gli eventuali benefici finanziari da esso garantiti non espletassero la loro rilevanza solo *post-mortem*, rappresentando, al contrario, un efficace strumento di controllo sui vivi¹³². La possibilità di determinare le sorti del patrimonio, e di poterle modificare a proprio piacimento, conferiva alla testatrice una notevole capacità di influenzare quanti si aspettavano di beneficiare delle sue ultime volontà, familiari più o meno stretti, ma anche individui non afferenti alla cerchia familiare. La produzione ciceroniana restituisce a questo proposito degli esempi degni di nota. Nella *pro Cluentio* la promessa di inclusione, o, al contrario, la minaccia di esclusione dal testamento, compaiono in effetti in due

¹²⁸ Cic. Att. 12.18a.2; 13.25.1.

¹²⁹ Cic. Att. 11.16.5 (Brindisi, 3 giugno 47 a.C.): *Extremum est quod te orem, si putas rectum esse et a te suscipi posse, cum Camillo communicates ut Terentiam moneatis de testamento. Tempora monent ut videat ut satis faciat quibus debeat. auditum ex Philotimo est eam scelerate quaedam facere. Credibile vix est, sed certe, si quid est quod fieri possit, providendum est*; Cic. Att. 11.23.1 e 3 (Brindisi, 9 luglio 47 a.C.): [1] *Quod ad te scripseram ut cum Camillo communicares, de eo Camillus mihi scripsit te secum locutum. Tuas litteras exspectabam; nisi illud quidem mutari, si aliter est et oportet, non video posse. Sed cum ab illo accepissem litteras, desideravi tuas (etsi putabam te certiore factum non esse), modo valeres; scripseras enim te quodam valetudinis genere temptari*. [3] *Te oro ut de hac misera cogites, et illud de quo ad te proxime scripsi, ut aliquid conficiatur ad inopiam propulsandam, et etiam de ipso testamento*. Cfr. Cic. Att. 11. 25. 3 (Brindisi, 5 luglio 47).

¹³⁰ Cic. Att. 11.24.2 (Brindisi, 6 agosto 47. a.C).

¹³¹ Cic. Att. 12.28.1 (Astura, 24 marzo 45 a.C.): [...] *ut illi probetur, Ciceronem, si tibi placebit, adhibebis; eius aliquid interest videri illius causa voluisse*. Sul testamento di Terenzia si vedano TREGGIARI 2007, 123, 138; GARDNER 1998, 220-221.

¹³² Sul punto CHAMPLIN 1989, 210.

occasioni quali fattori di condizionamento dell'agire di *Oppianicus*, indotto dalla suocera Sassia a intentare l'accusa contro il cliente di Cicerone e a consegnarle uno schiavo per la tortura¹³³.

Ma l'apice dell'influenza che una *matrona* poteva esercitare grazie alla propria capacità testamentaria è probabilmente testimoniata dalla prassi della *condicio nominis ferendi*. Attestata da fonti d'età repubblicana ma anche imperiale, si trattava di una specifica clausola apposta al testamento, priva di pregnanza a livello potestativo, ma di grande rilievo sul piano più propriamente sociale¹³⁴. Un'epistola di Cicerone ad Attico riporta il caso di una certa Livia, che aveva nominato Dolabella erede di un nono della sua proprietà a patto che mutasse il suo nome e assumesse quello della testatrice¹³⁵. L'Arpinate, perplesso dinanzi a un fatto che avrebbe potuto senza dubbio condizionare la reputazione e la carriera politica di un giovane aristocratico, erse infine a criterio dirimente quello dell'*utilitas*: solo una quota ereditaria ragguardevole avrebbe giustificato il cambiamento onomastico. L'indecisione di Cicerone sul da farsi, dunque, denota evidentemente come la cifra in questione dovesse essere di un certo rilievo e l'ereditanda che l'aveva predisposta una *matrona* molto ricca¹³⁶. L'adempimento di una tale clausola, d'altro canto, sembra subordinato al mantenimento del decoro da parte del soggetto al quale essa era imposta, che non doveva subire alcun danno d'immagine¹³⁷. Significativo, a ogni modo, che dall'epistola non traspaia alcuno stupore per questo genere di prassi¹³⁸, a testimonianza della perfetta liceità,

¹³³ Cic. *Cluent.* 64.181; 66.190. L'intento di Cicerone non era quello di addentrarsi in complicate questioni legali, quanto piuttosto di sottolineare la posizione autorevolmente volitiva della donna. Sul punto ROBINSON 2005, 273 n. 48.

¹³⁴ Si tratta di quella che, con una terminologia forse fuorviante, è stata etichettata come "adozione testamentaria". L'istituto, tuttavia, privo di attestazioni sul piano giuridico, non ha nulla a che vedere con l'*adrogatio*, non comportando alcuna conseguenza sotto il profilo potestativo. Com'è noto, in virtù della mancanza di *patria potestas*, le donne non potevano infatti adottare. Vd. Gai. 1.104: *Feminae vero nullo modo adoptare possunt, quia ne quidem naturales liberos in potestate habent*; cfr. Gai. Ep. 1.5.2 e Tit. Ulp. 8.8a. Sul punto, SCIORTINO 2006, 315-316 e n. 12. La *condicio nominis ferendi* era individuale, riguardava singolarmente chi accettava l'eredità; non veniva pertanto trasmessa a discendenti e liberti. Nell'esempio più famoso, a ogni modo, quello del giovane Gaio Ottavio adottato da Giulio Cesare, l'adozione testamentaria venne infine confermata da una *lex curiata*, fatto che la rese una sorta di *adrogatio*: in tal modo Ottaviano, oltre al patrimonio, ereditò la clientela di Cesare (WEINRIB 1968, 253-254).

¹³⁵ Cic. *Att.* 7.8.3 (Formia, 25 dicembre 50 a.C.): *Dolabellam video Liviae testamento cum duobus coheredibus esse in triente sed iuberi mutare nomen. Est politikon skemma rectumne sit nobili adolescenti mutare nomen mulieris testamento. Sed id philosophoteron dieukrinesomen, cum sciemus quantum quasi sit in trientis triente.*

¹³⁶ GARDNER 1986, 180.

¹³⁷ D. 36.1.65.10 (Gai. 2 *fideic.*): *Si vero nominis ferendi condicio est, quam Praetor exigit, recte quidem facturus videtur, si eam expleverit: nihil enim male est honesti hominis nomen adsumere, nec enim in famosis et turpibus nominibus hanc condicionem exigit Praetor; sed tamen si recuset nomen ferre, remittenda est ei condicio, ut Iulianus ait [...]*; D. 36.1.7 (Maecen. 4 *fideic.*): *Sed sciendum est impendiorum quoque, quae ad iter explicandum necessaria essent, rationem haberi debere: nam si ita institutus esset 'si Titio decem dedisset', non aliter cogeretur, quam si ei pecunia offeratur. Sed et salutis ac dignitatis ratio habenda erit: quid enim si morbo adplicitus Alexandriae iussus fuit adire vel nomen Vispellionis testatoris ferre?*

¹³⁸ Per un'altra attestazione di *condicio nominis ferendi* all'interno della produzione ciceroniana cfr. Cic. *off.* 3.18.73-74. Il testatore in questo caso è però un uomo *L. M. Basilius*.

anche per una donna, di inserire un *modus* di questo tipo fra le sue volontà. Secondo Svetonio lo stesso imperatore Galba avrebbe assunto il *nomen* e il *cognomen* della matrigna che lo aveva adottato, non a caso *dives admodum et pulchra*, probabilmente proprio a seguito di un'adozione testamentaria¹³⁹.

Le testimonianze relative a testamenti matronali corredati di *condiciones nominis ferendi* sono senza dubbio esigue; c'è tuttavia da chiedersi se nell'evoluzione registrata dall'onomastica in età imperiale, tendente a una progressiva complessità e a inglobare anche il ramo materno della parentela,¹⁴⁰ non abbiano avuto un ruolo rilevante anche le disposizioni testamentarie di madri, zie e nonne.

La sostanziale libertà goduta dalla *matrona* nella confezione del proprio testamento, d'altra parte, poteva avere delle ripercussioni non esattamente piacevoli, come emerge dalla testimonianza di Plinio il Giovane.

In una lettera rivolta all'amico Calvisio Rufo, suo concittadino e consulente finanziario, e databile tra il 96 e il 100 d.C., campeggia la figura di Marco Aquilio Regolo, un nemico giurato di Plinio, che, provenendo da una famiglia aristocratica caduta in miseria, tendeva evidentemente ad ammassare ricchezze facendo ricorso anche a pratiche non esattamente onorevoli¹⁴¹.

La prima *matrona* a ricevere le attenzioni di Regolo (ma i fatti narrati sono in realtà gli ultimi, i più recenti in ordine di tempo) è Verania, figlia del console Quinto Veranio (49 d.C.) nonché moglie di L. Calpurnio Pisone Liciniano, un discendente da parte di madre di Pompeo il grande che fu adottato da Galba, salvo poi essere assassinato nel gennaio del 69 d.C. dai pretoriani istigati da Otone¹⁴². Si tratta dunque di una *matrona* della più alta società romana, figlia di un console e

¹³⁹ Suet. *Galb.* 4.1: *Ser. Galba imperator M. Valerio Messala Cn. Lentulo cons. natus est VIII. Kal. Ian. in villa colli superposita prope Tarracinam, sinistrorsus Fundos petentibus, adoptatusque a noverca sua Livia nomen et Ocellae cognomen assumptis, mutato praenomine; nam Lucium mox pro Servio usque ad tempus imperii usurpavit.* Sulla donna si veda MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 272 n. 27. Livia Ocellina è presentata come seconda moglie del padre Gaio Sulpicio Galba, nonché come *dives admodum et pulchra* (Suet. *Galb.* 3.4. Sulla matrona, figlia probabilmente del questore in Spagna Livio Ocella, si veda SYME 1986, 116. Interpretano le parole di Svetonio nel senso di un'adozione testamentaria SCIORTINO 2006, 321; GARDNER 1998, 156, n. 102; *contra* RUSSO RUGGERI 1990, 63 che propende per un'adozione *inter vivos* vera e propria.

¹⁴⁰ SALLER 1994, 88 e n.45.

¹⁴¹ L'uomo era infatti noto per aver accumulato un'ingente quantità di ricchezza tutt'altro che *bono modo*, prima in qualità di delatore durante il regno di Nerone (tra il 64 e il 68 riuscì ad ottenere la condanna alla pena capitale di ben tre consolari) e poi con l'oratoria forense e, a quanto apprendiamo dalle parole di Plinio, con la *captatio*: Plin. *epist.* 3.7.

¹⁴² Su Verania Gemina si veda RAEPSAET-CHARLIER 1987, 616-617 nr. 788; sul marito rimando a PIR² C 300.

vedova di un potenziale imperatore¹⁴³. Plinio sottolinea la sfacciataggine di Regolo: si presenta da una donna che giace gravemente malata quand'è stato ostilissimo al marito¹⁴⁴ (e personalmente antipaticissimo a lei) e, facendo leva sulla superstizione, riuscì a ottenere una parte dei beni di lei. Alla fine *ut in periculo credula, poscit codicillos, legatum Regulo scribit*: pendendo dalla sue labbra come chi si trova pericolo, chiese che le venissero portati i codicilli, dei documenti separati rispetto al testamento, meno formali, contenenti delle disposizioni aggiuntive, e dispose una quota a favore di Regolo. Nessuna indicazione viene data né in merito all'entità del patrimonio complessivo della donna, né tantomeno sulla cifra lasciata in legato. I dati forniti sui suoi legami familiari e matrimoniali, e una vedovanza protratta per ben trent'anni, fanno presumere che la donna fosse dotata di un patrimonio consistente.

Ma Regolo è un vero *habitué* della *captatio* (il suo *modus operandi* è non meno empio che abituale: *facit hoc Regulus non minus scelerate quam frequenter*, dice Plinio), e l'episodio di Verania richiama alla mente di Plinio altri due episodi in cui Regulus agisce da *captator*. In uno di questi¹⁴⁵ la protagonista è un'altra *matrona*, una certa Aurelia, *ornata femina*. Quest'ultima, donna appunto di ragguardevole posizione sociale della quale sfugge l'esatta identificazione¹⁴⁶, nel rispetto della natura cerimoniale tipica del momento della firma del testamento, si presenta indossando la sua tunica migliore (*pulcherrima tunica*). Regolo la costrinse a inserire nel testamento in suo favore persino la veste che indossava durante la firma dei documenti, momento al quale aveva preso parte anch'egli, Regolo, probabilmente proprio in qualità di testimone. Sorpresa dall'insolita richiesta, la donna dapprima pensò a uno scherzo, salvo poi cedere all'insistenza dell'uomo: riaperte le tavolette, Aurelia procede ad apportare le modifiche al documento sotto la stretta sorveglianza di Regolo, lasciando a quest'ultimo come legato la veste che portava¹⁴⁷.

¹⁴³ Si tratta peraltro di una vedova particolarmente devota: aveva assicurato coraggiosamente la sepoltura del marito dopo il suo assassinio (Tac. *hist.* 1.47; Plu. *Galb.* 28) e scelse di essere sepolta proprio assieme al marito morto da lungo tempo, come denota CIL VI 31723 = ILS 240.

¹⁴⁴ Sembra che avesse addirittura infierito sul corpo dell'uomo: Tac. *hist.* 1.48.4.2.

¹⁴⁵ Plin. *epist.* 2.20. L'altra vittima è un personaggio sconosciuto che però è definito come un *locuples consularis*, un ricchissimo ex-console come *Velleius Blaesus*, il quale, malato e intenzionato a modificare il proprio testamento, non abbocca, invece, all'amo delle moine di Regolo.

¹⁴⁶ Ipotizza che possa trattarsi di una parente del console Aurelio Fulvio o di Aurelio Prisco (PIR: A 1509-10, 1580), ammettendo altresì di non riuscire ad avanzare identificazioni certe SHERWIN-WHITE 1966, 204.

¹⁴⁷ Anche se nella pretesa della veste è possibile senz'altro ravvisare un gesto di insolenza o un'allusione a un'eventuale relazione erotica, va rammentato che le vesti compaiono frequentemente come oggetto di lasciti testamentari, raggiungendo talvolta valori elevatissimi: HARTMANN 2012, 606; VERBOVEN 2002, 80; sul legato di vesti si veda anche VOCI 1963², II, 295-296.

Il tema su cui verte l'intera epistola pliniana è quello della *captatio*, che costituisce un vero e proprio *topos* all'interno poesia epigrammatica e satirica del primo Impero. Se parte della critica ha sottolineato la convenzionalità del motivo, simbolo del degrado morale e della propensione all'avidità della società protoimperiale¹⁴⁸, la tendenza più recente ha ravvisato nella *captatio* un riflesso, per quanto mediato, di una prassi sociale diffusa, legata alle brusche variazioni patrimoniali che hanno interessato l'aristocrazia tra la fine del I sec a.C. e l'inizio del I sec. d.C.¹⁴⁹

Nella *captatio*, insomma, dovrebbe ravvisarsi una precisa strategia di acquisizione patrimoniale¹⁵⁰. Soggetta a riconsiderazione, inoltre, è stata anche la visione che tendeva a identificare nel rapporto individuato dalla *captatio*, in modo manicheo, una vittima e un carnefice: la dialettica tra le due parti era infatti con ogni probabilità più complessa e sfumata. Non solo chi era oggetto delle attenzioni del *captator* poteva essere perfettamente consapevole della natura non disinteressata di tali premure, che risultavano pertanto sgradite¹⁵¹, ma poteva sfruttare a proprio vantaggio questa deplorable prassi sociale, cogliendone, per così dire, il potenziale previdenziale: una certa *Naevia* citata da Marziale inganna molto bene il *captator* sulle proprie reali condizioni di salute¹⁵², mentre Giovenale menziona una certa Aurelia pronta a rivendere i regali (in questo caso, del pregiatissimo pesce d'importazione) dell'incettatore Lenate, speranzoso, in tal modo, di carpirne il testamento¹⁵³.

Più che offrire materiale per i sostenitori di una debolezza d'animo femminile, dunque, la lettera pliniana rivela la perfetta plausibilità per le testatrici di apportare legalmente e di proprio pugno delle variazioni alle loro ultime volontà allo scopo di ricambiare le attenzioni, più o meno moleste, del *captator*. L'azione di quest'ultimo ricalca gli schemi dell'*amicitia* romana, priva però della sua matrice etica.

Tanto l'apprensione nutrita da Cicerone verso i contenuti del testamento di Terenzia¹⁵⁴, quanto la possibilità per Regolo di agire impunemente¹⁵⁵ sono ascrivibili alla medesima causa: la

¹⁴⁸ CHAMPLIN 1991, 87-102.

¹⁴⁹ HARTMANN 2012, 614-615.

¹⁵⁰ CORBIER 1985, 514-518.

¹⁵¹ Cfr. Hor. *serm.* 2.5.85-88, dove una vecchia birbona di Tebe dispone, nel proprio testamento, che il suo cadavere venisse unto abbondantemente d'olio e portato sulle spalle dall'erede: le era stato addosso così tanto finché era in vita che desiderava vedere se in tal modo poteva scivolarle via di dosso.

¹⁵² Mart. 2.26: *Quod querulum spirat, quod acerbum Naeuia tussit, inque tuos mittit sputa subinde sinus, iam te rem factam, Bithynice, credis habere? / Erras: blanditur Naeuia, non moritur.*

¹⁵³ Iuv. 5.97-98.

¹⁵⁴ Sul punto si veda *supra*.

¹⁵⁵ Sulla legittimità della condotta di Regolo rimando alle osservazioni di TELLEGEN 1982, 52-59.

sostanziale libertà delle matrone nella determinazione delle loro ultime volontà. Quest'ultima, come si è visto, nell'episodio relativo a *Iunia Tertia*¹⁵⁶, poteva sfociare anche in un gravissimo affronto nei confronti dell'imperatore, deliberatamente trascurato dalla *matrona*, morta ricchissima e impunemente repubblicana.

Tuttavia, preme rilevare come una pratica sociale il cui movente consisteva essenzialmente nella speranza di un arricchimento cospicuo, facile e rapido¹⁵⁷, dovesse riporre le proprie speranze di successo, oltre che nella sostanziale autonomia decisionale appannaggio della *matrona*, anche nel peculiare *status* personale e familiare di quest'ultima. La destinataria ideale delle attenzioni del *captator* era non solo *locuples* e *senex*, ma anche *vidua et orba*, sola e priva di figli¹⁵⁸. *Iunia Silana*, *nobilis femina* dell'età di Nerone, era un partito desiderabile in virtù non solo delle sue *opes*, ma anche perché era priva di figli¹⁵⁹. Proprio la compresenza di questi elementi valeva dunque a conferire una posizione di particolare influenza: anche *Calvia Crispinilla*, sotto i Flavi, è definita da Tacito *mox potens pecunia et orbitate*¹⁶⁰. E pure i comportamenti di una certa *Laronia*, dama appartenente all'*ordo senatorius* nominata da Marziale e Giovenale e nota a Vibo Valentia, furono tollerati dai contemporanei proprio perché *orba est, dives, anus, vidua*¹⁶¹.

Naturalmente, uno dei modi che un testatore o una testatrice aveva a disposizione per esercitare la propria libertà, esprimendo più compiutamente la propria identità e l'articolazione delle proprie relazioni, era dato dalla possibilità di inserire all'interno del testamento dei legati a beneficio di *extranei*¹⁶². Senza dubbio l'assegnazione di *bona* a individui esterni alla cerchia familiare costituiva un fenomeno di rilevanza capitale. Lo denotano i numerosi tentativi di arginare

¹⁵⁶ Vd. *supra*, § 3.3.

¹⁵⁷ Mart. 10.47.1-3: *Vitam quae faciant beatiorum/ iucundissime Martialis, haec sunt:/ Res non parva labore, sed relictis*.

¹⁵⁸ La riflessione ha ovviamente una portata più generale, adattandosi in ugual modo a uomini e donne: CHAMPLIN 1991, 90; cfr. Plin. *epist.* 5.1, dove *Asudius Curianus*, è *locuples et orbus*.

¹⁵⁹ Tac. *ann.* 13.19.2: *ex quibus erat Iunia Silana, quam matrimonio C. Sili a Messalina depulsam supra rettuli, insignis genere forma lascivia, et Agrippinae diu percara, mox occultis inter eas offensionibus, quia Sextium Africanum nobilem iuvenem a nuptiis Silanae deterruerat Agrippina, impudicam et vergentem annis dictitans, non ut Africanum sibi seponeret, sed ne opibus et orbitate Silanae maritus poteretur*; MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 303 nr. 114.

¹⁶⁰ MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 329-330, nr. 194; RAEPSAET-CHARLIER 1987, 176, nr. 184. Sulla donna e sulle fonti della sua ricchezza si veda *infra*, Capitolo Quarto, § 4.1.

¹⁶¹ Iuv. 2.36; Mart. 2.32; MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 349 nr. 248.

¹⁶² Grazie all'ampia autonomia conferitagli dall'ordinamento, il testatore poteva conferire a un *extraneus* non solo un lascito a titolo particolare ma istituirlo come erede, diseredando i *sui*, fossero essi discendenti di sangue o adottati. Incerto l'esatto momento storico in cui fu introdotta questa possibilità, da collegarsi probabilmente alla diffusione del *testamentum per aes et libram*: COPPOLA BISAZZA 2012, 38-61.

questo genere di pratiche¹⁶³, nell'interesse tanto dell'erede quanto dell'ereditando, testimoniati fin dall'età repubblicana. La dispersione in legati dell'asse ereditario, infatti, rendeva assolutamente concreto il rischio che l'erede designato non adisse l'eredità, con conseguenze nefaste per la reputazione del defunto¹⁶⁴. Si rammenti, a questo proposito, l'imbarazzo generato dall'apertura del già citato testamento di Matidia minore, menzionato da Frontone nella lettera indirizzata al genero, *Aufidius Victorinus*¹⁶⁵. La ricca dama, morta priva di figli e al contempo proprietaria di ville e terreni in Italia e in provincia¹⁶⁶, si era avvalsa della possibilità di completare le proprie disposizioni testamentarie con delle scritture informali, salvo poi annullarle, recidendo lo spago che accorpava fra loro le tavolette¹⁶⁷. Tali *codicilli* destinavano un'ampia porzione del patrimonio della donna, probabilmente più di quanto consentisse la legge, proprio a persone diverse dai più stretti familiari. Questi ultimi, presenti in qualità di testimoni, approfittando dello stato di incoscienza in cui versava Matidia, ormai in punto di morte, e desiderosi di metter le mani su quanto era stato previsto per loro in un primo momento, avevano riassemblato le *tabulae* e vi avevano apposto nuovamente il sigillo¹⁶⁸.

Nonostante le limitazioni imposte alla pratica a livello normativo, la rilevanza finanziaria dei legati quale fonte della ricchezza aristocratica risulta ampiamente documentata. Cicerone si vanta di aver ricevuto più di 20 milioni di sesterzi tramite le disposizioni testamentarie degli *amici*¹⁶⁹, e anche Plinio va orgoglioso della frequenza con cui il suo nome è incluso nei testamenti

¹⁶³ Tra i provvedimenti legislativi tesi a limitare la generosità del testatore a persone estranee alla cerchia familiare rientrano la *lex Furia testamentaria* (inizio II sec. a.C.), che fissò in 1000 assi il valore massimo di ogni legato; la *lex Voconia* (169 a.C.) per cui l'importo di ciascun legato non poteva oltrepassare quanto destinato agli eredi; infine, la *lex Falcidia* (40 a.C.), la quale tolse valore alle disposizioni precedenti e stabilì che il testatore potesse disporre in legati non più di tre quarti dell'eredità, in modo tale che agli eredi restasse almeno un quarto dell'attivo patrimoniale (*quarta Falcidia*). Sul punto si veda MARRONE 2006³, 639-640.

¹⁶⁴ HUMBERT 2010, 870-871. Cfr. *supra* § 3.3.

¹⁶⁵ Fronto 179.10-180.6; VAN DEN HOUT 1999 (*ad amicos* 1.14). Sul passo si veda anche *supra*, § 3.3. Sulla datazione della lettera, VAN DEN HOUT 1999, 420-423. Le ultime volontà di Matidia rappresentavano una questione di complessità giuridica tale che l'imperatore avvertì la necessità di coinvolgere il *consilium principis*, del quale faceva parte anche *Victorinus*. Risulta evidente come, anche in virtù dell'appartenenza della testatrice alla famiglia imperiale, le complessa successione di Matidia avesse profonde implicazioni di natura politica, oltre che privata.

¹⁶⁶ Sulle fonti della ricchezza di Matidia si veda MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 377 nr. 326; VAN DEN HOUT 1999, 244.

¹⁶⁷ *Incidere linum* è l'espressione tecnica utilizzata per indicare l'annullamento Sui codicilli MARRONE 2006³, 646-647.

¹⁶⁸ COVA 2004, 505-506. Tali codicilli pure erano stati confermati nel testamento della donna Sul punto VAN DEN HOUT 1999, 423.

¹⁶⁹ Cic. *Phil.* 2.40: *Ego enim amplius sestertium ducentiens acceptum hereditatibus rettuli*. Per una disamina dettagliata dei cespiti ereditari ottenuti da Cicerone si veda IOANNATOU 2006, 150-157.

degli amici¹⁷⁰, capace di procurargli una ricchezza assolutamente ragguardevole. È stato stimato che nell'arco temporale coperto dalla sua corrispondenza, all'incirca una quindicina di anni, il computo complessivo di eredità e legati ricevuti dal senatore comense si attestasse all'incirca sul milione e mezzo di sesterzi¹⁷¹.

A fronte, quindi, di una prassi diffusa di destinare ampie porzioni di beni ad amici, o presunti tali, nominati all'interno del testamento, quale ultimo omaggio, tanto più prezioso perché non poteva essere contraccambiato, risultano ancora più comprensibili le lodi riservate da Plinio a *Ummidia Quadratilla* per le sue scelte testamentarie¹⁷².

La *matrona*, proveniente da un'illustre famiglia senatoria originaria di *Casinum*, cittadina non distante dall'attuale Frosinone¹⁷³, era morta a quasi ottant'anni lasciando un *honestissimum testamentum*¹⁷⁴. Il cospicuo patrimonio di cui disponeva la donna, erede delle fortune degli *Ummidii* probabilmente a causa della morte prematura di eventuali fratelli e figli, e forse anche di quella di un ignoto marito, e testimoniato fra l'altro dalle molteplici iniziative evergetiche prese da *Ummidia* nella città d'origine¹⁷⁵, veniva destinato al nipote e alla nipote. Dalle parole di Plinio, però, si evince come vi fosse il concreto rischio di una sua dispersione. *Ummidia*, infatti, aveva una discutibile passione per il teatro¹⁷⁶ e dei completi estranei (*alienissimi homines*) accorrevano in teatro a scopi adulatori (*per adulationis officium in theatrum cursitabant*) speranzosi,

¹⁷⁰ Plin. *epist.* 7.20.6.

¹⁷¹ DUNCAN JONES 1982², 27.

¹⁷² Plin. *epist.* 7.24. SHERWIN WHITE 1966, 430-434; TELLEGEN 1982, 133-142. Su *Ummidia Quadratilla* si veda SHELTON 2013, 240-255; RAEPSAET-CHARLIER 1987, 649 nr. 829.

¹⁷³ Il padre della donna era *C. Ummidius Durmius Quadratus*, personalità eminente d'età giulio-claudia, primo della sua famiglia a raggiungere il rango consolare nel 40 d.C., che morì durante il suo incarico da governatore della Siria, nel 60 d.C.: Tac. *ann.* 14.26; PIR V 606; SHERWIN WHITE 1966, 430. Sulla famiglia della donna si veda SYME 1968, in particolare 73-75 per *C. Ummidius* e 75-78 per *Ummidia*. Sulle proprietà fondiarie degli *Ummidii*: ANDERMAHR 1998, 457-459 nr. 538.

¹⁷⁴ Plin. *epist.* 7.24.1: *Ummidia Quadratilla paulo minus octogensimo aetatis anno decessit usque ad novissimam valetudinem viridis, atque etiam ultra matronalem modum compacto corpore et robusto. Decessit honestissimo testamento.*

¹⁷⁵ La donna operò a *Casinum* in qualità di ricca evergete, essendo autrice di importanti interventi di costruzione e restauro di due edifici scenici e di un tempio di controversa identificazione, organizzando peraltro, in occasione dell'inaugurazione del teatro successiva al restauro, un *epulum* pubblico, destinato espressamente ai decurioni, al popolo e anche alle donne della città. L'attività evergetica di *Ummidia Quadratilla*, priva di riscontri nell'epistolario pliniano, è documentata epigraficamente da CIL X 5813 = ILS 5628 = AE 1991 326 = AE 2013, 115 (Cassino, seconda metà I sec. d.C.): *Ummidia C(ai) f(ilia) / Quadratilla / amphitheatrum et / templum Casinatibus / sua pecunia fecit*; AE 1946 AE 1992, 244 = AE 2013, 115 (Cassino, seconda metà I sec. d.C.): *[Ummidia C(ai) f(ilia) Qu]adrati[lla theatr]um / [impensis(?) patri]s sui [exornatum(?) vetus]tate / [collapsum Casinatibus su]a pec(unia) [res]titu[it et ob dedica]tionem / [decurionibus et popu]lo et [m]ulier[ibus epulum] dedit*. Sul punto HEMELRIJK 2015, 109-111; HEMELRIJK 2013, 65-66 e, più compiutamente, POLITO 2013, con ampia bibliografia.

¹⁷⁶ Plin. *epist.* 7.24.4: *habebat illa pantomimos, fovebatque effusus, quam principi feminae convenit*. Ipotizza che la passione di *Ummidia* non fosse solo un passatempo una fonte di spesa, ma una redditizia attività imprenditoriale dalla quale trarre cospicui guadagni SICK 1999.

evidentemente, di ricevere un trattamento di favore al momento della morte della donna. A questi ultimi, a ogni modo, furono destinati solo dei lasciti modestissimi (*exiguissima legata*)¹⁷⁷, mentre i beneficiari principali delle sostanze della nonna furono, in proporzioni diverse, i nipoti: la nipote ricevette un terzo della proprietà, il nipote, invece, i due terzi¹⁷⁸. L'erede in questione, il nipote di Ummidia, descritto come un giovane eccezionale (*adulescentem singularem*), nonostante le inclinazioni mondane della nonna visse nella casa di lei, in modo assolutamente austero e al tempo stesso rispettosissimo (*severissime et tamen obsequentissime*). Grazie al generoso supporto finanziario dell'ava, che, tra le altre cose, lasciò al nipote anche un'importante *domus* urbana appartenuta in precedenza al giurista Cassio Longino¹⁷⁹, *Gaius Ummidius* riuscì a intraprendere una carriera politica di successo, dapprima, *consul suffectus* assieme all'imperatore Adriano nel 118 d.C. e poi, nel 133-134 d.C. governatore della Mesia inferiore e dell'Africa¹⁸⁰. In mancanza di informazioni precise sul padre e sul nonno del ragazzo, rispettivamente il marito e il figlio di Ummidia¹⁸¹, sembra che il ruolo della matrona nella trasmissione del patrimonio personale e familiare sia stato assolutamente centrale. In questo senso, dunque, l'attributo impiegato da Plinio per qualificare le disposizioni testamentarie di *Ummidia Quadratilla* potrebbe risultare ancor più pregnante se considerato nella sua duplice valenza, oggettiva e soggettiva: il testamento della *matrona* cassinate è onorevole non solo perché conferiva a lei un giudizio positivo da parte della posterità, ma anche perché, attraverso le disposizioni patrimoniali in esso contenute, concorreva in modo determinante al raggiungimento degli *honores* del nipote, idoneo a ricoprire importanti incarichi magistratuali anche in virtù delle solide basi economiche acquisite ereditariamente. Peraltro, nel corso del II sec. d.C. la *gens Ummidia* conterà diversi personaggi di rango consolare,

¹⁷⁷ Plin. *epist.* 7.24.7: *At hercule alienissime homines in honorem Quadratillae (pudet me dixisse honorem) per adulationis officium in theatrum cursitabant exultabant plaudebant mirabantur ac deinde singulos gestus dominae cum canticis reddebant; qui nunc exiguissima legata*. La testatrice, probabilmente, non aveva incluso nel testamento una lista con tutti i nominativi dei legatari, lasciando all'erede ampia discrezionalità nell'assegnazione dei legati. Per considerazioni di carattere giuridico in merito rimando a TELLEGEN 1982, 137-140.

¹⁷⁸ Plin. *epist.* 7.24.2: *reliquit heredes ex besse nepotem, ex tertia parte neptem*. Secondo SICK 1999, 336 n. 34 la differenza nelle quote destinate ai nipoti potrebbe doversi a una precedente assegnazione di beni dotali alla nipote.

¹⁷⁹ Plin. *epist.* 7.24.8-9: *laetor etiam quod domus aliquando C. Cassi, huius qui Cassianae scholae princeps et parens fuit, serviet domino non minori. Implebit enim illam Quadratus meus et decebit, rursusque ei pristinam dignitatem celebritatem gloriam reddet, cum tantus orator inde procedet, quantus iuris ille consultus*. Cfr. CIL XV 7567, *fistula plumbea*; LTUR 1995, II, 206 e 77-78; TELLEGEN 1982, 140-142. Ummidia visse certamente soprattutto a Roma dove andavano concentrandosi gli interessi economici della famiglia: qui, sono attestate nel II sec. d.C. numerose attività legate agli *Ummidii* (*figlinae*, e *horrea Ummidiana* citati in CIL VI 37795), che potrebbero risalire già al secolo precedente. Sul punto POLITO 2013, 1455-1456 e n. 15.

¹⁸⁰ PIR¹ V 603; SYME 1968, 84-98. Il consolato con l'imperatore Adriano è attestato da CIL VI 32374.

¹⁸¹ Va precisato che *C. Ummidius Quadratus* potrebbe altresì essere il figlio di una figlia di *Ummidia*. In questo caso, probabilmente, alla polionimia che caratterizzava l'onomastica ufficiale del giovane, sarà stato preferito nella prassi corrente l'utilizzo del solo *gentilicium* materno: SYME 1968, 83-84.

giungendo a imparentarsi addirittura con la casa imperiale e palesando ancor più chiaramente la centralità della donna per la continuità della famiglia¹⁸².

Il testamento di Ummidia rivela chiaramente come, in presenza di familiari cui destinare il grosso della proprietà, le aspettative ereditarie di *extranei* ed eventuali *captatores* fossero destinate a essere notevolmente ridimensionate. Una conferma in questa direzione, del resto, è restituita da un'altra epistola pliniana: anche *Domitius Tullus*, che in vita sembrava essersi fatto circuire da cacciatori d'eredità alimentando le loro speranze d'arricchimento, scelse alla fine, in modo onorevole, di privilegiare i discendenti diretti. Furono nominate eredi la figlia adottiva e la moglie, i nipoti e un pronipote ricevettero invece numerosi e graditissimi legati, mentre le aspettative di quanti avevano agito "come se fosse stato privo di figli" rimasero assolutamente frustrate¹⁸³.

L'idea dominante, infatti, era che fossero i membri della famiglia a godere di un diritto naturale alle ricchezze familiari¹⁸⁴. Nonostante non sia possibile individuare una precisa evoluzione delle pratiche testamentarie, sottolineando come la società tardorepubblicana abbia cambiato il proprio atteggiamento nei confronti della parentela¹⁸⁵, è innegabile che il quadro restituito dalle fonti per la tarda Repubblica e il primo Impero consenta di ravvisare la netta tendenza a privilegiare i membri della famiglia nucleare, soprattutto il marito e i figli. Il fatto che questi ultimi fossero percepiti quali destinatari precipui dei beni ereditari e che godessero di una sorta di diritto naturale su di essi era certamente una convinzione radicatissima nella coscienza sociale romana, per la quale il testamento non costituiva solo un *supremum iudicium*, ma anche un *officium*, e in particolare un *officium pietatis*.

¹⁸² POLITO 2013, 1458; Un *Ummidius Quadratus* (PIR V 601) sposerà la sorella di Marco Aurelio, *Annia Cornificia Faustina* (RAEPSAET-CHARLIER 1987, 73-74 nr. 57). Cfr. CIL XV 731 (Roma, metà II sec. d.C.): *Op(us) dol(iare) ex pr(aediis) Umi(di) Quad(rati) et An(niae) / Faus(tinae) ex fi(glinis) Sex(ti) Ap(ri) Silv(ini)*.

¹⁸³ Plin. *epist.* 8.18.1-3: *Falsum est nimirum quod creditur vulgo, testamenta hominum speculum esse morum, cum Domitius Tullus longe melior apparuerit morte quam vita. Nam cum se captandum praeuisset, reliquit filiam heredem, quae illi cum fratre communis, quia genitam fratre adoptaverat. Prosecutus est nepotes plurimis iucundissimisque legatis, prosecutus etiam proneptem. In summa omnia pietate plenissima ac tanto magis inexpectata sunt. Ergo varii tota civitate sermones: alii fictum ingratum immemorem loquuntur, seque ipsos dum insectantur illum turpissimis confessionibus produnt, ut qui de patre avo proavo quasi de orbo querantur; alii contra hoc ipsum laudibus ferunt, quod sit frustratus improbas spes hominum, quos sic decipi pro moribus temporum est. Sulla lettera, con particolare riferimento alle tematiche inerenti il diritto ereditario, rimando a TELLEGEN 1982, 151-163.*

¹⁸⁴ Plin. *paneg.* 37.2: *quae sanguine gentilitate sacrorum denique societate meruissent, quaeque numquam ut aliena et speranda sed ut sua semperque possessa ac deinceps proximo cuique transmittenda cepissent.*

¹⁸⁵ CROOK 1986; *contra* THOMAS 1990, che sottolinea come, nello studio di un eventuale percorso evolutivo nelle scelte testamentarie la conoscenza di un ipotetico punto di partenza resti sostanzialmente preclusa allo studioso per la mancanza di fonti.

La *pietas*, dunque, non rappresentava un valore né circoscritto alla sfera etico-religiosa, né legato a un potere o a un'autorità formale; non presupponendo l'esistenza di una gerarchia verticale tra quanti obbedivano ai suoi dettami, la *pietas* si qualificava piuttosto come un ideale di riferimento al quale i membri della *domus* improntavano la propria condotta ¹⁸⁶, capace di ergersi, in età classica, a vero e proprio parametro di rilevanza giuridica¹⁸⁷.

Nell'ambito del diritto di famiglia si assistette infatti a una riorganizzazione delle relazioni e a una ridefinizione del ruolo di ciascun membro proprio attraverso la valorizzazione del principio della *pietas*, che in molti passi del Digesto compare, appunto, a caratterizzare i legami tra i vari componenti della famiglia nucleare¹⁸⁸. Cementando i legami di coppia e tra le generazioni, essa fungeva da collante, assicurando la continuità familiare anche da un punto di vista ereditario.

Nelle pagine che seguono si procederà quindi considerando le due principali direttrici seguite nella trasmissione dei *bona* matronali. Dapprima si concentrerà l'attenzione sull'eventualità in cui il beneficiario della *pietas* e della *liberalitas* matronali fosse il coniuge sopravvissuto, per esaminare poi, in un secondo momento, la posizione dei figli.

3.5 LA SUCCESSIONE MOGLIE-MARITO

All'interno di un ordinamento quale quello romano, dove le donazioni tra coniugi erano severamente vietate¹⁸⁹, se si eccettuano i beni dotali¹⁹⁰ gli spostamenti di ricchezza di maggior entità tra la famiglia della sposa e quella dello sposo potevano effettuarsi solo *post-mortem*.

Tuttavia, come si è già avuto modo di accennare¹⁹¹, in base alle regole della successione legittima il diritto romano poneva il coniuge sopravvissuto in una posizione nettamente sfavorevole. In ottemperanza a quanto stabilito fin dalle Dodici Tavole, la successione privilegiata era infatti

¹⁸⁶ Per esempio, il concetto di *pietas erga parentes* D. 50.16.51 (Gai. 23 *ad ed.*) comprendeva tra i destinatari anche la madre, priva della possibilità di esercitare un'*auctoritas* formale sui figli: SALLER 1991, 146.

¹⁸⁷ Sul punto si veda *infra* § 3.6.

¹⁸⁸ SALLER 1998, 402. Nelle relazioni familiari, essa pare connessa maggiormente al ruolo materno, o, più in generale, genitoriale, mentre le attestazioni di un dovere nei confronti del coniuge sono più sporadiche, quasi esclusivamente letterarie. Sul punto ROCCIA 2009, 26. Oltre ad Apul. *apol.* 100, si veda D. 32.41pr..(Scaev. 22 *dig.*): *cum scias [...] beneficio affectionis et pietatis, quam tibi debui, eandem emptionem tecum communicasse*, dove la *pietas* del marito verso la moglie assume anche un valore giuridico.

¹⁸⁹ Per un'importante deroga in materia si veda *infra*, Capitolo Quarto § 4.3.

¹⁹⁰ Sulla specificità statutaria della dote si veda *supra*, Capitolo Secondo.

¹⁹¹ Sul punto, si veda *supra*, § 3.2.

quella in linea agnatzia, che ignorava totalmente il coniuge sopravvissuto¹⁹². La *bonorum possessio* del pretore, poi, pur apportando dei miglioramenti alla posizione successoria del coniuge, confinava il marito in ultima posizione: marito e moglie erano chiamati a ereditare vicendevolmente l'uno dall'altra solo in mancanza di parenti entro il sesto grado. Lo svantaggio attribuito dall'ordinamento al consorte non pare subire temperamenti sostanziali se una costituzione di Onorio, alla fine del IV sec. d.C., pronunciava ancora: "È palese che il marito è estraneo ai beni della moglie morta intestata, quando questa lasci dei consanguinei superstiti; mentre i responsi unanimi dei giuristi e la legge naturale dichiarano quelli suoi successori"¹⁹³.

A mutare sensibilmente il quadro sancito a livello normativo, a ogni modo, poteva intervenire il testamento¹⁹⁴: attraverso la libertà testamentaria a propria disposizione, una moglie aveva modo di incrementare notevolmente le aspettative successorie del coniuge, posto dai legami affettivi e dal sentire sociale in una posizione molto differente rispetto a quella stabilita dal diritto. E il testamento, naturalmente, era lo strumento principale attraverso cui, in concreto, si dava corso alla propria *liberalitas* nei confronti del coniuge sopravvissuto.

In effetti, la direzione seguita nella prassi testamentaria pare proprio essere questa. Benché le testimonianze a disposizione privilegino l'eventualità, peraltro più probabile anche da un punto di vista demografico, che fosse la moglie a sopravvivere al marito¹⁹⁵, nei casi in cui era quest'ultimo a sopravvivere alla *coniunx* è possibile riscontrare la medesima attenzione alla posizione successoria del coniuge, sovente destinatario della *liberalitas* della moglie¹⁹⁶.

Come confermano anche le fonti letterarie, la coscienza sociale spingeva affinché il coniuge sopravvissuto avesse una posizione ragguardevole nelle scelte testamentarie della moglie, rendendo dunque la menzione di quest'ultimo all'interno dei testamenti muliebri una prassi di ampia diffusione. Nella ciceroniana *pro Caecina*, per esempio, *Caesennia* lascia gran parte della propria fortuna proprio al cliente di Cicerone, suo secondo marito¹⁹⁷. Aulo Cecina eredita infatti

¹⁹² Naturalmente, la situazione era differente in caso di matrimonio *cum manu*. Ponendo la moglie in posizione di figlia rispetto al marito, le aspettative ereditarie tra i coniugi erano reciprocamente maggiori.

¹⁹³ C. 8.2.3 (a. 395): *Constat virum ab intestatae uxoris bonis superstitibus consanguineis esse extraneum, cum prudentium omnium responsa tum lex ipsa naturae successores eos faciat.*

¹⁹⁴ La discrepanza tra quanto stabilito dalla successione legittima e le pratiche testamentarie si motiva anche sulla base delle modifiche sopravvenute a livello di prassi matrimoniale. Con il progressivo declino del matrimonio *cum manu* fu evidentemente avvertita la necessità di compensare attraverso la prassi testamentaria il fatto che la moglie non si trovasse più *loco filiae* rispetto al marito: CHAMPLIN 1991, 120-121.

¹⁹⁵ Sul punto si veda *supra* § 3.2.

¹⁹⁶ CHAMPLIN 1991, 125.

¹⁹⁷ Cic. *Caecin.* 17: *Ut in pauca conferam, testamento facto mulier moritur; facit heredem ex deince et semuncia Caecinam, ex duabus sextulis M. Fulcinium, libertum superioris viri, Aebutio sextulam aspergit. Hanc sextulam illa*

l'intero patrimonio della donna, a eccezione di un ventiquattresimo dello stesso, destinato in parte a un liberto dell'ex marito, e in parte a Ebuzio¹⁹⁸.

Il testamento di una *matrona* assume un ruolo centrale anche all'interno delle *Controversiae* senecane, che, com'è stato sottolineato, innestando su uno sfondo di fantasia elementi di assoluto realismo, riproducono la realtà e la mentalità coeva in modo assai più fedele di quanto non facciano la storiografia da una parte e la satira o la commedia dall'altro¹⁹⁹. Contrariamente a una prassi invalsa non solo nell'opera di Seneca ma nell'intero panorama letterario del primo Impero, che vedeva nella donna la dispensatrice per eccellenza di *veneficia*²⁰⁰, in questo caso è il marito a essere accusato di *veneficium* ai danni della moglie: infatti, pur avendo bevuto dalla medesima coppa allo scopo di darsi la morte insieme, il veleno risulta letale solo per la donna. *Quod est istud venenum, quod tantum heredi non nocet?* La domanda retorica sottolinea con efficacia il movente dell'omicidio, e introduce altri elementi volti a spiazzare ulteriormente il pubblico. Non solo risulta ribaltato il *cliché* tradizionale che vedeva nell'avidità di ricchezza una caratteristica tipicamente femminile²⁰¹, ma il marito in questione risulta anche l'unico capace di arricchirsi con le proscrizioni (*unus proscriptione locupletior factus est*): queste ultime ebbero notoriamente un impatto devastante anche sugli assetti proprietari di quanti rientravano nelle liste dei triumviri, sottoposti alla confisca dei beni nel momento stesso in cui venivano dichiarati *hostes rei publicae*. L'efficacia retorica dell'esercizio si innesta, oltre che sull'effettiva rappresentatività del contesto storico, sulla verosimiglianza del dato sociale, giuridico e culturale proposto: da un lato, la capacità femminile di disporre autonomamente dei propri beni *mortis causa*; dall'altro, l'eventualità che fosse proprio il marito, quantomeno in assenza di figli, il principale beneficiario del *iudicium* matronale.

mercedem isti esse voluit adsiduitatis et molestiae si quam ceperat. Iste autem hac sextula se ansam retinere omnium controversiarum putat.

¹⁹⁸ Sull'interpretazione della cifra assegnata a Ebuzio i pareri della critica divergono: CHAMPLIN 1991, 14 insiste sull'esiguità quasi offensiva della porzione di eredità assegnata all'uomo; *contra* STERN 2000, 425 che, al contrario, sottolinea il valore onorifico connesso al ruolo di co-erede, al di là dell'entità della quota ereditaria. Sul ruolo di Ebuzio si veda *supra*, Capitolo Secondo, § 2.2.2 nonché *infra*, Capitolo Quarto, § 4.2.

¹⁹⁹ Sen. *contr.* 6.4; ZANON DAL BO 1986, 9. Sul valore documentario delle *Controversiae* senecane rimando a MIGLIARIO 1989, che ne mette in luce la rilevanza della produzione di Seneca Padre per la ricostruzione della storia sociale degli ultimi decenni della Repubblica e dei primi anni del Principato.

²⁰⁰ Sul punto si veda CILLIERS-RETIEF 2000, 90. Sulla matrice preminentemente femminile del *veneficium* nella declamazione latina PASETTI 2015, 170-171; LENTANO 2014, 100-104. Per una probabile attestazione epigrafica del fenomeno vd. CIL XII 810, con le osservazioni di WATSON 1995, 140-141.

²⁰¹ Il tema, che incontra grande fortuna nel primo impero, sia nella satira che nell'epigramma, è peraltro sviluppato all'interno di un'altra *controversia* di Seneca il Vecchio: Sen. *Contr.* 2.5.7.

La centralità riservata a una moglie e al suo testamento a favore del marito all'interno della declamazione, genere che ha avuto un ruolo di primo piano nella formazione dei futuri *patres* e dei futuri *cives*, e nel quale la critica ha individuato un vero e proprio veicolo di propagazione dell'ideologia patriarcale²⁰², riflette evidentemente come, nel sentire sociale, già nei primi decenni del I sec. d.C. fosse perfettamente affermata un'etica di coppia, capace di trovare una precisa manifestazione anche sul piano patrimoniale: che un marito fosse il principale erede testamentario della moglie era, in tutta evidenza, una prassi corrente.

Il quadro trova peraltro puntuali conferme all'interno delle fonti giuridiche. Da un punto di vista statistico, uno studio relativo ai pareri di Scevola, Papiniano e Modestino ha infatti evidenziato come il coniuge sopravvissuto partecipi alla successione di quello defunto nel novanta per cento dei casi²⁰³. Nonostante anche i giuristi facciano riferimento in modo preponderante alle disposizioni testamentarie effettuate dai mariti nei confronti delle vedove²⁰⁴, la tendenza riguarda parimenti le scelte testamentarie delle mogli, inclini a includere anche i mariti tra i beneficiari, a vario titolo, dei loro testamenti. Pertanto, nella casistica in materia successoria sulla quale sono chiamati ad esprimersi i giureconsulti all'interno dei *Digesta*, il marito compare frequentemente quale destinatario della generosità della moglie.

In particolare, eloquente sia della discrezionalità appannaggio della *matrona* nella confezione del proprio testamento, sia di quanto, evidentemente, non dovessero essere trascurabili le sostanze muliebri dalle quali un marito sperava di trarre profitto, risulta la scena di vita domestica presentata in uno dei *Responsa* di Papiniano, dotata di contorni quasi umoristici²⁰⁵. Il giurista è interpellato in merito al tentativo effettuato da un marito di blandire l'animo della moglie: in preda alla rabbia, quest'ultima aveva modificato il testamento corredandolo di disposizioni aggiuntive a lui

²⁰² IMBER 2008.

²⁰³ HUMBERT 2010, 873; HUMBERT 1972, 207 e 212 sulla base di VON WOESS 1911, 49-52. Il coniuge sopravvissuto risulta beneficiario in 113 casi e omesso, invece, solo in 14.

²⁰⁴ A fronte di un 80% di riferimenti a testamenti maschili, solo un 20% rimanda invece a testamenti redatti da donne. La netta sproporzione, che per HUMBERT 2010, 873 è «difficilement explicable», va senz'altro inquadrata nella generale preponderanza di testamenti maschili presente nel Digesto, sottolineata da CHAMPLIN 1991, 44-46 e discussa *supra*, § 3.3.

²⁰⁵ D. 29.6.3 (Pap. 15 *resp.*): *Virum, qui non per vim nec dolum, quo minus uxor, contra eum mutata voluntate, codicillos faceret, intercesserat, sed ut fieri adsolet, offensam aegrae mulieris maritali sermone placaverat, in crimen non incidisse respondi, nec ei quod testamento fuerat datum auferendum.*

sfavorevoli (*contra eum mutata voluntate, codicillos faceret*)²⁰⁶. Non solo, secondo Papiniano, non avendo agito con violenza o dolo, il marito non si era macchiato di alcuna colpa, la situazione descritta riproponeva una dinamica molto frequente nelle relazioni di coppia (*ut fieri solet*).

A fronte dei casi in cui il marito compare in veste di erede²⁰⁷, va tuttavia rilevato che, in presenza di figli, la posizione del coniuge assumeva tendenzialmente contorni differenti. Oltre a poter essere nominato coerede assieme ai figli dei beni della moglie²⁰⁸, in altri casi la gratificazione del marito da un punto di vista ereditario risultava in un certo modo subordinata all'esigenza di assicurare ai figli la loro porzione dei beni materni. Una delle procedure più frequentemente impiegate a questo scopo era quello del fedecompresso posto in capo al vedovo²⁰⁹. In questo caso il coniuge, in virtù della propria *fides*, si trovava ad assolvere un onere impostogli dalla moglie in modo più o meno formale, ed era quindi tenuto alla restituzione al fedecompresso di una quota dell'eredità, oppure anche dell'eredità nella sua interezza, nel rispetto della *voluntas* della defunta²¹⁰. Altre possibilità potevano consistere poi nel nominare eredi

²⁰⁶ Va precisato che, a ogni modo, il contenuto di tali disposizioni *mortis causa* non poteva incidere sull'istituzione di erede e sulla *exhereditatio* (e relative disposizioni di modifica o di revoca). Sui *codicilli* si veda MARRONE 2006³, 646-647.

²⁰⁷ D. 32.41.7 (Scaev. 22 Dig.) [...] *deinde in matrimonio filia decessit marito herede relicto* [...]; D. 40.5.19 pr. (Scaev. 24 Dig.): *Herede instituto marito* [...];

²⁰⁸ D. 20.4.19 (Scaev. 5 resp.): *Mulier* [...] *in dotem dedit marito praedium pignori obligatum et testamento maritum et liberos ex eo natos, item ex alio heredes instituit* [...]; D. 35.2.25pr. (Scaev. 4 resp.): *Maritum suum et filium communem aequis partibus heredes instituit* [...]; D. 34.4.30.4 (Scaev. 20 Dig.): [...] *mater epistula ita caverat: "Quoniam cognovi Priscillianum filium meum in extremis esse, iustissimum et piissimum duxi portionem eius hereditatis, quam ei testamento dederam, legare Mariano fratri meo et Ianuario marito meo aequis portionibus* [...]; D. 44.4.17.3 (Scaev. 27 Dig.): *Marito et filio communi ex parte dimidia scriptis heredibus filiam suam ex priore matrimonio ita heredem instituit* [...].

²⁰⁹ D. 32.41.12 (Scaev. 22 Dig.): *Seium maritum scripsit heredem eique substituit Appiam alumnam fideique heredis commisit, ut post mortem suam hereditatem eidem alumnae restitueret aut, si quid ante contigisset alumnae, tunc Valeriano fratris filio restitueret eandem hereditatem* [...]; D. 35.2.95pr. (Scaev. 21 Dig.): *Maritus uxoris res extra dotem constitutas administravit eaque decedens ante rationem sibi redditam administrationis ex asse eundem maritum heredem reliquit eiusque fidei commisit, ut decem uncias filio communi cum moreretur restitueret, duas autem uncias nepoti* [...]; D. 36.1.80.9 (Scaev. 21 Dig.): *Idem quaesivit eandem uxorem marito herede scripto fideicommississe, ut, cum moreretur, filio communi omne, quod ad eum ex hereditate sua pervenisset, restitueret* [...]; D. 31.77.7 (Pap. 8 resp.): *Cum pater fideicommissum praediorum ex testamento matris filiae deberet* [...]; D. 31.77.32 (Pap. 8 resp.): *a te peto, marite, si quid liberorum habueris, illis praedia relinquo vel, si non habueris, tuis sive meis propinquis aut etiam libertis nostris*"; D. 35.2.15.4 (Papin. 13 resp.): *Cum fideicommissum, ex voluntate matris a patre moriente debitum, filio pater hereditate sua, quam in filium conferebat, compensari voluit* [...]; D. 42.8.19 (Pap. 11 resp.): *Patrem, qui non exspectata morte sua fideicommissum hereditatis maternae filio soluto potestate restituit* [...]; D.31.1.34.7 (Mod. 10 resp.): *Titia cum nuberet Gaio Seio, dedit in dotem praedia et quasdam alias res, postea decedens codicillis ita cavuit: "Γάτον Σέτον τὸν ἄνδρα μου παρακατατίθεμαί σοι, ὃ θύγατερ. ὃ βούλομαι δοθῆναι εἰς βίου χρήσιν καὶ ἐπικαρπίαν μετοχὴν κώμης Νακλίων*.

²¹⁰ VOCI 1963², II, 231-234. Lo studioso sottolinea come l'inclusione del fedecompresso tra le disposizioni testamentarie sia accidentale e non obbligatoria, dal momento che l'istituto poteva trovarsi anche in documenti di natura informale o, semplicemente, in una dichiarazione orale.

i figli, destinando invece al marito o, come si è già visto con una certa frequenza nel caso della vedova, un legato di usufrutto²¹¹, o il ruolo di erede sostituto²¹².

Una conferma indiretta, infine, che il coniuge sopravvissuto costituisse, subito dopo la prole, il destinatario privilegiato delle disposizioni testamentarie è dato dal fenomeno della *captatio hereditatis*. Come si è avuto modo di appurare²¹³, i bersagli preferenziali dei cacciatori d'eredità non erano le coppie, anche se prive di figli; a essere oggetto delle attenzioni dei *captatores* erano soprattutto persone che, oltre a essere prive di figli, erano pure prive di un compagno²¹⁴.

Va specificato, a ogni modo, che, soprattutto in mancanza di eredi diretti, per l'ordinamento romano uno spostamento di ricchezze tra le famiglie dei coniugi era un fenomeno di estrema delicatezza, e ciò in virtù delle ripercussioni che tale trasferimento patrimoniale comportava sul piano censitario, ai fini, dunque, di una stabilità politica e sociale. Non a caso, *l'orbitas* risulta una fattispecie opportunamente contemplata e severamente disciplinata da Augusto, che intervenne in modo deciso, a limitare in modo significativo la libertà dei coniugi di *capere inter se* attraverso le disposizioni caducarie previste dalla *lex Iulia* e, soprattutto, dalla *lex Papia Poppaea*.

Nell'eventualità in cui dal matrimonio non fossero nati dei figli, situazione che poteva aumentare, di fatto, le aspettative ereditarie del marito sui beni della moglie, erano infatti previste specifiche limitazioni alla capacità successoria dei coniugi: *vir* e *uxor* potevano *capere* per testamento solo un decimo del patrimonio in piena proprietà, e fino a un terzo, invece, in usufrutto²¹⁵.

Al di là dei quantitativi consentiti, qualsiasi disposizione a favore del marito sarebbe rientrata nei *caduca*, ovvero nei beni privi di erede²¹⁶, e devoluta agli altri individui, nominati come *heredes* o legatari all'interno del testamento, purchè dotati di *capacitas*; in assenza di privati idonei a

²¹¹ D. 24.1.52.1 (Pap. 10 *quaest.*): *Uxor viro fructum fundi ab herede suo dari, quod si datus non fuisset, certam pecuniam mortis causa promitti curavit [...]*.

²¹² D. 34.2.16 (Scaev. 18 *Dig.*): *Filiam in potestate patris manentem mater scripsit heredem eique patrem maevium substituit [...]*.

²¹³ Vd. *supra*, § 3.4.

²¹⁴ HUMBERT 2010, 873.

²¹⁵ Tit. Ulp. 15.1: *Vir et uxor inter se matrimonii nomine decimam capere possunt. Quod si ex alio matrimonio liberos superstites habeant, praeter decimam, quam matrimonii nomine capiunt, totidem decimas pro numero liberorum accipiunt. 2. Item communis filius filiave post nomen diem amissum amissave unam decimam adicit: duo autem post nomen diem amissum duas decimas adiciunt. Tit. Ulp. 15.3: Praeter decimam etiam usufructum tertiae partis bonorum [eius].* Sul punto: ASTOLFI 1996⁴, 34-36; MCGINN 1998, 73.

²¹⁶ Tit. Ulp. 17.1; VOCI 1967², I, 434-435.

ricevere, tali beni sarebbero confluiti nell'erario²¹⁷. Solo successivamente una costituzione imperiale risalente all'età di Caracalla stabilì un'acquisizione dei beni all'interno del *fiscus*²¹⁸.

Un notevole miglioramento della posizione successoria nei confronti della moglie era invece prevista in caso di figli in comune²¹⁹. Sembra infatti che fosse sufficiente un figlio in comune affinché un coniuge potesse *capere* per intero quanto lasciato dall'altro per testamento²²⁰.

Si otteneva la *capacitas* completa sia nel caso di un unico figlio comune morto dopo la pubertà, sia nel caso in cui fossero morti due figli impuberi maggiori di tre anni, sia nell'eventualità che i coniugi avessero perso tre figli, purché avessero raggiunto il *dies nominum*²²¹ e fossero stati comuni. Ovviamente i figli dovevano essere nati non solo da una cerimonia civile, ma da un matrimonio valido e consentito dalla *lex Iulia et Papia*²²²: le unioni vietate erano irrilevanti ai fini della legge, così come lo era la prole da esse nata.²²³; perfettamente trascurabile era invece il sesso della prole²²⁴. Al di là dei casi citati, i coniugi potevano acquisire soltanto un decimo di quanto lasciato loro per testamento, con la specifica che potevano essere trattenute tante *decimae partes*

²¹⁷ Gai. 2.150: *ea lege bona caduca fiunt et ad populum deferri iubentur, si defuncto nemo heres uel bonorum possessor sit*; Gai. 2.207: *Et quamvis prima causa sit in caducis uindicandis heredum liberos habentium, deinde si heredes liberos non habeant, legatariorum liberos habentium, tamen ipsa lege Papia significatur, ut collegatarius coniunctus, si liberos habeat, potior sit heredibus, etiamsi liberos habebunt*. D. 30.96.1 (Iul. 39 Dig.): *Quotiens lege iulia bona vacantia ad fiscum pertinent, et legata et fideicommissa praestantur, quae praestare cogetur heres a quo relicta erant*. VOCI 1967², I, 435 e n. 14 per la distinzione tra *caduca* e *vacantia*.

²¹⁸ Tit. Ulp. 17.2: *Hodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur: sed servato iure antiquo liberis et parentibus*. La più tarda menzione certa di spettanza dei *caduca* all'erario è Gai. 2.286a. Sul punto, MAIURO 2012, 55-59; VOCI 1967², I, 449-450 e n. 82, che ipotizza che nelle province imperiali i *bona vacantia* confluissero normalmente proprio nella cassa imperiale. Al di là dell'indubitabile rilevanza economica dei *bona vindicata* dal fisco, secondo MAIURO 2012, 60 e 69 il silenzio delle fonti in proposito porta a ritenere che solo un'esigua minoranza venisse incamerata direttamente nel patrimonio imperiale, mentre gran parte dei *bona* fossero rivenduti, ceduti o alienati.

²¹⁹ ASTOLFI 1996⁴, 74. In tal caso la piena *capacitas* acquisita dal coniuge aveva rilevanza non solo nei confronti della moglie ma anche degli *extranei*.

²²⁰ FAYER 2005A, 578-579; Tit. Ulp. 16.1a: *Libera inter eos testamenti factio est si ius liberorum a principe impetraverint; aut si filium filiamve communem habeant, aut quattuordecim annorum filium vel filiam duodecim amiserint; vel si duos trimo, vel post nominem diem amiserint, ut intra annum tamen et sex menses etiam unis cuiuscumque aetatis inpubes amissus solidi capiendi ius praestet. Item si post mortem viri intra decem menses uxor ex eo perperit, solidum ex bonis sius capit*.

²²¹ Si tratta dell'ottavo giorno di vita per i maschi, del nono invece per le femmine; si tratta del momento in cui i nuovi nati erano ammessi nel gruppo e nel culto familiare attraverso una solenne cerimonia di purificazione, la *lustratio*. All'interno di questa cerimonia si inseriva la *nominis impositio*.

²²² ASTOLFI 1996⁴, 23-30.

²²³ Tit. Ulp. 16.2: *Aliquando nihil inter se capiunt, id est si contra legem Iuliam Papiamque Poppaeam contraxerint matrimonium, verbi gratia si famosam, quis uxoris duxerit aut libertinam senator*.

²²⁴ ASTOLFI 1996⁴, 73.

quanti erano i figli superstiti nati da un precedente matrimonio: ne occorrevano pertanto ben più di tre per riuscire ad essere totalmente capaci²²⁵.

Naturalmente la situazione poteva risultare più intricata nell'evenienza di seconde nozze. In tal caso, infatti, la volontà di manifestare il legame affettivo nei confronti del marito poteva tradursi in una vera e propria ingiustizia nei confronti dei figli di primo letto.

Nell'*Apologia*, uno dei più grandi timori manifestati dagli accusatori di Apuleio è che Pudentilla potesse aver lasciato interamente al retore, attraverso il proprio testamento, l'ingente patrimonio di sua proprietà, da lungo tempo oggetto delle mire del suocero, del cognato e del figlio *Sicinius Pudens*²²⁶. Del resto, come rivelano le parole stesse del retore, una generosa liberalità (*prolixam liberalitas*) nei confronti del coniuge era proprio ciò che ci si attendeva da una *bona uxor*.

I timori del figlio di *Pudentilla* risultano tuttavia infondati: l'apertura delle tavolette testamentarie, esibite al giudice come vera e propria prova processuale²²⁷, rivela che l'erede designato è proprio *Sicinius Pudens*, mentre Apuleio è beneficiario solo di un modesto legato, e nominato per semplice convenzione sociale, in modo tale che, per ogni evenienza, non mancasse al poeta l'*honoris* dell'inclusione nel testamento in qualità di marito²²⁸. Nonostante la donna, presa dalla collera per

²²⁵ Tit. Ulp. 15.1: *Vir et uxor inter se matrimonii nomine decimam capere possunt. Quod si ex alio matrimonio liberos superstites habeant, praeter decimam, quam matrimonii nomine capiunt, totidem decimas pro numero liberorum accipiunt. 2. Item communis filius filiave post nominem diem amissum amissave unam decimam adicit: duo autem post nominem diem amissum duas decimas adiciunt.* ASTOLFI 1996⁴, 34-36; MCGINN 1998, 73. Sulla rigidità delle leggi caducarie cfr. Quint. inst. 8.5.19: «*placet hoc ergo, leges, diligentissimae pudoris custodes, decimas uxoribus dari, quartas meretricibus?*». Sul passo vd. TELLEGEN-COUPERUS 2003 PASETTI 2015, 213-236; MCGINN 1998, 94-99.

²²⁶ Apul. apol. 101.3: *Mihi iam dudum satis est, si non modo crimina obiecta plenissime dilui, uerum etiam radicem iudicii huius, id est hereditatis quaesitae inuidiam, funditus sustuli.* Il capo d'imputazione ufficiale era quello di magia, ma la motivazione reale alla base del processo contro il retore era la preoccupazione per il patrimonio della donna. Nonostante i donativi effettuati in vita a favore dei figli, si riteneva che il grosso delle ricchezze fosse alla mercé del nuovo marito della donna, che avrebbe agito da *captator*. Ap. Apol. 99.3-8: *Nam, quod paenissime oblitus sum, nuperrime cum testamentum Pudentilla post mortem Pontiani filii sui in mala ualeitudine scrib[is]eret, diu sum aduersus illam renisus, ne hunc ob tot insignis contumelias, ob tot iniurias exheredaret. [...] [Sicinius] mulierem filii contumeliis infectam, meis officiis devinctam sciebat. De me quoque fuit quod timeret: quivis vel aequae ut ego spernens haec praecipue sollicitudo eos accusationem mei stimulavit; hereditatem omnem mihi relictam falso ex sua avaritia coniectare. Pugnavi cum irata matre pro priuigno malo uitricus, ueluti pater pro optimo filio aduersus nouercam, nec satis fuit, ni bonae uxoris prolixam liberalitatem circa me nimio plus aequo coererem.* Su *Pudentilla* si veda MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 372 nr. 13; sul suo testamento, HARRISON 2000, 84-85.

²²⁷ Apul. apol. 100. Una competenza da parte dei *praeses provinciae* nei processi di inofficiosità testamentaria aventi luogo nelle province è testimoniata da fonti giurisprudenziali e imperiali in modo inoppugnabile tra la fine del II e l'inizio del III sec. d.C., ma potrebbe altresì risalire già ad Antonino Pio e trovare nel processo di Sabrata un'importante attestazione. Sul punto ARCARIA 2009, 96-97 e n. 162; contra QUERZOLI 2000, 169.

²²⁸ Apul. apol. 100.2: *Rumpi tabulas istas iube, Maxime: inuenies filium heredem, mihi uero tenue nescio quid honoris gratia legatum, ne, si quid ei humanitus attigisset, nomen maritus in uxoris tabulis non haberem.* Va notato, peraltro, che in base ai dettami della legislazione augustea, senz'altro nota ad Apuleio (cfr. apol. 88.3 e 103.2), la capacità del

i clamorosi oltraggi e le ingiurie subite²²⁹, volesse diseredare il figlio, e avesse già iniziato a mettere nero su bianco le proprie intenzioni in tal senso, Apuleio riuscì alla fine a persuadere Pudentilla: dopo innumerevoli preghiere e minacce, praticamente sotto dettatura, la donna aveva nominato erede l'*inimicissimus filius*, diseredando, invece, l'*obsequentissimus maritus*, nonostante la condotta di quest'ultimo, almeno sulla base della ricostruzione proposta da Apuleio, lo rendesse senza dubbio un *heres* più degno rispetto al figliastro.

Peraltro, va rilevato che l'apprensione degli avversari di Apuleio circa i contenuti delle ultime volontà della donna non aveva alcun fondamento sul piano giuridico. Anche se il retore fosse stato nominato erede dalla moglie, infatti, come si è visto, in base alla legge avrebbe potuto beneficiare appena della decima parte della ricchezza di Pudentilla, in qualità di proprietario, e di un terzo della stessa come usufruttuario²³⁰. Inoltre, se il figlio di Pudentilla fosse stato indebitamente trascurato e non avesse ereditato almeno un quarto del patrimonio, egli avrebbe potuto legittimamente agire processualmente, invalidando dunque il testamento materno²³¹.

La tendenza restituita dalle fonti, pertanto, è che in assenza di prole il marito potesse trarre un cospicuo vantaggio finanziario dalla successione nei confronti della moglie.

In presenza di figli, invece, e in particolar modo in presenza di figli frutto di precedenti unioni matrimoniali, il coniuge sopravvissuto doveva sì ricevere un trattamento adeguato, ma era indispensabile che la proprietà a lui riservata rimanesse separata da quella destinata ai figli²³².

Un valore esemplare in questo senso assumono le disposizioni testamentarie di Murdia, attestate epigraficamente all'interno della *laudatio* a lei dedicata. Il legame coniugale nei confronti del secondo marito non manca di trovar riscontro sul piano patrimoniale: al di là della dote che gli spettava di diritto²³³, infatti, all'uomo è assegnata un'ulteriore porzione di beni a titolo

retore di ereditare dalla moglie era sottoposta a gravi limitazioni: dal momento che Pudentilla aveva poco più di 40 anni e Apuleio era probabilmente sui 35 (*apol.* 89.5; HUNINK 1987, I, 15), la coppia rientrava nei limiti d'età previsti dalla legge e era priva di figli in comune. Sul punto TAYLOR 2011, 157-158.

²²⁹ Per un elenco dei comportamenti discutibili tenuti da *Sicinius Pudens* nei confronti della madre *Apul. apol.* 100.5-9.

²³⁰ L'accusa mossa ad Apuleio, anche in caso di condanna, non sarebbe risultata affatto utile ad aumentare le prerogative degli avversari sui beni di Pudentilla. Per una riflessione in merito si veda TAYLOR 2011, 163-166.

²³¹ Il riferimento è alla *querela inofficiosi testamenti*. Sull'istituto si veda *infra*, § 3.6. Lo scenario di una posizione concorrenziale tra il marito sposato in seconde nozze e i figli di primo letto ricorre anche in Val. Max. 7.7.4, dove Septicia nomina erede delle proprie sostanze il marito Publicio estromettendo completamente e ingiustamente dall'eredità materna i figli. Sull'episodio si veda *infra*, § 3.6.

²³² CHAMPLIN 1991, 125. Per ulteriori riflessioni sul punto si veda *infra*, § 3.6.

²³³ Sul punto si veda *supra*, Capitolo Secondo, § 2.2.4.

aggiuntivo²³⁴. Ma la generosità dimostrata dalla moglie nei suoi riguardi non pare intaccare in alcun modo la posizione dei figli, tutti resi partecipi del patrimonio della madre in modo equo²³⁵. L'epigrafe non fa esplicita menzione del dato, ma è molto probabile che, essendo il padre ancora in vita, i figli che Murdia aveva in comune con il secondo marito fossero ancora soggetti alla *potestas* del padre²³⁶, e che pertanto le quote loro assegnate dovessero confluire *de facto* all'interno del patrimonio del coniuge, mantenendo tuttavia la loro specificità nonché la loro integrità. Da questo punto di vista, è interessante vedere come in alcuni passi del Digesto la figura paterna appaia talvolta impegnata proprio nella restituzione ai figli dei beni acquisiti dalla moglie o dalla suocera²³⁷. Tali risorse, in tutta evidenza, erano solo temporaneamente affidate a colui che ne sarebbe stato il naturale gestore fiduciario in vista di una futura restituzione ai reali destinatari delle stesse, i figli. Questi ultimi, come si vedrà, costituivano in assoluto i beneficiari precipui dei testamenti delle *matronae*.

3.6 LA SUCCESSIONE MADRE-FIGLI

Scrivendo al suocero *Calpurnius Fabatus* nel 107 d.C.²³⁸, Plinio il Giovane si dichiara disposto a vendere a una cara amica di famiglia, una certa Corellia²³⁹, qualunque terreno ella desiderasse tra quelli di sua proprietà, con una sola importante eccezione: quelli ereditati rispettivamente dal padre e dalla madre, dotati di uno spiccato valore affettivo²⁴⁰. Le parole di

²³⁴ [Testo L2] *Laudatio Murdiae*, 1.6: *viro certam pecuniam legavit ut ius dotis honore iudici augureretur*. Sul punto si veda PEPE 2015, 131-133.

²³⁵ Per ulteriori riflessioni in proposito si veda *infra*, § 3.6.

²³⁶ Solo un'eventuale *emancipatio* da parte del *pater* avrebbe infatti conferito ai *filiifamilias* lo *status* di *sui iuris* e la conseguente possibilità di un'autonomia sul piano patrimoniale. Non a caso, le fonti attestano a più riprese come le madri corredassero le proprie ultime volontà con specifiche clausole volte a far fuoriuscire i figli dalla *potestas* paterna. Sul punto si veda *infra* §3.6

²³⁷ D. 31.77.19 (Pap. 8 *resp.*): *Filia mea praecipiat sibi que habeat volo rem matris suae*; D. 33.7.2pr (Pap. 7 *resp.*): *Cum pater pluribus filiis heredibus scriptis duobus praeceptionem bonorum aviae praeter partes hereditarias dedisset, pro partibus coheredum viriles habituros legatarios placuit*; D. 36.1.83 (Paul 1 *imp. sent. in cognit. prol.*): [...] *sed et voluntas haec patris videbatur, qui exceperat eorum bona materna, quia Polycrates aliam matrem et quidem superstitem habebat, cuius etiam fidei commissum erat, ut legata, quae ei dederat in testamento, moriens polycrati filio suo restitueret*.

HUMBERT 1972, 258-263

²³⁸ Plin. *epist.* 7.11. Sulla lettera si vedano SHERWIN-WHITE 1966, 414-416; TELLEGEN 1982, 119-126.

²³⁹ SHELTON 2013, 199-201.

²⁴⁰ Plin. *epist.* 7.11.5: *ego illi [Corelliae] ex praediis meis, quod vellet et quanti vellet, obtuli exceptis maternis paternisque; his enim cedere ne Corelliae quidem possum*. Sul passo MAIURO 2012, 50-51 e n. 11; CORBIER 1985, 511.

Plinio rivelano dunque chiaramente come le *facultates* di un individuo, il nocciolo delle quali era costituito dai beni ereditari, non fossero percepite come una massa nebulosa e indifferenziata, configurandosi al contrario quale somma di due apporti diversi e perfettamente distinti, i *bona paterna* e i *bona materna*.

In virtù dell'altissimo tasso di mortalità caratteristico del mondo antico e dell'impatto significativo che esso aveva anche sulla vita delle donne, in più della metà dei casi una madre moriva prima che i figli avessero raggiunto i 25 anni²⁴¹. Poiché, in base ai dettami della *pietas*, a essere privilegiati nelle scelte delle testatrici erano proprio gli eredi di sangue, maschili e femminili²⁴², il dato evidenzia ancor più chiaramente quale potesse essere la rilevanza del contributo materno sotto il profilo ereditario: vista la particolare precocità con cui erano ottenuti, i *bona materna* potevano condizionare in modo determinante la vita dei figli, per esempio favorendone un'eventuale ascesa politica oppure contribuendo a migliorare la posizione economica di una figlia già vedova, o alle prese con le seconde nozze.

In uno dei suoi epigrammi, Marziale sbeffeggia un certo *Linus* capace di dissipare un ampio patrimonio nonostante un'esistenza parca, "Dicci un po', dov'è il milione di sesterzi che ti ha lasciato la tua parsimoniosa madre?".²⁴³ Oltre che per una componente sentimentale²⁴⁴, il rapporto madre-figli si connotava dunque anche per aspetti più propriamente utilitaristici, legati alla capacità della *materfamilias* di disporre del proprio patrimonio attraverso il testamento, e alle conseguenti aspettative ereditarie dei discendenti sui suoi beni²⁴⁵.

Si è già notato come Cicerone, attraverso la consueta mediazione di Attico, abbia prontamente incoraggiato il figlio Marco a far visita alla madre nel momento in cui quest'ultima si stava apprestando a redigere una nuova versione dell'atto²⁴⁶. Al di là dei cambiamenti occorsi in relazione allo *status* coniugale, infatti, restava intatta l'idea, riflesso di aspettative sociali diffuse, che una madre dovesse contribuire economicamente, anche attraverso le proprie disposizioni testamentarie, al futuro dei figli. Nel caso specifico del figlio di Cicerone, tale

²⁴¹ SCHEIDEL 2009, 35-36, fig. 3. Lo studioso incorpora i risultati di WOODS 2007, che tendono a incrementare il tasso di mortalità femminile rispetto al modello proposto da COALE-DEMENY 1983.

²⁴² CORBIER 1985, 511.

²⁴³ Mart. 4.66.17: *Dic ubi sit decies, mater quod auara reliquit*. Sulla donna MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 349 nr. 249; RAEPSAET-CHARLIER 1987, 649 nr. 829.

²⁴⁴ Sul punto si vedano le precisazioni di DIXON 1988, 3-4; 161; 233.

²⁴⁵ ROCCIA 2009, 22. Cfr. [Testo L2] *Laudatio Murdiae*, ll. 4-5: *amor maternus caritate liberum aequalitate partium constat*, dove con carattere quasi sentenzioso, il *laudator* accosta esplicitamente il piano eminentemente affettivo e quello economico-patrimoniale nella definizione del sentimento materno. Sul punto PEPE 2015, 131.

²⁴⁶ Si veda *supra* § 3.4.

contributo doveva essere tanto più prezioso alla luce delle gravi incertezze e difficoltà che caratterizzavano la situazione finanziaria dello statista: l'inclusione nelle liste di proscrizione determinava *ipso iure* la confisca dell'intero patrimonio del proscritto, eccettuato un decimo dello stesso, riservato ai figli²⁴⁷. Se, data la notevole longevità di Terenzia, non pare che il giovane Marco sia riuscito a beneficiare delle ultime volontà della madre²⁴⁸, non è da escludere che per altri *liberi proscriptorum* per i quali è attestata una carriera politica negli anni successivi alle guerre civili²⁴⁹ il contributo della madre o di un'ascendente femminile della famiglia possa essere stato fondamentale. Come attesta a chiare lettere Appiano, d'altronde, i patrimoni femminili non erano stati intaccati dalle proscrizioni divenendo, non a caso, oggetto delle disposizioni vessatorie prese dai triumviri in ambito fiscale²⁵⁰.

Degni di nota, in questo senso, anche se ascrivibili a un frangente cronologico precedente rispetto a quello in esame, i contenuti di un testamento matronale riportati nella *pro Cluentio*, orazione nella quale parte delle vicende narrate si svolgono nell'orizzonte politico della lotta tra mariani e sillani²⁵¹. *Dinaea*, una donna di *Larinum* che credeva di aver perso tutti e quattro i figli avuti da due diversi mariti²⁵², dopo aver scoperto che, uno di loro era ancora inaspettatamente in vita, ridotto in condizioni servili nell'*ager Gallicus et Picenus*, invia immediatamente parenti e amici alla ricerca del giovane²⁵³. Nel momento in cui si trova a confezionare il proprio testamento, la

²⁴⁷ I triumviri, infatti, avevano varato una specifica disposizione a tutela dei familiari dei proscritti per limitare, sotto il profilo economico, il potenziale afflittivo delle condanne per le famiglie. Non è dato sapere se Marco sia effettivamente riuscito a recuperare almeno una parte del patrimonio paterno: TREGGIARI 2007, 148. Sicuramente egli beneficiò della *restitutio* successiva agli accordi di Misenò e ebbe una brillante carriera, *consul suffectus* nel 30 a.C., assieme a Ottaviano (App. *BC* 4.51.220), e successivamente proconsole in Siria e in Asia: TREGGIARI 2007, 152-153; HINARD 1985, 537 nr. 140; SYME 1939, 302-303. Sul dissesto economico patito dai discendenti dei proscritti cfr. App. *BC* 4.41.

²⁴⁸ TREGGIARI 2007, 152.

²⁴⁹ Si tratta di circa una trentina di casi, sulla base di HINARD 1985, 275-292.

²⁵⁰ App. *BC* 4.33. Sull'episodio di Ortensia, già citato *supra*, Capitolo Secondo, § 2.4, la bibliografia è molto ricca. Si vedano PEPPE 2016, 358-361; HOPWOOD 2015, 305-322; PEPPE 1984, 17-50.

²⁵¹ Sul tema della successione ereditaria nella *pro Cluentio* si veda MOREAU 1986, 180-189. Ben sette sono i testamenti nominati all'interno dell'orazione, segnale evidente che, alla fine del I sec. a.C., la successione testamentaria costituiva la soluzione più praticata rispetto a quella *ab intestato*. Sul punto si veda *supra*.

²⁵² MOREAU 1992, 170 e n. 115.

²⁵³ Cic. *Cluent.* 7.21-22: [21] *Larinas quaedam fuit Dinaea, socrus Oppianici, quae filios habuit M. et N. Aurios et Cn. Magium et filiam Magiam nuptam Oppianico M. Aurius adolescentulus bello Italico captus apud Asculum in Q. Sergi senatoris, eius qui inter sicarios damnatus est, manus incidit et apud eum fuit in ergastulo. N. autem Aurius, frater eius, mortuus est heredemque Cn. Magium fratrem reliquit. postea Magia, uxor Oppianici, mortua est. Postremo unus qui reliquus erat Dinaeae filius Cn. Magius est mortuus. Is heredem fecit illum adolescentulum Oppianicum, sororis suae filium, eumque partiri cum Dinaea matre iussit. interim venit index ad Dinaeam neque obscurus neque incertus qui nuntiaret ei filium eius, M. Aurius, vivere et in agro Gallico esse in servitute. [22] Mulier amissis liberis, cum unius recipiendi fili spes esset ostentata, omnis suos propinquos filique sui necessarios convocavit et ab eis flens petivit ut negotium susciperent, adolescentem investigarent, sibi restituerent eum filium quem tamen unum ex multis fortuna reliquum esse voluisset. Haec cum agere instituisset, oppressa morbo est. Itaque*

donna istituisce erede il nipote *Oppianico iunior*, destinando però a quel figlio che credeva perduto e che rappresentava invece l'unico suo discendente diretto rimastole un legato di 400.000 sesterzi. L'entità della disposizione materna in favore di *M. Aurius* risulta eloquente: in tutta evidenza, il lascito era funzionale a far ottenere al figlio non solo lo *status* goduto prima della guerra sociale e venuto meno in seguito alla cattura e alla prigionia subite, ma anche il rango equestre, ora accessibile grazie allo statuto municipale acquisito da *Larinum* con la conclusione del conflitto²⁵⁴. La cifra destinata al giovane, inoltre, fa supporre che l'ammontare complessivo del patrimonio della donna²⁵⁵ dovesse essere assolutamente ragguardevole, tale almeno da superare gli 800.000 sesterzi: in base alle prescrizioni della *lex Voconia*, infatti, la quota assegnata come legato doveva risultare inferiore a quella attribuita all'erede, che veniva in tal modo tutelato rispetto a un'eventuale dispersione del patrimonio²⁵⁶. Idealmente, dunque, anche grazie ai testamenti, le risorse finanziarie delle donne potevano concorrere in modo sostanziale all'affermazione socio-politica dei discendenti diretti: il dato, solo ipotizzabile per ciò che concerne la classe dirigente affermata nei primi decenni del principato, pare trovare riscontri puntuali tanto in età sillana quanto in piena età imperiale, come dimostra il testamento di *Ummidia Quadratilla* tanto apprezzato da Plinio il Giovane²⁵⁷.

L'idea che, in virtù del legame di sangue che li legava, ai figli dovesse essere concessa una porzione dei beni materni, era fortemente radicata nella mentalità romana²⁵⁸ e il testamento costituiva uno strumento imprescindibile per darvi corso. Nel quadro della successione legittima, anche dopo i correttivi apportati in sede pretoria dalla *bonorum possessio sine tabulis* la posizione

testamentum fecit eius modi ut illi filio HS CCCC milia legaret, heredem institueret eundem illum Oppianicum, nepotem suum; atque illis diebus paucis est mortua. Propinqui tamen illi, quem ad modum viva Dinaea instituerant, ita mortua illa ad investigandum M. Aurium cum eodem illo indice in agrum Gallicum profecti sunt.

²⁵⁴ PATIMO 2009, 248-249. Il giovane era evidentemente imparentato con *domi nobiles* e *cives* di *Larinum*. Sulla figura di *A. Aurius Melinus* si veda NICOLET 1974, 798-800. Nella decisione del lascito da parte di *Dinaea* deve aver influito anche il *census* tenuto nel *municipium*, probabilmente nell'86 a.C (cfr. Cic. *Cluent.* 14.41, che non fornisce però alcuna indicazione cronologica). Sul punto MOREAU 1986, 175 n. 36.

²⁵⁵ Tra le ricchezze della donna va annoverata anche l'eredità ricevuta da uno dei figli morti prima di lei. Vd. Cic. *Cluent.* 7.21: *Postremo unus qui reliquus erat Dinaeae filius Cn. Magius est mortuus. Is heredem fecit illum adolescentulum Oppianicum, sororis suae filium, eumque partiri cum Dinaea matre iussit*

²⁵⁶ Sulla *lex Voconia* si veda *supra*, § 3.3. Una conferma indiretta del fatto che il testamento della donna dovesse ripartire un patrimonio di una certa consistenza si rintraccia anche nel tentativo di falsificazione del documento operato dal genero Oppianico: Cic. *Cluent.* 14.41.

²⁵⁷ Sulle disposizioni testamentarie della *matrona* di *Casinum* si veda *supra*, §3.4.

²⁵⁸ CORBIER 1990, 240; GARDNER 1986, 199. Una delle espressioni di questo sentimento è rintracciabile nelle regole sulle *retentiones* relative alla dote.

della prole risultava svantaggiata in presenza di fratelli e sorelle o di *adgnati* della madre²⁵⁹; solo a partire dal 178 d.C., infatti, i figli furono considerati eredi legittimi della madre nella successione *ab intestato*²⁶⁰.

Va sottolineato, a ogni modo, che anche dopo l’emanazione del *senatusconsultum Orfitianum*, i testamenti delle *matronae* non dimisero in alcun modo la loro centralità. Al di là dell’immutato valore dell’atto testamentario quale *speculum* dei *mores* e dell’identità del testatrice, anche se ci si attiene agli aspetti strettamente relativi alla distribuzione della proprietà, il testamento restava l’unico mezzo attraverso il quale era possibile differenziare le posizioni ereditarie dei figli, che, diversamente, sarebbero risultati destinatari delle sostanze materne in modo paritario. Questo fatto, oltre a rivestire un’importanza intrinseca nell’attuazione di precise strategie nella trasmissione del patrimonio, risultava naturalmente tanto più rilevante in presenza di figli di primo letto.

I *bona materna* e i *bona paterna*, infatti, sembrano mantenere in un certo qual modo una rigorosa separazione anche dopo la morte del coniuge, proprio nell’interesse dei figli nati dalla precedente unione.

Esemplare, a questo proposito, quanto previsto dalle ultime volontà della già citata Murdia, riportate, così come dovevano essere espresse nel suo testamento²⁶¹, all’interno del primo dei due nuclei concettuali di cui si compone la *laudatio* pronunciata dal figlio in suo onore e poi trasposta epigraficamente²⁶². La *matrona* nominava tutti i figli eredi di quote uguali (l.4: *omnes filios aequae fecit heredes*), beneficiando la figlia di un *legatum partitionis*, una disposizione a titolo particolare che, pur non conferendole il titolo di *heres*, poteva comunque renderla partecipe in modo adeguato della ricchezza familiare²⁶³. Ma è proprio al *laudator*, nato da un precedente matrimonio e orfano

²⁵⁹ Per la successione legittima vd. Tit. Ulp. 26.7-8: *Ad liberos matris intestatae hereditas ex lege duodecim tabularum non pertinebat, quia feminae suos heredes non habent; 8. Intestati filii hereditas ad matrem ex lege duodecim tabularum non pertinet*; nella *bonorum possessio* la classe di successibili in cui rientravano i figli era collocata solo in terza posizione, subordinata a quella *unde liberi* e *unde legitimi* dal momento che, rispetto alla madre, i figli non rientravano nella classe *unde liberi*: VOCI 1963², II, 12. Sul punto si veda *supra*, § 3.2.

²⁶⁰ FAYER 2005A, 295-296 n. 362; GARDNER 1986, 198-200.

²⁶¹ Il testamento, in questo caso, non è menzionato esplicitamente; la presenza di espressioni chiaramente appartenenti alla sfera del diritto successorio, tuttavia, rende palese che ad essere lodate ad opera del figlio avuto dal primo marito sono le disposizioni testamentarie della donna, improntate all’equità e al rispetto della volontà del marito defunto.

²⁶² [Testo L2] *Laudatio Murdiae*. Sul secondo dei nuclei concettuali in cui si articola l’iscrizione, volto all’elogio delle tradizionali virtù matronali, si veda *supra*, Capitolo Primo.

²⁶³ Sul *legatum partitionis* VOCI 1963², II, 343-344. In perfetta coerenza con una prassi di ampia diffusione, la figlia non ricevette dunque il titolo di *heres* ma fu beneficiaria di un lascito a titolo particolare il cui obbligo di pagamento gravava sugli eredi designati. Sulla reale consistenza della quota assegnata alla figlia la critica non è concorde. Secondo DIXON 1988, 56-57 e 69 n.22 si trattava di “an equal share of the estate without the full status of heir”, probabilmente una strategia per non contravvenire alla *lex Voconia*. *Contra* PEPE 2015, 130; KEEGAN 2014, 50;

di padre, che *Murdia* riserva una particolare attenzione. A quest'ultimo, infatti, è destinato un *praelegatum*²⁶⁴, una porzione aggiuntiva di beni. Si tratta di una decisione non frutto di un'arbitraria e immotivata preferenza da parte della madre, ma effettuata sulla base di precise disposizioni ricevute dal primo marito, nel rispetto della sua memoria e, probabilmente, delle sue disposizioni testamentarie²⁶⁵. *Murdia* va elogiata soprattutto perché è sulla sua spontanea volontà e sulla sua fedeltà al ricordo del precedente marito che poggia la restituzione di determinate risorse al figlio di primo letto, rendendo necessaria l'inclusione di una sorta di giustificazione del suo *modus operandi*²⁶⁶, solo in apparenza discriminatorio e iniquo e in realtà in perfetta consonanza con i dettami della *pietas*, che vedevano proprio nel figlio nato dal primo matrimonio l'erede legittimo del padre. Sarebbe stata l'assegnazione ai figli di secondo letto di beni appartenenti al primo marito a urtare nettamente contro le aspettative sociali²⁶⁷. Da notare, peraltro, che tra i vari motivi per cui l'operato di *Murdia* è oggetto d'elogio rientra anche l'esemplare gestione dei beni effettuata nell'arco di tempo in cui essi erano stati nella disponibilità della *matrona*: *Murdia* si è accontentata di un diritto d'uso sugli stessi, un uso per di più utile alla loro conservazione (*ussu suo custodita*)²⁶⁸.

Le disposizioni di *Murdia* riflettono dunque aspettative socialmente diffuse: tutti i figli dovevano essere eredi in modo paritario del genitore in comune, ma quelli nati da precedenti matrimoni avevano eventualmente diritto a una quota aggiuntiva da parte del genitore che era deceduto per primo. Due secoli dopo la spartizione ereditaria immortalata dalla *laudatio* d'età augustea, infatti, la prassi trova riscontro anche a livello giuridico, con casi in cui la trasmissione

LINDSAY 2004, 96; CHAMPLIN 1991, 116 inclini a ritenere che ai maschi spettasse la parte più cospicua del patrimonio familiare.

²⁶⁴ Si tratta del *legatum per praeceptionem*, tramite il quale era possibile conferire a uno dei coeredi uno specifico bene in aggiunta alla quota che gli spettava, sottraendolo alla divisione ereditaria: MARRONE 2006³, 631-632; VOCI 1963², II, 225.

²⁶⁵ [Testo L2] *Laudatio Murdiae*, ll. 7-13: *mihi revocata memoria patris eaque in consilium et fide sua adhibita, aestumatione facta, certas res testamento praelegavit, neque ea mente, quo me fratribus meis quom eorum aliqua contumelia praeferret, sed memor liberalitatis patris meis reddenda mihi statuit, quae iudicio viri sui ex patrimonio meo cepisset, ut ea, ussu suo custodita, proprietati meae restituerentur*; DIXON 1988, 49; HUMBERT 1972, 255-258.

²⁶⁶ [Testo L2] *Laudatio Murdiae*, ll. 9-10 *neque ea mente, quo me fratribus meis quom eorum aliqua contumelia praeferret*.

²⁶⁷ In modo molto eloquente, il *laudator* parla di *patrimonius meus*: [Testo L2] *Laudatio Murdiae*, ll. 11-12.

²⁶⁸ Il comportamento di *Murdia* trova un parallelo significativo in quanto afferma Seneca a proposito della madre. Diversamente dalle donne arrivate, capaci di sfruttare il prestigio degli uomini della famiglia per soddisfare le loro ambizioni e la loro avidità, la madre del filosofo si occupa della gestione del patrimonio dei figli in modo altruista e disinteressato. Vd Sen. *dial.* 14.3: *Tu patrimonium nostra sic administrasti ut tamquam in tuis laborares tamquam alienis abstineres*. Sul passo si veda anche *infra*, Capitolo Quarto § 4.5.

dei beni alla prole è esplicitamente affidata alla madre²⁶⁹. In modo molto significativo, infine, l'idea che la *uxor* sopravvissuta al marito fosse la custode dei *bona paterna* trova eco anche nelle fonti letterarie le quali, prive della precisione terminologica tipica delle fonti giuridiche, fotografano ugualmente con una certa puntualità la distinzione degli apporti materno e paterno nella successione. Nella favola di *Amore e Psiche*, Venere paventa al figlio la possibilità d'esser "diseredato" in favore di altri figli, precisando come l'intero corredo (penne, fiaccola, arco, frecce) fosse interamente una sua proprietà personale: nulla tra quelle suppellettili rientrava invece tra i beni del padre, sui quali, evidentemente, Amore poteva vantare delle pretese, a differenza dei fratelestri²⁷⁰. Va precisato peraltro che quella delle seconde nozze della moglie in seguito alla premorienza del marito doveva costituire una realtà demografico-sociale dotata di una certa diffusione a Roma, dove, in media, al momento del primo matrimonio, il marito aveva ben sette anni in più rispetto alla moglie²⁷¹.

Se i figli non erano più sottoposti alla *patria potestas*, a ogni modo, una madre poteva testare agevolmente in loro favore, nella certezza che avrebbero potuto effettivamente beneficiare in prima persona di quanto veniva loro destinato. Più complessa, invece, la situazione nel caso in cui figli e figlie non avessero raggiunto ancora la condizione di *sui iuris*, e con essa la piena titolarità di diritti patrimoniali.

La consuetudine voleva che i *bona materna* disposti per testamento rientrassero nel *peculium* dei *filiifamilias*: benché privi di tutela da un punto di vista strettamente giuridico, sembra che lasciati ed eredità costituissero abitualmente risorse importanti per aumentare la consistenza del *peculium*²⁷². In questo caso, a ogni modo, l'unica strada percorribile era quella di rendere il coniuge

²⁶⁹ D. 31.88.2 (Scaev. 3 resp.): *Quae marito heres exstiterat, ita testamento cavit: "Maevi et Semproni filii dulcissimi, praecipitote omne quicquid ex hereditate bonisve Titii domini mei, patris vestri ad me pervenit mortis eius tempore, ita..."*; D. 32.34.2 (Scev. 16 dig.): *Uni ex heredibus per praeceptionem reliquit ea quae ex patrimonio viri sui Arethonis ei supererant, eiusque fidei commisit haec eadem restituere pronepoti, cum erit annis sedecim*; D. 32.41.3 (Scev. 22 dig.): *"Titi fili, hoc amplius de medio sumito legata mea, quae mihi tam pater tuus praesens quam coelius iustus frater patris reliquerunt"*.

²⁷⁰ Apul. *Met.* 5.29: *uelim ergo scias multo te meliorem filium alium genituram, immo ut contumeliam magis sentias aliquem de meis adoptaturam uernulis, eique donaturam... omnem meam suppellectilem, quam tibi non ad hos usus dederam: nec enim de patris tui bonis ad instructionem istam quicquam concessum est*. Sul punto ROCCIA 2009, 33 n. 46.

²⁷¹ Per i dati relativi all'età al momento del primo matrimonio si veda SALLER 1994, 25-41, che incorpora gli esiti delle ricerche di SHAW 1987.

²⁷² D. 15.1.7.4-5 (Ulp. 29 ed.). La disponibilità del *peculium* poteva essere revocata in qualsiasi momento attraverso l'*ademptio peculii*; la titolarità giuridica era infatti del *paterfamilias*: MARRONE 2006³, 196. Inoltre, in caso di morte intestata o di mancata conferma all'interno del testamento dell'attribuzione al *filiumfamilias* o alla *filiifamilias* della

partecipe della successione²⁷³. Particolarmente indicato a questo scopo risultava senza dubbio l'istituto del fedecommesso, soprattutto in seguito alla cogenza giuridica attribuitagli da Augusto²⁷⁴.

Talvolta, tuttavia, il desiderio della madre di assicurare con certezza ai figli l'accesso ai *bona materna* poteva determinare il ricorso a strategie più radicali. Dal momento che il titolare legale dei beni di un figlio ancora soggetto alla *potestas* del padre era il padre stesso, i lasciti testamentari che volessero beneficiare effettivamente il figlio potevano essere subordinati a una *condicio emancipationis*. Stando a Svetonio, sembra che si sia avvalsa della possibilità di apporre questa condizione, per esempio, Petronia, la moglie di Vitellio²⁷⁵, ma la prassi risulta parimenti attestata all'interno dell'epistolario pliniano, in un'occasione utilizzata proprio su iniziativa materna²⁷⁶. Regolo²⁷⁷, consapevole che il figlio, malato, non gli sarebbe sopravvissuto, decise di emanciparlo per adempiere alla volontà della madre e fargli così ottenere l'eredità, salvo poi agire da *captator* nei riguardi del giovane²⁷⁸. Oltre che nelle fonti storiografico-letterarie, il fenomeno si riscontra altresì anche nelle fonti giuridiche: numerosi passi del Digesto fanno riferimento all'utilizzo di questo tipo di clausole, impiegate dalla madre ma anche da altri ascendenti²⁷⁹.

proprietà del *peculium*, esso era destinato a essere ricompreso indistintamente nella massa dei beni ereditari (C. 3.36.13).

²⁷³ Sul punto si veda *supra* § 3.5. Una disposizione rivolta direttamente ai figli era infatti più rischiosa. Da un punto di vista giuridico essa confluiva automaticamente nel patrimonio paterno.

²⁷⁴ Sul fedecommesso si veda *Inst.* 2.23.1pr e *supra*, § 3.2, n. 35.

²⁷⁵ Suet. *Vit.* 6: *Uxorem habuit Petroniam consularis viri filiam, et ex ea filium Petronianum captum altero oculo. Hunc heredem a matre sub condicione institutum, si de potestate patris exisset, manu emisit brevique, ut creditum est, interemit, insimulatum insuper parricidii et quasi paratum ad scelus venenum ex conscientia hausisset.* Su Petronia si veda RAEPSAET-CHARLIER 1987, 492-493 nr. 606.

²⁷⁶ Plin. *epist.* 4.2. Cfr. Plin. *epist.* 8.18.4 dove *Curtilius Mancina*, odiando il genero, nomina erede la nipote a condizione che esca dalla *potestas* paterna. Il genero, tuttavia, riesce ad aggirare scaltramente le ultime volontà del suocero facendo adottare la figlia al fratello. Sull'episodio CORBIER 1985, 511; TELLEGEN 1982, 151-163, in particolare 155-159; HUMBERT 1972, 225 n.1.

²⁷⁷ Si tratta del medesimo personaggio che ha agito da *captator* in relazione ai testamenti di *Aurelia* e *Verania* discussi *supra*, § 3.4.

²⁷⁸ Plin. *epist.* 4.2.2: *Hunc Regulus emancipavit, ut heres matris exsisteret; mancipatum - ita vulgo ex moribus hominis loquebantur - foeda et insolita parentibus indulgentiae simulatione captabat. Incredibile, sed Regulum cogita.*

²⁷⁹ D. 5.3.58; 26.5.21.1; 28.5.47; 28.5.47; 29.4.27.1; 29.7.6pr; 30.1.14.8; 32.50; 35.1.70; 36.1.23pr.; 37.4.16; 39.5.28 (a una figlia); 45.1.107; nonna materna o paterna nei confronti dei nipoti: D. 35.1.92 (Ulp. 5 *fideic*); D. 35.1.93 (Papin. 8 *resp.*); D. 28.7.18.1 (Marc. 7 *inst.*); D. 35.1.77pr (Pap. 7 *resp.*); C. 2.20(21).5; 3.28.25; 5.16.16; 6.25.3; 6.42.15; 8.54.5; di particolare interesse il caso esposto in D. 36.1.23pr (Ulp. 5 *disp.*). Sul passo si veda *infra*, § 3.7. BIRLEY 2000, 179-180; GARDNER 1987. All'interno di un contesto in cui le emancipazioni sono relativamente rare, il ricorso a questo tipo di pratica pare trovare una spinta propulsiva importante proprio grazie alla *condicio emancipationis* imposta dalla madre: THOMAS 1982, 556-557.

La presenza di un simile tipo di condizione, che si riscontra con una certa frequenza in associazione a coppie divorziate, può senza dubbio indicare rapporti non esattamente distesi tra i genitori²⁸⁰; d'altro canto, la presenza di una *condicio emancipationis* non implica necessariamente l'esistenza di tensioni o diverbi tra ex coniugi; poteva semplicemente trattarsi di un espediente funzionale a garantire al figlio la possibilità di esercitare da subito il proprio *dominium* sui *bona materna*, senza dover attendere la morte del padre²⁸¹. Naturalmente, la situazione era destinata a diventare più delicata dopo l'approvazione del *senatusconsultum Orfitianum*: nel caso il padre avesse rifiutato di adempiere la *condicio* e la madre non avesse nominato un sostituto nel testamento, si sarebbe infatti aperta la successione *ab intestato*, con il risultato che i *bona* sarebbero ugualmente pervenuti al padre attraverso i figli, ora eredi legittimi della madre.

Le scelte testamentarie attestate dalle fonti denotano dunque come, nonostante la libertà testamentaria potenzialmente a loro disposizione²⁸², le *matronae* destinassero essenzialmente alla prole i loro *bona*, talora spinte da profondi legami affettivi, talora anche in base a condizionamenti operativi a livello sociale. L'estromissione dei figli dalla successione, infatti, costituiva sì un'opzione assolutamente praticabile²⁸³ ma, in assenza di adeguate giustificazioni, screditava notevolmente la testatrice.

Le aspettative ereditarie dei figli risultavano tutelate sia nei confronti dei familiari più prossimi della madre, ovvero fratelli e sorelle²⁸⁴, sia nei confronti della discrezionalità testamentaria della madre, nel caso per esempio i nomi dei figli fossero stati omessi a vantaggio di parenti distanti o di un *extraneus*, quale poteva essere il marito sposato in seconde nozze.

Sotto questo profilo, va notato come le fonti evidenzino una netta tendenza da parte dell'ordinamento ad assicurare ai figli una tutela delle loro aspettative sui *bona materna* già molto prima che il *senatusconsultum Orfitianum* riconoscesse loro il ruolo di eredi legittimi della madre,

²⁸⁰ THOMAS 1982, 556 e n. 126. Sul punto anche HUMBERT 1972, La diffidenza nei confronti dell'ex marito emerge in modo evidentissimo in D. 36.1.23 pr (Ulp. 5 disp.): *Mulier, quae duobus filiis in potestate patris relictis alii nupserat, posteriorem maritum heredem instituit eumque rogavit liberis suis post mortem patris eorum hereditatem suam restituere*. In questo caso a ricevere l'eredità è il secondo marito, tenuto a restituirla ai figliastri solo *post mortem patris*. Il padre, tuttavia, emancipa *sua sponte* i figli, che ricevono così subito i beni loro destinati. Per ulteriori considerazioni sul caso, che ha visto l'intervento diretto di Marco Aurelio, si veda *infra* § 3.7.

²⁸¹ CROOK 1986, 80 n. 14.

²⁸² Sulla discrezionalità delle *matronae* nella redazione delle loro ultime volontà si veda *supra*, § 3.4.

²⁸³ Si noti che la diseredazione dei figli non prevedeva le medesime procedure per maschi e femmine: mentre i primi dovevano essere esclusi dalla successione *nominatim*, per le seconde era sufficiente una menzione collettiva. Sul punto CORBIER 1990, 240.

²⁸⁴ Quint. 4.2.5: *de iure quaeritur, ut apud centumviros: filium an frater debeat esse intestatae heres*; HUMBERT 1972, 193-194.

segnale evidente della rilevanza che andava progressivamente acquisendo sul piano giuridico la nozione di un *officium pietatis* materno²⁸⁵.

A partire dal I sec. a.C.²⁸⁶, infatti, prima saltuariamente e poi con maggiore stabilità per tutto il I sec. d.C., contro una eventuale immotivata esclusione dalla successione o contro l'assegnazione di una quota eccessivamente ridotta dell'asse ereditario, la prole ebbe a disposizione un apposito rimedio processuale, la cosiddetta *querela inofficiosi testamenti*²⁸⁷. Grazie a questa prassi giudiziaria, un collegio giudicante composto da più di cento cittadini romani, i *centumviri*²⁸⁸, poteva decretare l'annullamento anche di un testamento perfettamente valido *iure civili*, ma contrario all'*officium pietatis*²⁸⁹.

Nei *Facta et dicta memorabilia* di Valerio Massimo due episodi coinvolgono proprio le disposizioni testamentarie di due *matronae*²⁹⁰. Negli ultimi anni della Repubblica, o al più tardi in età augustea, una certa *Aebutia*, madre di due figlie *simillimae*, riservò loro un'immotivata disparità di trattamento disponendo del proprio patrimonio *post-mortem*.²⁹¹ La donna, infatti,

²⁸⁵ Sul punto GAGLIARDI 2002, 276-277; ROCCIA 2009, 30.

²⁸⁶ Individua i prodromi dell'istituto già nella prima metà del I sec. a.C. GAGLIARDI 2002, 266-267.

²⁸⁷ MARRONE 2006³, 625-629; distingue il concetto di testamento inofficioso dall'azione vera e propria di inofficiosità, elaborata solo all'epoca di Adriano: DI LELLA 1972, 13-16; *contra* VOCI 1963², II, 671, che propende per un'origine risalente dell'istituto, ascrivibile alla prima metà del I sec. a.C.; ipotizza una diffusione del meccanismo tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. DI OTTAVIO 2012, 25-26. Va specificato che la *querela inofficiosi testamenti* non costituiva una prerogativa dei figli; a essa potevano ricorrere anche i genitori, nonché fratelli e sorelle del testatore (VOCI 1963², II, 671-676). L'entità minima che l'erede necessario aveva il diritto di conseguire (*portio debita*) era pari alla quarta parte di quanto gli sarebbe spettato in caso di successione priva di testamento. Sul punto VOCI 1963², II, 676-677.

²⁸⁸ Il collegio centumvirale era l'organo giudicante più ragguardevole del primo Principato. Esso aveva competenza in materia ereditaria, in modo esclusivo fino alle *leges Iuliae*, in seguito assieme ad altri organi giudiziari. Venne abolito presumibilmente nel III sec. d.C., dopo che era progressivamente andato esaurendo la propria funzione, e parallelamente era andata affermandosi, a partire dalla metà del II sec. d.C. in concomitanza con la cristallizzazione dell'editto perpetuo e la fissazione al suo interno di un *certus ordo successorius*, la *congnitio extra ordinem* dei *septemviri*: GAGLIARDI 2002, 111; 356-362 e n. 656; 518-519.

²⁸⁹ I *centumviri* spesso non si limitavano ad annullare il testamento e ad aprire la successione *ab intestato*, ma individuavano autonomamente quali soggetti dovessero essere eredi e in quale misura. Sull'impulso innovatore dei *centumviri* GAGLIARDI 2002, 282-288. Sembra che a partire da Domiziano il principio di validità del testamento sia stato fissato alla "quarta Falcidia", porzione che l'erede avrebbe ottenuto in caso di successione *ab intestato*: CORBIER 1985, 508. Va sottolineato pure come, in tema di annullamento, la giurisprudenza dimostri una sostanziale disparità di vedute, in chiara difficoltà nel tentativo di trovare una soluzione che tutelasse la libertà e la volontà del testatore e, al contempo, i diritti dei legittimari. A fronte di casi in cui l'intero testamento è ritenuto non valido, se ne riscontrano invece altri in cui la rescissione è solo parziale. Sul punto COPPOLA 2012, 79-95. Cfr. D. 5.2.19 (Paul. 2 *quaest.*): *Mater decedens extraneum ex dodrante heredem instituit, filiam unam ex quadrante, alteram praeteriit: haec de inofficioso egit et optinuit. quaero, scriptae filiae quomodo succurrendum sit.*

²⁹⁰ Per un'altra causa di inofficiosità testimoniata dalle fonti letterarie, rivolta da una figlia nei confronti del padre cfr. Plin. *epist.* 6.33. *Attia Viriola*, diseredata ingiustamente dal padre, che ottantenne, poco prima di morire, aveva sposato e istituito erede una donna della quale si era invaghito, impugna il testamento paterno di fronte ai *centumviri* (*bona paterna repetebat*). La causa, perorata brillantemente da Plinio, si risolse in modo positivo per la donna. Sull'episodio GAGLIARDI 2002, 208-209.

²⁹¹ Val. Max. 7.8.2: *Vita Tuditani demens, Aebutiae autem, quae L. Meneni Agrippae uxor fuerat, tabulae testamenti plenae furoris: nam cum haberet duas simillimae probitatis filias Pletoniam et Afroniam, animi sui potius inclinatione*

istituì erede solo una delle figlie, tacendo completamente il nome dell'altra, *Afronia*, e lasciando invece al figlio di quest'ultima, suo nipote, una porzione cospicua del patrimonio ereditario. L'atto di *Aebutia* era indubbiamente fonte di *iniuria* per l'esclusa, che tuttavia, pur legittimata ad agire, si dimostra rinunciataria all'idea di andare contro il testamento materno²⁹².

Nel secondo caso, in materia, si registra addirittura un intervento diretto di Augusto²⁹³. Il *princeps* annulla infatti il testamento (*suprema iudicia improbavit*) di una certa *Septicia*, madre dei *Trachali* di Rimini. In preda alla collera nei confronti della prole, la donna non solo si era risposata, ma aveva destinato interamente le proprie ricchezze al nuovo marito a discapito dei figli, omettendo i nomi di questi ultimi²⁹⁴. Grazie all'intervento del *princeps*, ai giovani venne dunque assegnata l'eredità dalla quale erano stati ingiustamente estromessi²⁹⁵.

Peraltro, una delle ipotesi relative all'origine della *querela inofficiosi testamenti* lega l'istituto proprio ai testamenti delle madri, per le quali non vigeva l'obbligo di diseredare esplicitamente i figli.²⁹⁶ Mentre un *paterfamilias*, infatti, estromettendo i figli dalla successione, doveva necessariamente procedere attraverso una formale *exheredatio*, la *materfamilias* non era sottoposta a particolari restrizioni formali: dal momento che i figli erano considerati alla stregua di *extranei* rispetto alla madre per il *ius civile*²⁹⁷, una semplice *praeteritio* era sufficiente per escluderli dal

proiecta quam ullis alterius iniuriis aut officiis connota, Pletoniam tantum modo heredem instituit: filiis etiam Afroniae ex admodum amplo patrimonio XX nummum legavit. Afronia tamen cum sorore sacramento contendere noluit testamentumque matris patientia honorare quam iudicio conuellere satius esse duxit, eo se ipsa indigniorem iniuria ostendens quo eam aequiore animo sustinebat.

²⁹² DI OTTAVIO 2012, 116-118.

²⁹³ Val. Max. 7.7.4: *Septicia, mater Trachalorum Ariminensium, irata filiis, in contumeliam eorum, cum iam parere non posset, Publicio seni admodum nupsit, testamento etiam utroque praeterito. A quibus adito, Augustus et nuptias mulieris et suprema iudicia improbavit. Nam hereditatem matrem filios habere iussit, dotem, quia creandorum liberorum causa coniugium intercesserat, virum retinere vetuit.*

²⁹⁴ Ai passi esaminati la critica (MARRONE 1955, 36-37) ha creduto di poter aggiungere anche un altro episodio, testimoniato da Quintiliano e Tacito (Quint. 4.1.11; 7.2.4-5; 7.2.26; Tac. *dial.* 38.2). Si tratta di un famoso processo degli eredi di *Urbina*, svoltosi in età augustea davanti ai *centumviri*. Gli *heredes* della donna, difesi da Asinio Pollione, si oppongono a un certo *Clusinius Figulus*, il quale *petet bona* reclamando d'essere figlio di *Urbina*. Per gli eredi di *Urbina* il sedicente Figulo è in realtà un liberto di nome Sosipatro. Tuttavia, negli autori in esame manca qualsiasi prova testuale decisiva non solo per individuare nel caso una *querela inofficiosi testamenti*, ma anche per inquadrarlo nel contesto di una successione testamentaria o *ab intestato*: GAGLIARDI 2002, 211-215. L'unica conferma incontrovertibile desumibile dal passo concerne la fortissima aspettativa nutrita dai figli verso i beni della madre. Sul processo si veda anche QUERZOLI 2000, 28-31.

²⁹⁵ Contestualmente, Augusto decise di invalidare anche le nozze, che non incontravano il suo favore; essendo contratte tra persone anziane, esse sfuggivano infatti alle prescrizioni della *lex Papia*. Per le conseguenze che tale decisione ebbe sui beni dotali si veda *supra*, Capitolo Secondo § 2.2.5.

²⁹⁶ GANS 1851, 89, ripreso da ROCCIA 2009, 30.

²⁹⁷ Gai. 2.161: *feminae liberos in potestate non habent.*

patrimonio materno²⁹⁸, rendendo al contempo più complessa l'introduzione di una forma di successione necessaria madre-figli²⁹⁹.

Il rimedio processuale della *querela inofficiosi testamenti* impose dunque anche alle madri di ottemperare ai loro obblighi di solidarietà familiare: stando alle affermazioni dei giuristi, pare fra l'altro che le speranze di successo dei figli che intentavano una causa di questo tipo fossero assolutamente cospicue³⁰⁰. Il ricorso a un organo giudicante come quello dei *centumviri* spostava inevitabilmente sul piano pubblico il conflitto privato tra una madre e il figlio ingiustamente trascurato o diseredato in sede testamentaria, coinvolgendo l'opinione pubblica. La crescente popolarità goduta dai *centumviralia iudicia* quali mezzo per dirimere le controversie ereditarie familiari contribuì a propria volta a conferire a questo tipo di processi un carattere di esemplarità, e a incrementar ulteriormente la loro rilevanza pubblica³⁰¹.

Va sottolineato, inoltre, che nella sentenza alla componente tecnico-giuridica relativa alla distribuzione della proprietà si accompagnava inevitabilmente anche un giudizio morale contro il testatore o la testatrice: solo un malato di mente, infatti, poteva giungere al punto di escludere o penalizzare nella propria successione un figlio, violando così il più elementare dovere di affetto. La dichiarazione di inofficiosità di un testamento era pertanto lesiva della rispettabilità del *de cuius*, macchiandone la memoria.³⁰²

Solo in casi adeguatamente motivati, dunque, una madre poteva decidere di estromettere la prole dall'eredità³⁰³. Il dato emerge a chiare lettere dalla corrispondenza pliniana dove la ricca

²⁹⁸ In questo senso la presenza di un'esplicita diseredazione, proprio in quanto non necessaria, doveva essere espressione di un particolare risentimento: THOMAS 1990, 170 n. 61. Sul punto si veda *infra*.

²⁹⁹ Il testatore che ha un figlio in potestà deve avere cura di istituirlo o di diseredarlo *nominatim*; altrimenti compie un atto invalido. La diseredazione, inoltre, dev'esser fatta per giusta causa, ma si tratta di un dovere morale e non giuridico. Sull'*exhereditatio* si vedano MARRONE 2006³, 622-625; VOCI 1963², II, 670-673.

³⁰⁰ D. 5.2.5 (Marc. 3 dig.): *cum et de matris testamento agant et optinere adsidue soleant*. Significativo che, nonostante il carattere personale della *querela*, riflesso della natura personale dell'*iniuria* subita dai figli e del rapporto diretto tra madre e figlio in fatti di successione, la rendesse un rimedio trasmissibile in modo molto limitato, talvolta si riscontri l'ammissione della figura paterna ad agire in nome del figlio. Cfr. D. 5.2.22 (Tryph. 17 disp.); D. 5.2.8pr (Ulp. 14 i ad ed.). Sul punto ROCCIA 2009, 31-32.

³⁰¹ Cfr. Plin. *epist.* 6.33 dove Plinio insiste sul coinvolgimento pubblico nella causa che l'aveva visto coinvolto in prima persona in qualità di difensore di *Attia Viriola*, donna di rango equestre sposata a un ex-pretore e ingiustamente diseredata dal padre. Una nutrita schiera di persone era in ascolto dalla galleria superiore della *Basilica Iulia*, sede delle cause centumvirali (6.33.4: *magna expectatio patrum, magna filiarum, magna etiam novercarum*). Sul punto DIXON 1997, 162.

³⁰² Vd Sen. *clem.* 1.14.1, dove utilizza quale metafora del buon *princeps* quella del padre assennato, che, al momento della confezione del testamento, non penalizza il figlio: *Numquid aliquis sanus filium a prima offensa exhereditat?*

³⁰³ CHAMPLIN 1989, 205.

Pomponia Galla, dama dell'alta aristocrazia romana³⁰⁴, nomina eredi Plinio, un certo *Sertorius Severus* di rango pretorio e altri illustri cavalieri romani a scapito del figlio (*exheredato filio Asudio Curiano heredem relinquerat me, dederat coheredes Sertorium Severum, praetorium virum, aliosque splendor equites Romanos*)³⁰⁵. Nonostante *Asudius Curianus* ritenesse d'esser stato diseredato senza giusta causa al punto da impugnare il testamento e presentare una citazione al tribunale dei Centumviri, dal testo si evince come la decisione della donna fosse perfettamente accettabile proprio in quanto basata su solide motivazioni.³⁰⁶

Sotto questo profilo, il *senatusconsultum Orfitianum*, che ammise la successione *ab intestato* dei figli alla madre, risultò innovativo solo da un punto di vista formale³⁰⁷. Il sistema, infatti, non rimase insensibile alle sentenze dei *centumviri*, ma manifestò anzi la tendenza ad assimilarle, talvolta con atti normativi di diritto positivo, talvolta limitandosi a un'acquisizione a livello giurisprudenziale. Nel ruolo di eredi legittimi sancito per i figli nei confronti della madre, va dunque individuata una regola successoria propugnata dai *centumviri*, alla quale venne infine conferito il valore di *ius civile*.³⁰⁸

Ma, come si è avuto modo di constatare, molto prima che a livello di *ius civile*, e prima ancora che fosse elaborato un mezzo processuale idoneo contro il testamento *inofficiosum*, già con le proprie scelte testamentarie, volte alla valorizzazione degli aspetti più propriamente patrimoniali della relazione con la prole, la *materfamilias* aveva contribuito a consolidare l'idea che il legame di sangue tra madre e figli fosse prioritario rispetto alla parentela agnatizia. Si tratta di un processo assolutamente significativo nel quadro della solidarietà familiare, destinato, da un punto di vista giuridico, a sancire una piena affermazione della *cognatio* quale principio ereditario³⁰⁹.

³⁰⁴ Plin. *epist.* 5.1. *Pomponia Galla* era forse la figlia, o, più probabilmente, la sorella di *C. Pomponius Gallus Didius Rufus*, proconsole della provincia di Creta e Cirene alla fine degli anni Ottanta: SHERWIN-WHITE 1966, 312 (figlia); RAEPSAET-CHARLIER 1987, nr. 638 (sorella); CARLON 2009, 112-113.

³⁰⁵ Sull'episodio si veda GULINA 2009; TELLEGEN 1982, 80-94. Da notare, peraltro, che per estromettere il figlio dall'eredità materna sarebbe stata sufficiente una semplice *praeteritio*: in quest'epoca per il diritto pretorio i figli succedevano alla madre come *cognati* VOCI 1963², II, 15; 17; 634-640.

³⁰⁶ Plin. *epist.* 5.1.6-7: *deinde secessi et ex consilii sententia 'videtur', inquam, 'Curiane, mater tua iustas habuisse causas irascendi tibi'. [...] adpetebat iudicii dies. Coheredes mei componere et transigere cupiebant, non diffidentia causae sed metu temporum. Verebantur quod videbant multis accidisse, ne ex centumviri iudicio capitis rei exirent.* Al tempo di Domiziano, infatti, Sull'inattaccabilità dell'*exhereditatio* compiuta per giusta causa VOCI 1963², II, 678 e n. 39.

³⁰⁷ GAGLIARDI 2002, 324-325; MARRONE 1955, 98 e n. 110. L'innovazione del provvedimento del Senato aveva certamente un valore sostanziale; tuttavia ufficializza di fatto un principio correntemente integrato nelle sentenze centumvirali. L'emanazione del *senatusconsultum Orfitianum* influì peraltro anche sul sistema pretorio: a seguito di tale provvedimento, infatti, i figli sarebbero rientrati nella classe dei *legitimi* nei confronti della propria madre anche *iure pretorio*.

³⁰⁸ GAGLIARDI 2002, 324.

³⁰⁹ Si chiede se questa evoluzione abbia influito positivamente sullo *status* femminile POMEROY 1976, 226.

Il riconoscimento di un *officium pietatis* materno non rappresentava esclusivamente la risposta a diffuse istanze morali e sociali ma ribadiva il peculiare statuto sociale connesso alla *materfamilias*: circoscrivendone la potenziale libertà sul piano testamentario, l'ordinamento sottolineava la rilevanza per i figli dell'apporto finanziario della *matrona*, concorrendo a profilare ancor più distintamente l'importanza quale soggetto patrimoniale.

3.7 L'ATTEGGIAMENTO DEL POTERE IMPERIALE VERSO I TESTAMENTI

Tacito attesta in più punti come l'avidità del potere imperiale non risparmiasse certo le sostanze matronali, giungendo anzi anche ad accuse pretestuose pur di entrarne in possesso. Paradigmatico il caso di *Lollia Paulina*, condannata all'esilio e alla confisca dei beni senza nemmeno essere interrogata (*inaudita rea*), com'era invece prassi abituale, nel processo che la vide coinvolta.³¹⁰

Talora a esser presi di mira sono proprio i testamenti. Nel 59 d.C., nel corso di una gita in barca a *Baiae*, Nerone tese senza successo un agguato alla madre durante il quale perse la vita *Acerronia Polla*, confidente di Agrippina e figlia del console del 37 d.C. *Acerronius Proculus*³¹¹. Scampata al naufragio inscenato dal figlio, il primo pensiero della madre dell'imperatore fu quello di far cercare il testamento dell'amica e di requisirne tutte le proprietà, mettendole sotto sigillo³¹². Nello stesso anno, le fonti accusano Nerone di aver fatto uccidere la zia paterna *Domitia* allo scopo di carpirne le sostanze: senza nemmeno attendere la morte della donna, Nerone si impadronì dei suoi beni e fece sparire il testamento, in modo tale che nulla potesse sfuggirgli³¹³.

Ma al di là di questi episodi, senza dubbio indicativi del fatto che l'entità e il valore dei *bona* matronali poteva essere tale da renderli estremamente appetibili, se si allarga la prospettiva e si

³¹⁰ Tac. *ann.* 12.22.2; BUONGIORNO 2010, 289-292. L'eccezionalità della prassi è sottolineata da BUONGIORNO 2010, 58. Celeberrimo l'aneddoto pliniano secondo il quale la donna si sarebbe presentata a un modesto banchetto di fidanzamento indossando perle e smeraldi per un valore di 40 milioni di sesterzi (Plin. *nat.* 9.117). Sulla donna si vedano RAEPSAET-CHARLIER 1987, 429-430, nr. 504; MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 295 nr. 93.

³¹¹ Tac. *ann.* 14. 5-6. Su *Acerronia Polla* si veda RAEPSAET-CHARLIER 1987, 27 nr. 2.

³¹² La *gens Acerronia*, di probabile origine potentina, era ben radicata nel territorio di *Potentia*, dove possedeva terreni e *figlinae*. Ipotizza che queste proprietà, sottratte da Agrippina, alla sua morte possano essere confluite nel patrimonio imperiale: DI GIUSEPPE 2007, 165-166.

³¹³ Suet. *Nero* 34.5: *Iunxit parricidio matris amitae necem. Quam cum ex duritie alui cubantem visitaret, [...] praecepitque medicis ut largius purgarent aegram; necdum defunctae bona invasit suppresso testamento, ne quid abscederet.* D.C. 61.17.5. Sulla questione si veda anche il motivato scetticismo di ROGERS 1947, 148-149.

volge lo sguardo al comportamento tenuto nel complesso dai vari imperatori, il quadro pare mutare sensibilmente.

L'importanza rivestita dai beni femminili e da una loro corretta trasmissione a quanti erano percepiti come i naturali destinatari degli stessi trova infatti attestazione anche nelle decisioni del potere imperiale, inserendosi all'interno di un più ampio quadro che vedeva negli eredi naturali i beneficiari per antonomasia delle risorse familiari.

Da questo punto di vista, l'analisi verrà articolata secondo tre profili, a seconda che si consideri l'imperatore in veste di legislatore in materia fiscale, in qualità di erede e legatario oppure come suprema autorità giudiziaria³¹⁴.

Innanzitutto, come si è visto, va osservato che l'interesse di Augusto per le dinamiche della successione ereditaria e per la salvaguardia degli interessi patrimoniali della famiglia precedette di gran lunga il suo intervento straordinario in ambito processuale, a tutela della prole ingiustamente trascurata dai testamenti di madri e padri³¹⁵, rappresentando invece uno degli assi portanti della sua politica legislativa. La legislazione matrimoniale varata dal *princeps*, infatti, basava la propria efficacia coercitiva su una serie di *praemia et poenae* prevalentemente a carattere finanziario che investivano appunto la capacità testamentaria dei soggetti coinvolti, uomini e donne. In particolare, il mancato adempimento degli obblighi procreativi previsti dalla *lex Papia* comportava che un uomo o una donna in età fertile, purché coniugati, potessero acquisire solamente la metà di qualsiasi lascito, mentre, in caso di appartenenza alla categoria dei *caelibes*, essi erano esclusi da ogni tipo di *capacitas*³¹⁶.

Tuttavia, le severe restrizioni sancite dalla legge in materia testamentaria non operavano in caso di eredità e lasciti destinati ai consanguinei entro il sesto grado: questi ultimi potevano *capere* per testamento anche in caso di celibato o nubilato, o di unione contraria alle leggi³¹⁷. Anche se la reale

³¹⁴ Più in generale, sul ruolo dell'imperatore in ambito giurisdizionale si veda da ultimo TUORI 2016.

³¹⁵ Sull'episodio di *Septicia* si veda *supra* § 3.6. Sul nesso tra il controllo capillare degli strumenti utili a sanzionare la progressiva corruzione della morale familiare effettuato da Augusto e il recupero e la valorizzazione della *pietas* a livello propagandistico si vedano le osservazioni di QUERZOLI 2000, 39-41.

³¹⁶ Gai. 2.111: *Caelibes quoque qui lege Iulia hereditates legataque capere vetantur, item orbi, id est qui liberos non habent, quos lex [Papia plus quam dimidias partes hereditatis legatorumque capere vetat]*; Gai. 2.286a: *Item orbi, qui per legem Papiam ob id quod liberos non habent, dimidias partes hereditatum legatorumque perdunt*. ASTOLFI 1996⁴, 23.

³¹⁷ FV 216-217; WALLACE-HADRILL 1981, 62; CROOK 1986, 67; ASTOLFI 1996⁴, 64-67; MCGINN 1998, 72-73. La decisione del *princeps* di estendere alla parentela fino al sesto grado l'esenzione dalla legge si motiva con ogni probabilità per ragioni di carattere demografico. Per una discussione sul punto GARDNER 2001A, 212-213.

incidenza dell'esenzione deve essersi scontrata con il peculiare regime demografico del mondo romano³¹⁸, va quindi sottolineata la scelta programmatica di non intaccare minimamente i diritti ereditari all'interno della famiglia, contrastando piuttosto la tendenza a destinare parte dei propri beni a persone estranee alla cerchia più strettamente familiare, una pratica sociale che affondava le proprie radici nei rapporti amicali e clientelari³¹⁹ e che la legislazione augustea desiderava assolutamente limitare in favore della stabilità patrimoniale delle famiglie, con particolare riguardo a quelle afferenti alla classe dirigente.³²⁰

In perfetta coerenza con il quadro delineato risultano anche i provvedimenti contenuti nella *lex Iulia de vicesima hereditatum*³²¹. Varata da Augusto nel 5 d.C. per finanziare l'*aerarium militare*, la legge prevedeva una tassa del 5% sulle successioni testamentarie, dalla quale erano esenti le eredità trasmesse ai parenti più prossimi³²² e, secondo una recente ipotesi, anche quelle tra moglie e marito, forse in virtù del fatto che, come si è già avuto modo di rilevare, era aspettativa diffusa che anche queste risorse rientrassero, a tempo debito, nel patrimonio della prole nata dall'unione³²³. L'integrità finanziaria dei cespiti ereditari destinati ai familiari risultava dunque perfettamente preservata dalla normativa, che riguardava indistintamente tutti i testamenti redatti dai cittadini romani, senza alcuna distinzione di sesso: come conferma in modo incontrovertibile l'evidenza epigrafica, i *bona* disposti per testamento dalle *matronae* rientravano di conseguenza a

³¹⁸ Il quadro restituito dalle fonti vede il 90% della proprietà trasmessa attraverso i testamenti destinata alla parentela entro il terzo grado, ovvero a figli, nipoti, fratelli; da questo dato, a ogni modo, non è possibile dedurre automaticamente, come fa invece CHAMPLIN 1992, 902-903, una scarsa applicazione delle *leges caducariae*. Determinanti, infatti, risultano anche considerazioni di carattere demografico. Tra i consolari che morivano a 60 anni, tra il 25 e il 35% non avevano come erede un figlio o una figlia. Sul punto, MAIURO 2012, 64.

³¹⁹ WALLACE-HADRILL 1981, 66-70; 1989, 70-71; DIXON 1985b, 529; tende a sottolineare il valore onorario del lascito ridimensionandone notevolmente l'entità a livello pecuniario, CHAMPLIN 1989, 203-204; per una riflessione filosofico-letteraria sui concetti di *amicitia* e *patronatus* si veda invece KONSTAN 1995.

³²⁰ Tra i *praemia* previsti dalla legislazione, alcuni si rivolgono in tutta evidenza a quanti avevano ambizioni nel settore magistratuale. Ottenevano la precedenza nell'assunzione dei *fascēs* i consoli sposati e con prole, l'età minima per l'accesso al *cursus honorum* era tanto più bassa quanti più erano i figli, e i padri risultavano favoriti pure nell'assegnazione degli incarichi vacanti a causa della morte in servizio del magistrato e nella distribuzione delle province: ASTOLFI 1996⁴, 316-320. L'ipotesi di un eventuale tentativo da parte dell'imperatore di rafforzare la propria posizione fiaccando quei legami di patronato su cui poggiava l'antica *nobilitas* repubblicana è sconfessata da WALLACE-HADRILL 1981, 68-70.

³²¹ Sulla legge si vedano GÜNTHER 2008, 23-94; RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 1981, 213-246.

³²² D. C. 55.25.5: *πλὴν τῶν πάντων συγγενῶν ἢ καὶ πενήτων*. Lo storico non circoscrive con precisione entro quale grado di parentela si fosse esenti dal provvedimento. Secondo CHAMPLIN 1992, 903 la parentela esente dalla tassa era quella fino al secondo o forse anche al terzo grado. Propende per un'inclusione fino al terzo grado, comprendendo zii materni e paterni, GARDNER 2001A, 214-217, che riconsidera quanto espresso in GARDNER 2001B, 51.

³²³ GARDNER 2001A, 214.

pieno titolo tra quelli ai quali era applicata l'imposta³²⁴. Due aspetti, a ogni modo, vanno sottolineati. Innanzitutto l'esenzione interessò in un primo momento solo i cittadini esistenti; quanti avevano acquisito la cittadinanza di recente, invece, erano privi degli *iura cognationis*, che erano acquisibili solo attraverso una petizione individuale all'imperatore, ed erano dunque soggetti al pagamento di un'imposta percepita come ingiustamente gravosa³²⁵. In particolare, poi, in secondo luogo, pare che nella trasmissione reciproca del patrimonio ereditario fossero soggetti all'imposta anche madri e figli. Importanti innovazioni in materia si registrarono durante il principato di Nerva, la cui linea fu seguita fedelmente anche dal successore Traiano. Non solo venne sancita l'inclusione anche dei nuovi cittadini tra le *exceptae personae* previste dalla legge ma, soprattutto, per ciò che più strettamente attiene alla presente indagine, venne emanato un provvedimento specificamente volto a esentare dal pagamento della *vicesima* madri e figli nella successione reciproca.³²⁶

Infine, anche per quanto concerne eredità e lasciti destinati all'imperatore, la critica ha evidenziato come la condotta imperiale si uniformasse, nel complesso, a un sostanziale rispetto della proprietà privata, soprattutto in presenza di figli³²⁷.

Infatti, nonostante l'usanza di destinare un lascito all'imperatore, fosse essa spontanea o indotta,

³²⁴ Riferimenti alla legge si riscontrano a più riprese nelle fonti epigrafiche, in particolare tra le attestazioni di iniziative evergetiche a livello municipale. Per uno studio sul tema, incentrato soprattutto sulla *Baetica* ma non limitato a essa, si veda DOMÉNÉCH 2011. Lasciti ed eredità matronali soggetti a tassazione si riscontrano per esempio in CIL II 964 = ILS 5402 = AE 2013, 107 (Aroche, II sec. d.C.) dove la *sacerdos Baebia Crinita* dona alla sua città d'origine, con un intervento evergetico composito, la somma di 200.000 sesterzi dalla quale va detratta la somma destinata al pagamento della tassa; CIL II 1295 (Cártama, fine I-inizio II sec. d.C.); CIL II² 5 1166 (Écija, prima metà II sec. d.C.) dove gli eredi di *Aponia G.f. Montana* non detraggono l'importo della *vicesima* dalla somma destinata dalla donna per una statua in nome del figlio; CIL III 2922 = ILS 5598 (Zadar, Dalmazia, II sec. d. C.) dove *Maelia Anniana* destina un cospicuo lascito per l'erezione di un arco e per la pavimentazione; AE 1950, 158 = AE 1952, 105 = AE 1954, 39 = IRT 607 (Leptis Magna, *terminus ante quem* 171 d.C.) in cui *Septimia Polla*, figlia del duoviro cittadino e zia del futuro imperatore Settimio Severo, lascia un legato consistente per l'erezione della statua d'argento decretata in suo onore dall'*ordo decurionum*. Anche in questo caso il fratello ed erede della donna non solo non detrarrà dall'eredità il pagamento della *vicesima*, mettendolo di tasca propria, ma aggiungerà dell'altro argento alla statua (DUNCAN JONES 1982², 94 nr. 82). Per ulteriori riflessioni su alcune di queste iniziative si veda *infra*, § 3.8.

³²⁵ Eloquenti, sul punto, le parole di Plin. *paneg.* 37.1-3: [1] *Onera imperii pleraque vectigalia institui, ut pro utilitate communi, ita singulorum iniuriis coegerunt. His vicesima reperta est, tributum tolerabile et facile heredibus dumtaxat extraneis, domesticis grave.* Per un commento al passo, si veda GARDNER 2001C, 51-52.

[3] *Haec mansuetudo legis veteribus civibus servabatur: novi, seu per Latium in civitatem, seu beneficio principis venissent, nisi simul cognationis iura impetrassent, alienissimi habebantur, quibus coniunctissimi fuerant.* Si trattava di individui *capitis deminuti*; la variazione di *status* da essi subita in seguito a *capitis deminutio media* aveva cancellato i legami di parentela agnaticia e cognaticia. Sul punto GARDNER 2001C, 55-56.

³²⁶ Plin. *paneg.* 37.6: *Igitur pater tuus sanxit, ut, quod ex matris ad liberos, ex liberorum bonis pervenisset ad matrem, etiamsi cognationum iura non recepissent, quum civitatem adipiscerentur, eius vicesimam ne darent.*

³²⁷ CHAMPLIN 1992, 900-901.

costituìsse una prassi invalsa almeno fino all'età di Traiano³²⁸, risulta parimenti attestata la tendenza da parte del potere imperiale a non profittare di patrimoni e lasciti altrui.

Da questo punto di vista, assurge senza dubbio a *exemplum* la condotta di Augusto. Quest'ultimo rifiutava con rigore lasciti testamentari provenienti da sconosciuti e da persone aventi eredi naturali³²⁹. Nominato erede da chi aveva dei figli, egli soleva sempre restituire a questi ultimi l'intero lascito, immediatamente se erano adulti, oppure appena lo fossero diventati³³⁰. A un'usanza ampiamente praticata in vita, il *princeps* tenne fede con coerenza anche con le sue ultime volontà. In base alle disposizioni testamentarie dell'imperatore riportate da Cassio Dione, dopo aver provveduto alla spartizione delle sostanze tra Tiberio e Livia, Augusto rammentò ai suoi esecutori la restituzione ai figli maggiorenni dei beni lasciategli in eredità dai padri quando essi erano ancora piccoli. Inoltre, pare che egli non si limitasse a redistribuire i patrimoni ricevuti a quelli che per lui erano i destinatari più legittimi di tali beni, ma provvedesse con le sue sostanze private (ἐκ τῶν οἰκείων) a ricche largizioni³³¹. L'imperatore, anche attraverso la propria condotta personale, intendeva in tutta evidenza ridare vigore a una morale testamentaria certamente non del tutto assente nella coscienza sociale del tempo, ma alla quale, tuttavia, la criticità dei tempi non consentiva alcuna deroga. Non a caso, come si è avuto modo di constatare, è proprio con Augusto che il *princeps* compare in qualità di giudice straordinario nelle controversie ereditarie³³², a riprova

³²⁸ Plin. *paneg.* 43: *In eodem genere ponendum est, quod testamenta nostra secunda sunt, nec unus omnium, nunc quia scriptus, nunc quia non scriptus, heres[...]*. La *securitas* assicurata ai testamenti da Traiano, a ogni modo, non implica che la prassi di nominare l'imperatore all'interno del proprio testamento sia cessata istantaneamente, come attesta il cosiddetto *testamentum Dasumii*, nel quale figura tra i legatari proprio Traiano. Sul punto CORBIER 1985, 518. Va specificato che, in base a una norma di civiltà, l'imperatore era tendenzialmente destinatario di un legato in oro, solo raramente erede di terra e beni immobili, riservati solitamente ai *sui*. Puntuali riflessioni in merito in MAIURO 2012, 50-55, che formula pure alcune ipotesi sulle motivazioni che potevano condurre anche un *extraneus* a includere la figura dell'imperatore tra i legatari (44-45).

³²⁹ Suet. *Aug.* 66.2: *Exegit et ipse in uicem ab amicis beniuolentiam mutuum, tam a defunctis quam a uiuis. nam quamuis minime appeteret hereditates, ut qui numquam ex ignoti testamento capere quicquam sustinuerit, amicorum tamen suprema iudicia morosissime pensitauit, neque dolore dissimulato, si parcius aut citra honorem uerborum, neque gaudio, si grate pieque quis se persecutus fuisset. legata uel partes hereditatum a quibuscumque parentibus relicta sibi aut statim liberis eorum concedere aut, si pupillari aetate essent, die uirilil togae uel nuptiarum cum incremento restituere consueuerat.*

³³⁰ D. C. 56.32.1-4; D. C. 56.41.6: Πῶς τοῦ τε πλήθους καὶ τῆς ἀκριβείας ἅμα τῶν νόμων τῶν τοῖς μὲν ἀδικουμένοις αὐταρκες παραμύθιον τοῖς δ' ἀδικοῦσιν οὐκ ἀπάνθρωπον τιμωρίαν ἐχόντων; πῶς τῶν γερωῶν τῶν τοῖς γαμοῦσι καὶ τεκνοῦσι προκειμένων; Suet. *Aug.* 66.9: *Legata uel partes hereditatum a quibuscumque parentibus relicta sibi aut statim liberis eorum concedere aut, si pupillari aetate essent, die uirilil togae uel nuptiarum cum incremento restituere consueuerat.* Quello dei tributi clientelari a rappresentati da ampi lasciti testamentari era un uso invalso da tempo, precedente senz'altro all'instaurazione del principato. Sul punto si esprime ROGERS 1947, 140-141. In particolare, per una panoramica dei casi in cui Augusto compare quale *heres* si vedano le pagine 141-143.

³³¹ D. C. 56.41.8 [...] καὶ πολλὰ μὲν καὶ ἐκ τῶν οἰκείων πολλοῖς χάρισασθαι, πάντα δὲ τὰ καταλειφθέντα αὐτῷ ὑπὸ τινων παῖδας ἐχόντων αὐτοῖς ἐκείνοις ἀποδοῦναι, ποῖα ἂν ἐπιλησμοσύνη φθαρείη;

³³² Val. Max. 7.7.3; 7.7.4. Sul punto si veda *supra*, § 3.6. Ulteriori interventi imperiali volti a implementare, accanto al tribunale centumvirale, il ricorso alla *cognitio extra ordinem* si registrano con Vespasiano (Suet. *Vesp.* 10) e

di quanto delicato fosse il tema della successione anche per ripercussioni sulla stabilità sociale ed economica dei ceti elevati, sui quali poggiava la restaurazione della *res publica* al termine delle guerre civili³³³.

Al comportamento di Augusto si rifecero molti dei suoi successori: Tiberio, Claudio³³⁴, pure Domiziano nella prima parte del suo principato, e anche Adriano rifiutarono lasciti da *extranei* e da cittadini con prole, e allo stesso modo agirono anche Antonino Pio, Marco Aurelio e Pertinace.³³⁵

Per ciò che concerne nello specifico i testamenti matronali, va notato che la documentazione disponibile concerne in modo quasi esclusivo le donne di corte, mentre sui patrimoni di mogli e figlie dei senatori, e sulle loro scelte testamentarie, poco è noto. Il silenzio delle fonti in proposito è stato interpretato come prova indiziaria che, diversamente dai consolari senza eredi, testare a favore dell'imperatore non dovesse essere una prassi sociale codificata³³⁶.

Ma ciò che colpisce maggiormente è il fatto che un atteggiamento rispettoso nei confronti di beni ritenuti come naturalmente destinati alla prole non si riscontri solo nei confronti degli *amici* o degli *extranei*, riguardando talvolta anche i rei³³⁷.

Già dall'età repubblicana il condannato alla pena capitale perdeva, assieme alla cittadinanza, anche

Domiziano (Suet. *Dom.* 8.1). Il primo, per migliorare l'efficienza del sistema, intasato dall'eccessivo numero di cause, non svolse personalmente il ruolo di giudice ma si avvalse di alcuni delegati scelti da affiancare straordinariamente ai *centumviri*; il secondo, invece, si intromise direttamente nei giudizi con il duplice intento di ovviare ai lunghi tempi processuali che le cause centumvirali comportavano e, in modo opportunistico, di sottrarre a un organo popolare storicamente legato alla *civitas* repubblicana un'autorità ormai ritenuta incompatibile con quella imperiale. Sul punto si vedano LAMBERTI 2014, GAGLIARDI 2002, 344-345. Per l'autorevolezza raggiunta dai *centumviri* ai tempi di Tacito cfr. Tac. *dial.* 38.2: *causae centumvirales primum obtinent locum*; sulla frequenza con cui ci si rivolgeva al tribunale centumvirale per dirimere anche controversie di modesta entità cfr. Plin. *epist.* 2.14.1.

³³³ MANTOVANI 2008.

³³⁴ Tiberio rifiuta lasciti da ignoti (Tac. *ann.* 2.48.2) e da suicidi, almeno nella prima parte del suo regno (D.C. 58.16.2-3) e non accetta eredità da quanti hanno dei parenti (D.C. 57.17.8). ROGERS 1947, 145. Anche Claudio rifiuta lasciti da persone con parenti (D.C. 60.6).

³³⁵ Tiberio rifiuta lasciti da ignoti (Tac. *ann.* 2.48.2) e da suicidi, almeno nella prima parte del suo regno (D.C. 58.16.2-3) e non accetta eredità da quanti hanno dei parenti (D.C. 57.17.8). ROGERS 1947, 145. Anche Claudio rifiuta lasciti da persone con parenti (D.C. 60.6). Su Domiziano si veda Suet. *Dom.* 9.2; SHA *Hadr.* 18.5; SHA *Pius* 8.5; SHA *Marc.* 7.1; SHA *Pert.* 7.3. Dopo Pertinace vengono meno le informazioni relative al comportamento degli imperatori nei confronti dei testamenti. Le uniche eccezioni a questa tendenza sono rappresentate da Caligola, Nerone e Commodo: dopo la sua uccisione il Senato denunciò la prassi di distruggere i testamenti, privando i figli dell'eredità: SHA *Comm.* 5.14; 19.6; ROGERS 1947, 158. Fondamentale MAIURO 2012, 38-69.

³³⁶ MAIURO 2012, 68-69. Tutte o quasi tutte le vedove il cui patrimonio è stato acquisito o ereditato dagli imperatori erano imparentate in vari gradi con i principi, rendendo pertanto nei loro testamenti a favore dell'imperatore più una strategia per evitare la dispersione dei cespiti ereditari fuori dalla *domus Augusta* che, appunto, una prassi sociale codificata.

³³⁷ Sotto questo profilo, Seneca attesta un vero e proprio giuramento da parte del *princeps*: chiamato da un certo *Tarius* a giudicare in merito alla colpevolezza del figlio còlto mentre progettava il parricidio, Augusto, per comprovare la natura disinteressata del suo giudizio, giura che in caso di condanna non prenderà possesso dell'eredità del reo, erede naturale delle sostanze paterne: Sen. *clem.* 1.15.3.4 e 6: *iuravit se Tarii, hominis locupletis, hereditatem non aditurum*.

la *testamenti factio* attiva e passiva, ma non subiva la confisca dei *bona*³³⁸. Quest'ultima fu connessa *ipso iure* a tutte le condanne di particolare gravità a partire dagli anni Quaranta del I sec. a.C.: la confisca dell'intero patrimonio del reo confermava così anche sotto il profilo finanziario la totale espunzione dal corpo civico sancita dalla pena capitale o dall'esilio. Non era prevista alcuna limitazione né mitigazione. Anche in presenza di figli, tutti i beni del condannato andavano allo stato, e i discendenti, benché estranei al delitto del padre, non conseguivano nulla.³³⁹

A ogni modo, in seguito il regime venne ritenuto iniquo: all'inizio del II sec. d.C. attraverso costituzioni imperiali venne introdotto il principio che i figli dei condannati non dovessero essere privati completamente dei beni dei genitori.³⁴⁰ L'intervento più rilevante sotto questo profilo è ascrivibile senza dubbio ad Adriano, che individua in un dodicesimo l'entità del patrimonio da assegnare ai figli dei proscritti³⁴¹. Tuttavia, le fonti attestano casi in cui il potere imperiale operò delle concessioni: queste ultime non vanno considerate come quote ereditarie, bensì come *portiones concessae* dall'indulgenza del principe, che, confiscato interamente il patrimonio, ne assegnava graziosamente una parte a quanti non avevano alcuna responsabilità in relazione al delitto commesso³⁴².

Si tratta di una tendenza già affermata, *in nuce*, in età triumvirale: memori delle conseguenze drammatiche per la continuità familiare provocate dalle proscrizioni sillane³⁴³, dalle quali i triumviri presero a più riprese le distanze, in modo programmatico, all'interno dello stesso editto di proscrizione³⁴⁴, Antonio, Lepido e Ottaviano emanarono delle disposizioni tese a tutelare i familiari dei proscritti: ai figli era assicurato un decimo dei beni paterni e alle figlie, invece, un

³³⁸ Con *poena capitalis* si intende non solo la morte, ma anche l'esilio conseguente a *aqua et igni interdictio*. Alla fine dell'età repubblicana, infatti, l'*exilium* con perdita della cittadinanza si era trasformato da scelta volontaria, attuata per scampare alla sentenza e all'esecuzione, a pena autonoma, comminata dalle *quaestiones*: RAVIZZA 2014, 2.

³³⁹ Si veda D. 48.22.3 (Alf. 1 *epit.*), dove, prospettando il caso di una *capitis deminutio media*, Alfeno fissa chiaramente il principio che i figli del *minutus* sono destinati a perdere tutto ciò che poteva venir loro dal padre, sia in tema di eredità che di diritti di patronato.

³⁴⁰ D. 48.20.7 (Paul. *l.s.de port.*); SANTALUCIA 2001, 188-189.

³⁴¹ SHA *Hadr.* 18.3: *liberis proscriptorum (Hadrianus) duodecimas bonorum concessit*.

³⁴² Sul punto SANTALUCIA 2001, 189-190. Tali *portiones* furono oggetto delle attenzioni del legislatore imperiale che in diverse occasioni disciplinò la materia o prese delle decisioni in deroga a quanto stabilito: BRASIELLO 1937, 118.

³⁴³ Con Silla la confisca dei beni era stata totalmente priva di limitazioni o mitigazioni, e nemmeno l'esistenza di eredi aveva posto qualche freno: a fronte del reato commesso dal loro ascendente vennero di fatto privati del diritto a succedere, con il conseguente formarsi di una generazione di *liberi proscriptorum* completamente estromessi dalla vita politica. Solo trent'anni dopo le proscrizioni, nel 49 a.C., essi riuscirono a recuperare integralmente i loro diritti: HINARD 1990, 569; HINARD 1984.

³⁴⁴ App. BC 4.10.39; CANFORA 1981, 217-218; AMERIO 1990, 19. Nelle intenzioni dei triumviri la stessa *lex Titia*, avrebbe dovuto costituire un alibi giuridico per le proscrizioni. Sull'ossequioso rispetto formale per la legalità e le istituzioni tenuto dai triumviri si veda LAFFI 1993.

ventesimo³⁴⁵.

Ma le decisioni prese rispettivamente dai triumviri e da Adriano non costituiscono dei casi isolati, trovando invece riscontro anche nella condotta di altri imperatori d'età giulio-claudia. Gli *Annales* tacitiani, infatti, confermano come le aspettative ereditarie dei discendenti potessero occasionalmente trovare protezione anche in caso di confisca dei patrimoni³⁴⁶: in questi casi la *clementia principis* pare in qualche modo assecondare il sentimento sociale, in base al quale i figli non dovevano essere privati ingiustamente delle sostanze dei genitori³⁴⁷. Al di là del noto caso di Gneo Pisone³⁴⁸, nella narrazione di Tacito si riscontrano altri episodi di *clementia* nell'assegnare ai discendenti i *bona* di condannati. In questa sede, interessano in particolare i casi in cui a essere almeno in parte risparmiate dalla confisca sono le ricchezze matronali.

Il primo caso, databile al 24 d.C., vede il coinvolgimento diretto in qualità di imputata di *Sosia Galla*. Proprio l'amicizia con Agrippina costò alla donna l'imputazione per *maiestas* e *repetundae* assieme al marito, fino al 21 d.C. legato in Germania³⁴⁹. Mentre *Gaius Silius* si uccise prima della

³⁴⁵ Dio 47.14.1: τοιαῦτα μὲν περὶ τὰς σφαγὰς ἐγίνετο, πολλὰ δὲ δὴ καὶ ἄτοπα καὶ περὶ τὰς τῶν ἄλλων οὐσίας συνέβαινε. καίτοι ταῖς τε γυναῖξιν ταῖς τῶν φονευομένων τὰς προίκας καὶ τοῖς τέκνοις τοῖς μὲν ἄρρεσι τὸ δέκατον ταῖς δὲ θηλείαις τὸ εἰκοστὸν τῆς ἐκάστου σφῶν οὐσίας δώσειν, ὥς καὶ δὴ δίκαιοι φιλόανθρωποι τε ὄντες, ἐπηγγείλαντο. Una sostanziale incertezza sussiste sul fatto che quanto enunciato normativamente dai triumviri abbia trovato concreta applicazione. Non solo, infatti, il clima di terrore sancito dalle proscrizioni avrà reso i familiari rinunciari rispetto a qualsiasi tipo di rivendicazione (cfr. App. BC 4.18, dove la figlia di Toranio è persuasa dal padre a non rivendicare i propri diritti sui beni paterni, per evitare di incorrere nelle ritorsioni dei triumviri su istigazione del fratello, responsabile anche della proscrizione del padre); ma Cassio Dione testimonia come i soldati chiesero e ottennero tutte le ricchezze dei condannati (D.C. 47.17.5). Sul punto HINARD 1985, 257 n.137.

³⁴⁶ I *bona damnatorum*, ripartiti, per tutto il I sec. d.C. e poi almeno fino a Traiano, tra l'erario e il fisco (cfr. Plin. paneg. 42.1: *Locupletabant et fiscum et aerarium non tam Voconiae et Iuliae leges, quam maiestatis singulare et unicum crimen, eorum qui crimine uacarent*), furono in seguito attribuiti in modo esclusivo al fisco. Nonostante sfuggano sia le tappe cronologiche che le modalità con cui si giunse alla sola pertinenza al fisco, il processo appare concluso con Settimio Severo. Sul punto, MAIURO 2012, 82-88.

³⁴⁷ Si noti che molti dei suicidi registrati in età tiberiana non sono di matrice ideologica, ma si devono a ragioni di natura pragmatica: Tacito dice chiaramente che il suicidio degli imputati era dettato da un lato dalla paura del carnefice, dall'altro dalla consapevolezza che la condanna a morte comportava la negazione della sepoltura e la confisca dei beni. Quanti sceglievano la via del suicidio prima della condanna, dunque, godevano del diritto alla sepoltura e del rispetto del testamento: Tac. ann. 4.29.1-2.

³⁴⁸ Tac. ann. 3.18.1. Sul *senatusconsultum de Cn. Pisone patre* si veda *supra*, Capitolo Primo, § 1.2.5 e Capitolo Secondo, § 2.1.3 e 2.4. Per l'attribuzione alla figlia dei *bona* di un padre accusato di *repetundae* e morto prima dell'inizio del processo cfr. Plin. epist. 3.19, dove tutto il patrimonio posseduto dal proconsole della Betica *Caecilius Classicus* (PIR² C 32) prima dell'inizio del suo incarico è concesso all'anonima figlia.

³⁴⁹ Tac. ann. 4.19-20: *Erat uxor Silio Sosia Galla, caritate Agrippinae invisa principi [...] conscientia belli Sacrovir diu dissimulatus, victoria per avaritiam foedata et uxor socia arguebantur. nec dubie repetundarum criminibus haerebant, sed cuncta quaestione maiestatis exercita [...]*. Sulla particolare temperie politica in cui si situa il processo si veda LUCINIO 2004, 241-242. Se in età repubblicana non vi è alcuna attestazione di processi per *maiestas* intentati a soggetti femminili e portati davanti a una *quaestio*, a partire dall'età di Tiberio le donne poterono senza dubbio essere imputate per *maiestas* davanti al Senato. Sul coinvolgimento delle donne nei processi d'età imperiale, non solo in qualità di imputate, ma anche come accusatrici o testimoni si veda MARSHALL 1990, 333-366. Su *C. Silius A. Caecina Largus* PIR¹ S 507. Su *Sosia Galla* si veda RAEPSAET-CHARLIER 1987, 574-575 nr. 720. Le accuse rivolte

sentenza e i suoi beni furono integralmente sottoposti a confisca³⁵⁰, gran parte delle ricchezze della donna, condannata ed esiliata, furono assegnate alla prole: dopo l'iniziale proposta di Asinio Gallo di destinare alla *publicatio* una parte della sostanze di Sosia, lasciando l'altra ai figli³⁵¹, il favore imperiale fu accordato alla più mite soluzione avanzata da Marco Lepido, in base alla quale venne concesso ai figli l'intero patrimonio della madre, salvo la quota prevista per legge a beneficio degli accusatori³⁵². Fu sostanzialmente grazie ai *bona materna* concessi dall'imperatore, dunque, che il figlio della coppia, il famoso Gaio Silio per cui Messalina lasciò Claudio, riuscì a mantenere il rango senatorio, sposando una *nobilis femina* come *Iunia Silana* e giungendo nel 47 d.C. all'elezione al consolato³⁵³. Prima dell'esecuzione ordinata da Claudio, la carriera politica del giovane non pare insomma subire alcun condizionamento negativo, quasi certamente anche grazie alle sostanze materne.

Anche nel caso di *Aemilia Lepida*, processata nel 20 d.C. sulla base di un insieme di accuse mosse dall'ex marito e condannata all'*aqua et igni interdictio*, la presenza di figli sembra esser stata il criterio dirimente nella determinazione della pena³⁵⁴. All'esilio non seguì alcun tipo di sanzione pecuniaria; dice infatti Tacito: "In grazia di Scauro, che dalla donna aveva avuto una figlia, si dispose che i beni non fossero sottoposti a *publicatio*"³⁵⁵. La figlia doveva evidentemente ancora essere sottoposta alla *potestas* del padre: nonostante, dunque, la titolarità delle ricchezze di

alla donna non erano subordinate o aggiunte a quelle del coniuge; *Sosia* era infatti "un preciso bersaglio politico dell'operazione politico-giudiziaria guidata dall'odio di Seiano": LUCINIO 2004, 242.

³⁵⁰ Tac. ann. 4.19-20: [...]*et Silius imminetentem damnationem voluntario fine praevertit. [20] Saevitum tamen in bona, non ut stipendiariis pecuniae redderentur, quorum nemo repetebat, sed liberalitas Augusti avulsa, computatis singillatim quae fisco petebantur. ea prima Tiberio erga pecuniam alienam diligentia fuit.* La procedura seguita da Tiberio è presentata come derogatrice sia rispetto alla disciplina dei *iudicia maiestatis* sia rispetto a quelli *repetundarum*: VENTURINI 1981, 115-116. Sul punto si veda *infra*.

³⁵¹ Tac. ann. 4.20.2: *Sosia in exilium pellitur Asinii Galli sententia, qui partem bonorum publicandam, pars ut liberis relinqueretur censuerat.* Su Asinio Gallo si veda BALBO 2007, 175-178 e 188-189 e F81.

³⁵² Tac. ann. 4.20.2: [...] *contra M. Lepidus quartam accusatoribus secundum necessitudinem legis, cetera liberis concessit. hunc ego Lepidum temporibus illis gravem et sapientem virum fuisse comperior: nam pleraque ab saevis adulationibus aliorum in melius flexit. neque tamen temperamenti egebat, cum aequabili auctoritate et gratia apud Tiberium vigeret.* Su *M. Lepidus* si veda BALBO 2007, 225-226, 229 e F91. La *lex Iulia de maiestate* prevedeva che un quarto dei beni dei condannati fosse destinato ai promotori dell'accusa. Sul punto FANIZZA 1988, 17.

³⁵³ PIR S 505; Tac. ann. 11.12.2-3 (matrimonio con *Iunia Silana* e successivo ripudio della donna per Messalina); Tac. ann. 11.5.3 (*consul designatus*).

³⁵⁴ Tac. ann. 3.22-23; Su *Aemilia Lepida* si veda RAEPSAET-CHARLIER 1987, 48-49 nr. 28. Stando alle parole di Svetonio pare comunque che, al di là della clemenza dimostrata verso i beni della *matrona*, la condanna della donna implicasse per l'imperatore cospicui vantaggi economici. Vd Suet. Tib. 49.1: *Procedente mox tempore etiam ad rapinas conuertit animum. satis constat, Cn. Lentulum Augurem, cui census maximus fuerit, metu et angore ad fastidium uitae ab eo actum et ut ne quo nisi ipso herede moreretur; condemnatam et generosissimam feminam Lepidam in gratiam Quirini consularis praediuitis et orbi, qui dimissam eam e matrimonio post uicensimum annum ueneri olim in se comparati arguebat;*

³⁵⁵ Tac. ann. 23.2: [...] *Mox Scauro, qui filiam ex ea genuerat, datum, ne bona publicarentur.* Scauro era il secondo marito della donna.

Aemilia e l'amministrazione delle stesse spettasse nell'immediato alla figura paterna, la destinataria finale dei *bona materna* scampati alla confisca doveva essere in effetti la figlia nata dall'unione, secondo uno schema già visto considerando le disposizioni testamentarie delle *matronae* morte prima del coniuge³⁵⁶. Le decisioni del potere imperiale mitigarono dunque in modo sensibile il potenziale afflittivo che la condanna materna poteva comportare per il futuro della prole, si trattasse di figli maschi, come nel caso di Gaio Silio, oppure, come in questo caso, di figlie femmine.

L'importanza per la prosperità e la continuità familiare riconosciuta alle sostanze delle ascendenti femminili si evince anche da un altro episodio, particolarmente significativo in quanto risulta evidente la specificità statutaria di cui godevano i *bona matronali*.

Al figlio di *C. Giunius Silanus*, processato e condannato sotto Tiberio per le malversazioni effettuate nel corso del suo proconsolato in Asia³⁵⁷, fu concessa l'eredità della nonna Appia³⁵⁸. Nonostante il dettato tacitiano non espliciti a chiare lettere la presenza di un testamento, il fatto che dal patrimonio di Silano potessero chiaramente distinguersi i *bona materna* (*separanda Silani materna bona*) e che questi, su proposta di *Cn. Lentulus*, dovessero essere resi al figlio del condannato (*reddendaque filio dixit*) potrebbe indicare come già le ultime volontà della nobildonna includessero delle specifiche disposizioni a favore del nipote o, quantomeno, che nel sentire sociale quest'ultimo non dovesse essere privato integralmente del patrimonio familiare, a maggior ragione se proveniente da un'illustre esponente della *gens Claudia*³⁵⁹. A ogni modo, come si è avuto modo di sottolineare a più riprese in questa sezione della ricerca, è proprio per via testamentaria che dev'essere concretamente avvenuta la trasmissione del patrimonio dalla madre al figlio, per ragioni di opportunità sociale e giuridica³⁶⁰.

³⁵⁶ Sul punto, si veda *supra*, § 3.6.

³⁵⁷ PIR² I 825.

³⁵⁸ Tac. ann. 3.68.6: *ille multum de clementia principis praefatus aqua atque igni Silano interdicendum censuit ipsumque in insulam Gyarum relegandum. eadem ceteri, nisi quod Cn. Lentulus separanda Silani materna bona, quippe Appia parente geniti, reddendaque filio dixit, adnuente Tiberio*. L'emendazione "Appia" è proposta da WEIDEMANN 1963 e accolta da RAEPSAET-CHARLIER 1987, 199-201 nr. 214.

³⁵⁹ Secondo SYME 1949, 8 il contesto del passo «assigns the distinction and identity of Silanus' mother as the reason for exempting the maternal property from confiscation».

³⁶⁰ Per un episodio in cui la generosità di Tiberio è rivolta a una successione *ab intestato*, sempre femminile cfr. Tac. ann. 2. 48.1: *Magnificam in publicum largitionem auxit Caesar haud minus grata liberalitate, quod bona Aemiliae Musae, locupletis intestatae, petita in fiscum, Aemilio Lepido, cuius et domo videbatur*. In questo caso la rinuncia da parte del potere imperiale ai beni della ricca liberta si deve forse alla precaria situazione finanziaria in cui versava Emilio Lepido, appartenente alla medesima famiglia della defunta. Su *Aemilia Musa* si veda MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 275 nr. 38; su *M. Aemilius Lepidus* rimando a SYME 1955 (in particolare, sull'episodio, p. 28). Sulle modeste risorse a disposizione del senatore cfr. Tac. Ann. 3.74; [...] *Lepidus, quamquam pecuniae modicus, avitum decus*

Diversamente, il riferimento alle disposizioni testamentarie di una *materfamilias* è incluso a chiare lettere nella narrazione di un'altra vicenda processuale di natura eminentemente politica, quella riguardante *Suilius Rufus, quaestor Germanici* nel 15 e nel 18 d.C. e governatore della provincia d'Asia sotto Claudio³⁶¹. L'adesione di Suillio a un movimento d'opposizione al Principato, che già gli era costata la *relegatio in insulam* nel 24 d.C.³⁶², gli valse una nuova incriminazione nel 58 d.C. quando, entrato in conflitto con Seneca e accusato *de repetundis*, cadde nuovamente in disgrazia sotto Nerone, subendo l'esilio alle Baleari e la confisca di una parte dei beni. Il patrimonio del condannato fu parzialmente concesso al figlio e alla nipote, che poterono beneficiare anche di quanto era stato destinato loro per testamento rispettivamente dalla madre e della nonna³⁶³. Quest'ultima, la *Nerulla* figliastra di Ovidio, secondo una recente ipotesi sarebbe nientemeno che la figlia di *Nero Claudius Drusus maior*, e dunque una sorellastra di Germanico³⁶⁴.

Il *modus operandi* del potere imperiale testimoniato da Tacito in riferimento alle illustri condanne esaminate rivela pertanto in modo incontrovertibile due fatti assolutamente degni di nota. Da un lato la tendenza da parte dell'imperatore di farsi in qualche modo garante della continuità familiare, assicurando ai discendenti dei condannati il diritto sui beni degli ascendenti maschili e femminili; dall'altro conferma l'idea che l'apporto femminile e materno nella successione ereditaria fosse dotato di una sua rilevanza e di una sua specificità all'interno dell'attivo patrimoniale singolo. Anche in virtù di questa loro riconoscibilità, i *bona materna*

recoluit. Si tratta della prima attestazione di una pretesa del fisco nei confronti dei *bona caduca*, attribuiti definitivamente al *fiscus* solo nel II sec. d.C. Sul punto ZABLOCKA 1986, 391-392.

³⁶¹ Su Publio Suillio Rufo si veda *RE* IV, A1 n. 4, 718-719.

³⁶² Tac. *ann.* 4.31.3. I motivi della *relegatio* sembrano tuttavia fittizi, adombrando l'intenzione di allontanare un personaggio scomodo all'imperatore. BERRINO 2006, 29 e n. 90.

³⁶³ Tac. *ann.* 13.43 *Igitur adempta bonorum parte (nam filio et nepti pars concedebatur eximebanturque etiam quae testamento matris aut aviae acceperant) in insulas Baleares pellitur, non in ipso discrimine, non post damnationem fractus animo; ferebaturque copiosa et molli vita secretum illud toleravisse. Filium eius Nerullinum aggressis accusatoribus per invidiam patris et crimina repetundarum, intercessit princeps tamquam satis expleta ultione.*

³⁶⁴ La ragazza era figlia della terza moglie di Ovidio, *Fabia*, e nell'11 d.C. viveva ancora con la madre, non essendo ancora sposata (*Trist.* 5.5.19: *illa [scil. Fabia] domo nataque sua patriaque fruatur*) e seconda moglie di Suillio Rufo. Cfr. Ov. *Pont.* 4.8.9-11: *ius aliquod faciunt adfinia vincula nobis / quae semper maneant inlabefacta precor Nerulla, mihi filia paene est*. Tra la fine del 14 e l'inizio del 15 d.C. Ovidio scrive a Publio Suillio Rufo dichiarandosi suo parente. Il grado di parentela tra i due era stato acquisito di recente in virtù del matrimonio tra Suillio e la figliastra. Sulla donna si veda LUISI 2008, 121-126, non persuaso dell'identificazione con la poetessa *Perilla* proposta da DELLA CORTE 1975-1976 e soprattutto, BERRINO 2006, 21-22. Dal matrimonio tra Publio Suillio Rufo e *Nerulla* nacque *Marcus Suillius Nerullinus*, che sarà console ordinario nel 50 d.C. sotto Claudio, e governatore d'Asia sotto Vespasiano, il cui *cognomen* risulta facilmente spiegabile per via materna: SYME 1978, 90 e n. 5.

poterono in tutta evidenza subire un destino diverso nel quadro delle decisioni imperiali, tendenti a un sostanziale rispetto delle ultime volontà matronali³⁶⁵.

L'attenzione riservata, di norma, dai primi *principes* alla continuità familiare sotto il profilo finanziario ed ereditario risulta un elemento sostanziale anche per ciò che riguarda una peculiare modalità con cui i rei affrontavano l'imminente condanna. In età tiberiana, una delle strategie impiegate fruttuosamente per garantire ai figli l'accesso ai *bona* familiari era il suicidio, in virtù del peculiare trattamento subito dai patrimoni degli incriminati che ricorrevano a questo tipo di soluzione. Anche in questo caso la discrezionalità del *princeps* sembra aver giocato un ruolo fondamentale. Nel primo impero, infatti, il principio *crimen extinguitur mortalitate* di repubblicana ascendenza³⁶⁶ risulta sottoposto al potere arbitrario dell'imperatore: non mancano dunque i casi, nell'ambito del *crimen maiestatis*, di processi continuati contro rei suicidi.³⁶⁷ Ciò nonostante, pare che nel complesso si sia trattato di casi eccezionali: almeno in età tiberiana, la morte del reo prima della condanna comportava il rispetto dei testamenti e, con esso, una tutela degli eredi dalla perdita dei beni³⁶⁸. Si tratta di un dato che prescindeva dal sesso del reo-suicida³⁶⁹. Cassio Dione nel commentare il clima di sconvolgimento sociale e politico in cui piombò Roma dopo la morte di Seiano, nel 31 d.C. precisa infatti che a esser accusati e processati furono senatori

³⁶⁵ Tac. ann. 13.43.8: *Igitur adempta bonorum parte (nam filio et nepti pars concedebatur eximebanturque etiam quae testamento matris aut aviae acceperant) in insulas Baleares pellitur*. Sul passo si veda HUMBERT 1972, 251-252.

³⁶⁶ Il principio vigente in età repubblicana emerge chiaramente da Val. Max. 9.12.7 dove è narrata la fase finale del processo *de repetundae* intentato nel 66 a.C. a Gaio Licinio Macro, ex pretore e padre del poeta e oratore Gaio Licinio Calvo. L'accusato si dà la morte poco prima della pronuncia della condanna, mandando a Marco Cicerone la comunicazione che moriva accusato e non condannato e che i suoi beni non potevano essere messi all'asta. La colpevolezza in tal caso è considerata solo presunta e i beni non sono confiscati ma rimangono agli eredi (*igitur inlustris ingenii orator et ab inopia rei familiaris et a crimine domesticae damnationis inusitato paterni fati genere uindicatus est*). Per una puntuale discussione del passo e, più in generale, sulla morte del reo accusato di *repetundae* si veda LAFFI 1996, 231-256. Cfr. D. 48.4.11 (Ulp. 8 disp.).

³⁶⁷ Per una rassegna rimando a VINCENTI 1982, 112-117. A partire dall'età di Marco Aurelio si ammette addirittura la possibilità di intentare *ex novo* un'accusa contro l'autore del *crimen* defunto e la confisca dei beni può essere oggetto di una pronuncia postuma: FANIZZA 1984, 671-795. Una prima svolta in questa direzione è segnata dalla confisca dei beni di Gaio Silio (Tac. ann. 4.19-4.20) che, accusato di *maiestas* e *repetundae*, preferì prevenire l'imminente condanna suicidandosi. Ciò nonostante si inferì sul suo patrimonio (4.19.4: *nec dubie repetundarum criminibus haerebant, sed cuncta quaestione maiestatis exercita, et Silius imminentem damnationem voluntario fine praevertit*. 4.20.1: *Saevitum tamen in bona, non ut stipendiariis pecuniae redderentur, quorum nemo repetebat, sed liberalitas Augusti avulsa, computatis singillatim quae fisco petebantur. ea prima Tiberio erga pecuniam alienam diligentia fuit.*). LUCINIO 2004, 244-245.

³⁶⁸ Il principio risulta rimosso in modo definitivo in una fase precedente all'età adrianea, quando non era più la condanna a determinare la confisca dei beni, ma la semplice accusa: LUCINIO 2004, 246-248; SANTALUCIA 1998², 253 n. 232.

³⁶⁹ Per un'analisi del motivo del suicidio femminile cfr. GLENDINNING 2011, basato sull'analisi di fonti non solo storiografiche ma anche letterarie.

e cavalieri, sia uomini che donne.³⁷⁰ Una ragione fondamentale per togliersi la vita prima del processo (πρὸ τῆς δίκης) era proprio quella di lasciare i beni agli figli (ὅπως οἱ παῖδες τῶν οὐσιῶν αὐτοὺς κληρονομῶσιν).

Il famoso passo tacitano che menziona quale *pretium festinandi*, oltre al diritto alla sepoltura, anche la conferma della validità dei testamenti³⁷¹, commenta infatti la morte congiunta di *Pomponius Labeo* e della moglie *Paxaea* nel 34 d.C.: accusata assieme al marito, la donna scelse di tagliarsi le vene con il coniuge per prevenire la condanna e, probabilmente, le conseguenze patrimoniali da essa derivanti³⁷². Alla luce della recente interpretazione dei suicidi d'età tiberiana proposta dalla critica³⁷³, non sembra inopportuno attribuire ad altri illustri suicidi (o tentativi di suicidio) femminili occorsi nel primo impero motivazioni di carattere pragmatico: anche se per la maggior parte delle donne che optarono per anticipare la condanna definitiva con la morte non è attestata una discendenza diretta, nelle scelte di *Aemilia Lepida* accusata di adulterio nel 36 d.C.³⁷⁴, di *Albucilla* processata anch'essa per *adulterium* e *impietas in principem* l'anno seguente, così come nei casi di *Cornelia*, di *Sextia* e *Antistia Pollitta*³⁷⁵, è possibile leggere il tentativo di evitare che cospicue risorse fossero incamerate dal fisco³⁷⁶, facendole invece pervenire agli eredi naturali.

Il fatto che i figli potessero disporre dei beni loro destinati nei testamenti materni fosse una priorità per il governo imperiale è attestato, infine, anche da un passo del Digesto. Scevola riporta infatti un intervento diretto in materia da parte di Marco Aurelio, al quale si erano rivolti i figli del senatore spartano *Tiberius Claudius Brasidas* e della sua prima moglie, *Memmia Ageta* nel

³⁷⁰ D.C. 58.15: ἐποίουν δὲ τοῦτο μάλιστα μὲν τοῦ μήτε τὴν ὕβριν μήτε τὴν αἰκίαν φέρειν ἅπαντες γὰρ οἱ τίνα τοιαύτην αἰτίαν λαβόντες, οὐχ ὅπως ἱππῆς ἀλλὰ καὶ βουλευταί, οὐδ' ὅπως ἄνδρες ἀλλὰ καὶ γυναῖκες.

³⁷¹ Tac. ann. 6.29.1-2: *At Romae caede continua Pomponius Labeo, quem praefuisse Moesiae rettuli, per abruptas venas sanguinem effudit; aemulataque est coniunx Paxaea. nam promptas eius modi mortes metus carnificis faciebat, et quia damnati publicatis bonis sepultura prohibebantur, eorum qui de se statuebant humabantur corpora, manebant testamenta, pretium festinandi.*

³⁷² La natura delle accuse alla donna è oggetto di dibattito in letteratura. Sull'episodio MARSHALL 1990, 347, con bibliografia. Nonostante la colpevolezza, sembra che alla donna l'imperatore non avesse intenzione di riservare alcuna particolare pena (Tac. ann. 4.29.2: *frustra conterrita uxore, quam etsi nocentem periculi tamen expertem fuisse*). Su *Paxaea* si veda RAEPSAET-CHARLIER 1987, 489-490 nr. 602.

³⁷³ Poiché gravitavano tutti intorno a un'azione giudiziaria, nega completamente un intento ideologico o ideologico-politico ai suicidi dell'età di Tiberio COSTANTINO 1996, 237-247.

³⁷⁴ Su *Aemilia Lepida* si veda RAEPSAET-CHARLIER 1987, nr. 30.

³⁷⁵ Su *Cornelia* vd RAEPSAET-CHARLIER 1987, 244-245, nr. 273; su *Albucilla* RE I.1, 1330; su *Sextia* e *Antistia Pollitta*, RAEPSAET-CHARLIER 1987, 569-570 nr. 712.

³⁷⁶ Per esempio, alcuni terreni di proprietà dei *Calvisii* del territorio di Gaudiano, in Puglia, potrebbero essere entrati a far parte della *res Caesaris* nonostante il tentativo di C. *Calvisius Sabinus* di prevenire la condanna per *maiestas* suicidandosi con la moglie. PIR² C 354; D.C. 59.18.4; MAIURO 2012, 291 sulla base di GRELLI 1993, 103-104.

tentativo di veder soddisfatte le proprie aspettative ereditarie nei confronti della madre³⁷⁷. La donna, divorziata dal marito, aveva disposto che i figli potessero ottenere quanto loro assegnato per testamento solo alla morte del padre, una volta divenuti *sui iuris*, nel tentativo, evidentemente, di evitare qualsiasi ingerenza paterna su quei beni destinati invece ai figli. L'imperatore, credendo di interpretare al meglio la volontà della testatrice nell'interesse della prole, dispose che i giovani potessero disporre da subito delle quote testamentarie assegnate loro dalla madre: il padre li aveva infatti emancipati³⁷⁸. Significativamente, i due *Claudii* sostennero in prima persona le spese del monumento eretto dalla città in onore della madre³⁷⁹.

Scevola, che era uno dei principali consulenti legali dell'imperatore, non riporta esattamente dove fu tenuta l'udienza³⁸⁰, ma preme rilevare come, cronologicamente, l'episodio si situi in un frangente delicatissimo per l'Impero, quello delle guerre contro i Marcomanni.³⁸¹ Queste ultime avevano esacerbato una crisi demografica già ampiamente in corso, portato delle epidemie ricorrenti seguite alla campagna partica, rendendo necessaria l'*adlectio* di nuovi senatori³⁸². Non stupisce, dunque, all'interno di un quadro come quello delineato, che Marco Aurelio abbia accelerato i meccanismi della successione, indispensabili per assicurare la continuità familiare da un punto di vista finanziario ma anche sotto il profilo politico³⁸³.

³⁷⁷ D. 36.1.23(22)pr. (Ulp. 5 disp): *Mulier, quae duobus filiis in potestate patris relictis alii nupserat, posteriorem maritum heredem instituit eumque rogavit liberis suis post mortem patris eorum hereditatem suam restituere vel ei qui eorum superesset: eisdem emancipatis a patre suo vitricus restituisse hereditatem dicebatur, mox alter ex filiis vivo patre decessisse: quaerebatur, an is, qui supererat ex filiis, partem fratri suo restitutam petere possit quasi praemature datam. Scaevola divum Marcum in auditorio de huiusmodi specie iudicasse refert: Brasidas quidam Lacedaemonius vir praetorius, cum filiis suis ab uxore divortio separata, si morte patris sui iuris fuissent effecti, fideicommissum relictum esset, eos emancipaverat: post emancipationem fideicommissum petebant. decrevisse igitur divum Marcum refert fideicommissum eis repraesentandum intellecta matris voluntate, quae quia non crediderat patrem eos emancipaturum, distulerat in mortem eius fideicommissum non dilatura id in mortalitatem, si eum emancipaturum sperasset. secundum haec dicebam et in proposita quaestione decretum divi Marci esse trahendum et recte fideicommissum utrisque solutum.* Il personaggio qui menzionato potrebbe essere un discendente dell'omonimo che compare davanti ad Augusto: MILLAR 1977, 236; 524. Sulla prosopografia dei personaggi si veda SPAWFORTH 1985, 224-244, in particolare 228-230.

³⁷⁸ Evidentemente la madre, forse in virtù di rapporti non proprio distesi con l'ex-marito, non aveva posto alcuna fiducia sull'efficacia di un'eventuale *condicio emancipationis*. Su questo tipo di prassi si veda *supra*. Ipotizza un accordo padre-figli circa la spartizione dei beni della donna BIRLEY 2000, 179. Sull'episodio si veda GARDNER 1987.

³⁷⁹ IG 5.1.519; IG 5.1.582 = SEG 11.811

³⁸⁰ Potrebbe trattarsi del quartier generale di *Carnuntum* o *Sirmium*, dove ebbe luogo anche un'altra celebre udienza Philostr. *VS* 2.1.11-12; BIRLEY 2000, 180.

³⁸¹ Propende per una datazione anteriore al 178 d.C. GARDNER 1987, 53. Come riporta Cassio Dione (D.C. 71.6) Marco Aurelio soleva occuparsi dell'amministrazione della giustizia, peraltro con grande solerzia, ogniqualvolta non fosse impegnato nella guerra.

³⁸² *SHAMarc.* 10.3-4: *Multos ex amicis in senatum adlegit cum aediliciis aut praetoriis dignitatibus. Multis pauperibus sine crimine senatoribus dignitates tribunicias aediliciasque concessit.* Sul punto BIRLEY 2000, 179.

³⁸³ MILLAR 1977, 533: "The fact that the case arose in a senatorial family (whether resident in Rome or in Sparta) may well have been relevant to the fact that Marcus heard the case". In generale sul coinvolgimento imperiale nei processi civili MILLAR 1977, 528-537.

3.8 TRA CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA FAMILIARE ED EVERGETISMO: I TESTAMENTI DELLE MATRONAE NELLO SPAZIO CIVICO ITALICO E PROVINCIALE

Le riflessioni finora condotte si sono basate per lo più sulle scelte testamentarie matronali attestate dalle fonti letterarie e giuridiche³⁸⁴; ma un tassello fondamentale per la ricostruzione della capacità testamentaria femminile³⁸⁵ si riscontra indubitabilmente anche tra le fonti di carattere epigrafico. È l'epigrafia urbana, infatti, sia di area italica che provinciale, a recare probabilmente la traccia più macroscopica non solo della progressiva acquisizione di una notevole autonomia nella disposizione delle loro ultime volontà da parte delle *matronae*, ma anche del contributo che, attraverso le loro scelte testamentarie, queste potevano fornire alla conservazione della *domus* soprattutto per ciò che concerne la trasmissione della memoria familiare. È proprio grazie alla traccia indelebile lasciata sul paesaggio urbano testimoniata da questo peculiare *dossier* documentario, infatti, che il livello della ricchezza matronale disposta per testamento risulta assolutamente evidente e tangibile, rivelando altresì, al contempo, come le decisioni relative alla distribuzione del patrimonio familiare, lungi dall'avere una rilevanza solo privata, potessero influenzare in modo considerevole tanto l'assetto urbanistico quanto quello istituzionale della città.

Sotto questo profilo, un primo gruppo di iscrizioni degne di nota afferiscono al sottogenere dell'epigrafia sepolcrale, ambito nel quale si è già avuto modo di sottolineare uno spiccato protagonismo femminile³⁸⁶. Tra i numerosi esempi di *matronae* che, attraverso la loro intraprendenza e il loro denaro, si fecero promotrici della costruzione di monumenti funerari, alcune agirono espressamente attraverso specifiche disposizioni testamentarie.

³⁸⁴ L'unica importante eccezione in questo senso è rappresentata dalla *laudatio Murdiae*, testo epigrafico esaminato nella sezione precedente del lavoro sulla base di una precisa affinità contenutistica con le altre fonti esaminate. Rispetto alle epigrafi che si considereranno nel presente paragrafo, infatti, il testo, si colloca in una dimensione eminentemente privata. Sulle scelte testamentarie di *Murdia* si veda *supra*, § 3.5 e §. 3.6.

³⁸⁵ Come si è già avuto modo di rilevare, i testamenti matronali, anche nelle loro attestazioni epigrafiche, non rappresentano assolutamente una prerogativa dell'aristocrazia e, ugualmente, si riscontrano esempi di fondazioni funerarie istituite da persone di modesta condizione sociale, come nel caso di CIL V 5878 = ILS 6735 (Milano, II sec. d.C.) dove il lascito testamentario affinché l'erma eretta in memoria del patrono fosse curata e ornata di rose ogni anno è effettuato dalla liberta *Petronia Myrsile*. Coerentemente con l'impostazione della ricerca, tuttavia, le protagoniste delle iscrizioni che si esamineranno afferiranno esclusivamente all'aristocrazia senatoria, equestre e decurionale.

³⁸⁶ Sul punto si veda *supra*, Capitolo Primo, § 1.7.

L'attestazione forse più precoce del fenomeno³⁸⁷ è ascrivibile all'*ager Pompeianus* e risale al periodo compreso tra gli anni 70 e 30 del I sec. a.C., quando *Annaedia*, moglie di uno dei *duoviri iure dicundo* di Pompei, fece erigere a proprie spese un monumento sepolcrale per sé e per il marito, collocato sulla via Nocera³⁸⁸. Quanto stabilito dalla donna venne prontamente eseguito dagli eredi, che desideravano specificare pubblicamente di aver assolto i loro obblighi. In questo senso, fra gli studiosi è stata formulata l'ipotesi che la prassi dell'epitaffio funebre scaturisca proprio dalla specificità del rapporto ereditando-erede: attraverso l'epigrafe posta sulla tomba del testatore l'erede regolarizzava la propria posizione, notificando pubblicamente di aver adempiuto ai propri doveri³⁸⁹.

Interessanti paralleli si ravvisano, in un momento di poco successivo, lungo l'Appia antica. Se nell'*ager Albanus*, zona cui apparteneva originariamente l'iscrizione oggi conservata presso la Galleria Lapidaria dei Musei Vaticani, Memmia edificò un monumento funerario pensato per accogliere solo il padre, il pretore *Lucius Memmius*³⁹⁰, Cottia Galla, figlia del proconsole della Betica *Aulus Cottius*³⁹¹ dispose invece per i genitori, per il fratello e per la nonna una tomba di famiglia dalle dimensioni piuttosto imponenti, avendo cura di giustapporvi un appezzamento di terreno di dieci iugeri e una *taberna*, edificio probabilmente abitativo pensato a custodia del sepolcro³⁹².

³⁸⁷ Si tratta di un fenomeno ampiamente diffuso in età tardo-repubblicana; per alcuni esempi dalla Cisalpina, si veda CENERINI 2014D, 67-68; sulla presenza femminile a Pompei, anche in relazione alle iniziative sepolcrali, si vedano BERNSTEIN 2009, 526-537, in particolare 529 e CAMPBELL 2014, 74-75 e 274.

³⁸⁸ CIL I² 3132 = 29OS: *Annedia Q(uiti) f(ilia) / ex testamento / suo de sua pecunia / heredes suos ius(s)it / fieri monumentum / sibi et L(ucio) Caesio C(ai) f(ilio) / d(uo)v(iro) i(ure) d(icundo) viro suo*. la lastra di marmo rotondo che segnala la presenza della tomba è dunque collocata lungo una delle arterie Sulla collocazione privilegiata dei monumenti funerari dedicati a magistrati locali in prossimità a ridosso delle mura cittadine WESCH-KLEIN 1993, 142-147.

³⁸⁹ MEYER 1990, 78.

³⁹⁰ CIL XIV 2264 = CIL VI 1460, cfr. pp. 3142, 3805, 4702 = ILS 887 (9): *L(ucius) Memmius C(ai) f(ilius) Gal(eria) q(uaestor) tr(ibunus) pl(ebis) [pr(aetor)] / frumenti curator ex s(enatus) c(onsulto) / praefectus leg(ionis) XXVI et VII / Lucae ad agros dividundos / pontifex Albanus / Memmia filia testamento suo fieri iussit*; Sulla figura di *L. Memmius* si veda RE XV.1, 621 s.v. *Memmius* (15); CIAMPOLTRINI 2007, 13. Su *Memmia*, invece, RAEPSAET-CHARLIER 1987, 448 nr. 536.

³⁹¹ RAPSAET-CHARLIER 1987, 266-267 nr. 299. Sulla possibile identificazione della *Cottia* in questione con la *matrona patrona* delle *cantrices* onorate in CIL VI 37783 = ILS 9347 si veda KATZ 2014, 51, sulla base di un'ipotesi formulata già da WILSON 1910, 32 n.2.

³⁹² CIL VI 1396, cfr. pp. 3141, 4691 = CIL VI 31644 = ILS 8343: *Cottia A(uli) Cotti f(ilia) Galla / testamento fieri iussit / A(ulo) Cottio patri proco(n)s(uli) / Hispaniae et Pacullae matri et / A(ulo) Cottio fratri quaestori aed(ili) / plebi(s) et Memmiae Gallae aviae / huic monumento tutelae nomine / cedunt agri puri iugera decem et / taberna quae proxim(a)e eum locum est.*, Sulla funzione della *taberna* rimando a PICUTI 2008, 55. In generale, per una riflessione sulla proprietà sepolcrale femminile a Roma si veda CALDELLI, RICCI 2005.

Nelle iscrizioni finora considerate le volontà espresse dalle testatrici appaiono sostanzialmente come un affare familiare, confinato più alla sfera privata; ma le disposizioni matronali potevano assumere una valenza più spiccatamente pubblica. In primo luogo le sepolture potevano sorgere non su suoli privati, ma su terreni di proprietà pubblica, o comunque, in zone la cui gestione era pertinenza dell'amministrazione municipale, come accadeva sovente per le zone ubicate in prossimità delle arterie stradali. In questi casi, le disposizioni relative alla realizzazione del sepolcro dovevano necessariamente porsi in rapporto con l'autorità cittadina, come dimostra la presenza nelle epigrafi della formula *l(ocus) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum)*, in virtù della quale era concessa al singolo la decisionalità dell'uso del suolo, mentre la titolarità dello stesso rimaneva all'amministrazione municipale³⁹³.

A *Tingis*, per esempio, fu il marito ed erede di *Antonia Saturnina* a occuparsi materialmente della costruzione della tomba della moglie sfruttando un terreno concesso dal senato locale³⁹⁴, segnale evidente che la donna, forse proprio in ragione di particolari disposizioni testamentarie a favore della colonia, oppure per altre benemerenze delle quali si era resa protagonista in vita, godeva di particolare considerazione presso i membri dell'*ordo decurionum*: questi ultimi non solo misero a disposizione un luogo di sepoltura, ma offrirono anche dell'incenso e una *laudatio*.

A *Praeneste*, nel II sec. d.C. una certa *Ulpia M.f. Sabina*, ottenuto a spese pubbliche dai decurioni *ob honorem*³⁹⁵ un *locus sepulturae* per la figlia *Sulpicia Sergi fil. [- - -]*, *magistra* della *Mater Matuta*, decise, in segno di ringraziamento, di rimborsare le spese sostenute dalla collettività, riscattando il *locus* e disponendo per testamento la costruzione del *monumentum* funerario, dotato di annessi *aedificia* e *tabernae*³⁹⁶. Il sepolcro in questione, peraltro, non era progettato solo per le

³⁹³ PICUTI 2008, 44-45; ANTICO GALLINA 1997.

³⁹⁴ CIL VIII 21815 (Tanger, II sec. d.C.): *Ant[on]ia[e] / Sat[urni]nae / Fabia [3] piissu/mae [et inno]centis/sum[ae 3]e ex tes/[t]ame[nto po]suit / [Fa]bius [3]es mari/[t]us ei[us] et h[er]es optu/mae u[xori po]nen/dam [cura]vit / huic o[rdo Tin]gitanus / locu[m sepul]turae et / laud[ationem] et thu[r]is p[ondo] [3 decre]vit.*

³⁹⁵ La concessione pubblica di un *locus sepulturae* o addirittura di un *monumentum* a spese della collettività era fenomeno distinto rispetto al riconoscimento del *funus publicum*. Incerto il caso della sacerdotessa pubblica *Floria C.[f.] Posilla* nel *Latium vetus ed adiectum* (CIL X 5414; GREGORI 2007-2008, 1076; WESCH-KLEIN 1993, 140; *a Interamna Lirenas* (AE 1978, 100: I sec. d.C.), il caso di *Fadia M.f. [---]*, figlia di M.Fadio Crispo, che ricevette dai decurioni il trasporto della salma *ex loco publico* e una statua a spese pubbliche in un luogo pubblico per un importo di 8000 sesterzi in onore del padre defunto e dei fratelli (GREGORI 2007-2008, 1074; WESCH-KLEIN 1993, 137-138) e a Ostia quello di *Sergia Prisca*, madre di *L. Cacius Reburus* (CIL XIV, 413: I sec. d.C., seconda metà ma si vedano le riserve di GREGORI 2007-2008, 1074 n. 30), che riceve dai decurioni e dai duoviri il funerale a pubbliche spese, una statua e 50 libbre d'incenso, e infine quello, sempre ostiense, di *Vergilia Q.f. Prisca* (AE 1955, 187: I sec. d.C.) destinataria del *funus publicum* in onore del marito *Q. Vergilius Marianus* (GREGORI 2007-2008, 1074; WESCH-KLEIN 1993, 131-132.). Più in generale, per le onoranze funerarie concesse a donne da parte della comunità si veda ASDRUBALI PENTITI 2005, 55-79.

³⁹⁶ CIL XIV 3006 = CIL VI 29726 (Palestrina, II sec. d.C.): *D(is) [M(anibus)] / [S]ulpiciae Sergi fil[iae ---], / magistrae Matri[s Matutae], / [o]blato publice ei sepultur[ae loco ex decreto?] / decurionum ob honorem ei*

esequie della figlia, ma aveva una più ampia destinazione familiare, essendo esplicitamente rivolto a ospitare il marito della donna, il genero e anche i liberti della famiglia.

Ma la volontà di perpetuare il ricordo di se stesse o dei membri della famiglia poteva andare ben oltre l'iniziativa personale nella costruzione del sepolcro, marcando invece il territorio con altre tipologie monumentali.

Poteva per esempio essere predisposta l'erezione di monumenti di carattere onorario, funzionali a perpetuare l'immagine di illustri familiari nello spazio cittadino. In particolare, potevano essere commissionate delle statue, come nel caso di *Kareia Ingentia*, dama di origini etrusche che, come testimonia una tavoletta di bronzo rinvenuta ad Arles, dispose una statua in onore del figlio, l'edile *A. Pompeius Pius*, che probabilmente aveva preceduto la madre nella morte³⁹⁷.

Nel caso della *clarissima femina Didia Cornelia*, attiva alla fine del II sec. d.C. nella colonia numida di *Cuicul*, appartenente a una famiglia particolarmente in vista della città, gli interventi di cui fu autrice in modo autonomo sul suolo cittadino, predisposti proprio tramite testamento³⁹⁸, consistevano in una statua in onore del fratello e in un'altra per il padre³⁹⁹, situate in una posizione di particolare preminenza, nel foro cittadino.

Ma gli interventi potevano assumere un carattere ancor più monumentale. A *Iader*, attuale Zara, l'impronta lasciata sullo spazio urbano per volontà di *Melia Anniana* in memoria del marito defunto

[*habitu*], / *quod sola novo exemplo hono[r](is) ---*. / [*U*]lpia M(*arci*) f(*ilia*) Sabina, mater, adempt[o loco maceria?] / [*in?*]cluso ab eadem republica Pr[ae]nestinorum, / [*ho*]c monumentum a solo cum aedificiis et t[abernis] maceria? / [*c*]ircundatum testamento fieri praec[epit] Sergio Sulpicio, / marito suo, quod ne de nomine excedat s[uo] --- / [-?] Au[re]li Erasini, generi sui, et Aureliorum Er[asini]? et ---, / nepotum suorum, et Sulpici Quint[us] / [*li*]bertis libertabusque post[er]isque eorum]. GRANINO CECERE 2005, pp. 462-463 n. 670; WESCH-KLEIN 1993, 134. La motivazione per il conferimento dell'onoreficenza è generica, limitandosi a un semplice *ob honorem*.

³⁹⁷ AE 1988, 859 = AE 1992, 01182 (Arles, metà I sec. d.C.): *A(ulo) Pompeio A(uli) f(ilio) / Sabat(ina) Pio aed(ili) / Kareia Sex(ti) f(ilia) Ingentia / mater t(estamento) f(ieri) r(ogavit) / A(ulus) Kareius Amomus / h(eres) p(onendum) c(uravit) l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum) // Testamento / sibi fieri iussi*. L'esecutore della richiesta di *Kareia* è un liberto della donna, beneficiario di una quota dell'eredità sulla quale doveva pendere una clausola condizionale. Sull'iscrizione, con puntuali osservazioni sull'origine dei personaggi menzionati e sulla cronologia dell'iscrizione si veda DONDIN-PAYRE 1992, 82-87.

³⁹⁸ Nonostante circa il 20 % delle statue del foro di *Cuicul* presenti una committenza femminile, va notato che nella maggior parte dei casi quella femminile non si qualifica come un' iniziativa autonoma, inserendosi invece in contesti familiari in cui l'iniziativa è maschile e il nome della donna è citato al secondo o al terzo posto. Sul punto WITSCHERL 2013, 103.

³⁹⁹ ILAlg 2.3, 7948 = AE 1923, 21 = KLEINWÄCHTER 2001, 126 nr. 23, per il padre; ILAlg 2.3, 7942 = AE 1916, 13 = KLEINWÄCHTER 2001 no. 25, per il fratello. Sulla presenza femminile nello spazio civico numida, con particolare riferimento alle città di *Cuicul* e *Thamugadi* si veda WITSCHERL 2013 (101-103). Su *Didia Cornelia, clarissima femina*, RAEPSAET-CHARLIER 1987, 276-277 nr. 313.

consisteva di un arco monumentale ornato di statue, ancora oggi visibile in buono stato di conservazione⁴⁰⁰. Alla spesa pensata per mantenere vivo il ricordo familiare, la *matrona* ne affiancò tuttavia anche un'altra di natura decisamente più pragmatica, destinando parte dei cespiti testamentari alla pavimentazione dell'emporio cittadino, situato a destra e a sinistra dell'arco.

Va precisato, infatti, che gli interventi commissionati dalle *matronae*, lungi dall'avere un carattere puramente esornativo, potevano assumere i contorni di vere e proprie evergesie a beneficio della comunità, interferendo a vari livelli con il quotidiano svolgimento della vita civica⁴⁰¹. Pur avendo innegabilmente alla base una matrice “gentilizia”, ed essendo quindi volti a promuovere e a onorare il ricordo dei membri della *gens*, essi potevano apportare delle migliorie significative al profilo urbanistico della città, ai suoi servizi o alla vita religiosa.

Si può segnalare, per esempio, il caso di *Licina*, autrice a Verona di una donazione composita in nome del figlio⁴⁰². Una base di statua in calcare rosso, attualmente conservata al Museo Lapidario Maffeiano, testimonia la decisione della donna, disposta per volontà testamentaria (*testamento fieri iussit*), di mantenere vivo il ricordo del figlio *Q. Domitius Alpinus* attraverso tre diverse tipologie di donazioni: costruendo in suo nome un particolare tipo di fontana a colonne con bacino sottostante (*salientes*)⁴⁰³, erigendo una statua a Diana e finanziando una *venatio*⁴⁰⁴. La *decima regio* restituisce peraltro ulteriori attestazioni di evergetismo femminile di matrice “gentilizia”, sovente collocabile all'interno di un più ampio quadro di iniziative promosse dalla *gens*, in cui le donne agiscono tramite disposizione testamentaria.⁴⁰⁵ Si pensi, proprio a Verona, agli interventi

⁴⁰⁰ CIL III 2922 = CIL III 9987 = ILS 5598 (Zara, I sec. d.C.): *Melia Anniana in memor(iam) Q(uinti) Laepici Q(uinti) f(ili) Serg(ia) Bassi mariti su[?] / emporium sterni et arcum fieri et statuas superponi test(amento) iuss(it) ex HS DC (sescentis milibus) d(educta) XX(vicesima) p(opuli) R(omani)*. Per un altro esempio di monumentalizzazione di una porta urbana con funzione funerario-gentilizia cfr. CIL V 50 (Pola, fine I sec. a.C.), dove l'arco dei Sergi è eretto grazie all'iniziativa e al denaro di una ricca dama dell'aristocrazia locale, *Salvia Postuma* (CHIABÀ 2005, 373-387; WOODHULL 2004, 75-91).

⁴⁰¹ Se sotto un certo profilo il riferimento all'orizzonte cittadino e municipale rappresenta un'approssimazione, d'altro canto va rilevato che altre forme di aggregazione testimoniate nel mondo romano quali per esempio *vici* e *pagi*, risultano assai meno frequentemente tra i destinatari della *liberalitas* dell'aristocrazia senatoria, equestre e municipale. Sul punto, con particolare riferimento alle fondazioni (sulle quali si veda *infra*), ANDREAU 1977, 170-172.

⁴⁰² CIL V 3222 = ILS 3264 cfr. AE 1990, 410 (Verona, I sec. d.C.): *[N]omine Q(uiti) Do[?]miti Alpini Licinia mater / [signum Diana]e et venationem salientes t(estamento) f(ieri) i(ussit)*. BUONOPANE 1987, I, 293-294.

⁴⁰³ BUONOPANE 1997, 599-600.

⁴⁰⁴ I finanziamenti di edifici, infatti, godevano di maggior approvazione. Cfr. Cic. *off.* 2.52-71.

⁴⁰⁵ Per l'evergetismo femminile nella *Regio X* si veda da ultimo BASSO 2005, 353-371. La studiosa individua una differenza nelle tipologie architettoniche prescelte per l'atto di liberalità a seconda che ad agire fossero gli eredi, attraverso una disposizione testamentaria oppure una donna in prima persona. Al di là di rare eccezioni, nel secondo caso le donne mostravano una netta preferenza per costruzioni di carattere religioso.

commissionati da *Gavia Maxima*⁴⁰⁶ e da *Apicia*⁴⁰⁷, rispettivamente un acquedotto e una basilica e un portico, e infine, alla testimonianza proveniente da Aquileia, la più precoce dal punto di vista cronologico, relativa alla lastricatura e alla manutenzione del decumano che fiancheggiava la basilica della colonia promossa da *Aratria Galla*⁴⁰⁸.

Naturalmente questa tipologia di intervento, dove intento commemorativo ed evergetico appaiono strettamente connessi, si riscontra anche in altri ambiti geografici, tanto in altri territori dell'Italia romana quanto in provincia. Nella *Baetica*, per esempio, *Aponia G.f. Montana, sacerdos divarum Augustarum*, fa erigere ai suoi eredi, in nome del figlio, una statua a una divinità non precisabile⁴⁰⁹. È probabile che proprio la scomparsa del giovane, la cui memoria è serbata attraverso l'erezione della statua in suo nome, abbia indotto la donna a nominare eredi delle persone estranee alla cerchia familiare, come sembrerebbe indicare il riferimento alla *vicesima hereditatium*: oltre a sottolineare la consistenza finanziaria della disposizione testamentaria, infatti, esso denota in modo inequivocabile che quella parte dell'eredità era stata devoluta fuori dalla cerchia familiare più ristretta.

Destinato alla città di *Novaria* è per esempio il cospicuo lascito testamentario (200.000 sesterzi) di *Albucia Candida*, che il marito della donna, il cavaliere *C. Valerius Pansa*, con parere favorevole dell'*ordo decurionum*, aveva impiegato nella ricostruzione di un edificio termale della città⁴¹⁰.

⁴⁰⁶ CIL V 3402 = ILS 5757 (Verona, I sec. d.C.): *Gavia Q(uinti) f(ilia) Maxima / in aquam HS q(uinque)c(entum milia) |(centum milia) / testamento dedit*. BASSO 2005, 365-367; BUONOPANE 1987, Sulla gens *Gavia* si veda ALFÖLDY 1999, 159-193, in particolare su *Gavia* 185;

⁴⁰⁷ CIL V 3446 = AE 2010, 566 (Verona, prima metà I sec. d.C.): *Apicia Q(uinti) f(ilia) [---] / basilicam et po[rticus] / testame[nto] f(ieri) i(ussit)*.

⁴⁰⁸ InscrAq 842 e 3495 (Aquileia, fine I sec. a.C.-inizio I sec. d.C.). Sugli *Aratrii* si vedano MAGNANI 2005, 329-330; ZACCARIA 2003.

⁴⁰⁹ CIL II².5 1166 = AE 1988, 724 (Écija, I sec. d.C.): *Aponia G(ai) f(ilia) Montana nomine Caesi Montani fili sui ex ar[g(enti)] / libris C testamento suo poni iussit her(edes) XX non ded(uxerunt)*. La donna aveva con ogni probabilità sposato uno dei *Caesii*, noti per il loro coinvolgimento nel commercio d'olio: GALLEGRO FRANCO 2006, 150; MELCHOR GIL 1993-1994, 340 n. 19.

⁴¹⁰ CIL V 6513 (Novara, prima metà II sec. d.C.): *C(aius) Valerius C(ai) f(ilius) Claud(ia) Pansa flamen / divorum Vespasiani Traiani Hadriani p(rimus) p(ilus) bis / trib(unus) coh(ortis) VIII pr(aetoriae) proc(urator) Aug(usti) provinc(iae) Britanniae / balineum quod vi consumptum fuerat ampliatis solo / et operibus intra biennium pecunia sua restituit et dedicavit / in quod opus legata quoque rei p(ublicae) testamento Albuciae Candidae / uxoris suae HS CC(milia) consensu ordinis amplius erogavit*. In base a CIL V 6514 = AE 1999, 763 (Novara, metà II sec. d.C.), base di statua *deperdita*, sappiamo che la donna era *flaminica divae Iuliae* a Novaria e *divae Sabinae* a Ticinum, e che aveva quindi interessi in due diverse aree della *Transpadana*. La ricchezza fondiaria posseduta dalla gens *Albucia* nella zona è del resto ben documentata: Sulla donna si vedano ÁLVAREZ MELERO 2014, 167, 169, 175; GRANINO CECERE 2008, 281-282; SCUDERI 2007, 729-730; MENNELLA 1999, 175-176 nr. 34 e 35.

Per ciò che concerne la possibilità per i testamenti matronali di influenzare la vita cittadina, una menzione a sé stante merita infine il fenomeno delle fondazioni, all'interno del quale, pur presenti in proporzioni decisamente minoritarie rispetto agli uomini⁴¹¹, le donne fornirono un contributo decisamente degno di nota⁴¹². Nonostante le opinioni della critica non convergano sul punto, e una classificazione delle stesse sia ancora oggetto di dibattito fra gli studiosi⁴¹³, una presenza femminile si riscontra sia nelle fondazioni testamentarie a scopo funerario, sia in quelle dotate anche una funzione sociale.

Nel primo caso la ricchezza delle donne era elargita a collegi professionali o religiosi, in modo tale che, con gli interessi annui ricavati dalle somme versate, fosse mantenuta viva la memoria di loro stesse⁴¹⁴ e dei familiari⁴¹⁵. Una delle cifre più elevate destinate a un collegio e a scopi funerari perpetui è quella predisposta proprio da una donna, una certa *Claudia Severa*⁴¹⁶. La donna nel suo testamento lasciò al *collegium nautarum Brixianorum*⁴¹⁷ ben 60.000 sesterzi per lo svolgimento di

⁴¹¹ Nel suo studio dedicato alle fondazioni nell'Italia romana tra I e III sec. d.C., ANDREAU 1977, 189 ha calcolato 104 fondazioni istituite da uomini, 18 da donne e 6 frutto della cooperazione tra un uomo e una donna, sovente marito e moglie. Va notato che il fenomeno delle fondazioni riguarda solo una percentuale minoritaria della popolazione, nello specifico quell'*élite* sociale ed economica promotrice già in vita di atti evergetici a favore della comunità. All'interno del *Digesto* i riferimenti alle fondazioni sono meno di una ventina. Sul punto CHAMPLIN 1991, 156.

⁴¹² Sulle fondazioni femminili si veda MAGIONCALDA 2005. Naturalmente, oltre alle fondazioni istituite singolarmente da uomini o donne, sono numerosi i casi in cui l'azione è congiunta e un marito associava a sé la moglie.

⁴¹³ La classificazione tipologica delle fondazioni è oggetto di dibattito in dottrina. Propone una distinzione tra fondazioni 'funerarie' e 'sociali' AMELOTI 1966, 139-142; preferisce, invece, parlare di 'réflexes' e 'non réflexes', distinguendo tra quelle destinate essenzialmente a scopi commemorativi e quelle che invece non lo erano ANDREAU 1977, 180-182. Contrario a classificazione e propenso a sottolineare come, a prescindere dall'effettiva destinazione delle somme, lo scopo finale di ogni fondazione fosse quello di perpetuare la memoria del defunto DE VISSCHER 1955, 201. Per uno *status quaestionis* si veda CHAMPLIN 1991, 160-162. Va precisato che talvolta le due finalità sono compresenti, rendendo difficoltoso distinguere tra l'una e l'altra tipologia: MAGIONCALDA 2005, 504 n. 5.

⁴¹⁴ Per alcuni esempi in cui la fondazione testamentaria ha scopi esclusivamente autocommemorativi cfr. CIL XIV 2827 = ILS 6294 (Zagarolo, Palestrina, I sec. d.C.) dove *Corellia Galla Papiana* beneficia due lasciti testamentari di centomila sesterzi rispettivamente al *municipium* di *Casinum* e alla colonia di *Minturnae* affinché commemorino il suo *dies natalis* con *crustulum e mulsum*; InscrIt X 5, 817 (Brescia, fine II-III sec. d.C.) in base alla quale *[C]laudia Cornelian*a attraverso una disposizione testamentaria dona una *vallis immunis* (probabilmente terreni coltivati a vite) ai *coloni* di un *vicus Ariciagus* in modo tale che con le rendite da essa derivanti potessero mantenere viva la memoria della defunta durante le ricorrenze dei *parentalia*, *rosalia* e nei *dies vendemiarum*.

⁴¹⁵ In generale, sull'intraprendenza femminile in rapporto ai *collegia* e al si veda l'analisi HEMELRIJK 2015, 189-194, inclusiva non solo delle disposizioni *mortis causa* ma anche delle donazioni effettuate in vita.

⁴¹⁶ CIL V 4990 = InscrIt X 5, 1056 = CHISTÈ 1971, nr. 155 = AE 2010, 596 (Riva del Garda, fine II-inizio III sec. d.C.): *L(ucio) Mag(io) Magiano / Cl(audia) Severa marito / karissimo et Corn(elio) / Valerio fil(io) pientis/simo et Mag(io) Prisci/niano socero b(ene) m(erentibus) / et sibi et in memo/riam eor(um) et sui coll(egio) / n(autarum) B(rixianorum) ad rosas et prof(usiones) q(uot)a(nnis) f(aciendas) a(tque) c(urandas?) / HS n(ummum) LX mil(ia) dedit / d(is) M(anibus)*. Sull'iscrizione e, più in generale, sulla *munificentia privata* in Trentino si veda ZERBINI 1991. Sulla datazione dell'epigrafe, GREGORI 1999, II, 267; non si sbilancia, invece, in proposito DUNCAN JONES 1982², 176 nr. 670.

⁴¹⁷ La scelta di un determinato collegio non implica necessariamente un coinvolgimento dei donatori nelle attività della corporazione. I motivi alla base della scelta potevano essere i più vari, ma la preferenza veniva in genere accordata a chi fornisse maggiori garanzie di adempiere alle prestazioni richieste.

riti periodici (*ad rosas et profusiones*) per onorare la memoria del marito *L. Magius Magianus*, del figlio *Cornelius Valerius*, del suocero *Magius Priscianus* e anche di sé. Nonostante l'iscrizione non espliciti né lo *status* della donna né quello dei suoi familiari, proprio l'entità della donazione ha condotto la critica a vedere nei *Magii* una famiglia di spicco, in qualche modo collegata all'aristocrazia locale⁴¹⁸. A *Mediolanum*, *Albucia Magiana* assegna un ingente lascito testamentario, amministrato da un *curator* suo parente, a tre diversi *collegia*, i *cannofori*, i *Martenses* e i *dendrofori*⁴¹⁹. Lo stato della pietra non consente di trarre informazioni precise sullo scopo della fondazione, ma sembra probabile che gli interessi delle somme versate fossero funzionali al pagamento delle celebrazioni commemorative e delle distribuzioni da effettuarsi, forse, nel *dies natalis* della donatrice⁴²⁰. Anche la fondazione di *Marcellina*, che destina al *collegium Larum* di *Brixia* 500 denarii (pari a 2.000 sesterzi) per *rosalia* e *parentalia* per sé e per qualcuno dei suoi cari⁴²¹ erano con ogni probabilità di matrice testamentaria; lo si desume dalle parole della donna, che paiono riportate direttamente nell'epigrafe⁴²², purtroppo molto frammentaria.

Ma le testimonianze epigrafiche attestano anche come gli effetti dell'intraprendenza femminile potessero oltrepassare il livello dell'autocommemorazione personale o familiare, finanziando iniziative dal più profondo impatto sociale.

Nel caso di *Cetrana Severina*, per esempio, sacerdotessa della *diva Marciana* di *Sassina*, in Umbria, il lascito di 18.000 sesterzi⁴²³ a beneficio di *dendrofori*, *fabri* e *centonarii* era volto in parte a serbare il ricordo della defunta attraverso opportune cerimonie (*Manes meos colatis*), ma, soprattutto, per pagare, nella ricorrenza del suo *dies natalis*, delle distribuzioni di olio a vantaggio

⁴¹⁸ BASSI 2014, 3.

⁴¹⁹ CIL V 5840 = AE 2001, 1084 (Milano, II-inizio III sec. d.C.): *Albucia Magiana II [- - -] / curante Albucio Alexa[ndro - - -] / collegio cannoforum ((sestertium)) n(ummum) ex quorum usuris [- - -] / eidem collegio largitus est alia ((sestertium)) n(ummum) ex quorum r[editu] - - -] / item largitus est collegio Martensium ((sestertium)) n(ummum) ex quorum - - -] / eidem collegio largitus est alia ((sestertium)) n(ummum) ex quorum usuris u[- - -] / [c]ollegio dendroforum ((sestertium)) n(ummum) ex quorum u[sur]is la[rgitus est] - - -]. HEMELRIJK 2015, 191; SCUDERI 2007, 726; MAGIONCALDA 2005, 505; DUNCAN JONES 1982², 181 nr. 709 (che non si espone su un'eventuale datazione). Ciascuno dei primi due risulta destinatario di due assegnazioni di denaro di quattromila sesterzi mentre per l'ultima associazione è attestato un solo lascito, forse a causa dello stato mutilo dell'iscrizione.*

⁴²⁰ DUNCAN JONES 1982², 233 nr. 709.

⁴²¹ CIL V 4440 = InscrIt X 5 231 = SupplIt. 8 1991, 169 (Brescia,): [---] *Marcellina*[---] / [---] *colleg(io) Larum* [---] / [---] *dedi ((denarios)) ((quingentos)) ut no[bis] / [rosalibus] et parentalib[us] / [-----]*. Per la datazione e lo *status* sociale della fondatrice, GREGORI 1990, I, 229 e II, 197 e 266.

⁴²² Così MAGIONCALDA 2005, 507; *contra* DUNCAN JONES 1982², 181 nr. 717.

⁴²³ ASDRUBALI PENTITI 2008, 210. Le somme di seimila, quattromila e duemila sesterzi sono quelle con maggiori attestazioni (MROZEK 1977, 92) e, in particolare, la fondazione di *Cetrana Severina* potrebbe paragonarsi alla rendita media di un decurione di una città di medie dimensioni. Sul punto CENERINI 1997, 29.

dei membri di quelli che dovevano essere i tre principali collegi cittadini⁴²⁴. L'epigrafe, in particolare, si segnala perché a essere trasposto sulla pietra è proprio un *caput ex testamento* della sacerdotessa: il cippo funerario dedicato alla moglie dal marito *T. Baebius Gemellinus*, un *Augustalis*, presenta infatti, sul fianco sinistro, proprio la trascrizione letterale delle ultime volontà della donna, la quale, in modo significativo, affidava il capitale alla *fides collegialis* (*hoc ut ita faciatis, fidei vestrae committo*), con un'espressione dalla duplice valenza, morale e giuridica, che segnala in modo inequivocabile un pieno coinvolgimento della donna nel tessuto socio-economico del *municipium*.

In modo simile pare operare anche la fondazione istituita da *Iulia Felicitas*, *magistra* della *Fortuna Melior* e moglie del quattuorviro *C. Curiatius Eutyches* attestata da un'epigrafe da *Ameria*, in Umbria⁴²⁵. Ricevuta dai *centonarii* una statua in suo onore in virtù di generiche benemerenze, la donna decise di sostenere in prima persona le spese per l'erezione della stessa, dando rilievo al momento della dedica con la distribuzione di una piccola somma di denaro a ciascun membro del collegio e con la donazione di 5.000 sesterzi alla cassa dell'associazione; dalla rendita della cifra dovevano essere tratti i proventi per festeggiare il compleanno della benefattrice, attraverso donazioni e una cena comune⁴²⁶.

Le testimonianze di maggior rilievo sotto il profilo economico, tuttavia, sono senza dubbio quelle in cui la *materfamilias* decise di impiegare il proprio denaro per l'istituzione di fondazioni

⁴²⁴ CIL XI 6520 = ILS 6647 = AE 1999, 616 (Sassina, II sec. d.C.): *Caput ex testamento / Cetranae Severinae / collegi(is) dendropho/rorum fabrum cento/nariorum munic(ipii) Sassi(natis) / HS sena milia n(ummum) dari / volo fidei(ue) vestrae col/legiali committo uti / ex reditu HS quatern(or)um m(ili)um / n(ummum) omnibus annis prid(ie) / Idus Iun(ias) die natalis / mei oleum singulis / vobis dividatur e<t=I> / ex reditu HS binum / milium n(ummum) Manes / meos colatis hoc / ut ita faciatis fidei / vestrae committo // D(is) M(anibus) / Cetranae / P(ubli) f(iliae) Severinae / sacerdoti / divae Marcian(ae) / T(itus) Baebius Gemelli/nus August(alis) / coniugi sanctiss(imae). GRANINO CECERE 2008, 277-281; ASDRUBALI PENTITI 2008, 209; MAGIONCALDA 2005, 505-506; CENERINI 1997, 29; MAGIONCALDA 1994, 135-139 nr. 13; si tratta dell'unica fondazione istituita da una sacerdotessa del culto imperiale, anche se non pare sussistere un legame particolare tra il ruolo civico di *sacerdos* e il gesto di generosità: HEMELRIJK 2006, 98 e n. 39. Si tratta peraltro di una fondazione dove gli scopi funerari si mischiano a quelli sociali: il quantitativo di denaro destinato alle associazioni, a ogni modo, è pari al doppio rispetto a quello pensato per la commemorazione della fondatrice.*

⁴²⁵ CIL XI 4391 = AE 2011, 191 (Ameria, II sec. d.C.): *Iuliae M(arci) f(iliae) Felicitati / uxori / C(ai) Curiati Eutychetis / IIIvir(i), magistrae Fortu/nae Mel(ioris), coll(egium) centonarior(um) / ob merita eius. Quo honore / contenta sumptum omnem / remisit et ob dedic(ationem) ded(it) sin/gulis ((sestertios)) XX n(ummos) et hoc amplius / arcae eorum intul(it) ((sestertium)) V m(ilia) n(ummum) / ut die natalis sui <:ante diem> V Id(us) Mai(as) / ex usuris eius summae epu/lantes imperpetuum divider(ent), / quod si divisio die s(upra) s(crupta) celebrata non / fuerit tunc pertineb(it) omn(is) summa / ad familiam publicam.*

⁴²⁶ HEMELRIJK 2015, 194-195. Per una discussione della partecipazione femminile alla vita dei *collegia* si veda HEMELRIJK 2015, 181-225.

destinate alla città. Nel caso di *Minatia C. f. M[---]la*, dama dell'*élite* senatoria, i destinatari della cospicua somma assegnata per testamento, ben 250.000 sesterzi, furono i *coloni* di *Venusia*⁴²⁷. Nonostante i dettagli dell'iscrizione siano perduti, sembra che il testamento della *matrona* imponesse dei compiti di natura sociale.

Ancor più rilevanti, poi, tanto dal punto di vista finanziario quanto per le conseguenze sul piano sociale, i capitali devoluti alle fondazioni alimentari, ambito nel quale i finanziamenti femminili risultano particolarmente ben rappresentati⁴²⁸. *Caelia Macrina*, tramite disposizione testamentaria (*ex testamento*), oltre a destinare 300.000 sesterzi alla costruzione di un edificio e a prevedere un apposito cespite per la sua manutenzione, beneficiò con una cifra davvero considerevole cento *pueri* e cento *puellae* della sua città d'origine, *Tarracina*, precisando in modo minuzioso sia l'età dei beneficiari, sia la periodicità delle distribuzioni⁴²⁹. Degno di nota che la fondazione sia stata istituita per onorare la memoria del figlio: è possibile ipotizzare che la scelta di destinare alla comunità una cifra tanto consistente⁴³⁰, legandone l'utilizzo alla conservazione del ricordo del figlio prematuramente scomparso⁴³¹, si debba al fatto che l'unico erede diretto della donna l'aveva anticipata nella morte.

In modo simile, a Ostia, nella metà del II sec. d.C., un'appartenente al ceto senatorio, *Ag[rippina]*, forse la figlia o, più probabilmente, la moglie del console suffetto del 148 d.C. *C. Fabius*

⁴²⁷ CIL IX 449 = SupplIt n.s. 20, 2003, 63 nr. 449 (Venosa, I sec. d.C.): *Minatiae / C(ai) f(iliae) M[---]lae / he[redes] / caput e[st] testame[n]to / colonis coloni[ae] V[ener]usini(orum) / HS CCL m(ille) n(ummum) integra sine deduct(ione) / vicesim(ae) ea condic(ione) ut hered(es) mei / summ[am]*; HEMELRIJK 2015, 146 e 506; MAGIONCALDA 2005, 512-513; non fa rientrare il testo tra le attestazioni di fondazioni, invece, DUNCAN JONES 1982², 217 nr. 1329, il quale non si espone nemmeno sulla datazione. Secondo SIMELON 1993, 130 nr. 81 e n. 388 la famiglia alla quale apparteneva *Minatia*, il cui *cognomen* potrebbe essere *Marcella*, possedeva beni attestati in varie località della *Lucania*. Incerto, invece, a causa dello stato lacunoso del testo, se la fondazione istituita da *Cocceia Vera* a *Cures* (Lazio) fosse frutto di un atto *inter vivos* o *mortis causa*; indeterminati restano anche lo *status* della donna e l'entità della cifra versata, utile a ogni modo a finanziare dei banchetti annui in occasione del *dies natalis* forse del figlio o del marito a beneficio di decurioni o *sevirales*: CIL IX 4971 = ILS 6560 (Passo Corese, II-III sec. d.C.), HEMELRIJK 2015, 496; MAGIONCALDA 2005, 512.

⁴²⁸ MAGIONCALDA 2005, 513.

⁴²⁹ CIL X 6328 = ILS 6278 (Terracina, metà II sec. d.C.): *Caelia C(ai) f(ilia) Ma[c]rin[a] ex [tes]tament[o] ((sestertiis)) C[CC] fieri iussit. In cuius ornatum / et tu[te]lam ((sestertia)) [- - -] reliq[ui]d. Eadem in memoria[m] Macri fili sui / Tarracinensibus / ((sestertia)) X r[eli]quid, ut ex reditu eius pecuniae darentur / cen[tum] pueris < :centum puellis alimentor[um] nomine sing(ulis) / mensib[us] si[ng]ulis pueris colonis ((denarii)) V, puellis colonis s[ing]ulis in mens(es) sing(ulos) ((denarii)) IIII, pueris usq(ue) ad annos XVI, puellis / [usq(ue) ad] annos XIII, ita ut semper C pueri, C puellae per successiones accipiant. HEMELRIJK 2015, 124-125 (edificio), 148-149 (fondazione alimentare); PAVESE 2012, 199-201; MAGIONCALDA 2005, 513-514. Ipotizza che il contributo di *Caelia* potesse andare a supporto di una preesistente fondazione di matrice imperiale HEMELRIJK 2015, 151 e n. 137.*

⁴³⁰ Sulla base dell'entità del lascito assegna alla *matrona* un'estrazione senatoria HEMELRIJK 2015, 154 ma già JACQUES 1990, 211 n. 123; MAGIONCALDA 1994, 99 n. 2.

⁴³¹ Sulla funzione commemorativa legata alla fondazione HEMELRIJK 2015, 154; CARROLL 2006, 43.

*Agrippinus*⁴³², venne onorata per decreto dei decurioni e con il consenso del popolo proprio per l'ingentissima somma lasciata tramite testamento (*testamento suo dederat*) a beneficio della comunità.⁴³³ In particolare, la *matrona* aveva lasciato ben un milione di sesterzi⁴³⁴, destinandone gli interessi al mantenimento di cento *puellae alimentariae*⁴³⁵, all'offerta di banchetti ai membri del senato locale e, infine, anche alla celebrazione di *ludi* annuali in memoria di *Aemilia Agrippina*, probabilmente la madre o la nonna.

La compresenza di scopi sociali e commemorativi si rintraccia parimenti anche in una fondazione testamentaria attestata in ambito provinciale. A *Hispalis*, nella Betica⁴³⁶, *Fabia H[adrianil?]* la elargì la somma di 50.000 sesterzi⁴³⁷ da distribuire due volte l'anno a favore di un imprecisato numero di *puelli* e *puellae* di nascita libera (*ingenui*)⁴³⁸, in occasione del compleanno

⁴³² MAGIONCALDA 1994, 105 e n. 1; RAEPSAET-CHARLIER 1987, 305 nr. 348. Le iscrizioni (CIL XIV 182; CIL X 525) attestano per l'uomo il ruolo di *patronus coloniae*, rendendo probabile che l'evergetismo fosse un *habitus* familiare: CALDELLI 2016, 262.

⁴³³ CIL XIV 350 cfr. p. 615 = CIL XIV 4450 = AE 2014, 269 (Ostia, prima metà II sec. d.C.): [---] f(---) / Ag[ripp---] / Fabi Agr[ippini] cons[ul]is --- / decurion[um] dec[ret]o col[on]on[um] / consensu pu[bli]ce quod e[st] a --- / sestertium [---] + centen[a] milia n[un]m[um] / testament[o] s[uo] deder[at] ut ex eius / summae usu[r]is p[ro]uellae [alime]ntar[ia]e / centum alerentu[r] e[st] t[er]t[er] Maia[s] / quod annis ludi eder[entur] in memor[i]am / Aemiliae Agrippinae [---] suae [et] / [t]er in ann[o] decurio[n]es c[on]enar[ent]; CALDELLI 2016, 263-264; CAO 2005, 572-573; MAGIONCALDA 2005, 514-517; MAGIONCALDA 1994, 105-109.

⁴³⁴ Quelle di di Terracina e Ostia, con il loro milione di sesterzi, costituiscono due fra le fondazioni più generose, a prescindere dal sesso dei fondatori: in Italia sono superate solo da quelle di Matidia minore per i *Variani alumni* (DUNCAN JONES 1982², 171 nr. 637), da quella di Plinio, pari a due milioni di sesterzi, e da un'altra di un tribuno militare di Spoleto: MAGIONCALDA 2005, 515 e n. 60-61.

⁴³⁵ Diversamente dal caso di *Caelia Macrina*, dove sono esplicitati dettagliatamente sia l'ammontare esatto della cifra da assegnare a *puellae* e *puelli*, sia la periodicità e la durata dell'intervento assistenziale della donna, qui queste informazioni sono completamente assenti.

⁴³⁶ Per uno studio dettagliato delle testimonianze epigrafiche relative a testamenti femminili afferenti alla Spagna romana si veda GALLEGRO FRANCO 2006, 143-166. Lo studioso ha individuato 63 epigrafi nelle quali sono menzionati i testamenti di 58 donne, valutandone la distribuzione geografica tra Betica, Tarraconense e Lusitania, la funzione e lo *status* sociale delle testatrici.

⁴³⁷ Invece che indicare l'intero capitale donato (in tal caso il numero dei destinatari sarebbe stato davvero esiguo: CURCHIN 1983, 234) la cifra versata da *Fabia* potrebbe indicare i soli interessi sul capitale (l'ammontare di quest'ultimo si attesterebbe allora sul milione di sesterzi, risultando perfettamente in linea con le somme predisposte a scopi analoghi a Ostia e Terracina considerate *supra*). Per la prassi di assegnare alla *civitas* solo la rendita annuale e non l'intero capitale vd. Plin. *epist.* 7.18 il quale considera meno rischiosa questa soluzione contro eventuali dissipazioni di denaro o negligenze nello sfruttamento dei terreni. Osservazioni sul punto in HEMELRIJK 2015, 153-154.

⁴³⁸ CIL II 1174 = CIL 2.1,19 = AE 2003, 894 = AE 2005 1724 (prima metà II sec. d.C.): *Fabiae Q[uinti] f[il]iae H[adrianil]/lae consularis [f]il[ia]e senatoris uxori / senatoris sorori senatoris matri, [qui sunt in r(e) p(ublica) n(ostra) pueri] / ingenui luncini item puellae i[n]genuae Titianae eis] / quodannis in annos singulos HS L mili[um] usuras semisses] / dari volo, quam summam bis in ann[o] natali G(ai) Seii viri mei] / K(alendis) Mai(i)s et meo VII K(alendas) Maias in aliment[orum] ampliati[on]em]. / Accipiant pueri ingenui HS XXX nummos pu[ellae] ingenuae HS -- n[un]mos] / quam summam sufficere credo. Si tamen numerus [puerorum puellarumque s(upra) s(criptus)] / maior erit, pro por[t]ione qua(m) inter masculos [ut distribuatur cavi] / distribui omnibus volo; quod si amplius er[it] in legato item aequabili/[ter]que inter eosdem distribuant[ur] qui supererunt nummi]. HEMELRIJK 2015, 152-154 GALLEGRO FRANCO 2006, 146 n. 7; MAGIONCALDA 2005, 514-515. In generale, sull'evergetismo femminile nella Spagna romana rimando a MELCHOR GIL 2009.*

di *Fabia* e del marito. L'iscrizione presente sulla targa marmorea che, con ogni probabilità, era apposta sulla base della statua dedicata alla donna, riporta proprio una parte del testamento della dama, che si premurò di render noti, non senza un certo orgoglio, i propri legami familiari: anche se sfugge l'esatta identificazione dei personaggi menzionati, l'appartenenza al rango senatorio è sottolineata proclamando d'esser figlia di console, e sposa, sorella e madre di senatori⁴³⁹.

A riprova di quanto la ricchezza femminile non esaurisse la propria rilevanza esclusivamente in ottica familiare, basti considerare il fatto che talora a essere direttamente o indirettamente coinvolto nelle loro decisioni testamentarie delle *matronae* era addirittura l'imperatore. *Anicia Pudentilla*, per esempio, destinò 30.000 sesterzi all'erezione di due statue in onore degli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero⁴⁴⁰. Singolare il fatto che *Manlia Macrina*, madre ed erede della defunta, sulla quale gravava dunque l'onere dell'esecuzione del testamento, non si sia comportata esattamente in modo esemplare. Sembra infatti che la donna abbia dato corso alle disposizioni della figlia, coinvolgendo il genero in qualità di curatore materiale dell'opera, solo in seguito a uno *iussum* di un delegato del proconsole *Bruttius Praesens* o del proconsole stesso⁴⁴¹. In questo senso, interpretare l'*adiectio* di 8.000 sesterzi effettuata dall'erede come gesto di una generosità spontanea risulta poco pertinente al contesto; più probabile, invece, che *Manlia Macrina* sia stata indotta al pagamento della cifra dall'autorità pubblica, e che gli 8.000 sesterzi in questione altro non siano che gli interessi maturati sul capitale destinato all'erezione delle statue, in virtù del ritardo con cui la recalcitrante erede aveva adempiuto al proprio dovere⁴⁴².

Sempre in ambito africano, e più precisamente a *Thugga*, in *Numidia*, assolutamente notevole il contributo dato attraverso il proprio testamento da un'altra generosa benefattrice, un'esponente

⁴³⁹ RAEPSAET-CHARLIER 1987, 307-308, nr. 352.

⁴⁴⁰ IRT 22 = AE 1925, 102 (Šabrātah, 169-170 d.C.): *Imp(eratori) Caesari divi Antonini fil(io) divi / Veri Parthici max(im)i fratri divi Hadr(iani) nep(oti) / divi Traiani Parthici pronep(oti) divi Nervae / abnepoti M(arco) Aurelio Antonino Aug(usto) pont(ifici) / max(imo) trib(unicia) potest(ate) XXIII imp(eratori) V co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae) / statuas duas quas Anicia Pudentilla codicillis / ex HS MMM(triginta milibus) n(ummum) poni iussit Manlia Macrina / mater et heres adiectis HS MMMMMMMM (octo milibus) n(ummum) fecit / C(aio) Manilio Maniliano genero curante.*

⁴⁴¹ IRT 91. Ipotizza l'intervento dell'autorità del proconsole JACQUES 1975, 179, seguito da BRIAND PONSART 2003, 83.

⁴⁴² D. 50.10.5 (Ulp. l.s. de off. curat. rei p.): *Si legatum vel fideicommissum fuerit ad opus relictum, usurae quae et quando incipiant deberi, rescripto divi pii ita continentur. "si quidem dies non sit ab his, qui statuas vel imagines ponendas legaverunt, praefinitus, a praeside provinciae tempus statuendum est: et nisi posuerint heredes, usuras leviores intra sex menses, si minus, semisses usuras rei publicae pendant. si vero dies datus est, pecuniam deponant intra diem, si aut non invenire se statuas dixerint aut loco controversiam fecerint: semisses protinus pendant".* JACQUES 1975.

dell'illustre famiglia dell'aristocrazia locale, i *Gabinii*⁴⁴³. In connessione con i successi conseguiti dall'imperatore sul fronte germanico, infatti, *Gabinia Hermiona* decise di destinare del denaro e del terreno di proprietà privata per la costruzione di un tempio dedicato a Caracalla, a sua madre *Iulia Domna* e alla *domus divina*, disponendo altresì che nel giorno della dedica dell'edificio e in occasione dei successivi anniversari dell'evento, i suoi eredi finanziassero un banchetto (*epulum*) ai decurioni, e lasciando inoltre alla città (*ad voluntatem populi*) un appezzamento di terreno (*ager*) deputato a ospitare un circo⁴⁴⁴.

Infine, volgendo lo sguardo al di là delle province latine dell'Impero, la figura dell'imperatore compare anche all'interno delle disposizioni di *Baebia Prisca*, non però in veste di dedicatario bensì in quella di esecutore testamentario⁴⁴⁵. Lo testimonia l'iscrizione apposta su un tempietto dell'ἀγορά di Corinto, costruito con la compartecipazione nientemeno che dell'imperatore Commodo. La testatrice aveva evidentemente inserito nel proprio testamento una clausola

⁴⁴³ BRIAND-PONSART 2003, 86-87. La *gens Gabinia* era originaria di Dougga ed era entrata nella tribù Quirina sotto il regno di Claudio. La *gens*, che fin dal I sec. d.C. vanta per i propri componenti una promozione politica, è responsabile nel corso del III sec. d.C. della monumentalizzazione del centro cittadino. Su 5 fondazioni attestate a Thugga, ben tre sono istituite da donne, due delle quali tramite testamento. Cfr. CIL VIII 26458 = ILAfr 514 (Dougga, 222-235 d.C.): *J in parentum su[orum] nomine id est(?) --- patris et A[j]villiae Gab[ini]ae Venus[tae] matris ex pollicitat[i]one --- templum(?)] deae Caelestis [quod ob hon]ore[m fl]amonii perp[etui] ---]is q[ui]nq[ue]nna[li] rei p[ub]licae Thuggensium ante [fieri] ex HS LX mil[ibus] n[on]num coeptum est inlatis HS XXX mil[ibus] [n[on]num] quae] at deas Caelestes argenteas fabricanda[s] ---]ae Aburnius Avillius F[elix] **testamento suo** ab heredibus praestari voluit itemque [---]ratis **ex testamento Avilliae Gabinae Venustae** ex quorum reditu sportulae et ludi praest[are]ntur Q[ui]ntus Gabinius Rufus Felix Beatianus multiplicata a se pec[un]ia p[er]fecit excoluit et cum statuis ceterisq[ue] solo privato dedicat[is] ---]ae sua liberalitate constitutis [--- ob] diem dedicationis rei p[ub]licae n[on]nume[r]atis ---] ded[ic]at[is] sportulis et epulo et gymnasio. HEMELRIJK 2015, 146 e KHANOUSSI, MAURIN 2000, 183, nr. Avillia Gabinia Venusta, all'epoca di Severo Alessandro dispone che con gli interessi di una somma sconosciuta affinché *sportulae et ludi praestarentur*.*

⁴⁴⁴ CIL VIII 26546 = CIL VIII 26639 = CIL VIII 26650 = CIL VIII 1483 = CIL VIII 15505 = ILAfr 527 AE 1997, 1654 = AE 2003, 2013 = AE 2005, 1686 = AE 2007, 741 (Dougga, 214 d.C.): *Pro salute Imp[er]atoris Caes[ar]is di[vi] Septimi S[everi] Pii Arabici Adiabenici Pa[r]thici maximi Britannici m[aximi] filii d[ivi] M[ar]ci Antonini Germ[anici] Sarm[atic]i nepotis di[vi] A[ntonini] Pii pronepotis di[vi] Hadriani abne[potis] divi Traia[ni] Parthici et divi Ner[vae] adnepotis / M[ar]ci Aureli Antonini Pii Felicis A[ug]ust[i] Parth[ici] max[imi] Brit[annici] max[imi] Germ[anici] max[imi] pont[ificis] max[imi] [tribunici] potes[tate] XVII imp[er]atoris III co[n]sulis IIII p[atris] p[atris] pro[co]n[sulis] et Iuliae Domnae Piae Felicis Aug[ustae] matris Aug[usti] et castr[orum] et senatus et patriae totiusque divinae domus [eius] templum Victoriae [Germanicae(?)] d[omi]ni nostri / quod G[ab]inia Hermiona **testamen[ti] suo** ex] HS C mil[ibus] n[on]num fieri iussit perfectum et dedicatum es[t] **q[uo] testamento** die dedicationis et dei[n]cep[s] quodannis epulum decurionibus ab her[e]dibus suis dari praecipit item agrum qui appellatur circus ad vo[l]uptatem po[p]uli rei publ[ic]ae remisit. HEMELRIJK 2015, 446 e 467; MAGIONCALDA 2005, 518; KHANOUSSI, MAURIN 2000, 196-198, nr. 77. Per un recente ed esaustivo studio dedicato all'edificio si veda GOLVIN, KHANOUSSI 2005, 33-77. Considerazioni sul lessema *circum* in MARCATTILI 2007, 313-315.*

⁴⁴⁵ AE 1947, 90 (Corinto, 184-185 d.C.): *Imp. Caesar diui M. Antonini Pii Ger[m.] fil. diui Pii nepos diui Hadriani pronepos diui Traiani Parthici abnepos | diui Nervae adnepos [[M. Aurel. Comm[od]us Ant. Pius Sarm. Germ. Max. Britt. pontif. max. trib. p. X (?) imp VII (?) cos IIII (?) p. p.] | ex testamento Cornel[iae] Baebiae fecit cur[ante] ---], con le integrazioni di HORSTER 2001, 219. Si tratta di una delle assai rare testimonianze di un testamento a favore dell'imperatore da parte di un *extraneus*. Sull'entità del contributo apportato da lasciati ed eredità alla *res Caesaris* si vedano le riflessioni di MAIURO 2012, 38-69, in particolare, per i casi in cui l'inclusione della figura dell'imperatore costituiva una garanzia circa l'ottemperamento delle volontà dei testatori, (pp. 44-46).*

condizionale, riservando una parte delle proprie ricchezze alla realizzazione dell'opera e coinvolgendo addirittura l'imperatore quale garante *super partes* per la realizzazione della stessa⁴⁴⁶.

Le donne, dunque, agendo da cultrici della memoria funeraria familiare, da evergeti e fondatrici, furono indubitabilmente capaci di esprimere una loro autonomia: disponendo del loro patrimonio tramite precise indicazioni testamentarie, in sostanziale libertà, e interloquendo non solo con la ristretta cerchia degli eredi ma anche con la città, con i collegi e, talvolta, con lo stesso imperatore, esse trovavano nella pubblica *munificentia* un mezzo idoneo per rendere tangibile la loro presenza (e la loro ricchezza) nella vita cittadina; tuttavia, com'è stato puntualizzato, isolare queste ricche *matronae* in una categoria a sé stante sarebbe sbagliato. Non solo le azioni in nulla paiono divergere rispetto a quelle degli uomini, ma le donne dimostrano di possedere uno spiccato senso d'appartenenza al proprio ordine, del quale risultano parte integrante. Soprattutto nel caso delle disposizioni testamentarie, poi, come si è avuto modo di constatare a più riprese, l'iniziativa scaturiva sovente da esigenze legate all'orizzonte familiare⁴⁴⁷.

3.9 CONCLUSIONI

«Le donne romane, fiere educatrici dei loro figli (...), trasmettevano ai figli mentalità, principi e modelli di comportamento»⁴⁴⁸. Come testimonia l'affermazione di Eva Cantarella, nel panorama degli studi è andata progressivamente affermandosi l'opinione che l'elemento materno rivestisse nell'educazione della discendenza un ruolo preminente, dotato di un'autorevolezza perfettamente comparabile a quella del *paterfamilias*: com'è noto, tra i doveri di una buona madre erano ricompresi la trasmissione di valori morali tradizionali e della lingua latina ai figli di entrambi i sessi, e di specifiche competenze e *virtutes* muliebri alle figlie femmine⁴⁴⁹.

Le testimonianze considerate in questa sezione della ricerca, a ogni modo, evidenziano a chiare lettere come la centralità del ruolo femminile fosse tutt'altro che limitata alla trasmissione di un capitale di matrice culturale e valoriale. Le *matronae* costituivano un tramite di assoluto

⁴⁴⁶ Secondo MAIURO 2012, 46 è proprio la presenza della clausola condizionale a rendere accettabile, per l'imperatore, il legato da parte di un *extraneus*.

⁴⁴⁷ MAGIONCALDA 2005, 520-521; ma già VITTORI 1992, 8 e n. 7 e ANDREAU 1977, 165.

⁴⁴⁸ CANTARELLA 1996, 146.

⁴⁴⁹ Sul punto si veda anche *infra*, Capitolo Quarto § 4.5.

rilievo anche nella trasmissione del patrimonio, e non solo agli occhi dei componenti della *domus*, ma anche a quelli del potere imperiale, che sovente ne ha tutelato le ultime volontà o se n'è reso esecutore e, più in generale, dell'intera società.

All'interno di tale processo, un ruolo fondamentale era giocato dal testamento, espressione della mentalità romana, della coesione familiare, del tessuto di relazioni sociali costruito dalla defunta, nonché specchio dell'identità della testatrice, elemento rivelatore del modo in cui si vedeva e in cui desiderava essere percepita; ma anche semplicemente, strumento di disposizione patrimoniale.

Senza determinare alcun cambiamento sotto il profilo eminentemente potestativo (la *potestas* sui figli, infatti, rimase una prerogativa assoluta del *paterfamilias*), la capacità testamentaria delle *matronae* e la possibilità, in questo modo, di dar corso ai legami cognatizi e coniugali contribuì senz'altro a rafforzare la posizione familiare delle donne: la ragguardevole influenza goduta dalla *materfamilias* dal punto di vista sociale era motivata anche dalla consistenza dei mezzi finanziari a sua disposizione e dalla capacità di trasmetterli autonomamente.

Emblematica della gravidanza rivestita dalla capacità testamentaria della *matronae* è senza dubbio l'iconografia del sepolcro degli *Haterii* [Fig. 8].⁴⁵⁰

Uno dei rilievi marmorei che compone la tomba di questa ricca famiglia di impresari edili dell'età di Domiziano rappresenta una scena funebre, con l'esposizione, nell'*atrium* della casa, del corpo della *materfamilias*, compianta dai familiari, dalle *praeficae* e da una suonatrice di *tibia*. Concorre ad arricchire la ricchezza della rappresentazione la presenza delle *tabulae* testamentarie, poste ai piedi del letto, elemento di rilievo nel contesto del cerimoniale funerario, ma anche simbolo efficace di una vita vissuta onorevolmente, e meritevole, dunque, dell'accurato compianto trasposto *per imagines* sulla pietra.

Degno di nota, a ogni modo, che le tavolette ricorrono anche in una seconda scena, di dimensioni inferiori, collocata in un pannello posto nell'angolo in alto a destra del rilievo: la *materfamilias* appare impegnata nella stesura del suo *extremum iudicium* alla presenza di un testimone, e le *tabulae*, da oggetto inerte, sono qui raffigurate quali atto *in fieri*, espressione più compiuta della volontà della defunta.

⁴⁵⁰ PEPE 2015, 202-203; BODEL 1999, 267-269.

Nel quadro di aspettative sociali difficili da disattendere, alle quali fu progressivamente conferita anche tutela giuridica, il testamento manteneva evidentemente il suo carattere strettamente personale e individuale. Proprio la potenziale libertà appannaggio della *matrona*, che attraverso le proprie disposizioni testamentarie poteva superare la rigidità degli schemi successori del *ius civile* e, in misura minore, del *ius honorarium*, ma poteva altresì disperdere all'esterno della *domus* risorse importanti per la stabilità finanziaria di quest'ultima, rendeva cruciale il ruolo della *materfamilias* sotto il profilo ereditario, rendendo necessario l'intervento normativo di Augusto in materia. Subordinando la possibilità dell'accumulo di ricchezza per via ereditaria e di una libera gestione della stessa all'ottemperamento di determinati requisiti matrimoniali e procreativi, il *princeps* disciplinò l'indipendenza patrimoniale femminile *de facto* esistente, canalizzandola efficacemente nella direzione della continuità familiare, messa a dura prova dalle guerre civili e dalle proscrizioni.

La protezione progressivamente accordata dall'ordinamento agli *officia pietatis* attraverso l'affermazione dell'istituto della *querela inofficiosi testamenti*, poi, restrinse notevolmente la libertà testamentaria garantita alla *materfamilias* dal *ius trium liberorum*, sottoponendola, da questo punto di vista, a vincoli più restrittivi rispetto a quelli di una donna *sui iuris* priva di figli.⁴⁵¹ Appare chiaro, in definitiva, come in presenza di un matrimonio legittimo e di eredi diretti i beni testamentari disposti dalle *matronae* avessero socialmente una funzione precipua: quella di *servare* la *domus*.

⁴⁵¹ ROCCIA 2009, 29. Sulla libertà testamentaria connessa all'*orbitas* e sull'influenza da essa derivante si veda *supra* §3.4. Va notato, a ogni modo, che le sanzioni patrimoniali stabilite dalla legislazione augustea limitavano in modo significativo la capacità patrimoniale delle *orbae*.

CAPITOLO QUARTO

I NEGOTIA

4.1 GLI INVESTIMENTI DELLE *MATRONAE* – 4.2 LA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ E DEGLI AFFARI: SCARSA INCIDENZA DELLA TUTELA, *SENATUSCONSULTUM VELLEIANUM* E SOSTITUZIONE NEGOZIALE – 4.3 PRESTITI E DONAZIONI – 4.4 LA *CONSTITUTIO DOTIS*: UN *OFFICIUM* NON SOLO PATERNO – 4.5 L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DEI FIGLI ALLA MORTE DEL *PATER*

In base alla tradizione plutarchea, Catone avrebbe avvicinato il figlio a diverse tipologie di investimento dicendo che “la diminuzione del patrimonio spetta a una vedova, non a un uomo”¹. Nella concezione attribuita al Censore da Plutarco, dunque, l'idea di una fruttuosa gestione della ricchezza risultava fortemente connotata in ottica di genere: enumerare nel libro dei conti più beni acquisiti che ereditati era affare da uomo (ἀνὴρ), mentre secondo la mentalità di un senatore del II sec. a.C. pare che alle donne fosse preclusa non solo la capacità di effettuare investimenti redditizi, ma anche quella di preservare l'integrità di quanto ricevuto.

Tale concezione, a ogni modo, va necessariamente valutata in rapporto all'ideologia dell'*infirmitas sexus*²: non solo l'asserita debolezza dell'animo femminile, lungi dal costituire un'autonoma elaborazione della cultura romana, rappresentava un portato della cultura greca³, ma essa era impiegata quale criterio giustificativo posticcio, utile a motivare l'esclusione statutaria delle donne da funzioni tradizionalmente riservate agli uomini⁴. Lo stesso Gaio, d'altronde, definisce la *levitas animi* come una *ratio magis speciosa quam vera*⁵.

In effetti, essa non pare trovare una puntuale corrispondenza nella realtà risultando, al contrario, apertamente sconfessata dalle fonti, che insistono sulla scaltrezza e sull'avidità femminile nei guadagni, più che su una supposta innata inadeguatezza nelle questioni finanziarie.

¹ Plu. *Cat. Ma.* 21.8.8: προτρέπων δὲ τὸν υἱὸν ἐπὶ ταῦτα φησὶν οὐκ ἀνδρός, ἀλλὰ χήρας γυναῖκός εἶναι τὸ μειῶσαί τι τῶν ὑπαρχόντων. ἐκεῖνο δ' ἤδη σφοδρότερον τοῦ Κάτωνος, ὅτι θαυμαστὸν ἄνδρα καὶ θεῖον εἰπεῖν ἐτόλμησε πρὸς δόξαν, ὃς ἀπολείπει πλέον ἐν τοῖς λόγοις ὃ προσέθηκεν οὐ παρέλαβεν. Sulle scelte di investimento di Catone si vedano anche le riflessioni di GABBA 1980, 91-102.

² PEPPE 2016, 209-218; DIXON 1984, 343-371.

³ È stato osservato come questa giustificazione si riscontri nel diritto e nella cultura romani solo dalla tarda Repubblica, in particolare a partire da Cic. *Mur.* 12.27: *Mulieres omnis propter infirmitatem consilii maiores in tutorum potestate voluerunt*, PEPPE 2016, 209-210. Cfr. SCHULZ 1992², 181-183.

⁴ Sulla *deterior condicio feminarum* si veda D.1.5.9 (Papin. 31 *quaest.*): *in multis iuris nostri articulis deterior est condicio feminarum quam masculorum*. MERCOGLIANO 2011.

⁵ Gai. 1.190. Insiste sull'originalità della scelta lessicale di Gaio QUADRATO 2001, 186-187. *Contra* ALBANESE 2003, 11-15.

L'esempio più eloquente, da questo punto di vista, è senz'altro quello della Pudentilla apuleiana, capace di implementare con *summa industria* quanto aveva ricevuto in eredità⁶.

I beni trasmessi ereditariamente costituivano senza dubbio la componente di maggior rilievo nel computo della ricchezza di un'appartenente all'*élite* e, nel capitolo precedente, si è cercato di ricostruire la centralità rivestita da mogli e madri nella trasmissione degli stessi; eppure, né la ricchezza della *materfamilias* si limitava all'eredità o alla dote, né il contributo finanziario da essa apportato alla *domus* è circoscrivibile isolatamente a due momenti, il matrimonio e la morte, esplicandosi invece in modo continuativo già nel corso della sua esistenza.

In questa sezione della ricerca si concentrerà dunque l'attenzione sugli atti *inter vivos* aventi come protagoniste le *matronae*, articolando l'analisi in due diversi nuclei concettuali. Nella prima parte si considererà come, al di là delle reticenze delle fonti, sia possibile individuare, in senso lato ma anche in senso stretto, un atteggiamento "imprenditoriale" da parte femminile nella gestione del patrimonio, mettendo altresì in luce le modalità con cui, a livello operativo, tale gestione veniva attuata.

In un secondo momento, poi, si esamineranno le testimonianze in cui beneficiari dell'autonomia negoziale femminile erano gli stessi familiari, concentrando l'attenzione in particolare su tre punti: dapprima ci si soffermerà su prestiti e donazioni; in seconda battuta si prenderà in considerazione il coinvolgimento femminile in relazione alla *constitutio dotis*; infine, si valuterà il ruolo della *materfamilias* nell'amministrazione dei *bona* dei figli impuberi alla morte del *pater*.

Non solo le donne gestivano in sostanziale autonomia i loro affari; esse lo facevano con profitto, traendone vantaggi in termini personali e migliorando altresì la condizione dei congiunti già da vive⁷.

⁶ Apul. *apol.* 70.16: *Dixit [...] hereditatem avitam longa viduitate cum despectu salutis suae quaesisse. Eandem summa industria auxisse.* Sulle qualità gestionali di Pudentilla e sulle modalità in cui concretamente amministrava il proprio patrimonio si veda *infra*, § 4.2.

⁷ Sul punto, con particolare riferimento alle *matronae* dell'ordine equestre, ÁLVAREZ MELERO 2014.

4.1 GLI INVESTIMENTI DELLE *MATRONAE*

Nel quadro della partecipazione femminile alla vita economica, che anche negli ultimi anni è andato arricchendosi di importanti contributi da parte della critica⁸, le donne appartenenti ai ceti superiori occupano senza dubbio una posizione peculiare, per certi aspetti privilegiata, per certi altri assolutamente svantaggiata. Se l'appartenenza all'aristocrazia dovette conferire loro, da un lato, un'autonomia economica e giuridica assolutamente preclusa a schiave, liberte o *ingenuae* poco abbienti, dall'altro essa dovette determinare una particolare reticenza delle fonti, poco propense a registrare il ruolo delle donne quali agenti economici⁹ e più spesso inclini, invece, a connotare in chiave moralistica le attività da esse condotte¹⁰.

Come si è già avuto modo di appurare, tuttavia, l'idea della casalinga relegata tra le mura domestiche mal si attaglia a una matrona dell'aristocrazia¹¹. Anche se un diretto coinvolgimento in campo economico¹² rappresentava senza dubbio una scelta, e non una necessità, per una donna dell'*élite* dotata di un cospicuo patrimonio personale – che, val la pena ricordare, era rigorosamente separato da quello del marito –, *servare la domus*, soprattutto (ma non solo) in caso di vedovanza o divorzio, attraverso un'amministrazione oculata dei propri *bona*, eventualmente applicando alla gestione degli stessi criteri di tipo imprenditoriale, doveva essere un'opzione assolutamente naturale.

Com'è noto, la forma d'investimento più rispettabile, nonché quella capace di fornire maggiori certezze di profitto in termini quantitativi e di stabilità finanziaria, era quella legata alla terra.¹³ Dalla lettura di alcune iscrizioni relative ad atti di liberalità femminili trapela chiaramente

⁸ Oltre agli studi pionieristici dedicati al tema da Susan Treggiari negli anni Settanta (TREGGIARI 1976 e TREGGIARI 1979), e la sintesi presente in GARDNER 1986, 233-255, si vedano da ultimi BECKER 2016, LARSSON LOVÉN 2016, 200-221; D'ALOJA 2016, 639-662; CALPINO 2014, 123-133; l'evidenza epigrafica trova una delle prime valorizzazioni nello studio di LE GALL 1969 e, più recentemente, risulta al centro dei contributi raccolti in BUONOPANE, CENERINI 2003. Con specifico riferimento alle occupazioni in ambito rurale si veda SCHEIDEL 1996; SCHEIDEL 1995. Per ciò che concerne l'Italia romana, con particolare attenzione ai dati restituiti dall'*instrumentum inscriptum*, rimando a BRAITO 2016A (in corso di pubblicazione, *non vidi*).

⁹ Per una riflessione su come il concetto di emancipazione nel mondo antico fosse assolutamente slegato dal coinvolgimento in attività lavorative produttive di guadagno si veda CANTARELLA 1981, 204. Sul punto anche REDUZZI MEROLA 2012, 380-381.

¹⁰ Eloquentemente, sotto questo profilo, il titolo scelto da Suzanne Dixon per un recente contributo dedicato all'argomento: "Exemplary housewife or luxurious slut. Cultural representations of women in Roman economy" (DIXON 2004).

¹¹ Per una riconsiderazione delle virtù domestiche matronali si veda *supra*, Capitolo Primo.

¹² In realtà la concreta gestione degli affari non era effettuata in prima persona dalla *matrona*, bensì affidata ad intermediari. Per alcune precisazioni in merito si veda *infra*, in questo paragrafo e § 4.2.

¹³ CARLSEN 2016, 225; DIXON 2004, 61-62; RAWSON 1976, 93-95. Ridimensiona l'effettiva incidenza dei proventi derivanti dall'agricoltura per le finanze di un membro dell'aristocrazia ROSENSTEIN 2008. Sulla proprietà terriera

come la titolarità di proprietà terriera potesse essere un motivo d'orgoglio per una matrona: al di là del riferimento alle somme sborsate di propria tasca, se a beneficio della comunità veniva concessa anche una porzione di suolo privato il dato non mancava di trovare menzione¹⁴.

Non desta stupore, dunque, che anche nelle fonti letterarie uno dei *negotia* matronali che ricorre con maggior frequenza sia quello relativo all'acquisizione della proprietà fondiaria.

Le guerre civili da questo punto di vista rappresentarono indubbiamente un'occasione di profitto anche per le donne. La moglie di Silla, Metella, partecipò all'acquisto di possedimenti confiscati¹⁵ mentre sua figlia riuscì a vendere la propria villa a Capo Miseno, acquistata da Mario per trecentomila sesterzi a un prezzo più che triplicato¹⁶; infine Servilia, la madre di Bruto, si arricchì comprando proprietà a bassissimo prezzo dopo la guerra civile tra Cesare e Pompeo¹⁷.

Ma dalle fonti traspare ugualmente come la scelta di investire nella proprietà terriera costituisse un fatto assolutamente di ordinaria amministrazione. La *Caesennia* della già citata *pro Cluentio*, sopravvissuta non solo al marito ma anche al figlio, ed erede di entrambi, non esitò a investire immediatamente in un *fundus* il denaro a disposizione, sfruttando a questo scopo proprio l'asta dei beni ereditari del marito¹⁸. Si trattava d'altronde di una bella occasione: la posizione dell'appezzamento, quel *Fulcinianus* la cui proprietà era oggetto della controversia giudiziaria alla

femminile si vedano BRIAND-PONSART 2003, 80-83, con particolare riferimento all'Africa, e ANDERMAHR 1998, *passim*, dedicato agli assetti proprietari senatori nell'Italia romana.

¹⁴ A titolo esemplificativo si vedano AE 2005, 301 (Ostia, 6 d.C.) dove *Terentia A.f.Cl(u)vi* fa costruire a proprie spese una *cripta* e un *calchidicum* su un terreno privato (*solo suo*), con l'avallo non solo del senato locale ma anche di quello di Roma (sull'iscrizione, da ultima, CALDELLI 2016, 261-262), oppure, in ambito provinciale, CIL II 1956 = ILS 5512 (Cartima, fine I sec. d.C.) dove *Iunia Rustica* mette a disposizione un proprio terreno per la costruzione di un porticato annesso a dei bagni (HEMELRIJK 2015, 158; per ulteriori considerazioni sull'iscrizione si veda *infra*). Passando all'ambito delle iscrizioni funerarie, notevole anche CIL XIV 3482 = ILS 7459 = AE 1998, 289 = AE 2005, 82 (Vicovaro, datazione incerta), dove l'appellativo impiegato dalla figlia di *Valeria Maxima* per ricordare la madre è *domnipraedia*.

¹⁵ Plinio la definisce *proscriptionum sectrix*: Plin. nat. 36.116.

¹⁶ Plu. Mar. 34.2. La villa fu venduta a *L. Licinius Lucullus* per 10 milioni di sesterzi. Anche se il basso prezzo d'acquisto è senza dubbio dovuto alle proscrizioni dell'80-81, Cornelia deve aver apportato anche delle migliorie alla proprietà.

¹⁷ Suet. Iul. 50; Macr. Sat. 2.2.5; Cic. Att. 14.21.

¹⁸ Cic. Caecin. 5.12-13; 15: *suadebant amici cognatique Caesenniae, id quod ipsi quoque mulieri veniebat in mentem, quoniam potestas esset emendi fundum illum Fulcinianum, qui fundo eius antiquo continens esset, nullam esse rationem amittere eius modi occasionem, cum ei praesertim pecunia ex partitione deberetur: nusquam posse eam melius collocari*; 6.16: [...] *id plerique scirent, omnes fere audissent is coniectura adsequi possent, cum pecunia Caesenniae ex illa hereditate deberetur, eam porro in praediis conlocari maxime expediret*. Sulla figura di *Caesennia*, erede del marito, si veda *supra*, Capitolo Terzo, § 3.2. Sulle concrete modalità adottate dalla donna per l'acquisto si veda *infra*, § 4.2.

base dell'orazione, era infatti contiguo a un terreno che era già della donna, consentendo evidentemente di ottimizzare, anche nei costi, la gestione della proprietà¹⁹.

Un vero e proprio affare, poi, è quello condotto, suo malgrado, da *Corellia*, un'amica di famiglia di Plinio²⁰. La donna, desiderosa di acquistare della proprietà fondiaria nei dintorni di Como, si era infatti rivolta a Plinio, che aveva individuato in alcuni beni recentemente ereditati (*agri hereditarii*) l'investimento ideale²¹. Inviato il liberto Ermete a informare la donna, quest'ultimo aveva tuttavia concluso l'affare in modo troppo affrettato²²: *Corellia* aveva dunque versato una somma corrispondente a una prima stima del valore del terreno fatta da Plinio, nettamente inferiore rispetto a quello di mercato²³. Nonostante le perplessità del suocero e i tentativi della donna di sanare la situazione aggiustando il pagamento²⁴, Plinio è assolutamente persuaso della validità dell'atto, convinto, forse, che un comportamento leale e generoso nei confronti di un'amica di famiglia di vecchia data potesse garantirgli, al di là dell'immediata perdita finanziaria, un ritorno in termini di capitale sociale²⁵. Non è dato sapere se alla fine *Corellia* abbia o meno versato a Plinio la differenza; ciò che è certo è che, pur essendo ancora vivo al momento dell'acquisizione

¹⁹ Sulla conversione in terreni dei beni dotali di Cesennia si veda *supra*, Capitolo Secondo, § 2.2.2. Sull'opportunità dell'investimento si veda FRIER 1985, 11-13. Cfr. Plin. *epist.* 3.19 per i vantaggi nell'acquisto di appezzamenti contigui.

²⁰ Plin. *epist.* 7.11.3: *Corellia cum summa reverentia diligo*. La donna, che apparteneva a una delle famiglie più importanti di *Laus Pompeia*, era infatti la sorella di Corellio Rufo, il mentore di Plinio, nonché una delle più care amiche della madre di Plinio, e Plinio era in ottimi rapporti anche con il figlio (per CARLON 2009, 75 si tratterebbe del console dell'88 *Lucius Minicius Rufus*, probabilmente già deceduto nel momento in cui scrive Plinio) e il marito di lei, *Minicius Iustus*, *praefectus castrorum* sotto Vespasiano. Nel 107 d.C., momento a cui si datano le lettere che menzionano la dama (Plin. *epist.* 7.11 e 7.14), *Corellia* doveva avere circa settant'anni. Sulle epistole si vedano SHELTON 2013, 199-201; SHERWIN-WHITE 1966, 414-416; 417-418.

²¹ In presenza di più eredi di una proprietà, qualora questi non fossero stati disposti a conservarne il possesso in comune o a dividerla tramite accordo privato, interveniva un arbitro che procedeva al *iudicium familiae erciscundae* (Gai. 2.119). Effettuata la divisione, gli eredi erano liberi di vendere la loro parte oppure di accordarsi, come nel caso di Plinio e dei suoi coeredi, per una vendita in blocco dell'intera proprietà: SHERWIN-WHITE 1966, 414.

²² Per alcune considerazioni sul ruolo dei liberti nella *negotiorum gestio* di patroni, e, in particolare, delle *patronae* si veda *infra*, § 4.2.

²³ Plin. *epist.* 7.11.1: *Miraris, quod Hermes libertus meus hereditarios agros, quos ego iusseram proscribi, non expectata auctione pro meo quincunxe ex septingentiis milibus Corelliae addixerit. adicis hos nongentis milibus posse venire ac tanto magis quaeris an, quod gessit, ratum servem*. La somma versata dalla donna, pari a 700.000 sesterzi, non corrispondeva alla valutazione del terreno operata dai *publicani*, pari invece a 900.000 sesterzi, sui quali Plinio aveva pagato l'imposta sull'eredità. Per alcune considerazioni sui meccanismi che dovevano regolare l'esazione della *vicesima hereditatium*, SHERWIN-WHITE 1966, 417-418. La cifra non era certamente irrisoria: lo stipendio annuale di un legionario ai tempi di Domiziano era circa di 1200 sesterzi.

²⁴ Scettico sull'opportunità di ratificare l'affare è infatti *Calpurnius Fabatus*, evidentemente preoccupato per la diminuzione del patrimonio a svantaggio della figlia e di un eventuale tanto atteso nipote: Plin. *epist.* 7.11.1-2. Per la replica di Plinio alla proposta di *Corellia* si veda Plin. *epist.* 7.14.

²⁵ Plin. *epist.* 7.14.2: *Invicem ego et rogo et exigo, ut non solum quid te verum etiam quid me deceat [...]*.

del terreno²⁶, il marito della donna non pare aver giocato alcun ruolo nella compravendita: l'acquisto è certamente effettuato a nome della sola Corellia, che tratta personalmente sia con il liberto di Plinio che con Plinio stesso.

Infine, anche i 60.000 sesterzi impiegati da Pudentilla per l'acquisto di un piccolo campo (*herediolum*, *agellum*), effettuato a proprio nome e trasmesso poi al marito²⁷, stando alle parole di Apuleio, erano stati tanto ben spesi da suscitare l'invidia dei parenti²⁸.

La motivazione principale per investire nella terra era naturalmente quella dello sfruttamento agricolo, che poteva essere condotto dalla proprietaria sia attraverso un contratto di locazione a un *colonus*²⁹, sia direttamente, attraverso amministratori³⁰.

Sintomatico del fatto che anche da una donna fosse lecito attendersi una fruttuosa gestione dei poderi rurali è la scelta del dedicatario effettuata da Varrone per il primo libro del suo *De re rustica*, volto, appunto, all'agricoltura. È alla moglie *Fundania*, infatti, che si rivolge il reatino, all'inizio dell'opera, con intento didascalico³¹. La donna aveva acquistato di recente un podere e afferiva in tutta evidenza a quella cerchia di ricche proprietarie terriere che, al di là dei tentativi legislativi di arginare il fenomeno, era in continua espansione fin dall'età repubblicana³².

Sarebbe tuttavia assolutamente semplicistico e fuorviante pensare che gli investimenti di una ricca e nobile proprietaria terriera fossero canalizzati in un'unica direzione: secondo un modo di

²⁶ Sul punto SHELTON 2013, 200 e 203. L'uomo compare infatti tra i legatari del cosiddetto *testamentum Dasumii*, datato al 108 d.C.

²⁷ Apul. apol. 101.4-5: *Dixistis me magna pecunia mulieris pulcherrimum praedium meo nomine emisse. [5] Dico exiguum herediolum LX milibus nummum, id quoque non me, sed Pudentillam suo nomine emisse, Pudentillae nomen in tabulis esse, Pudentillae nomine pro eo agello tributum dependi*. Sulle donazioni delle donne ai familiari si veda *infra*, § 4.3.

²⁸ Apul. apol. 101.8: *num ipsum heredioli pretium invidiosum est?*

²⁹ Questa, per esempio, fu la soluzione preferita da *Caesennia* dopo l'acquisto del *Fulcinianus* (vd *supra*) come attesta Cic. *Caecin.* 6.17: *Caesennia fundum possedit locavitque*. Sul colonato si veda CARLSEN 2016, 251-254.

³⁰ Sul punto si veda *infra*, §4.2.

³¹ Varro *rust.* 1.1.1. Il nome della donna presenta una chiara e non casuale assonanza/affinità etimologica con il termine *fundus* (esattamente come, nel prosieguito dell'opera, il nome di *Pinnius*, proprietario di un'ucelliera, richiama la parola *pinna*). Tuttavia, il riferimento potrebbe non essere solo un umoristico gioco di parole (MILNOR 2005, 260 n. 45), dal momento che in più frangenti l'opera presenta dei riferimenti di natura autobiografica. Sull'intreccio di elementi morali e autobiografici nel manuale varroniano si veda TRAGLIA 1974, 26-27. Il padre della donna, Gaio Fundanio, aveva delle terre vicino al Vesuvio; la moglie, invece, in Sabina (I.15): *seruunt alii circum pinos, ut habet uxor in Sabinis, alii cupressos, ut ego habui in Vesuvio*.

³² Varro *rust.* 1.1.1: *quare, quoniam emisti fundo quem bene colendo fructuosum conficere velis*. Va notato che Varrone si attende che la moglie consulti personalmente le annotazioni da lui svolte (1.4: *tres libros indices, ad quas revertare*), ritenendo assolutamente naturale che la donna possieda competenze necessarie per consultare con profitto scritti in greco e in latino (1.7: *a quibus scriptoribus repetas et Graecis et nostris*). MASTROROSA 2006, 140-141; MILNOR 2005, 260.

procedere in tutto e per tutto analogo a quello maschile, il raggio d'azione dell'intervento economico delle *matronae* si allargava infatti a ogni attività che si poteva svolgere a partire dalle risorse di quelle tenute. Già nella teorizzazione degli agronomi latini, del resto, nelle *villae rusticae* dovevano praticarsi attività produttive che esulavano, integralmente o parzialmente, dalla sfera dell'agricoltura intesa in senso moderno³³.

Paradigmatico, in questo senso, risulta il caso di *Calvia Crispinilla*, nota come *magistra libidinum* di Nerone, capace, forse proprio in virtù delle sue immense ricchezze, di sopravvivere indenne ai mutamenti politici intercorsi nel *longus et unus annus*³⁴. La dama fu in grado di agire da vera e propria imprenditrice, diversificando su scala peninsulare le attività economiche di carattere produttivo e commerciale e specializzando gli investimenti. Forse di origine triestina, era proprietaria di una lussuosa villa presso Barcola, ma anche di un vastissimo insediamento residenziale e produttivo presso Loron, in Istria. Secondo gli studiosi si sarebbe trattato di *villae* pienamente autosufficienti, dove alla coltivazione di uliveti e vigneti si sarebbe affiancata anche la piscicoltura, cui era strettamente legata la produzione di *garum*³⁵.

Varrone, del resto, dedica l'intero terzo libro del dialogo *De re rustica* alle *villaticae pastiones*, ovvero a quelle nuove forme di investimento redditizio in ambito rurale (l'allevamento degli animali da cortile, delle api, della selvaggina e dei pesci) grazie alle quali era possibile aumentare in modo esponenziale la redditività di un podere³⁶. E significativamente, peraltro, come modello imprenditoriale il reatino cita proprio una *matrona*, la zia *Fircelina*. Proprietaria di una tenuta situata a una quarantina di chilometri da Roma, la donna vi aveva fatto costruire un'ucelliera in cui allevava tordi, particolarmente gettonati nei menù dei ricchi banchetti

³³ Sul punto, MARZANO 2013, 14.

³⁴ Tac. *hist.* 1.73; RAEPSAET-CHARLIER 1987, 176-177 nr. 184; sulle proprietà della donna, CHELOTTI 2014, 297-298 (II *regio*); TASSAUX 2005, 146 (X *regio*); ANDERMAHR 1998, 206-208 nr. 119. Su *Calvia Crispinilla* cfr. *supra*, Capitolo Primo, §1.1.4, e Capitolo Terzo, § 3.4.

³⁵ Sulla tematica della produzione e del commercio di olio e pesce nelle regioni alto-adriatiche rimando agli atti del convegno padovano pubblicati in MATTIOLI, CARRE 2009; in particolare, sui ritrovamenti archeologici di *piscinae* e *vivaria* (vivai) da un lato e di *cetaria* (vasche per la produzione di salse e conserve di pesce) dall'altro si veda CARRE, AURIEMMA 2009, 83-100. Non si trattava di un'attività limitata alla costruzione di vasche in opera cementizia; si potevano altresì creare degli sbarramenti per la stabulazione e l'ingrasso dei pesci, come sembra fare una certa *Rutilia Polla*, che acquista un tratto di riva sul lago di Bracciano, detto anche di Anguillara, probabilmente proprio per la pesca di anguille. Vd. D. 18.1.69 (Proc. 11 *epist.*): *Rutilia Polla emit lacum Sabatenem angularium et circa eum lacum pedes decem*. Sul punto, MARZANO 2013, 16-17 e n. 38.

³⁶ Sulla rilevanza economica della *pastio villatica*, MARZANO 2013, 15-17. Cfr. Varr. *rust.* 3.2. 13-16 dove un certo *Seio ex iis pastionibus ex una villa maioris fructus capere, quam alii faciunt ex toto fundo*.

organizzati nell'*Urbs*. In occasione di un convivio particolarmente fastoso, la donna era riuscita a venderne ben 5000, e a ricavarne la cospicua somma di 60.000 sesterzi³⁷.

Peraltro la diffusione delle anfore recanti, con diverse abbreviazioni, il nome di *Calvia Crispinilla*, che, nel corso del I secolo d.C., raggiunsero capillarmente molti siti della pianura padana, del Norico e della Pannonia³⁸, dimostrano come nelle proprietà della *matrona* non ci si limitasse alla coltivazione di uliveti e vigneti e alla lavorazione dei prodotti, ma si procedesse altresì alla fabbricazione dei contenitori in cui olio, vino e *garum* venivano prima conservati e poi commercializzati. Oltre alle proprietà istriane, Crispinilla aveva per di più interessi proprietari anche nel tarantino, legati a un'economia d'allevamento³⁹, e in area provinciale, in Egitto e in Africa.

Risulta evidente, dunque, che le *matronae* potevano nutrire uno spiccato interesse anche per la distribuzione delle materie prime e dei prodotti, come attestano i seguenti esempi relativi alla viticoltura. La coltivazione della vite, infatti, come conferma la quantità di vini pregiati esportati dall'Italia, rappresentava per l'età tardo-repubblicana e primo-imperiale la principale forma di investimento speculativo⁴⁰.

Proprio dei grappoli d'uva sono al centro della compravendita di una delle *tabulae* cerate rinvenute a Ercolano in cui sono attestati atti negoziali tra privati⁴¹. Proprietaria del fondo (*fundus Cadianus*) situato sul versante nolano del Vesuvio⁴² e venditrice risulta essere proprio un'aristocratica della zona, una certa *Herennia Tertia*⁴³. La tavoletta, edita nei primi anni

³⁷ Varro 3.2.163: *Certe nosti, inquam, materterae meae fundum, in Sabinis qui est ad quartum vicesimum lapidem via Salaria a Roma*.

³⁸ Alla morte della donna l'industria di anfore passa a Domiziano, non è certo se per testamento, per confisca oppure per restituzione: MAIURO 2012, 298.

³⁹ AE 1972, 102, 112 attesta un *gregarius* schiavo di una *Crispinilla*. Sul punto vd. *supra*, Capitolo Primo, §1.1.4 n. 157.

⁴⁰ Cato *agr.* 1.7; PURCELL 1985; DUNCAN JONES 1982², 34-35; MATTINGLY 1988. La coltura dell'ulivo e il ciclo produttivo dell'olio cominciarono necessariamente a rivestire un ruolo minore nel momento in cui i mercati urbani videro la massiccia importazione di olio dalla Betica e dall'Africa.

⁴¹ I documenti ercolanesi offrono interessanti squarci su un'economia di tipo fondiario, meno dinamica rispetto a quella di *Puteoli* rispecchiata nelle tavolette dei Sulpici: REDUZZI MEROLA 2012, 381.

⁴² Quelli posti lungo le pendici del Vesuvio erano terreni particolarmente adatti alla coltivazione della vite ed erano quindi sfruttati anche per la loro produttività agricola, non solo come luoghi adatti alla costruzione di raffinate *villae marittimae*. Cfr. Strabo, 5.4.8; Plin. *nat.* 14.3.38. Sulla vocazione produttiva delle *villae*, già D'ARMS 1981.

⁴³ La donna è nota anche da altri documenti, un trittico rinvenuto nella casa dell'Alcova e databile al 43 a.C. (CAMODECA 2009) e TH 63. Si segnala che il pluriennale progetto di edizione delle *tabulae* condotto da Giuseppe Camodeca è recentemente sfociato nell'edizione critica di un primo volume: CAMODECA 2017 (*non vidi*).

Cinquanta e recentemente sottoposta a rilettura⁴⁴, vede un servo della donna vendere il prodotto di un podere, o una parte dello stesso (*fructus fundi*) attraverso una *stipulatio*. Il compratore si impegnavo solennemente a pagare il denaro dovuto (1.800 sesterzi) alle calende di marzo, con ogni probabilità quando pensava di aver tratto i proventi della vendita del vino novello ottenuto dal raccolto acquistato.

Ma se nel caso di *Herennia* sono solo i grappoli, forse addirittura non ancora maturi⁴⁵, a essere oggetto di vendita, soggetto a commercializzazione poteva naturalmente essere anche il prodotto finito.

È il caso, per esempio, del vino prodotto sui terreni della ricca proprietaria campana *Caedicia Victrix*⁴⁶, il cui nome ricorre su bolli anforari, di amplissima diffusione. La donna, infatti, produceva vino di qualità e lo commercializzava su ampia scala. Oltre ai mercati italiani (Roma, Firenze, Tivoli), le anfore di Cedicia sono state rintracciate in vari porti del Mediterraneo, da Cartagine a Corinto, da Lione a Tarragona⁴⁷. L'identificazione della donna è controversa, ma una delle ipotesi avanzate dalla critica vi vede la stessa *Caedicia* esiliata assieme al marito *Flavius Scaevinus* da Nerone nel 65 d.C., in seguito alla congiura pisoniana⁴⁸.

Per la *forma mentis* romana afferivano all'ambito agricolo anche tutte quelle attività complementari funzionali alla conservazione e alla vendita dei raccolti e, eventualmente, anche una loro commercializzazione verso l'esterno⁴⁹. Da questo punto di vista, l'attestazione più macroscopica circa l'esistenza di interessi da parte dell'aristocrazia non solo nel settore agricolo ma anche in quello della produzione e della distribuzione proviene proprio dall'*instrumentum domesticum*⁵⁰. Si tratta di una classe documentaria estremamente eterogenea, che comprende una grande quantità di prodotti diversi: oltre ad anfore e dolii, vi rientrano infatti anche materiali da

⁴⁴ TH 12 = AE 1999, 449 (Ercolano, 16 ottobre 40/41 d.C.): ((sestertios)) MÇÇM k(alendis) M[ar]t[i]s primis [ob] / fructum fundi Cadiani / venditum probos recte da[ri] / stipulatus est [Ni?]ço Herenn[iae] / Tertiae ser(vus), spo[ndit] L(ucius) Ann[i]s / Agathemer. / Actum Nola[e] XYII k(alendas) N[o]vembr(es) / M(arco) Cl[uvio?], M(arco) Fur[ni]o Au[gu]rino [co(n)s(ulibus)]. REDUZZI MEROLA 2012, 382; CAMODECA 1999, 537-539 (aliter DELLA CORTE 1951, 228 nr. 12). La proprietaria del fondo agisce attraverso un intermediario: sul punto *infra* § 4.2.

⁴⁵ CAMODECA 1999, 39. La vendita del frutto ancora sull'albero è ampiamente attestata dalle fonti antiche. Cfr. Cato *agr.* 147; Plin. *nat.* 14. 50. Sul fenomeno della vendita a credito, VERBOVEN 2017, 375-376.

⁴⁶ BROEKAERT 2016, 232-233; CENERINI 2002, 140; BUCHREITER 1999.

⁴⁷ CIL XV 3424 = ILS 8573 (Roma, I sec. d.C.); CIL XI 6695, 23 (Firenze); CIL VIII 22637, 23a (Cartagine).

⁴⁸ Tac. *ann.* 15.71; DI FAZIO 2004, 208; BUCHREITER 1999, 101. *Contra* TCHERNIA 2013, sulla base del ritrovamento di alcuni bolli in contesti di II o III sec. d.C., sottovalutando forse il fenomeno del reimpiego delle anfore come materiale da costruzione. Prudente sull'attribuzione alla donna del rango senatorio anche CAMODECA 2005, 131.

⁴⁹ MARCONE 2005, 8.

⁵⁰ Per un recente *status quaestionis* inerente a questo peculiare campo di studi rimando a BRUUN 2005.

costruzione come mattoni e coppi⁵¹, che attestano la presenza di un quantitativo sorprendente di *dominae figlinarum*⁵².

Il *dossier* di informazioni più cospicuo e studiato in modo sistematico è quello proveniente da Roma e dalla valle del Tevere. Grazie alle informazioni restituite dai bolli impressi su tegole e mattoni⁵³, e databili in maggior misura al periodo compreso tra il II e al III sec. d.C., si è potuta constatare la presenza di una percentuale davvero considerevole di donne: le *dominae*, proprietarie di terreni che ospitavano le *figlinae*, al contempo cave d'argilla e unità produttive e amministrative, sono circa un terzo dei personaggi identificati⁵⁴. Nel fenomeno, tuttavia, non va individuato solo l'esito fortuito dei processi di trasmissione ereditaria. Se talvolta le donne si sono limitate, per così dire, a continuare l'attività di famiglia, in altri casi la scelta di impiegare il proprio denaro in questo specifico settore produttivo risulta assolutamente personale, frutto di un piano di investimento deliberatamente attuato⁵⁵.

L'interpretazione dei bolli come formulazioni sintetiche di un contratto di *locatio-conductio*, poi, al di là delle diverse ipotesi in merito ai ruoli svolti rispettivamente dalle proprietarie dei terreni e dai responsabili delle unità produttive (*officinatores*)⁵⁶, costituirebbe un indicatore macroscopico della capacità negoziale femminile.

⁵¹ Merita d'esser menzionata, a questo proposito, la produzione di *Annia Arescusa*, proprietaria di un'officina polivalente attiva nel I sec. d.C., che produceva non solo materiale da costruzione ma anche lastre architettoniche decorative, con soggetti iconografici legati al mondo delle corse circensi: BRAITO 2016B.

⁵² Sull'argomento si vedano BALIELO 2017, 34-35 e, con particolare riferimento alle *Augustae*, CHAUSSON, BUONOPANE 2010. L'apice del coinvolgimento femminile si registra durante l'età di Antonino Pio, quando risulta di sesso femminile ben il 50% dei *domini*: SETÄLÄ 2002, 192. Per una riconsiderazione del ruolo dei *domini*, considerati non più come passivi titolari della proprietà ma come veri e propri imprenditori con un ruolo direttivo nella produzione si veda STEINBY 1982, cui si aggiungano i sensati rilievi presenti in CHAUSSON, BUONOPANE 2010, 109-110 a proposito della documentazione relativa alle *Augustae*: anche sulla base delle formule presenti sui bolli, dove l'espressione *ex praediis* ricorre in misura maggiore rispetto a quella *ex figlinis*, la presenza di impianti produttivi per i laterizi vada sempre calata nel contesto di vaste proprietà terriere, con i conseguenti risvolti economici, politici e sociali, e non considerata come fenomeno isolato. I proventi dell'industria laterizia rappresentavano una delle fonti di guadagno connesse alla proprietà terriera, e non necessariamente la più rilevante.

⁵³ Per una riflessione sulla pluralità di significati collegata al bollo laterizio rimando a MANACORDA 2000, in particolare 139-148 per le osservazioni relative all'età romana.

⁵⁴ SETÄLÄ 2002, 184; nel II sec. d.C. tra i *domini* appartenenti all'*ordo senatorius* ben metà sono donne. Sul coinvolgimento in questo settore produttivo da parte delle *matronae equestres* si veda ÁLVAREZ MELERO 2014, 180-181.

⁵⁵ SETÄLÄ 2002, 192-195. Per esempio, sembra che abbiano avuto il merito di avviare *Pomponia Q.f. Bassilla* (RAEPSAET-CHARLIER 1987, nr. 636), *Sabina Sabinilla*, *Valeria Polla* (RAEPSAET-CHARLIER 1987, nr. 776), *Stertinia Bassilla* (RAEPSAET-CHARLIER 1987, 583-584, nr. 734). Talvolta l'attività è condotta attraverso una *societas* con il marito o il fratello.

⁵⁶ L'interpretazione è di STEINBY 1982, che ravvisa nei bolli un contratto di *locatio-conductio operis*, seguita da MANACORDA 2000, 140. Questa proposta interpretativa non è stata unanimemente accolta. Si vedano le riserve di AUBERT 1994, 232-233; per uno *status quaestionis* rimando a ANDREAU 2009; BRUUN 2005, 7-18. Secondo STEINBY 1993 l'esistenza stessa del bollo attesterebbe un'attività produttiva a livello industriale e commerciale e la funzione

Va precisato, a ogni modo, che l'iniziativa matronale nell'ambito della produzione laterizia è tutt'altro che limitato all'*Urbs*. Imprenditrici nel settore collegate all'*élite* locale si sono rintracciate, per esempio, in *Apulia*⁵⁷, ma anche nella *X regio*, dove la produzione ottenuta dalle cave d'argilla della *clarissima femina Sabinia Quinta*, non molto ampia, raggiunge un livello qualitativo notevolissimo⁵⁸.

Al pari dei giacimenti d'argilla, e dunque privo di una finalità di tipo agro-pastorale ma strettamente connesso all'impiego delle risorse del fondo, risulta lo sfruttamento di eventuali giacimenti metalliferi presenti nel terreno. Anche se tra il I e il II sec. d.C. i giacimenti minerari più importanti erano di proprietà dell'erario o del fisco, alcune miniere potevano eccezionalmente far parte di grandi domini privati⁵⁹. All'interno della ristretta cerchia di cittadini, per lo più membri dell'*entourage* della famiglia imperiale, che gestivano le miniere di ferro (*ferrariae*) in qualità di *domini* o *possessores*, si rintraccia in modo degno di nota anche una *clarissima femina* di *Lugdunum*, *Memmia Sosandris*⁶⁰.

Ferma restando la persistenza del pregiudizio ideologico verso le attività manifatturiere e commerciali, la partecipazione dell'*élite*, compresa quella senatoria, ai profitti derivanti anche da questi settori è un dato oramai acquisito⁶¹, confermato pure dagli studi più recenti sull'epigrafia della produzione e della distribuzione. La classe dirigente romana possedeva nel suo complesso una vocazione imprenditoriale più spiccata di quanto non sia stato generalmente rilevato in passato.

dello stesso, nella fase di produzione o in quella di stoccaggio, sarebbe sostanzialmente organizzativa, esaurendosi dopo la vendita del prodotto.

⁵⁷ CHELOTTI 2003, 63-74. cfr. ŁOŚ 2000, 255 per un'ipotetica prosecuzione dell'attività manifatturiera paterna da parte di *Eumachia* attraverso il liberto *L. Eumachius Eros*. Sul punto si veda anche *infra*, § 4.2.

⁵⁸ RAEPSAET-CHARLIER 1987, 543 nr. 677; ANDERMAHR 1998, 419 n. 464. L'identificazione tradizionalmente accolta per la dama, nella quale si era individuata la moglie di un senatore dell'aristocrazia decurionale *T. Mustius Hostilius Fabricius Medulla Augurinus*, ammesso alla carriera municipale grazie a un'*adlectio* dei tribunizi da parte di Nerva nel 96-97 d.C. (CIL V 2822), è stata recentemente ridiscussa da BUONOPANE, CHAUSSON, MARITAN 2016.

⁵⁹ Indicativa della rilevanza economica delle miniere di ferro è la vicenda di *Sex. Marius*, condannato sotto Tiberio proprio per la volontà di inglobare le sue proprietà nel patrimonio imperiale: Tac. *ann.* 6.19; MAIURO 2012, 84; 95.

⁶⁰ CIL XII 1811 = ILS 8641 (Lione, 226 d.C.); PEPPE 2016, 416 n. 1030; HIRT 2010, 88, 286-287; SABLAYROLLES 1989, 159-160. Il monumento è commissionato dagli esattori del *vectigal*, segnale evidente che la produzione metallurgica della proprietà della donna era tanto rilevante da essere soggetta a un'imposta. Cfr. D. 23.5.18pr-1 (Iavol. 6 *ex post lab.*); D. 24.3.7.13-14 (Ulp. 31 *ad Sab.*), dove alcuni terreni dotali vedono la presenza di cave di marmo, sfruttate dal marito nel corso dell'unione coniugale. Giavoleno e Ulpiano considerano le conseguenze patrimoniali del divorzio.

⁶¹ MEROLA 2016, 314-319; D'ARMS 1981, 48-70; PAVIS D'ESCURAC 1977.

Peraltro, non sembra che questa tendenza al profitto, pur orientata primariamente allo sfruttamento redditizio della proprietà fondiaria personale e familiare, né si esplicasse solo in relazione alla commercializzazione dei propri prodotti né si limitasse ai *praedia* rurali. Le *matronae* dell'aristocrazia erano coinvolte, infatti, in modo più o meno diretto, anche nel settore commerciale, nel quale individuavano un'occasione di lucro, all'occorrenza sapientemente sfruttata.

Una partecipazione diretta all'attività commerciale era ovviamente impensabile: nessuna *matrona* dell'*élite* aristocratica che si rispettasse si sarebbe mai definita *negotiatrix*⁶². Indicativo, in merito, è il comportamento tenuto dalla celeberrima *Eumachia*, nota per il suo ruolo di ricca evergete a Pompei⁶³. Difficile pensare che tra le fonti della ricchezza della donna, diretta discendente di *L. Eumachius*, non rientrasse anche quella commercializzazione dei prodotti dei *fundi* familiari alla quale il padre aveva prestato tanta attenzione⁶⁴; eppure, gli indizi di un coinvolgimento della sacerdotessa nel settore sono estremamente esigui, limitandosi alla menzione dell'attività di un certo *L. Eumachius Eros*, il cui nome compare sui laterizi fino alla fine dell'età augustea. L'onomastica del sottoposto, a ogni modo, non risulta dirimente: potrebbe trattarsi tanto di un liberto del padre quanto di un amministratore delegato dalla donna alla gestione dell'attività manifatturiera ereditata dal padre⁶⁵.

⁶² Rispetto al *mercator*, il *negotiator* si distingue per la professionalità nell'esercizio di uno specifico ramo della speculazione commerciale, nonché per la gestione di un'azienda (*taberna instructa*) concepita come complesso di *res et homines ad negotiationem parati*: CERAMI 2001, 166-168. Anche se *negotiator* è termine al quale si accompagna una considerazione sociale più alta rispetto a *mercator* e riferito sempre al titolare dell'attività commerciale, mai ai *praepositi* (MEROLA 2016, 312-313), ANDREAU 2005, 73 nota una certa reticenza ad autorappresentarsi come commercianti fra gli stessi esponenti del ceto equestre, individuando per il II sec. a.C. un'unica iscrizione in cui sia presente un cavaliere orgoglioso di definirsi con questo appellativo. Per un'attestazione al femminile del sostantivo cfr. AE 1973, 71 (Roma, 130-170 d.C.) dove *Coelia Mascellina* commissiona un grande monumento sepolcrale al padre e alla madre. Di quest'ultima si è perso il nome ma è conservata la qualifica di *negotiatrix olearia ex Betica item vini*. Il fatto che nell'alveo del Tevere sia stato rinvenuto un grande sigillo bronzeo di forma circolare recante il nome della donna, in latino e in greco (CIL XV 8166, utilizzato probabilmente per sigillare i tappi delle anfore, ha condotto la critica a ritenere che la figlia sia subentrata alla madre nella conduzione dell'attività commerciale. PANCIERA 2006, 301-302; MORRETTA 1999. Lo studio dei *tituli* delle anfore Dressel 20 ha poi rivelato l'esistenza, tra il I e il III sec. d.C., di un discerto numero di imprenditrici nella produzione e nel commercio d'olio betico. In generale, sulla partecipazione femminile alle attività commerciali si veda LÁZARO GUILLAMÓN 2003, 166-169.

⁶³ Sul punto si veda *supra*, Capitolo Primo §1.1.1 e 1.1.4.

⁶⁴ Nell'area vesuviana, *L. Eumachius* possedeva impianti per la produzione di laterizi e anfore vinarie diffuse nel bacino occidentale del Mediterraneo e la cui attività va riconnessa alla commercializzazione del vino prodotto dei suoi *fundi*. ŁOŚ 2000, 254-255; ROUGÉ 1966, 274-275 ritiene addirittura che la donna, in virtù degli spiccati interessi commerciali della famiglia di appartenenza, potesse essere anche legata all'ambito del commercio marittimo, utile alla distribuzione dei prodotti. Sugli interessi imprenditoriali in ambito manifatturiero e commerciale delle classi dirigenti in età repubblicana rimando a NONNIS 1999, 71-109 (in particolare, sugli *Eumachii*, p. 84).

⁶⁵ ŁOŚ 2000, 255.

La documentazione si fa più ricca se si volge l'attenzione ad altri mezzi attraverso i quali una *matrona* poteva realizzare cospicui proventi dal settore commerciale: per esempio, concedendo in locazione immobili o parti di immobili di cui era proprietaria, o attraverso il proprio capitale.

Com'è noto, l'investimento immobiliare urbano e la speculazione edilizia costituivano, almeno dal I sec. a.C., uno dei settori imprenditoriali più redditizi per chi avesse disponibilità finanziaria⁶⁶. Nelle proprietà della moglie di Cicerone, Terenzia, oltre a poderi rurali e aree boschive, rientravano pure *insulae* e botteghe da cui si ricavavano cospicue rendite⁶⁷. Non venivano dati in locazione solo i *caenacula* situati ai piani superiori, ma anche *tabernae* e altri ambienti al pian terreno⁶⁸. La *domina*, in questo caso, poteva affittare il locale, magari fornendo altresì gli arredi, o una parte degli stessi, e lasciare poi al conduttore la responsabilità di avviare l'attività; oppure poteva decidere di gestire in proprio le *tabernae*⁶⁹. Nella *pro Cluentio* la ricca vedova di Larino Sassia fornisce al liberto Stratone una *taberna instructa ornata medicinae exercendae causa*, in pratica un ambulatorio, fornito di tutto il necessario per l'esercizio della professione medica⁷⁰. Va sottolineato che possedere uno schiavo medico non era solo un investimento per la propria salute e per quella della propria famiglia, ma poteva costituire una buona fonte di reddito, attraverso eventuali prestazioni a pagamento anche a terze persone. Benché dal passo ciceroniano non sia possibile appurare il tipo di rapporto economico-giuridico intercorrente tra le parti, né se dall'investimento la donna sia riuscita a ricavare dei proventi, il lessico utilizzato da Cicerone richiama da vicino le espressioni impiegate dai giuristi in riferimento

⁶⁶ GARNSEY 1980, 148-165; FRIER 1978.

⁶⁷ Cic. *Att.* 11.2.2 (*fructus praediorum*); 15.17.1; 15.20.4 (*praedia dotalia*); 16.1.5. Sul punto si veda *supra*, Capitolo Secondo, § 2.2.3.

⁶⁸ Sulla proprietà delle *insulae*, RAINER 2002, 612-613. Cfr. CIL VIII 2399 e p. 1693 (Thamugadi, III sec. d.C.) che attesta la costruzione da parte della *flaminica Cornelia Valentina Tucciana* e del marito di un *macellum* e, accanto a esso, della più lussuosa *domus* della città, alla quale furono addossate, a mo' di investimento immobiliare, anche delle *tabernae*: ÁLVAREZ MELERO 2014, 187; BRIAND PONSART 2003, 87.

⁶⁹ In questo caso, affidandone l'esercizio a *institores* da lei preposti. Sulle concrete modalità con cui le *matronae* dell'*élite* conducevano i loro affari si veda *infra*, § 4.2.

⁷⁰ Cic. *Cluent.* 178: *Larinum postquam venit, quae a Stratone illo venenum antea viro suo datum sibi persuasum esse simulasset, instructam ei continuo et ornatam Larini medicinae exercendae causa tabernam dedit*. L'espressione *taberna instructa* fa in questo caso più probabilmente riferimento a un locale attrezzato per l'esercizio della professione medica e non a un complesso di beni e uomini organizzato per lo svolgimento di una *negotatio*. Cfr. D. 50.16.185 (Ulp. 28 *ad ed.*): *'Instructam' autem tabernam sic accipiemus, quae et rebus et hominibus ad negotiationem paratis constat*. L'attività dei medici, praticata per lo più schiavi e liberti, infatti, non rientrava tra le *artes liberales*, non godeva di grande considerazione sul piano sociale. Sull'attività del medico si veda BUONOPANE 2016, 489-511.

alle *negotiationes*, rendendo assolutamente plausibile che con questo tipo di iniziativa Sassia abbia agito da imprenditrice⁷¹.

A Pozzuoli, che nel I sec. d.C. era il più importante e il più frequentato porto dell'Italia romana, *ipraedia* puteolani di *Domitia Lepida*, futura zia di Nerone⁷² non ospitavano ville di lusso ma *horrea* destinati ad attività commerciali. Lo attestano alcune tavolette conservate nell'archivio dei Sulpici: benché non vi sia una partecipazione diretta della dama negli atti, la donna è menzionata in qualità di proprietaria dei terreni sui quali erano ubicati dei magazzini⁷³. *Domitia*, dunque, incassava almeno una quota dalla locazione di spazi per lo stoccaggio delle merci, effettuato attraverso intermediari o impresari incaricati della gestione degli stessi.

Inoltre, in virtù del presupposto esplicitato da Seneca *ut negotiari possis, aes alienum facias oportet*⁷⁴, sembra evidente che una seconda modalità coinvolgimento nell'attività commerciale potesse essere di matrice finanziaria, attraverso il prestito a interesse⁷⁵. Alcuni studiosi, per esempio, sostengono che anche Pudentilla fosse implicata nel commercio e nel prestito di denaro: nell'opinione di Apuleio, tuttavia, queste attività economiche non godevano di grande reputazione e pertanto non vengono citate nella strategia difensiva.⁷⁶

I proprietari di estrazione senatoria di ville di *otium* nel golfo di Pozzuoli non disdegnavano attività lucrative tramite i loro servi e liberti in un centro di straordinaria vitalità a livello mercantile e finanziario com'era Pozzuoli e, allo stesso modo, anche quanti possedevano *praedia* a Ercolano non esitavano a reinvestire in mutui feneratizi le proprie rendite fondiari⁷⁷. Coinvolta indirettamente in questo flusso di denaro risulta anche una *domina* come *Lollia Saturnina*, della

⁷¹ Sul passo e sull'*instrumentum medici*, LIGIOS GARBARINO 2013, 112-115. *Contra* CAMPANELLA 2009, 2, incline a non riconoscere un complesso sinergico e strutturato di beni e uomini per lo svolgimento di una *negotatio*, senza puntuali argomentazioni.

⁷² Su *Domitia Lepida* RAEPSAET-CHARLIER 1987, 285-286 nr. 326; La donna naturalmente oltre ai possedimenti puteolani, che in origine erano proprietà della famiglia del marito (i *praedia* nei documenti sono infatti definiti '*Barbatiana*') aveva vaste proprietà in Africa e in Calabria, dove aveva anche *servorum agmina* (Tac. *ann.* 12.65) e gli *horti* sull'Esquilino. Sul punto ANDERMAHR 1998, 249-252. MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 301 n. 110.

⁷³ TPSulp. 46 è un contratto d'affitto di uno spazio. Sono depositati 13000 *modii* di grano alessandrino (circa 87 tonnellate) con un canone di locazione di 100HS al mese; in TPSulp. 79 il grano immagazzinato nelle proprietà di *Domitia* è utilizzato come garanzia per ottenere un mutuo di 20000 sesterzi; sul rapporto tra le due tavolette e sul commercio del grano a *Puteoli* si veda CAMODECA 1994, (in particolare 106-107 sul rapporto tra le due tavolette). JAKAB 2013, 130-131; CAMODECA 2005, 128; GARDNER 1999, 12-13.

⁷⁴ Sen. *epist.* 19-20, 119.1.

⁷⁵ PAVIS D'ESCURAC 1977, 352-354.

⁷⁶ BENKE 2005, 27 n. 37; GUTSFELD 1992, 263-268. GARDNER 1999, 26 attribuisce proprio alle convenzioni sociali la mancanza di donne creditrici all'interno dell'archivio dei Sulpici.

⁷⁷ CAMODECA 2005, 128.

quale si conoscono solo servi e liberti in affari nel grande porto flegreo⁷⁸. In particolare, per uno di loro, *M. Lollius Philippus*, sono attestati rapporti con i *Sulpicii*: in una tavoletta risalente al 45 d.C., il liberto della dama compare come mutuatario di 20.000 sesterzi, segnale di una presenza attiva di Lollia, attraverso i suoi intermediari, nel mercato finanziario della zona⁷⁹.

Sotto questo profilo, peraltro, sorprende particolarmente il protagonismo femminile in materia di *fenus nauticum*. Nel quadro dell'emersione e di una progressiva espansione tra la fine della Repubblica e il primo Principato di una fitta rete di attività imprenditoriali in ambito commerciale si situa anche un coinvolgimento femminile nel settore dei trasporti marittimi⁸⁰, una forma di prestito particolarmente rischiosa (il denaro veniva restituito solo nel caso in cui la nave e/o la merce fosse giunta a destinazione) e per la quale gli interessi venivano calcolati in modo diverso rispetto a un mutuo tradizionale⁸¹.

Indicativo, infine, di quanto diversificate potessero essere le attività in cui erano coinvolte le donne è il caso di *Moschis*, per la quale è stato ipotizzato un coinvolgimento negli appalti delle imposte, quale membro di una *societas publicanorum*⁸².

Il quadro delineato, pur frammentario e cursorio, dimostra a chiare lettere come l'atteggiamento delle *matronae* nei confronti della proprietà fosse tutt'altro che inerte e passivo, o peggio, volto solo a dilapidare la ricchezza ereditata con spese improduttive e voluttuose. Le donne amministravano autonomamente la proprietà, seguendo sovente, al pari degli uomini, il criterio del profitto⁸³ quale movente della loro azione e riuscendo talvolta a ottenere un discreto successo: le rendite della zia di Varrone suscitano l'incredulità degli interlocutori del reatino, e Plinio, le cui

⁷⁸ Si tratta della sorella della celeberrima moglie dell'imperatore Claudio *Lollia Paulina*, nonché moglie di *D. Valerius Asiaticus*, condannato a morte nel 47. Se le proprietà del coniuge nella zona, una villa a Baia, erano note da tempo, alcuni documenti dell'archivio dei Sulpici gettano nuova luce sugli interessi locali anche della moglie. Sulla *matrona* si veda RAEPSAET-CHARLIER 1987, 431-432, nr. 506..

⁷⁹ TPSulp. 73 del 48 d.C.; CAMODECA 1999, 143-144. Cfr. TPSulp 54 e 109 del 45 d.C.; sui documenti in questione JAKAB 2013, 131-132; GARDNER 1999, 13-15 e *infra*, §4.2.

⁸⁰ Suet. *Claud.* 18-19. Sull'editto di Claudio, TCHERNIA 2016, 211-219. Il passo, in riferimento alle donne, menziona la concessione del *ius quattuor liberorum* e pertanto le donne armatrici alle quali l'imperatore doveva far riferimento dovevano essere di estrazione libertina. Sulle donne armatrici si vedano CASOLA 2015; LÁZARO GUILLAMÓN 2003, 159-162. Opta per una certa prudenza DIXON 2004, 63-64.

⁸¹ Ben due rescritti dei quattro inerenti a questa tematica presenti nel *Codex* hanno per protagoniste delle donne: C.4.33.3 (286 d.C.) e C.4.33.4. HALBWACHS 2016, 452; BENKE 2012; DE FILIPPI 2013, 189-191. Sul *fenus nauticum* in generale si veda ROUGÉ 1966, 345-360.

⁸² PEPPE 2016, 413-416, sulla base di LANFRANCHI 1940. Sulla figura di *Moschis* si veda anche KOOPS 2012, propenso a ritenere che la donna possa aver ereditato un debito nei confronti del fisco contratto dal marito in qualità di *exactor*. Quello di una donna *condutrix* di un *vectigal* rappresenta un *unicum* all'interno del panorama documentario. Contrario all'idea che una donna potesse partecipare a una *societas publicanorum* BERDOWSKI 2007, 293.

⁸³ Più che a una massimizzazione dei profitti, i ricchi romani puntavano alla stabilità della loro posizione GILBERTI 2016, 1; KEHOE 1992, 90.

ricchezze sono davvero considerevoli, tratta da pari a pari di questioni prettamente finanziarie con Corellia⁸⁴.

Va puntualizzato, a ogni modo, che la diversificazione degli investimenti, così eclatante nel caso di *Calvia Crispinilla* in virtù dell'articolazione degli assetti proprietari della dama, si riscontra su scala minore anche in relazione a patrimoni meno cospicui.

La già citata *Herennia Tertia*, per esempio, appartenente all'aristocrazia fondiaria di Ercolano, in un'altra tavoletta cerata compare come acquirente di quella che, con ogni probabilità, era un'azienda *venaliciaria*, un'attività volta al commercio di schiavi⁸⁵.

In tutta evidenza, la conservazione della *domus* implicava per un'aristocratica del primo Impero il coinvolgimento in ambiti che travalicavano ampiamente l'orizzonte domestico.⁸⁶ Passati in rassegna in modo cursorio i vari settori in cui le *matronae* potevano investire i loro patrimoni, ci si soffermerà sulle modalità operative da esse impegate nella conduzione degli affari.

4.2 LA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ E DEGLI AFFARI. SCARSA INCIDENZA DELLA TUTELA, *SENATUSCONSULTUM VELLEIANUM* E SOSTITUZIONE NEGOZIALE

All'interno delle *Institutiones*, precisando quale fosse la reale portata della *tutela mulierum* nel tempo in cui si trovava a stendere il suo manuale, Gaio conclude il proprio ragionamento sostenendo che le donne adulte, di fatto, *ipsae sibi negotia tractant*, conducono dunque da sé, in sostanziale autonomia, i loro affari⁸⁷.

Senz'altro, dopo aver esaminato l'ampio spettro di possibilità a disposizione della *matrona* per mettere a frutto il patrimonio ereditato, l'osservazione del giurista sembra del tutto accettabile.

In effetti, nella casistica di *negotia* matronali presa in considerazione, desunta da fonti letterarie ed epigrafiche, la figura del tutore non fa mai la sua comparsa. L'unica eccezione

⁸⁴ Sulle due *matronae* si veda *supra*, §. 4.1.

⁸⁵ TH 63 (59-70 d.C.): --- *He]rennia Tertia emit HS [--- / [seruos uen]alic[i]os (vacat) / [em]ptio facta [es]t uti adsolet et rem su[--- / [---]i[n]q. ancillis et aedium et aedificiorum --- / cia a* et aedium et aedificiorum, uiri M[--- et ? / [m]ulieris Troes et mulieris Anniae et mulier[is --- / [.] * [et] puellae Arescu[sae] (vacat)*. Sul testo si veda ORTU 2003. Su *Herennia Tertia* vd. *supra*, p. 278-279.

⁸⁶ Un'ulteriore conferma a questo dato è fornita dai rescritti imperiali che vedono quali protagoniste le donne. In merito, rimando a HUCHTHAUSEN 1974.

⁸⁷ Gai. 1.190.

concerne l'acquisto dell'*herediolum* da 60.000 sesterzi compiuto da *Pudentilla* era stato effettuato in accordo con il tutore Cassio Longino, evidentemente interpellato in merito all'opportunità dell'affare. Il riferimento al tutore, in questo caso, si deve a ragioni di opportunità processuale: la presenza di Cassio Longino in qualità di teste, infatti, era funzionale a scagionare Apuleio dall'imputazione sollevata contro di lui e per la quale stava rischiando niente meno che la pena capitale⁸⁸. A livello strettamente giuridico, tuttavia, l'*emptio* di una *res Mancipi*, non doveva richiedere l'apposizione dell'*auctoritas* tutoria, trattandosi di un miglioramento della situazione patrimoniale dell'interessata⁸⁹.

L'ingerenza del *tutor mulieris*, poi, era parimenti esclusa nel caso di alienazione di *res nec Mancipi*. Già nel sistema decemvirale e per i secoli successivi alla sua codificazione, gli unici atti di disposizione patrimoniale *inter vivos* che le donne potessero compiere validamente, liberamente e autonomamente erano proprio quelli che comprendevano le *res nec Mancipi*, ovvero tutti quei beni di minor importanza sociale la cui proprietà poteva trasmettersi con la consegna (*traditio*). L'intraprendenza delle donne dunque poteva essere esercitata a pieno titolo solo sul reddito del loro patrimonio, e non sul patrimonio stesso, che si componeva di regola proprio di *res Mancipi*⁹⁰. A ogni modo, il denaro, oltre a rappresentare un indicatore della capacità economica femminile, costituiva naturalmente uno degli elementi fondamentali nelle operazioni finanziarie⁹¹.

Una donna, pertanto, poteva validamente stipulare un contratto di mutuo *sine tutoris auctoritate*, dal momento che la proprietà del denaro dato in prestito al mutuatario era trasferibile mediante semplice *traditio*⁹².

⁸⁸ Una condanna ai sensi della *lex Cornelia de sicariis et beneficiis* (ROTONDI 1912, 357-358) comportava infatti la pena di morte.

⁸⁹ Sul punto la dottrina non è concorde. Per BASSANELLI SOMMARIVA 2012, 112; ZANNINI 1976, I, 97-102 l'acquisto di *res Mancipi* era considerato come un miglioramento della situazione patrimoniale della donna, non richiedendo, pertanto, al pari dell'alienazione di *res nec Mancipi*, la presenza del tutore. *Contra* WATSON 1984, 152, che in riferimento alla figura del tutore sostiene: «nor could she make a *mancipatio* without his consent».

⁹⁰ CANTARELLA 1996, 67. Per ulteriori precisazioni in tema di *traditio* rimando a MARRONE 2006³, 136; 311-315.

⁹¹ A trarre vantaggio dalla disponibilità pecuniaria femminile potevano essere tanto i membri della *domus* quanto *amici*, *clienti* e amanti. Sul punto si veda *infra*, § 4.3.

⁹² Gai. 2.81: *Ideoque si quando mulier mutuam pecuniam alicui sine tutoris auctoritate dederit, quia faci team accipientis, cum scilicet pecunia res nec Mancipi sit, contrahit obligationem*. GIOMARO 2009, 314-315; ZANNINI 1976, I, 82-86, che precisa come, diversamente per esempio da quanto accade al *pupillus*, il pagamento fatto poi alla donna sia liberatorio, capace di produrre l'estinzione del vincolo.

Anche in relazione alle *res Mancipi*, poi, come si è già avuto modo di rilevare in altre sezioni della ricerca, almeno in seguito all'abolizione della tutela agnatizia sancita da Claudio, non sembra che l'istituto abbia avuto un'incidenza sostanziale nel limitare le iniziative delle *matronae*.⁹³

Oltre alla presenza del tutore, un secondo elemento che poteva andare ad interferire con la capacità legale e contrattuale delle donne negli affari era rappresentato dal *senatusconsultum Velleianum*, emanato nella metà del I sec d.C.: dichiarando l'incapacità a garantire per gli altrui debiti (*intercedere pro aliis*) delle donne, ne limitava potenzialmente in modo considerevole l'autonomia patrimoniale⁹⁴. Se Ulpiano ascrive l'introduzione del provvedimento al tipico motivo dell'*imbecillitas sexus* e, dunque, alla necessità di proteggere la donna da eventuali ricadute negative sulle sue finanze personali⁹⁵, Paolo chiama in gioco la necessità di tutelare le *res familiares*⁹⁶, conducendo anche gli studiosi che più di recente hanno affrontato il tema a chiedersi in che misura il senatoconsulto mirasse davvero a proteggere la donna, e quanto invece a limitarne il coinvolgimento in un settore estremamente rilevante dell'economia in nome della stabilità degli assetti familiari⁹⁷. A ogni modo, l'ampia casistica trattata dai giuristi in merito, raggruppata all'interno del primo titolo del libro XVI del Digesto, rivela che le occasioni in cui le donne erano coinvolte in affari in cui assumevano delle obbligazioni in favore di terzi erano frequenti, e i rapporti economici che le vedevano coinvolte assai complessi. Il provvedimento, infatti, non prevedeva che gli atti compiuti contravvenendo al *senatusconsultum*, fossero indiscriminatamente annullati. Alla discrezionalità del pretore era invece rimessa la possibilità per la donna di ottenere un'*exceptio* contro un'eventuale azione avanzata da un creditore. L'impressione, in sostanza, è che l'obbligazione contratta dalla donna fosse dichiarata non valida solo nel caso in cui quest'ultima

⁹³ Sul punto si veda *supra*, Capitolo Primo § 1.2.5 e, in relazione alle disposizioni testamentarie Capitolo Terzo § 3.3. Vd anche HALBWACHS 2016, 448-449; TELLEGEN 2013, 407-417.

⁹⁴ Sul *senatusconsultum Velleianum* si vedano CROOK 1986, 83-92; TALAMANCA 1958. Ridiscutono la cronologia del provvedimento, tradizionalmente ascripto al 46 d.C., BUONGIORNO, RUGGIO 2005, 1-30, che propendono per datarlo al 54 d.C. Va sottolineato che il provvedimento non limitava in alcun modo la possibilità per le donne di effettuare prestiti e donazioni: CROOK 1986, 86-87.

⁹⁵ D. 16.1.2.2 (Ulp. 29 *ad ed.*): *Verba itaque senatus consulti excutiamus prius providentia amplissimi ordinis laudata, quia opem tulit mulieribus propter sexus imbecillitatem multis huiusmodi casibus suppositis atque obiectis*. Ma cfr. D. 16.1.2.1 (Ulp. 29 *ad ed.*); DIXON 1984, 368 sottolinea che il dettato del senatoconsulto è paternalistico, non discriminatorio: a esser messa in discussione è l'opportunità per una donna di farsi garante, non la sua competenza o avvedutezza in materia finanziaria. Non a caso nel Digesto si rinviengono casi in cui le azioni femminili sono l'esito di *calliditas*, e non di *infirmitas*: D. 16.1.2.2-3 (Ulp. 29 *ad ed.*).

⁹⁶ D. 16.1.1.1 (Paul. 30 *ad ed.*): *Nam sicut moribus civilia officia adempta sunt feminis et pleraque ipso iure non valent, ita multo magis adimendum eis fuit id officium, in quo non sola opera nudumque ministerium earum versaretur, sed etiam periculum rei familiaris*.

⁹⁷ FINKENAUER 2013, 17-49; BENKE 2001, 41-56.

fosse stata convinta con l'inganno a compiere un'operazione altamente lesiva della propria integrità patrimoniale⁹⁸. In molte altre circostanze nelle decisioni di giuristi e imperatori viene negata l'*exceptio* e la protezione degli interessi della donna risulta apertamente subordinata a quella del creditore⁹⁹ o di altri soggetti ritenuti meritevoli di una considerazione speciale per diverse ragioni.

Nell'eventualità in cui la donna destinataria del divieto si trovasse, per esempio, accostata al pupillo, al *filiusfamilias*, ma, soprattutto, al minore di venticinque anni, il divieto risultava subire un notevole ridimensionamento¹⁰⁰. Non solo la donna poteva agire senza l'*auctoritas* tutoria ma poteva essere privata della protezione scaturente dal *senatusconsultum Velleianum* e ricevere così un trattamento simile a quello di un qualsiasi altro soggetto.

Tuttavia, appurato come l'affermazione gaiana possa considerarsi un fedele riflesso della realtà socio-economica d'età antonina sotto il profilo dell'autonomia negoziale, val la pena rilevare che, soprattutto nel caso di assetti proprietari complessi, dislocati geograficamente non solo in diverse *regiones* dell'Italia romana, ma anche in territorio provinciale¹⁰¹, l'idea che una *materfamilias* potesse amministrare e sovrintendere personalmente alle proprietà di cui era titolare risulta assolutamente insostenibile. In particolare, una *clarissima femina* che doveva risiedere a Roma con una certa frequenza doveva necessariamente avvalersi di collaboratori fidati, e, si vedrà, di peculiari meccanismi di rappresentanza.

Si rende dunque necessaria una riflessione su quali fossero, concretamente, le modalità impiegate a livello operativo da parte delle donne dell'*élite* nella gestione della proprietà e nella conclusione dei *negotia*.

⁹⁸ Per esempio, tra i casi in cui l'*exceptio* non viene concessa si rintracciano una garanzia operata a beneficio del padre (D. 16.1.21.1 Callistr. 3 *inst.*), un'altra operata per effettuare una costituzione di dote alla figlia (C. 4.29.12), un'altra in cui il creditore ignorava che la garante fosse una donna (D. 16.1.4pr (Ulp. 29 *ad ed.*)). Sul punto, VAN DER BERGH 2006, 116-117. Ma cfr. GARDNER 1999, 21.

⁹⁹ D. 16.1.4pr. (Ulp. 29 *ad ed.*): *Sed si ego cum muliere ab initio contraxerim, cum ignorarem cui haec factum vellet, non dubio senatus consultum cessare: et ita divus pius et imperator noster rescripserunt.*

¹⁰⁰ MUSUMECI 2016, 239-259. In particolare, D. 16.1.32pr. (Pom. 1 *senatus consult.*): *Si mulier hereditatem alicuius adeat, ut aes alienum eius suscipiat, vix est ut succurri ei debeat, nisi si fraude creditorum id conceptum sit nec enim loco minoris viginti quinque annis circumscripti per omnia habenda est mulier.*

¹⁰¹ Si pensi per esempio alle ville della suocera di Plinio, *Pompeia Celerina*, situate lungo la via Flaminia a *Ocriculum*, *Narnia*, *Carsulae*, *Perusia* e ad *Alsium*: Plin. *epist.* 1.4.1; 6.10.1; DUNCAN JONES 1982², 324. Per una propria necessaria poi, una certa *Caerellia*, Cicerone interpella addirittura il governatore d'Asia del biennio 46-44 a.C. affinché gli interessi che la donna aveva nella zona fossero tutelati. Significativa da un lato l'articolazione degli stessi in *res*, *nomina* e *possessiones* (affari, crediti, proprietà); dall'altro, la menzione dei *procuratores*: Cic. *fam.* 13.72; DENIAUX 1993, 225 nr. 28.

La fonte che senza dubbio fornisce maggiori dettagli in proposito è l'*Apologia* di Apuleio, all'interno della quale il ritratto della moglie dell'imputato, secondo gli accusatori letteralmente plagiata dal nuovo marito, aveva un'importanza tutt'altro che secondaria nella difesa dell'imputato. Una delle componenti che concorrono a delineare la personalità di *Pudentilla* risulta dunque proprio la sua avvedutezza nell'amministrazione della proprietà¹⁰². Gran parte del patrimonio della donna era investito in terreni: la vedova possedeva dei possedimenti fondiari vasti e organizzati¹⁰³, non concentrati in un'unica zona¹⁰⁴ e sfruttati a scopo agro-pastorale. Oltre alla coltivazione di grano, orzo, vite e ulivo¹⁰⁵, infatti, è certo che la *matrona* traesse proventi anche dall'allevamento. Non stupisce, dunque, che il personale alle dipendenze di *Pudentilla* comprendesse diverse figure specializzate: sovrintendevano l'amministrazione delle proprietà agricole i *vilici*, fattori¹⁰⁶, per lo più di condizione servile¹⁰⁷, ma tra i sottoposti della donna sono menzionati anche *upiloni*, addetti alle pecore, e *equisoni*, addetti invece ai cavalli; è precisato, peraltro, che tutti loro dovevano rendicontare scrupolosamente alla *domina* il proprio operato¹⁰⁸. Dato che *Pudentilla* possedeva immobili anche in città, è naturale che, oltre alla *familia rustica*, al servizio della ricca proprietaria non mancasse pure una *familia urbana*, comprensiva anche uno schiavo-medico e degli addetti alla biblioteca¹⁰⁹.

¹⁰² Per una ricostruzione critica della situazione patrimoniale di *Pudentilla*, fondamentale LAMBERTI 2003.

¹⁰³ Apul. apol. 71.6. Sull'estensione della proprietà fondiaria della donna si vedano le stime di DUNCAN JONES 1982², 348. Sulla rilevanza dell'*Apologia* per la nostra conoscenza del diritto privato, AMARELLI 1988.

¹⁰⁴ In base a Apul. apol. 44.6 *Pudentilla* possiede pure degli *agri* situati a cento miglia dalle proprietà principali.

¹⁰⁵ Apul. apol. 93.4: *praeterea ex re familiari sua fructuosissimos agros et grandem domum opulente ornatam magnamque uim tritici et ordeï et uini et oliui ceterorumque fructuum, seruos quoque haud minus CCCC, pecora amplius neque pauca neque abiecti pretii donaret*. L'*Apologia* rappresenta l'unica fonte che attesti la coltivazione della vite in Tripolitania. Proprio il fatto che *Pudentilla* possedesse un'azienda vinicola potrebbe giustificare l'elevatissimo numero di schiavi posseduti dalla *matrona*: LAMBERTI 2003, 312.

¹⁰⁶ Sull'amministrazione delle proprietà agricole, CARLSEN 1995. In particolare, sulle qualità personali, morali e tecniche richieste al *vilicus* e sulle modalità di reclutamento degli stessi si veda CARLSEN 2010. Per un esempio di donna commemorata come *vilica*, cfr. CIL III 2118 (Podstrana, seconda metà II sec. d.C.-III sec. d.C.).

¹⁰⁷ I giuristi romani consideravano i *vilici* come parte dell'*instrumentum fundi*: vd D. 14.3.5.1-15 (Ulp. 28 *ad ed.*); D. 33.7.18.4 (Paul 2 *ad Vitell.*). CARLSEN 2010, 79; giunge alla medesima conclusione attraverso una disamina di dati epigrafici SCHUMACHER 2010.

¹⁰⁸ Apul. apol. 87.7: *Dicat hic pius filius, quid in eo tempore sequius agentem uel loquentem matrem suam propter insaniam uiderit; neget eam rationibus uilliconum et upilionum et equisonum sollertissime subscripsisse*. Si noti, peraltro, che in più momenti il testo apuleiano tratteggia *Aemilia* come una donna assai attenta nel gestire i propri affari e nel curare l'interesse suo e dei suoi figli. Ella stessa, nell'opera, rimarca come nei 14 anni di vedovanza avesse preservato ai figli il patrimonio paterno, riuscendo anche *summa industria*, ad incrementarne il valore (Ap., Ap. 70.6: *Dixit illa omnia de ualeitudine: nihil praeterea esse, cur amplius deberet obdurare, hereditatem auitam longa uiduitate cum despectu salutis suae quaeisisset, eandem summa industria auxisset*). In aggiunta, si noti l'abitudine della donna a cautelarsi con la redazione di *tabulae*.

¹⁰⁹ Apul. apol. 55.3.

Risulta evidente come un primo fondamentale strumento a disposizione della *matrona* nella gestione dei propri assetti proprietari vada dunque individuato proprio nella *familia* servile.

A titolo preliminare, a ogni modo, preme rilevare come, ancor prima di essere un agente della *domina*, un servo costituisse un oggetto giuridico dotato di un considerevole valore economico¹¹⁰. Gaio enumera gli schiavi tra le *res Mancipi*, appartenenti a quella tipologia giuridica di beni ritenuti in epoca risalente come più preziosi¹¹¹, tanto che, dal punto di vista muliebre, le manomissioni rientravano tra quei *negotia* per i quali era necessaria l'apposizione dell'*auctoritas* tutoria¹¹². In effetti, esaminando la preoccupazione espressa da Cicerone circa l'opportunità di liberare degli schiavi nel tentativo di preservare dalla confisca almeno una parte dei suoi beni, si è avuto modo di considerare come la manodopera schiavile dovesse costituire una voce di primaria importanza nel bilancio di una famiglia aristocratica della tarda Repubblica¹¹³. Oltre a ottenere da lui prestazioni di lavoro in prima persona, infatti, un *dominus* o una *domina* potevano locare lo schiavo a terzi, o locare la prestazione lavorativa da lui svolta¹¹⁴.

Ma, al di là del *dominium*, vi erano due altre procedure a disposizione della *matrona* per organizzare il lavoro dei servi, particolarmente utili soprattutto nell'eventualità in cui questi ultimi si trovassero a rapportarsi con terze persone: il *peculium* e la *praepositio*¹¹⁵.

¹¹⁰ L'espressione *domina servorum* risulta attestata a livello letterario per esempio in Plauto (*Cist.* 773; *Stich* 296) dove il termine è utilizzato come sinonimo di *era*, in Terenzio (*Haut.* 298-301) in Catone (*agr.* 143.1), in Fannio (*Hist.* 2), in Cicerone (*Cluent.* 180; *Cael.* 57, 58, 62), in Laberio (*mim.* 11). Come si è già avuto modo di rilevare il lessema *domina* era legato a livello semantico ed etimologico con la *domus* e con la posizione rivestita rispetto a essa dalla *matrona*. Celeberrima, da questo punto di vista, la *familia* alle dipendenze di Livia, indagata da TREGGIARI 1975. La servitù della moglie di Augusto apparteneva a ben cinquanta differenti tipologie professionali; ciò nonostante è stato osservato come tutte le *familiae urbanae* delle famiglie aristocratiche erano caratterizzate da una complessa articolazione tipologica: BRADLEY 1994, 62-63. Allo stesso tempo, nonostante l'indubbia correlazione tra preminenza economica e consistenza numerica della *familia* alle proprie dipendenze, va precisato che la proprietà di schiavi costituiva un fenomeno assolutamente diastratico all'interno della società romana e non un'esclusiva dei membri dell'élite socio-politica: BRADLEY 1994, 11. Cfr. Gai. 1.43.

¹¹¹ Gai. 2.14a.

¹¹² Ulp. 1.17: *Mulier, quae in tutela est, item pupillus et pupilla manumittere non possunt*. Si rammenti, a questo proposito, anche l'attenzione riservata da Augusto alla manomissione dello schiavo dotale (sul punto si veda *supra*, Capitolo Secondo, § 2.4).

¹¹³ Cic. *Fam.* 14.4.4. Sul punto si veda *supra*, Capitolo Secondo §2.3.2. Sul valore economico degli schiavi si vedano in generale anche SCHEIDEL 2005, 1-17; DUNCAN JONES 1982², 348-350 e 385; infine, con particolare riferimento al *vilicus*, CARLSEN 2010, 80-81. In una ipotetica gerarchia del personale servile di una *domus*, sembra che i membri della *familia* urbana si collocassero in posizione superiore rispetto a quelli della *familia* rustica.

¹¹⁴ THOMAS 2004, 201-225.

¹¹⁵ A seconda della soluzione organizzativa impiegata, variava il livello di responsabilità giuridica facente capo al *dominus*. In presenza di *peculium* la responsabilità era limitata, in caso di *praepositio* si sfociava nello schema dell'impresa a responsabilità illimitata, sia pure entro i limiti gestionali fissati dalla *praepositio*: CERAMI, PETRUCCI 2010³, 61; sulla figura dello "schiavo manager", fondamentale DI PORTO 1984. Sui rischi della *praepositio* ANDREAU 2005, 70-71.

Lo schiavo, infatti, in quanto *persona*, era un soggetto capace di agire, e quindi di compiere autonomamente atti giuridici i cui effetti sul piano patrimoniale ricadevano tuttavia nella sfera giuridica del *dominus* o della *domina*¹¹⁶. Pur permanendo la sua natura di *res Mancipi*, in virtù dei cambiamenti sociali ed economici che caratterizzarono la società romana¹¹⁷, il servo non vide più il proprio ambito di competenza circoscritto alla cura materiale e ai beni della casa della *domina*; il suo utilizzo si estendeva invece alla sfera giuridica della attività condotte da quest'ultima. Inizialmente solo strumento indiretto di acquisizione di diritti patrimoniali, divenne mezzo di espressione della volontà dominicale, al quale era naturale e utile riconoscere un certo grado di autonomia patrimoniale e negoziale¹¹⁸.

Come dimostra anche il numero dei pareri dedicati alla materia presenti all'interno dei *Digesta*¹¹⁹, *iussum* e *praepositio* costituivano elementi assolutamente tipici della quotidianità della vita socio-economica¹²⁰. Il ricorso a sottoposti nella gestione delle attività negoziali era una soluzione che permetteva il rispetto del formalismo della cultura giuridica romana; quest'ultima da un lato non conosceva il concetto di rappresentanza diretta, dall'altro presupponeva la presenza in persona di entrambi i contraenti nel momento in cui si concludeva il *negotium*¹²¹. In tal modo, in virtù del principio per cui *quod servi nostri nanciscuntur, ...id nobis acquiritur*¹²², per i Romani era come se fosse il *dominus* stesso ad agire, attraverso lo schiavo, e non lo schiavo in rappresentanza del padrone. Come ricorda Varrone, infatti, il servo è un *instrumentum vocale*¹²³.

¹¹⁶ L'ambivalenza della condizione dello schiavo traspare chiaramente dalle *Institutiones* di Gaio. Il giurista colloca gli schiavi prima nella generale categoria delle *personae*, ossia degli *homines*, che si dividerebbero tutti in *liberi* e *servi* (1.9: *summa divisio de iure personarum haec est, quod homines aut liberi sunt aut servi*), ma poi anche nella categoria delle *res corporales*, accanto alla terra, alle vesti e ai metalli (2.13: [*corporales*] *haec sunt, quae tangi possunt, veluti fundus homo vestis aurum argentum*).

¹¹⁷ CERAMI, PETRUCCI 2010³, 27-33.

¹¹⁸ DEL SORBO 2011, 390.

¹¹⁹ Alla disciplina della responsabilità contrattuale di coloro che abbiano nominato degli agenti è dedicata la terza sezione del libro XIV della compilazione giustinianea.

¹²⁰ Si tratta di una prassi chiaramente affermata già all'inizio del II sec. a.C.: le commedie plautine riportano decine di casi in cui i servi svolgevano transazioni per conto dei loro padroni e negoziavano contratti assolutamente vincolanti. Naturalmente gli aspetti più propriamente economici non esauriscono la complessità del rapporto che poteva instaurarsi tra *domini* e *servi*. Sul tema si vedano gli atti del XX^e *Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romaine* pubblicati in DONDIN-PAYRE, TRAN 2016.

¹²¹ Secondo la romanistica l'ordinamento romano non avrebbe conosciuto una concezione unitaria né una disciplina generale della rappresentanza, elaborando invece «fenomeni di sostituzione negoziale... disciplinati in relazione alle diverse situazioni da cui si originavano e alle quali dovevano riferirsi». Sulla «rappresentanza» nel diritto romano si veda MICELI 2008 (cit. p. 15).

¹²² D. 41.1.10.1 (Gai. 2 *inst.*); Gai. 2.87.

¹²³ Varro *rust.* 1.17.1-2. Cfr. D. 45.1.38.17 (Ulp. 49 *ad Sab.*).

Allo stesso tempo, si trattava di una prassi nella quale, anche da un punto di vista giuridico, la presenza femminile era assolutamente contemplata. Lo enuncia apertamente Ulpiano: “poco importa chi sia l’istitutore, se uomo o donna¹²⁴, libero o servo, proprio o altrui. Parimenti poco importa chi sia colui che l’ha preposto. Infatti, anche se chi ha preposto è una donna, contro di lei competerà l’azione institoria sull’esempio di quella contro l’armatore e se sia stata preposta una donna sarà tenuta ella stessa”¹²⁵.

Non stupisce, pertanto, constatare come numerose *tabulae* campane alle quali si è fatto riferimento nel paragrafo precedente attestino una partecipazione dello schiavo come soggetto capace di atti pienamente validi e produttivi di effetti.

Nella vendita del raccolto del *fundus Numidianus* di *Herennia Tertia*, non troviamo coinvolta direttamente la *matrona*, bensì un suo servo, che sottoscrive in prima persona l’atto di vendita¹²⁶. Allo stesso modo, anche altre dame della più alta società del tempo agiscono rispettivamente in veste di mutuante e mutuataria sempre attraverso i loro schiavi.

Il primo testo¹²⁷, databile al 69 d.C., presenta un certo *Venustus*, schiavo di *Ulpia Plotina*, zia paterna del futuro imperatore Traiano¹²⁸, che redige di proprio pugno una ricevuta parziale di pagamento nei confronti di un debitore della dama. *L. Cominius Primus*, infatti, aveva contratto nei confronti della donna un debito per la cospicua somma di 15.000 denari e stava evidentemente iniziando a estinguerlo¹²⁹.

¹²⁴ Va sottolineato, peraltro, che il ruolo di *actor* o *institor* non costituiva una prerogativa maschile. Proprio il ruolo di “procuratrice” è stato recentemente attribuito allo ‘scheletro 7’ rinvenuto nella villa B di *Oplontis* da CASTIGLIONE MORELLI 2016, 213-214. Anche in riferimento all’ambito rurale, la critica ha di recente puntualizzato il ruolo della *vilica*, non solo come moglie del *vilicus*, ma anche come figura autonomamente preposta, con funzioni complementari a quelle del *vilicus*, alla gestione della proprietà agricola: LÁZARO GUILLAMÓN 2003, 170. Sul punto si veda anche *supra*, Capitolo Primo, § 1.1.2, pp. 30-31, n. 139.

¹²⁵ D. 14.3.7.1 (Ulp. 28 *ad ed.*): *Parvi autem refert, quis sit institor, masculus an femina, liber an servus proprius vel alienus. item quisquis praeposuit: nam et si mulier praeposuit, competet institoria ex mplo exercitoriae actionis et si mulier sit praeposita, tenebitur etiam ipsa. sed et si filia familias sit vel ancilla praeposita, competit institoria actio.* Sul punto, anche AUBERT 1994, 53.

¹²⁶ TH 12. Sulla compravendita si veda *supra* § 4.1.

¹²⁷ Si tratta di TH 52 + 90,5+ ined. del 19/7/69 = CAMODECA 1993, 115-119.

¹²⁸ La donna possedeva delle proprietà fondiari e doveva appartenere al ricco ceto di proprietari di ville nel golfo di Napoli: CAMODECA 1993, 118.

¹²⁹ Non si tratta di un *unicum*, dal momento che nelle *tabulae Herculanenses* si rinvencono ben dieci documenti redatti di proprio pugno da servi, che scrivono delle quietanze di pagamento per conto delle loro *dominae*. In otto casi essi sono redatti da schiavi e servi di Ulpia Plotina (TH 7, 8, 43, 48, 52, 54, 90 e CAMODECA 1993). Per tre di essi il testi viene restituito nell’*editio princeps* (TH 8, TH 43, TH 90); i rimanenti tre chirografi sono redatti due da un altro schiavo di Plotina, *Felix* (TH 43 e TH 54), e il terzo da un suo liberto *M. Ulpius Moschio* (TH 48). Quest’ultimo peraltro compare come testimone in tutti i chirografi rimastici eccetto TH 54, facendo ipotizzare un’appartenenza di questi documenti al medesimo dossier. Si trattava probabilmente di un *libertus procurator* di questa dama di alto rango.

Il secondo testo¹³⁰, invece, appartiene ai ricchi materiali restituiti dall'archivio dei Sulpici¹³¹ e vede *Gnostus*, uno schiavo di *Lollia Saturnina*, pagare a Caio Sulpicio Cinnamo una certa somma (l'entità precisa del pagamento ci sfugge a causa di un danneggiamento del testo) in nome di *M. Lollius Philippus*, un liberto della stessa *Lollia Saturnina*¹³². Ogni certezza in merito ai rapporti che legano fra loro i protagonisti del documento rimane sfortunatamente preclusa allo studioso¹³³. Anche in questo caso, a ogni modo, il coinvolgimento della *matrona* è solo indiretto: il pagamento viene effettuato da uno schiavo di lei, senza il bisogno di una presenza materiale della dama *in loco*. Eppure, risulta evidente come anche una *clarissima femina* potesse, di fatto, effettuare investimenti di denaro attraverso i Sulpici.

Indubbiamente il ricorso a degli intermediari poteva motivarsi sulla base di ragioni di ordine logistico-pratico. Dal momento che le *matronae* potevano non trovarsi nella zona in cui vi era la necessità di concludere il *negotium* in quel preciso frangente, delegavano la conduzione materiale dell'affare a sottoposti al proprio servizio, oppure demandavano stabilmente la gestione di un singolo incarico o di una precisa proprietà lontana dalla loro residenza abituale a personale di fiducia appositamente incaricato¹³⁴.

Più in generale, comunque, questo tipo di prassi potrebbe senz'altro imputarsi a una tendenza del ceto aristocratico a prendere le distanze rispetto a un personale coinvolgimento nei dettagli pratici

¹³⁰ TPSulp. 73.

¹³¹ L'archivio dei Sulpici consta nel complesso consta di 127 tavolette cerate. Delle quali 95 ben conservate, 32 invece irrimediabilmente danneggiate, 23 tavolette, circa il 24%, registrano transazioni finanziarie effettuate da donne. Già questo semplice dato statistico risulta indicativo dell'importanza dell'elemento femminile nella vita economica della città. Circa 38, invece, i documenti puteolani in cui compaiono personaggi di condizione servile; ben in 24 casi il servo non compare in qualità di oggetto di diritti, ma pone in essere atti giuridici pienamente validi e produttivi di effetti. Sul punto, JAKAB 2013, 130.

¹³² Il nome di quest'ultimo ricorre anche in altre due tavolette (TPSulp. 54 e 109) ed era un liberto di *Lollia Saturnina* (PIR2 L 329). In modo significativo il pagamento viene effettuato per conto di Marco Lollio Filippo, evidentemente un liberto della donna, che potrebbe essersi indebitato agendo come suo *procurator*, costringendola quindi ad intervenire in ultima istanza, in qualità di responsabile dell'affare, attraverso il suo servo, oppure come liberto che ha mantenuto buoni legami con la casa e lo staff del suo precedente proprietario¹³². I rapporti d'affari si sarebbero dunque potuti mantenere al di là il cambiamento dello *status* legale. È molto probabile che *Gnostus* e *M. Lollius Philippus* fossero coinvolti in qualche affare assieme. Il documento potrebbe rappresentare un buon esempio di attività ibride di un liberto con la sua precedente *familia*. *Gnostus* potrebbe aver ripagato un debito di Lollio alla banca dei Sulpicii.

¹³³ La critica ha formulato in merito alcune ipotesi. JAKAB 2013, interpreta il supporto finanziario fornito da *Lollia*, attraverso il servo, al liberto *M. Lollius Philippus* come la prova che, al di là del mutato *status* giuridico, l'uomo continuava a gestire gli affari della donna in qualità di *procurator*, indebitandosi per conto di quest'ultima e costringendola a intervenire in ultima istanza come responsabile dell'affare attraverso un suo servo; GARDNER 1999, 14 è più propensa a individuare nel liberto indebitato un cliente della dama.

¹³⁴ CAMODECA 1993, 118 nota per esempio, a proposito di *Ulpia Plotina*, come non risultino altri *Ulpii* nella zona di Ercolano se non i liberti della donna. Ipotizza pertanto che la dama, pur facente indubitabilmente parte dell'aristocrazia fondiaria di Ercolano e pur avendo nella zona degli interessi economici, sia rimasta sostanzialmente estranea alla vita cittadina locale.

degli affari, a maggior ragione se di natura commerciale o finanziaria, secondo un atteggiamento che doveva essere piuttosto diffuso tra gli appartenenti all'*élite*, e tutt'altro che connotato in ottica di genere¹³⁵.

In particolare, dunque, con la progressiva espansione dell'impero, nonché con l'affermazione di un'economia di mercato e di commerci su lunga distanza, una delle diverse forme organizzative con cui una *matrona* dell'aristocrazia poteva affrontare l'esercizio delle *negotiationes*, aggirando il divieto operativo a livello sociale circa un coinvolgimento personale in iniziative imprenditoriali,¹³⁶ prevedeva che l'"imprenditrice" non gestisse direttamente l'impresa, ma delegasse lo svolgimento degli affari, avvalendosi innanzitutto dei meccanismi insiti nella struttura familiare e poi, eventualmente, anche di estranei¹³⁷. Quella della rappresentanza indiretta era dunque una soluzione che da un lato consentiva ai membri dell'*élite*, uomini e donne, di non incorrere in alcun tipo di biasimo sociale, dall'altro fungeva da base giuridica di quel sistema manageriale che rese possibile l'estensione e la diversificazione delle imprese¹³⁸.

Di estremo interesse risultano le attestazioni epigrafiche del ricorso a questo tipo di prassi¹³⁹. Non solo, infatti, in talune occasioni, è proprio grazie alla presenza di schiavi o i liberti intenti a curare gli affari delle proprie padrone che è possibile ravvisare in una determinata zona la presenza di interessi economici di illustri *dominae* afferenti all'*élite* senatoria; accade anche che l'attività negoziale di una *matrona* attraverso il personale a lei sottoposto sia l'unico strumento a disposizione dello studioso per identificare alcune *matronae* altrimenti ignote.

¹³⁵ Val la pena citare, a ogni modo, l'ipotesi di JAKAB 2013, 148-149, che ipotizza un legame tra l'evanescenza della figura dei tutori riscontrabile nei documenti provenienti dall'archivio dei Sulpicii e il fatto che in gran parte le donne non intervengano direttamente negli affari, ma attraverso servi e liberti.

¹³⁶ Il divieto era sancito già alla fine del III sec. a.C. dalla *Lex Claudia* del 218 a.C. (vd. Liv. 21.63.3) e implementato dalla *lex Iulia* del 59 a.C.: MEROLA 2016, 317-318; LÁZARO GUILLAMÓN 2003, 155 n. 2.

¹³⁷ Secondo MEROLA 2016, 335 n. 53 al principio dell'esclusivismo dell'agire negoziale, si affiancarono progressivamente alcune ipotesi di rappresentanza indiretta; MICELI 2008, 409 afferma che il diritto romano non conobbe e non realizzò un concetto generale e unitario di rappresentanza, delegando invece l'evoluzione del sistema alle singole soluzioni.

¹³⁸ L'esigenza che ha condotto allo sviluppo sul piano sociale e legale di figure e istituti che traevano origine da concrete esigenze della prassi economica, maturata dapprima nel contesto dell'attività che aveva il primato nel quadro dell'economia antica, ovvero l'agricoltura, dallo sfruttamento della terra si è poi estesa, per analogia, allo sfruttamento di altre risorse naturali o ad attività manifatturiere e, in generale, ad altre operazioni finanziarie: AUBERT 1994, 117.

¹³⁹ Diverse le designazioni impiegate per designare i soggetti. Fondamentale, sul punto, AUBERT 1994. In particolare, sui *procuratores* si vedano pp. 183-186; sugli *actores* pp. 186-196, sui *dispensatores* pp. 196-199. Questi ultimi sembrano godere di uno statuto particolare: oltre a collocarsi al vertice della gerarchia dei servi e a lavorare a strettissimo contatto con il *dominus*, per il quale incassavano i pagamenti, sembrano aver svolto la loro funzione non sulla base della *praepositio* ma del *peculium*.

È questo, per esempio, il caso della *clarissima femina Caelia Maxima*, i cui *praedia* rientrano tra le numerose proprietà senatorie attestate in territorio numida¹⁴⁰. All' *actor Numidius* la donna aveva dato l'incarico di costruire delle torri per la propria sicurezza personale e per quella dei propri fondi¹⁴¹.

Lo stesso vale per *Postumia Varia*, il cui nome compare a *Urvinum Mataurense* nell'epigrafe dedicata dalla *conserva* Felicità all'amato coniuge defunto, che per quattordici anni aveva rivestito il ruolo di preposto al servizio, appunto, della donna¹⁴². Non è dato sapere se la dama avesse origini urbinati; potrebbe trattarsi di una ricca proprietaria che nella zona possedeva dei terreni, amministrati in sua assenza da schiavi e liberti¹⁴³.

Notevole, inoltre, lo squarcio fornito da questo tipo di testimonianze in merito alla composizione e all'articolazione di questi gruppi di sottoposti.

Sembra possibile, infatti, rintracciare una sorta di divisione delle sfere di competenza del personale¹⁴⁴. Per *Crescens*, ad esempio, servo alle dipendenze di *Domitia Lucilla*¹⁴⁵, pare attestata una sorta di ascesa nelle ipotetiche tappe di un *cursus* servile. Lo stesso personaggio compare infatti in due diverse iscrizioni con due differenti qualifiche. In una dedica ad Apollo incisa su

¹⁴⁰ BARONI 2014, con puntuale inquadramento storico. Su *Caelia Maximina* si veda in particolare p. 389.

¹⁴¹ CIL VIII 8209 = CIL VIII 19328 = ILS 6020 = ILAlg 2 8785 (Ain Tinn, II-III sec. d.C.): RAEPSAET-CHARLIER 1987, 160 nr. 164.

¹⁴² CIL XI 6076 (Urbino, III sec. d.C.): *Mere(n)ti / Felix ab eventu an(nnos) VI // D(is) M(anibus) / Felici act/ori qui g/essit annis / XIII Postumi(i)a(e) Variae / c(larissimae) f(eminae) / Felicitas co/nserva po/suit caro // coniugi, / cum qua vi/xit anni[s] VI / qui v(ixit) an(nis) XL*; TREVISIOL 1999, 28-29; AGNATI 1999, 53. La donna, non censita da RAEPSAET-CHARLIER 1987, potrebbe essere la moglie di Tito Flavio Postumio Varo, prefetto della città di Roma ricordato in CIL VI 1416, 1417.

¹⁴³ Altri esempi di dame dell'aristocrazia aventi alle loro dipendenze degli *actores* sono *Mummia Laenilla* (RAEPSAET-CHARLIER 1987, 459 nr. 557), per la quale si veda CIL VI 272 (Roma, fine II sec. d.C.): *Herculi / sacr(um) / Aristides Mum/miae Laenil/lae c(larissimae) f(eminae) / ser(vus) act(or)*. Cfr CIL IX 220 (Mesagne, fine II sec. d.C.) e DONATI 1971, 157-158 per le proprietà della donna nel Salento; ANDERMAHR 1998, 347 nr. 351 ipotizza che la donna possa aver ereditato i *praedia* dei *Mummi Sisennae*; *Aquila Bassilla*, per la quale si veda CIL VI 365 (Roma, metà II sec. d.C.): *Iunoni / Reginae / Paezon / Aquilliaes(!) / Bassillaes(!) / actor cum Paezusa / filia sua d(onum) d(edit)* e CIL VI 366: *Iovi Optimo / Maximo Dolichen(o) / Paezon Aquilliaes(!) / Bassillaes(!) actor / cum Paezusa filia sua / d(onum) d(edit)*; ZAPPATA 1996, 96-97 ipotizza un'appartenenza della donna all'*ordo senatorius*, identificando *Aquila Bassilla* con *Aquila Blaessilla*, ricca evergete il cui nome è attestato a *Leptis Magna*; *Valeria Polla*, proprietaria di *figlinae* in età adrianea CIL VI 9125: *[D]is M(anibus) / Laetae / Theagenes / Val(eriae) Pollae act(or) / coniugi / piissimae*; CIL VI 9127: *Dis Manibus / Vitali fecit / Tyrannus / Pollae nostrae / actor*; CIL VI 9349: *D(is) M(anibus) / Par[i]di / Valer[i]ae / Polla[e] ser(vo), / vix(it) an[nnis] XVI, / h(ic) [s(ito)] e(st). / Hila[r]us, / Valer[i]ae / Polla[ae] disp(ensator), / fratri o[pt]imo / et sanc[tis]simo / unice de se [benemer]en[ti]*. Sulla dama, spesso confusa con la quasi omonima *Polla Valeria* d'età augustea, si veda GREGORI 2016, 109.

¹⁴⁴ Con particolare riferimento all'ambito finanziario, ANDREAU 1999, 64-70.

¹⁴⁵ CIL VI 41 (Roma, fine I-inizio II sec. d.C.): *Apollini / sancto / sacrum / Crescens / Domitiae / Lucillae / actor d(onum) d(edit)*; CIL XI 327 = CIL XI 7251 (Cosa, fine I-inizio II sec. d.C.): *D(is) M(anibus) / Hilarae / Crescentis Domitiae / disp(ensatori) vik(ariae) / Felix conser(vus) / b(ene) m(erenti) f(ecit)*; ANDERMAHR 1998, 249-251; CARLSEN 1995, 141; MANACORDA 1979, 88-91. L'assenza del *cognomen* nell'iscrizione porterebbe a identificare la donna con *Domitia Lucilla maior*.

un'ara marmorea dell'*Urbs*, lo schiavo si auto-definisce come *actor*; mentre in un'iscrizione proveniente dal territorio di Cosa dedicata al servo *Felix* dalla *conserva*, *vicaria* appunto di un certo *Crescens*, l'uomo è nominato come *dispensator Domitiae*: da semplice preposto, *Crescens* sembra dunque aver fatto carriera, comparando in un secondo momento in veste di amministratore di alcune attività finanziarie per la ricca dama. È stato ipotizzato che l'uomo possa aver posto la dedica durante una delle periodiche visite a Roma, dove risiedeva senza dubbio la proprietaria del *fundus*, *Domitia Lucilla*¹⁴⁶, oppure possa aver svolto in un primo momento l'attività di amministratore proprio nel suburbio, per ricevere in un successivo momento incarichi di più ampio respiro e con maggiore autonomia finanziaria come *dispensator*¹⁴⁷, ruolo che consentiva a *Crescens* di avvalersi a propria volta della collaborazione di una sottoposta, una *vicaria*.

Indicativa, infine, della varietà di occupazioni potenzialmente appannaggio dell'*actor*, è la menzione di un certo Dionisio *actor* di *Ummidia Quadratilla*¹⁴⁸. Per la nobildonna, nota anche attraverso la testimonianza di Plinio e per la ricca evergesia sostenuta nel territorio di *Casinum* e attestata epigraficamente¹⁴⁹, la critica ha ipotizzato un ruolo da impresaria nel settore dell'organizzazione degli spettacoli¹⁵⁰. Anche se l'appellativo di *actor* non implica minimamente che il sottoposto della donna si esibisse sulla scena¹⁵¹, il fatto che per la dama risultino attestati interessi finanziari anche in questo peculiare settore, porta a non escludere che l'*actor* di *Ummidia*, invece che essere deputato a sovrintendere all'amministrazione delle proprietà terriere della donna, fosse coinvolto nella gestione del *business* legato ai pantomimi.

¹⁴⁶ L'assenza del *cognomen* rende a ogni modo controversa l'esatta identificazione della donna. Per una puntuale discussione si vedano MANACORDA 1980; CHIOFFI 2005, 107.

¹⁴⁷ Le competenze del *dispensator* avevano un carattere più spiccatamente finanziario rispetto a quelle dell'*actor* e erano estensive, riguardavano cioè in generale tutte le spese della *domus* e non uno specifico *negotium*. Sul punto ANDREAU 1999, 65.

¹⁴⁸ AE 1985, 50 n. 189 (II sec. d. C): *Dis Manibus / Dionysius / Vmmidia Quadratilla[e] / actoris sibi et Primae coniu[gi] / suae posterisque suis*. Lo schiavo Dionysius compare qui come *actor* di Ummidia Quadratilla, preposto quindi all'amministrazione di uno dei domini della donna. Quest'ultima sappiamo essere figlia del senatore C. Ummidio C. f. Ter. Durmius Quadratus (PIR V 600).

¹⁴⁹ Sul punto si veda *supra*, Capitolo Terzo §3.4.

¹⁵⁰ SICK 1999.

¹⁵¹ SICK 1999, 336 n. 38.

Va altresì precisato che, nonostante si sia fatto riferimento in modo preponderante ai servi, anche i liberti potevano operare quali agenti della *domina*, o investiti dalla *praepositio*, o in qualità di *procuratores*,¹⁵² oppure attraverso un contratto di mandato¹⁵³.

In questo caso, a ogni modo, sembra che la donna si esponesse necessariamente a maggiori rischi. Nella *pro Caecina*, la scelta di *Caesennia* di affidare all'amico Ebuzio l'acquisto di un terreno a un'*auctio* ereditaria¹⁵⁴, a prescindere dai dettagli giuridici alla base dell'operazione finanziaria¹⁵⁵, si era tradotta nella rivendicazione da parte dell'uomo della proprietà del potere che egli doveva aver acquistato, se non con lo *iussus* formale della donna, almeno con il denaro di quest'ultima.

L'impiego di sottoposti nelle relazioni giuridico-commerciali rappresentava in definitiva la risposta più semplice, spontanea e pragmatica alle sempre più complesse esigenze della vita economica del mondo romano, all'interno della quale anche le donne dell'aristocrazia avevano un ruolo forse non molto evidente, ma senza dubbio assolutamente significativo.

Dopo aver esaminato in che modo la capacità negoziale della *matrona* abbia contribuito a definirne il ruolo di agente economico e ad ampliare le sue possibilità di arricchimento, si cercherà ora di evidenziare come tale capacità potesse avvantaggiare i familiari.

¹⁵² Anche per la nomina di un *procurator*, infatti, pare che una donna potesse procedere liberamente, senza che fosse necessaria l'autorizzazione del tutore, come evidenzia FV 327 (*libro XV responsorum*): *Mulierem quoque et sine tutoris auctoritate procuratorem facere posse*. Il contesto economico e giuridico in cui si origina, si afferma e si specializza la figura del *procurator*, a partire dalla seconda metà del II sec. a.C. come figura di operatore economico sovrapposta al *vilicus*, è strettamente legato alla struttura organizzativa e potestativa della *familia*. Tale figura acquisterà rilevanza giuridica solo in seguito e probabilmente, almeno in un primo momento, sempre in relazione alla gestione e all'amministrazione delle grandi tenute, distinto da colui che invece era preposto a una *negotatio*. In età classica, a ogni modo, con il prevalere della prospettiva dell'*officium* svolto nell'interesse altrui sull'originaria matrice potestativa, alla figura del *procurator omnium bonorum*, solitamente un soggetto *sui iuris* cui sono riconosciuti poteri illimitati nella *negotiorum gestio* del *dominus* o della *domina*, rispetto alla quale agisce come un *alter ego*, si sostituisce progressivamente quella del *procurator*: MICELI 2008, 399.

¹⁵³ Sul mandato, MARRONE 2006³, 476-479.

¹⁵⁴ *Cic. Caecin. 5.15: Cum esset, ut dicere institueram, constituta auctio Romae, suadebant amici cognatique Caesenniae, id quod ipsi quoque mulieri veniebat in mentem, quoniam potestas esset emendi fundum illum Fulcinianum, qui fundo eius antiquo continens esset, nullam esse rationem amittere eius modi occasionem, cum ei praesertim pecunia ex partitione deberetur; nusquam posse eam melius conlocari. Itaque hoc mulier facere constituit; mandat ut fundum sibi emat [...]; 6.16: Aebutio negotium datur. Adest ad tabulam, licetur Aebutius; deterrentur emptores multi partim gratia Caesenniae, partim etiam pretio. Fundus addicitur Aebutio; pecuniam argentario promittit Aebutius; quo testimonio nunc vir optimus utitur sibi emptum esse.*

¹⁵⁵ Sulla base del dettato ciceroniano (*Cic. Caecin. 7.19: Atque illis paucis diebus [...] homini Romae in foro denuntiat fundum illum de quo ante dixi, cuius istum emptorem demonstravi fuisse mandatu Caesenniae, suum esse seseque sibi emisse.*), propende per l'esistenza di un mandato CORBINO 1982; *contra* COPPOLA BISAZZA 2008, 285-287, che sottolinea come l'incarico, forse per ragioni di opportunità d'immagine, era stato conferito dalla donna solo in maniera ufficioso e non ufficiale (*per litteram, per nuntium...*). *Caesennia* non desiderava comparire, né direttamente né indirettamente in veste di acquirente nel corso dell'asta in cui si doveva procedere alla ripartizione dei beni del figlio, e *Aebutius* sarebbe dunque stato tenuto alla restituzione del fondo sulla base di un obbligo solo morale, e non giuridico.

Tra i vari ambiti in cui la *materfamilias* poteva esercitare la propria capacità contrattuale, l'attenzione si concentrerà in particolare su tre versanti: dapprima verranno considerati donazioni e prestiti; in un secondo momento ci si occuperà del possibile coinvolgimento delle donne in materia dotale non in qualità di beneficiarie, bensì come agenti nella costituzione di dote per se stesse oppure per le figlie o altre familiari; infine si valuterà la partecipazione delle madri alla *negotiorum gestio* dei beni del figlio impubere in seguito alla morte del padre.

4.3 PRESTITI E DONAZIONI

Esponendo le proprie argomentazioni a sostegno dell'approvazione della *lex Voconia*¹⁵⁶, che era in discussione presso i *concilia plebis* e con la quale si voleva limitare pesantemente la capacità successoria delle eredi degli appartenenti alla prima classe di censo¹⁵⁷, Catone il Censore propone un esempio degno di nota¹⁵⁸. Una donna, ottenuta una cospicua somma di denaro, la presta in seguito al marito. Tuttavia, non esita poi a vessare l'uomo in merito alla restituzione del denaro. Invia addirittura uno schiavo per mettergli pressione, facendolo seguire fino al foro¹⁵⁹.

Il passo ha suscitato non pochi problemi esegetici; non sussiste nemmeno la totale certezza che, più che un episodio realmente accaduto, si tratti invece di un esempio astratto¹⁶⁰. Con ogni probabilità, a ogni modo, a essere qui descritta è una donna *sui iuris*, titolare di un patrimonio gestito in sostanziale autonomia e biasimevole innanzitutto per aver rivendicato la *pecunia* che le apparteneva, in secondo luogo per aver avanzato le proprie pretese in malo modo¹⁶¹.

Ammesso e non concesso che la mutuante descritta da Catone non fosse una *matrona* in carne e ossa vissuta alla metà del II sec. a.C., ma un'astrazione, al Censore vanno comunque quantomeno riconosciute capacità di persuasione e lungimiranza. Non solo il suo modo di argomentare fece

¹⁵⁶ Cic. *Cato* 5.14: [...] *ego, quinque et sexaginta annos natus, legem Voconiam magna voce et bonis lateribus suasi*.

¹⁵⁷ Com'è noto, la legge è in realtà un plebiscito proposto dal tribuno *Quintus Voconius Saxa*. Sulla legge si veda *supra*, Capitolo Terzo § 3.2.

¹⁵⁸ ORF⁴ n.158 = Gell. 17.6.1-2: *M. Cato Voconiam legem suadens verbis hisce usus est: "Principio vobis mulier magnam dotem adtulit; tum magnam pecuniam recipit, quam in viri potestatem non committit, eam pecuniam viro mutuam dat; postea, ubi irata facta est, servum recepticium sectari atque flagitare virum iubet"*. Si tratta dell'unico frammento di una certa consistenza della *suasio legis Voconiae* pervenutoci.

¹⁵⁹ La dottrina più autorevole ritiene che la somma sia pervenuta alla donna attraverso un'eredità, e che non sia confluita automaticamente nel patrimonio del marito poichè il legame matrimoniale tra i coniugi era *sine manu*.: PEPPE 1984, 108.

¹⁶⁰ Per una discussione in merito si veda PEPPE 1984, 107-108 n. 65, che propende per la storicità dell'episodio.

¹⁶¹ Il modello sociale e antropologico di matrimonio sotteso alla condanna del Censore è quello di un matrimonio felice dove il *patrimonium* è ideologicamente *commune*. Sul punto PEPPE 1984, 110-111.

presa sull'uditorio, portando all'approvazione della *lex Voconia*, ma il tipo di moglie qui tratteggiato non si discosta molto dalle *matronae* ritratte, cent'anni più tardi, nelle orazioni o nelle lettere di Cicerone¹⁶²: indipendenti, volitive, e influenti anche grazie all'autonomia patrimoniale a loro disposizione, evidentemente non pregiudicata dal provvedimento del 169 a.C.

In particolare, la capacità contrattuale femminile in materia finanziaria risulta un tratto distintivo, un dato di fatto che accomuna molte delle dame della tarda Repubblica, perfettamente inserite in quello scambio reciproco di favori, donazioni e prestiti nei quali l'*élite* trovava un elemento di definizione identitaria¹⁶³.

Anche se l'usura non era un'attività professionale di appannaggio femminile¹⁶⁴, nei prestiti di denaro, prassi sociale consolidata tra i membri dell'aristocrazia, la presenza matronale risulta un fenomeno pienamente attestato.¹⁶⁵

Negli anni Settanta del I sec. a.C. la simulazione dell'esistenza di un debito tra *C. Visellius Varro*¹⁶⁶ e *Otacia Laterensis*, in ragione anche della regolarità formale con cui il *negotium* era stato concluso¹⁶⁷, portò l'uomo a essere citato in giudizio dalla sua amante, infastidita dal fatto che la riacquistata salute di lui allontanasse da lei quei 300.000 sesterzi sui quali le sembrava di aver già messo le mani¹⁶⁸.

¹⁶² Ma cfr. già il modello femminile presentato in alcune commedie plautine su cui si vedano PEPPE 2002, 67-91; PETRONE 1995, 259-271.

¹⁶³ BENKE 2001, 54; DIXON 1993, 456.

¹⁶⁴ Alle donne era preclusa la possibilità di esercitare l'attività di *argentariae* come attesta D. 2.3.12 (Call. 1 *ed. mon.*): *Feminae remotae videntur ab officio argentarii, cum ea opera virilis sit*; sul punto rimando a BERDOWSKI 2007, 293; LÁZARO GUILLAMÓN 2003, 162-166; ANDREAU 1999, 14; GARDNER 1986, 235-236. *Contra* CRIFÒ 1964, 151-166 che ascrive l'origine del divieto all'età severiana. Possibilista sul tema DESIDERATO 1998.

¹⁶⁵ DIXON 1993. A tal proposito il giudizio degli antichi variava a seconda che i soggetti coinvolti si collocassero su livelli diversi della gerarchia sociale oppure sullo stesso piano. Una relazione di tipo verticale dava meno adito a illazioni sull'eventuale natura erotico-sentimentale del rapporto: DIXON 2004, 60-61; VERBOVEN 2002, 116-182.

¹⁶⁶ Si tratta quasi certamente del cugino di Cicerone nominato in Cic. *Brut.* 76.264, tribuno militare in Asia nel 79 a.C. (Cic. *Verr.* 2.1.28.71) e questore nel 74 a.C.

¹⁶⁷ Convinto di essere prossimo alla morte, *Visellius Varro* aveva promesso alla sua amante, attraverso la *stipulatio* di un atto, la consistente somma di trecentomila sesterzi. Aveva trattato l'obbligazione come un atto *mortis causa*, desiderando che costei ottenesse la somma dagli eredi. *Otacia* aveva riportato la *transcriptio* del debito dell'amante sui propri libri contabili, opportunamente addotti come prova processuale ora che, nonostante il felice ritorno in salute di *Visellius*, esigeva il mantenimento della promessa: CORBINO 2001, 254-255.

¹⁶⁸ Val. Max. 8.2.2: *C. Visellius Varro graui morbo correptus trecenta milia nummum ab Otacia Laterensis, cum qua commercium libidinis habuerat, expensa ferri sibi passus est eo consilio, ut, si decessisset, ab heredibus eam summam peteret, quam legati genus esse uoluit, libidinosam liberalitatem debiti nomine colorando. euasit deinde ex illa tempestate aduersus uota Otaciliae. quae offensa, quod spem praedae suae morte non maturasset, ex amica obsequenti subito dstrictam feneratricem agere coepit, nummos petendo, quos ut fronte inuerecunda, ita inani stipulatione captauerat*. GARDNER 1986, 73-74. Per un altro esempio di prestito di una dama dell'alta società al suo amante destinato a sfociare in una controversia processuale cfr. Cic. *Cael.* 30; 32; 51-53 per un prestito d'oro fatto da Clodia a Celio Rufo. La mancata restituzione dello stesso diuene uno dei capi di imputazione dell'uomo.

Cicerone stesso, poi, aveva tra i propri creditori più di una donna. Da una certa Ovia, vedova di Gaio Lollio, l'Arpinate aveva ottenuto 100.000 sesterzi¹⁶⁹, mentre non è possibile stimare l'entità del prestito¹⁷⁰ ottenuto da *Caerellia*¹⁷¹, cultrice della filosofia, appellata come sua *necessaria*, forse in virtù dei legami che la donna intratteneva con la famiglia della seconda moglie dello statista, Publilia.¹⁷²

Nei confronti dell'usanza permanevano senza dubbio alcune sacche di resistenza a livello ideologico, come traspare dalle perplessità di Attico circa l'opportunità che Cicerone si indebitasse con delle donne¹⁷³, ma non doveva essere poi così eccezionale per un uomo, anche nella posizione di Cicerone, essere debitore di una *matrona*. Il dato si riscontra del resto anche nell'epistolario di Plinio il Giovane. Avendo quasi tutti i suoi risparmi investiti in terreni e desiderando effettuare un ulteriore investimento fondiario¹⁷⁴, Plinio non esitò a rivolgersi per il necessario supporto finanziario all'oramai ex suocera *Pompeia Celerina*. Anche se, con la morte della moglie, era venuto meno il legame familiare tra i due, Plinio manteneva con la donna un solido rapporto personale, nonché una proficua collaborazione sotto il profilo finanziario¹⁷⁵.

¹⁶⁹ La prima lettera in cui si fa riferimento al prestito è Cic. *Att.* 12.22.4, dove Attico risulta incaricato della restituzione dello stesso, ma ulteriori cenni al debito non ancora saldato si rintracciano in Cic. *Att.* 12.24.1 e *Att.* 12.30.2 (marzo 45 a.C.) e in *Att.* 13.22.4 (luglio 45 a.C.).

¹⁷⁰ Doveva a ogni modo trattarsi di uno spostamento di ricchezza di una certa consistenza se esso viene considerato inestinguibile fino alla conclusione di un affare con due personaggi non altrimenti noti, Metione e Faberio: Cic. *Att.* 12.51.3 (maggio 45 a.C.). Cfr. *Att.* 15.26 (luglio 44 a.C.).

¹⁷¹ Cic. *Att.* 12.51.3. Cicerone aveva contratto il debito nel 45 a.C., pressato dall'urgenza della restituzione della dote di Terenzia. Sulla *matrona* si veda LAPINI 2016.

¹⁷² *Caerellia* è citata in ben 7 lettere dell'epistolario ciceroniano. La donna, probabilmente afferente all'*élite* equestre, doveva aver ricevuto una raffinata educazione ed era arrivata a corrompere i copisti di Attico per ottenere una copia in anteprima del *de finibus* ciceroniano (Cic. *Att.* 13. 21a.2). Per la definizione di *necessaria* vd. Cic. *fam.* 13.72. Per una puntuale ricostruzione della formazione culturale e delle relazioni familiari della donna si veda LAPINI 2016, 91-93 e 97-102.

¹⁷³ Contro l'effettiva opportunità di obbligarsi con delle donne si esprime Attico, che cerca di dissuadere Cicerone dall'indulgere eccessivamente in questo tipo di pratica; vd Cic. *Att.* 51.3 (maggio 45 a.C.).

¹⁷⁴ Plin. *epist.* 3.19.8: *Sum.prope totus in praediis*. Sul punto si veda *supra*, Capitolo Primo § 1.2.1. Sul passo si veda anche LO CASCIO 2003, 285-286.

¹⁷⁵ VAN ABBEMA 2016, 306; SHELTON 2013, 260-261; 265-266. Pare pure che Plinio avesse suggerito all'ex suocera alcuni investimenti immobiliari. La villa di *Alsium*, situata sulla costa tirrenica a circa venti miglia da Roma e nominata in Plin. *epist.* 6.10, era appartenuta al console Virginio Rufo, conterraneo e, dopo la morte del padre di Plinio, tutore del giovane. Al di là dell'*officium* legale, Plinio esplicita che il rapporto che lo legava a Virginio era molto stretto: l'uomo si era speso anche per la sua educazione e la sua carriera politica. Assolutamente plausibile, dunque, che alla morte di *Virginus Rufus* Plinio possa aver suggerito a *Pompeia* di investire nella tenuta.

Il *mutuum*, dunque, un contratto nel quale si stabiliva un termine per la restituzione dell'equivalente, era un contratto assolutamente idoneo per la *matrona*, tanto più perché non necessariamente accompagnato dalle *usurae*¹⁷⁶.

A ogni modo, si potrebbe ritenere che, nei rapporti patrimoniali all'interno della *domus*, data la peculiare natura delle relazioni tra moglie e marito e tra madri e figli, fossero destinati ad avere maggior corso negozi giuridici a titolo gratuito come le donazioni. A questo proposito, tuttavia, si rendono necessarie delle precisazioni.

Per ciò che concerne gli atti di liberalità da parte della madre verso la prole, le fonti a disposizione sono davvero poche di riferimenti, un dato che potrebbe essere interpretato come un'eventuale sottorappresentazione di una prassi in realtà ampiamente diffusa, ma destinata a catturare l'attenzione di giuristi, storiografi e letterati solo in casi di conflittualità familiare. A fronte delle numerosissime donazioni prive di elementi di criticità effettuate, e pertanto passate sotto silenzio nelle fonti, le uniche pervenuteci sarebbero quelle latrici di controversie a livello giuridico¹⁷⁷.

D'altra parte, il silenzio delle fonti potrebbe riflettere che il fatto che alla generosità verso i figli si desse corso solo limitatamente, e ciò, forse, sulla base di precise ragioni giuridiche. Se i figli rientravano espressamente tra le *exceptae personae* della *lex Cincia*¹⁷⁸, infatti, va ricordato che finché il *paterfamilias* era vivo e i figli, salvo eventuali emancipazioni, erano sottoposti alla *patria potestas* di quest'ultimo, ogni atto di liberalità nei loro riguardi afferiva alla sfera patrimoniale dell'avente potestà. Un fatto che, in tutta evidenza, poteva far desistere dall'effettuare la donazione, rimandando alle ultime volontà ogni disposizione in favore dei discendenti¹⁷⁹.

In effetti, due delle testimonianze in cui la *materfamilias* fornisce da viva al figlio un importante contributo finanziario, vedono come protagonista una vedova: con ogni probabilità, dunque, il beneficiario della sua iniziativa non era più soggetto alla *potestas* degli ascendenti¹⁸⁰. Pudentilla,

¹⁷⁶ Va precisato, a ogni modo, che non vi era alcuna riprovazione morale alla speculazione sui prestiti e spesso si ricorreva alla stipula di un ulteriore contratto, la *stipulatio usurarum*, proprio al fine di garantire al creditore: MARRONE 2006³, 439.

¹⁷⁷ Così GARDNER 1998, 237.

¹⁷⁸ FV 298-301; CRAWFORD 1996, 741-744; GARDNER 1998, 214 e ARCHI 1960, 19-20.

¹⁷⁹ A ciò si aggiunga che di fatto in costanza di matrimonio, la donazione da un punto di vista giuridico avrebbe fatto capo al marito e l'ordinamento maturò in via consuetudinaria una norma che vietava rigidamente le donazioni tra coniugi. Sul punto si veda *infra*.

¹⁸⁰ La probabilità che al *paterfamilias* defunto sopravvivessero altri familiari di sesso maschile pronti a esercitare la *potestas* sui discendenti è stata indagata da SCHEIDEL 2009. Sul punto si veda *infra* § 4.5.

a mo' di garanzia del fatto che le nozze recentemente celebrate con Apuleio non avrebbero pregiudicato in alcun modo la sua posizione patrimoniale e le sue aspettative ereditarie, donò al figlio qualcosa come 400 schiavi¹⁸¹, dato dal quale la critica ha creduto di poter ricavare che la *matrona* avesse al proprio servizio un totale di 600 schiavi appartenenti alle vaste *familiae rusticae*, ai quali va aggiunta indubbiamente la servitù afferente alle *familiae urbanae* delle abitazioni cittadine di sua proprietà: una a Sabrata, e l'altra, probabilmente ancor più numerosa, nella *domus* di Oea¹⁸².

Nel secondo caso, invece, risalente all'età di Nerva e Traiano, si coglie perfettamente come, al di là dei rapporti privati, uno spostamento di ricchezza da una madre a un figlio potesse comportare risvolti notevolissimi anche in relazione alla vita pubblica.

In una missiva rivolta all'imperatore Traiano, risalente ai primi anni del suo regno¹⁸³, Plinio caldeggia l'ingresso in Senato di *Voconius Romanus*, un *eques* spagnolo che aveva già rivestito la carica di *flamen* a *Saguntum*, sua città d'origine.¹⁸⁴ La richiesta non era una novità: era stata inoltrata già qualche anno prima a Nerva ma, non essendo state espletate tutte le formalità necessarie, l'imperatore non aveva potuto procedere.¹⁸⁵ Di quali formalità si trattava?

Per ottemperare ai requisiti necessari per l'accesso all'*ordo senatorius*, la donna, che viveva a Sagunto, aveva donato al figlio una somma considerevolissima, ben 4 milioni di sesterzi, non in denaro, bensì in terreni¹⁸⁶: con Traiano, infatti, tutti i candidati alla carriera senatoria dovevano

¹⁸¹ Apul. apol. 93.4: *suasi uxori meae, cuius, ut isti aiunt, iam uniuersas opes transuoraram, suasi, inquam, ac denique persuasi, ut filiis pecuniam suam reposcentibus, de qua supra dixeram, ut eam pecuniam sine mora redderet in praedis uili aestimatis et quanto ipsi uolebant, praeterea ex re familiari sua fructuosissimos agros et grandem domum opulente ornatam magnamque uim tritici et ordeï et uini et oliui ceterorumque fructuum, seruos quoque haud minus CCCC, pecora amplius neque pauca neque abiecti pretii donaret, ut eos et ex ea parte quam tribuisset securos haberet et ad cetera hereditatis bona spe[re] inuitaret.*

¹⁸² GUTZFELD 1992, 252 e n. 31, sulla scorta di DUNCAN JONES 1982², 347. Lo studioso ipotizza che gli *iugera* di terreno di sua proprietà giungessero a 8800. Più prudente nella valutazione della consistenza del patrimonio di *Pudentilla* a partire dai dati presenti nell'*Apologia* LAMBERTI 2003, 311 e n. 53.

¹⁸³ Plin. epist. 10..SHERWIN-WHITE 1966, 563-566 propone come data il 98 d.C., momento in cui Plinio avrebbe avuto l'incarico di *praefectus aerarii Saturnii*.

¹⁸⁴ Voconio Romano è definito da Plinio come *ab ineunte aetate condiscipulus et contubernalis meo* (Plin. epist. 10.4.1-2). Con ogni probabilità il giovane era stato educato a Roma ed era un compagno di classe di Plinio. Il fatto che vicende biografiche dei due presentino molti punti di contatto, spiega forse il peculiare interesse dimostrato da Plinio nel perorare la causa dell'amico presso l'imperatore. Si veda SHELTON 2013, 226; TELLEGEN 1997, 228. In precedenza Plinio era già riuscito a far ottenere a Voconio il *ius trium liberorum* (Plin. epist. 2.13.8)

¹⁸⁵ Sulla carriera politica di *Voconius Romanus* la critica è discorde. Per uno *status quaestionis* TELLEGEN 1997, 228-229.

¹⁸⁶ Plin. epist. 10.4.2: *Sed hoc votum meum bonitati tuae reservatum est, quia mater Romani liberalitatem sestertii quadragies, quod conferre se filio codicillis ad patrem tuum scriptis professa fuerat, nondum satis legitime peregerat; quod postea fecit admonita a nobis.*

aver investito almeno un terzo dei loro beni in proprietà fondiaria situata sul suolo italico¹⁸⁷. Tuttavia, se al tempo di Nerva la donna si era semplicemente impegnata con un documento scritto dal carattere informale (*codicillum*) senza provvedere poi legalmente al trasferimento, ora cedeva i terreni, avendo perfezionato tutte le pratiche necessarie al passaggio di proprietà (*nam fundos emancipavit et cetera, quae in emancipatione implenda solent exigi, consummavit*)¹⁸⁸.

In virtù della *matris liberalitas*, pertanto, Voconio aveva raggiunto e ampiamente superato la soglia di sbarramento per l'ingresso in Senato stabilita da Augusto. Con ogni probabilità, al tempo di Plinio, un milione di sesterzi non consentivano a un senatore di mantenere uno stile di vita consono al suo rango.¹⁸⁹

L'atteggiamento benevolente dell'anonima madre di Voconio nei confronti del figlio potrebbe essere ridimensionato se si interpreta il trasferimento degli appezzamenti non come una donazione, ma, come ha proposto la critica, come un prestito fiduciario soggetto a restituzione¹⁹⁰; in ogni caso è indubbio che attraverso la loro ricchezza e la loro intraprendenza sul piano negoziale, le donne potessero svolgere un ruolo di primo piano nella promozione politica dei figli.

Per ciò che concerne invece i vantaggi finanziari fruibili dal marito grazie alla generosità della moglie, il quadro pare più complesso. Nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi, infatti, le donazioni risultavano severamente vietate dall'ordinamento¹⁹¹. Il divieto espresso giuridicamente in età classica, tuttavia, non rappresentava un dato originario: pare infatti che, sotto questo profilo, la relazione coniugale in età repubblicana fosse regolata più liberamente. Non solo i coniugi rientravano espressamente tra le *exceptae personae* previste dalla *lex Cincia* del 204

¹⁸⁷ Cfr. Plin. *epist.* 6.19. SHERWIN-WHITE 1966, 377 ipotizza che attraverso un *senatusconsultum* si sia richiesto ai senatori di investire una parte del loro patrimonio in fondi situati in Italia. La normativa fu poi rinnovata sotto Marco Aurelio vd. SHA, *Marc.* 11.8. L'obiettivo era quello di limitare la liquidità a disposizione dei candidati e con essa il rischio di accuse di *ambitus*.

¹⁸⁸ Plin. *epist.* 10.4. 3. L'espressione *emancipare* non compare mai nelle fonti giuridiche in riferimento alla vendita di un terreno, riscontrandosi tuttavia talvolta nelle fonti letterarie (Val. Max. 8.6.3: *dimidiam partem agri filio*; Quint. 6.3.44: *paterna emancipare praedita turpius habebatur*; Suet. *Otho*, 4.45: *agrum redemit emancipavitque*). Propende per un impiego tecnico del lessema, a indicare il trasferimento di beni immobili TELLEGEN 1997, 231-232 e 239.

¹⁸⁹ LENAŽ, RUSCA 2015⁶, 778-779 n. 2.

¹⁹⁰ Si tratterebbe di una *fiducia cum filio contracta*, sul modello di quella *cum amico*: PEPPE 2008, 180 n.33; TELLEGEN 1997, 236-239.

¹⁹¹ D. 24.1.3.10 (Ulp. 32 *ad Sab.*): *Sciendum autem est ita interdictam inter virum et uxorem donationem, ut ipso iure nihil valeat quod actum est: proinde si corpus sit quod donatur, nec traditio quicquam valet, et si stipulanti promissum sit vel accepto latum, nihil valet: ipso enim iure quae inter virum et uxorem donationis causa geruntur, nullius momenti sunt*. CHERRY 2002, 34-45; EVANS GRUBBS 2002A, 98-100; ANDRÉS SANTOS 2000, 317-396; TREGGIARI 1991A, 365-379; ARCHI 1960, 195-224.

a.C.¹⁹², ma la possibilità di beneficiare la moglie con una donazione è implicita nella *praesumptio Muciana*, in base alla quale tutto ciò che la donna aveva acquisito in costanza di matrimonio e del quale non fosse riuscita a dimostrare l'origine era ritenuto che le derivasse dal marito, ed è ammessa anche dalla *lex Iulia repetundarum* del 59 a.C.¹⁹³. Ciò nonostante, probabilmente prima in via consuetudinaria e in seguito in virtù di un'apposita normativa¹⁹⁴, il divieto fu introdotto.

A ogni modo, pare che non mancassero i tentativi di eludere la normativa. Lo dimostrano sia lo scrupolo con cui i giuristi disciplinarono l'eventualità in cui la donazione fosse effettuata per interposta persona¹⁹⁵, sia la problematicità legata a eventuali separazioni e successivi ricongiungimenti dei coniugi. Alla fine del I sec. a.C., la necessità di ricorrere al parere dei giuristi per accertare la validità di una donazione fa supporre che del *discidium* i coniugi potessero talvolta fare un uso pretestuoso¹⁹⁶.

A questo proposito, è stato ipotizzato che a interpellare il giurista Trebazio Testa in merito a un cospicuo spostamento di ricchezza avvenuto tra Mecenate e Terenzia nel corso di una delle loro innumerevoli separazioni¹⁹⁷, sia stato niente meno che Augusto stesso, mosso, in quanto erede di

¹⁹² FV 302 (Paul. 71 ad ed.): *Excipiuntur et adfinium personae, ut privignus privigna, noverca vitricus, socer socrus, gener nurus, vir et uxor, sponsus sponsa*. Sul passo si veda FAYER 2005A, 142-143 e n. 411.

¹⁹³ Sulla *praesumptio Muciana* vd D. 24.1.51 (Pomp. 5 ad Q. Muc.): *Quintus mucius ait, cum in controversiam venit, unde ad mulierem quid pervenerit, et verius et honestius est quod non demonstratur unde habeat existimari a viro aut qui in potestate eius esset ad eam pervenisse. evitandi autem turpis quaestus gratia circa uxorem hoc videtur quintus mucius probasse*. Sul passo, GARDNER 1986, 74-78; GARCIA GARRIDO 1982, 93-94. Per un recente riesame della presunzione muciana rimando a LAMBERTI 2005, 1-25. Sulla *lex Iulia repetundarum* vd D. 48.11.1 (Marc. 1. 14 inst.): *excipit lex, a quibus licet accipere: a sobrinis proprioreve gradu cognatis suis, uxore*. ANDRÉS SANTOS 2000, 347 e n. 139; CSILLAG 1971, 320.

¹⁹⁴ D. 24.1.1 (Ulp. 32 ad Sab.): *Moribus apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem donationes valerent. hoc autem receptum est, ne mutuo amore invicem spoliarentur donationibus non temperantes, sed profusa erga se facilitate*. Cfr. D. 24.1.2 (Paul. 7 ad Sab.): *Ne cesset eis studium liberos potius educendi. sextus caecilius et illam causam adiciebat, quia saepe futurum esset, ut discuterentur matrimonia, si non donaret is qui posset, atque ea ratione eventurum, ut venalicia essent matrimonia*. e D. 24.1.3pr (Ulp. 32 ad Sab.): *Haec ratio et oratione imperatoris nostri antonini augusti electa est: nam ita ait: "maiores nostri inter virum et uxorem donationes prohibuerunt, amorem honestum solis animis aestimantes, famae etiam coniunctorum consulentes, ne concordia pretio conciliari viderentur neve melior in paupertatem incideret, deterior ditior fieret"*. Cfr. DE ROBERTIS 1997, 197-199; 202 il quale interpreta il moribus posto enfaticamente all'inizio del capitolo del Digesto non in chiave tecnico-normativa, privilegiando l'accezione morale del termine. Esso designerebbe dunque la ratio alla base dell'introduzione della norma da parte del legislatore, da ravvisarsi nella volontà di arginare una situazione eticamente deplorabile quella della diffusa denatalità fra gli ordines superiori agli inizi del Principato, che rischiava di mettere in crisi i quadri stessi dell'amministrazione statale. In particolare, la codificazione della norma sarebbe opera di Augusto nel contesto della *lex Iulia et Papia*. Concordano sul punto anche MANZO 1991, 342; ROTONDI 1912, 460.

¹⁹⁵ Sul punto CHERRY 2002, 35 e n. 9.

¹⁹⁶ La volontà di eludere il regime delle donazioni potrebbe rappresentare una delle motivazioni alla base per l'introduzione di un *modus divortii* da parte di Augusto (Suet. Aug. 34). Sul punto si veda GIUNTI 2009, 323-348.

¹⁹⁷ D. 24.1.64 (Iavol. 6 ex post Lab.): *Vir mulieri divortio facto quaedam idcirco dederat, ut ad se reverteretur: mulier reversa erat, deinde divortium fecerat. Labeo: Trebatius inter Terentiam et Maecenatem respondit si verum divortium fuisset, ratam esse donationem, si simulatum, contra. Sed verum est, quod Proculus et Caecilius putant, tunc verum*

Mecenate, dalla volontà di recuperare quanto egli riteneva fuoriuscito dall'asse ereditario in modo indebito¹⁹⁸.

Di fatto, dunque, il divieto non doveva essere molto rispettato e donazioni di entità più o meno considerevole dovevano con ogni probabilità rappresentare la prassi: se i trasferimenti di proprietà di *res Mancipi*, anche in virtù dei formalismi che comportavano, potevano determinare qualche complicazione, in caso di *res nec Mancipi*, trattandosi soprattutto di *pecunia*, le donazioni dovevano al contrario essere agevoli e diffuse; in caso di controversia, poi, dimostrare la provenienza della ricchezza da una donazione coniugale doveva essere piuttosto complicato¹⁹⁹. Potrebbe pertanto spiegarsi in tal modo la scarsità di riferimenti all'argomento riscontrabile nelle fonti letterarie: in un matrimonio felice e duraturo, lo spostamento di ricchezza da un coniuge all'altro non rappresentava un elemento problematico e le donazioni erano trattate come proprietà del beneficiario²⁰⁰; il trasferimento patrimoniale acquisiva rilievo, in sostanza, solo nel momento in cui il donante avesse cambiato idea, o in caso di divorzio oppure in presenza di eventuali contestazioni da parte degli eredi del donatore²⁰¹.

Anche se, *de facto*, poteva essere piuttosto complicato stabilire cosa appartenesse al marito e cosa alla moglie²⁰², *de iure* le proprietà dei coniugi dovevano permanere rigorosamente separate: i regali di modesta entità erano tollerati²⁰³, ma era proibita ogni altro tipo di donazione che andasse ad alterare l'equilibrio patrimoniale tra gli sposi e, soprattutto, tra le loro *familiae*: l'obiettivo era evidentemente quello di preservare l'integrità di quanto apparteneva rispettivamente alla famiglia dell'uno e dell'altra²⁰⁴. In effetti, ciò che era severamente vietato dall'ordinamento non erano i

esse divortium et valere donationem divortii causa factam, si aliae nuptiae insecutae sunt aut tam longo tempore vidua fuisset, ut dubium non foret alterum esse matrimonium: alias nec donationem ullius esse momenti futuram.

¹⁹⁸ Sull'episodio si veda GUARINO 1992. Lo studioso suppone che il *responsum* fu dato niente meno che da Augusto, il quale, dopo la morte di Mecenate, era stato istituito erede dal defunto (D.C. 55.7.5) e desiderava forse recuperare la donazione che Mecenate aveva fatto a Terenzia durante il divorzio. L'entità di quest'ultima, in tutta evidenza, dev'essere stata assolutamente ragguardevole: GUARINO 1992, 145.

¹⁹⁹ Necessitando di forme quali la *Mancipatio* o l'*in iure cessio* è possibile che questi trasferimenti siano stati impugnati dai familiari insoddisfatti davanti al tribunale dei *centumviri*: GUARINO 1992, 143 n. 27.

²⁰⁰ CHERRY 2002, 37; GARDNER 1986, 10.

²⁰¹ CHERRY 2002, 37.

²⁰² Ma cfr. l'usanza di redigere un *libellum* attestata da Ulpiano in D. 23.3.9.3, utile a distinguere da quelle del marito le ricchezze personali della moglie, nonché quelle costituite in dote. Sul punto si veda *supra*, Capitolo Secondo, § 2.3.2, p. 173.

²⁰³ Cfr. D. 24.1.18 (Pompon. 4 *ex var. lect.*); D. 24.1.21pr. (Ulp. 32 *ad Sab.*); D. 24.1.28.2 (Paulus 7 *ad Sab.*); D. 24.1.31.8-9 (Pompon. 14 *ad Sab.*); EVANS GRUBBS 2002A, 99-100.

²⁰⁴ LAMBERTI 2005, 23 e n. 145; GARDNER 1986, 74; GIUFFRÉ 1972, 12-29. Non a caso, il divieto si estendeva anche ai padri degli sposi e a quanti erano sottoposti alla medesima *potestas* del *vir* o dell'*uxor*. *Contra* CHERRY 2002, 41-42 che individua quale *ratio* della norma quella di favorire la stabilità delle unioni coniugali. Infatti, le mogli lasciassero quei mariti che, pur potendo effettuare una donazione erano riluttanti a farlo.

piccoli spostamenti di ricchezza richiesti nella quotidianità della vita matrimoniale, assolutamente ammessi.

Il divieto, comunque, dovette essere sempre meno sentito e applicato via via meno rigidamente a livello giurisprudenziale.²⁰⁵ Nei testi della giurisprudenza e nei rescritti imperiali di II e III sec. d.C., infatti, si coglie un indirizzo favorevole all'istituto della donazione, volto al superamento della discrasia esistente tra la sfera giuridica e il sentimento sociale²⁰⁶. Nel 206 d.C., per esempio, venne introdotta un'importante attenuazione al rigore della disciplina che regolava la *donatio inter virum et uxorem*. Veniva infatti conferita validità alla donazione effettuata durante il matrimonio che non fosse stata revocata al momento della morte.²⁰⁷

Ciò nonostante, almeno a livello formale, il divieto di donazione tra coniugi rimase in vigore fino all'età di Giustiniano²⁰⁸ con un'unica importante eccezione²⁰⁹.

Durante il regno di Antonino Pio, la possibilità per una moglie di aiutare finanziariamente il marito attraverso una donazione trovò riconoscimento sul piano ufficiale, ma solo nel caso in cui la spesa fosse finalizzata ad agevolare la carriera politica del coniuge (*honoris gratia*). A tal proposito, tra le fattispecie esplicitamente menzionate dai giuristi valutate come utili a giustificare lo spostamento di ricchezza si rintracciano: l'ottenimento di una carica magistratuale o l'esercizio della carica stessa, la possibilità di un avanzamento di carriera, il raggiungimento dei requisiti censitari previsti per l'accesso all'ordine senatorio o equestre, e, infine, le spese per i giochi, che rientravano tra i *munera*²¹⁰.

In tutta evidenza, come si è avuto modo di osservare anche per Voconio Romano, le spese necessarie per sostenere un *cursus honorum* di primo livello nei ranghi senatori o equestri, e per potersi permettere il tenore di vita a esso connesso, trascendevano ampiamente le piccole le spese di ordinaria amministrazione non soggette a divieto; solo la *dignitas* che una *domus* avrebbe potuto conseguire attraverso la carriera politica di un suo componente, tuttavia, agli occhi del potere

²⁰⁵ CORBETT 1930, 115.

²⁰⁶ TREGGIARI 1991A, 371.

²⁰⁷ D. 24.1.32.2 (Ulp. 33 *ad Sab.*).

²⁰⁸ ARJAVA 1996, 136-137.

²⁰⁹ Le altre fattispecie ammesse in deroga al divieto o contemplano in qualche modo la fine dell'unione o non sembrano avere la stessa rilevanza sul piano patrimoniale. Per esempio, erano valide le donazioni effettuate per i compleanni. Sul punto, GARDNER 1986, 74-75.

²¹⁰ D. 24.1.40 (Ulp. 2 *resp.*): *Quod apiscendae dignitatis gratia ab uxore in maritum collatum est, eatenus ratum est, quatenus dignitati supplendae opus est*; D. 24.1.41 (Lic. 6 *reg.*): *Nam et imperator Antoninus constituit, ut ad processus viri uxor ei donare possit*; D. 24.1.42 (Gai. 11 *ad ed. provinc.*): *Nuper ex indulgentia principis Antonini recepta est alia causa donationis, quam dicimus honoris causa: ut ecce si uxor viro lati clavii ^ clavi^ petenti gratia donet vel ut equestri ordinis fiat vel ludorum gratia*; MRATSCHEK-HALFMANN 1993, 86; CORBIER 1990, 241.

imperiale, rendeva accettabile e giustificabile l'introduzione di un certo dinamismo nei rapporti patrimoniali tra *vir* e *uxor*.

A fronte degli sparuti riferimenti restituiti dalle fonti in relazione a trasferimenti di ricchezza femminile a favore di figli e mariti, è chiaro come, nel complesso, le testimonianze relative alle disposizioni patrimoniali da parte delle *matronae* si inquadrino soprattutto nel contesto delle volontà testamentarie di queste ultime²¹¹.

Era la morte, pertanto, a costituire sia un momento cruciale nella trasmissione della proprietà, sia, di conseguenza, un punto d'osservazione privilegiato nella valutazione della capacità patrimoniale della *materfamilias*. Prima che essa intervenisse a interrompere la successione, talvolta ciclica, di matrimoni, divorzi, ripudi, periodi di vedovanza e seconde nozze, ogni eccessivo trasferimento di ricchezza tra le famiglie dei coniugi era avvertito come un elemento dal forte potenziale destabilizzante per l'intera gerarchia sociale.

4.4 LA *CONSTITUTIO DOTIS*: UN *OFFICIUM* NON SOLO PATERNO

Si è già avuto modo di osservare come quello dotale fosse un istituto di pubblico interesse²¹². Senza dubbio la natura dell'*officium dotis* andò modificandosi, assumendo man mano i contorni di un vero e proprio obbligo giuridico. Anche se sussiste incertezza sull'esatta determinazione del recepimento normativo, pur non volendo prudentemente assegnare proprio ad Augusto l'introduzione della prescrizione²¹³, sembra tuttavia che la legislazione augustea abbia rappresentato una spinta propulsiva importante per il riconoscimento di un obbligo giuridico di dotare le figlie, certamente nel tentativo di incoraggiare il più possibile alle nozze²¹⁴.

²¹¹ Sulla peculiare posizione della donna nel sistema successorio romano e sui testamenti delle *matronae* si veda *supra*, Capitolo Terzo.

²¹² Sul punto si veda *supra*, Capitolo Secondo, § 2.3 e 2.4.

²¹³ Riconduce esplicitamente ad Augusto l'obbligo per i padri di dotare le figlie STAGL 2009, 27-63, che argomenta puntualmente la propria tesi attraverso una scrupolosa esegesi testuale di D. 23.2.19 (Marc. 16 *inst.*): *Capite trigesimo quinto legis iuliae qui liberos quos habent in potestate iniuria prohibuerint ducere uxores vel nubere, vel qui dotem dare non volunt ex constitutione divorum severi et antonini, per proconsules praesidesque provinciarum coguntur in matrimonium collocare et dotare. prohibere autem videtur et qui condicionem non quaerit.*; si veda anche SALLER 1994, 204-224.

²¹⁴ Il *paterfamilias*, infatti, in caso di rifiuto alle nozze poteva esser costretto dal pretore a fornire il proprio assenso D. 23.2.19 (Marc. 16 *inst.*): *Capite trigesimo quinto legis Iuliae qui liberos habent in potestate iniuria prohibuerint ducere uxores vel nubere, vel qui dotem dare non volunt ex constitutione divorum Severi et Antonini, per proconsules praesidesque provinciarum coguntur in matrimonium collocare et dotare. Prohibere autem videtur et qui condicionem*

Generalmente le *filiaefamiliae* erano dotate dal padre, da parenti oppure da amici benestanti. In base al codice dell'*amicitia* romana, infatti, tra le forme più nobili di *liberalitas* rientrava anche il sostegno economico agli amici bisognosi in *filiarum collocatione*, provvedendo o contribuendo quindi alla dote per le figlie di amici che non potessero affrontare la spesa in prima persona²¹⁵. Tale era l'importanza dell'istituto che l'indubbia onerosità dell'*officium* non poteva che essere compensata dal prestigio acquisibile in termini di distinzione morale. Gli esempi restituitici dalle fonti in proposito sono numerosi²¹⁶.

Tuttavia, non solo quello della *constitutio dotis* non rappresentava compito esclusivamente paterno; esso, non era nemmeno un compito esclusivamente maschile.²¹⁷

Un coinvolgimento attivo da parte di figure femminili della famiglia, prima fra tutte la madre, del resto, è ampiamente attestato già nell'ambito delle trattative matrimoniali e nella scelta di un candidato adatto per le figlie²¹⁸. Livio infatti testimonia il profondo risentimento provato da *Aemilia Tertia* alla notizia che il marito aveva provveduto autonomamente a fidanzare la loro secondogenita Cornelia²¹⁹. Si fosse anche trattato di fidanzare la figlia a Tiberio Sempronio Gracco, in tutta evidenza uno dei migliori partiti del tempo e per ironia della sorte esattamente

non quaerit. La critica è tutt'altro che unanime circa l'interpretazione del passo. Esso è ampiamente discusso da ASTOLFI 1996⁴, 149-155, che si dimostra scettico circa la presenza *ab origine* dell'obbligo giuridico di dotare nella legislazione di Augusto, la quale però ne rappresenta «il precedente logico e storico» (150). Del medesimo parere GARDNER 1986, 97. *Contra* TREGGARI 1991A, 65; SALLER 1994, 204 n.1. Più tarda, invece, l'idea che anche la madre, in alcune circostanze, potesse essere costretta a fornire il proprio contributo finanziario alle nozze della figlia: C. 5.12.14 (293 d.C.).

²¹⁵ Cic. *off.* 2.55: *Omnino duo sunt genera largorum, quorum alteri prodigi, alteri liberales; prodigi, qui epulis et viscerationibus et gladiatorum muneribus ludorum venationumque apparatu pecunias profundunt in eas res, quarum memoriam aut brevem aut nullam omnino sint relicturi, liberales autem, qui suis facultatibus aut captos a praedonibus redimunt, aut aes alienum suscipiunt amicorum aut in filiarum collocacione adiuvant aut opitulantur vel in re quaerenda vel augenda.*

²¹⁶ Plinio il Giovane contribuì in due occasioni a dotare le figlie di amici, rispettivamente con cinquantamila e centomila sesterzi: Plin. *epist.* 6.32 (figlia di Quintiliano); *epist.* 2.4.4 (figlia di Calvino). Lo stesso Apuleio afferma di aver contribuito a incrementare il valore delle doti di figlie di amici (Apul. *apol.* 23.3: *Nam et amicorum plerisque opem tuli et magistris plurimis gratiam rettuli, quorundam etiam filias dote auxi*). Il fenomeno trova anche un riscontro epigrafico in CIL 14.2298 = ILS 1949 epitaffio proveniente dalla Via Appia in cui un liberto, *Marcus Aurelius Zosimus* esprime la sua gratitudine nei confronti del patrono Marco Aurelio Cotta, figlio minore di Messalla Corvino console nel 20 d.C. e figura prominente del regno di Tiberio. Tra i meriti per cui il patrono è elogiato rientra anche la costituzione di dote alle figlie del cliente (*[...] et idem / dotavit natas ut pater ipse meas*).

²¹⁷ EVANS GRUBBS 2002A, 92-95; TREGGIARI 1991, 350-351.

²¹⁸ DIXON 1988, 215-216. Oltre che rivestire un ruolo importante nella scelta di un futuro marito per la *filiafamilias*, un coinvolgimento materno è attestato anche per il fidanzamento del *filiusfamilia* come accade per esempio in Ter., *Heaut.* 1060-1063 oppure nella scelta di far terminare determinate unioni.

²¹⁹ Liv. 38.57.5-7. Il fidanzamento avvenne durante un banchetto in onore di Giove sul Campidoglio organizzato dai senatori. Sarebbero stati proprio questi ultimi a spingere l'Africano ad affrettare i passi, con tanto di celebrazione degli *sponsalia* secondo i riti del tempo.

l'uomo su cui era ricaduta la scelta di Scipione Africano²²⁰, la donna pretendeva di essere interpellata. Ma al di là dell'aneddotica liviana, che il coinvolgimento femminile nella scelta di un marito fosse prassi invalsa alla fine della Repubblica risulta evidente dalla corrispondenza di Cicerone. I pretendenti presi in considerazione da Cicerone per la mano della figlia, sciolto l'infelice matrimonio con Furio Crassipede²²¹, godevano del supporto di figure femminili²²² anche se, com'è noto, furono le donne della stessa famiglia di Cicerone ad avere la meglio: il fidanzamento con Dolabella era frutto delle decisioni di Tullia e Terenzia²²³. E fu sempre un gruppo di donne a scartare come candidato alla mano di Attica Giovenzio Talna, titolare di troppo esigue sostanze²²⁴. Nell'epica virgiliana si parla addirittura di un *ius maternum* in forza del quale Amata, la regina moglie di Latino, eccita le donne della città per manifestare il proprio dissenso ad un eventuale matrimonio tra Enea e la figlia Lavinia²²⁵.

In uno dei numerosi riferimenti autobiografici presenti nelle *Silvae*, anche la *pietas* e la *cura* riservate alla figlia di primo letto, opportunamente oggetto di *laudatio* da parte del marito, impongono alla moglie del poeta Stazio di rimanere a Roma: la lontananza genera un profondo dispiacere nel poeta, che vorrebbe accanto a sé la moglie Claudia. I dettagli non ci sono noti ma è verosimile che le trattative per le quali la donna si stava adoperando a vantaggio della figlia comprendessero anche la costituzione della dote, connessa in modo inestricabile con le nozze.²²⁶

Anche sotto il profilo più strettamente finanziario, il coinvolgimento delle madri o di altre figure femminili della famiglia nella *constitutio dotis* risulta assolutamente plausibile. Come dice

²²⁰ Il fidanzamento non era scevro da notevolissime implicazioni di natura politica. Siamo intorno agli anni 187- 184 a.C., periodo in cui si colloca il famoso processo degli Scipioni nonché l'intercessione tribunizia da parte di Tiberio Gracco contro l'arresto di Lucio Scipione: sul punto FAYER 2005A, 46 e n. 96.

²²¹ In Cic. *Att.* 4.5.3. (Anzio, giugno 56) Crassipede risulta genero di Cicerone. Rimasta vedova del primo marito Gaio Calpurnio Pisone Frugi nel 57 a.C., Tullia fu promessa in sposa a Furio Crassipede il 4 aprile del 56 (Cic., *ad Q.fr.* 2.6.1). Il matrimonio seguì probabilmente già entro lo stesso anno (Cic., *ad fam.* 1.9.20) ma non durò evidentemente a lungo.

²²² Cic. *Att.* 5.4.1: Servio Sulpicio Rufo, era supportato da Servilia, la madre di Bruto; l'altro, un non meglio identificato cavaliere di Arpino, era presentato come un ottimo partito, con le più ampie garanzie da Pontidia. TREGGIARI 2007, 85-86.

²²³ Cic. *fam.* 3.12.2. Nel 50 a.C. Cicerone si trovava in Cilicia e deve aver lasciato di fatto ampio spazio decisionale alla moglie e alla figlia, ratificando a posteriori la scelta delle due. Si rammenti che il *consensu* del *paterfamilias* era comunque necessario da un punto di vista giuridico.

²²⁴ Cic. *Att.* 13. 28.4: *non esse probatum mulieribus, quod ita reperirent rem non maiorem d_c_c_c_.*

²²⁵ Virg. *Aen.* 7. 402. Sul punto BRAZOUSKI 1991.

²²⁶ Stat. *Silv.* 3.5, 54-71.

chiaramente il giurista Paolo, tale compito poteva essere espletato da chiunque avesse la capacità giuridica di contrattare e di obbligarsi, a prescindere dal sesso²²⁷.

La tradizione rimonta già alle sovrane ellenistiche della dinastia seleucide²²⁸, probabili modelli anche di uno fra i più noti esempi di evergetismo fra le appartenenti alla *Domus Augusta*: quello di Livia. Narra Cassio Dione che la decisione del Senato di attribuire a Livia l'appellativo di *mater patriae* si motivasse anche in base al fatto che la moglie di Augusto aveva contribuito al pagamento delle doti di molti membri del consesso incorsi in aspre difficoltà finanziarie²²⁹. A ogni modo le testimonianze in nostro possesso evidenziano chiaramente come l'imperatrice abbia ripreso su più ampia scala, con un'iniziativa di indubbio impatto civico e politico, una prassi largamente diffusa a livello privato tra le *bonae matres familiarum*²³⁰. E in effetti un'iniziativa da parte femminile nella costituzione della dote trova attestazioni precedenti rispetto alla liberalità di Livia.

In materia dotale, infatti, le guerre civili non sembrano aver scardinato le abituali operazioni finanziarie o almeno non le aspettative ad esse inerenti. Tullia vedova già a vent'anni²³¹ e senza figli aveva riottenuto con ogni probabilità l'intera dote, ed eventualmente alcuni lasciti testamentari. In qualità di unica figlia femmina di Cicerone, Tullia doveva essere provvista di una dote abbastanza sostanziosa, e dunque in posizione favorevole nell'ottica di nuove nozze. Ciò nonostante, al momento di liquidare la seconda rata a Dolabella²³², Cicerone appare in difficoltà, costretto ad appurare di avere effettivamente a disposizione tutte le risorse necessarie. Purtroppo, suo malgrado, le asperità finanziarie di quel frangente sono tali da fargli contemplare anche la possibilità di una dissoluzione pretestuosa dell'unione, allo scopo di evitare il versamento della

²²⁷ D.23.3.41 pr (Paul. 35 *ad ed.*): *Promittendo dotem omnes obligantur, cuiuscumque sexus condicionisque sint*; STAGL 2009, 92.

²²⁸ BLÜMEL 1985, I, 4 = SEG XXVI, 1226; POMEROY 1982, 120-122 Laodice, moglie di Antioco III, sfruttando i proventi derivati dalle proprietà regali, istituì a Iasos di una fondazione il cui scopo era dotare le figlie dei più poveri. Per

²²⁹ D.C. 58.2.3. In ambito provinciale Livia è pubblicamente onorata col titolo di *mater patriae* (moneta coniata a Lepcis Magna, RIC I 849) e di *genetrix orbis* (a Iulia Romula, RIC I 73); WOOD 1999, 89-90. Per un inquadramento più ampio del ruolo della moglie del *princeps* in attività evergetiche e di patronato rimando a BARRETT 2002, 186-214.

²³⁰ Stimolante in questo senso l'interrogativo posto da COOLEY 2013 a proposito del rapporto tra evergetismo municipale ed evergetismo imperiale femminile: rispetto a Livia furono "*Trend-Setters or Dedicated Followers of Fashion?*"

²³¹ Il primo marito Pisone Frugi muore nel 58 a.C. Sull'unione tra Tullia e Pisone Frugi e sulle qualità dell'uomo TREGGIARI 2007, 69.

²³² Cic. *Att.* 11.2.2; 11.23.3; 11.25.3.

seconda *tranche* di pagamento, previsto per il primo luglio del 48.²³³ Decise infine di coinvolgere la moglie, come si evince da quanto scritto ad Attico nel marzo del 48 d.C., pregandola di assumersi la responsabilità della costituzione di dote (*de dote quod scribis ... te obtestor ut totam rem suscipias*), attingendo anche alla propria disponibilità personale²³⁴. Nessun obbligo legale vincolava per la verità Terenzia a fornire un contributo in questo senso, tanto più che la stringatezza della corrispondenza successiva palesa come in effetti il rapporto di fiducia tra i due coniugi si fosse ormai incrinato²³⁵. Ciò nonostante la cooperazione tra i coniugi sul piano finanziario proseguì: l'intervento di Terenzia per sanare la disastrosa situazione finanziaria della figlia, sia in riferimento alla dote, sia, forse, ad un *peculium* personale per Tullia²³⁶ fu probabilmente decisivo. In tutta evidenza, nonostante la vendita di alcune proprietà non fosse andata a buon fine²³⁷ la madre era riuscita a sbrogliare almeno l'intricata questione della successiva rata della dote di Tullia²³⁸, che venne effettivamente versata nei mesi successivi.²³⁹

²³³ L'incertezza dell'esito dei conflitti civili fa esitare Cicerone, che alla fine rimette la decisione ad Attico e alla stessa Tullia (Cic. *Att.* 11.3.1; 11.4.a). I due devono aver optato per la prosecuzione del matrimonio visto che alla fine il pagamento fu effettuato (Cic. *Att.* 11.25.3; 11.23.3).

²³⁴ Cic. *ad Att.* 11.2.2: *de dote quod scribis, per omnis deos te obtestor ut totam rem suscipias et illam miseram mea culpa et negligentia tueare meis opibus si quae sunt, tuis quibus tibi molestum non erit facultatibus. quoi quidem deesse omnia, quod scribis, obsecro te, noli pati. in quos enim sumptus abeunt fructus praediorum? iam illa HS L_X quae scribis nemo mihi umquam dixit ex dote esse detracta; numquam enim essem passus. sed haec minima est ex iis iniuriis quas accepi; de quibus ad te dolore et lacrimis scribere prohibeor. ex ea pecunia quae fuit in Asia partem dimidiam fere exegi.* Sull'epistola si vedano TREGGIARI 2007, 114-116; DIXON 1986, 103-104.

²³⁵ Cicerone, quindi, fa riferimento a sessantamila sesterzi detratti a sua insaputa dalla somma destinata al pagamento della dote: i sospetti di Cicerone sembrano rivolti contro Terenzia, che presumibilmente aveva promesso di utilizzare allo scopo parte delle proprie risorse, salvo poi ritrattare sulla questione. SHACKLETON BAILEY 1965-1970, I, 46; CLAASSEN 1996, 217-219.

²³⁶ Va precisato che il testo non menziona esplicitamente la dote e che due erano gli aspetti critici dal punto di vista finanziario riguardanti Tullia: da un lato la *dos*, dall'altro il mantenimento della donna. Cfr. Cic. *Att.* 11.4: *videbis ergo ut sustentetur per te.* In quanto *filiafamilias* sposata con un matrimonio privo della *manus* maritale Tullia non poteva possedere alcuna proprietà a titolo personale, contando sul proprio *paterfamilias* per il proprio sostentamento tanto prima quanto nel corso del matrimonio con Dolabella. Anche su questo versante potrebbe essersi spiegato l'aiuto della donna: DIXON 1986, 104-105; CLAASSEN 1996, 217, che sottolineano l'eccezionalità del coinvolgimento della madre il quale a cose normali si sarebbe dovuto limitare alla dote, e non ai beni personali.

²³⁷ Cic. *fam.* 14.6, risalente al Luglio del 48, infatti in modo molto stringato e formale, come rivolgendosi a un amico di famiglia, Cicerone ringrazia Terenzia: *quod nostra tibi gratias agit, id ego non miror te mereri ut ea tibi merito tuo gratias agere possit ex tuis litteris quas proxime accepi cognovi praedium nullum venire potuisse qua re videatis velim quo modo satis fiat ei cui scitis me satis fieri velle.*

²³⁸ DIXON 1986, 104 e n. 35.

²³⁹ Va precisato che il testo non menziona esplicitamente la dote e che due erano gli aspetti critici dal punto di vista finanziario riguardanti Tullia: da un lato la *dos*, dall'altro il mantenimento della donna. (si veda Cic. *Att.* 11.4: *videbis ergo ut sustentetur per te.* In quanto *filiafamilias* sposata con un matrimonio privo della *manus* maritale Tullia non poteva possedere alcuna proprietà a titolo personale, contando sul proprio *paterfamilias* per il proprio sostentamento tanto prima quanto nel corso del matrimonio con Dolabella. Anche su questo versante potrebbe essersi spiegato l'aiuto della donna: DIXON 1986, 104-105; CLAASSEN 1996, 217, che sottolineano l'eccezionalità del coinvolgimento della madre il quale a cose normali sarebbe dovuto limitarsi alla propria dote, e non ai beni personali.

L'intraprendenza dimostrata da Terenzia in ambito dotale, trova, appena qualche decennio più tardi²⁴⁰, un importante corrispettivo epigrafico. L'anonima destinataria della cosiddetta *Laudatio Turiae* fu infatti coinvolta in prima persona, assieme alla sorella, nell'educazione di alcune congiunte particolarmente meritevoli e nelle trattative matrimoniali che le riguardavano²⁴¹. Tra le prove di *liberalitas*²⁴² fornite dalla *laudata* e dalla sorella è inclusa anche la dote, della quale venne pattuita con esattezza pure la cifra²⁴³. Il successivo coinvolgimento nelle operazioni da parte del *laudator* e di Cluvio, che scelsero di sobbarcarsi l'onere delle doti cedendo alcune proprietà personali, si innestava sulle contrattazioni svolte scrupolosamente in precedenza dalle donne (*dotes..quas constitutas communi consilio*)²⁴⁴. Al di là di chi è risultato successivamente titolare dell'iniziativa sul piano legale, l'iscrizione testimonia in modo incontrovertibile un coinvolgimento diretto delle donne di famiglia nella prassi dotale²⁴⁵, in questo caso da attribuirsi alla particolare situazione familiare di Turia, investita di maggiori responsabilità patrimoniali in seguito all'assassinio dei genitori²⁴⁶.

²⁴⁰ Per la cronologia dettagliata dei riferimenti interni all'epigrafe si veda OSGOOD 2014, 151-155.

²⁴¹ Le *propinquae* menzionate saranno state con ogni probabilità parenti di sesso femminile di diversi gradi. Da un punto di vista quantitativo resta impossibile valutare l'impegno delle due *matronae*: il numero delle destinatarie della *liberalitas* è indeterminato. Al di là dell'entità dell'esborso concordata, il ruolo rivestito dalle due donne è di assoluta rilevanza.

²⁴² Un'analisi del lessema è presente in FRANCO 2016, 155.

²⁴³ [Testo L1] 1.45-51 [*Liberali*] *tatem tuam c[u]m plurimis necessariis tum praecipue / pietati praesti[tisti]. / [- - - licet qu]is alias nominaverit, unam dumtaxat simillimam / [tui - - -] / [- - - h]abuisti sororem tuam; nam propinquas vestras d[ignas] / eiusmodi] / 45 [- - - bene]ficiis domibus vestris apud nos educavistis. Eaedem / u[t condicio]- / [nes aptas famili]ae vestrae consequi possent, dotes parastis, / quas quid[em a vobis] / [constitutas comm]uni consilio ego et C(aius) Cluvius excepimus, / et probantes [sensus vestros], / [ne vestro patrimo]nio vos multaretis, nostram rem familiarem / sub[didimus] vestrae] / [nostraque bona] in dotes dedimus. Quod non venditandi nostri / c[ausa] memoravi], / 50 [sed ut illa consi]lia vestra concepta pia liberalitate honori no[s] / duxisse consta]- / [ret exequi de nos]tris.*

²⁴⁴ Alcuni luoghi del Digesto riportano in effetto il caso in cui non fosse la madre l'agente della costituzione di dote, ma altre parenti di sesso femminile. In un rescritto dell'ufficio di Massimino del 236 d.C. a costituire la dote a una nipote ancora *in potestate* è, per esempio, la nonna. Vd. C. 5.12.6: *Avia tua eorum, quae pro filia tua in dotem dedit, etsi verborum obligatio non intercessit, actionem ex fide conventionis ad te, si heres extitisti, transmittere potuit*. In quanto *dos adventicia* in questo caso la restituzione è prevista solo in presenza di specifici accordi col marito in questa direzione ed è appannaggio esclusivo di chi quella dote è il costituente, ovvero l'*avia*. Dopo la fine del legame matrimoniale (forse per decesso della nipote?), morta anche la nonna che aveva costituito la dote, il nipote maschio, Sulpicius, evidentemente nutrendo degli interessi nei confronti di quei beni, può tuttavia far valere i propri diritti sugli stessi in qualità di erede e non semplicemente reclamando la dote come se fosse stata da lui approntata. Sul punto GARDNER 1998, 235.

²⁴⁵ KEEGAN 2014, 104.

²⁴⁶ [Testo L1] 1.3-4: *orbata utroque parente in rustica solitudine una occisis*.

In effetti, nessun ostacolo giuridico doveva impedire a una donna di fornire o promettere una dote²⁴⁷: le doti costituite su iniziativa femminile risultano all'interno del Digesto un semplice dato di fatto²⁴⁸, presentando peraltro un'identica complessità rispetto a quelle di costituzione maschile per ciò che concerne la composizione delle stesse²⁴⁹.

Notevole, peraltro, che l'unica attestazione epigrafica di patto dotale trasmessoci dall'Occidente latino presenti proprio l'eventualità di una dote costituita da una madre: il documento, una tavoletta *in atramentum*, ritrae la donna alle prese con la disciplina relativa alla sua restituzione²⁵⁰. Il genere di *Iunia Clela*, questo il nome della donna, un'ercolanese "della buona borghesia"²⁵¹, è Lucio Cominio Primo, *argentarius* titolare del più grande archivio restituito finora dalla città campana, capace peraltro di ottenere dalla suocera un accordo piuttosto vantaggioso²⁵².

La dote era l'unica modalità legalmente concessa a una madre di effettuare una donazione alla figlia finché era ancora in vita²⁵³, un'eccezione significativa al divieto di donazioni *inter vivos* stabilito dalla *lex Cincia*²⁵⁴, la cui reale efficacia è stata messa in discussione dalla critica²⁵⁵. Nemmeno l'eventuale subordinazione della figlia alla *potestas* paterna costituiva un ostacolo rilevante a questa forma d'espressione della generosità materna, dal momento che i beni costituiti in dote, pur con le specificità statutarie di cui si è detto, spettavano, almeno nominalmente, al marito e non erano quindi considerati come una donazione alla figlia stessa o a chi deteneva la

²⁴⁷ Tit. Ulp. 6.4: *Dotem dicere potest mulier, quae nuptura est, et debitor mulieris, si iussu eius dicat; item parens mulieris virilis sexus per virilem sexum cognatione iunctus, velut pater, avus paternus. Dare, promittere dotem omnes possunt*

²⁴⁸ D. 23.3.14 (Ulp. 34 *ad ed.*); 23.3.24 (Pomp. 15 *ad Sab.*); D. 23.3.34 (Ulp. 33 *ad Sab.*); D. 23.3.62 (Mod. 5 *resp.*); D. 23.3.72.2 (Paul. 8 *resp.*); D. 24.3.33 (Afr. 7 *quaest.*); da un punto di vista numerico, va rimarcato che esse sembrano in posizione minoritaria rispetto a quelle costituite dal *paterfamilias* o da un suo ascendente: HUMBERT 1972, 184.

²⁴⁹ Non mancano casi, per esempio, in cui l'oggetto della dote è un diritto di usufrutto su proprietà il cui possesso resta alla madre D. 23.3.5.9 (Ulp. 31 *ad Sab.*); o quelli in cui la costituzione di dote sfrutta eventuali crediti dovuti alla donna: Tit. Ulp. 6.2: *Dotem dicere potest mulier quae nuptura est et debitor mulieris, si iussu eius dicat*.

²⁵⁰ TH 87, 1 e 2. Per *l'editio prior* ARANGIO-RUIZ, PUGLIESE CARRATELLI 1955, 470- 477, che propongono una datazione al 70 d.C (p. 476). CAMODECA 2012, 17.

²⁵¹ COSENTINI 1971, 715.

²⁵² WOLF 2015, 72-73. Tra i creditori dell'uomo troviamo anche *Ulpia M. f. Plotina*, zia dell'imperatore Traiano e il senatore Gneo Senzio Saturnino. Sulla sua condizione sociale, CAMODECA 2012, 34. Il patto dotale stipulato dall'uomo prevedeva infatti che potesse trattenere un quinto della dote per ogni figlio nato dall'unione in caso di divorzio, l'intera dote, invece, in caso di decesso della moglie.

²⁵³ DIXON 1988, 216.

²⁵⁴ FV 269; PS. 5.11.1. Sulla *lex Cincia* si veda *supra*, §4.3.

²⁵⁵ Nonostante l'esistenza di una legge che lo proibiva, le madri di fatto si saranno spesso ritrovate a fare delle donazioni a favore dei figli, o le mogli ai mariti e ciò senza che la cosa avesse troppa rilevanza da un punto di vista giuridico. La regola imponeva solamente che salvo specifiche dichiarazioni in senso contrario, al termine del matrimonio per divorzio o decesso del coniuge, il bene continuasse ad appartenere legalmente al donatore. Una volta che i figli fossero usciti dalla *potestas* paterna, a ogni modo, nulla impediva alla madre di assecondare la propria generosità: GARDNER 1998, 216; 236.

patria potestas su di lei²⁵⁶. Inoltre il ruolo della madre nella *constitutio dotis* non era assolutamente diverso da quello di un qualsiasi *extraneus*: salvo specifiche pattuizioni in senso contrario²⁵⁷, non godeva in prima persona di alcun diritto alla restituzione della stessa²⁵⁸.

In secondo luogo, durante il Principato furono sempre più numerosi i casi di donne *sui iuris* che provvedevano da sé a dotarsi: la probabilità che una donna dovesse espletare autonomamente questo compito era tanto più concreta quanto maggiore fosse l'età della nubenda. Già al momento delle nozze, infatti, ben un terzo delle fanciulle romane aveva già perso il genitore maschio²⁵⁹. Nel caso di vedove o divorziate alle prese con unioni successive alla prima, poi, tale dato era destinato a crescere in modo esponenziale, accompagnandosi altresì a un probabile incremento dello stesso valore della dote: quest'ultima risultava fondamentale per accrescere le possibilità di contrarre nuovamente un buon matrimonio, inficiate altrimenti dall'età e dalle scarse garanzie che una sposa non più nel fiore degli anni poteva fornire a livello di fertilità.

Naturalmente, come in tutti gli altri casi di disposizioni di entità ragguardevole, tali da comportare una diminuzione del patrimonio potenzialmente svantaggiosa per la famiglia d'origine della donna, anche per la costituzione di dote la donna *sui iuris* necessitava dell'assenso l'assenso di un tutore²⁶⁰; pure in questo caso tuttavia, la legislazione augustea, in perfetta coerenza con lo scopo programmatico di favorire matrimonio e filiazione, tese alla rimozione di ogni ostacolo alla costituzione di dote, istituto indispensabile da un punto di vista sociale. Alla *mulier* che volesse costituire una dote fu concessa la possibilità di richiedere un tutore alternativo nel caso si ritrovasse sottoposta alla tutela di un minore, di un *furiosus* o di un incapace²⁶¹.

²⁵⁶ In D. 39.5.31.1 (Papin. 12 *resp.*) troviamo una madre che dona una dote e un *peculium* a una figlia ancora in *potestate*.

²⁵⁷ Per esempio D. 33.4.16, (Paul. 2 *ad vitell*) *Qui dotem a matre uxoris acceperat et stipulanti ei promiserat, testamento uxori dotem legavit. cum quaesitum esset, an uxor dotis summam consequi posset, respondit scaevola non videri dari uxori, quod necesse sit matri reddi. alias sic respondit non videri, nisi manifeste uxor docuisset eam testantis voluntatem fuisse, ut onerare heredes duplici praestatione dotis vellet*; In D. 32.41.7 (Scaev. 22 *Dig.*), invece, vi è l'accordo di restituire la dote a vantaggio della madre e del fratello della sposa, che evidentemente avevano provveduto congiuntamente a dotare la loro congiunta.

²⁵⁸ GARDNER 2013, 224.

²⁵⁹ SALLER 1994, 208.

²⁶⁰ DIXON 1988, 46. Tit. Ulp. 11.27; In Cic. *Caecin.* 25.73 Cicerone usa quale esempio di somma ingiustizia quello in cui si accorda a un marito una dote promessa dalla moglie senza autorizzazione alcuna (*Iste vester testis qui ausus est dicere fecisse videri eum de quo ne cuius rei argueretur quidem scire potuit, is ipse numquam auderet iudicare deberi viro dotem quam mulier nullo auctore dixisset*).

²⁶¹ Gai. 1.178: *Nam et lege Iulia de maritandis ordinibus ei, quae in legitima tutela pupilli sit, permittitur dotis constituendae gratia a praetore urbano tutorem petere*; Gai. 1.180: *Item si qua in tutela legitima furiosi aut muti sit, permittitur ei senatus consulto dotis constituendae gratia tutorem petere*.

Preme sottolineare, a conclusione e a ulteriore riprova della centralità sociale rivestita dalla dote, che la garanzia a titolo di dote era esentata dal divieto generale emanato da Claudio contro le garanzie in conto di terzi da parte di donne²⁶². In un rescritto del 258 d.C. l'appello di Sepiduca, una suocera che non aveva mantenuto la parola data in materia di *constitutio dotis* e rifiutava ora di versare al genero quanto pattuito risulta infatti vano. Per sottrarsi al pagamento la donna aveva evidentemente cercato, in modo fraudolento, di presentare la propria come un'obbligazione assunta in nome della figlia, senza riuscire tuttavia a persuadere i giuristi della cancelleria dell'imperatore Valeriano²⁶³. Peraltro, anche nel caso in cui una donna avesse fornito una dote sotto la falsa convinzione²⁶⁴ che era obbligata a farlo, il recupero di quanto versato non era consentito, contrariamente a quanto stabilito a titolo generale da un punto di vista giuridico²⁶⁵. In questa circostanza, preminente rispetto alla tutela legale della donna risultava la *pietas* nei confronti del marito, un valore destinato a permanere anche dopo che la donna aveva acquisito consapevolezza dei propri doveri, e che trovava in tutta evidenza nella dote un veicolo d'espressione di primo piano.

4.5 MADRI 'TUTRICI'? L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEI FIGLI ALLA MORTE DEL *PATER*

Nelle fonti letterarie, il ruolo rivestito da alcune illustri vedove nella crescita e nell'educazione dei figli assume un carattere esemplare, quasi stereotipato. Dalla *Lavinia* di Livio, alla *Calpurnia Hispulla* elogiata da Plinio il Giovane, fino alle tacitiane *Aurelia*, *Atia* e *Iulia Procilla*, si rintracciano modelli di vedove indipendenti e virtuose, capaci di crescere la prole trasmettendo i valori rigorosi del *mos maiorum*.²⁶⁶

²⁶² Sul *senatusconsultum Velleianum* si veda *supra*, § 4.2.

²⁶³ C. 4.29.12: *Si dotare filiam volens genero res tuas obligasti, pertinere ad te beneficium senatus consulti falso putas: hanc enim causam ab eo beneficio esse removendam prudentes viri putaverunt*. Sul provvedimento si veda GARDNER 1986, 75-76 1998, 238.

²⁶⁴ D. 12.6.32.2 (Iul. 10 dig.): *Mulier si in ea opinione sit, ut credat se pro dote obligatam, quidquid dotis nomine dederit, non repetit: sublata enim falsa opinione relinquitur pietatis causa, ex qua solutum repeti non potest*; IBBETSON 2016, 577.

²⁶⁵ D. 12.6.1.1 (Ulp. 26 ad ed.): *Et quidem si quis indebitum ignorans solvit, per hanc actionem condicere potest: sed si sciens se non debere solvit, cessat repetitio*.

²⁶⁶ Per *Lavinia* si veda Liv. 1.3.1-2; per *Corellia Hispulla*, Plin. *epist.* 3.3.; per *Aurelia* e *Atia* vd Tac. *dial.* 28.4-6; su *Iulia Procilla*, Tac. *Agr.* 4. Sulle madri modello si veda GIROTTI 2016, 339-352.

Talora, tuttavia, le qualità dispiagate dalle *matronae* nel ruolo di madri ed educatrici si accompagnano esplicitamente a quelle nella gestione dell'economia domestica, al punto che i due ambiti giungono a sovrapporsi e, dunque, a confondersi. Plutarco, nella *Vita di Tiberio*, afferma esplicitamente che Cornelia, alla morte del marito, “assunse la cura dei figli e della casa, dimostrandosi avveduta, amorevole e magnanima”²⁶⁷. È possibile, da questi scarni riferimenti, desumere un ruolo attivo della madre nell'amministrazione dei beni che il padre aveva verosimilmente destinato ai figli?²⁶⁸

La morte del *paterfamilias* non costituiva assolutamente per la società romana un evento occasionale, rappresentando, al contrario, un fenomeno endemico e pervasivo. L'alto tasso di mortalità, associato a una differenza d'età notevole tra i coniugi al momento del primo matrimonio, aveva un impatto di assoluto rilievo sulla struttura familiare: una percentuale notevolissima di figli si ritrovava orfana di padre prima di aver raggiunto l'età adulta. Secondo recenti stime, a perdere la figura paterna prima dei quindici anni sarebbero stati circa un terzo dei figli, e un ulteriore terzo l'avrebbe perso prima dei venticinque anni²⁶⁹.

Al di là dell'aneddotica, pertanto, quella degli orfani rappresentava una realtà di ampia diffusione, e la perdita del *paterfamilias* un evento ordinario, le cui conseguenze sul piano giuridico ed economico non potevano che attirare l'attenzione dei giuristi e del potere imperiale. Una regolamentazione ufficiale circa le modalità con cui venivano amministrati i *bona dei pupilli* era infatti, senza dubbio, una necessità, tanto più opportuna in quanto ben un sesto della proprietà complessiva era detenuta, almeno virtualmente, proprio da quella frazione della popolazione che aveva meno di quattordici anni, e che era incapace, dunque, di gestirla in modo autonomo²⁷⁰.

Al dato demografico, già di per sé assolutamente significativo, va aggiunta un'ulteriore considerazione. La morte biologica del *paterfamilias* sotto il profilo potestativo non aveva esiti dissimili dall'espunzione dal corpo civico di quest'ultimo facente seguito, per esempio, a una condanna capitale o all'*aqua et igni interdictio*, equiparando di fatto la condizione dei figli di

²⁶⁷ Plu. *Tib.* 1.4: Κορηλία δὲ ἀναλαβοῦσα τοὺς παῖδας καὶ τὸν οἶκον, οὕτω σώφρονα καὶ φιλότεκνον καὶ μεγαλόψυχον αὐτὴν παρέσχεν ὥστε μὴ κακῶς δόξαι βεβουλευθαι τὸν Τιβέριον ἀντὶ τοιαύτης γυναικὸς ἀποθανεῖν ἐλόμενον.

²⁶⁸ Sia Tiberio che Gaio Gracco erano ancora dei *pupilli* alla morte del padre *Tiberius Sempronius Gracchus senior*, avvenuta nel 154 a.C. Tiberio aveva nove anni, Gaio solo due.

²⁶⁹ SALLER 1994, 181.

²⁷⁰ SALLER 1994, 190. Se si considera la proprietà nelle mani di quanti avevano meno di venticinque anni tale porzione è destinata a salire a un terzo.

alcuni *damnati* a quella degli orfani²⁷¹. Se è vero che nella gran parte dei casi la condanna determinava *ipso iure* la confisca del patrimonio, non sono mancati casi in cui i figli, in virtù della *clementia* del potere triumvirale o imperiale, sono risultati assegnatari di una porzione dei *bona paterna*²⁷². In ogni caso, oltre al genitore, anche parenti più o meno prossimi oppure degli *extranei* potevano destinare parte delle loro ricchezze a *pupilli*, senza che questi ultimi per il sistema giuridico potessero procedere personalmente alla loro amministrazione.

Di qui, dunque, l'attenzione riservata dai giuristi all'istituto della *tutela*²⁷³, in virtù della quale ogni minore non soggetto alla potestà paterna era sottoposto a un'apposita figura responsabile della gestione e della conservazione del patrimonio pupillare.²⁷⁴

I *tutores*, apponendo la loro *auctoritas*, effettuavano una dichiarazione di volontà integrativa rispetto alla volontà espressa dal pupillo, conferendo validità ad alcuni negozi, in particolare atti di alienazione, o assunzione di obbligazioni, che potevano compromettere pericolosamente la loro situazione patrimoniale²⁷⁵.

I padri naturalmente assegnavano il compito a persone di fiducia, sovente esprimendo la loro scelta in sede testamentaria. Nel caso questa scelta non fosse stata compiuta, a ogni modo, l'incombenza sarebbe passata automaticamente all'*adgnatus proximus* o, nel caso non vi fosse stato alcun parente disponibile in linea agnazia²⁷⁶, era compito del pretore o del governatore provinciale assegnare un terzo tipo di tutore.²⁷⁷ Anche se i percorsi per assumere l'incarico e le designazioni

²⁷¹ Gai. 1.128: *Cum autem is, cui ob aliquod malefícium ex lege Cornelia aqua et igni interdicatur, civitatem Romanam amittat, sequitur, ut quia eo modo ex numero civium Romanorum tollitur, proinde ac mortuo eo desinant liberi in potestate eius esse.*

²⁷² Sul punto si veda *supra*, Capitolo Terzo § 3.7.

²⁷³ Sulla tutela dei minori si veda VIARENGO 2015.

²⁷⁴ Eventualmente poteva trattarsi anche di più tutori, che potevano gestire *l'officium* in modo condiviso o amministrando ciascuno un settore diverso. Va sottolineato che, in prosieguo di tempo, la sfera di competenza dei tutori non si limitò agli aspetti pragmatici del mantenimento del pupillo, contemplando invece anche gli aspetti relativi allo sviluppo morale: HÜBNER, RATZAN 2009, 15; RAWSON 2003, 71-73. Anche una volta raggiunta la pubertà, i figli restavano sottoposti alla *cura minorum*, che si protraeva fino al compimento del venticinquesimo anno. Sulla *cura minoris* si veda MARRONE 2006³, 260-262.

²⁷⁵ Gai. 3.107: *Pupillum omne negotium recte gerit, ut tamen, sicubi tutoris auctoritas necessaria sit, adhibeatur tutor, veluti si ipse obligetur, nam alium sibi obligare etiam sine tutoris auctoritate potest.*

²⁷⁶ L'impatto del regime demografico sui membri adulti della famiglia potenzialmente in grado di assumere il ruolo paterno alla morte del *paterfamilias* è stato indagato da SCHEIDEL 2009, 36-40 e fig. 4, le cui conclusioni sono sostanzialmente pessimiste. Secondo lo studioso, nella maggior parte dei casi non vi erano zii e nonni paterni che potessero sopperire alla perdita del padre; anche la possibilità di avere un fratello maggiore venticinquenne capace di assumere il ruolo di *tutor* erano esigue (a quattordici anni solo un terzo dei figli aveva un fratello maggiore).

²⁷⁷ Gai. 1.185: *Si cui nullus omnino tutor sit, ei datur in urbe Roma ex lege Atilia a praetore urbano et maiore parte tribunorum plebis, qui Atilianus tutor vocatur; in provinciis vero a praesidibus provinciarum ex lege Iulia et Titia.* Sulla politica legislativa inerente alla *tutela* rimando a VIARENGO 2015, 29-56. Ipotizza che prima dell'istituzione del *tutor atilianus*, la gestione del patrimonio del pupillo fosse assegnata alla madre o alla famiglia di lei GAGLIARDI

erano differenti (*tutor testamentarius*, *tutor legitimus*, *tutor dativus*) le competenze di queste figure erano assolutamente identiche.

Il tutore aveva la responsabilità di amministrare la proprietà del pupillo, gestendo le spese e preservando l'integrità del patrimonio²⁷⁸; il suo operato era soggetto a rendicontazione una volta che il compito fosse terminato. L'esercizio della *tutela*, dunque, al di là dell'onore connesso a questo tipo di compito²⁷⁹, rappresentava comunque un onere considerevole²⁸⁰.

Alcuni riferimenti nelle fonti, peraltro, evidenziano come una gestione poco trasparente della proprietà, o il mancato perseguimento dell'interesse del pupillo, fossero fatti assolutamente all'ordine del giorno: si pensi, per esempio alla descrizione che Cicerone fa di Verre nel suo ruolo di tutore²⁸¹; oppure al fatto che in uno dei pareri contenuti nel Digesto per una testatrice l'opzione di assegnare l'eredità a un parente, incaricandolo poi di restituirla alla figlia una volta che questa avesse raggiunto la giusta età, risultava preferibile rispetto a una tutela indesiderata²⁸².

Ma qual era, all'interno del quadro istituzionale tracciato, il ruolo delle madri? In dottrina la tesi predominante nega che la donna potesse ricoprire formalmente il ruolo di tutrice: per tutta l'età classica la tutela fu un compito riservato ai soli cittadini romani di sesso maschile. Solo una costituzione innovativa di Teodosio, emanata nel 390 d.C., sarebbe intervenuta a modificare la rigidità di questo principio di esclusione²⁸³.

Tuttavia, nonostante fosse indiscutibilmente il *tutor* ad avere la responsabilità giuridica della gestione della proprietà del *pupillus*, va notato come non manchino gli indizi per assegnare

2012, 430. Si trattava di una soluzione in qualche modo non regolamentata dal diritto, con esiti gravemente pregiudizievoli per il minore.

²⁷⁸ D. 26.7.5 (Ulp. 35 *ad ed.*): *Quod in tutoribus scriptum est, et in curatoribus erit observandum, quos pater testamento destinavit a praetore confirmandos.*

²⁷⁹ D. 27.1.36 pr (Paul 9 *resp.*): *Amicissimos quidem et fidelissimos parentes liberis tutores eligere solere et ideo ad suscipiendum onus tutelae etiam honore legati eos persequi*; VUOLANTO 2002, 206.

²⁸⁰ Sulla *tutela* come *officium*, VIARENGO 2015, 1-27.

²⁸¹ Cic. *Verr.* 2.1.90-94.

²⁸² D. 22.1.3.3 (Pap. 20 *quaest.*): *Cum Pollidius a propinqua sua heres institutus rogatus fuisset filiae mulieris quidquid ex bonis eius ad se pervenisset, cum certam aetatem puella complisset, restituere, idque sibi mater ideo placuisse testamento comprehendisset, ne filiae tutoribus, sed potius necessitudini res committerentur, eundemque pollidium fundum retinere iussisset: praefectis praetorii suasi fructus, qui bona fide a Pollidio ex bonis defunctae percepti essent, restitui debere, sive quod fundum ei tantum praelegaverat sive quod lubrico tutelae fideicommissi remedium mater praetulerat.*

²⁸³ C.5.35.2pr. (a. 390): *Matres, quae amissis viris tutelam administrandorum negotiorum in liberos postulant, priusquam confirmatio officii talis in eas iure veniat, fateantur actis sacramento praestito ad alias se nuptias non venire.* GAGLIARDI 2012, 431-432; MASIELLO 1979, 1; HUMBERT 1972, 410-413.

alle madri un ruolo significativo, talora addirittura preminente, nella protezione degli interessi economici dei figli²⁸⁴.

Innanzitutto la richiesta di un *tutor* rientrava proprio tra i compiti di una madre, che in base alla *pietas* doveva scegliere una persona idonea al ruolo²⁸⁵. Il *crimen suspecti tutoris*, poi, forse già previsto dalle Dodici Tavole, permetteva eccezionalmente a una donna che fosse legata da uno stretto legame di parentela con l'impubere di accusare eventualmente il tutore, qualora costui non si fosse dimostrato affidabile nella gestione del patrimonio²⁸⁶. Si trattava in tutta evidenza di uno strumento a tutela dei *pupilli*, contro eventuali gestioni sconsiderate. Anche se Trifonino riteneva che effettuare una valutazione di questo tipo fosse affare da uomini (*eiusmodi facta diiudicare et aestimare virilis animi est*)²⁸⁷, è senza dubbio rilevante che la possibilità di avvalersi di un simile processuale fosse concessa anche alle donne.

In secondo luogo, anche se priva del *ius administrationis*, sembra che un coinvolgimento materno nell'amministrazione delle sostanze dei figli fosse, *de facto*, un'eventualità tutt'altro che rara, talvolta addirittura incoraggiata dagli stessi mariti.

Per esempio, un padre poteva disporre per testamento che i tutori amministrassero i beni del figlio *consilio matris*²⁸⁸. In questo caso la partecipazione della madre alla tutela gestita dal tutore non sollevava i tutori dalla responsabilità connessa con il loro *munus*. Interessante, sotto questo profilo, quanto riportato da Cicerone nelle Verrine²⁸⁹. Il senatore Publio Annio Asello nominò erede la sua unica figlia: nonostante la *lex Voconia* non consentisse agli appartenenti alla prima classe di censo l'istituzione di un erede di sesso femminile, l'uomo era riuscito a eludere le prescrizioni della legge poiché non era iscritto nelle liste del censo.²⁹⁰ Il nuovo pretore, non ancora entrato in carica,

²⁸⁴ DIXON 1988, 63-65.

²⁸⁵ Si veda, per esempio, Plin. *epist.* 9.13.16.

²⁸⁶ GARDNER 1998, 251-252. In base a un rescritto di Settimio Severo, potevano intraprendere questo tipo di azione anche altre donne collegate a vario titolo al *pupillus* (sorelle, nutrici, altre donne) purchè motivate dalla *pietas*. Cfr. C. 2.18.1; 5.43.1; 5.37.4; 5.43.3.

²⁸⁷ D. 26.6.4.4 (Tryph. 16 *disp.*): *Quae autem suspectum tutorem non fecit, nec verbis nec sententia constitutionis in poenam incidit, quod eiusmodi facta diiudicare et aestimare virilis animi est et potest etiam delicta ignorare mater, satisque est eam petisse talem, qui inquisitione per praetorem habita idoneus apparuit. et ideo nec iudicium eius sufficit ad eligendos tutores, sed inquisitio fit, etiamsi maxime in bona propria liberis suis testamento tutores dederit.*

²⁸⁸ D. 26.7.5.8 (Ulp. 35 *ad ed.*): *Papinianus libro quinto responsorum ita scribit: pater tutelam filiorum consilio matris geri mandavit et eo nomine tutores liberavit. non idcirco minus officium tutorum integrum erit, sed viris bonis conveniet salubre consilium matris admittere, tametsi neque liberatio tutoris neque voluntas patris aut intercessio matris tutoris officium infringat.*

²⁸⁹ Cic. *Verr.* 2.104-106.

²⁹⁰ La riforma sillana aveva ulteriormente inciso sulla rilevanza della censura, già in progressiva decadenza da quando fu introdotto il reclutamento dell'esercito tra i soldati professionisti. I compiti del censimento e della *lectio senatus*, che venne a riempirsi in modo pressoché automatico con la cooptazione degli ex-magistrati, presero il loro carattere

appreso che il secondo erede era un parente maschio del defunto, tentò di trarre profitto dalla situazione proponendogli, naturalmente dietro compenso, di vanificare la chiamata testamentaria della *pupilla*, determinando la chiamata del sostituto di lei. Al contempo, trattava il prezzo della non emissione dell'editto, rivolgendosi innanzitutto alla madre della giovane (*ad pupillae matrem submittebat*). A ogni modo chi doveva autorizzare il versamento della cospicua somma richiesta erano i tutori, che in questo caso erano evidentemente stati nominati e che sono puntualmente citati. Questi ultimi, imbarazzati, preferirono declinare la proposta del pretore: si trovavano infatti impossibilitati a giustificare adeguatamente l'esborso delle *rationes* che avrebbero dovuto presentare al momento del rendiconto della tutela²⁹¹.

Altrove la figura materna appare agire in modo assolutamente indipendente, senza che alcun tutore sia stato nominato. Papiniano fa riferimento a una madre che, *secundum patris voluntatem*, si occupa dei *negotia filii*, nel tentativo di circoscriverne almeno l'ambito di intervento²⁹². In un altro caso una madre ha gestito indisturbata gli affari della figlia per ben nove anni, vendendo anche all'asta alcuni beni ereditari, dando in sposa la fanciulla e attuando pure dei trasferimenti di proprietà²⁹³. Il passo attesta chiaramente come una madre, pur non avendo chiesto un tutore per i figli, e pur non essendo formalmente tutrice, potesse *de facto* esercitare la tutela. Prova tangibile della diffusione di questa possibilità a livello di prassi sociale, può ravvisarsi nella responsabilità giuridica scaturente in capo alla madre "tutrice". In caso di cattiva amministrazione dei *bona*, infatti, la *materfamilias* era considerata direttamente responsabile²⁹⁴.

In ogni caso va puntualizzato che, almeno a partire dalla metà del II sec. d.C., l'ordinamento sviluppò via via dei correttivi rispetto alla rigidità del principio che, fin dall'età arcaica, vietava alle madri l'esercizio della tutela sugli impuberi. Se non vi erano soggetti maschi legittimati e

originario di necessità costituzionale, fecero cadere in desuetudine la prassi negli anni compresi tra l'86 e il 70 a.C. Sull'episodio si veda GULINA 2010, 143-149.

²⁹¹ Cic. *Verr.* 2.1.106: *tutores pecuniam praetori si pupillae nomine dedissent, grandem praesertim quem ad modum in rationem inducerent, quem ad modum sine periculo suo dare possent, non videbant; simul et istum fore tam improbum non arbitrabantur; saepe appellati pernegaverunt.*

²⁹² D. 3.5.30.6 (Pap. 2 resp.): *Quamquam mater filii negotia secundum patris voluntatem pietatis fiducia gerat, tamen ius actoris periculo suo litium causa constituendi non habebit, quia nec ipsa filii nomine recte agit aut res bonorum eius alienat vel debitorem impuberis accipiendo pecuniam liberat.*

²⁹³ D. 46.3.88 (Scaev. 5 dig.): *Filiae intestato patri heredis negotia mater gessit et res vendendas per argentarios dedit idque ipsum codice conscriptum est: argentarii universum redactum venditionis solverunt et post solutionem novem fere annis, quidquid agendum erat, nomine pupillae mater egit eamque marito nuptum collocavit et res ei tradidit;* GAGLIARDI 2012, 436-437.

²⁹⁴ D. 3.5.33(34) (Paul. 1 quaest.); PS. 1.4.4: *Mater, quae filiorum suorum rebus intervenit, actione negotiorum gestorum et ipsis et eorum tutoribus tenebitur.* Sul punto ALBANESE 1979, 439 s. nt. 37.

preferibili a ricoprire il ruolo, infatti, una *materfamilias* poteva essere autorizzata, in via eccezionale, a fare da tutrice ai figli sulla base di specifici provvedimenti imperiali²⁹⁵.

Questi ultimi, in tutta evidenza, segnano il punto d'arrivo di un percorso in cui progressivamente la capacità di una madre trova riscontro non solo sul piano della prassi ma anche su quello del diritto.

D'altro canto, molto prima che le fosse riconosciuta giuridicamente la possibilità di amministrare i patrimoni dei figli, una *materfamilias* poteva dimostrare le proprie qualità nella gestione e nella conservazione dei *bona* della prole. Le parole con cui Seneca descrive la madre *Helvia*, infatti, rivelano chiaramente come già nel I sec. d.C., anche in presenza di figure deputate all'esercizio della tutela²⁹⁶, una madre potesse dare prova della propria diligenza nell'amministrazione del patrimonio dei figli, contribuendo in modo sostanziale a *servare* la *domus* e guadagnandosi la rispettabilità familiare e sociale²⁹⁷.

²⁹⁵ D. 26.1.16 pr (Gai. 12 *ad ed.*): *Tutela plerumque virile officium est*; D. 26.1.18 (Nerat. 3 *reg.*): *Feminae tutores dari non possunt, quia id munus masculorum est nisi a principe filiorum tutelam specialiter postulent*. Secondo PEPPE 2016, 212 n. 537 *plerumque* e *nisi* relativizzano la portata del principio generale. La dottrina, in difficoltà nell'ammettere la figura della madre tutrice, ha tradizionalmente individuato nei passi in questione segni di interpolazione; ciò nonostante come dice GAGLIARDI 2012, 433 «a forza di rilevare interpolazioni, si finirebbe con il negare ciò che viene detto con tutta evidenza e chiarezza innumerosi passi, ovvero che a Roma, in età classica, le donne potevano, entro certi limiti, essere tutrici dei propri figli».

²⁹⁶ Si veda a tal proposito il riferimento esplicito ai tutori presente in Sen. *dial.* 24.1: *pupillus relictus sub tutoris cura usque ad decimumquartum annum, sub matris tutela semper*.

²⁹⁷ Sen. *dial.* 14.2-3: le altre donne *patrimonia filiorum exhauriunt et captant*; *Helvia*, invece “*liberalitate nostra semper imposuisti modum, cum tuae non imponeres*”; “*tu patrimonia nostra sic administrasti, ut tamquam in tuis laborares, tamquam alienis abstineres; tu gratiae nostra, tamquam alienis rebus uteris, pepercisti*”.

CONCLUSIONI

In una parte delle fonti antiche l'esame del rapporto tra donne e ricchezza risente inevitabilmente della deformazione prospettica della tradizione che, con un'impronta moralistica, tende a stigmatizzare negativamente l'ostentazione o comunque l'uso personale della ricchezza da parte femminile.

Dal teatro plautino, alla satira di Giovenale, dal moralismo pliniano all'accesa polemica di Tertulliano, l'associazione tra donna da un lato, e spese voluttuose e avidità di guadagno dall'altro si ripresenta come un *fil rouge* nella letteratura, nella storiografia e nell'aneddotica latina. Al di là, infatti, della retorica della parsimonia e della morigeratezza che porta Cornelia a dire dei propri figli: *haec, ornamenta mea sunt*²⁹⁸, o che connota positivamente la ricchezza femminile solo quando utilizzata a sostegno del gruppo familiare, il *luxus* matronale trova inequivocabili riscontri sul piano letterario, iconografico e archeologico: per esempio nei gioielli preziosissimi, il cui peso, lungi dall'essere limitato a pochi grammi, veniva orgogliosamente inciso sull'oggetto stesso per ribadirne il valore²⁹⁹, oppure nella policromia degli affreschi pompeiani in cui le *matronae* indossano abiti dai tessuti raffinatissimi³⁰⁰.

Per la mentalità romana, vesti e gioielli si qualificavano come oggetti femminili per antonomasia: Livio, in un noto passo, li etichetta proprio come *mundus muliebris*³⁰¹, esplicitando altresì come il diritto all'eleganza e agli ornamenti potesse fungere da meccanismo di compensazione per l'esclusione dai *civilia officia* subita dalle donne³⁰²; allo stesso tempo, tuttavia, si trattava di oggetti dotati di uno spiccato valore finanziario, nonché *status-symbol* il cui sfoggio poteva comportare un ritorno in termini di capitale sociale e politico a vantaggio degli uomini di famiglia³⁰³.

²⁹⁸ Val. Max. 4.4.

²⁹⁹ BERG 2002, 60-62.

³⁰⁰ Sull'importanza del colore degli abiti per la donna romana, con riferimenti anche al costume matronale si veda HARLOW 2002.

³⁰¹ Liv. 34.7.9

³⁰² Le parole che Livio fa pronunciare a Valerio sono davvero eloquenti: *Non magistratus nec sacerdotia nec triumphus nec insignia nec dona aut spolia bellica iis contingere possunt: munditiae et ornatus et cultus, haec feminarum insignia sunt, his gaudent et gloriantur, hunc mundum muliebrem appellarunt maiores nostri* (Liv. 34.7.8).

³⁰³ Basti pensare ai famosi versi dell'*Aulularia* plautina, con le *matronae* che *quasi non fundis exornatae incedant per vias* (Plaut. *Epidic.* 226). Paradigmatico, lo sfarzo dell'*apparatus* utilizzato per le sue pubbliche uscite da *Aemilia Tertia*, attraverso il quale la ricchezza e il prestigio della *gens* venivano esibiti pubblicamente: Plb. 31.26.3-5; VALENTINI 2012, 206-222; MCCLINTOCK 2005

Tuttavia, dalla rilettura delle fonti proposta nel corso della ricerca emerge parallelamente un'immagine molto diversa della soggettività patrimoniale femminile.

Innanzitutto si è constatato in modo incontrovertibile come quella afferente al *mundus* e all'*ornatus muliebris* non fosse assolutamente né l'unica forma di ricchezza di cui le *matronae* potevano disporre, né l'obiettivo principale dei loro investimenti finanziari.

L'attivo patrimoniale di un'appartenente ai ceti aristocratici si componeva di molteplici voci: oltre alla dote, e ai beni ottenuti attraverso la trasmissione ereditaria, tanto familiare che extra-familiare, le possibilità d'investimento frutto della capacità negoziale femminile potevano implementare notevolmente l'articolazione interna degli assetti proprietari. Proprio la specificità statutaria della condizione femminile, con l'esclusione dai *virilia officia* che essa comportava, poteva peraltro tradursi in un notevole vantaggio in termini economici: l'estraneità ai meccanismi diretti della competizione politica risparmiava alle donne gli ingenti esborsi legati al pagamento di banchetti, *ludi*, *summae honorariae*.

L'indagine, dunque, ha chiaramente posto in rilievo la consistenza dei patrimoni femminili: nonostante i tentativi promossi a livello legislativo per arginare il fenomeno, la ricchezza delle donne costituiva un dato di fatto, esito ineludibile dell'associazione tra il peculiare regime demografico del mondo romano e la progressiva decadenza del matrimonio *cum manu*.

Il punto sul quale si è cercato di insistere, a ogni modo, non riguarda tanto la rilevanza che la titolarità di ricchezza e le capacità nella gestione della stessa rivestivano per la donna sul piano personale; l'accento è stato invece posto dapprima sulla centralità del ruolo femminile nella supervisione dei depositi domestici, valutando poi in che misura la dote, i beni ereditari e la capacità negoziale costituissero apporti funzionali alla conservazione della *domus* e al sostegno dei suoi membri. In particolare, le due categorie che dovevano trarre maggior vantaggio erano il coniuge e i figli, o comunque gli eredi naturali.

Al marito spettavano i frutti della dote, pensati per fronteggiare i cosiddetta *onera matrimonii*; pur essendo tenuto a mantenerne integro il valore in vista di un'eventuale restituzione, i beni dotali rappresentavano inoltre un tesoretto di immediata disponibilità, utile per far fronte a eventuali imprevisti, al bisogno di liquidità e, in generale, a esigenze finanziarie di vario genere. Le scelte testamentarie della moglie, poi, collocavano il coniuge sopravvissuto in una posizione preferenziale, molto diversa da quella attribuitagli dall'ordinamento giuridico. Era essenzialmente attraverso il testamento, e dunque, solo al momento della morte, che il sistema autorizzava un

ingente spostamento di ricchezze tra la famiglia dell'*uxor* e quella del *vir*, ferme restando le severe restrizioni in materia di *capacitas* introdotte da Augusto. Le donazioni tra marito e moglie rimasero soggette a divieto.

Per quanto riguarda invece i figli, benché in capo alla madre non sussistesse alcun obbligo alimentare verso la prole, si è osservato come i ricavi ottenuti dalla dote in costanza di matrimonio potessero essere destinati all'educazione e al mantenimento degli stessi. Nonostante, poi, in caso di divorzio, la *dos* fosse destinata a tornare all'*uxor*, specifiche detrazioni per i figli nati dall'unione erano stabilite sia dall'ordinamento, sia eventualmente dai coniugi stessi, attraverso apposite pattuizioni³⁰⁴.

Alla morte della *materfamilias*, peraltro, il ruolo dei figli quali destinatari privilegiati dei *bona materna*, legittimati anche a far valere le proprie aspettative in sede giudiziaria in caso di un'ingiusta estromissione dall'asse ereditario della madre, si estendeva anche i beni dotali.

È nel legame con la *domus*, dunque, che si è ravvisato un elemento fondamentale nella strutturazione della soggettività patrimoniale femminile. E ciò, sulla base di una molteplicità di ragioni.

In primo luogo per i caratteri peculiari dell'economia del mondo romano, all'interno della quale la *domus*, oltre che un'unità residenziale e sociale, rappresentava anche il fulcro degli interessi economici di una famiglia dell'*élite*, il luogo di produzione, conservazione nonché il centro d'organizzazione dell'intero patrimonio. Legate alla *domus*, inoltre, erano anche le modalità con cui concretamente si faceva fronte all'amministrazione di assetti proprietari anche molto articolati, per la gestione dei quali fondamentale era il ricorso ai componenti della *familia* servile in qualità di *actores* e *institores*³⁰⁵.

In secondo luogo, nonostante l'esistenza di una soggettività patrimoniale e di un'autonoma e fruttuosa gestione della ricchezza potesse conferire alla *matrona* un'indubbia posizione di influenza in seno alla famiglia, portando a ricalibrare almeno in parte l'opinione invalsa sui rapporti interni alla *domus*³⁰⁶, preme rilevare come la proprietà, trasmessa, come si è visto³⁰⁷,

³⁰⁴ Sul punto si veda *supra*, Capitolo Secondo.

³⁰⁵ Sul punto si veda *supra*, Capitolo Quarto, § 4.3.

³⁰⁶ Le conclusioni raggiunte dalla recente demografia storica SALLER 1994 circa la composizione della famiglia e l'articolazione dei rapporti al suo interno, pur avendo l'innegabile merito di aver alimentato in modo proficuo il dibattito critico, sono parse a un'autorevole parte della critica decisamente troppo radicali. In merito si vedano gli ammonimenti di CAPOGROSSI COLOGNESI 2010, 147-174; CANTARELLA 2003.

³⁰⁷ Sul punto si veda *supra*, Capitolo Terzo.

soprattutto per via ereditaria, e un'oculata amministrazione della stessa, trovavano la loro origine nel contesto familiare e domestico e, per risultare socialmente accettabili, dovevano essere primariamente orientate al supporto dello stesso.

Quello della *matrona* quale soggetto patrimoniale non è pertanto un profilo che può considerarsi isolatamente rispetto ad altri ruoli che le aspettative sociali imponevano alla donna in seno alla *domus*, altrettanto costitutivi dell'identità della sua identità, ovvero quello di *uxor* e *mater*. E ciò non soltanto perché il legame verso il marito e i figli condizionava in modo significativo la gestione e la trasmissione dei *bona* da parte della *matrona*. Lo *status* matrimoniale e il soddisfacimento delle aspettative riproduttive incidevano infatti in modo determinante sulla capacità patrimoniale femminile.

Al di là della dote, la cui costituzione era inconcepibile in assenza di matrimonio³⁰⁸, è all'iniziativa legislativa di Augusto che va attribuito, in questo senso, il valore di un vero e proprio *turning-point*. Con il *princeps*, infatti, si assiste a un importante riconoscimento sociale dell'importanza della presenza e della partecipazione della donna alla vita della *domus* in qualità di moglie e di madre, che trova per la prima volta un riscontro sul piano delle formali categorie giuridiche: la maternità nel quadro di *iustae nuptiae* diventa infatti condizione legittimante e per la liberazione dalla tutela per la piena *capacitas* testamentaria³⁰⁹; la ratifica del divieto di donazioni tra coniugi³¹⁰ e le limitazioni poste al marito nella gestione dei beni dotali della moglie, poi, si traducono in una notevole miglioramento nella tutela dell'integrità patrimoniale dell'*uxor*.

Infine, è proprio in rapporto alla *domus* che, nel quadro dell'epigrafia sepolcrale, emergono i primi importanti indizi della rilevanza del ruolo economico matronale. Invece di dequalificare il valore documentario delle *virtutes* per cui la *matrona* era elogiata, sottolineando la distanza che inevitabilmente intercorre tra il piano della realtà e quello della rappresentazione, è parso opportuno proporre una rilettura che andasse oltre lo stereotipo, alla ricerca del referente reale del modello culturale e antropologico trasposto sulla pietra.

Tuttavia, sarebbe errato valutare l'attenzione riservata alla *domus* e al ruolo della donna nell'amministrazione e nella trasmissione del patrimonio in ottica esclusivamente privatistica.

³⁰⁸ D. 23.3.3 (Ulp. 63 *ad ed.*): *Dotis appellatio non refertur ad ea matrimonia, quae consistere non possunt: neque enim dos sine matrimonio esse potest. ubicumque igitur matrimonii nomen non est, nec dos est.* Sul legame esistente tra l'istituto dotale e le nozze si veda *supra*, Capitolo Secondo, § 2.1.

³⁰⁹ Sul punto si veda *supra*, Capitolo Primo, § 1.2.5; Capitolo Terzo, § 3.5.

³¹⁰ Sul punto si veda *supra*, Capitolo Primo, § 1.2.5, e Capitolo Quarto, § 4.3.

Al di là del fatto che la critica è oramai concorde nell'assegnare all'orizzonte domestico una dimensione non solo privata, ravvisando invece in esso il primo fondamentale tassello della costruzione dell'identità civica³¹¹, la necessità di un superamento della dicotomia sussistente tra pubblico e privato si rende altrettanto indispensabile quando in gioco c'è la ricchezza familiare. A Roma le risorse a disposizione delle donne, nonché la possibilità di disporre autonomamente delle stesse, non erano e non potevano essere solo una questione privata. Da un lato perché la ricchezza rappresentava un fattore di distinzione sociale, opportunamente esibito; dall'altra in virtù della visibilità che il suo dispiego poteva assumere nel panorama urbano attraverso l'imponenza degli interventi di stampo evergetico o gentilizio-commemorativo, potentissimi strumenti di autorappresentazione e di legittimazione della classe dirigente.

Ma, soprattutto, la ricchezza costituiva un criterio dirimente nell'articolazione e classificazione del corpo civico a scopi politici³¹². Ed è questa centralità che traspare a più riprese anche quando si affronta il tema della soggettività patrimoniale femminile. Per disposizione testamentaria, per donazione, per prestito fiduciario, le *matronae* attraverso i loro *bona* potevano assicurare ai loro congiunti l'accesso all'*ordo decurionum*, *equester* o *senatorius* o contribuire al mantenimento, talvolta comunque oneroso, dello *status quo*. Le loro sostanze, in tutta evidenza, non potevano andar disperse. Di qui l'attenzione a esse riservata dalla legislazione e dal potere imperiale, tanto attenti a limitare il potenziale destabilizzante che la capacità patrimoniale femminile poteva avere sugli assetti socio-politici³¹³, quanto propensi a tutelarne la trasmissione alla prole proprio allo scopo di favorire la continuità familiare, sociale e politica.

La rilevanza amministrativa e finanziaria femminile emersa dall'esame delle fonti conferma dunque l'opportunità di valutare la condizione femminile in termini di inclusione e appartenenza: le ricchezze delle *matronae*, lungi dall'essere destinate solo a spese voluttuose, o confinata a logiche tutte interne alla *domus*, costituivano un tassello importante dell'Impero³¹⁴, non a caso opportunamente censite, tassate, canalizzate nella trasmissione in una direzione utile a preservare l'equilibrio socio-politico esistente.

³¹¹ HEMELRIJK 2015, 9-12; HARDERS 2012, 19; NEVETT 2010, 6-7.

³¹² ALFÖLDY 2011, 103-104.

³¹³ VIGNERON-GERKENS 2000, 110.

³¹⁴ Secondo recenti stime, anche in virtù della diffusione della cittadinanza e del *ius civile* era in mano delle donne almeno tra il 30 e il 45 % della ricchezza trasmessa ereditariamente. HEMELRIJK 2014, 155; ARJAVA 1996, 70-71; PÖLÖNEN 2002, 178-179 propende addirittura per una percentuale compresa tra il quaranta e il cinquanta per cento.

Nella piena consapevolezza che i risultati dell'indagine coinvolgono una percentuale decisamente minoritaria della popolazione³¹⁵, la valorizzazione conferita dall'ordinamento romano alla soggettività patrimoniale femminile risulta comunque di indubbio significato, tanto più se valutata in ottica comparatistica. Anche tralasciando la netta subalternità caratteristica del ruolo femminile in seguito al declino dell'Impero romano, basti pensare che ancora nel 1865 il codice civile italiano stabiliva l'impossibilità per la donna sposata di amministrare il proprio patrimonio in autonomia³¹⁶; quanto alla nozione di una sostanziale parità degli apporti patrimoniali dei coniugi alla *societas* coniugale, riscontrata *de facto* all'interno della famiglia romana a partire dalla tarda Repubblica, si dovrà invece attendere la Riforma del diritto di famiglia del 1975³¹⁷ perché essa sia recepita normativamente dall'ordinamento italiano.

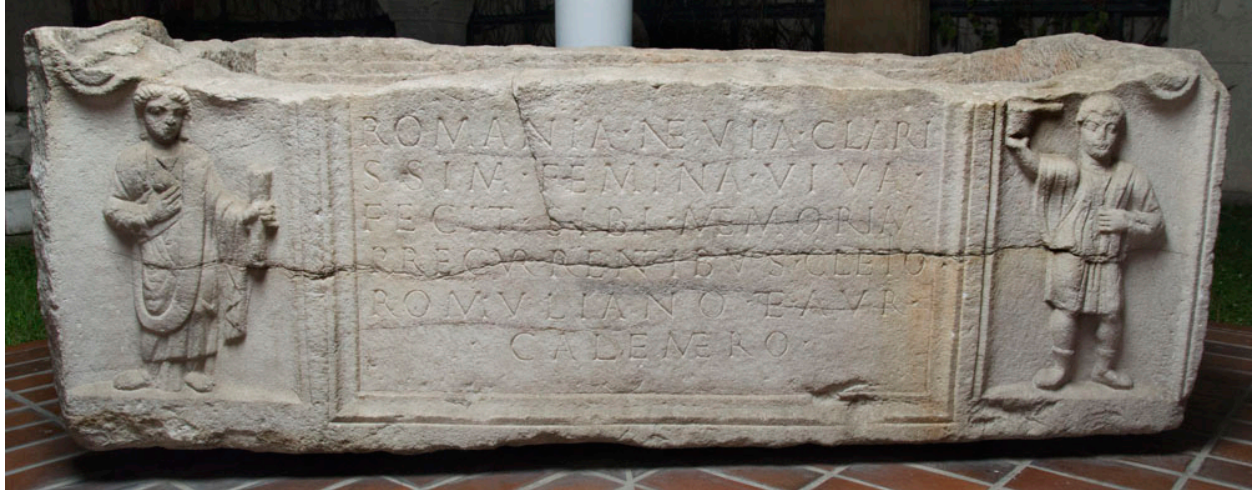
³¹⁵ La ristrettezza del campo d'indagine appare in tutta evidenza considerando la consistenza numerica dei ceti superiori alla fine della Repubblica, approssimabile ad un 5-7% della popolazione, peraltro ampiamente distribuito sul territorio peninsulare e nelle province (FRIER 1985, 274; MACMULLEN 1974, 88-89).

³¹⁶ SCOTTI 1869, 387-435.

³¹⁷ Legge 19 maggio 1975, n. 151. Ancora il codice civile del 1942, infatti, manteneva una concezione della famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito tanto nei rapporti familiari che in quelli patrimoniali, nelle relazioni di coppia così come nei confronti dei figli: BOZZI 2007, 245; PINI 2009, 9.

APPENDICE ICONOGRAFICA

[Fig.1] Sarcofago di *Naevia Romania* - Sisak, III sec. d.C.
Zagreb, Archaeological Museum
(lupa 3803)



[Fig. 1a] Dettaglio del Sarcofago di *Naevia Romania* - Sisak, III sec. d.C.
Zagreb, Archaeological Museum
(lupa 3803)



[Fig. 2] Rilievo ‘del macellaio’ - Roma, età adrianea
 Bayern,
 (da D’AMBRA 1995, fig.13)



[Fig.3] Urna a bauletto di *Clymenis*, *Cupra Maritima*, datazione incerta
 (da PACI, MARENGO, ANTOLINI 2013, fig.1)



[Fig.4] Stele palmirena - ipogeo di Sassan, 120-140 d.C.
(da PALMIERI 2010, fig.1)



[Fig. 5] Stele di *Regina* - South Shields, seconda metà II sec. d.C.
(da CARROLL 2012, illus.1)



[Fig. 6] Rilievo ‘del *Testamentum*’ - Roma, età traianea
 Roma, Musei Capitolini
 (da D’AMBRA 1995, fig.1)



[Fig. 7] Cofanetto di *Proiecta* - Roma, IV sec. d.C.
 Londra, British Museum
 (da SHELTON 1981, 2628 pl.2)



[Fig. 8] Rilievo marmoreo, Tomba degli *Haterii* – Roma, fine I-inizio II sec. d.C.
Città del Vaticano, Musei Vaticani
(da KLEINER 2014, 86 fig. 6-12)



APPENDICE EPIGRAFICA
CAPITOLO PRIMO

A) EPITAFFI IN PROSA E *CARMINA LATINA EPIGRAPHICA*

Testo 1 – Claudia (Roma, fine II sec. a.C.)

CIL I². 1211 = CIL VI 15346 = CLE 52 = ILLRP 973 = ILS 8403 = MASSARO 1992, 78-114 = EDR 132144

*Hospes, quod deico paullum est, asta ac pellege.
Heic est sepulcrum hau pulcrum pulcrae feminae:
nomen parentes nominarunt Claudiam.
Suom mareitum corde deilexit souo,
5 gnatos duos creavit; horunc alterum
in terra linquit, alium sub terra locat.
Sermone lepidio, tum autem incessu commodo.
Domum servavit, lanam fecit. Dixi. Abei.*

Testo 2 – Amymone (Roma, prima metà II sec. d.C.)

CIL VI 11602 = ILS 8402 = CLE 237

*Hic sita est Amymone Marci <:uxor> optima et pulcherrima,
lanifica, pia, pudica, frugi, casta, domiseda.*

Testo 3 – Agileia Prima (Roma, II sec. d.C.)

CIL VI 11252 = CLE 1567 = EDR 144836

*((hedera))
Auguria,
anima
dulcis et
innocua,
have.
((hedera))
Domui aeternae consecratae. ((hedera))
Agileiae Primae, q(uae) e(t) Auguriae,
uxori supra aetatem castissimae et
pudicissimae et **frugalissimae**, quae innocenter
5 maritum et domum eius amavit, omnia de se
merenti fecit Q(uintus) Oppius Secundus maritus et sibi.
Tempore quo sum genita natura mihi bis denos tribuit
annos, quibus completis, septima deinde die resoluta
legibus, otio sum perpetuo tradita; haec mihi vita fuit.
10 Oppi, ne metuas Lethen, nam stultum est tempore et om-
ni, dunc mortem metuas, amittere gaudia vitae.
Mors etenim hominum natura non poena est;*

- cui contigit nasci instat et mori igitur.
 Domine Oppi marite, ne doleas mei quod praecessi;
 15 sustineo in aeterno toro adventum tuum.
 Valet superi et cuncti cunctaeque valete.
 ((hedera))
 Auguria,
 innocua
 anima
 5 tua in
 bono.
 ((hedera))

Testo 4 – Anonima (Saint-Paulien, seconda metà II sec.-seconda metà III sec. d.C.)
 CIL XIII 1597 = CLE 1887

- [nos ante te, uxo]r, iustius [fuerat mori],
 [nec uitam ducer]e etiam post ci[neres tuos] ;
 [rerum omni]um fidem reple[uit optime]
 [et fruct]ui meis haec fuit [negotiis],
 5 [domus] diuitiae, curam [cum omnium ege]rit

Testo 5 – Larcia Horaea (Minturno, seconda metà I sec. a.C.)
 CIL I² 1570 cfr. p. 1007 = CIL IX 129 = CIL X 6009 = CLE 0056 = ILLRP 977

- P(ublius) Larcus P(ubli) l(ibertus)
 Neicia
 Saufeia A(uli) l(iberta)
 Thalea
 5 L(ucius) Larcus P(ubli) f(ilius)
 Rufus
 P(ublius) Larcus P(ubli) f(ilius)
 Brocchus
 Larcia P(ubli) ((mulieris)) l(iberta)
 10 Horaea
 boneis probata inueta sum a nulla proba
 fui parens domineis senibus huic autem opsequens
 ita leibertate ille me hic me decoraat stola
a pupula annos veiginti optinui domum
 15 omnem supremus fecit iudicium dies
 mors animam eripuit non veitae ornatum apstulis
 L(ucius) Eprius Chilo viat(or) tr(ibunorum) pl(ebis)
 [E]pria Cri[---]

Testo 6 - Maevia Sophes (prima metà del I sec. d.C.)

CIL VI 7579 = CLE 2170 = ILS 8190 = EDR 107816

*Dis Manibus Maeviae Sophes.**C(aius) Maenius Cimber, coniugi sanctissimae**et **conservatrici**, desiderio spiritus mei,**quae vixit mecum an(nos) XIIIX, menses III, dies XIII,*5 *quod vixi cum ea sine querella;**nam nunc queror apud Manes eius et flagito**Ditem aut et me reddite coniugi meae quae**mecum vixit an(nos) concorde ad fatalem diem.**Mevia Sophe impetra si quae sunt Manes ni*10 *tam scelestum discidium experiscar diutius.**Hospes ita post obitum sit tibi terra levis ut tu**hic nihil laeseris aut, si quis laeserit, nec superis**comprobetur nec inferi recipiant et sit ei terra gravis.***Testo 7 – Aphrodite (Roma, 161-200 d.C.)**

AE 1990, 0091

*D(is) M(anibus).**Aph **«r»** oditeni coniugi**et **conservatrici** karissimae**et convitrici dulcissimae**Zoticus Caes(aris) n̄(ostris) serb(us),*5 *Veteranus <:filius vel alumnus> eorum et Castus**Augustor(um) lib(ertus). Coniugi bene**merenti Faorissimae (?) fec(it)**Castus et sibi et suis libert(is)**libertabusq(ue) posterisq(ue) eorum***Testo 8– Allia Potestas (Roma, seconda metà II sec.-Inizio III sec. d.C.)**

CIL VI 37965 = CLE 1988 = EDR 72588

*Dis Manib(us)**Alliae A(uli) l(ibertae) Potestatis.**Hic Perusina sita est qua non pretiosior ulla.****Femina de multis vix una aut altera visa******sedula.** Seriola parva tam magna teneris.**crudelis fati rector duraque Persiphone,*5 *quid bona diripitis ex(s)uperantque mala?**Quaeritur a cunctis iam respondere fatigor;**dant lachrimas, animi signa benigna sui.**Fortis, sancta, tenax, insons, **fidissima custos,***

- 10 *munda domi, sat munda foras, notissima volgo,
 sola erat ut posset factis occurrere cunctis;
 exiguo sermone inreprehensa manebat.*
***Prima toro delapsa fuit, eadem ultima lecto
 se tulit ad quietem positis ex ordine rebus.***
 15 ***Lana cui e manibus nuncquam sine causa recessit,**
 opsequioque prior nulla moresque salubres.
 Haec sibi non placuit, numquam sibi libera visa.
 Candida, luminibus pulchris, aurata capillis,
 et nitor in facie permansit eburneus illae,
 qualem mortalem nullam habuisse ferunt,*
 20 *pectore et in niveo brevis illi forma papillae.
 Quid crura? Atalantes status illi comicus ipse.
 Anxia non mansit, sed corpore pulchra benigno.
 Levia membra tulit, pilus illi quaesitus ubique.
 Quod manibus duris fuerit, culpabere forsan:*
 25 *nil illi placuit nisi quod per se sibi fecerat ipsa.*

- Nosse fuit nullum studium, sibi se satis esse putabat;
 mansit et infamis, quia nil admiserat umquam.
 Haec duo dum vixit iuvenes ita rexit amantes,
 exemplo ut fierent similes Pyladisque et Orestae:*
 30 *una domus capiebat eos unusque et spiritus illis.
 Post hanc nunc idem diversi sibi quisq(ue) senescunt;
 femina quod struxit talis, nunc puncta lacessunt.
 Aspicite ad Troiam, quid femina fecerit olim!
 Sit precor hoc iustum exemplis in parvo grandibus uti.*
 35 *Hos tibi dat versus lachrimans sine fine patronus
 muneris amissae, cui nuncquam es pectore adempta,
 quae putat amissis munera gratia dari;
 nulla cui post te femina visa proba est;
 qui sine te vivit, cernit sua funera vivos.*
 40 *Auro tuum nomen fert ille refertque lacerto,
 qua retinere potest auro conlata potestas.
 Quantumq(ue) tamen praeconia nostra valebunt,
 versiculis vives quandiucumque meis.
 Effigiem pro te teneo solacia nostri,*
 45 *quam colimus sancte sertaque multa datur;
 cumque at te veniam, mecum comitata sequetur.
 Sed tamen infelix cui tam sollemnia mandem?
 Si tamen extiterit, cui tantum credere possim,
 hoc unum felix amissa te mihi forsan ero.*
 50 *Ei mihi! Vicisti, sors mea facta tua est.*

*Laedere qui hoc poterit, ausus quoque laedere divos;
 haec titulo insignis, credite, numen habet.*

Testo 9 – Iulia Calliroe (Roma, II sec. d.C.)

CIL VI 20401 = EDR 130454

D(is) M(anibus).

*Iuliae Calliroe
C(aius) Iulius Hermeros
libertae suae
bene meritae
5 et **conservatrici** suae
sanctissimae fecit.*

Testo 10 – Pomponia Ingenua (Roma, seconda metà II sec. d.C.- prima metà III sec. d.C.)

AE 1986. 68 = EDR79980

*Successus Aug(usti) nostri
verna fecit sibi et coiu=
gi sue Pomponie Ingenue
bene merenti, inconpara=
5 bili, amantissime et conserba=
trici celles meaes, que vixit annis
mecum X, sibi et suis libertis liber=
tabusque posterisque eorum.*

Testo 11– Caesiena Nape (Fossa)

CIL IX 3622 = CLE 381 = CLERegio-IV 55

*Caesiena T(iti) l(iberta) Nape
vixi viro cara **custosq(ue)** fidelis
supremaq(ue) die vir me decoravit
honeste*

Testo 12 - Annaea Nice (Pozzuoli, II sec. d.C.)

CIL X 2053

*D(is) M(anibus)
Annae(a)e Nice[n]i
maritus Rusticus
coniugi **conservatrici**
et bene merenti / fecit*

Testo 13 – Octavia Iucunda (Pozzuoli)

CIL X 2844

Phainus
Octaviae
Iucundae
coniugi bene merenti
conservatrici

Testo 14 – Clodia Tertulla (Brescia)

CIL V 4609 = InscrIt, 10, 5, 0406 = EDR 90406

V(ivus) f(ecit)
M(arcus) Fulvius
Magoni f(ilius) Fab(ia)
Marcellus
5 *sibi et*
Clodiae Tertul(lae),
uxori
amant(i)ssimae,
castissimae, piis(simae),
10 *conservat(rici).*

Testo 15 - Viria Rufina (Fano)

CIL XI 6286 = EDR 15923

D(is) M(anibus)
Viriae Rufin(ae)
coniugi pie
ntissimae
conservat
custos pecu
li(i) per quem
adquisivi
vixit annis
XXXIII men(sibus) II
diebus VI
Nasidius
Valens co
niugi b(ene) m(erenti)

Testo 16 – Cataplia (Grohote, Croazia 151-230 d.C.)

AE 1993, 1276

*D(is) M(anibus)
 Catapliae uxori
 conlibertae fide
 lissimae **conser**
vatrici optima[e]
 et amanti[ssimae]
 [-----]*

Testo 17 – Fortunata (Emerita, Lusitania)

EE-08-02,43 = ILS 8421

*[D(is)] M(anibus) [s(acrum)]
 Fortunatae ser(vae)
fidelissimae con/servatrici et ama-
 trici domini
 h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
 Salvianus b(ene) m(erenti) f(ecit)*

Testo 18 - Tertinia Amabilis Cyrille (Lione, fine II-inizio III sec. d.C.)

CIL XIII 1897 = CAG-69-02, p 668

*Ave Amabilis Gessio
 tuo karissima
 D(is)
 M(anibus)
 et quieti aeternae Tertini
 Gessi veterani leg(ionis) VIII Aug(ustae)
 et Tertinae Amabilis sive Cyr/[il]l(a)e natione Graeca Nicom[e]
 d<i=E>a coniugi karissimae et pie/ntissimae castissimae conse-
 rvatrici mihi pientissimae For/tunae pr(a)esenti quae mihi
 nullam contumeliam nec ani/mi l(a)esionem fecit quae mecum
 vixit in matrimonio annis XVIII
 diebus XX sine ulla laesura nec ani-
 mi mei offensione quae dum ego in peregre eram subita morte die
 tertio mihi erepta est et ideo hunc titu/lum mihi et ill<i=E> viv(u)s posui et(!) posterisque
 meis et sub ascia dedicavi*

Testo 19 – Servilia (Cordoba, fine I sec. d.C.-prima metà II sec. d.C.)

CIL VII 540 = CLEBetica CO07 = CLEHisp 00023 = CLENuovo p 53

Nominibus cunctis digno laudata pud[ore]

*Servilia inmiti funere rapta iacet
 coniunx dulcis obit mater pia nata probanda
 cara soror veris mentis honesta bonis*
 5 ***custos sancta domus** vita miranda pudica
 conspicuum species qu(a)e parat ipsa decus[[s]]
 facta quater solito Lucinae numine mater
 pignoribus cecidit semper amanda probis
 infelix pater et genetrix sua volnera deflent
 deflent germani tempora maesta genis*

Testo 20 – Aurelia Mammosa (Mdaura, II-III sec. d.C.)

ILAlg. I, 2242 = CLE 2107 = AE 1919, 46

*[Aur]eliae Mammosae.
 Ne multum quaeras, hospes, cuius monymentum,
 Mammosae Florus coniugi constituit
 Quam non inmerito magno dilexit amore,*
 5 ***Genialis custos** utpote quae fuerit,
 Quaeq(ue) **penum parvosq(ue) lares provexerit illi,**
 Dum **frugi** vitam degerit ingenio,
 Et quae fecundo partu numerosa replet
 Casta domum trino pignore coniugii.*
 10 *Haec istic igitur miserando funere rapta,
 Post annos flores vitae tri(gi)nta duos,
 Coniugis haud minimo [l]uctu sumptuq(ue) se[pulta]
 [-----]
 Si quis f[orte ve]lis curiose scire viator,
 Quis foret hic hominum quondam dum vita maneret,
 Iul(ius) hic fuerat servato nomine Florus,
 Qui, quinquaginta iuvenis dum degeret annos,
 Atque unum pariter ingressus sorte fuisset
 Infelix facili decessit funere mortis.
 Huic ka/ra quidem liberor(um) trina propago
 Et casta pariter Mammosa nomine coniunx,
 Quam nunc, ut relegis, defunctam morte [p]riorem
 Coniuncti tumuli sociato servat honore.*

Testo 21 – Urbanilla (Sommet-el-Amra, Tunisia, fine II- inizi III sec. d.C.)

CIL VIII 152 = CLE 516

*Urbanilla mihi coniunx verecundia plena hic sita est
 Romae comes negotiorum socia **parsimonio fulta**
 bene gestis omnibus cum in patria mecum rediret
 au miseram Carthago mihi eripuit sociam*
 5 *nulla spes vivendi mihi sine coniuge tali*

*illa domum servare meam illa et consilio iuvare
 luce privata misera qu(i)escit in marmore clusa
 Lucius ego coniunx hic te marmore texi
 (h)anc nobis sorte dedit fatu(m) cum luci daremur*

Urbanilla

Testo 22 – Silia Veneria (Tazoult, Algeria, seconda metà del I sec. d.C.-III sec. d.C.)
 CIL VIII 4067 = ILS 8440

*D(is) M(anibus) s(acrum)
 L(ucius) Silius Cicero
 Sili(a)e Veneri(a)e pi(a)e
 coniugi bon(a)e servatrici
 fecit p(ia) v(ixit) a(nnos) XXXXIII*

Testo 23 – Geminia Ingenua (Costantina, Algeria, datazione incerta)
 CIL VIII 7384 = ILAlg 2.1.1185 = CLEAfr 2.229

*D(is) M(anibus)
 Geminia Inge
 nua univira conse-
 rvatrix dulcissima
 mater omnium
 hominum parens o<m=B>ni-
 bus subvenie(n)s innoce-
 ns castissima praesta
 ns rarissima v(ixit) a(nnos) LXXXI
 tristem fecit nemine(m)
 o(ssa) v(olo) b(ene) q(ui)escant*

Testo 24 – Flavia Cyriace (Porto Torres, V sec d.C.)
 AEp 1994, 796

*Domin(a)e meae Fl(avia) Cyriaceti compari.
 Semper optasti hoc et evenit tibi
 rogum maritus ut tibi facere(t) prior
 non te fe(fe)llit praemium voti tui
 5 nam et ego optabam in manibus
 tui anans spiritum dare.
 Casta, **custos sedula**, cun[ctis praedita]
 moribus, ex quo rem sua[m] pauperibus]
 linquit nec quidem ipsa po[steris suis?]
 10 Vixit an(nos) XXVI, d(ies) n(umero) XXIII. D[ecessit]*

*hora noctis tertia in pace. M[+6?+]
 pater et Fl(avia) Arnovia mater fi[liae carissimae)?],
 Demeter, maritus compari feceru[nt bene merenti?]*

Testo 25 – Antonia Maura (Roma, prima metà del I sec. d.C.)

CIL VI 12056 cfr. p. 3510 = CLE 1026

*D(is) M(anibus)
 Antoniae L(uci) f(iliae) Maurae
 maritae piissimae dulcissimae
 rarissimae castissimae
 5 suique amantissimae
 Ti(berius) Claudius Speratus maritus
 infelicissimus v(ixit) a(nnos) XXIII d(ies) XXXIX
 Itala me rapuit crudeli funere tellus
 dum foveo assidua **sedulitate** virum
 in fronte p(edes) V in ag(ro) p(edes) VIII*

Testo 26 – Firma (Marchena, Andalusia, I sec. d.C.)

CIL II 1399 = CLE 1140

*Firma · Epaphroditi
 ann(or)um · XXIII · h(ic) · s(ita) · e(st) ·
 Firma · satis · felix · cum me mea vita maneret
 coniugis opsequio cum pietate fui
 5 coniugis illius quem vix aequare mariti
 adfectu poterint aut bonitate pari / conlibertorum vultus animosque meorum
 placatos merui **sedulitate** mea
 placatos merui per te magis omnis ut aetas
 sanguine me iunctam crederet esse sibi / qui tecum pia castra sequi consuetus et ille
 10 quem lex servitii distrahit a domino
 hos omnes tibi pro meritis qui sidera torquent
 secum placatos semper habere velint
 t(e) · r(ogo) · p(raeteriens) · d(icas) · s(it) · t(ibi) · t(erra) · l(evis)*

Testo 27 – Astania (Tipasa, V sec. d.C.)

CIL VIII 20908 = CLE 1836 = ILCV 190

*Hic iacet egregia meritis et gratia morum
 heu memoranda bonis Astania dignissima caelo,
 nobilis et atavis clarissima femina magnis,
 concors blanda decens, regumen fidele suorum.
 5 haec bona familiis, mater pia, sedula coniux
 hic corpus posuit, sedem dicauit in astris*

Testo 28 – Postumia Matronilla (Henchir Zaatli, Tunisia, II sec. d.C)

CIL VIII 11294 = ILS 8444 = ILTun 314 = AE 2001, 2067 = AE 2002, 1650 =

*D(is) M(anibus) s(acrum)**Postumia Matronilla inconpa-**rabilis coniux mater bona avia**piissima pudica religiosa laborio*5 *sa frugi efficax vigilans sollicita**univir(i)a unicuba [t]otius industriae et fidei**matrona vixit annis n(umero) LIII mensibus n(umero) V diebus tribus***Testo 29 – Pallia Saturnina (Maktar, inizio III sec. d.C.)**

CIL VIII 647 = 11787 = CLE116 = HAMDOUNE 2011, 23a

*Palliae Saturninae Iulius Maximus quondam suae**hanc operi(s) struem dicavit semper ut haberet muneri**simulque memoriam piae coniugis faceret lectori**inque eo suo tempore semet cum ea concluderet/*5 *in annis triginta quibus datum est**sat probe mulier cum viro vixit suo**nihil potius cupiens quam ut sua gauderet domus**nam in rebus mariti et suis mater communis iuvenis**simplici animo vivens vix muliebrem mundum vindicabat sibi*10 *in virum religiosa in se pudica in familia mater fuit**irasci numquam aut insidire quemquam noverat**cultu neglecto corporis moribus se ornabat suis**et n[e]m[in]e de] fami[l]ia pudore solo comitabatur suo.***Testo 30 - Aurelia Philematium (Roma, inizio I sec. a.C.)**CIL I² 1221 cf. I² p. 970 = VI 9499 cfr. p. 3470; p. 3895 = CLE 959 = ILS 7472 = AE 2006, 125*[L(ucius) Au]relius L(uci) l(ibertus)**[H]ermia / [la]nius de colle**Viminale [h]aec quae me faato**praecessit corpore**casto**[c]oniunx{s} una meo**praedita amans**animo**[f]ido fida viro v{e}ix{s}it**studio parili <c=Q>um**nulla in avaritie**cessit ab officio**[A]urelia L(uci) l(iberta)*

[// Aurelia L(uci) l(iberta)
 Philematio(n)
 viva Philematium sum
 Aurelia nominata
 casta pudens volgei
 nescia feida viro
 vir conleibertus fuit
 eidem quo careo
 eheu
 ree fuit eevero plus
 superaue parens
 septem me naatam
 annorum gremio / ipse recepit XXXX
 annos nata necis potior
 ille meo officio
 a<s=D>siduo florebat ad omnis
 [

Testo 31 – Aconia Fabia Paulina (Roma, fine IV sec. d.C.)

CIL VI 1779 = ILS 1259 = CLE 111 =

B
 Vettius Agorius Praetextatus
 Paulinae coniugi.
 Paulina veri et castitatis conscia,
 20 dicata templis atq(ue) amica numinum,
 sibi maritum praeferens, Romam viro,
 pudens fidelis pura mente et corpore,
 benigna cunctis, **utilis penatibus**
 Credas n+++++(s)?++++[— —]ussent (?)

D
 Vettius Agorius Praetextatus
 Paulinae coniugi.
 Paulina nostri pectoris consortio,
 fomes pudoris, castitatis vinculum
 5 amorque purus et fides caelo sata,
 arcana mentis cui reclusa credidi,
 munus deorum qui maritalem torum
 nectunt amicis et pudicis nexibus,
 pietate matris, coniugali gratia,
 10 nexu sororis, filiae modestia
 et quanta amicis iungimur fiducia,
 aetatis usu, consecrandi foedere,
 iugi fidei simplici concordia
 15 **iuvans maritum, diligens ornans**
colens.

Testo 32 - Sallia Septimina (L'Aquila, IV-V sec. d.C.)

AE 1994, 556

- Sallia Septimina, h(onesta) f(emina), sanctitate pudicitia castitateque preclara, **industria** sapientia mira et coniugali merito actuumq(ue) bonorum herens toto corde mariti, nunc in pace quiescit. Vix(it) an(nis) XXXV, m(ensibus) V, d(iebus) XXVI, rec(essit) in pac(e) VIII Idu(s) Octobres.*
- 5 *Fl(avius) Herculus, v(ir) p(erfectissimus), coniugi dulcissime.*

Testo 33 – Iulia Spesina e Pomponia Fortunula (Sigus, II-III sec. d.C.)

- a) CIL VIII 5804 = CIL VIII 19118 = CLE 636 = *ILAlg.* 2.6529a = HAMDOUNE 2011, nr. 133a

*[I]ulia Spesina
[Kar]ja mea coniunx,
multos dilecta per an(n)os
obsequio pietatis
superasti maritu ;
omnia quae sunt no[bis]
tuo [s]unt quaesita l[abore]
Marinus*

- b) CIL VIII 5834 = CIL VIII 19189 = *ILAlg.* 2. 6529b = HAMDOUNE 2011, nr. 133b

1.
*D(is) M(anibus) s(acrum) /
L(ucius) Valeri/us Q(uinti) f(ilius) Q(uirina) /
Maximus / se vivo / fecit v(ixit) a(nnis)*
2.
*Pomponia Fort[unula].
Kara mih[i] coni[ux], multis dilact[a per] / annis,
superasti m[ar]/itu ;
omn(i)a qu(a)e s[unt]
nobis tuo sunt qu[ae] sita labori honeste memorie
mulier*

Testo 34 – Claudia Homonoea (Roma, età tiberiana)CIL VI/2 12652 = CLE 995 = EDR 108740 = GARULLI 2015, nr. 3.4 (*in latere sinistro*)

- Tu qui segura
 procedis mente,
 parumper siste gradum,
 quaeso, verbaque
 5 pauca lege:
 illa ego quae claris
 fueram praelata
 puellis, hoc Homonoea
 brevi condita sum
 10 tumulo,
 cui formam Paphie,
 Charites tribuere deco-
 rem, **quam Pallas**
cunctis artibus erudiit:
 15 nondum bis denos ae-
 tas mea viderat annos,
 iniecere manus invida
 fata mihi.
 nec pro me queror hoc:
 20 morte est mihi tristior
 ipsa maeror Atimeti
 coniugis ille mei.
 Sit tibi terra levis, mulier dign-
 issima vita quaeque tuis
 25 olim perfruerere bonis.

Testo 35 – Luria (Roma, II sec. d.C.)

CIL VI 23852 = 34151 = CLE 471

-] hilaresque penates
 [---] thalamoque venusto
 [ut caperet tel]lus perfunctos vita beata,
 [hic sedem aet]ernam vivi fecere volentes
 5 [utque foret titu]lus concordiae posteris sanctae.
 [At functos qu]i sint, sequentibus versibus disces:
 [---]s et Luria fatali reddita morti;
 [haec frugi pia d]octa colo calathisque Minervae,
 [ille arte]m digitis nummoque probare peritus
 10 [ex ratione], suo cognomine dictus Paternus.

Testo 36 –Caesia Celsa (Torre del Campo, Baetica, I sec. d.C.)

CIL II 1699 cf. II p. 703. II p. 872 = II 2/5, 191 = CLE 1123 cf. EE VIII p. 352

- Caesia T(iti) f(ilia) Celsa
 an(norum) LXV h(ic) s(ita) e(st)
 quod voto petiere suis plerumque parentes
 cuncta tibi dignae Caesia contigerant
 5 **lanifici praeclara fides pietatis alumna**
 priscae praecipue fama pudicitiae
 te rogo praeteriens dicas
 s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
 q(uo) q(uo) v(ersum) l(ocus) p(edum) XII

Testo 37 – Iulia Paula (Ammaedara, II-III sec. d.C.)

CLE 1996 = FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2004

- Omnes vicisti specie, doctrina puel/la
 Iulia cara mihi, fatis abducta paternis.
 auro nil aliut pretiosius adque cylindro,
 nil Tyrio suco formosius adque Lacone,
 5 marmore nil Pario splendentius adq(ue) Carysto,
 nil forma melius uel pulchrius esse Lacena,
lanifica nulla potuit con<ten>dere Arachne,
 cantu Sirenas Pandi[o]nidasque sorores,
 et specie superasti quae sunt super omnia dicta,
 10 tu quae Graiugeno sata es Heroe parente.
 nata bis octonos letali funere rapta
 hoc sita nunc iaceo Iulia Paula rogo

Testo 38 – Aelia (Nicopolis, Moesia Inferior (inizio II sec. d.C.)

CIL III 754 = 7436; CLE 492 = CUGUSI, SBLENDORIO CUGUSI 2008, nr. 26

... et b(onae) m(emoriae) Fronto Aug(ustorum) nn(ostrorum) dispens(ator) Moes(iae)
 inf(erioris)
 floribus ut saltem re[qu]ie[s]cant membra iucundis
 Aeliae carae mihi nunc hoc inclusae sepulcro
 regina Ditis magni regis [p]recor hoc te -
 nam meruit haec multa suis pro laudibus a me -
 inmeritae propere solventem fila dearum,
 quae globo Parcarum revoluta cuncta gubernant.
 qualis enim fuerit vita, quam deinde pudica,
 si possem effari, cithara suadere ego Manes.
 haec primum casta, quot te audire libenter
 et mundi spatia, Ditis quoque regia, norunt.

*hanc precor Elysiis iubeas consistere campis
 et myrta redimire com[a]s et tempora flore.
 Lar mihi haec quondam, haec spes, haec unica vita,
 et vellet quod vellem, nollet quoque ac si ego nollem,
 intima nulla ei quae non mihi nota fuere,
nec labos huic defuit nec vellerum inscia fila,
parca manu set larga meo in amore mariti,
 nec sine me cibus huic gratus nec munera Bacchi
 consilio mira, cata mente, nobili fama.
 carmini, possessor, faveas precor ac precor, ut t{l}u
 hanc tituli sedem velles decorare quodannis
 et foveas aevi monumentum tempore grato,
 roscida si rosula seu grato flore amaranthi
 et multi{s}generum pomis variisque novisque
 ut possit toto refoveri temporis anno*

Testo 39 – Trosia Hilara (Aquileia, prima metà I sec. a.C.)

InscrAq. 69

*Trosia P(ubli) (Trosi) Hermonis
 l(iberta) Hilara, lanifica
 circlatrixs,
 vi(va) f(ecit).*

- 5 *L(ocus) p(edum) q(uadratorum) XVI
 libertis libertâbu(sque).*

Testo 40 – (A)elia Cara Marcellina (Nora, fine II-inizio III sec.d.C)

ILSard I, p. 40, n. 46 = RUGGERI 2008, 137

*D(is) M(anibus).
 (A)elia Cara Marcelli=
 na **sibi suffice(n)s**
 vixit annis LX men=
 ses VIII dies XX vid=
 uavit annis VIII me(n)ses XI dies X Au=
 relia Victoria
 patron(a)e inconp=
 arabili (sic) fecit meren
 ti*

B) LAUDATIONES

Testo L1 – ‘Turia’ (Roma, fine I sec. a.C.)

CIL VI 41062 = CIL VI 1527 = 31670 = 37053 = ILS 8393 = FIRA III² nr. 69 = PAVESE 2012A, 281-290 = EDR 93344

[--- u]xoris.

Col. I

[--- mo]rum proibit[ate? ---]=

rum [---] permansisti prob[a ---?].

Orbata es re[pente ante nuptiar]um diem, utroque pa[rente in deserta soli]=

tudine una o[ccisis. Per te maxu]me, cum ego in Macedo[niam provinciam issem],

5 vir sororis tua[e C(aius) Cluvius in A]fricam provinciam [inulta non est relicta] mors
parentum.

Tanta cum industria m[unere es p]ietatis perfuncta eff[flagitando atque]

vindicando, ut si praest[o fu]issemus, non ampliu[s potuissemus. Sed]

haec habes communia cum [s]anctissimá feminá, s[orore tua].

10 Quae dum agitabas, ex patria domó propter custodia[m, non cedisti; sumpto]
de nocentibus supplicio evest[i]gio te, in domum ma[tris meae tulisti, ubi]
adventum meum expectast[i].

Temptatae deinde estis, ut testamen[tum], quo nos eramus heredés, rupt[um diceretur]

coemptione facta cum uxore; ita necessario te cum universis pat[ris bonis in]

15 tutelam eorum, qui rem agitabant, reccidisse; sororem omni[no eorum, bonorum]
fore expertem, quod emancupata esset Cluvio. Qua mente ista acc[eperis, qua prae]=
sentia animi restiteris, etsi afui, conpertum habeo.

Veritate caussam communem [t]utata es: testamentum ruptum non esse, ut [uterque potius]

hereditatem teneremus, quam omnia bona sola possiderés, certá qui[dem sententia]

20 te ita patris acta defensuram, ut, si non optinuisses, partitúram cum s[orore te adfir]=
mares nec sub condicionem tutelae legitimae venturam, quoniam per [legem in te ius non]
esset, neque enim familia[e] gens ulla probari poterat, quae te id facere [impediret];
nam etsi patris testamentum ruptum esset, tamen iis, qui intenderen[t, non esse id]
ius, quia gentis eiusdem non essent.

25 Cesserunt constantiae tuae neque amplius rem sollicitarunt, quo facto [offici in patrem],
pietatis in sororem, fide[i] in nos patrocinium susceptum sola peregisti.

Rara sunt tam diuturna matrimonia, finita morte, non divertio in[terrupta: contigit]

nobis, ut ad annum XXXXI sine offensa perduceretur. Utinam vetust[a coniunctio habu]=
isset mutationem vice m[e]a, qua iustius erat cedere fato maiorem.

30 Domestica bona pudici[t]iae, opsequi, comitatis, facilitatis, lanificii stud[i] religionis]
sine superstitione, o[r]natus non conspiciendi, cultus modici cur [memorem? Cur dicam de
cari]=

tate familiae, pietate, [c]um aequae matrem meam ac tuos parentes col[ueris, non alia mente]

illi quam tuis curaveris, cetera innumerabilia habueris commun[ia cum omnibus]

matronis dignam f[a]mam colentibus? Propria sunt tua, quae vindico ac [paucae uxores in]

35 similia inciderunt, ut talia paterentur et praestarent, quae rara ut essent [propitia]
fortuna cavit.

- Omne tuom patrimonium acceptum ab parentibus communi diligentia cons[ervavimus]; neque enim erat acquirendi tibi cura, quod totum mihi tradidisti. Officia [ita par]=
titi sumus, ut ego tu[t]elam tuae fortunae gererem, tu meae custodiam sust[ineres]. Multa]
40 de hac parte omittam, ne tua propria mecum communicem. Satis sit [hoc] mi[hi tuis]
de sensibus [indi]casse.
[Liberali]tatem tuam c[u]m plurimis necessariis tum praecipue pietati praesti[tisti].
[--- licet qu]is alias nominaverit, unam dumtaxat simillimam [tui ---]
[--- h]abuisti sororem tuam; nam propinquas vestras d[ignas eiusmodi]
45 [--- benef]iciis domibus vestris apud nos educavistis. Eaedem u[t condicio]=
[nes aptas famili]ae vestrae consequi possent, dotes parastis, quas quid[em a vobis]
[constitutas comm]uni consilio ego et C(aius) Cluvius excepimus, et probantes [sensus
vestros],
[ne vestro patrimo]nio vos multaretis, nostram rem familiarem sub[didimus vestrae]
[nostraque bona] in dotes dedimus. Quod non venditandi nostri c[ausa] memoravi],
50 [sed ut illa consi]lia vestra concepta pia liberalitate honori no[s duxisse consta]=
[ret exequi de nos]tris.
[Multa alia merit]a tua praetermittenda [mihi sunt ---].

Col. II

- [Varia et ampla subsi]dia fugae meae praestitisti: órnamētis
[me instruxisti], cum omne aurum margaritaeque corpori
[tuo accommodata trad]idisti mihi, et subinde familiá nummīs fructibus,
[deceptis nostrorum a]dversariorum custodibus apsentiam meam locupletasti.
5 [Publicatis bonis repet]itis (?), quod ut conarere virtus tua te hortabatur,
[mira pietas tua me m]únibat clementiá eorum, contra quos ea parabas.
[Nihilo minus tamen v]ox tua est firmitate animi émissa.
[Agmen conlectum ex repe]rtis hominibus á Milone, quouis domús emptione
[potitus eram, cum ille fuisset] exul, belli civilis occasiōibus inrupturum
10 [et direpturum --- reiecist]i, [et defe]ndisti domum nostram.

[--- iure Caesar dixit tibi acceptum esse referendu]m extare [adhuc]
me patriae redditum á se, [na]m nisi parasses quod servar[et], çavens salutí meae
inaniter opes suas pollice[ret]ur. Ita non minus pietati tu[a]e quam Caesari
me debeó.
15 Quid ego nunc interiora [no]stra et recondita consilia s[e]rmonesque arcános
éruam? Ut repentinis nu[nt]iis ad praesentia et inminentia perícula évoca=
tus tuís consiliis cons[er]vatus sim? Ut neque audac[i]us experiri casús
temere passá sis et mod[es]tiora cogitanti fida receptácula pararis
sociosque consilioru[m t]uorum ad me servandum delegeris sororem
20 tuam et virum eius C(aius) Clu[viu]m coniuncto omnium periculo? Infinita sint,
sì attingere coner. Sat [si]t mihi tibique salutáriter m[e latuisse].
Acerbissimum tamen in ví[ta] mihi accidisse tuá vice fatebo[r, reddito me iam]
cive patriae beneficio et i[ud]icio apsentis Caesaris Augusti, [quom abs te ---]
de restitutione mea M(arcus) L[epi]dus conlega praesens interp[ellaretur et ad eius]
25 pedés prostrata humi, n[on] modo non adlevata, sed trá[ducta et indignum in]
modum rapsáta, livóri[bus c]orporis repleta, firmissimo [animo eum admone]=

- rés édicti Caesaris cum g[r]atulatione restitutionis me[ae, atque vocibus eti]=
 am contumeliosus et cr[ud]elibus exceptis vulneribus pa[lam conquereris],
 ut auctor meórum peric[ul]orum nótesceret. Quoi noç[uit mox ea res].*
- 30 *Quid hác virtute effíciú[s], praebere Caesarì clementia[e locum et cum cu]=
 stodiá spiritús mei not[a]re inportúnam crudelitatem [Lepidi firma tua]
 patientiá?*
- Sed quid plura? Parcamu[s] órationi, quae debet et potest e[sse brevis ne maxu]=
 ma opera tractando pa[r]um digne peragamus, quom pr[o maximo documento]*
- 35 *meritórum tuorum oc[ulis] omnium praéferam titulum [salutis meae].
 Pácátó orbe terrárum, res[titut]á re publicá quieta deinde n[obis et felicia]
 tempora contigerunt. Fue[ru]nt optati liberi, quos aliqua[mdiu] sors nobis invi]=
 derat. Si fortuna procéde[re e]sset passa sollemnis inservie[ns, quid utrique no]=
 strum défuit? Prócédéns a[li]ás spem finiebat. Quid agitav[eris propterea quae]=*
- 40 *que ingredi conata sis, f[ors] sit an in quibusdem féminis [conspicua et memorabi]=
 lia, in te quidem minime a[dm]iranda, conlata virtútibu[s] ceteris, omittam].
 Diffidéns fécunditatì tuae [et do]léns orbitáte meá, ne tenen[do in matrimonio]
 te spem habendi liberos [dep]onerem atque eius caussa ess[em infelix, de divertio]
 élocuta es, vocuamque [do]mum alterius fecunditatì t[e tradituram, non alia]*
- 45 *mente, nisi ut notá con[co]rdiá nostrá tú ipsa mihi di[g]nam et aptam con]=
 dicionem quaereres p[ara]résque, ac futurós liberós t[e communes pro]=
 que tuís habituram adffirm]arés, neque patrimoni nos[tri, quod adhuc]
 fuerat commúne, separa[ti]onem facturam, sed in eodem [arbitrio meo id]
 et, si vellem, tuo ministerio [fu]turum: nihil seiúctum, ni[hil separatum te]*
- 50 *habituram, sororis soc[rusve] officia pietatemque mihi d[ehinc] praestituram].
 Fatear necessest adeó me exa[rsi]sse, ut excesserim mente, adeo [exhorruisse cona]=
 tús tuós, ut vix redderer [mi]hi. Agitari divertia inter nos, [ante quam nobis]
 fátó dicta léx esset; poss[e te a]liquid concipere mente, qua[re vivo me desineres]
 esse mihi uxor, cum paene [e]xule me vitá fidissima perman[sisses]!*
- 55 *Quae tanta mihi fuerit cu[pid]itás aut necessitás habendi li[beros, ut propterea]
 fidem exuerem, mutare[m] c[erta] dubiis? Sed quid plura? [Cedens mihi mansisti]
 aput me, neque enim ced[er]e tibi sine dedecore meo et co[m]muni infelici]=
 tate poteram.*
- Tibi veró quid memorabi[lius] quam inserviando mihi ç[onsilium cepisse],
 60 ut, quom ex te liberos ha[b]ere non possem, per te tamen [haberem et diffi]=
 dentiá partús tuí alteriu[s] c[oniugio] pararés fecunditat[em]?*
- Utinam patiente utriusqu[e] a]etate procedere coniugium [potuisset, donec e]=
 látó me maiore, quod iu[sti]us erat, suprema mihi praesta[res; ego enim super]=
 stite te excederem orbitat[e, f]iliá mihi supstitútá.*
- 65 *Praecucurristi fátó. Delegast[i] mihi luctum desiderio tuí nec libe[ros] foturos me mise]=
 rum reliquisti. Flectam ego quoque sensús meós ad iudicia tu[a].
 Omnia tua cogitata praescr[i]pta cedant laudibus tuís, ut sint mi[hi] solacia ne nimis]
 desiderem, quod inmort[ali]tati ad memoriam cónsecrat[um est].*
- Fructús vitæ tuae nón dérunt [m]ihi. Occurrente fámá tuá firmá[tus animo atque]*
- 70 *doctus áctis tuís resistam fo[rt]unae, quae mihi non omnia érip[uit, sed cum laudi]=
 bus crescere tuí memoriam [pas]sa est. Sed quod tranquillì statús e[rat, mihi tecum]
 ámisi, quam speculatricem e[st] p[ropugnátricem] meorum pericul[orum cogitans calami]=
 tate frangor nec permanere] in promisso possum.*

- 75 *Naturalis dolor extorquet const[an]tiae virés: maerore mensor et quibu[s] animum firmabam]
in necutro mihi cónstó: repeten[s p]ristinos casús meós futurosque eve[ntus cogitans con]=
cido. Mihi tantis talibusque pr[aesi]diis orbatus, intuens famam tuam n[on tam constanter
pa]=
tiendo haec quam ad desider[ium] luctumque reservatus videor.
Ultumun huius orationis erit om[n]ia meruisse te neque omnia contigisse mi[hi, ut
praestarem]
tibi. Legem habui mandata tu[a]; quod extra mihi liberum fuerit pr[aestabo].*
80 *Te Di Mánés tui ut quietam pat[ia]ntur atque ita tueantur optó.*

Testo L2 – Murdia (Roma, età augustea)

CIL VI 10230 = ILS 8394 = FIRA III², 218-219 nr. 70 = EDR 116599 = PAVESE 2012B, 291-292,
nr. 2.28

- 1 *Murdiae L(uci) f(iliae) matris
sed propriis viribus adlevent cetera, quó firmiora
probabilioraque sint.
Omnes filios aequae fecit heredés, partitione filiae data; amor*
5 *maternus caritate liberum, aequalitate partium constat.
Viro certam pecuniam legavit, ut ius dotis honore iudici augeretur.
Mihi, revocatá memoriá patris eáque in cónsiliu[m] et **fidé** suá ad-
hibitá, aestumatione factá certás res testamento praelegavit,
neque eá mente quo mé fratribus meis quom eorum aliquá*
10 *contumeliá praeferret sed, memor liberalitatis patris mei,
reddenda mihi statuit, quae iudicio viri sui ex patrimonio
meo cepisset, ut ea ússu suo custodita, proprietati meae resti-
tuerentur.
Constitit ergo in hoc sibi ipsa, ut á parentibus dignis viris data*
15 *matrimonia opsequio probitate retineret, nupta meritis gra-
tior fieret, fide carior haberetur, iudicio ornatior relinquere-
tur, post decessum consensú civium laudaretur, quom discriptio
partium habeat gratum fidumque animum in viros, aequalita-
tem in liberos, iustitiam in veritate.*
20 *Quibus de causeis, {Q} quom omnium bonarum féminarum simplex simi-
lisque esse laudatio soleat, quod naturalia bona propriá custo-
diá servata varietatés verborum non desiderent, satisque sit
eadem omnes boná famá digna fecisse, et quia acquirere
novas laudes mulieri sit arduum, quom minoribus varieta-*
25 *tibus vita iactetur, necessario communia esse colenda, ne quod ámissum ex iústis
praeceptis cetera turpet.
Eó maiorem laudem omnium carissima mihi máter meruit, quod
modestiá, probitate, pudicitia, opsequio, **lanificio**, **diligentia**, **fide**,
pár similisque ceteris probeis feminis fuit, neque ulli cessit vir-*
30 *tútis, laboris, sapientiae, periculorum praecipuam aut certe*

Testo L3 – Matidia (Roma, 119 d.C.)

CIL XIV 3579 = IIt IV 1.77

- 1 [-]tate
[]ativa vel
[-]entissimus fui
[-]mam socrum aman-
- 5 tissimam [] sibiue salvam Sabinae meae
[] matri meae facerem.
[Patrem meum post adeptum] principatum ac deinceps usque ad illam
[gravissimam valetu]dinem qua diem suum obiit comes et con-
[tubernalis secuta est], verendo ut filia comitate nulla non fa-
- 10 [ciens pro eo nec umquam morosa] visa est.
[Sed quid plura dicam de] moribus socrus meae? Nam qui potuit effici
[ut nemo] clarissim[ae] feminae gravitatem ferret omnino ne-
[ve singularem integritatem] summe probaret?
[Discretim ac] singillatim de virtutibus eius omnia quae
- 15 [ipse novi exequere]r si non ita victus essem praesenti confusione 15
[ut nequeam dicere qua]e velim: et dicere tantum quae possim indig-
[nor, cum non occurrat quod] aut laudibus eius dignum aut dolori meo
[sit compar. Ob oculos] est imago tristissima socrus optimae labentis
[aur]is etiam num strepunt luctuosis conclamatio-
- 20 [nibus propinquar]um mearum.
[Quare inopiam ani]mi mei sublevate et ea quae pulchre scitis de mo-
ribus [mement]ote si potius ut nota dicentur quam ut nova.
[Fuit marit]o carissima post eum longissimo viduvio in eximio flo-
re [aetatis] summa pulchritudine formae castissima, matri suae
- 25 bene merentissima, ipsa mater indulgentissima, cognata piis-
[sima omnes iuv]ans, nulli gravis, nemini tristis, iam quod ad me attinet
[prius merito singu]lari post tanta modestia uti nihil umquam a me pe-
[tierit] pleraq[ue] non petierit quae peti maluissem. Inter meas
[vices optima]e voluntatis, plurimis et longissimis votis precata, talem
[me qualem optavera]t vidit. Gaudere fortuna mea maluit quam frui.
- [Proavi mei pronepte]m sanguine, adoptione in consobrinae
[locum mihi constitutam, Marcianae] Augustae filiam et divae, avun-
cul[debi]tum decus pro meritis hones-
[-]e dignemini rogo
[-]untate adversus
- []in re tali
[-]cere ve

BIBLIOGRAFIA¹

A) EDIZIONI, TRADUZIONI, COMMENTI

AILLOUD 1980-1981 ⁵	Henri Ailloud (éd.), <i>Suétone. Vies des douze Césars</i> , I-III, Paris.
AMPOLO, MANFREDINI 1988	Carmine Ampolo, Mario Manfredini (a cura di), <i>Plutarco. Le vite di Teseo e Romolo</i> , Roma.
BOISSEVAIN 1890-1905	<i>Ursul Philip Boissevain, Cassii Dionis Cocceiani Historiarum Romanarum quae supersunt</i> , I-IV, Lipsiae.
BORZÁK, WELLESLEY 1986-1992	Stephan Borzsak et Kenneth Wellesley, <i>Cornelii Taciti, Libri qui supersunt</i> , I.1-II.1, Lipsiae.
BÜTTNER-WOBST 1967-1985	Theodor Büttner Wobst, <i>Polybius, Historiae</i> , Stuttgart (I-V), 1967-1985.
CALZECCHI ONESTI, CARENA 1977	Rosa Calzecchi Onesti, Carlo Carena (a cura di), <i>Lucio Giunio Moderato Columella. L'arte dell'agricoltura e libro sugli alberi</i> , Torino.
CAMODECA 2017	Giuseppe Camodeca, <i>Tabulae Herculanenses. Edizione e Commento</i> , I, Roma.
CAVARZERE 2016 ²	Alberto Cavarzere (a cura di), <i>Marco Tullio Cicerone. Lettere ai familiari</i> , I-II, Milano [Milano, 2007].
CITRONI 1975	Mario Citroni (a cura di), <i>M. Valerii Martialis Epigrammaton liber primus</i> , Firenze.
DELLA CORTE 1977	Francesco Della Corte, <i>Catullo. Le poesie</i> , Milano.
DI SPIGNO 1998	Carlo Di Spigno (a cura di), <i>Cicerone. Epistole ad Attico</i> , I-II, Torino
DURRY 1992 ²	M. Durry, <i>Eloge funèbre d'une matrone romaine (éloge dit de Turia). Texte établi, traduit et commenté par M. Durry. Deuxième tirage revu et corrigé par S. Lancel</i> , Paris [Paris 1950].
FARANDA 2009	Rino Faranda (a cura di), <i>Valerio Massimo. Detti e fatti memorabili</i> , Torino.
FEDELI 2016	Paolo Fedeli (a cura di), <i>Properzio. Elegie: libro IV</i> , Nordhausen.
FLACH 2005	D. Flach (hrsg.), <i>Cornelius Tacitus: Dialogus de oratoribus. Streitgespräch über die Redner</i> , Stuttgart.
FORDYCE 1978 ²	Christian J. Fordyce, <i>Catullus: a commentary</i> , Oxford [Oxford 1961].
GIBSON 2006	Bruce Gibson, <i>Statius Silvae 5, edited with an introduction translation and commentary</i> , Oxford, New-York.
GRANINO CECERE 2005	Maria Grazia Granino Cecere, <i>Latium Vetus (CIL, XIV; Eph. Epigr., VII e IX): Latium vetus praeter Ostiam</i> , Roma.
GOODYEAR 1981	F.R.D. Goodyear, <i>The Annals of Tacitus, edited with a commentary</i> , Cambridge.

¹ I titoli delle riviste sono abbreviati secondo l'*Année Philologique*.

- HÅKANSON 1989 Lennart Håkanson (ed.), *L. Annaeus Seneca Maior. Oratorum et. Rhetorum Sententiae, Divisiones, Colores*, Leipzig.
- HUNINK 1997 Vincent Hunink (ed.), *Apuleius of Madauros. Pro de se de magia (Apologia). Text and Commentary*, I-II, Amsterdam.
- HUTCHINSON 2006 Gregory Hutchinson, *Propertius. Elegies. Book IV*, Cambridge.
- KOESTERMANN 1963-1968 Erich Koestermann, *Cornelius Tacitus. Annalen*. I-IV, Heidelberg.
- LAROSA 2013 Beatrice Larosa, *P. Ovidii Nasonis Epistula ex Ponto III 1: testo, traduzione e commento*, Berlin/Boston.
- LENAZ, RUSCA 2015⁶ Luciano Lenaz, Luigi Rusca, *Plinio il Giovane, Lettere ai familiari. Carteggio con Traiano*, Milano [Milano 1994].
- LEWIS 2006 R. G. Lewis (ed.), *Asconius. Commentaries on speeches of Cicero*, with Latin text edited by A.C. Clark, Oxford.
- LI CAUSI, MARINO, FORMISANO 2015 Pietro Li Causi, Rosanna Marino, Marco Formisano (a cura di), *Marco Tullio Cicerone. 'De oratore'. Traduzione e commento*, Alessandria.
- MAGNINO 1998 Domenico Magnino (a cura di), *Appiani, Bellorum civilium liber quartus / introduzione. Testo, traduzione e commento*, Como.
- MARCONI 1983 Arnaldo Marcone, *Commento storico al libro VI dell'Epistolario di Q. Aurelio Simmaco: introduzione, commento storico, testo, traduzione, indici*, Pisa.
- MASELLI 2006 Giorgio Maselli, *La "Pro Caecina" di Cicerone: questioni private e opportunità d'immagine*, Fasano.
- MUSURILLO, GRILLET 1966 Herbert Musurillo, Bernard Grillet (éds.), *Jean Chrysostome. La virginité, texte et introduction critique*, Paris.
- NARDUCCI, FUCECCHI 2004 Emanuele Narducci, Marco Fucecchi, *Cicerone. Difesa di Cluenzio*, Milano.
- PATIMO 2009 Valeria M. Patimo, *La Pro Cluentio di Cicerone. Introduzione e commento dei §§ 1-81*, Nordhausen.
- PAVESE 2012A M. P. Pavese, "Laudatio funebris quae dicitur Turia (Roma, 10-1 a.C.)", in G. Purpura (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori. II. Auctores – Negotia*, AUPA, Torino, pp. 281-290.
- PAVESE 2012B M. P. Pavese, "Laudatio Murdiae (Roma, età augustea)", in G. Purpura (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori. II. Auctores – Negotia*, AUPA, Torino, pp. 291-293.
- REINHARDT 2003 Tobias Reinhardt, *Cicero's Topica. Edited with an Introduction, Translation and Commentary*, Oxford.
- SCARDIGLI 2011 Barbara Scardigli (a cura di), *Plutarco. Aristide Catone*, Milano.

- SCHUSTER 1992³ Mauriz Schuster (hrsg.), *C. Plini Caecili Secundi Epistularum Libri Novem, Epistularum ad Traianum Liber, Panegyricus*, Leipzig und Stuttgart []
- SHACKLETON BAILEY 1999 David Roy Shackleton Bailey (ed.), *Cicero. Letters to Atticus*, I-IV, Cambridge.
- SHACKLETON BAILEY 1977 David Roy Shackleton Bailey (ed.), *Cicero. Epistulae ad familiares*, I-II, Cambridge.
- SHERWIN-WHITE 1966 Adrian N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny: A Historical and Social Commentary*, Oxford.
- SOTGIU 1961 Giovanna Sotgiu, *Iscrizioni latine della Sardegna*, I-II, Padova.
- SWAN 2004 Peter Michael Swan, *The Augustan succession: an historical commentary on Cassius Dio's Roman history books 55-56 (9 B.C.-A.D. 14)*, Oxford.
- CAMODECA 1999 G. Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum (TPSulp.)*. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii, I-II, Roma 1999
- VAN DEN HOUT 1988 Michael P. J. Van den Hout, *M. Cornelii Frontonis. Epistulae*, Leipzig.
- VAN DEN HOUT 1999 Michael P. J. Van den Hout, *A Commentary on the Letters of M. Cornelius Fronto*, Leiden.
- WALLBANK 1979 Frank W. Walbank, *A historical commentary on Polybius, Commentary on Books XIX-XL*, vol.III, Oxford, 1979.
- WATSON, WATSON 2014 Lindsay Watson, Patricia Watson, *Juvenal. Satire 6*, Cambridge.
- WOODMAN 2014 A. J. Woodman, *Tacitus. Agricola* (with C. S. Kraus), Cambridge.

B) STUDI

- ADAMS 1972 J. N. Adams, *Latin Words for "woman" and "wife"*, in «Glotta» 50 (1972), pp. 234-255.
- ALBANESE 1979 Bernardo Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo.
- ALBANESE 2003 Bernardo Albanese, 'Animi levitas' femminile in *Gai 1.144 e 190*, «AUPA» 48 (2003), pp. 11-15.
- ALFÖLDY 2011 Géza Alföldy, *Storia sociale dell'antica Roma*, Bologna [Stuttgart 1975].
- ALFONSI 1976 Luigi Alfonsi, *Un'elegia comasca di età imperiale*, «RCCM.» 18, pp. 1-11.
- ALLASON-JONES 1989 Lindsay Allason-Jones, *Women in Roman Britain*, London.
- ALLISON 1999 Penelope M. Allison, "Labels for ladles: Interpreting the material culture of Roman households", in P.M. Allison, *The Archaeology of Household Activities*, London and New York, pp. 57-77.

- ALLISON 2004 Penelope M. Allison, *Pompeian Households: An Analysis of the Material Culture*, Los Angeles.
- ALLISON 2007 Penelope M. Allison, "Engendering Roman domestic space", in *Building Communities: House, Settlement and Society in the Aegean and Beyond*, British School at Athens Studies 15, pp. 343-350.
- ÁLVAREZ MELERO 2014 Anthony Álvarez Melero, "Du foyer au forum. La place des matrones équestres Dans Les activités économiques", in G. de Kleijn and S. Benoist (eds.), *Integration in Rome and in the Roman World. Proceedings of the Tenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Lille, June 23–25, 2011)*, pp. 161-186.
- ÁLVAREZ MELERO 2016 Anthony Álvarez Melero, "Les parentes féminines de chevaliers romains à l'époque tardo-républicaine (fin II^e s.-27 av. J.-Chr.)", in CENERINI, ROHR VIO 2016, pp. 217-237.
- AMARELLI 1988 Francesco Amarelli, *Il Processo di Sabrata*, in «SDHI» 54 (1988), pp. 110–146.
- AMELOTTI 1966 Mario Amelotti, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, Firenze.
- AMERIO 1990 Maria Luisa Amerio, *Storie di proscritti*, Palermo.
- ANDERMAHR 1998 Anna Maria Andermahr, 'Totus in Praediis': *Senatorischer Grundbesitz in Italien, in der Frühen und Hohen Kaiserzeit*, (Antiquitas Reihe 3, 37), Bonn.
- ANDERSON 2007 Margo Andreson, "Quantitative History", in W. Outhwaite and S. P. Turner (eds.), *The SAGE Handbook of Social Science Methodology*, London, pp. 246-263.
- ANDREAU 1977 Jean Andreau, *Fondations privées et rapports sociaux en Italie romaine (I^{er}-III^{er} s. ap. J.)*, in «Ktema» 2 (1977), pp. 157-209.
- ANDREAU 1999 Jean Andreau, *Banking and Business in the Roman World*, Cambridge.
- ANDREAU 2005 Jean Andreau, *Remarques sur les intérêts patrimoniaux de l'élite romaine*, in «CCGG» 16 (2005), pp. 57-77.
- ANDREAU 2009 Jean Andreau, "Les Briques et tuiles de la région de Rome et les contrats de *locatio conductio*", in C. Cascione, C. Masi Doria (a cura di), *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna (9 maggio 2007)*, Napoli, pp. 65-82.
- ANDREAU, BRUHNS 1990 Jean Andreau et Hinnerk Bruhns (eds.), *Parenté et stratégies familiales dans l'antiquité romaine (actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986)*, Paris.
- ANDREAU, COUDRY 2016 Jean Andreau et Marianne Coudry (dir.), *Le luxe et les lois somptuaires dans la Rome antique*, in «MEFRA» 128-1 (2016) [online].
- ANDRÉS SANTOS 2000 Francisco J. Andrés Santos, *En torno al origen y fundamento de la prohibición de donaciones entre cónyuges: una reconsideración crítica*, in «BIDR³» 42, pp. 317-396.

- ANDREU PINTADO 2006/2007 Javier Andreu Pintado, *Epigrafía Funeraria, Riqueza Y Auto-Representación de la Élite: El Conventvs Caesaravgvstanvs*, in «Anas» 19-20 (2006/2007), pp. 29-40.
- ANTICO GALLINA 1997 Maria Vittoria Antico Gallina, *Locus datus decreto decurionum. Riflessioni topografiche e giuridiche sul suburbium attraverso i titoli funerari*, in «Epigraphica» 59 (1997), pp. 205-224.
- ARANGIO-RUIZ 1938 Vincenzo Arangio-Ruiz, «La legislazione», in V. Arangio-Ruiz, G. Cardinali, P. de Francisci (a cura di), *Augustus, Studi in occasione del bimillenario augusteo*, Roma, pp. 101-146.
- ARANGIO-RUIZ, PUGLIESE-CARRATELLI 1955 Vincenzo Arangio Ruiz, Giovanni Pugliese Carratelli, *Tabulae Herculenses V*, in «PP» 45 (1955), pp. 448-477.
- ARCARIA 2009 Francesco Arcaria, «*Septemviralia iudicia*. Contributo alla storia della *querela inofficiosi testamenti* in età classica», in C. Russo Ruggeri (a cura di), *Studi in onore di A. Metro I*, Milano, pp. 51-100.
- ARCHI 1960 Gian Gualberto Archi, *La donazione. Corso di diritto romano*, Milano.
- ARENA, BITTO 2006 Mariagrazia Arena, Irma Bitto, «Il motivo della morte in terra straniera nei CLE bucheleriani», in *L'Africa Romana. Atti del XVI convegno di studio* (Rabat, 15-19 dic. 2002), II, Roma, pp. 1021-1042.
- ARJAVA 1996 Antti Arjava, *Women and law in late antiquity*, Oxford.
- ASDRUBALI PENTITITI 2005 Giovanna Asdrubali Pentiti, «La concessione del *funus publicum* e di altri onori funebri», in BUONOPANE, CENERINI 2005, pp. 55-79.
- ASDRUBALI PENTITITI 2008 Giovanna Asdrubali Pentiti, *Donne e vita religiosa. La documentazione epigrafica della regio VI*, in «Epigraphica» 70 (2008), pp. 195-228.
- ASH 2009 Rhiannon Ash, «Fission and Fusion: Shifting Roman Identities in the Histories», in A. J. Woodman (ed.), *Cambridge Companion to Tacitus*, Cambridge, pp. 85-99.
- ASTIN 1978 Alan E. Astin, *Cato the Censor*, Oxford.
- ASTOLFI 1996⁴ Riccardo Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, Padova [Padova, 1970].
- ASTOLFI 2000 Riccardo Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, Padova.
- ASTOLFI 2014² Riccardo Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Milano [Padova, 2006].
- AUBERT 1994 Jean-Jacques Aubert, *Business Managers in Ancient Rome: A Social and Economic Study of Institores, 200 B.C.–A.D. 250* (Columbia Studies in the Classical Tradition 21), Leiden.

- BAGNALL-FRIER 1994 Roger S. Bagnall and Bruce W. Frier, *The Demography of Roman Egypt*, Cambridge.
- BALBO 2007² Andrea Balbo, *I frammenti degli oratori romani dell'età augustea e tiberiana*, Alessandria [1a ed. Alessandria 2004].
- BALIELO 2017 Alessandra Balielo, "Il lavoro delle donne nella produzione laterizia. Tracce dal silenzio", in *Made in Roma and Aquileia. Marchi di produzione e di possesso nella società antica (Catalogo della Mostra Aquileia 2017)*, Roma, pp. 34-35.
- BANDELLI 1988 Gino Bandelli, *Ricerche sulla colonizzazione della Gallia Cisalpina: le fasi iniziali e il caso aquileiese*, Roma.
- BARONI 2014 Anne-Florence Baroni, "Les propriétés sénatoriales en Numidie sous le Haut-Empire", in M. L. Caldelli, G.L. Gregori (éd.), *Epigrafia e ordine senatorio. 30 anni dopo (Tituli 10)*, Rome, pp. 388-400.
- BASSANELLI SOMMARIVA 2012 Gisella Bassanelli Sommariva, *Lezioni di diritto privato romano 3*, Santarcangelo di Romagna.
- BASSI 2010 Cristina Bassi, "Le necropoli e la loro frequentazione in epoca romana", in C. Bassi (a cura di), *La via delle anime. Sepolture di epoca romana a Riva del Garda. Catalogo della mostra*, Trento, 2010, pp. 43-132.
- BASSIGNANO 2000 Maria Silvia Bassignano, "Considerazioni sull'epigrafia funeraria atestina", in G. Angeli Bertinelli, A. Donati (a cura di), *Varia Epigraphica*, Faenza, pp. 27-40.
- BASSIGNANO 2005 Maria Silvia Bassignano, "Le flaminiche in Africa", in BUONOPANE, CENERINI 2005, pp. 399-429.
- BASSIGNANO 2016 Maria Silvia Bassignano, *Monumenti patavini «al femminile»*, in «Epigraphica» 78 (2016), pp. 145-168.
- BASSO, BUSANA 2012 Patrizia Basso, Maria Stella Busana (a cura di), *La lana nella Cisalpina romana. Economia e società. Studi in onore di Stefania Pesavento Mattioli. Atti del Convegno (Padova-Verona, 18-20 maggio 2011)*, Padova.
- BAUMAN 1986 Richard Bauman, *Women and Politics in Ancient Rome*, London.
- BECATTI 1959 Giovanni Becatti, *Enciclopedia dell'Arte Antica*, Roma.
- BECKER 2016 Hilary Becker, "Roman women in the urban economy: occupations, social connections, and gendered exclusions", in J. Turfa and S. Budin (eds), *Women in Antiquity: Real Women Across the Ancient World*, London, pp. 915- 931.
- BEDINI 1995 Alessandro Bedini, *Mistero di una fanciulla. Ori e gioielli della Roma di Marco Aurelio da una nuova scoperta archeologica*. Catalogo della mostra, Roma.
- BELLANDI 2003 Franco Bellandi, *Eros e matrimonio romano. Studi sulla satira VI di Giovenale*, Bologna.

- BELTRÁN-LLORIS 2015 Francisco Beltrán Lloris, "The Epigraphic Habit in the Roman World", in Ch. Bruun & J. Edmonson (eds.), *The Oxford Handbook of Roman Epigraphy*, Oxford-New York, pp. 131-148.
- BENKE 2001 Nikolaus Benke, "Why Should the Law Protect Roman Women? Some Remarks on the *Senatus Consultum Velleianum* (ca. 50 A.D.)", in K. E. Borresen, S. Cabibbo, E. Specht (eds.), *Gender and religion: european studies*, Rome, pp. 41-56.
- BENKE 2005 Nikolaus Benke, "Aemilia Pudentilla—a landowning lady", in R. van den Bergh (ed.), *Ex iusta causa traditum: essays in honour of Eric H. Pool*, Pretoria, pp. 19-31.
- BENKE 2012 Nikolaus Benke, "Gender and the Roman Law of Obligations", in T. A. J. McGinn (ed.), *Obligations in Roman Law: Past, Present, and Future*, Ann Arbor, pp. 215-246.
- BENSEDDIK 2009 Benseddik Nacéra, «*Manus lanis occupate...*». *Femmes et métiers en Afrique*, in «AntAfr» 45 (2009), pp. 103-118.
- BENTIVOGLI 2015 Valerio Bentivogli, "Mausolei romani dell'Africa Proconsolare. Distribuzione spaziale, tipologie architettoniche e rango sociale", in P. Ruggeri (a cura di), *L'Africa romana. Atti del XX Convegno Internazionale di studi Alghero (26-29 settembre 2013)*, Roma 2015, pp. 2139-2154.
- BERDOWSKI 2007 Piotr Berdowski, "Some remarks on the economic activity of women in the Roman Empire: a research problem", in P. Berdowski, B. Blahaczek, (eds.), *Haec mihi in animis vestris templa. Studia classica in memory of professor Lesław Morawiecki*, Rzeszów, 2007, 283-298.
- BERG 2002 Ria Berg, "Wearing Wealth: Mundus Muliebris and Ornatus as Status Markers for Women in Imperial Rome", in SETÄLÄ, BERG, HÄLIKÄ, KELTANEN, PÖLÖNEN, VUOLANTO 2002, pp. 15-73.
- BERG 2014 Ria Berg, "La Casa Come Cassaforte. Riflessioni Sulle Zone Di Attività E Zone Di Deposito Nelle Case Pompeiane", in J.M. Álvarez Martínez, T. Nogales Basarrete, I. Rodà de Ilanza (eds.), *Centre and Periphery in the Ancient World (Proceedings of the XVIII International Congress of Classical Archaeology, Mérida 2013)*, vol. II, Mérida 2015, pp. 1029-32.
- BERG 2016A Ria Berg, *The material sides of marriage. Women and domestic economy in antiquity*, Roma 2016.
- BERG 2016B Ria Berg, "Dominae apothecarum. Gendering Storage Patterns in Roman Houses", in BERG 2016A, pp. 175-189.
- BERRINO 2006 Nicoletta Francesca Berrino, *La Nerulla ovidiana sposa di Suillio Rufo*, in «Inv.Lucernis» 28 (2006), pp. 17-36.

- BERTOLAZZI 2016 Riccardo Bertolazzi, Priestesses' Euergetism in Roman Africa: the Case of Thugga, in «Epigraphica» 78 (2016), pp. 85-109.
- BIAVA 2004 Attilio Biava, *Le proscrizioni dei Triumviri*, in «SDHI» 70 (2004), pp. 301-343.
- BIAVASCHI 2008 Paola Biavaschi, Penus est quod esculentum aut posculentum est, in «Alessandria» 2 (2008), pp. 177-189.
- BIONDI 1939 Biondo Biondi, "La legislazione augustea", in *Conferenze augustee nel bimillenario dalla nascita*, Milano, pp. 139-262.
- BIRLEY 2000² Anthony R. Birley, *Marcus Aurelius: A Biography*, London and New York [1st ed. 1966].
- BIRLEY 2002 R. Birley, *Septimius Severus: the African Emperor*, London and New York [1st ed. London, 1988].
- BIUNDO 2000 Raffaella Biundo, "Struttura della classe dirigente a Pompei e mobilità sociale. I rapporti con il centro", in M. Cébeillac Gervasoni (dir.), *Les élites municipales de la mort de César à la mort de Domitien, Atti del convegno internazionale di studi organizzato dall'École française de Rome, dal Centre Jean Berard di Napoli e dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II", (Napoli, 6-8 febbraio 1997)*, Roma, pp. 33-69.
- BIVONA 2003 Livia Bivona, "Presenze femminili nella società della Sicilia occidentale in età romana", in M.G. Angeli Bertinelli, A. Donati (a cura di), *Serta Antiqua et Mediaevalia VI, Usi e abusi epigrafici. Atti del Colloquio Internazionale di Epigrafia Latina (Genova, 20-22 settembre 2001)*, Roma, pp. 29-41.
- BODEL 1995 John Bodel, "Minicia Marcella: Taken before Her Time", in «AJPh» 116.3 (Autumn, 1995), pp. 453-460.
- BODEL 1997 John Bodel, *Monumental villas and villa monuments*, in «JRA» 10 (1997), pp. 5-35.
- BODEL 1999 John Bodel, "Death on Display: Looking at Roman Funerals", in B. Bergmann and C. Kondoleon (eds.), *The Art of Ancient Spectacle*, New Haven, pp. 259-281.
- BODEL 2001 John Bodel, *Epigraphic Evidence: Ancient History from Inscriptions*, London.
- BODEL 2008 John Bodel, "From Columbaria to Catacombs: Collective Burial in Pagan and Christian Rome", in L. Brink, O.P. and D. Green (eds.), *Commemorating the Dead. Texts and Artifacts in Context. Studies of Roman, Jewish, and Christian Burials*, Berlin-New York, pp. 177
- BONFANTE 1925 Pietro Bonfante, *Corso di diritto romano, I. Diritto di famiglia*, Roma [rist. corr. Milano, 1963].
- BONINI 1971 Roberto Bonini, "Criteri per l'affidamento della prole dei divorziati in diritto romano", in «Archivio giuridico Filippo Serafini» 181.1-2 (1971), pp. 24-39.

- BONNEVILLE, DARDAINE 1984 Jean-Nöel Bonneville, Sylvie Dardaine, *Frugi: un cognomen et un qualificatif peu courants*, in «REA» 86. 1-4 (1984), pp. 217-244.
- BOSCOLO CHIO 2015 Filippo Boscolo Chio, *Ateste romana: storia ed epigrafia negli ultimi vent'anni*, in «Epigraphica» 77 (2015), pp. 337-370.
- BOTTIGLIERI 2002 Anna Bottiglieri, *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*, Napoli.
- BOZZI 2007 Lucia Bozzi, "Elementi di diritto di famiglia: esperienze a confronto", in D. Curtozzi, C. Novi, G. Rizzelli (a cura di), *Donne, civiltà e sistemi giuridici: raccolta di testi dal master internazionale congiunto Femmes, civilisation et systèmes juridiques*, Milano, pp. 243-317.
- BRACCESI 2013 Lorenzo Braccesi, *Giulia. La figlia di Augusto*, Roma-Bari.
- BRADLEY 1991 Keith Bradley, *Discovering the Roman Family*, New York.
- BRADLEY 1994 Keith Bradley, *Slavery and Society at Rome*, Cambridge.
- BRADLEY 2000 Keith Bradley, *Romanitas and the Roman Family: The Evidence of Apuleius's Apology*, «Canadian Journal of History» 35 (2000), pp. 216-239.
- BRAITO 2016A Silvia Braitto, *Donne imprenditrici nell'Italia romana*, Tesi di Dottorato, Verona.
- BRAITO 2016B Silvia Braitto, "Iscrizioni di produzione sulle "Lastre Campana": il caso di Annia Arescusa", in M. Buora e S. Magnani (a cura di), *Le iscrizioni con funzione didascalico-esplicativa. Committente, destinatario, contenuto e descrizione dell'oggetto nell'instrumentum inscriptum. Atti del VI Incontro Instrumenta Inscripta (Aquileia, 26-28 marzo 2015)*, pp. 465-477.
- BRAMANTE 2007 Maria Vittoria Bramante, "Patres, filii e filiae nelle commedie di Plauto. Note sul diritto nel teatro", in E. Cantarella e L. Gagliardi (a cura di), *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, Milano 2007, pp. 95-116.
- BRASIELLO 1937 Ugo Brasiello, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli.
- BRAUND 2005 Susanna Morton Braund, "Marriage, Adultery, and Divorce in Roman Comic Drama", in Warren S. Smith (ed.), *Satiric Advice on Women and Marriage: from Plautus to Chaucer*, Ann Arbor, pp. 39- 70.
- BRIAND-PONSART 2003 Claude Briand-Ponsart, *Les dames et la terre dans l'Afrique romaine*, in *Histoire & Sociétés Rurales* 1/2003 (Vol. 19), 79-90.
- BRIAND-PONSART 2004 Claude Briand-Ponsart, "Autocélébration des femmes dans les provinces d'Afrique: entre privé et public", in M. Cébeillac-Gervasoni, L. Lamoine et F. Trément (éd.), *Autocélébration des élites locales dans le monde romain. Contexte, textes, images (III^e s. av. J.-C. - III^e s. ap. J.-C.)*, Collection ERGA 7, Clermont-Ferrand, 2004, 171-186.
- BROEKAERT, ZUIDERHOEK 2013 Wim Broekaert and Arjan Zuiderhoek, "Industries and services", in Erdkamp (ed.), *The Cambridge companion to Ancient Rome*, Cambridge, pp. 317-335.

- BRUNT 1987 Peter Astbury Brunt, *Italian Manpower: 225 B.C.-D.C. 14*, Oxford.
- BRUTTI 2011² Massimo Brutti, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino.
- BRUUN 1997 Christer Bruun, *A city of temples and squares, emperors, horses, and houses*, in «JRA» 10 (1997), pp. 389-398.
- BRUUN 2000 Christer Bruun, *Senatorial owners of what*, «JRA» 13 (2000), pp. 498-506.
- BRUUN 2005 Christer Bruun, “La ricerca sui bolli laterizi –presentazione generale delle varie problematiche”, in C. Bruun (a cura di), *Interpretare i bolli laterizi di Roma e della Valle del Tevere: produzione, storia economica e topografia*, Roma, pp. 3-24.
- BUCHREITER 1999 Natascia Buchreiter, *Un esempio di imprenditoria femminile in età imperiale: il caso di Καδικία Μ. Θυγάτηρ Οὐίκτηρις*, in «Patavium» 13 (1999), pp. 99-106.
- BUONGIORNO 2010 Pierangelo Buongiorno, *Senatus Consulta Claudiani Temporibus Facta. Una Palingenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 D.C.)*, Napoli.
- BUONGIORNO, RUGGIO 2005 Pierangelo Buongiorno, Fabrizia Ruggio, “Per una datazione del senatus consultum Velleianum”, in «RDR» 5 (2005), pp. 1-9 [on line].
- BUONOCORE 2011 Marco Buonocore, “Optima et pulcherrima, lanifica, pia, pudica, frugi, casta, domiseda. Da Roma all'Abruzzo”, in G. Firpo (a cura di), *Fides amicorum. Studi in onore di Carla Fayer*, Pescara, pp. 99-115.
- BUONOPANE 1987 Alfredo Buonopane, “Donazioni pubbliche e fondazioni private,” in E. Buchi (a cura di), *Il Veneto in età romana*, II, Verona, pp. 287-310.
- BUONOPANE 1997 Alfredo Buonopane, “Acquedotti ed epigrafia: la documentazione della *Venetia*”, in R. Bedon (dir.), *Les Aqueducts de la Gaule Romaine et regiones voisines, Actes du Colloque (Caesarodunum, XXI)*, Limoges, pp. 591-615.
- BUONOPANE 2016 Alfredo Buonopane, “Terenzia, Una matrona in domo et in re publica agens”, in CENERINI, ROHR VIO 2016, pp. 51-64.
- BUONOPANE, CENERINI 2003 Alfredo Buonopane, Francesca Cenerini (a cura di), *Donna e lavoro nella documentazione Epigrafica. Atti del I seminario sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica (Bologna, 21 novembre 2002)*, Faenza.
- BUONOPANE, CHAUSSON, MARITAN 2016 Alfredo Buonopane, François Chausson, Francesca Elisa Maritan, “Tuiles estampillées portant le nom d'une dame dans la *regio X* (Padoue, Vérone)”, in F. Mainardis (a cura di), *Voce concordi. Scritti per Claudio Zaccaria*, Trieste, pp. 75-98.
- BUONOPANE, CRESCI MARRONE 2016 Alfredo Buonopane, Giovannella Cresci Marrone, Giovannella, “Patrone e liberti nella Transpadana romana”, in M Dondin-Payre, N. Tran (éd.), *Esclaves et maîtres dans le monde romain: Expressions épigraphiques de leurs relations* (Publications de l'École française de Rome) Rome [online].
- BURDESE 1959 Alberto Burdese, *In tema di convenzioni dotali*, in «BIDR» 62 (1959), pp. 157–84.

- BURDESE 1961 Alberto Burdese, "Aestimatio dotis", in *Studi in onore di Emilio Betti II*, Milano, pp. 167-207.
- BUSANA, ROSSI 2016 Maria Stella Busana, Cecilia Rossi, "Domi mansit lanam fecit. Cornelia e la rivisitazione di un ideale femminile del passato nell'Ateneo Patavino di Carlo Anti (1932-1943)", in J. Bonetto, M.S. Busana, A.R. Ghiotto, M. Salvadori, P. Zanovello (a cura di), *I mille volti del passato. Scritti in onore di Francesca Ghedini*, Roma, pp. 931-951.
- CAGNAT 1976³ René Cagnat, *Cours d'épigraphie latine*, Rome [Paris 1914]
- CAIRNS 2006 Francis Cairns, "Augustus", in F. Cairns (ed.), *Sextus Propertius. The Augustan Elegist*, Cambridge, pp. 320-361.
- CALDELLI 2015 Maria Letizia Caldelli, "Women in the Roman World", in C. Bruun and J. Edmondson (eds.), *The Oxford Handbook of Roman Epigraphy*, Oxford, pp. 582-604.
- CALDELLI 2016 Maria Letizia Caldelli, "Evergetismo femminile ad Ostia tra tarda repubblica ed età alto-imperiale", in CENERINI, ROHR VIO 2016, pp. 257-275.
- CALDELLI, RICCI 2005 M. L. Caldelli, C. Ricci, "Sepulchrum donare, emere, possidere, concedere, similia et (omnibus) meis. Donne e proprietà sepolcrale a Roma", in BUONOPANE, CENERINI 2005, pp. 81-103.
- CALDWELL 2016 Lauren Caldwell, *Roman Girlhood and the Fashioning of Femininity*, Cambridge.
- CALPINO 2014 Teresa J. Calpino, *Women, Work and Leadership in Acts*, Tübingen.
- CAMBPELL 2014 Virginia L. Campbell, *The Tombs of Pompeii: Organization, Space, and Society*, New-York/London.
- CAMBRIA 2009 Carla Cambria, "Res parva Magistro dicata", in Carmela Russo Ruggeri (ed.) *Studi in onore di Antonino Metro*, I, Milano, pp. 335-354.
- CAMODECA 1993 Giuseppe Camodeca, "Per una riedizione delle *Tabulae Herculanenses* I", in «C'Erc» 23 (1993), pp. 109-119.
- CAMODECA 1994 Giuseppe. Camodeca, "Puteoli porto annonario e il commercio del grano in età imperiale", in *Le Ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu'au Haut-Empire. Actes du colloque international de Naples, 14-16 Février 1991 (Publications de l'École française de Rome 196)*, Rome, pp. 103-128.
- CAMODECA 1999 Giuseppe Camodeca, "Nuovi dati dalla riedizione delle *tabulae ceratae* della Campania", in *Atti del XI congresso internazionale di epigrafia greca e latina, (Roma, 18- 24 settembre 1997)* I, Roma, pp. 521- 544.
- CAMODECA 2005 Giuseppe Camodeca, *Sulle proprietà senatorie in Campania con particolare riguardo al periodo da Augusto al III secolo*, in «CCGG» 16 (2005) pp. 121-137.

- CAMODECA 2007 Giuseppe Camodeca, "Il primo frammento dei *Fasti Teanenses* (8-7 a.C.) e la colonia augustea di *Teanum Sidicunum*", in E. Lo Cascio, G.D. Merola (a cura di), *Forme di aggregazione nel mondo romano*, Bari, pp. 167-189.
- CAMODECA 2012 Giuseppe Camodeca, "Gli archivi privati di *tabulae ceratae* e di papiri documentari a Pompei ed Ercolano: case, ambienti e modalità di conservazione", in M. Corbier and I.-P. Guilhembet (éd.), *L'écriture dans la maison romaine*, Paris, 17- 42.
- CAMPANELLA 2009 Antonino Campanella, *Brevi riflessioni su D. 50.16.185 (Ulp., 28 ad ed.). Profili terminologico-concettuali della definizione ulpiana di taberna instructa e locuzioni sostanzialmente equivalenti nella riflessione giurisprudenziale romana tra il I sec. a.C. e il III d.C.*, in «Diritto@Storia» 8 (2009) [on-line].
- CAMPBELL 2015 Virginia L. Campbell, *The Tombs of Pompeii. Organization, Space*, New York/London.
- CANCELA RAMÍREZ DE ARELLANO 2001 Cancela Ramírez de Arellano, "Los monumentos funerarios de las elites locales hispanas", in M. Navarro, S. Demougin (eds.), *Élites Hispaniques*, Burdeos, pp. 105-120.
- CANFORA 1981 Luciano Canfora, "Proscrizioni e dissesto sociale nella Repubblica romana", in A. Giardina, A. Schiavone (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica, III. Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, Bari, pp. 207-221; 402-403.
- CANTARELLA 1981 Eva Cantarella, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell' antichità greca e romana*, Roma.
- CANTARELLA 1989 Eva Cantarella, "La vita delle donne", in E. Gabba, A. Schiavone (a cura di) *Storia di Roma 4. Caratteri e morfologie*, Torino, pp. 557-608.
- CANTARELLA 1996 Eva Cantarella, *Passato prossimo: donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano.
- CANTARELLA 2003 Eva Cantarella, *Fathers and Sons in Rome*, in «CW» 96.3 (Spring, 2003), pp. 281-298.
- CAO 2005 Irene Cao, "Essere *puella alimentaria*: presenze femminili negli alimenta imperiali e privati", in BUONOPANE, CENERINI 2005, pp. 569-584.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2010 Luigi Capogrossi Colognesi, *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, «MEFRA» 122-1 (2010), pp.147-174 [online].
- CARLSEN 2010 Jesper Carlsen, "Recruitment and training of Roman estate managers in a comparative perspective", in ROTH 2010, pp. 75-90.
- CARLSEN 2016 Jesper Carlsen, "Le attività agricole e dell'allevamento", in MARCONE 2016, pp. 225-264.
- CARRE, AURIEMMA 2009 M. B. Carre, R. Auriemma, "*Piscinae* e *vivaria* nell'Adriatico settentrionale: tipologie e funzioni", in S. Pesavento Mattioli e M. B.Carre (a cura di), *Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell'Alto Adriatico. Atti del Convegno (Padova, 16.02.2007)*, Padova, pp. 83-100.

- CARROLL 2006 Maureen Carroll, *Spirits of the Dead: Roman Funerary Commemoration in Western Europe*, Oxford.
- CARROLL 2012 Maureen Carroll, “‘The Insignia of Women’: Dress, Gender and Identity on the Roman Funerary Monument of Regina from Arbeia”, in «Archaeological Journal» 169.1 (2012), pp. 281-311.
- CARROLL 2013 Maureen Carroll, “Ethnicity and Gender in Roman Funerary Commemoration”, in L. Nilsson Stutz and S. Tarlow (eds.), *The Oxford Handbook of the Archaeology of Death and Burial*, Oxford, pp. 559-579.
- CARUCCI 2010 Carucci, Margherita, “Textiles in the Romano-African house”, in *L’Africa romana*. 18.1, pp. 413-425
- CARUCCI 2016 Margherita Carucci, “The Dangers of Female Mobility in Roman Imperial Times”, in Lo Cascio E., Tacoma L.E., Groen Vallinga, M. J. (eds.), *The Impact of Mobility and Migration in the Roman Empire. Proceedings of the Twelfth Workshop of the International Network Impact of Empire (Rome, June 17-19, 2015)*, Leiden, pp. 173-190.
- CASCIONE 2014 Cosimo Cascione, “Antichi modelli familiari e prassi corrente in età protoimperiale”, in F. Milazzo (cur.), *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell’età del principato. Atti Copanello 2008*, Milano, pp. 23-94.
- CASOLA 2007 Maria Casola, *Dote ed interesse pubblico*, in «Diritto@Storia» 6 (2007) [online].
- CASOLA 2015 Maria Casola, *Armatrici e marinaie nel diritto romano*, in «Quaderni del Dipartimento Ionico» 1 (2015), pp. 3-18.
- CASTELLO 1937/1938 Carlo Castello, *Lo strumento dotale come prova del matrimonio*, in «SDHI» 3/4 (1937/1938), pp. 208-224.
- CASTIGLIONE MORELLI 2016 Vincenzina Castiglione Morelli, “Sulle tracce di una imprenditoria al femminile a Pompei e nel Vesuviano”, in BERG 2016, pp. 213-222.
- CASTILLO GARCÍA 1982 Carmen Castillo García, “El famoso testamento del cordobés ‘Dasumio’”, in *Actas del I Congreso Andaluz de Estudios Clásicos*, Jaén, pp. 159-163.
- CAZZANIGA 1951 Ignazio Cazzaniga, “PARCAE ‘ DOMICILAE ’ SORORES”, in «SCO» 1 (1951), pp. 91-93.
- CÉBEILLAC-GERVASONI 1981 Mireille Cébeillac-Gervasoni, *Les qualificatifs réservés aux défunts dans les inscriptions publiées et inédites d’Ostie et de Portus*, in «ZPE» 43 (1981), pp. 57-62.
- CENERINI 2002 Francesca Cenerini, *La donna romana*, Bologna.
- CENERINI 2012 Francesca Cenerini, *La rappresentazione della maternità: alcuni confronti fra carmina e imagines su pietra nella regio VIII*, in «Ostraka» 19, n.1-2 (2012), pp. 117-125.

- CENERINI 2014A Francesca Cenerini, “Nec desunt mulieres: signacula al femminile” in *Instrumenta inscripta V. Signacula ex aere. Aspetti epigrafici, archeologici, giuridici, prosopografici, collezionistici. Atti del Convegno (Verona, 20-21 settembre 2012)* Roma, pp. 133-139.
- CENERINI 2014B Francesca Cenerini, “La rappresentazione epigrafica delle *clarissimae feminae* a *Mutina*: qualche spunto di riflessione”, in *Epigrafia e ordine senatorio, 30 anni dopo*, Roma, pp. 709-719.
- CENERINI 2014C Francesca Cenerini, “La rappresentazione epigrafica della bellezza femminile in età romana”, in *Dadi, fratture e vecchi belletti. Tra storia antica e medicina moderna. Atti della giornata di studio (Genova, 29 novembre 2013)*, Genova, pp. 93-103.
- CENERINI 2014D Francesca Cenerini, “L'affettività femminile in età romana: una ricerca impossibile?”, in S. Chemotti (a cura di), *Affettività elettive. Relazioni e costellazioni dis-ordinate*, Padova, pp. 15-30.
- CENERINI 2014E Francesca Cenerini, “Il ruolo delle donne nelle città alla fine dell'età repubblicana: il caso di *Mutina*”, in M. Chiabà (a cura di), *HOC QVOQVE LABORIS PRAEMIVM. Scritti in onore di Gino Bandelli*, Trieste, pp. 63-82.
- CENERINI 2015 Francesca Cenerini, Francesca, “Il ruolo di Faustina Minore nel principato di Marco Aurelio”, in «MONTESQUIEU.IT», 7 (2015), pp. 1 – 22.
- CENERINI 2015-2016 Francesca Cenerini, “Sant'Antioco romana”, in *Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Rendiconti* 88 (2015-2016), pp. 257-276.
- CENERINI, MASTROROSA 2016 Francesca Cenerini, Ida Gilda Mastro Rosa (a cura di), *Donne, istituzioni e società fra tardo antico e alto medioevo*, Lecce/Rovato.
- CENERINI, ROHR VIO 2016 Francesca Cenerini, Francesca Rohr Vio, *Matrona in domo et in re publica agentes, Spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano fra tarda repubblica e primo impero*, Trieste.
- CERAMI 2001 Pietro Cerami, “*Exercitio negotiationum*”, in *Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca II*, Napoli, pp. 147-168.
- CERAMI, PETRUCCI 2010³ Pietro Cerami, Also Petrucci, *Diritto Commerciale Romano. Profilo Storico*, Torino (Torino 2002).
- CHAMPLIN 1989 Edward Champlin, *Creditur vulgo testamenta hominum speculum esse morum: why the Romans made wills*, in «CPh» 84 (1989), pp. 198-215.
- CHAMPLIN 1991 Edward Champlin, *Final Judgments: Duty and Emotion in Roman Wills 250 B.C.–A.D. 250*, Berkeley.
- CHAPPUIS-SANDOZ 2003 Laure Chappuis Sandoz, “Femmes de pierre, femmes de chair. Images, rôles et orps féminins dans quelques épitaphes versifiées de Rome”, in R. Frei-Stolba,

- A. Bielman, & O. Bianchi (eds.), *Les femmes antiques entre sphère privée et sphère publique*, Bern / Berlin/Bruxelles, pp. 173-212.
- CHELOTTI 2014 Marcella Chelotti, "La proprietà imperiale nella Calabria della *regio secunda* Augustea: alcune considerazioni", in «SCO» 60 (2014), pp.295-305.
- CHELOTTI 1996 Marcella Chelotti, "Sugli assetti proprietari e produttivi in area daunia e irpina: testimonianze epigrafiche", in M. Pani (a cura di), *Epigrafia e territorio, politica e società. Temi di antichità romane 4*, Bari, pp.7-30.
- CHELOTTI 2000 Marcella Chelotti, "I sacerdozi nella *regio secunda* Augustea: il flaminato", in M. Cébeillac Gervasoni (dir.), *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire de la mort de César à la mort de Domitien entre continuité et rupture: classes sociales dirigeantes et pouvoir central. Actes du colloque (Naples, 6-8 février 1997)*, Rome, pp. 121-135.
- CHELOTTI 2003 Marcella Chelotti, "Donne imprenditrici in Apulia", in BUONOPANE, CENERINI, 2003, pp. 63-74.
- CHELOTTI 2005 Marcella Chelotti, "Donne e vita cittadina: dossier dalla *regio secunda*", in BUONOPANE, CENERINI 2005, pp.199-216.
- CHERRY 1995 David Cherry, *Re-Figuring the Roman Epigraphic Habit*, in «AHB» 9 (1995), pp. 143-156.
- CHERRY 1996 David Cherry, *Intestacy and the Roman Poor*, in «RHD» 64.2 (1996), pp.155-177.
- CHERRY 2002 David Cherry, "Gifts between Husband and Wife: The Social Origins of Roman Law", in J.-J. Aubert, B. Sirks (eds.), *Speculum Iuris. Roman Law as a Reflection of Social and Economic Life in Antiquity*, Ann Arbor, pp. 34-45.
- CHIABÀ 2003 Monica Chiabà, "*Rosia P. Hermonis l. Hilara, lanifica circlatrix (Inscr.Aq, 69)*", in BUONOPANE, CENERINI 2003, pp. 261-276.
- CHIOFFI 2005 Laura Chioffi, "*Sepulchra in extremis finibus ... etiam in mediis possessionibus sepulchra faciunt*", in B. Santillo Frizell & A. Klynne (eds.), *Roman villas around the Urbs. Interaction with landscape and environment. Proceedings of a conference held at the Swedish Institute in Rome (September 17–18, 2004)*, Rome, pp. 2-9.
- CHIOFFI 2015 Laura Chioffi, "Death and Burial" in Ch. Bruun, J. Edmondson (cur.), *The Oxford Handbook of Roman Epigraphy*, Oxford, pp. 627-648.
- CHIUSI 2010-2011 T.J. CHIUSI, "La fama nell'ordinamento romano. I casi di Afrania e di Lucrezia", in «Storia delle donne» 6/7 (2010/11), pp. 89–105.
- CIAMPOLTRINI 2007 Giulio Ciampoltrini, "Paesaggi urbani E Rurali Di Una Colonia Augustea," in G. Ciampoltrini (a cura di), *Ad limitem. Paesaggi d'età romana nello scavo degli Orti del San Francesco in Lucca*, Lucca, pp.13-42.

- CIARDIELLO 2016 Rosaria Ciardiello, "Donne imprenditrici a Pompei. Eumachia e Giulia Felice", in BERG 2016, pp. 223-234.
- CILLIERS, RETIEF 2000 Louise Ciliers, Francois Pieter Retief, *Poisons, poisoning and the drug trade in ancient Rome*, in «Akroterion» 45 (2000), pp. 88-100.
- CITRONI MARCHETTI 2000 Sandra Citroni Marchetti, *Amicizia e potere nelle lettere di Cicerone e nelle elegie ovidiane dall'esilio*, Firenze.
- CITRONI MARCHETTI 2004 Sandra Citroni Marchetti, *La moglie di Ovidio. Codici letterari per un'eroina*, in «Aufidus» 52 (2004), pp. 7-28.
- CLAASSEN 1996 Jo-Marie Claassen, *Documents of a Crumbling Marriage: The Case of Cicero and Terentia*, in «Phoenix» 50.3/4 (Autumn – Winter, 1996), pp. 208-232.
- CLEMENTE 1981 G. Clemente, "Le leggi sul lusso e la società romana tra III e II secolo a.C.", in A. Giardina, A. Schiavone (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica. Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, Roma/Bari, pp. 1-14.
- COALE-DEMENY 1983 Ansley J. Coale, Paul George Demeny (eds., with Barbara Vaughan), *Regional Model Life Tables and Stable Populations*, New York [Princeton 1966].
- COARELLI 1996 F. Coarelli, "I Lucilii e una nuova iscrizione repubblicana da Sinuessa", in CCGG 7 (1996), pp. 259-262.
- COLAFRANCESCO 2014 Pasqua Colafrancesco, "Martyres advocati: una rilettura di ICUR VII 17765", in Marcello Marin e Francesca Maria Catarinella (a cura di), in *Auctores nostri. Studi e testi di letteratura cristiana antica vol. 14*, Bari, pp. 619-624
- COOPER 2007 Kate Cooper, *Closely watched households: scibility, exposure and private power in the Roman domus*, in «P&P» 197 (2007), pp. 3-33.
- COPPOLA 2012 Giovanna Coppola, *Nascita e declino dell'adagio 'Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest'*, in «TSDP» 5 (2012), pp. 1-36.
- COPPOLA BISAZZA 2008 Giovanna Coppola Bisazza, *Dallo iussum domini alla contemplatio domini. Contributo allo studio della storia della rappresentanza. Corso di diritto romano, Milano*.
- COPPOLA BISAZZA 2013 Giovanna Coppola Bisazza, "Brevi chiose sull' exheredatio filiae", in M.J. Bravo Bosch, R. Rodríguez López (coord.), *Mulier: algunas historias e instituciones de derecho romano*, Madrid, pp. 421-450.
- COPPOLA BISAZZA 2016 Giovanna Coppola Bisazza, "La posizione giuridica della donna in epoca augustea: aspetti innovatori", in R. Rodríguez López, R., M. J. Bravo Bosch, (coord.), *Mujeres en tiempos de Augusto: realidad social e imposición legal*, Valencia, pp. 27-52.
- CORBETT 1930 Percy Ellwood Corbett, *The roman law of marriage*, Alberta.

- CORBIER 1985 Mireille Corbier, *Idéologie et pratique de l'héritage (I^{er} siècle av. J.-C. II^e siècle ap. J.-C.)*, in «Index» 13 (1985), 501-528; 648-650.
- CORBIER 1990 Mireille Corbier, “Les comportements familiaux de l'aristocratie romaine (II^e siècle av. J.-C.- III^e siècle ap. J.-C)”, in J. Andreau et H. Bruhns (textes réunis et présentés par), *Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine. Actes de la table ronde (Paris, 2-4 octobre 1986)*, Rome, pp. 225-249
- CORBIER 1991 Mireille Corbier, “Divorce and adoption as Roman familial strategies”, in RAWSON 1991, pp. 47-78.
- CORBIER 1998 Mireille Corbier, “Épigraphie et parenté”, in Y. Le Bohec et Y. Roman (éd.) *Épigraphie et histoire: acquis et problèmes. Actes du congrès de la Société des professeurs d'histoire ancienne (Lyon-Chambéry, 21-23 mai 1993)*, Paris, pp. 101-152.
- CORBIER 2005 Mireille Corbier, “Family and kinship in Roman Africa”, in M. George (ed.), *The Roman Family in the Empire Rome, Italy, and Beyond*, Oxford, pp. 255-285.
- CORBINO 1982 Alessandro Corbino, “La *Pro Caecina* di Cicerone e l'acquisto della proprietà mediante intermediario estraneo”, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi III*, Milano, pp. 277-287.
- CORBINO 2001 Alessandro Corbino, ‘Il caso di Visellio Varrone e Otacilia Laterense (Val. Max. 8.2.2)’, in *IVRIS VINCVLA. Studi in onore di Mario Talamanca*, Napoli, pp. 247-277.
- CORBINO 2010 Alessandro Corbino, “Status familiae”, in A. Corbino, M. Humbert, G. Negri (a cura di), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, Pavia, pp. 175-216.
- COSENTINI 1971 Carlo Cosentini, “La dote di Paolina (TH. 87, I e II)”, in *Studi in onore di Edoardo Volterra* 3, Milano, pp. 715-733.
- COTTICA 2004 Daniela Cottica, *The Symbolism of Spinning in Classical Art and Society*, in «Cosmos 20» (2004), pp. 185-209.
- COVA 2004 Pier Vincenzo Cova, “Frontone contro Marco Aurelio”, in «Maia» 56.3 (2004), pp. 501-508.
- COVA 2013 Elisabetta Cova, *Cupboards, Closets, And Shelves: Storage in the Pompeian House*, in «Phoenix» 67. 3-4 (2013), pp. 373-391 (e fig. 1-14).
- CRACCO RUGGINI 1987 Lellia Cracco Ruggini, “Storia totale di una piccola città: Vicenza romana”, in A. Broglio, L. Cracco Ruggini (a cura di), *Storia di Vicenza. I. Il territorio, la preistoria, l'età romana*, Vicenza, pp. 205-303.
- CRAWFORD 1996 Michael H. Crawford, *Roman Statutes*, vols. I-II, London.
- CRIFÒ 1961 Giovanni Crifò, *Ricerche sull'exilium: l'origine dell'istituto e gli elementi della sua evoluzione*, Milano.

- CRIFÒ 1964 Giovanni Crifò, *Sul problema della donna tutrice*, «BIDR» 67 (1964), pp.87-166.
- CRIFÒ 1973 Giovanni Crifò, “Funzione alimentare dell’usufrutto e problemi connessi in diritto romano”, in *Studi in onore di D. Pettiti I*, Milano, 1973, pp. 453-476.
- CRINITI 2017 Nicola Criniti, *Le donne a Roma: bibliografia ragionata recente (2016)*, in «Ager Veleias» 12.14, pp. 1-37 [online: www.veleia.it, aggiornato il 21/08/2017].
- CROOK 1967 J. A. Crook, *Law and Life of Rome, 90 B.C.–A.D. 212*, Ithaca.
- CROOK 1973 John A. Crook, *Intestacy in Roman Society*, in «PCPhS» 19 (1973), pp. 38-44.
- CROOK 1986 John A. Crook, “Women in Roman Succession”, in RAWSON 1986, pp. 58-82.
- CROOK 1986 J. A. Crook, “Feminine inadequacy and the *Senatusconsultum Velleianum*,” in RAWSON 1986, pp. 83-92.
- CROOK 1990 John A. Crook, “«His and Hers»: what degree of financial responsibility did husband and wife have for the matrimonial home and their life in common, in a Roman marriage?”, in *Parenté et stratégies familiales dans l’Antiquité romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986*, (Publications de l’École française de Rome, 129), Rome, pp. 153-172.
- CROOM 2010² Alexandra Croom, *Roman Clothing and Fashion*, Stroud [Stroud, 2000].
- CSILLAG 1971 Pál Csillag, “I rapporti patrimoniali tra i coniugi all’epoca di Augusto”, in *Studi in onore di Edoardo Volterra 4*, Milano, pp. 303-323.
- CUGUSI 2005 Paolo Cugusi, *Carmi epigrafici novocomensi*, in «Epigraphica» 67 (2005), pp. 159-183.
- CUGUSI 2007 Paolo Cugusi, “Ricezione del codice epigrafico e interazione tra carmi epigrafici e letteratura latina nelle età repubblicana e augustea”, in P. Kruschwitz (hrsgb.), *Die metrische Inschriften der römischen Republik*, Berlin/New York, pp. 1-61.
- CUGUSI 2013 Paolo Cugusi, *CLE 1988 (= CIL VI, 37965), l’epigramma longum e l’elegia. Qualche osservazione metodologica sui testi epigrafici versificati*, in «Epigraphica» 75 (2013), pp. 233-249.
- CUGUSI, SBLENDORIO CUGUSI 2008 Paolo Cugusi, Maria Teresa Sblendorio Cugusi (a cura di), *Carmina latina epigraphica Moesica (CLEMoes); Carmina latina epigraphica Thraciae (CLEThr)*, Bologna.
- CUGUSI, SBLENDORIO CUGUSI 2012 Paolo Cugusi, Maria Teresa Sblendorio Cugusi (a cura di), *I Carmina latina epigraphica non-bücheleriani delle province africane: introduzione al tema, materiali preparatori, edizione di testi, aspetti e problemi*, Bologna.
- CULHAM 1982 Phyllis Culham, *The Lex Oppia*, «Latomus» 41 (1982), pp. 786-793.

- CULHAM 1997 Phyllis Culham, "Did Roman women had an empire?", in M. Golden, P. Toohey (eds.), *Inventing ancient culture. Historicism, periodization and the ancient world*, London-New York, pp. 192-204.
- CULHAM 2004 Phyllis Culham, "Women in the Roman Republic", in H.I. Flower (ed.), *The Cambridge Companion to the Roman Republic*, Cambridge, pp. 139-159.
- CURCHIN 1982 Leonard A. Curchin, "Familial Epithets in the Epigraphy of Roman Spain", in *Melanges offerts en hommage au Reverend Pere, Etienne Gareau, (Cahiers des études anciennes 14)*, Ottawa, pp. 179-182.
- CURCHIN 1983 Leonard A. Curchin, *Familial epithets in the epigraphy of Roman Britain*, «Britannia» 14 (1983), pp.255-256.
- CUTOLO 1983-1984 P. Cutolo, *Sugli aspetti letterari poetici e culturali della cosiddetta 'Laudatio Turiae'*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli» 24 (1983-1984), pp. 33-65.
- D'ALESSIO 2014 Raffaele D'Alessio, *Margini di autonomia per le 'filiae familiarum'*, in «Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto» 4 (2014), pp. 117-134.
- D'ALOJA 2016 Chiara D'Aloja, "Il lavoro femminile", in MARCONE 2016, pp. 639-662.
- D'AMBRA 1995 Eve D'Ambra, *Mourning and the Making of Ancestors in the Testamentum Relief*, «AJA» 99.4 (Oct., 1995), pp. 667-681.
- D'AMBROSIO, DE CARO 1983 Antonio D'Ambrosio, Stefano De Caro, *Un impegno per Pompei. Fotopiano e documentazione della necropoli di Porta Nocera*, Milano.
- DAMON, TAKÁCS, POTTER 1999 Cynthia Damon, Sarolta Takács, David Potter (eds.), *The Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre: Text, Translation, Discussion* (=AJP 120, special issue), Baltimore.
- D'ARMS 1981 John H. D'Arms, *Commerce and social standing in ancient Rome*, Cambridge (Mass.).
- DANA 2014 Dan Dana, *Notices épigraphiques et onomastiques I*, «ZPE» 188 (2014), pp. 181-198.
- DARDAINE 1992 Silvy Dardaine, *Honneurs funébres et notables municipaux dans l'épigraphie de la Bétique*, «Habis» 23 (1992), pp. 139-151.
- DAUBE 1965 David Daube, "Licinnia's dowry", in *Studi in onore di Biondo Biondi I*, Milano, pp. 197-212.
- DE VISSCHER 1955 Fernand de Visscher, *Les fondations privées en droit romain classique*, «RIDA» 2 (1955), pp. 197-218.
- DE VISSCHER 1963 Fernand de Visscher, *Le droit des tombeaux romains*. Milan,

- DE FILIPPI 2013 Marisa De Filippi, *Le donne nella legislazione diocleziana*, in «Annali del Dipartimento Jonico» 1 (2013), pp. 155-192.
- DE LIGT 2004 Luuk de Ligt, *Poverty and demography: the case of the Gracchan lands reforms*, «Mnemosyne» 57.6 (2004), pp. 725-757.
- DE MARCHI 1909 Attilio. De Marchi, *Le virtù della donna nelle iscrizioni sepolcrali latine*, in «RIL» 42 (1909), pp. 771-78.
- DE ROBERTIS 1997 Francesco Maria de Robertis, «La cura morum augustea e l'accezione del moribus in D. 24.1.1 (sul divieto delle donazioni tra coniugi)», in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto, dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche F. Gallo I*, Napoli, pp. 197-204.
- DEL SORBO 2011 Francesca Del Sorbo, «Iussum domini» e autonomia negoziale dei «servi»: la prassi giuridica campana, «Index» 39 (2011), pp. 389-405.
- DELLA CORTE 1951 Francesco della Corte, *Tabelle cerate ercolanesi*, in «PP» 6 (1951), pp. 224-230.
- DELLA CORTE 1975-1976 F. della Corte, *Perilla- Nerulla*, in «Euphrosyne» 7 (1975-1976), pp. 169-174.
- DENIAUX 1993 Elizabeth Deniaux, *Clientèles et pouvoir à l'époque de Cicéron*, Rome.
- DESIDERATO 1998 Sabina Desiderato, «Feminae argentariae»? , «SDHI» 64 (1998), pp. 493-501.
- DI DOMENICO 2008 Marilina Di Domenico, *Le virtù femminili nel ricordo del marito*, «Civiltà Aurunca» (2008), pp. 7-17.
- DI FAZIO 2004 Massimiliano Di Fazio, «Note sulla presenza di bolli laterizi nel territorio di Fondi (LT)», in E. De Sena, H. Dessales (eds.), *Metodi ed approcci archeologici. L'industria ed il commercio nell'Italia antica (Roma 18-20 aprile 2002)*, BAR Int. Ser. 1262, Oxford, pp. 205-213.
- DI GIUSEPPE 2007 Helga Di Giuseppe, «Proprietari e produttori nell'alta Valle del Bradano», in *Facta* 1, 2007, pp. 157-182.
- DI GIUSEPPE 2012 Helga Di Giuseppe, «I lanifici e strumenti della Produzione nell'Italia centro-meridionale», in M.S. Busana, P. Basso, A. R. Tricomi (a cura di), *La lana nella Cisalpina romana. Economia e società. Studi in onore di Stefania Pesavento Mattioli*. Atti del Convegno (Padova-Verona, 18-20 maggio 2011), Padova, pp. 479-496.
- DI LUZIO 2016 Meghan J. DiLuzio, *A Place at the Altar: Priestesses in Republican Rome*, Princeton and Oxford.
- DI PORTO 1984 Andrea Di Porto, *Impresa collettiva e schiavo "manager" in Roma antica (II sec. a. C. -II sec. d. C.)*, Milano.
- DI STEFANO MANZELLA 1991 Ivan Di Stefano Manzella, *Zosimo Liberto di Q. Salvidieno Rufo E Accenso Di L. Cornificio Console nel 35 A.C.*, in «ZPE» 85 (1991), pp. 175-185.

- DI STEFANO
MANZELLA 2011 Ivan Di Stefano Manzella, "Signacula ex aere. Gli antichi timbri romani di bronzo e le loro impronte", in M. Corbier, J.-P. Guilhembet (edd.), *L'épigraphie dans la maison romaine (Atti del convegno internazionale, Paris 2004)*, Paris 2011, pp. 345-378.
- DI TROILO 2017 Gaia di Troilo, *Le 'leges regiae', in Dionigi d'Alicarnasso. Vol. 1: La monarchia latino-sabina*, Napoli.
- DIMATTEO 2016 Giuseppe Dimatteo, "In medio venenum: una tipologia di parentesi in Giovenale", in A. Stramaglia, S. Grazzini, G. Dimatteo (a cura di), *Giovenale tra storia e ideologia*, Berlin/Boston, pp. 105-130.
- DIXON 1983 Suzanne Dixon *A Family Business: Women's Role in Patronage and Politics at Rome 80-44 b.c.*, «C&M» 34 (1983), pp. 91-112.
- DIXON 1984 Suzanne Dixon, 'Infirmis Sexus': *Womanly Weakness in Roman Law*", «RHD» 52 (1984), pp. 343-371.
- DIXON 1985A Suzanne Dixon, *Polybius on Roman Women and Property*, «AJPh» 106.2 (1985), pp. 147-170.
- DIXON 1985B Suzanne Dixon, *Breaking the law to do the right thing: the gradual erosion of the Voconian Law in Ancient Rome*, «Adelaide Law Review» 9 (1985), pp. 519-534.
- DIXON 1986 Suzanne Dixon, "Family finances. Terentia and Tullia", in RAWSON 1986, pp. 93-120.
- DIXON 1988 Suzanne Dixon, *The Roman Mother*, London/Sidney.
- DIXON 1991 Suzanne Dixon, "The sentimental ideal of the Roman family", in RAWSON 1991, pp. 99-113.
- DIXON 1997 Suzanne Dixon, "Conflict in Roman Family", in B. Rawson and P. Weaver (eds.), *The Roman Family in Italy. Status, Sentiment, Space*, Oxford, 149-167.
- DIXON 2000-2001 Suzanne Dixon, *How do you Count Them When They Aren't There? New Perspectives on Roman Textile Production*, in «Opuscula Romana» 25-26 (2000-2001), pp. 1-20.
- DIXON 2004 Suzanne Dixon, "Exemplary housewife or luxurious slut: cultural representations of women in the Roman economy", in Fiona McHardy and Eireann Marshall (eds.), *Women's Influence On Classical Civilization*, London and New York, pp. 56-74.
- DIXON 2007 Suzanne Dixon, *Cornelia, Mother of the Gracchi*, London and New York.
- DOMENECH 2011 Cristian Tolsa Domènech, *Les fórmules de la 'vicesima hereditatium' dins i fora de la Bètica*, «SEBarc» 9 (2011), pp. 177-192.
- DONATI 1971 Angela Donati, A. Donati, *Nuove attestazioni dei Mummi nel Salento?*, «Epigraphica» 33 (1971), pp. 157-158.

- DONATI 2008 Angela Donati, "Un nuovo monumento mutinense", in P. Basso, A. Buonopane, A. Cavarzere, S. Pesavento Mattioli, *Est enim ille flos Italiae... Vita economica e sociale nella Cisalpina romana*, Verona, pp. 163-167.
- DONDIN-PAYRE 1992 Monique Dondin-Payre, *Une table en bronze inscrite d'Arles: hommages publics et pratiques testamentaires chez les notables d'ascendance italienne*, in «Gallia» 49 (1992), pp. 81-87.
- DUBOULOZ 2011 Julien Dubouloz, *La propriété immobilière à Rome et en Italie (Ier-Ve siècle): organisation et transmission des praedia 'urbana'*, Rome.
- DUMONT 1943 François Dumont, *Les revenus de la dot en droit romain*, «RD» 1943, pp. 1-43.
- DUNCAN-JONES 1982² Richard Duncan-Jones, *The Economy of the Roman Empire: quantitative studies*, Cambridge [Cambridge 1974].
- DYJAKOWSKA 2012 Marzena Dyjakowska, *Fund collection through litigation by the state Treasury in the roman empire (with special reference to the First Three centuries a.d.)*, «Studia Ceranea» 2 (2012), pp. 27-44.
- ECK 1997 Werner Eck, "Cum dignitate otium. Senatorial domus in imperial Rome", *SCI* 16 (1997), pp. 162-190.
- EDMONDSON 2008 Johnatan Edmondson, "Public dress and social control in late republican and early imperial Rome", in J. edmondson, A.Keith (eds.), *Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture*, Toronto-Buffalo-London, pp. 21-46.
- EDMONDSON 2015 Johnatan Edmondson, "Roman Family History" in C. Bruun & J. Edmondson (eds), *The Oxford Handbook of Roman Epigraphy*, New York & Oxford, pp. 559-581.
- ELSNER 2003 Jas Elsner, "Visualising Women in Late Antique Rome: The Projecta Casket", in C. Entwhistle (ed.), *Through a Glass Brightly: Festschrift for David Buckton*, Oxford, pp. 22-36.
- ERDKAMP 2013 Paul Erdkamp, *The Cambridge Companion to Ancient Rome*, Cambridge.
- ERHART 2002 Victoria Erhart, "Inscriptions on *Fabia Aconia Paulina*", in L. J. Churchill, P. Rugg Brown, J. Elizabeth Jeffrey (eds.), *Women Writing Latin: From Roman Antiquity to Early Modern Europe. Vol.1. Women Writing Latin in Roman Antiquity, Late Antiquity, and the Early Christian Era*, New York-London, pp. 151-163.
- ETCHETO 2010 Henri Etcheto, *La parenté de Cornelia Scriboniae filia et le tombeau des Scipions*, «REA» 110.1 (2010), pp. 117-125.
- EVANS 1991 John K. Evans, *War, Women, and Children in Ancient Rome*, London and New York.

- EVANS GRUBBS 1993 Judith Evans Grubbs, *Marriage More Shameful Than Adultery: Slave-Mistress Relationships, Mixed Marriages, and Late Roman Law*, in «Phoenix» 47.2 (Summer, 1993), pp. 125-154.
- EVANS GRUBBS 2002A Judith Evans Grubbs, *Women and the Law in the Roman Empire: A Sourcebook on marriage, divorce and widowhood*, London and New York.
- EVANS GRUBBS 2002B Judith Evans Grubbs, “*Stigmata aeterna: A husband’s curse*”, in J. F. Miller, C. Damon, K. S. Myers (eds.), *Vertis in usum. Studies in Honor of Edward Courtney*, München/Leipzig, pp. 230-242.
- EVANS GRUBBS 2010 Judith Evans Grubbs, “Marriage Contracts in the Roman Empire”, in A. Strömberg, L. Larsson Lovén (eds.), *Ancient Marriage in Myth and Reality*, Newcastle upon Tyne, pp. 78-101.
- FAGAN 1999 Garrett G. Fagan, *Bathing in Public in the Roman World*, Ann Arbor.
- FANIZZA 1984 Lucia Fanizza, *Il crimine e la morte del reo*, «MEFRA» 96 (1984), pp. 671- 695.
- FANTHAM 1995 Elaine Fantham, “*Aemilia Pudentilla, or the Wealthy Widow’s Choice*”, in R. Hawley and B. Levick (eds.), *Women in Antiquity: New Assessments*, London, pp. 220-232.
- FASOLINO 2013 Francesco Fasolino, “L’affidamento dei figli a Roma”, in A. Palma (a cura di), *Studi in onore di Francesco Guizzi. Civitas et civilitas*, I, Torino, pp. 236-249.
- FAYER 1994 Carla Fayer, *La familia romana. Aspectti giuridici ed antiquari. Parte Prima*, Roma.
- FAYER 2005A Carla Fayer, *La familia romana. Aspectti giuridici ed antiquari. Sponsalia. Matrimonio. Dote. Parte seconda*, Roma.
- FAYER 2005B Carla Fayer, *La familia romana. Aspectti giuridici ed antiquari. Concubinato. Divorzio. Adulterio. Parte terza*, Roma.
- FERAUDI-GRUENAIIS 2005 Francisca Feraudi-Gruénais, “*Uxor dedit ac posuit. Weibliche Präsenz in Urbanen Grabinschriften*”, in BUONOPANE, CENENRINI 2005, pp. 605-624.
- FERGUSON 1987 John Ferguson, *A prosopography to the poems of Juvenal*, Bruxelles.
- FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2002 Concepción Fernández Martínez, *CLE 1996 (Epitafio de Julia Paula): comentario filológico*, «Habis» 33 (2002), pp. 301-323.
- FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2007 Concepción Fernández Martínez, *Carmina latina epigraphica de la Bética romana. Las primeras piedras de nuestra poesía*, Sevilla.
- FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2010 Concepción Fernández Martínez, *De mulieribus epigraphicis. Tradición e innovación*, Sevilla.
- FERRO 2011 C. Ferro, “*Lastra con iscrizione sepolcrale di Murdia (ed. Laudatio Murdiae)*”, in D. Candilio, M. Bertinetti (eds.), *I marmi antichi del Palazzo Rondinini*, Roma, pp. 146-149.

- FINKENAUER 2013 Thomas Finkenauer, *Der Verzicht auf die exceptio SCti Velleiani im klassischen Recht*, in «RHD» 81 n. 1-2 (2013), pp. 17-49.
- FIORI 2011 Roberto Fiori, *La struttura del matrimonio romano*, «BIDR» 105 (2011), pp. 197-233.
- FISCHLER 1994 Susanne Fischler, (1994), "Social stereotypes and historical analysis. The case of the imperial women at Rome", in S. Fischler et al. (eds.), *Women in Ancient Societies. An Illusion of the Night*, New York, pp. 115-133.
- FISHWICK 1995 David Fishwick, *The Inscription of Mamia again: The Cult of the Genius Augusti and the Temple of the Imperial Cult on the Forum of Pompeii*, in «Epigraphica» 57 (1995), pp. 17-38.
- FLOHR 2013 Miko Flohr, *The textile economy of Pompeii*, in «JRA» 26.1 (2013), pp. 53-78.
- FLOWER 1998 Harriet I. Flower, *Rethinking 'Damnatio Memoriae': The Case of 'Cn. Calpurnius Piso Pater' in AD 20*, «ClAnt» 17. 2 (Oct., 1998), pp. 155-187.
- FLOWER 2002 Harriet I. Flower, "Were women ever 'ancestors' in Republican Rome?", in J. Munk Højte (ed.), *Images of Ancestors*, Aarhus, pp. 105-155.
- FLOWER 2011 Harriet I. Flower, *The Art of Forgetting: Disgrace and Oblivion in Roman Political Culture*, Chapel Hill.
- FORABOSCHI 1990 Daniele Foraboschi, "Dinamiche e contraddizioni economiche alla fine della repubblica", in G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba, *Storia di Roma* 2.1, Torino, pp. 809-830.
- FORBIS 1990 Elizabeth P. Forbis, *Women's Public Image in Italian Honorary Inscriptions*, in «AJPh» 111 (1990), pp. 493-512.
- FORSYTHE 1996 Forsythe, G., 'Ubi tu Gaius, ego Gaia': *New Light on an Old Roman Legal Saw*, «Historia» 45 (1996), pp. 240-241.
- FOUBERT 2011 Lien Foubert, "The impact of women's travels on military imagery in the julio-claudian period", in O. Hekster, T. Kaizer (eds.), *Frontiers in the Roman World*, Leiden/Boston, pp. 349-361.
- FRANCIOSI 2003 Gennaro Franciosi, 'Leges regiae', Napoli.
- FRANKLIN 2001 James L. Franklin, *Pompeis Difficile Est: Studies in the Political Life of Imperial Pompeii*, Ann Arbor.
- FRIER Bruce W. Frier, *Roman Dowry: Some Economic Questions*, pp. 1-23 [online].
- FRIER 1978 Bruce W. Frier, *Cicero's Management of His Urban Properties*, in «CJ» 74.1 (1978), pp. 1-6.

- FRIER 1985 Bruce W. Frier, *The rise of the roman jurists. Studies in Cicero's 'pro Caecina'*, Princeton.
- FRIER 1994 Bruce W. Frier, *Natural Fertility and Family Limitation in Roman Marriage*, «CPh» 89.4 (Oct., 1994), pp. 318-333.
- FROVA 1997 Antonio Frova, "Monumenti funerari di Luni", in M. Mirabella Roberti (a cura di), *Monumenti sepolcrali romani in Aquileia e nella Cisalpina*, Trieste, pp. 447-460.
- GABBA 1980 Emilio Gabba, "Riflessioni antiche e moderne sulle attività commerciali a Roma nei secoli II e I a.C.", in *The Seaborne Commerce of Ancient Rome: Studies in Archaeology and History (Memoirs of the American Academy in Rome 36)*, Rome, pp. 91-102.
- GABBA 1988 Emilio Gabba, "Ricchezza e classe dirigente romana fra III e I secolo a.C.", in E. Gabba, *Del buon uso della ricchezza: saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Milano, pp. 27-46 [= «RSI» 93 (1981), pp. 541-558].
- GABBA, PASQUINUCCI 1979 Emilio Gabba, Marinella Pasquinucci, *Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana (III-I secolo a. C.)*, Pisa.
- GABBA, TIBILETTI 1970 Emilio Gabba, Gianfranco Tibiletti, *Una signora di Treviri sepolta a Pavia*, «Athenaeum» 38 (1970), pp. 253-262.
- GAFFORINI 1992 C. Gafforini, "L'immagine della donna romana nell'ultima repubblica", in M. Sordi (a cura di), *Autocoscienza e rappresentazione dei popoli nell'antichità (CISA 18)*, Milano, pp. 153-172.
- GAGLIARDI 2002 Lorenzo Gagliardi, *Decemviri e centumviri. Origini e competenze*, Milano
- GAGLIARDI 2012 Lorenzo Gagliardi, *La madre tutrice e la madre ἐπακολουθήτρια: osservazioni sul rapporto tra diritto romano e diritti delle province orientali*, in «Index» 40 (2012), pp. 423-446.
- GALLEGO FRANCO 2006 Henar Gallego Franco, *El uso del testamento entre las mujeres hispanorromanas. El testimonio de las fuentes epigráficas*, in «HAnt», 30 (2006), pp. 143-166.
- GAMAUF 2007 Richard Gamauf, "Cum aliter nulla domus tuta esse possit...: Fear of Slaves and Roman Law", in *Fear of Slaves - Fear of Enslavement in the Ancient Mediterranean. Discourse, representations, practices Actes des colloques du Groupe de recherche sur l'esclavage dans l'antiquité*, 29 (Rethymnon, 4-7 november 2004), Besançon, pp. 145-164.
- GANS 1851 Eduard Gans, *Dello svolgimento del dritto di successione nella storia romana*, Napoli.
- GARCEA 2005 Alessandro Garcea, *Cicerone in esilio. L'epistolario e le passioni*, Zürich-New York.
- GARCÍA GARRIDO 1982 Manuel Jesús García Garrido, *El patrimonio de la mujer casada en el derecho civil. La tradicion romanistica*, Barcelona.

- GARCÍA MORCILLO 2014 Marta Garcia Morcillo, "Limiting Generosity: Conditions and Restrictions on Roman Donations", in F. Carlà, M. Gori (eds.), *Gift-Giving and the Embedded Economy in Ancient Greece and Rome*, Heidelberg, pp. 241-268.
- GARCÍA VALDECASAS 1928 Alfonso García Valdecasas, *La fórmula h. M. H. N. S. en las fuentes epigráficas romanas (contribución a la historia de los sepulcros familiares y hereditarios en el Derecho Romano*, «AHDE» 5 (1928), pp. 5-82.
- GARDNER 1985 Jane F. Gardner, *The Recovery of Dowry in Roman Law*, in «CQ» 35.2 (1985), pp. 449-453.
- GARDNER 1986 Jane F. Gardner, *Women in Roman Law and Society*, London/Sydney.
- GARDNER 1987 Jane Gardner, *Claudius Brasidas and his ex wife's will*, in «LCM» 12.1 (1987), pp. 52-54.
- GARDNER 1995 Jane F. Gardner, *Gender-role Assumptions in Roman Law*, «EMC» 39 n.s.14 (1995), pp. 377-400.
- GARDNER 1998 Jane F. Gardner, *Family and Familia in Roman Law and Life*, Oxford.
- GARDNER 1999 Jane F. Gardner, "Women in Business Life, Some Evidence from Puteoli", in P. Setälä, L. Savunen (eds.) *Female Networks and the Public Sphere in Roman Society*, (*Acta Instituti Romani Finlandiae*), Rome, pp. 11-27.
- GARDNER 2001A Jane Gardner, "Nearest and dearest: liability to inheritance tax in Roman families", in S. Dixon, (ed.), *Childhood, Class and Kin in the Roman World*, London/New York, pp. 205-220.
- GARDNER 2001B Jane Gardner, "Death, Taxes and Status in Pliny's Panegyricus", in J. Cairns, O. Robinson (eds.), *Ancient Law, Comparative Law and Legal History*, Oxford/Portland, pp. 51-60.
- GARDNER 2001C Jane Gardner, "Making citizens: the operation of the *Lex Irnitana*", in L. de Blois (ed.), *Administration, Prosopography and Appointment Policies in the Roman Empire*, Amsterdam, pp. 215-229.
- GARNSEY 1980 Peter Garnsey, "L'investimento immobiliare urbano", in M. I. Finley (a cura di), *La proprietà a Roma. Guida storica e critica*, Roma-Bari, pp. 148-165 [trad. it. di *Studies on Roman Property*, Cambridge 1976].
- GARNSEY, SALLER 2015² Peter Garnsey, Richard Saller, *The Roman Empire: Economy, Society, and Culture*, Berkeley [Berkeley/Los Angeles 1987].
- GARULLI 2015 Valentina Garulli, "Conversazioni *in limine mortis*: forme di dialogo esplicite e implicite nelle iscrizioni sepolcrali greche in versi", in C. Pepe, G. Moretti (a cura di), *Le parole dopo la morte. Forme e funzioni della retorica funeraria nella tradizione greca e romana*, Trento, pp. 59-96.

- GASCOU, GROS, LORIENT 1964 Jacques Gascou, Pierre Gros, Xavier Lorient, "Une grande famille de Cuicul à travers le second siècle", *Annuaire de École pratique des hautes études. 4e section, Sciences historiques et philologiques (EPHE)* 1964-1965 (1964), pp. 69-79.
- GASPAR 2012 Veerle Maria Gaspar, *Sacerdotes piae: priestesses and other female cult officials in the western part of the Roman Empire from the first century B.C. until the third century A.D.*, PhDThesis, Amsterdam.
- GELSOMINO 1979 Remo Gelsomino, "La Violentilla di Stazio (*Silvae* I, 2) ed una signora della sesta satira di Giovenale", in *Studi di poesia in onore di Antonio Traglia*, Roma, pp. 859-865.
- GERDING 2002 Henrik Gerding, *The Tomb of Cecilia Metella: Tumulus, Tropaeum and Thymele*, Lund.
- GILBERTI 2016 Giuseppe Gilberti, *La contabilità dell'agricola e quella del foenerator*, «Cultura giuridica e diritto vivente» 2016, pp. 1-8.
- GILBERTI 1984 Giuseppe Gilberti, *'Legatum kalendarii'. Mutuo feneratorio e struttura contabile del patrimonio nell'età del principato*, Napoli.
- GIOMARO 2008 Anna Maria Giomaro, "Unde quidam putant (Gai. 3.91): non solo critica alla bipartizione, non solo traccia dell'evoluzione concettuale di *contractus*", in *Studi in onore di Remo Martini*, II, Milano, pp. 297-322.
- GIORCELLI BERSANI 2016 Silvia Giorcelli Bersani, "Donne romane: storie 'di genere' vere, possibili, improbabili", in CENERINI, MASTROROSA 2016, pp. 405-430.
- GIORDANI PAOLOZZI STROZZI 2005 Nicoletta Giordani e Giovanna Paolozzi Strozzi (a cura di), *Il Museo lapidario estense: catalogo generale*, Venezia.
- GIUFFRÉ 1972 Vincenzo Giuffrè, *Vicende del divieto di 'donatio inter virum et uxorem'*, in «AAN» 83 (1972), pp. 12- 29.
- GIUNTI 2004 Patrizia Giunti, *'Consortes vitae': matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano.
- GIUNTI 2009 Patrizia Giunti, "Il *modus divortii* nella legislazione augustea. Aspetti problematici, ipotesi di lettura", in *Studi in onore di Remo Martini* II, Milano, pp. 323-348.
- GIUNTI 2012 Patrizia Giunti, *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento*, «Index» 40 (2012), pp. 342-379.
- GLAZEBROOK 2009 Allison Glazebrook, *Cosmetics and Sôphrosunê. Ischomachos' Wife in Xenophon's 'Oikonomikos'*, «CW» 102.3 (2009), pp. 233-48.
- GLEASON 2010 Maud Gleason, "Making Space for Bicultural Identity: Herodes Atticus Commemorates Regilla" in T. Whitmarsh, (ed.), *Local Knowledge and Microidentities in the Imperial Greek World*, Cambridge, pp. 125-162.

- GOLVIN, KHANOUSSI 2005 Jean-Claude Golvin, Mustapha Khanoussi (dir.), *Dougga, études d'architecture religieuse: les sanctuaires des Victoires de Caracalla, de "Pluton" et de Caelestis*, Bordeaux.
- GÓMEZ PALLARÉS 1990 Joan Gómez Pallarés, 'Carmina latina Epigraphica Mysiva et Depicta Bvecheleriana', in «Habis» 21 (1990), pp. 173-204.
- GONZÁLEZ 1987 Amparo González, The Possible Motivation of the 'Lex Cincia de donis et muneribus', in «RIDA» 34 (1987), pp. 161-171.
- GONZÁLEZ ROLDÁN 2014 Yuri González Roldán, *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e 'senatus consulta'*, Bari.
- GORDON 1977 Arthur E. Gordon, *Who's Who in the 'Laudatio Turiae'*, «Epigraphica» 39 (1977), pp. 7-12.
- GORDON 1978 Arthur E. Gordon, *On Reversed C*, «Epigraphica» 40.1-2 (1978), p. 230.
- GORDON, BEARD, REYNOLDS, ROUECHÁ 1993 Gordon, Richard, Mary Beard, Joyce Reynolds, Charlotte Rouechá, *Roman Inscriptions 1986-1990*, «JRS» 83 (1993), pp. 131-158.
- GRANINO CECERE 2008 Maria Grazia Granino Cecere, "Flaminicae imperiali ed evergetismo nell'Italia romana", in M. Corbier, F. Bertholet, A. Bielman Sánchez, et R. Frei-Stolba (éds.), *Egypte, Grèce, Rome: les différents visages des femmes antiques: travaux et colloques du séminaire d'épigraphie grecque et latine de l'IASA 2002-2006*, Bern, pp. 265-287.
- GRANINO CECERE 2010 Maria Grazia Granino Cecere, "Proprietà di Augustae a Roma e nel *Latium vetus*", in A. Kolb (a cura di), 'Augustae'. *Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof. Akten der Tagung in Zurich 18-20.9.2008*, Berlin, pp. 111-127.
- GREBE 2003 Sabine Grebe, Marriage and exile: Cicero's Letters to Terentia, «Helios» 30.2 (2008), pp. 127-146.
- GREBE 2011 Sabine Grebe, "Transformation of the Husband/Wife relation during the exile: Letters from Cicero and Ovid", in A. Leigh McEvoy (ed.), *Sex, Love, and Friendship: Studies of the Society for the Philosophy of Sex and Love: 1993-2003*, Amsterdam/New York, pp. 433-448.
- GREGORI 1990 Gian Luca Gregori, *Brescia romana. Ricerche di prosopografia e storia sociale. I documenti*, I, Roma.
- GREGORI 1999 Gian Luca Gregori, *Brescia romana. Ricerche di prosopografia e storia sociale. Analisi dei documenti*, II, Roma.
- GREGORI 2007-2008 Gian Luca Gregori, "Loca Sepulturae publice data e funera publica nel Lazio d'età romana: qualche considerazione sulla documentazione epigrafica", in G. Bartoloni e M. G. Benedettini (a cura di), *Sepolti tra i vivi. Buried among the*

- living. Evidenza ed interpretazione di contesti funerari in abitato., Atti del convegno internazionale (Roma, 26-29 Aprile 2006)*, Roma, pp. 1067-1079.
- GREGORI 2016 Gian Luca Gregori, "Polla Valeria e Valeria Polla: due *matronae* solo in apparenza omonime, tra Repubblica e Principato", in CENERINI, ROHR VIO 2016, pp. 109-120.
- GRELLE 1993 Francesco Grelle, *Canosa romana*, Roma.
- GRELLE, SILVESTRINI 2001 Francesco Grelle, Marina Silvestrini, "Lane apule e tessuti canosini", in M. Pani (a cura di), *Epigrafia e territorio, politica e società. Temi di antichità romane VI*, Bari, pp. 91-137.
- GRIESBACH 2005 Jochen Griesbach, "Villa e mausoleo: trasformazioni nel concetto della memoria nel suburbio romano", in A. Klynne, B. Santillo Frizell (eds.), *Roman villas around the Urbs. Interaction with landscape and environment. Proceedings of a conference held at the Swedish Institute in Rome, September 17-18, 2004 (The Swedish Institute in Rome. Projects and Seminars, 2)*, Rome, pp. 113-123 [online].
- GRIFFIN 1992 Miriam T. Griffin, *Seneca: a philosopher in politics*, Oxford [repr. Oxford 1976].
- GRIMALDI 2003 Mario Grimaldi, Ritrovata la statua di Concordia dall'Edificio di Eumachia a Pompei, «Eutopia» serie III, 1-2 (2003), pp. 33-63.
- GUARINO 1992 Antonio Guarino, *Mecenate e Terenzia*, «Labeo» 38 (1992), pp.137-146 [= Trebazio e il caso di Terenzia, *L'incidenza dell'antico. Studi in onore di Antonio Lepore*, pp. 445-453 = *Pagine di diritto romano V*, pp. 98-108].
- GUARINO 2011¹² Antonio Guarino, *Diritto privato romano*, Napoli [Napoli 1984].
- GUILLAMONT 2015 François Guillaumont, *Vie publique et vie privée dans les lettres de Cicéron à Terentia (Ad Familiares 14, 1-4)*, «Interférences» 8 (2015) [En ligne].
- GULINA 2009 Giovanni Gulina, *La 'querela inofficiosi testamenti' nella testimonianza di Plinio il Giovane. Profili di merito sostanziale, cause di transazione, indizi processuali (Plin., ep., 5.1.2-10)*, in «SDHI» 75 (2009), pp. 261-330.
- GULINA 2010 Giovanni Gulina, "Cum intellegam legem Voconiam. Il ruolo del pretore circa l'apprezzamento della ricorrenza dei presupposti di applicazione della legge", in *Iuris quidditas. Liber amicorum per Bernardo Santalucia*, Napoli, pp. 122-155.
- GÜNTHER 2006 Hans-Christian. Günther, "The Fourth Book", in H.-C. Günther (ed.), *Brill's Companion to Propertius*, Leiden, pp. 353-398.
- GÜNTHER 2008 Sven Günther, *Vectigalia Nervos Esse Rei Publicae: Die Indirekten Steuern in Der Römischen Kaiserzeit Von Augustus Bis Diokletian*, Wiesbaden.
- GUTSFELD 1992 Andreas Gutsfeld, *Zur Wirtschaftsmentalität nichtsenatorischer provinzialer Oberschichten: Aemilia Pudentilla und ihre Verwandten*, «Klio» 74, pp. 250-268.

- HALBWACHS 2016 Verena Halbwachs, "Women as Legal Actors", in Paul J. du Plessis, Clifford Ando, and Kaius Tuori (eds.), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford, pp. 443-456.
- HALLETT 1984 Judith P. Hallett, *Fathers and daughters in Roman society: women and the elite family*, Princeton.
- HAMDOUNE 2006 Christine Hamdoune, "Les mouvements de population en Afrique romaine d'après les carmina épigraphiques funéraires", in *L'Africa romana* 16, 2006, pp. 1715-1735.
- HAMDOUNE 2011 CHRISTINE HAMDOUNE (ÉD.), *VIE, MORT ET POÉSIE DANS L'AFRIQUE ROMAINE : D'APRÈS UN CHOIX DE CARMINA LATINA EPIGRAPHICA*, BRUXELLES.
- HÄNNINEN 2011 Marja-Leena Hänninen, "Currus avorum: Roman noble women in family traditions", in H. Whittaker (ed.), *In Memoriam: Commemoration, Communal Memory and Gender Values in the Ancient Graeco-Roman World*, Newcastle upon Tyne, pp. 42-59.
- HANSON 2008 Ann Ellis Hanson, "Widows Too Young in their Widowhood", in D. E. E. Kleiner, S. B. Matheson (eds.), *I, Claudia II: women in Roman art and society*, Austin, pp. 149-165.
- HARLOW 2012 Mary Harlow, "Death and the Maiden: reprising the burials of Roman girls and young women", in M. Carroll and J. P. Wild (eds.) *Dressing the Dead in Classical Antiquity*, Stroud, pp. 148-157.
- HARLOW, LAURENCE 2010 Mary Harlow, Ray Lawrence, "Betrothal, Mid-Late Childhood and the Life Course", in A. Strömberg, L. Larsson Lovén, (eds.) *Ancient Marriage in Myth and Reality*, Newcastle upon Tyne, pp. 56-77.
- HARRIS 2006 William V. Harris, *A Revisionist View of Roman Money*, in «JRS» 96 (2006), pp. 1-24.
- HARTMANN 2012 Elke Hartmann, *Femmes riches et capteurs d'héritage à Rome durant le Haut-Empire*, in «Annales» 67.3 (2012), pp. 605-628.
- HEMELRIJK 2012 Emily A. Hemelrijk, "Public Roles for Women in the Cities of the Latin West", in S. L. James and S. Dillon (eds.), *A Companion to Women in the Ancient World. Blackwell Companions to the ancient world. Ancient history*, Malden, 478-490.
- HEMELRIJK 2013 Emily A. Hemelrijk, "Inscribed in the city: how did women enter 'written space'?", in R. Laurence, P. Keegan and G. Sears (eds.), *Written Space in the Latin West: 200 BC to AD 300*, London/New York, pp. 135-151.
- HEMERLRIJK 2014 Emily A. Hemelrijk, "Roman Citizenship and the Integration of Women into the Local Towns of the Latin West" in Gerda de Kleijn and Stéphane Benoist (eds.), *Integration in Rome and in the Roman World Proceedings of the Tenth Workshop*

- of the International Network Impact of Empire* (Lille, June 23–25, 2011), Leiden/Boston, pp. 147-160.
- HEMERLRIJK 2015 Emily A. Hemelrijk, *Hidden Lives, Public Personae. Women and Civic Life in the Roman West*, Oxford.
- HEMELRIJK, WOOLF 2013 Emily A. Hemelrijk, Greg Woolf (éd.), *Women and the Roman City in the Latin West*, Leiden.
- HENRIKSÉN 2008 Christer Henriksén, “*Dignum maiori quem coleret titulo. Epigrammata longa in the Carmina Latina Epigraphica*”, in A. M. Morelli (a cura di), *Epigramma longum: da Marziale alla tarda antichità = from Martial to late Antiquity, atti del convegno internazionale (Cassino, 29-31 maggio 2006)*, II, Cassino, pp. 693-724.
- HERNÁNDEZ PÉREZ 2001 Ricardo Hernández Pérez, *Poesía latina sepulchral de la Hispania romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones*, Valencia, 2001.
- HERSCH 2010 Karen Hersch, *The Roman Wedding: Ritual and Meaning in Antiquity*, Cambridge.
- HILLNER 2003 Julia Hillner, ‘*Domus*’, *Family, and Inheritance: the Senatorial Family House in Late Antique Rome*, in «JRS» 93 (2003), pp. 129-145.
- HIN 2013 Saskia Hin, *The demography of Roman Italy: population dynamics in an ancient conquest society (201 BCE-14 CE)*, Oxford.
- HINARD 1984 François Hinard, “*Sur les liberi proscriptorum. Approches prosopographique et juridique d’un problème politique*”, in Sodalitas. *Scritti in onore di A. Guarino* 4, Napoli, pp. 1889-1907.
- HINARD 1985 François Hinard, *Les proscriptions de la Rome républicaine*, Rome.
- HINARD 1990 François Hinard, “*Solidarités familiales et ruptures à l’époque des guerres civiles et de la proscription*”, in J. Andraeu, H. Bruhns (éds), *Parenté et stratégies familiales dans l’Antiquité romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986*, Rome, pp. 555-570.
- HIRT 2010 Alfred M. Hirt, *Imperial Mines and Quarries in the Roman World: Organizational Aspects (27 BC-AD 235)*, Oxford.
- HOLLANDER 2007 David B. Hollander, *Money in the Late Roman Republic*, Leiden.
- HOLTHEIDE 1980 B. Holtheide, ‘*Matrona stolata*’ – ‘*femina stolata*’, in ZPE 38 (1980), pp. 127-134.
- HOPE 1997 Valerie M. Hope, “*A roof over the dead: communal tombs and family structure*”, in R. Laurence and A. Wallace-Hadrill, *Domestic Space in the Roman World: Pompeii and Beyond*, (JRA Supplementary Series 22), Portsmouth, pp. 69-88.
- HOPE 2000 Valerie M. Hope, “*Inscription and Sculpture: the Construction of Identity in the Military Tombstones of Roman Mainz*” in G. Oliver (ed.), *The Epigraphy of*

- Death: Studies in the History and Society of Greece and Rome*, Liverpool, pp.155-186.
- HOPKINS 1983 Keith Hopkins, *Death and Renewal*, Cambridge.
- HORSFALL 1985 Nicholas Horsfall, *CIL VI 37965 = CLE 1988 (Epitaph of 'Allia Potestas'): A Commentary*, in «ZPE» 6.1 (1985), pp. 251-272.
- HÜBNER, RATZAN 2009 Sabine R. Hübner, David M. Ratzan (eds.), *Growing Up Fatherless in Antiquity*, Cambridge.
- HUCHTHAUSEN 1974 Liselot Huchthausen, *Herkunft und Stellung weiblicher Adressaten von Reskripten des Codex Iustinianus (2. und 3. Jh. u.Z.)*, in «Klio» 56 (1974), pp. 199-228.
- HUMBERT 1972 Michel Humbert, *Le remariage à Rome: étude d'histoire juridique et sociale*, Milano.
- HUMBERT 2010 Michel Humbert, "Solidarité familiale et liberté de tester", in A. Corbino, M. Humbert e G. Negri (a cura di), *'Homo', 'caput', 'persona'. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, Pavia, pp. 863-884.
- HUNINK 1998 Vincent Hunink, The Enigmatic Lady Pudentilla, in «AJPh» 119.2 (1998), pp. 275-291.
- HUTTUNEN 1966 Pertti Huttunen, *Some notes on the use of the verb 'mereo'*, «Arctos» 4 (1966), pp. 47-61.
- HUZAR 1985-1986 Eleanor G. Huzar, *Mark Antony: Marriages vs. Careers*, in «CJ» 81.2 (Dec., 1985 – Jan., 1986), pp. 97-111.
- IOANNATOU 2006 Marina Ioannatou, *Affaires d'argent dans la correspondance de Cicéron: L'aristocratie face à ses dettes*, Paris.
- IMBER 1998 Margaret Imber, "Life without Father: Declamation and the Construction of Paternity in the Roman Empire", in I. Bell and I.L. Hansen (eds), *Role Models in the Roman World. Identity and Assimilation, Memoirs of the American Academy in Rome (Supplementary Volumes 7)*, Ann Arbor, pp. 161-169.
- JACQUES 1975 François Jacques, *'Ampliatio et mora': Evergètes récalcitrants d'Afrique romaine*, in «Antiquités africaines» 9 (1975) pp. 159-180.
- JACQUES 1990 François Jacques, *Les cités de l'Occident Romain. Du 1er siècle avant J. C. - au VIe siècle après J. C.*, Paris.
- JAKAB 2013 Eva Jakab, "Financial Transactions by Women in Puteoli", in Paul J. du Plessis (ed.), *New Frontiers. Law and Society in the Roman World*, Edinburgh, pp. 123-150.
- JAMES 2015 Sharon L. James, "Mater Oratio Filia: Listening to Mothers in Roman Comedy", in D. Dutsch, S.L. James, D. Konstan (eds.), *Women in Roman Republican drama*, WI/London, pp. 108-127.

- JAMES-DILLON 2012 Sharon L. James and Sheila Dillon (eds.), *A Companion to Women in the Ancient World. Blackwell Companions to the ancient world*, Maldan.
- JOHNSTON 1999 David Johnston, *Roman Law in Context*, Cambridge.
- JÖRS 1984 Paul Jörs, *Die Ehegesetze des Augustus*, in P. Jörs, *Iuliae rogationes. Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli, pp. 1-65 [rist. 1985].
- JOSHEL 2013 Sandra R. Joshel, "Geographies of slave containment and movement", in M. George (ed.), *Roman slavery and Roman material culture*, Toronto/Buffalo/London, pp. 99-128.
- KAHLOS 1994 Maijastina Kahlos, *Fabia Aconia Paulina And The Death Of Praetextatus. Rhetoric and Ideals In Late Antiquity (CIL VI 1779)*, in «Arctos» 28 (1994), pp. 13-25.
- KAMP 1937 H. W. Kamp, *Seneca's Marriage*, in «CJ» 32.9 (Jun., 1937), pp. 529-533.
- KAMPEN 1981 Natalie B. Kampen, *Image and Status: Roman Working Women in Ostia*, Berlin.
- KAMPEN 2015 Natalie B. Kampen, "Roman Art and Gender Studies", in B.E. Borg (ed.), *A Companion to Roman Art*, Malden, MA/Oxford/Chichester, pp. 71-91.
- KARAKASIS 2003 Evangelos Karakasis, *Legal Language in Plautus with Special Reference to 'Trinummus'*, «Mnemosyne», 4th ser. 56.2 (2003), pp. 194-209.
- KAY 2016 Philip Kay, *Rome's Economic Revolution*, Oxford.
- KEAY 1988 Simon Keay, *Roman Spain*, London.
- KEEGAN 2013 Peter Keegan, "Reading Epigraphic Culture. Writing Funerary Space in the Roman City", in P. Keegan, G. Sears, R. Laurence (eds.), *Written Space in the Latin West: 200 BC to AD 300*, London/New York, pp. 49-64.
- KEEGAN 2014 Peter Keegan, *Roles for Men and Women in Roman Epigraphic Culture and Beyond Gender, social identity and cultural practice in private Latin inscriptions and the literary record* (BAR International Series 2626), Oxford.
- KELLY 1976 J.M. Kelly, *Studies in the civil judicature of the Roman Republic*, Oxford.
- KELLY 2006 Gordon P. Kelly, *A history of exile in the Roman Republic*, Oxford.
- KHANOUSSEI, MAURIN 2000 Mustapha Khanoussi et Louis Maurin (dir.), *Dougga, fragments d'histoire: choix d'inscriptions latines éditées, traduites et commentées (1.er-4.e siècles)*, Bordeaux.
- KING 2000 Margaret King, "Commemoration of Infants on Roman Funerary Inscriptions", in G.J. Oliver (ed.), *The Epigraphy of Death: Studies in the History and Society of Greece and Rome*, Liverpool, pp. 117-154.
- KLEINER 1981 Diana E. E. Kleiner, "A Sculptural Workshop in Claudian Rome", «ArchN» 10 (1981), pp. 3-8.

- KLEINER, MATHESON 1996 Diana E. E. Kleiner, Susan B. Matheson (eds.), *I Claudia: Women in Ancient Rome*, New Haven.
- KLEINWÄCHTER 2001 Claudia Kleinwächter, *Platzanlagen nordafrikanischer Städte. Untersuchungen zum sogenannten Polyzentrismus in der Urbanistik der römischen Kaiserzeit*, Mainz.
- KONSTAN 1983 David Konstan, *Roman Comedy*, London.
- KONSTAN 1995 David Konstan, *Patrons and Friends*, in «CPh», 90.4 (Oct., 1995), pp. 328-342.
- KOOPS 2012 Egbert Koops, *Moschis case on the execution of fiscal debts and the beneficium excussionis*, in «RHD» 80. 3-4 (2012), pp. 279-310.
- KOORTBOJIAN 1996 Michael Koortbojian, "In commemorationem mortuorum: text and image along the 'streets of tombs' in Jas Elsner (ed.), *Art and Text in Roman Culture*, Cambridge, pp. 210-233.
- KOORTBOJIAN 2006 Michael Koortbojian, "The Freedman's Voice: The Funerary Monument of *Aurelius Hermia* and *Aurelia Philematio*," in E. D'Ambra, G. Métraux (eds.), *The Art of Citizens, Soldiers, and Freedmen in the Roman World*, Oxford, pp. 91-99.
- KRAUSE 1994 Jens-Uwe Krause, *Witwen und Waisen im römischen Reich*, Stuttgart.
- KRAUSE 2011 Jens Uwe Krause, "Children in the Roman Family and Beyond", in M. Peachin (ed.), *The Oxford Handbook of Social Relations in the Roman World*, Oxford, pp. 623-642.
- LA ROSA 2008 Renato La Rosa, *Usus fructus: modelli di riferimento e sollecitazioni concrete nella costruzione giuridica*, Napoli.
- LACEY 1986 W. K. Lacey, "Patria Potestas", in RAWSON 1986, pp.121-144
- LADJIMI SEBAÏ 1990 Leïla Ladjimi Sebaï, *À propos du flaminat féminin dans les provinces africaines*, in «MEFRA» 102.2 (1990), pp. 651-686.
- LADJIMI SEBAÏ 1999 Leïla Ladjimi Sebaï, *Saintes matrones ou dangereuses dévergondées: deux images des femmes du Maghreb à l'époque romaine*, in «Clio» 9. (1999)[Online].
- LAFFI 1993 Umberto Laffi, "Poteri triumvirali e organi repubblicani", in A. Gara, D. Foraboschi (a cura di), *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Scritti in onore di Mario Attilio Levi*, Como 1993, pp. 37- 65.
- LAKHLIF 2008 Mustapha Lakhliif, "La richesse et les stratégies matrimoniales en Afrique au Haut-Empire: *Aemilia Pudentilla*, épouse. d'*Apulée de Madaure*", in J. González, P. Ruggeri, C. Vismara, R. Zucca (a cura di), *L'Africa Romana. Le ricchezze dell'Africa. Risorse, produzioni, scambi*, Atti del XVII convegno di studio Sevilla, (14-17 dicembre 2006) I, Roma, pp. 319-325.
- LAMBERTI 2003 Francesca Lamberti, "Ricchezze e patrimoni femminili in Apuleio", in G. Urso (a cura di), *Moneta mercanti banchieri, I precedenti romani dell'Euro* (Atti del

- Convegno Internazionale Cividale del Friuli, 26-28 settembre 2002), Pisa, pp. 301-320.
- LAMBERTI 2005 Francesca Lamberti, *Suggestioni in tema di 'praesumptio Muciana'*, in «RDR» 5 (2005), pp. 1-25.
- LAMBERTI 2012 Francesca Lamberti, *Mulieres e vicende processuali fra repubblica e principato: ruoli attivi e 'presenze silenziose'*, in «Index» 40 (2012), pp. 244-256.
- LAMBERTI 2014 Francesca Lamberti, "La famiglia romana. fra 'sfera politica', quadro normativo e intimità privata", in F. Lamberti (a cura di), *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino, 1-50.
- LAMBERTI 2016A Francesca Lamberti, "Meretrícia vicinitas. Il sesso muliebre a Roma fra rappresentazioni ideali e realtà 'alternative'", in E. Höbenreich, V. Kuehne, R. Mentxaka, E. Osaba (cur.), *El Cisne III. Prostitución femenina en la experiencia histórico-jurídica*, Lecce, pp. 35-72.
- LAMBERTI 2016B Francesca Lamberti, "La storiografia sulla *familia* romana fra inquadramenti tradizionali e nuove tendenze di ricerca", in V. Neri, B. Girotti (a cura di), *La famiglia tardoantica: società, diritto, religione*, Milano, pp. 11-29.
- LAMBERTINI 1992 Renzo Lambertini, *Ancora sui legittimati a uccidere 'iure patris ex lege Iulia de adulteriis' (a proposito di un recente saggio)*, in «SDHI» 58 (1992), pp. 362-375.
- LAMBERTINI 2016 Renzo Lambertini, "In tema di volontaria restituzione della dote in costanza di matrimonio", in I. Piro (a cura di), *Scritti per Alessandro Corbino* 4, Tricase (LE), pp. 191-208.
- LANFRANCHI 1938 Fabio Lanfranchi, *Il Diritto nei retori romani: contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano.
- LANFRANCHI 1940 Fabio Lanfranchi, *Studi sull'ager vectigalis* 3, Trieste.
- LANGLANDS 2006 Rebecca Langlands, *Sexual Morality in Ancient Rome*, Cambridge.
- LAPINI 2016 Novella Lapini, "Nuove prospettive per l'azione matronale: l'esempio di Cerellia corrispondente di Cicerone", in CENERINI, ROHR VIO 2016, pp. 89-107.
- LARSSON LOVÉN 1998 Lena Larsson Lovén, "LANAM FECIT. Wool working and female virtue". in L. Larsson Lovén, A. Strömberg (eds.), *Aspects of women in Antiquity. Proceedings of the first Nordic symposium on women's lives in Antiquity (Göteborg 12-15 June 1997)*, Jonsered, pp. 85-95.
- LARSSON LOVÉN 2011 Lena Larsson Lovén, "The Importance of Being Commemorated: Memory, Gender and Social Class in Roman Funerary Monuments", in H. Whittaker (ed.), *In Memoriam. Commemoration, Communal Memory and Gender Values in the Ancient Graeco-Roman World*, Newcastle upon Tyne, pp. 126-143.

- LARSSON LOVÉN 2016 Lena Larsson Lovén, "Women, Trade and Production in Urban Centres of Roman Italy", in A. Wilson and M. Flohr (eds.), *Urban Craftsmen and Traders in the Roman World*, Oxford, pp. 220-221.
- LATTIMORE 1962 Richmond Lattimore, *Themes in Greek and Latin epitaphs*, Urbana (Illinois).
- LAURENCE 2007 Ray Laurence, *Roman Pompeii. Space and Society*, New York.
- LAURENCE, KEEGAN, SEARS 2015 Gareth Sears, Peter Keegan, Ray Laurence, (eds.) *Written Space in the Latin West, 200 BC to AD 300*, London/New York.
- LÁZARO GUILLAMÓN 2003 C. Lázaro Guillamón, *Mujer, comercio y empresa en algunas fuentes jurídicas, literarias y epigráficas*, in «RIDA» 50 (2003), pp. 155-193.
- LAZZARINI 1991 Sergio Lazzarini, *Sepulcra familiaria. Un'indagine epigrafico-giuridica*, Padova.
- LAZZARINI 1997 Sergio Lazzarini, "Tutela legale del sepolcro familiare romano", in *Monumenti sepolcrali romani in Aquileia e nella Cisalpina* (Antichità altoadriatiche 43), Trieste, pp. 83-97.
- LEEN 2000-2001 Anne Leen, Clodia 'Oppugnatrix': The 'Domus' Motif in Cicero's 'Pro Caelio', in «CJ» 96. 2 (Dec., 2000 - Jan., 2001), pp. 141-162.
- LE GALL 1969 Le Gall, "Métiers de femmes au Corpus Inscriptionum Latinarum", in «REL» 47 (1969), pp. 123-130.
- LEFEBVRE 2000 Sabine Lefebvre, "Le milieu social de Flavia Germanilla de Volubilis" in M. Khanoussi, P. Ruggeri e C. Vismara (a cura di), *L'Africa romana, Geografi, viaggiatori, militari nel Maghreb: alle origini dell'archeologia nel Nord Africa, Atti del XIII convegno di studio (Djerba, 10-13 dicembre 1998)*, 13, Sassari, 2000, pp. 1675-1683.
- LELIS, PERCY, VERSTRAETE 2003 Arnold A. Lelis, William A. Percy, Beert C. Verstraete, *The age of marriage in Ancient Rome*, Lewiston/Queenston/Lampeter.
- LENTANO 2012 Mario Lentano, "Properzio e i valori privati del *mos maiorum*: una lettura dell'elegia 4,11", in R. Critofoli, C. Santini, F. Santucci (ed.), *Properzio tra tradizione e innovazione. Atti del convegno internazionale (Assisi-Spello, 21-23 maggio 2010)*, Assisi, pp. 111-138.
- LENTANO 2014 Mario Lentano, *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*, Lecce.
- LICANDRO 2004 Orazio Licandro, *Domicilium habere: persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino.
- LIGIOS GARBARINO 2013 Maria Antonietta Ligios Garbarino, *Nomen negotiationis. Profili di continuità e di autonomia della negotiatio nell'esperienza giuridica romana*, Torino.

- LINDASY 2009 Hugh Lindsay, *The man in Turia's life, with a consideration of inheritance issues, infertility, and virtues in marriage in the 1st c. B.C.*, in «JRA» 22 (2009), pp. 183-198.
- LISSARAGUE 1990 François Lissarague, "Uno sguardo ateniese", in P. Schmitt-Pantel (a cura di), *Storia delle donne 1. L'antichità*, Roma 1990, pp. 179-240.
- LOBRANO 1989 Giovanni Lobrano, "*Uxor quodammodo domina*. Riflessioni su Paul. D. 25.2.1", in «Diritto@Storia» 6 (1989), pp. 39-113
[online: <http://www.dirittoestoria.it/dirittoromano/Lobrano-Uxor.htm>].
- LO CASCIO 1979 Elio Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano: la gestione della 'res nummaria' a Roma tra la 'lex Papiria' e la 'lex Cornelia'*, in «Atheneum» 57 (1979), pp. 215-238.
- LO CASCIO 1994 Elio Lo Cascio, *The size of the Roman population. Beloch and the meaning of the Augustan census figures*, in «JRS» 84 (1994), pp. 23-40.
- LO CASCIO 2003 Elio Lo Cascio, "L'economia dell'Italia romana nella testimonianza di Plinio", in Luigi Castagna, Eckard Lefèvre (hrsg.), *Plinius der Juengere und seine Zeit*, München/Leipzig, pp. 281-302.
- LO GIUDICE 2004 Cristina Lo Giudice, "Iura sepulcrorum a Roma. Inediti e revisioni. Revisioni di iscrizioni già in CIL", in *Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali, le 'Leges Libitinae' Campane, 'Iura Sepulcrorum'. Vecchie e nuove iscrizioni. Atti dell'XI Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie*, Roma, pp. 186-187.
- LONGCHAMPS DE BÉRIER 1997 Franciszek Longchamps de Bérier, *Il fedecomesso universale nel diritto romano classico*, Warszawa.
- LONGO 1966 Giannetto Longo, "Il requisito della convivenza nella nozione romana di matrimonio", in G. Longo (a cura di), *Ricerche romanistiche*, Milano, pp. 323-340 [= «AUMA» 19 (1955)].
- ŁOŚ 2000 Andrzej Łoś, *Les affaires 'industrielles' des élites des villes campaniennes sous les Julio-Claudiens et les Flaviens*, in «MEFRA» 112.1 (2000), pp. 243-277.
- LOTITO 1996 Gianfranco Lotito, "Usi e funzioni del diritto. Qualche osservazione su Plauto e la Commedia Nuova", in D. Mantovani (a cura di), *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio I*, atti del Seminario (S. Marino, 7-9 gennaio 1993), Torino, pp. 185-209.
- LUCINIO 2004 Angela Lucinio, "I processi contro Sosia Galla e Gaio Silio. La confisca dei beni degli incriminati suicidi", in M. Pani (a cura di), *Epigrafia e territorio politica e società. Temi di antichità romane 7*, Bari, pp. 241-56.
- LUISI 2008 Aldo Luisi, *Ovidia e Nerulla, 'filia' e 'privigna' di Ovidio*, «InvLuc» 30 (2008), pp. 117-126.

- LUISI, BERRINO 2002 Aldo Luisi, Nicoletta. F. Berrino, *Culpa silenda. Le elegie dell' error ovidiano*, Bari.
- MACKAY 2003 Christopher S. Mackay, “*Questiones Pisonianae: Procedural and Chronological Notes on the S.C. de Cn. Pisone Patre*”, in «HSPH» 101 (2003), pp. 311-370.
- MACMULLEN 1980 Ramsay MacMullen, *Women in Public in the Roman Empire*, «Historia» 29 (1980), pp. 208-218.
- MACMULLEN 1982 Ramsay MacMullen, *The Epigraphic Habit in the Roman Empire*, in «AJPh» 103.3 (1982), pp. 233-246.
- MAGAGNA 2002 Mara Magagna, *I patti dotali nel pensiero dei giuristi classici. Per l'autonomia privata dei rapporti patrimoniali tra coniugi*, Padova 2002.
- MAGGIO 2016 Laëtitia Maggio, ‘Pia’, ‘casta’, ‘rarissima’: *les vertus des femmes en Numidie septentrionale sous le Haut Empire romain*, in «Epigraphica» 78 (2016), pp. 111-144.
- MAGIONCALDA 1994 Andreina Magioncalda, *Documentazione epigrafica e fondazioni testamentarie. Appunti su una scelta di testi*, Torino.
- MAGIONCALDA 2005 Andreina Magioncalda, “Donne ‘fondatrici’”, in BUONOPANE, CENERINI 2005, pp. 501-521.
- MAIURO 2012 Marco Maiuro, *Res Caesaris: ricerche sulla proprietà imperiale nel Principato*, (Pragmateiai 23), Bari.
- MALAVÉ OSUNA 2013 Belén Malavé Osuna, “La demolición de edificios en el derecho romano: una intervención del senado en el caso de Alliatoria Celsilla”, in M.J. Bravo Bosch, R. Rodríguez López (coord.), *Mulier: algunas historias e instituciones de derecho romano*, Madrid, pp. 225-240.
- MANACORDA 1979 Daniele Manacorda, *Considerazioni sull'epigrafia della regione di Cosa*, in «Athenaeum» 57 (1979), pp. 73-94.
- MANACORDA 1980 Daniele Manacorda, “L'ager cosanus tra tarda Repubblica e Impero: forme di produzione e assetto della proprietà”, in *The Seaborne Commerce of Ancient Rome: Studies in Archaeology and History (Memoirs of the American Academy in Rome 36)*, Rome, pp. 173-184.
- MANACORDA 1995 Daniele Manacorda, “Sulla proprietà della terra nella Calabria romana tra Repubblica e Impero”, in *Du 'latifundium' au latifondo (Bordeaux 1992)*, Paris, pp. 143-189.
- MANACORDA 2000 Daniele Manacorda, “I diversi significati dei bolli laterizi. Appunti e riflessioni”, in P. Boucheron, H. Broise, Y. Thébert (dir.), *La brique antique et médiévale. Production et commercialisation d'un matériau (St.Cloud 1995)*, Rome, pp. 127-159.

- MANACORDA 2005 Daniele Manacorda, "Donne e *cryptae*", in BUONOPANE, CENERINI 2005, pp. 37-54.
- MANCINI 2009 Eleonora Mancini, *Personaggi femminili nella vita municipale della Dacia romana*, «Epigraphica» 71 (2009), pp. 223-240.
- MANCONI, MASTINO 1994 Francesco Manconi, Attilio Mastino, "*Optabam in manibus tuis anans spiritum dare*: l'epitafio di Flauia Cyriace a Turris Libisonis", in *L'Afrique, la Gaule, la religion à l'époque romaine. Mélanges à la mémoire de Marcel Le Glay*, Bruxelles, pp. 811-830.
- MANTOVANI 2000 Dario Mantovani, *Aspetti documentali del processo criminale nella Repubblica*, «MEFRA» 112 (2000), pp. 651-691.
- MANTOVANI 2002 Dario Mantovani, *Le due serie di 'leges regiae'*, in «RIL» 136 (2002), pp. 59-70.
- MANTOVANI 2008 Dario Mantovani, *'Leges et iura p(opuli) r(omani) restituit'. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, in «Athenaeum» 96.1 (2008), pp. 5-54.
- MANZO 1991 Annamaria Manzo, *Sull'origine del divieto di donazioni tra coniugi*, in «Labeo» 37.3 (1991), pp. 342-350.
- MANZO 1997 Annamaria Manzo, *Un'ipotesi sull'origine della dote*, in «Index» 97 (1997), pp. 307-332.
- MARCATTILI 2007 Francesco Marcattili, *'Agrum Qui Appellatur Circus' (IlAfr, 527). Postilla Sul Circo Di Assisi*, «Ostraka» 16.2 (2007), pp. 311-317.
- MARCHELLO 2012 Alessandra Marchello, Schede di catalogo in E. la Rocca, C. Parisi Presicce, A. Lo Monaco (a cura di), *I Giorni di Roma. L'età dell'equilibrio. Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio 98-180 d.C. Catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 4 ottobre 2012 - 5 maggio 2013)*, Roma, pp. 357-359.
- MARCONE 2005 Arnaldo Marcone, "Riflessioni sugli aspetti giuridici dell'artigianato romano", in M. Polfer (ed.), *Artisanat et économie romaine: Italie et les provinces occidentales de l'Empire (Erpeldange, Lussemburgo, ottobre 2004)*, Montagnac, pp. 7-16.
- MARCONE 2016 Arnaldo Marcone (a cura di), *Storia del lavoro in Italia. L'età romana. Liberi, semiliberi e schiavi in una società premoderna*, Roma.
- MARRONE 1955 Matteo Marrone, *Sulla natura della 'querela inofficiosi testamenti'*, «SDHI» 21(1955), pp. 74-122.
- MARRONE 2006³ Matteo Marrone, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo [Palermo 1984-1986].
- MARSHALL 1975 Anthony. J. Marshall, *Roman Women and the Provinces*, in «Anc. Soc.» 6 (1975), pp. 109-127.
- MARSHALL 1989 Anthony. J. Marshall, "Ladies at Law: the Role of Women in the Roman Civil Courts", in C. Deroux (ed.), *Studies in Latin Literature and Roman History*. (Collection Latomus 26), Bruxelles, pp. 35-54.

- MARSHALL 1990 Anthony. J. Marshall, *Women on Trial before the Roman Senate*, in «EMC» n.s. 9 (1990), pp. 333–366.
- MARTÍN CAMACHO 2009 Jesús Martín Camacho, “Epitafio de Firma, elogio de Epafrodito: nueva edición, comentario y problemas de CIL II 1399 (= CLE 1140)”, in X. Gómez Font, C. Fernández Martínez, J. Gómez Pallares (coord.), *Literatura Epigráfica. Estudios Dedicados a Gabriel Sanders*, Zaragoza, pp. 203-223.
- MARTINI 2004 Maria Cristina Martini, *Le vestali: un sacerdozio funzionale al “cosmo” romano*, Bruxelles.
- MARZANO 2007 Annalisa Marzano, *Roman Villas in Central Italy: A Social and Economic History*, Leiden-Boston.
- MARZANO 2013 Annalisa Marzano, “Le *Villae Rusticae* Romane e la loro dimensione economica: uno sguardo alla penisola italiana”, in A. Rizakis and I. P. Touratsoglou (eds.), *Villae Rusticae: Family and Market-oriented Farms in Greece under Roman Rule*, Athens/Paris, pp. 6-20.
- MASELLI 1994 Giorgio Maselli, *Affari di Catullo: rapporti di proprietà nell'immaginario dei Carmi*, Bari.
- MASIELLO 1979 Tommaso Masiello, *La donna tutrice. Modelli culturali e prassi giuridica fra gli Antonini e i Severi*, Napoli.
- MASSARO 1992 Matteo Massaro, *Epigrafia metrica latina di età repubblicana*, Bari.
- MASSARO 2013 Matteo Massaro, *L'impaginazione delle iscrizioni latine metriche o affettive*, «Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Rendiconti», pp. 365-413.
- MASTROROSA 2005 Ida Gilda Mastrorosa, “Properzio e l’etica sontuaria in età augustea”, in *Properzio nel genere elegiaco: modelli, motivi, riflessi storici, atti convegno internazionale (Assisi 27-29 maggio 2004)*, Assisi, pp. 359-381.
- MASTROROSA 2006 Ida Gilda Mastrorosa, *Condizione e ruoli della donna nella realtà agraria romana: il contributo degli ‘Scriptores rei rusticae’*, in «Euphrosyne» 34 (2006), pp. 135-148.
- MASTROROSA 2007 Ida Gilda Mastrorosa, “I prodromi della *Lex Papia Poppaea*: la propaganda demografica di Augusto in Cassio Dione LVI,2-9”, in P. Desideri, M. Moggi, M. Pani (a cura di), *Antidoron. Studi in onore di Barbara Scardigli Forster*, Pisa, pp. 281-304.
- MASTROROSA 2016A Ida Gilda Mastrorosa, “*Matronae* e *repudium* nell’ultimo secolo di Roma repubblicana”, in CENERINI, ROHR-VIO 2016, pp. 65-87.
- MASTROROSA 2016B Ida Gilda Mastrorosa, “Declinazioni tardoantiche della maternità: il protagonismo di *Augustae*, reggenti e regine”, in CENERINI, MASTROROSA 2016, pp. 263-305.
- MATHIEU 2011 Nicolas Mathieu, *L’Épitaphe et la mémoire: parenté et identité sociale dans les Gaules et Germanies romaines*, Rennes.

- MATTINGLY 1995 David J. Mattingly, *Tripolitania*, London.
- MATTINGLY 2011 David J. Mattingly, *Imperialism, power, and identity: experiencing the Roman empire*, Princeton.
- MAURIN 1983 Jean Maurin, "Labor Matronalis: aspects du travail féminin à Rome", in E. Levy (ed.), *La femme dans les sociétés antiques. Actes des colloques de Strasbourg (mai 1980 et mars 1981)*, Strasbourg, pp. 139-155.
- MAYER I OLIVÉ 2014 Marc Mayer I Olivé, "Signata nomina; sobre el concepto y valor del término *signaculum* con algunas consideraciones sobre el uso de los instrumentos que designa", in A. Buonopane, S. Braitto (a cura di), *Signacula ex aere. Aspetti epigrafici, archeologici, giuridici, prosopografici, collezionistici*, Roma, pp. 11-33.
- MAZZONI DAMI 1999 Daniela Mazzoni Dami, *L'amore coniugale e la figura della sposa ideale nella trattatistica antica*, in «A&R» n.s. 44 (1999), pp. 14-25.
- MCCLINTOCK 2005 Aglaia McClintock, *Polyb. 31.26-28: la successione di Emilia*, in «Index» 33 (2005), pp. 317-336.
- MCCLINTOCK 2013 Aglaia McClintock, *The 'lex Voconia' and Cornelia's Jewels*, in «RIDA» 50 (2013), pp. 183-200.
- MCCLINTOCK 2017 Aglaia McClintock, *Un'analisi giuridica della 'lex Voconia'*, in «TSDP» 10 (2017), pp. 1-50 [online].
- MCDONNELL 1983 Myles McDonnell, *Divorce initiated by women in Rome. The Evidence of Plautus*, in «AJAH» 8 (1983), pp. 54-80.
- MCDONNELL 2006 Myles McDonnell, *Roman Manliness: "Virtus" and the Roman Republic*, Cambridge.
- MCGINN 1998 Thomas A. J. McGinn, *Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome*, Oxford.
- MCGINN 2004 Thomas A. J. McGinn, "Missing Females? Augustus' Encouragement of Marriage between Freeborn Males and Freedwomen", in «Historia» 53.2 (2004), pp. 200-208.
- MCGINN 2008 Thomas A. J. McGinn, *Widows and Patriarchy: Ancient and Modern*, London.
- MCGINN 2015 Thomas A. J. McGinn, *Child Brides at Rome (review article on Piro, Spose bambine)*, in «IVRA» 63 (2015), pp. 107-155.
- MCGOWAN 2009 Matthew McGowan, *Ovid in Exile: Power and Poetic Redress in the Tristia and Epistulae ex Ponto* (Mnemosyne Supplements 309), Leiden/Boston.
- MCKAY 2003 C.S. McKay, 'Quaestiones Pisonianae': procedural and chronological notes on the 'S.C. de Cn. Pisone Patre', in «HSCP» 101 (2003), pp. 311-370.

- MEDRI 1997 Maura Medri, *Fonti letterarie e fonti archeologiche: un confronto possibile su M. Emilio Scauro il Giovane, la sua domus 'magnifica' e il theatrum 'opus maximum omnium'*, in «MEFRA» 109.1 (1997), pp. 83-110.
- MEISSONNIER 2014 Jacques Meissonnier, “Nicolas MATHIEU, L'Épitaphe et la mémoire: parenté et identité sociale dans les Gaules et Germanies romaines”, in «RAE» 62 (2013). [Online].
- MELCHOR GIL 1993/1994 Enrique Melchor Gil, *Las elites municipales de Hispania en el alto imperio: Un intento de aproximación a sus fuentes de riqueza*, in «Florilib» 4-5 (1993/1994), pp. 335-349.
- MELCHOR GIL 2009 Enrique Melchor Gil, “Mujeres y evergetismo en la Hispania romana”, in J.F. Rodríguez Neila (cur.), *Hispania y la epigrafía romana, cuatro perspectivas* (Epigrafía e Antichità 26), Faenza, pp. 133-178.
- MELILLO 2002 Generoso Melillo, *La condizione femminile a Roma: due norme di Claudio*, in «SDHI» 68, pp. 55-93 (= MELILLO 2006A, pp. 101-147).
- MELILLO 2006A Generoso Melillo (a cura di), *Personae e Status in Roma Antica. Saggi*, Napoli.
- MELILLO 2006B Generoso Melillo, “La media iurisprudentia e le limitazioni successorie delle donne”, in MELILLO 2006A, pp. 67-100.
- MENNELLA 1999 G. Mennella, “Schede epigrafiche”, in D. Biancolini, L. Pejrani Baricco, G. Spagnolo Garzoli (a cura di), *Epigrafi a Novara. Il Lapidario della Canonica di Santa Maria*, Torino.
- MERCOLGLIANO 2011 Felice Mercogliano, *La condizione giuridica della donna romana: ancora una riflessione*, in «TSDP» 4 (2011), pp. 1-42.
- MEROLA 2016 Giovanna Daniela Merola, “Le attività commerciali”, in MARCONE 2016, pp. 304-340.
- MEYER 1990 Elizabeth A. Meyer, Explaining the Epigraphic Habit in the Roman Empire: The Evidence of Epitaphs, «JRS» 80 (1990), pp. 74-96.
- MEYER 2004 Elizabeth A. Meyer, *Legitimacy and Law in the Roman World. Tabulae in Roman Belief and Practice*, Cambridge.
- MICELI 2008 Maria Miceli, *Studi sulla “rappresentanza” nel diritto romano*, Milano.
- MIGLIARIO 1989 Elvira Migliario, *Luoghi retorici e realtà sociale nell'opera di Seneca il Vecchio*, «Athenaeum» 67 (1989), pp. 525-549.
- MIGOTTI 2007 Branka Migotti, *The Social/Gender Context of the Sarcophagus of a 'Togata Clarissima Femina' from Sciscia (Pannonia Superior)*, in «Archaeologia Bulgarica» 11 (2007), pp. 61-78.
- MILANO, PISTARINO 2008 Ilaria Milano, Valentina Pistarino, “Le iscrizioni sepolcrali con una formula lddd in Italia”, in C. Berrendonner, M. Cébeillac-Gervasoni, L. Lamoine (dir.), *Le*

- quotidien municipal dans l'occident romain, Actes du Colloque (Clermont-ferrand 2007)*, pp. 687-715.
- MILLAR 1977 Fergus Millar, *The Emperor in the Roman World, 31 BC-AD 337*, London.
- MILNOR 2005 Kristina Milnor, *Gender, Domesticity, and the Age of Augustus: Inventing Private Life*, Oxford Studies in Classical Literature and Gender Theory, Oxford.
- MILNOR 2011 Kristina Milnor, "Women in Roman Society", in M. Peachin (ed.), *The Oxford Handbook of Social Relations in the Roman World*, Oxford, pp. 609-622.
- MINAUD 2010 G. Minaud, "Les livres de compte privés et le droit romain au temps de Néron", in Y. Perrin (éd.), *Néronia VIII. Bibliothèques, livres et culture écrite dans l'empire romain de César à Hadrien* (Collection Latomus 327), Brussels, pp. 133-144.
- MOLS 1999 Stephan T.A. M. Mols, *Wooden furniture in Herculaneum. Form, technique and function*, Amsterdam.
- MOMMSEN 1876 Theodor Mommsen, *Römisches Staatsrecht I*, Leipzig.
- MOMMSEN 1887 Theodor Mommsen, *Römisches Staatsrecht II.1*, Dritte Auflage, Leipzig.
- MOMMSEN 1899 Theodor Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig.
- MOMMSEN 1900 Theodor Mommsen, 'Praetorium', in «Hermes» (1900), pp. 437-442.
- MONACO 2000 Lucia Monaco, *Hereditas e mulieres. Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica*, Napoli.
- MOREAU 1986 Philippe Moreau, *Patrimoines Et Successions à Larinum Au Ier Siècle Av. J.-C.*, in «RD», 4ème Série, 64. 2 (1986), pp. 169-89.
- MOREAU 1994 Philippe Moreau, "La mémoire fragile: falsification et destruction des documents publics au V s. av. J.-C.", in S. Demougine (éd.), *La mémoire perdue: à la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique*, Paris, pp. 121-147.
- MOREAU 1997 Philippe Moreau, "Strutture di parentela e di matrimonio a Larinum secondo il *Pro Cluentio*", in N. Stelluti (a cura di), *Pro Cluentio di Marco Tullio Cicerone. Atti del convegno nazionale (Larino, 4-5 Dicembre 1992)*, Larino, pp. 151-181.
- MOREAU 2014 Philippe Moreau, "Loi Antonia (?) rétablissant les descendants des proscrits de Sulla dans le droit de briguer les magistratures", in J.-L. Ferrary, de Philippe Moreau (dir.), *Lepor. Leges Populi Romani*. [Online]
- MOREL 1989 J.P. Morel, "L'artigiano", in Giardina (a cura di), *L'uomo romano*, Roma/Bari, pp. 235-267.
- MORRIS 1992 Ian Morris, *Death-Ritual and Social Structure in Classical Antiquity*, Cambridge.
- MOURITSSEN 2005 Henrik Mouritsen, *Freedmen and Decurions: Epitaphs and Social History in Imperial Italy*, in «JRS »95 (2005), pp. 38-63.

- MRATSCHEK-HALFMANN 1993 Sigrid Mratschek-Halfmann, *Divites et Praepotentes: Reichtum und soziale Stellung in der Literatur der Prinzipatszeit*, Stuttgart.
- MURER 2017 Cristina Murer, *Stadttraum und Bürgerin Aufstellungsorte kaiserzeitlicher Ehrenstatuen in Italien und Nordafrika*, Berlin.
- MURISON 1993 Charles L. Murison, *Galba, Otho and Vitellius: careers and controversies*, Hildesheim.
- MUSTAKALLIO 2012 Katariina Mustakallio, *Women outside their homes, the female voice in early Republican memory Reconsidering Cloelia and Veturia*, «Index» 40 (2012), pp. 165-174.
- MUSUMECI 2016 Francesco Musumeci, “Condizione della donna romana e divieto di *intercedere pro aliis*”, in I. Piro (a cura di), *Scritti per Alessandro Corbino* 5, Tricase (LE), pp. 237-260.
- NARDI 1971 Enzo Nardi, “Le ‘farmaciste’ di Romolo”, in L. de Rosa (a cura di), *Ricerche Storiche ed Economiche in Memoria di Corrado Barbagallo* I, Napoli, pp. 375-389.
- NEVETT 2010 Lisa C. Nevett, *Domestic Space in Classical Antiquity* (Key Themes in Ancient History), Cambridge.
- NICOLET 1974 Claude Nicolet, *L'ordre équestre à l'époque républicaine (312-43 a. C)*, I-II, Paris.
- NICOLET 1976 Claude Nicolet, *Tributum. Recherches sur la fiscalité directe sous la République Romaine*, Bonn.
- NICOLINI 2007 Sara Nicolini, *Protagonismo femminile nella realtà municipale altinate*, in «AIV» 165 (2006-2007), pp. 317-370.
- NICOLINI, PISTELLATO 2006 Nicolini Sara, Pistellato Antonio, *Il privilegio di Laelia: Locus sepulturae in praefectura (CIL, V, 2174)*, in «CCGG» 17 (2006), pp. 187-200.
- NICOSIA 1965 Giovanni Nicosia, *Studi sulla 'Deiectio'*, I, Milano.
- NICOTRI 2011 Maria Teresa Nicotri, ‘*De dote quantitate*’. *A proposito di Cels. D.23.3.60 e 32.43*, in «TSDP» 4 (2011) [online].
- NIZZO 2016 Valentino Nizzo, “‘La storia del cippo è un romanzo ...’: cinquecento anni di archeologia ferrarese nel cippo Truppico”, in A. Marchesi, M. Menegatti (a cura di), *Sulle sponde della Storia Ricordi e studi in memoria di Ottorino Bacilieri*, Ferrara, pp. 95-125.
- NOÈ 2002 Eralda Noè, *Il progetto di Columella: profilo sociale, economico, culturale*, Como.
- NONNIS 1999 Nonnis David. *Attività imprenditoriali e classi dirigenti nell'età repubblicana. Tre città campione*, in «CCGG» 10 (1999), pp. 71-109.

- NOREÑA 2014 Carlos F. Noreña, "Authority and Subjectivity in the Apology", in B. Todd Lee, E. Finkelpearl, L. Graverini (eds.), *Apuleius and Africa*, New York/London, pp. 35-51.
- NOWAK 2015 Maria Nowak, *Wills in the Roman Empire. A Documentary Approach*, Warsaw.
- OLIVER 2000 Andrew Oliver, "Jewelry for the unmarried", in Diana E.E. Kleiner, Susan B. Matheson (ed.), *I Claudia II: Women in Roman Art and Society*, Austin, pp. 115-124.
- OLSON 2008 Kelly Olson, *Dress and the Roman Woman: Self-Presentation and Society*, London/New York.
- ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ 1975 Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, *Dotis dictio*, Bologna 1975.
- ORTU 2003 Rossella Ortu, *Note in tema di organizzazione e attività dei 'venaliciarii'*, in «Diritto@Storia» 2 (2003)
[online: <http://dirittoestoria.it/tradizione2/Ortu-Venaliciarii.htm>].
- OSGOOD 2014 Josiah Osgood, *Turia. A Roman Woman's Civil War*, Oxford.
- OSIEK 2008 Carolyn Osiek, "Roman and Christian Burial Practices and the Patronage of Women", in Laurie Brink, O.P. and Deborah Green (eds.), *Commemorating the Dead. Texts and Artifacts in Context. Studies of Roman, Jewish, and Christian Burials*, Berlin-New York, pp. 243-270.
- PACI, MARENGO, ANTOLINI 2013 Gianfranco Paci, Silvia Maria Marengo, Simona Antolini, *Temì iconografici nelle epigrafi funerarie: un caso di studio, la 'Regio V, Picenum'*, in «SEBarc» 10.1 2013, pp. 111-152.
- PAILLER 1997 Jean-Marie Paillet, "Des femmes dans leurs rôles: pour une relecture des guerres civiles à Rome (Ier siècle av. J.-C.)", in «Clio» 5.1 (1997) [Online].
- PALMA 1998 Antonio Palma, "Publio Mucio Scevola e la dote di Licinia", in 'Fraterna Munera'. *Studi in onore di Luigi Amirante I*, Salerno, pp. 323-330.
- PALMIERI 2010 Lilia Palmieri, *Il lusso privato in Oriente: analisi comparata dei gioielli delle signore di Palmira*, in «Bollettino di Archeologia on line» I (2010), pp. 34-44.
- PANCIERA 1980 Silvio Panciera, "Olearii", in J.H. D'Arms (ed.). *The Seaborne Commerce of Ancient Rome: Studies in Archeology and History*, Rome, pp. 235-238 [= I, 24, Olearii, in Silvio Panciera, *Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956-2005) con note complementari e indici*, Roma, pp. 289-305].
- PANCIERA 2003 Silvio Panciera, "Domus a Roma. Altri contributi alla loro inventariazione", in M.G. Angeli Bertinelli, A. Donati (a cura di), *Serta Antiqua et Mediaevalia 6. Usi e abusi epigrafici. Atti del Colloquio Internazionale di Epigrafia Latina, (Genova 2001)*, Roma, pp. 355-374 [= IV, 20 "Abitazioni di personaggi importanti a Roma. Altri contributi alla loro inventariazione", in S. Panciera (a cura di), *Epigrafi*,

- epigrafia, epigrafisti, Scritti vari editi e inediti (1956-2005) con note complementari e indici*, Roma, pp. 1193-1206.
- PARKER 1998 Holt Parker, "Loyal Slaves and Loyal Wives. The crisis of the outsider-within and Roman exemplum literature", in S. R. Joshel, S. Murnaghan (eds.), *Women and slaves in Graeco-Roman culture. Differential Equations*, London/New York, pp.152-173.
- PARKER 2002 Grant Parker, 'Ex Oriente Luxuria': Indian Commodities and Roman Experience, in «JESHO» 45. 1 (2002), pp. 40-95.
- PASETTI 2015 Lucia Pasetti, "Cases of Poisoning in Greek and Roman Declamation", in E. Amato, F. Citti, B. Huelsenbeck (eds.), *Law and Ethics in Greek and Roman Declamation*, Berlin/Munich/Boston, pp. 155-199.
- PAVIS D'ESCURAC 1977 Henriette Pavis d'Escurac, *Aristocratie senatorial et profits commerciaux*, in «Ktema» 2 (1977), pp. 339-355.
- PEARCE 1974 T. E. V. Pearce, *The role of wife as 'custos' in ancient Rome*, in «Eranos» 72 (1974), pp. 16-33.
- PEARCE 2011 John Pearce, *Representations and realities: cemeteries as evidence for women in Roman Britain*, in «MedSec» 23.1 (2011), pp. 227-258.
- PELLECCHI 2012 Luigi Pellecchi, 'Innocentia eloquentia est'. *Analisi giuridica dell'Apologia di Apuleio*, Biblioteca di Athenaeum 57, Como.
- PENNER 2012 Lindsay Penner, "Household Structure and Slavery: Re-Interpreting the Aristocratic *columbaria* of Early Imperial Rome", in R. Laurence and A. Strömberg (eds.), *Families in the Greco-Roman world*, London-New York, pp.143-158.
- PEPE 2015 Cristina Pepe, *Morire da donna. Ritratti esemplari di 'bonae feminae' nella 'laudatio funebris' romana*, Pisa.
- PEPPE 1984 Leo Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano.
- PEPPE 2002 Leo Peppe, "Le Forti Donne Di Plauto", in L. Agostiniani, P. Desideri (a cura di), *Plauto Testimone Della Società Del Suo Tempo*, Napoli, pp. 67-91.
- PEPPE 2008 Leo Peppe, "Alcune considerazioni circa la fiducia romana dei documenti della prassi", in L. Peppe (a cura di), 'Fides', 'Fiducia', 'Fidelitas'. *Studi di Storia del Diritto e di semantica storica*, Padova, pp. 173-200.
- PEPPE 2016 Leo Peppe, 'Civis Romana'. *Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce.
- PESAVENTO MATTIOLI, CARRE 2009 Stefania Pesavento Mattioli, Marie-Brigitte Carre (a cura di), *Olio e pesce in epoca romana. Produzione e commercio nelle regioni dell'altro Adriatico. Atti del Convegno (Padova, 16 febbraio 2007)*, Roma.

- PETRONE 1995 Gianna Petrone, “La donna virile”, in Renato Raffaelli (a cura di), *Vicende e figure femminili in grecia e a Roma. Atti del convegno (Pesaro 28-30 aprile 1994)*, Ancona, pp. 259-271.
- PFLAUM 1950 Hans Georg Pflaum, *Les procurateurs equestres sous le Haut-Empire Romain*, Paris.
- PICUTI 2008 Maria Romana Picuti, “Il contributo dell’epigrafia latina allo scavo delle necropoli antiche”, in J. Scheid (dir.), *Pour une archéologie du rite. Nouvelles perspectives de l’archéologie funéraire*, Coll. École Française de Rome 407, Roma, pp. 43-58.
- PIERNO 2005 Marida Pierno “Donne dedicanti nelle epigrafi funerarie infantili della *regio II*: alcuni esempi di ‘visibilità’”, in BUONOPANE, CENERINI 2005, pp. 291-300.
- POLITO 2013 Eugenio Polito, “Il complesso archeologico di Cassino: uno sguardo d’insieme nel segno di Ummidia”, in M. Palma, C. Vismara (a cura di), *Per Gabriella. Studi in ricordo di Gabriella Braga*, III, Cassino, pp. 1453-1469.
- PÖLÖNEN 2002 Janne Pölönen, “*The Division of Wealth between Men and Women in Roman Succession (c.a. 50 BC – AD 250)*”, in SETÄLÄ, BERG, HÄLIKKÄ, KELTANEN, PÖLÖNEN, VUOLANTO 2002, pp. 147-179.
- POMEROY 1976 Sarah B. Pomeroy, *The Relationship of the Married Woman to Her Blood Relatives*, in «AncSoc» 7 (1976), pp. 215- 227.
- POMEROY 1982 Sarah B. Pomeroy, *Charities for Greek Women*, in «Mnemosyne» 35.1-2 (1982), pp. 115-135
- PUCCINI-DELBEY 2000 Puccini-Delbey Géraldine, “L’amour conjugal à l’épreuve de l’exil dans l’œuvre d’Ovide”, in «BAGB» 59 (décembre 2000), pp. 329-352.
- PURCELL 1985 Nicholas Purcell, *Wine and wealth in ancient Italy*, in «JRS» 75 (1985), pp. 1-19.
- PURCELL 1987 Nicholas Purcell, “Tomb and Suburb,” in H. von Hesberg, P. Zanker (hrsg.), *Römische Gräberstrassen: Selbstdarstellung, Status, Standard*, Munich, pp. 25–41.
- PURCELL 1995 Nicholas Purcell, “The Roman Villa and the Landscape of Production”, in T. J. Cornell, K. Lomas (eds.), *Urban Society in Roman Italy*, New York, pp. 151-179.
- QUADRATO 1979 Renato Quadrato, *Le Institutiones nell’insegnamento di Gaio: omissioni e rinvii*, Napoli.
- QUADRATO 2001 Renato Quadrato, “*Infirmitas sexus e levitas animi*: il sesso ‘debole’ nel linguaggio dei giuristi romani”, in F. Sini, R. Ortu (a cura di), *Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano*, Milano, pp.155-194 [= R. Quadrato (a cura di), *Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera*, Bari 2010, pp. 137].
- QUADRATO 2010 Renato Quadrato, “*Hominis appellatio* e gerarchia dei sessi: D. 50,16,152 (Gai. 10 ad L. Iul et Pap.)”, in R. Quadrato, ‘*Gaius dixit*’. *La voce di un giurista di frontiera*, Bari, pp. 53-92.

- QUERZOLI 2000 Serena Querzoli, *I testamenta e gli officia pietatis: tribunale centumvirale, potere imperiale e giuristi tra Augusto e i Severi*, Napoli.
- QUINTANA ORIVE 2000 Elena Quintana Orive, *En torno al deber legal de alimentos entre cónyuges en el Derecho Romano*, in «RIDA» 47 (2000), pp. 179-192.
- RABELLO 1979 Alfredo Mordechai Rabello, *Effetti personali della patria potestas*, Milano.
- RAEPSAET-CHARLIER 1982 Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier, “Epouses et familles de magistrats dans les provinces romaines aux deux premiers siècles de l’empire” in «Historia» 31.1 (1st Qtr., 1982), pp. 56-69.
- RAEPSAET-CHARLIER 1987 Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier, *Prosopographie des femmes de l’ordre sénatorial (Ier-IIe siècles)*, I-II, Louvain.
- RAEPSAET-CHARLIER 1994 Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier, *La vie familiale des élites dans la Rome impériale: le droit et la pratique*, in «CCGG» 5 (1994), pp. 165-197.
- RAFFAELLI 1996 Umberto Raffaelli (a cura di), *Oltre la porta: serrature, chiavi e forzieri dalla preistoria all’età moderna nelle Alpi orientali*, Trento.
- RAINER 2002 J. M. Rainer, “Zur insula im Römisches Recht”, in M. J. Schermaier, J. M. Rainer und L.C. Winkel (hrsg.), *‘Iurisprudentia universalis’: Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag*, Köln/Weimar/Wien, pp. 609-615.
- RAMAGE 1994 Edwin S Ramage, *The So-Called ‘Laudatio Turiae’ as Panegyric*, in «Athenaeum» 82 (1994), pp. 341-370.
- RAUH 1986 Nicholas K. Rauh, *Cicero’s Business Friendships: Economics and Politics in the Late Roman Republic*, in «Aevum» 60.1 (gennaio-aprile 1986), pp. 3-30.
- RAVIZZA 2014 Mariangela Ravizza, *Sui rapporti tra matrimonio e ‘deportatio’ in età imperiale*, in «RDR» 14 (2014), pp. 1-10.
- RAWSON 1980 Elizabeth Rawson, “L’aristocrazia ciceroniana e le sue proprietà”, in M. I. Finley (a cura di), *La proprietà a Roma. Guida storica e critica*, pp. 97-119.
- RAWSON 1986 Beryl Rawson (ed.), *The Family in ancient Rome*, London/Sydney.
- RAWSON 1991 Beryl Rawson (ed.), *Marriage, divorce and children in ancient Rome*, Oxford.
- RAWSON 2003 Beryl Rawson, *Children and Childhood in Roman Italy*, Oxford.
- REALI 2005 Mauro Reali, “Le donne di *Comum* tra città e campagna”, in BUONOPANE, CENERINI 2005, pp. 311-320.
- REDUZZI MEROLA 2012 Francesca Reduzzi Merola, *Le donne nei documenti della prassi campana*, in «Index» 40 (2012), pp. 380-386.
- REI 1998 Annalisa Rei, “Villains, wives and Slaves in the Comedies of Plautus,” in Sandra R. Joshel and Sheila Murnaghan (eds.), *Women and Slaves in Greco-Roman Culture: Differential Equations*, London and New-York, pp. 92-108.

- RETIEF-CILLIERS 2000 Francois P. Retief, Louise Cilliers, *Poisons, Poisoning And The Drug Trade In Ancient Rome*, «Akroterion» 45 (2000), pp. 88-100.
- REVELL 2005 Louise Revell, *The Roman life-course: a view from the inscriptions*”, in «JEurArch» 8.1 (2005), pp. 43-63.
- RICCI 2006 Cecilia Ricci, *Qui non riposa. Cenotafi antichi e moderni fra memoria e rappresentazione*, Roma.
- RICHLIN 2013 Amy Richlin, “The Fragments of Terentia”, in Donald Lateiner, Barbara K. Gold and Judith Perkins (eds.), *Roman literature, gender, and reception: ‘domina illustris’*, New York, pp. 93-118.
- RIDLEY 2000 Ronald T. Ridley, *The Dictator’s Mistake: Caesar’s Escape from Sulla*, in «Historia» 49.2 (2000), pp. 211-229.
- RIGGSBY 2010 Andrew M. Riggsby, *Roman Law and the Legal World of Romans*, Cambridge.
- RIZZELLI 1997 Giunio Rizzelli, ‘*Lex Iulia de adulteriis*’: studi sulla disciplina di ‘*adulterium*’, ‘*lenocinium*’, ‘*stuprum*’, Lecce.
- ROBINSON 2005 Olivia F. Robinson, *Some peripheral aspects of the speech ‘Pro Cluentio’*, in «Fundamina» 11 (2005), pp. 265-274.
- ROBINSON 2013 Elizabeth C. Robinson, *The Impact Of Roman Expansion In Central-Southern Italy: The Case Of ‘Larinum’*, PhD Thesis, Chapel Hill.
- ROCCIA 2009 Maria Elena Roccia, *Testamentary Officia and the Mother’s Identity in Ancient Roman Law*, in «Iris» 22, pp. 22-34.
- ROCCIA 2010 Maria Elena Roccia, “La costruzione giuridica dell’identità materna in Ulp. 38 *ad Sab. D. 27.10.4*”, in A. Corbino, M. Humbert, G. Negri (a cura di), ‘*Homo*’, ‘*caput*’, ‘*persona*’: la costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana. Dall’epoca di Plauto a Ulpiano, Pavia, pp. 273-281.
- RODRÍGUEZ ALMEIDA 2002 Emilio Rodríguez Almeida, *Formae Urbis antiquae. Le mappe marmoree di Roma tra la Repubblica e Settimio Severo*, Roma
- RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 1981 L. Rodríguez Álvarez, *Algunas notas en torno a la ‘lex de vicesima hereditatium’*, in «RIDA» 28 (1981), pp. 213-246;
- RODRÍGUEZ LÓPEZ 2013 Rosalía Rodríguez López, *Mulier: algunas historias e instituciones de derecho romano*, Madrid.
- RODRÍGUEZ-ALMEIDA 2002 Emilio Rodríguez-Almeida, Emilio. *Formae urbis antiquae: Le mappe marmoree di Roma tra la Repubblica e Settimio Severo*. Rome.
- ROGERS 1947 Robert Samuel Rogers, *The Roman Emperors as Heirs and Legatees*, in «TaPhA» 78 (1947), pp. 140-158.
- ROHR 2013 Francesca Rohr, *Fulvia. Una matrona tra i “signori della guerra”*, Trieste.

- ROLLER 2010 Matthew B. Roller, *Demolished Houses, Monumentality, and Memory, in Roman Culture*, in «CIAnt» 29.1 (April 2010), pp. 117-180.
- ROMANO 1987 Elisa Romano, "In margine al capitolo 18 della *Germania* di Tacito", in J. Vibaek (a cura di), *Donna e società*, Palermo, pp. 115-118.
- ROSENSTEIN 2008 Nathan Rosenstein, *Aristocrats and Agriculture in the Middle and Late Republic*, in «JRS» 98 (2008), pp. 1-26.
- ROSSI 2012 Cecilia Rossi, "Strumenti della lavorazione tessile nei corredi delle necropoli romane di Padova", in BUSANA, PESAVENTO MATTIOLI 2012, pp. 605-612.
- ROSSI 2014 Cecilia Rossi, *Le necropoli urbane di Padova romana*, Padova.
- ROTELLI 1972 Giuseppe Rotelli, *Ricerca di un criterio metodologico per l'utilizzazione di Plauto*, in «BIDR» 75 (1972), pp. 97-132.
- ROTH 2004 Ulrike Roth, *Inscribed meaning: The 'vilica' and the villa economy*", in «PBSR» 72 (2004), pp. 101-124.
- ROTH 2010 Ulrike Roth (ed.), *By the Sweat of your Brow: Roman Slavery in its Socio-economic Setting BICS Supplement 109*, London.
- ROTONDI 1912 Giovanni Rotondi, *Leges publicae populi Romani*, Milano [rist. anast. Hildesheim-Zürich-New York Milano, 1990].
- ROUGÉ 1966 Jean Rougé, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'Empire romain*, Paris.
- RUGGERI 2008 Paola Ruggeri, "Il prestigio di una vedova: l'elogio di Elia Cara Marcellina, un caso di indipendenza finanziaria nella Nora romana?", in F. Cenerini, P. Ruggeri (a cura di), *Epigrafia romana in Sardegna Atti del I Convegno di studio Sant'Antioco (14-14 luglio 2007)*, pp. 137-146.
- RUSSO RUGGERI 1990 Carmela Russo Ruggeri, *Ancora sulla donna adottante*, in «Labeo» 36 (1990), pp. 57-75.
- RUTLEDGE 2001 Steven H. Rutledge, *Imperial inquisitions: prosecutors and informants from Tiberius to Domitian*, London and New York.
- SABLAYROLLES 1989 René Sablayrolles, "L'administration des mines de fer en Gaule", in *Minería y metalurgia en las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas. Coloquio Internacional (Madrid, 24-28 octubre 1985)*, Madrid, pp.157-163.
- SACCHI 2003 Osvaldo Sacchi, *Il privilegio dell'esenzione dalla tutela per le vestali (Gai. I.145). Elementi per una datazione tra innovazioni legislative ed elaborazione giurisprudenziale*, in «RIDA³» 50 (2003) pp. 319-359.
- SADURSKA, BOUNNI 1994 Anna Sadurska, Adnan Bounni, *Les sculptures funéraires de Palmyre*, Roma.

- SALLER 1984A Richard Saller, 'Familia', 'Domus', and the Roman Conception of the Family, in «Phoenix» 38. 4 (Winter, 1984), pp. 336-355.
- SALLER 1984B Richard Saller, *Roman Dowry and the Devolution of Property in the Principate*, in in «CQ» 34.1 (1984), pp. 195-205.
- SALLER 1994 Richard Saller, *Patriarchy, property and death in the Roman family*, Cambridge.
- SALLER 1995 Richard Saller, "Strategie romane per l'eredità: teoria e prassi.", in D. I. Kertzer and R. P. Saller (eds.), *La famiglia in Italia dall'antichità al XX secolo*, Firenze, pp. 35-58.
- SALLER 1998 Richard Saller, "Symbols of gender and status hierarchies in the roman household", in Sandra R. Joshel, Sheila Murnaghan (eds.), *Women and Slaves in Greco-Roman Culture: Differential Equations*, London and New York, pp. 85-91.
- SALLER 2001 Richard Saller, "The family and society", in J. Bodel (ed.), in *Epigraphic evidence. Ancient history from inscriptions*, London and New York, pp. 95-117.
- SALLER, KERTZER 1995 D.I. Kertzer & R.P. Saller (eds.), *La famiglia in Italia dall'antichità al XX secolo*, Firenze [trad. it. *The Family in Italy from Antiquity to the Present*, New Haven 1991].
- SALLER, SHAW 1984 Brent D. Shaw, Richard, P. Saller, *Close-Kin, Marriage in Roman Society?*, in «Man» 19.3, New Series, (Sep., 1984), pp. 432-444.
- SALOMIES 1992 Olli Salomies, *Adoptive and Polyonymus Nomenclature in the Roman Empire*, Helsinki.
- SALTELLI 2000 Elisabetta Saltelli, *L'epitaffio di 'Allia Potestas' (CIL VI 37965; CLE 1988): un commento*, Venezia 2000.
- SALWAY 1994 Benet Salway, *What's in a Name? A Survey of Roman Onomastic Practice from c. 700 B.C. to A.D. 700*, in «JRS», 84 (1994), pp. 124-145.
- SÁNCHEZ-MORENO ELLART 2013 Carlos Sánchez-Moreno Ellart, "Pacta dotalia", in Roger S. Bagnall, Kai Brodersen, Craige B. Champion, Andrew Erskine, and Sabine R. Huebner (eds.), *The Encyclopedia of Ancient History*, pp. 4976-4977.
- SÁNCHEZ-MORENO ELLART 2016 Carlos Sánchez-Moreno Ellart, "The Principle of not Lessening the Rights of the Wife in the Pacta Dotalia", in BERG 2016, pp. 123-131.
- SANDERS 1985 Gabriel Sanders. "Une jeune dame de Mevaniola ou la poésie aux coins perdus de l'empire", in *Cultura epigrafica dell'Appennino: Sarsina, Mevaniola e altri studi*, Faenza, pp. 15-70.
- SANDERS 1991 Gabriel Sanders, *Lapides Memores. Païens et chrétiens face à la mort: le témoignage de l'epigraphie funéraire latine*, Faenza.
- SANDIROCCO 2016 Luigi Sandirocco, *Vergini Vestali. Onori, oneri, privilegi. Riflessione sul ius testamenti faciundi*, Ariccia.

- SANTALUCIA 2001 Bernardo Santalucia, "La situazione patrimoniale dei «deportati *in insulam*»", in *Iuris Vincula. Studi M. Talamanca*, VII, Napoli, pp. 173-190.
- SANTANGELO 2007 Federico Santangelo, *Sulla, the Elites and the Empire: A Study of Roman Policies in Italy and the Greek East* (Impact of Empire 8), Leiden/Boston.
- SANTANGELO 2016 FEDERICO SANTANGELO (ED.), *APPROACHING THE ROMAN REVOLUTION: PAPERS ON REPUBLICAN HISTORY BY RONALD SYME*, OXFORD.
- SANTORO L'HOIR 1992 Francesca Santoro L'Hoir, *The Rhetoric of Gender Terms: 'man', 'woman', and the Portrayal of Character in Latin Prose*, Leiden.
- SANTORO L'HOIR 2006 Francesca Santoro L'Hoir, *Tragedy, Rhetoric, and the Historiography of Tacitus' Annales*, Ann Arbor.
- SANTUCCI 2008 Gianni Santucci, "La *diligentia quam in suis* come criterio di responsabilità del fiduciario", in L. Peppe (a cura di) *Fides, Fiducia, Fidelitas. Studi di Storia del Diritto e di semantica storica*, Padova, pp. 243-289.
- SARTORI 1985 Franco Sartori, *La ricchezza di Stella e Vtolentilla*, in «Index»ca 13 (1985), pp. 201-221.
- SARTORI 1994 Antono Sartori, *Guida alla sezione epigrafica delle raccolte archeologiche di Milano*, Milano.
- SARTORI 2003 Antonio Sartori, "Donne «chi?» / donne «di chi?» o dell'autoaffermazione femminile", in BUONOPANE, CENERINI 2003, pp. 9-21.
- SARTORI 2008 Antonio Sartori, "Una pratica epigrafica «datata»: l'arbitratus funerario", in M.L. Caldelli, G. L. Gregori, S. Orlandi (a cura di), *Epigrafia 2006. Atti della XIVe Rencontre sur l'Epigraphie in onore di Silvio Panciera con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori*, Roma, pp. 1327-1339.
- SBLENDORIO CUGUSI 1978 Maria Teresa Sblendorio Cugusi, *Osservazioni sulla condizione della donna a Roma durante la crisi della repubblica (CLE 52, 55, 56 Buecheler)*, in «AMArc» s.3. 7 (1978), pp.161– 175.
- SCHEIDEL 1995 Walter Scheidel, "The Most Silent Women of Greece and Rome: Rural Labour and Women's Life in the Ancient World (I)", in «G&R» 42.2 (Oct., 1995), pp. 202-217.
- SCHEIDEL 1996 Walter Scheidel, *Figures and Fiction*, in «CQ» 46.1 (1996), pp. 222-238.
- SCHEIDEL 2008 Walter Scheidel, "Roman population size: the logic of the debate", in L. de Ligt and S. Northwood, eds, *People, Land and Politics. Demographic Developments and the Transformation*, Leiden, pp. 17-70.
- SCHEIDEL 2009 Walter Scheidel, "The demographic background", in S. Huebner and D. Ratzan (eds.), *Growing Up Fatherless in Antiquity*, Cambridge, pp. 31–40.

- SCHULZ 1992² Fritz Schulz, *Classical Roman Law*, Aalen [Oxford 1951].
- SCHUMACHER 2010 Leonhard Schumacher, "On the status of private actores, dispensatores and vilici", in ROTH 2010, pp. 31-47.
- SCIALOJA 1898 Vittorio Scialoja, *Sulla garanzia patrimoniale richiesta ai Senatori romani durante la repubblica*, in «BIDR» 11 (1898), pp. 32-48.
- SCIASCIA 1974 Gaetano Sciascia, "Il testamento di Matidia e la sua collana di perle", in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli* 4, Milano, pp. 4073-4099.
- SCIORTINO 2006 Salvatore Sciortino, *Sull'adozione da parte delle donne*, in «AUPA» 51 (2006), pp. 1-40.
- SCOTTI 1869 Antonio Scotti, *Dell'autorizzazione maritale e giudiziale secondo il Codice civile italiano*, in «Archivio giuridico», 4 (1869), pp. 387-435 e 399-408.
- SCOTTI 2012 Francesca Scotti, *Il testamento nel diritto romano. Studi esegetici*, Roma.
- SCOTTI 2016 Francesca Scotti, "La pluralità di *tabulae* testamentarie: fonti letterarie e casistica giurisprudenziale", in «Diritto@Storia» 14 (2016)
[online: <http://www.dirittoestoria.it/14/tradizione/Scotti-Pluralita-tabulae-testamentarie-fonti-letterarie-giurisprudenza.htm>].
- SCUDERI 1979 Rita Scuderi, Problemi fiscali a Roma in età triumvirale, in «Clio» 13.3 (1979), pp.341-368.
- SCUDERI 2007 Rita Scuderi, *Donne di rilievo nell'epigrafia della Transpadana*, in «Athenaeum» 95 (2007), pp. 725-736.
- SEARS,KEEGAN, LAURENCE 2015 Gareth Sears, Peter Keegan and Ray Laurence (eds.), *Written space in the Latin West, 200 BC to AD 300*, London.
- SEHILI 2002 Samira Sehili, *Titre Femmes propriétaires de domaines en Afrique Romaine*, in «CT»181 (2002), pp. 49-46.
- SETÄLÄ 2002 Päivi Setälä, "Women and Brick Production Some New Aspects", in SETÄLÄ, BERG, HÄLIKÄ, KELTANEN, PÖLÖNEN, VUOLANTO 2002, pp. 181-202.
- SETÄLÄ, BERG, HÄLIKÄ, KELTANEN, PÖLÖNEN, VUOLANTO 2002 P. Setälä, R. Berg, R. Hälikä, M. Keltanen, J. Pölönen, V. Vuolanto (eds.), *Women, wealth and power in the Roman Empire* (Acta Instituti Romani Finlandiae 25), Rome.
- SHAW 1987 Brent D. Shaw, *The Age of Roman Girls at Marriage: Some Riconsiderations*, in «JRS» 77 (1987), pp. 30-46.
- SHAW 1995 Brent D. Shaw, "Il significato culturale della morte. Età e distinzione per sesso nella famiglia romana", in SALLER, KERTZER 1995, pp. 79-102.
- SHELTON 1981 Kathleen J. Shelton, *The Esquiline Treasure*, London.

- SHELTON 1990 Jo-Ann Shelton, *Plinius the Younger and the ideal wife*, in «C&M» 41 (1990), pp. 163-186.
- SHELTON 2013 Jo-Ann Shelton, *The Women of Pliny's Letters*, London/New York.
- SICK 1999 David H. Sick, *Ummidia Quadratilla: Cagey Businesswoman or Lazy Pantomime Watcher?*, in «ClAnt» 18.2 (Oct., 1999), pp. 330-348.
- SIGISMUND NIELSEN 1997 Hanne Sigismund Nielsen, "Interpreting Epithets in Roman Epitaphs", in B. Rawson, P. Weaver (a cura di), *The Roman Family in Italy. Status, Sentiment Space*, London, pp. 169-204.
- SILVESTRINI 1996 Marina Silvestrini, *Dalla nobilitas municipale all'ordine senatorio: esempi da Larino e da Venosa*, in «CCGG» 7 (1996), pp. 269-282.
- SIRAGO 1957 Vito A. Sirago, *La proprietà di Plinio il Giovane*, in «AC» 26.1, (1957), pp. 40-58.
- SIRAGO, VOLPE 1993 Vito Antonio Sirago, Giuliano Volpe, *Puglia romana*, Bari.
- SORACI 2013 Cristina Soraci, "Speculatrix Et Propugnatrix Meorum Periculorum: essere moglie a Roma in un'epoca di trasformazioni (I Sec. a.C.-I Sec. d.C.)", in *La città. Frammenti di storia dall'antichità all'età contemporanea. Atti del Seminario di studi (Università della Calabria, 16-17 novembre 2011)*, Roma, pp. 81-108.
- SORDI 1992 Marta Sordi, *Autocoscienza e rappresentazione dei popoli nell'Antichità*, Milano.
- SPAGNUOLO VIGORITA 2010³ Tullio Spagnuolo Vigorita, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli [Napoli 1997].
- SPAGNUOLO VIGORITA 2012 Tullio Spagnuolo Vigorita, 'Joersiana IV': Livia, Augusto e il plebiscito Voconio, in «Index» 40, pp. 257-270.
- STAGL 2009 Jakob Fortunat Stagl, 'Favor dotis' – Über die Sonderstellung der 'Dos', in *Römischen Recht*, Wien, 2009.
- STAGL 2012 Jakob Fortunat Stagl, "La *Lis de dotibus socrus et nurus* e il potere del *favor dotis*", in *Index* 40, pp. 326-341.
- STEIN 1985 Peter Stein, "Lex Cincia", *Athenaeum* 63 (1985), pp. 145-153.
- STEINBY 1982 Margareta Steinby, "I senatori e l'industria laterizia urbana", in *Epigrafia e ordine senatorio, Atti del colloquio Internazionale AIEGL: Roma, 14-20 maggio 1981*, Roma, pp. 227-237.
- STEINBY 1993 Margareta Steinby, "L'organizzazione produttiva dei laterizi: un modello interpretativo per l'*instrumentum in genere*", in W.V. Harris (a cura di), *The inscribed economy. Production and distribution in the Roman empire in the light of 'instrumentum domesticum'* [=«JRA», suppl. 6], Ann Arbor 1993, pp. 139-143.

- STELLUTI 1997 Napoleone Stelluti (a cura di), *Pro Cluentio di Marco Tullio Cicerone. Atti del convegno nazionale (Larino, 4-5 Dicembre 1992)*, Larino.
- STERN 2000 Yaakov Stern, *The Testamentary Phenomenon in Ancient Rome*, in «Historia» 49.4 (2000), pp. 413-428.
- STILP 2013 Florian Stilp, "Autoreprésentation funéraire, entre mythe, art officiel, et «Berufsdarstellung»", in M. Galinier – F. Baratte (éds.), *Iconographie funéraire romaine et société : corpus antique, approches nouvelles ?*, Perpignan, pp. 51-64.
- STORONI MAZZOLANI 1982 Lidia Storoni Mazzolani, *Una moglie*, Palermo.
- STUART JONES 1969 H. Stuart Jones, "A catalogue of the ancient sculptures preserved in the municipal collections of Rome", in *The Sculptures of the Museo Capitolino*, Roma [ed. anastatica Oxford, 1912].
- SWEARINGEN, KAUFEN 1999 C. Jan Swearingen, David S. Kaufer (eds.), "Rhetoric, the Polis and the Global Village". *Selected Papers from the 1998 Thirtieth Anniversary Rhetoric Society of America Conference*, Mahwah.
- SYME 1987 Ronald Syme, *Marriage ages for Roman senators*, in «Historia» 36 (1987), pp. 318-332.
- TACOMA 2015 Laurens E. Tacoma, "Roman elite mobility under the Principate", in Nick Fisher, Hans Van Wees (ed.), *Aristocracy in Antiquity: Redefining Greek and Roman Elites*, Swansea, pp. 125-145.
- TAKÁCS 2010 Sarolta, Takács, *Vestal Virgins, Sibyls, and Matrons: Women in Roman Religion*, Austin.
- TALAMANCA 1958 Mario Talamanca, *La storia del senatusconsulto Velleiano*, in «Labeo» 1 (1958), pp. 101
- TANSEY 2011 Patrick Tansey, *A Note on the 'Repulsae' of L. Aemilius Paullus (cos. 182, 168)*, in «Athenaeum» 99 (2011), pp. 185-188.
- TATE 2005 Joshua C. Tate, *New Thoughts on the Will of Dasumius*, in «ZSS» 122.1 (2005), pp. 166-171.
- TATUM 1992 W. Jeffrey Tatum, *The Poverty of the Claudii Pulchri: Varro, De Re Rustica 3. 16. 1-2*, in «CQ» 42.1 (1992), pp. 190-200.
- TAYLOR 2011 Tristan Taylor, *The Legal Context of Apuleius 'Apologia'*, in «Antichthon» 45 (2011), pp. 149-166.
- TCHERNIA 2013 André Tchernia, "Maesianius Celsus et Caedicia Victrix sur des amphores de Campanie", in A. Tchernia, F. Salviat (éd.), *Vins vignerons et buveurs de l'Antiquité*, Rome, pp. 167-184.
- TCHERNIA 2016 André Tchernia, *The Romans and Trade*, Oxford.

- TELLEGEN –
TELLEGEN-COUPERUS
1989 Jan Wilhelm, Olga E. Tellegen-Couperus, “Joint Usufruct in Cicero’s *Pro Caecina*”, in P. Birks (ed.), *New Perspectives in the Roman Law of Property*, Oxford, pp. 195-205.
- TELLEGEN 1982 Jan Wilhelm Tellegen, *The Roman Law of Succession in the Letters of Pliny the Younger*, Zutphen.
- TELLEGEN 1997 Jan Willem Tellegen, ‘*Fiducia cum filio contracta*’ dans *Pline le Jeune*, in «Labeo» 43.2 (1997), pp. 225-239.
- TELLEGEN 2013 Olga Tellegen, “*Tutela mulierum*”, in M.J. Bravo Bosch, R. Rodríguez López (coord.), ‘*Mulier*’: *algunas historias e instituciones de derecho romano*, Madrid, pp. 407-417.
- TELLEGEN-COUPERUS
1985 Olga Tellegen-Couperus, *Livy and Gaius on the Making of Wills by Women*, in «BIDR» 27 (1985), pp. 359-382.
- TELLEGEN-COUPERUS
2006 Olga Tellegen-Couperus, “A Clarifying Sententia Clarified: On Institutio Oratoria 8.5.19”, In O. Tellegen-Couperus (ed.), *Quintilian and the Law*, Leuven, pp. 213–21.
- TERRENI 1999 Claudia Terreni, “Turia, dubbi giustificati? Aspetti di un’identificazione controversa”, in *Societas – Ius. Munuscula di allievi a Feliciano Serrao*, Napoli 1999, pp. 327
- THILO 1980 Ralf Michael Thilo, *Der 'Codex accepti et expensi' im Römischen Recht*, Göttingen.
- THOMA 2016 Marianna Thoma, “Women's Role in Domestic Economy of Roman Egypt: The Contribution of the Gnomon of Idios Logos (BGU V 1210)”, in BERG 2016, pp. 145-151.
- THOMAS 1982 Yan Thomas, *Droit domestique et droit politique à Rome. [Remarques sur le pécule et les honores des fils de famille]*”, in «MEFRA» 94.2. pp. 527-580.
- THOMAS 1990 Yan Thomas, “La divisione dei sessi nel diritto romano”, in D. Duby, M. Perrot (a cura di), *Storia delle donne in occidente, vol. I, l’antichità*, Bari, pp. 103-176.
- THOMAS 2004 Yan Thomas, “Travail incorporé dans une matière première, travail d’usage et travail comme marchandise”, in J. Andreau, J. France et S. Pittia (dir.), *Mentalités et choix économiques*, Bordeaux, pp. 201-225.
- THOMPSON 2014 Kori Thompson, “*Bene merenti*: an epigraphic display of social identity and expectational difference between Roman freeborn and freed women”, Thesis (M.A.), Wichita State University.
- THONEMANN 2011 Peter J. Thonemann, *The Maeander Valley: A Historical Geography from Antiquity to Byzantium*, Cambridge.
- THONEMANN,
ERTUĞRUL 2005 Peter J. Thonemann, Funda Ertuğrul, *The ‘Carminii’ Of Attouda*, in «Epigraphica Anatolica» 38 (2005), pp. 75–86.

- THOUVENOT 1954 Raymond Thouvenot, *Le culte de Saturne en Maurétanie Tingitane*, in «REA» 56.1-2, (1954), pp. 150-153.
- TOLSA DOMÈNECH 2011 Christian Tolsa Domènech, *Les fórmules de la vicesima hereditatium dins i fora de la Bètica*, in «SEBarc» 9 (2011), pp. 177-192.
- TONDO 1971 Salvatore Tondo, *Introduzione alle 'leges regiae'*, in «SDHI» 37 (1971), pp. 1-73.
- TORELLI 1997 Mario Torelli, "Domiseda, lanifica, univira, Il trono di Verucchio e il ruolo e l'immagine della donna tra arcaismo e repubblica", in *Il rango, il rito e l'immagine. Alle origini della rappresentazione storica romana*, Milano, pp. 52-86.
- TOSI 1991 Renzo Tosi, *Dizionario delle sentenze latine e greche*, Milano.
- TRAINA 2003 Giusto Traina, *Marco Antonio*, Roma/Bari.
- TREGGIARI 1975 S. Treggiari, *Jobs in the Household of Livia*, in «PBSR», 43 (1975), p. 48-77.
- TREGGIARI 1976 Susan Treggiari, *Jobs for Women*, in «AJAH» 1 (1976), pp. 76-104.
- TREGGIARI 1979 Susan Treggiari, "Sentiment and property: some Roman attitudes", in A. Parel and T. Flanagan (eds.), *Theories of property: from Aristotle to the present*, Waterloo, pp. 53-85.
- TREGGIARI 1991A Susan Treggiari, *Roman Marriage. 'Iusti Coniuges' from the Time of Cicero to the time of Ulpian*, Oxford.
- TREGGIARI 1991B Susan Treggiari, "Divorce Roman Style: How Easy and how Frequent was it?", in RAWSON 1991, pp. 31-46.
- TREGGIARI 1999 Susan Treggiari, *The upper-class house as symbol and focus of emotion in Cicero*, in «JRA» 12 (1999), pp. 33-56.
- TREGGIARI 2005 Susan Treggiari, "Women in the Time of Augustus", in K. Galinsky (ed.), *The Cambridge Companion to the Age of Augustus*, Cambridge, pp. 130-148.
- TREGGIARI 2007 Susan Treggiari, *Terentia, Tullia and Publilia. The Women of Cicero's Family*, London – New York.
- TREVISIOL 1999 Antonella Trevisiol, *Fonti letterarie ed epigrafiche per la storia romana della provincia di Pesaro e Urbino*, Roma.
- TYLAWSKI 2001 Elizabeth Tylawsky, "Supplying a Genealogy: Self-promotion by Praising Dead Women", In *Essays in Honor of Gordon Williams*, New Haven, pp. 283-293.
- VALENTINI 2011 Alessandra Valentini, "Novam in femina virtutem novo genere honoris: le statue femminili a Roma nelle strategie propagandistiche di Augusto", in C. Antonetti, G. Masaro, A. Pistellato, L. Toniolo (edd.), *Comunicazione e Linguaggi. Contributi della Scuola di Dottorato in Scienze Umanistiche. Indirizzo in Storia antica e Archeologia*, Padova, pp. 197-238.

- VALENTINI 2012 Alessandra Valentini, “*Matronae’ tra ‘novitas’ e ‘mos maiorum’*. Spazi e modalità dell’azione pubblica nella Roma medio repubblicana, Venezia.
- VALENTINI 2016 Alessandra Valentini, “*From Mother to Daughter, Aemilia Tertia’s Legacy and Ornamenta*”, in BERG 2016, pp. 123-144.
- VALÉRIO 2016 João Paulo Valério, *O matrimónio entre ingenui e libertini e o ataque político na República Romana: o caso de Marco António e Fádia*, in «História», IV Série, vol. 6 (2016), pp. 183-190.
- VAN BREMEN 1983 Riet Van Bremen, “Women and wealth”, in A. Cameron and A. Kuhrt *Images of Women in Antiquity*, London, pp. 223-242.
- VAN DEL BERGH 2006 Rena Van den Bergh, *Roman women: sometimes equal and sometimes not*, «Fundamina» 12.2 (Jan 2006), pp. 113 – 136.
- VAN GALEN 2016 Coen Van Galen, “Women and citizenship in the late Roman Republic and the early Empire”, PhD Thesis (Nijmegen).
- VARVARO 2006 Mario Varvaro, *Studi sulla restituzione della dote. I. La formula dell’actio rei uxoriae’*, Torino.
- VELESTINO 2017 Daniela Velestino, *La nuova Galleria lapidaria dei Musei capitolini*, Roma.
- VENTURA,
GIOVANNINI,
PETRUCCI 2012 Paola Ventura, Annalisa Giovannini, Gabriella Petrucci, “L’allevamento ovino e la lavorazione della lana nella parte orientale della *X Regio*: testimonianze materiali, resti architettonici, archeozoologia”, in BUSANA, BASSO 2012, pp. 171-194.
- VENTURINI 1982 Carlo Venturini, ‘*Uxor socia*’. *Appunti in margine a D. 1.16.4.2*, in «Iura» 32 (1981), pp. 126- 129.
- VENTURINI 1988 Carlo Venturini, *Matrimonio, divorzio, ripudio: Premesse romanistiche ad una problematica attuale*, in «Nova Tellus» 6 (), pp. 167–186.
- VENTURINI 2014 Carlo Venturini, “Ereditare ed ereditande (appunti a margine di una recente ricerca)”, in A. Palma (a cura di), *Carlo Venturini. Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti*, Napoli, pp. 165-194 [= BIDR 100 (1987 ma pubbl. 2003), pp. 617-670].
- VERBOVEN 2017 Koenraad Verboven, “Currency and Credit in the Bay of Naples”, in M. Flohr, A. Wilson (eds.), *The Economy of Pompeii*, Oxford, pp. 363-387.
- VEYNE 1978 Paul P. Veyne, “La famiglia e l'amore nell'alto Impero romano”, in *Annales ESC* 33 (1978), pp. 36-63
- VIARENGO 2015 Gloria Viarengo, *Studi sulla tutela dei minori*, Torino.
- VICARI 2001 Fabio Vicari, *Produzione e commercio dei tessuti nell'Occidente romano*, BAR International Series 916.

- VIGNERON 1983 Roger Vigneron, *L'antiféministe oi Voconia et les 'Schleichwege des Lebens'*, in «Labeo» 29 (1983), pp. 140 -153.
- VIGNERON, GERKENS 2000 Roger Vigneron, Jean-François Gerkens, *The Emancipation of Women in Ancient Rome*, «RIDA³» 47 (2000), Bruxelles, pp. 107-121.
- VINCENTI 1982 U. Vincenti, *Aspetti procedurali della cognitio senatus*, in «BIDR» 85 (1982), pp. 101-126.
- VITTORI 1992 Elena Vittori, *L'intenzionalità delle fondazioni private: la documentazione epigrafica della Cisalpina romana*, in «Acme» 45 (1992), pp. 5-25.
- VOCI 1967-1967² Pasquale Voci, *Diritto ereditario romano*, I-II, Milano [ed. or. Milano 1960-1963].
- VOLTERRA 1941 Edoardo Volterra, *Sulla capacità delle donne a far testamento*, in «BIDR» 20 (1941), pp. 74-87.
- VUOLANTO 2002 Ville Vuolanto, "Women and the Property of Fatherless Children in the Roman Empire", in SETÄLÄ, BERG, HÄLIKÄ, KELTANEN, PÖLÖNEN, VUOLANTO 2002, pp. 303-343.
- VUOLANTO 2013 Ville Vuolanto, "Elite Children, Socialization, and Agency in the Late Roman World.", in J. E. Grubbs, T. Parkin, R. Bell (eds.), *The Oxford Handbook of Childhood and Education in the Classical World*, Oxford-New York, pp. 580-599.
- WALCOT 1991 Peter Walcot, "On widows and their reputation in antiquity", *Symbolae Osloenses* 66, (1991), pp. 5-26.
- WALDSTEIN 1972 Wolfgang Waldstein, *Zum Fall der 'dos Licinniae'*, in «Index» 3 (1972), pp. 343-61.
- WALLACE-HADRILL 1981 Andrew Wallace Hadrill, *Family and inheritance in the Augustan marriage laws*, in «PCPhS» 27 (1981), pp. 58-80.
- WALLACE-HADRILL 1982 Andrew Wallace Hadrill, *Civilis Princeps: Between Citizen and King*, in «JRS» 72 (1982), pp. 32-48.
- WATSON 1984 Alan Watson, *The law of persons in the later Roman Republic*, Oxford [ed. or. Oxford, 1967].
- WATSON 1992 Alan Watson, *The State, Law, and Religion: Pagan Rome*, Athens
- WATSON 1995 Patricia A. Watson, *Ancient Stepmothers: Myth, Misogyny and Reality*, Leiden.
- WEIDEMANN 1963 Ursula Weidemann, *C. Silanus, 'Appia parente genitus': a note on Tacitus' Annales, III, 68,3*, in «AClass» 6, (1963), pp.138-145.
- WESCH-KLEIN 1993 G. Wesh-Klein, *Funus publicum: eine Studie zur öffentlichen Beisetzung und Gewährung von Ehrengräbern in Rom und den Westprovinzen*, Stuttgart.
- WHITEHEAD 2000 Jane Whitehead, "Pro Caesennia: Cicero's Pro Caecina as a Document for the Romanization of Etruscan Women", in K.A. Geffcken, S.K. Dickison, J. P. Hallett

- (eds.), *Rome and her monuments: essays on the city and literature of Rome in honor of Katherine A. Geffcken*, Wauconda, pp. 399-446.
- WIEDEMANN 1975 Thomas Wiedemann, *The Political Background to Ovid's Tristia* ", in «CQ» 25.2 (Dec., 1975), pp. 264-271.
- WILLIAMS 1958 Gordon Williams, "Some Aspects of Roman Marriage Ceremonies and Ideals", in «JRS» 48 (1958), pp. 16-29.
- WILSON 1911 H.L. Wilson, *Latin Inscriptions at the Johns Hopkins University VI*, in «AJPh» 32 (1911), pp.166-187, 183-4.
- WINKES 1979 Robert Winkes, *Pliny's Chapters on Roman Funeral Customs in Light of 'Clipeatae Imagines'*, in «AJA» 83 (1979), pp. 481-484.
- WISEMAN 1969 Timothy Peter Wiseman, *The Census in the First Century B.C.*, in «JRS» 59 n.1/2 (1969), pp. 59-75.
- WITSCHER 2013 Christian Witscher, "The Public Presence of Women in the Cities of Roman North Africa. Two Case Studies: Thamugadi and Cuicul", in HEMELRIJK, WOLF 2013, pp.85-106.
- WOLF 2015 Joseph G. Wolf, "Documents in Roman practice", in D. Johnston, (ed.), *The Cambridge companion to Roman Law*, Cambridge, pp. 61-84.
- YIFTACH-FIRANKO 2003 Uri Yiftach-Firanko, *Marriage and Marital Arrangements. A History of the Greek Marriage Document in Egypt. 4th century BCE - 4th century CE*, Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte 93, München.
- ZABIN 1996 Serena Zabin, 'Iudeae Benemerenti': *Towards a Study of Jewish Women in the Western Roman Empire*, in «Phoenix» 50 (1966), pp. 262-282.
- ZABLOCKA 1988 Maria Zablocka, *Il 'ius trium liberorum' nel diritto romano*, «BIDR» 30 (1988), pp. 361-390.
- ZABLOCKI 1991-1992 Jan Zablocki, *Appunti sul 'testamentum mulieris' in età arcaica*, in «BIDR», 94-95 (1991-1992), pp. 157-179.
- ZACCARIA 1997 Claudio Zaccaria, "Aspetti sociali del monumento funerario romano", in M. Mirabella Roberti (a cura di), *Monumenti sepolcrali romani in Aquileia e nella Cisalpina*, Trieste, pp. 67-82.
- ZACCARIA RUGGIU 1995 Anna Paola Zaccaria Ruggiu, *Spazio privato e spazio pubblico nella città romana*, Rome.
- ZANDA 2013 Emanuela Zanda, *Fighting Hydra-like Luxury: Sumptuary Regulation in the Roman Republic*, London
- ZANKER 1992 Paul Zanker, "Bürgerliche Selbstdarstellung am Grab Römischen Kaiserreich", in H.-J. Schalles, H. von Hesberg und P. Zanker (hrsg), *Die römische Stadt im 2.*

- Jahrhundert n. Chr.: der Funktionswandel des öffentlichen Raumes. Kolloquium in Xanten vom 2. bis 4. 1990*, Köln, pp. 339-358.
- ZANKER 1993 Paul Zanker, *Pompei Società, immagini urbane e forme dell'abitare*, Torino 1993 [trad. it. Mainz 1988].
- ZANNINI 1976 Pierluigi Zannini, *Studi sulla 'tutela mulierum' I. Profili funzionali*, Torino.
- ZANNINI 1979 Pierluigi Zannini, *Studi sulla 'tutela mulierum' II. Profili strutturali e vicende storiche dell'istituto*, Torino.
- ZAPPATA 1996 Emanuela Zappata, "Les divinités dolichéniennes et le sources epigraphiques latines", in G. L. Bellelli, U. Bianchi, *'Orientalia Sacra Urbis Romae': Dolichena et Heliopolitana: Recueil d'études archeologiques et historico-religieuses sur les cultes cosmopolites d'origine commagénienne et sirienne*, Rome, pp. 87-256.
- ZMIGRYDER-KONOPKA 1939 Z. Zmigryder-Konopka, *Le sens juridique de la relégation du citoyen romain*, in «RD» 18, ser. 4, pp. 307-347.
- ZUCCA 1992 Raimondo Zucca, "Un'iscrizione monumentale dall'Oristanese", in A. Mastino (a cura di), *L'Africa romana, atti del IX. Convegno di studio, (Nuoro, 13-15 dicembre 1991)*, Sassari, V. 2, pp. 595-636.
- ZUCCA 2003 Raimondo Zucca, *'Insulae Sardiniae et Corsicae'. Le isole minori della Sardegna e della Corsica nell'antichità*, Roma.

INDICE DELLE FONTI

1) FONTI LETTERARIE E STORIOGRAFICHE

APPIANUS (App.)

BC

1.63.282: 98 n. 523;
2.10: 104 n. 264;
4.2.5: 62 n. 334;
4.3.14: 67 n. 358;
4.23: 29 n. 128;
4.32.- 4.33: 102 n. 548;
4.33: 81 n. 427;
4.33.142: 98 n. 524;
4.39.163: 29 n. 128; 47 n. 246;
4.39.164: 29 n. 128;
4.40.166: 29 n. 128;
4.40.167: 29 n. 128;
4.44: 69 n. 366; 87 n. 460;
4.48.204-208: 29 n. 128;

APULEIUS (Apul.)

apol.

23: 122 n. 4;
23.3: 309 n. 216;
44.4: 81 n. 425;
44.6: 290 n. 104;
55.3: 290 n. 109;
67.4: 81 n. 425; 164 n. 244;
70.16: 272 n. 6;
71.6: 290 n. 103;
72.6: 81 n. 425;
76. 2-7: 136 n. 90;
78.5: 81 n. 425;
87.7: 81 n. 427; 290 n. 108;
87.9-10: 81 n. 425;
88.1: 81 n. 425;
88.3: 225 n. 228;
89.5: 226 n. 228;
91: 122 n. 4; 164 n. 245; 165-156 n.246;
91.5: 164 n. 244;
92: 122 n.5;
92.1: 166 n. 252;
92.6: 122 n. 5;
93.4: 81 n. 425;290 n. 105; 303 n. 181;
97: 197 n. 54;
97.3-7: 195 n. 60;

100: 218 n. 188;
100.2: 225 n. 228
100.3: 225 n. 227; 255 n. 226;
100.5-9: 226 n. 229;
100.6: 81 n. 425;
101.4-5: 276 n. 27;
101.8: 276 n. 28;
103.3: 225 n. 228;

met.

5.29: 233 n. 270;
6.1-145: 52 n. 277;
9.716-717: 122 n. 8;

AUGUSTINUS (Aug.)

conf.

9.8.17: 75 n. 396;

CATO (Cat.)

agr.

143: 30 n. 140;

CATULLUS (Catull.)

61 v. 31: 28 e n. 124;
vv. 156-158: 28 e n. 122;

CICERO (Cic.)

ad. Q. fr.

85 n. 446;
1.1.3: 169 n- 264;

Att.

4.5.3: 310 n. 221;
5.4.1: 310 n. 222;
7.1.9: 74 n. 392;
7.8.3: 209 n. 135;
1.13.6: 63 n. 336;
11.2.2: 134 n. 81; 311, n. 232; 312 n. 234;
11.3.1: 312 n. 233;

11.4: 312 n. 236; 312 n. 239;
 11.16.5: 208 n. 129;
 11.23.1: 208 n. 129;
 11.23.3: 134 n. 81; 208 n. 129; 311 n. 232;
 11.24. 2: 208 n. 130;
 11.25.3: 68 n. 360; 134 n. 81; 311 n. 232;
 12.11: 140 n. 108;
 12.18a.2 : 208 n. 128;
 12.22.4: 301 n. 169;
 12.24.1: 301 n. 169;
 12.28.1: 208 n. 131;
 12.30.2: 301 n. 169;
 12.32.2: 27 n. 121; 155 n. 187;
 12.51.3: 301 n. 171;
 13.22.4: 301 n. 169;
 13.25.1: 208 n. 128;
 13.28.4: 310 n. 224;
 13.42: 151 n. 168;
 14.6: 312 n. 237;
 14.13.5: 151 n. 170; 151 n. 172;
 14.21: 98 n. 522; 274 n. 17;
 15.17.1: 155 n. 188;
 15.20.4: 155 n. 186;
 15.21.2: 151 n. 169; 158 n. 208;
 15.29.2: 148 n. 152;
 16.1.5: 148 n. 154;
 16.2.6.5: 147 n. 151;
 16.11.1: 144 n. 137 e 138;
 51.3: 301 n. 173;

Cael.

17-18: 27 n. 121;
 30: 300 n. 168;
 32: 300 n. 168
 35: 81 n. 427;
 38: 81 n. 427;
 47: 81 n. 427;
 51-53: 300 n. 168;
 57: 291 n. 110;
 58: 291 n. 110;
 62: 291 n. 110;
 81 n. 427; 291 n. 110;
 49: 81 n. 427; 291 n. 110;

Cluent.

7.2: 191 n. 36;
 7.21: 195 n. 59; 229 n. 253; 230 n. 255;
 7.22: 229 n. 253;
 9.27: 140 n. 111;

9.28: 140 n. 111;
 14.41: 230 n. 254; 230 n. 256;
 45: 195 n. 58;
 57: 291 n. 110;
 58: 291 n. 110;
 64. 181: 209 n. 133;
 66. 190: 209 n. 133;
 178: 283 n. 70;
 179: 67 n. 356;
 180: 291 n. 110;

de orat.

2.45-46: 44 n. 232;
 2.823: 43 n. 226;

fam.

4.14.3: 74 n. 391;
 7. 21: 199 n. 85;
 7.23.4: 80 n. 422;
 5.6.2: 62 n. 333;
 13.72: 289 n. 101; 301 n. 172;
 14.1.1: 169 n. 265;
 14.1.3: 171 n. 275;
 14.1.5: 85 n. 449; 155 n. 190;
 14.2.2: 169 n. 265;
 14.2.3: 82 n. 431; 170 n. 268;
 14.4.1-3: 84 n. 445;
 14.4.3: 169 n. 264;
 14.4.4: 85 n. 448; 170 n. 271;
 14.4.5: 131 n. 58 ;
 14.7.2: 169 n. 265;
 14.7.3: 65 n. 346;
 14.14.1: 65 n. 346;
 14.18: 61 n. 328;
 16.26.2: 65 n. 348;

fin.

1.18.58: 98 n. 526;
 2.18.58: 194 n. 57;
 2.55: 191 n. 36;
 2.58: 191 n. 36;

Mur.

12.27: 93 n. 499;
 27: 27 n. 120;

Quinct.

98: 124 n. 22;

Tusc.

1.14.31: 207 e n. 123;

Verr.

2.1.28.71: 300 n. 166;
 2.1.90-94: 319 n. 281;
 2.1.106: 321 n. 291;
 2.1.111: 191 n. 34;
 2.2.24: 185 n. 3;
 2.12.12: 185 n. 3;
 2.58-59: 57 n. 309;
 2.104-106: 320 n. 289;

COLUMELLA (Colum.)

12 *praef.* 1: 95 n. 508;
 12 *praef.* 7: 30 n. 137;
 12 *praef.* 8: 95 n. 509;
 12 *praef.* 9: 55 n. 298;
 12 *praef.* 10: 31 n. 142;
 12.2.1.4: 75 n. 394;
 12.2.3: 75 n. 394;
 12.2.4: 71 n. 376;
 12.3.4: 71 n. 377;
 12.3.8: 31 n. 142;

DIO CASSIUS (D.C.)

43.50.2: 177 n. 306;
 47.14.1: 176 n. 300;
 47.14.2: 178 n. 309;
 47.16.4: 178 n. 310;
 47.17.5: 176 n. 303; 247 n. 345;
 52.42.1: 103 n. 553;
 54.13.1: 103 n. 553;
 54.26.3: 103 n. 553;
 54.35.1: 103 n. 553;
 55.13.3: 103 n. 553;
 56.2-9: 31 n. 144;
 56.3.3:
 56.32.1-4: 244 e n. 330;
 56.41.6: 244 e n. 330;
 57.17.8: 245 n. 334;
 58.16.2-3: 245 n. 334;
 59.18.4: 252 n. 376;
 60.6: 245 n. 334;
 61.17.5: 240 n. 313;
 71.6: 253 n. 381;

DIONYSIUS HALICARNASSENSIS (Dion. Hal.)

2.10.2: 123 n. 14;
 5.35.2: 28 n. 126;

GELLIUS

4.1.17: 64 n. 342;
 4.3.2: 129 e n. 47; 167 n. 256;
 15.27.3: 198 n. 79;
 17.6.1-2: 140 n. 109; 190 n. 32;

HIERONYMUS (Hier.)

adv.

1.47.5: 96 n. 514;

epist.

107.4: 56 n. 306;
 108.3: 44 n. 232;

HORATIUS (Hor.)

carm.

2.12: 40 n. 198;
 3.24.19-20: 152 n. 177;

epist.

2.1.207;

sat.

1.6.117: 69 n. 366;
 2.5.85-88: 212 n. 151;

IOHANNES CHRYSOSTOMUS

virg.

73: 76 n. 401.

XENOPHON (X.)

Oec.

8.20: 75 n. 394;

IUVENALIS

2.36: 213 n. 161;
 5.97-98: 212 n. 153;
 6.136-141: 143 n. 125;
 6.137: 152 n. 176;
 6.146: 97 n. 520;
 6.287-290: 55 n. 296;
 6.474-486: 72 n. 382;
 10.25: 69 n. 366;
 10.336: 158 n. 206;
 8.128: 90 n. 475;
 11.23-27: 69 n. 367;
 11.26-27: 69 n. 366;
 14.220-222: 152 n. 175;
 14.259: 69 n. 366;

LIVIVS (Liv.)

1.3.1-2: 316 n. 266;
 1.43.9: 102 n. 545;
 1.57.9-10: 28 n. 125; 51 n. 268;
 2.13.6: 28 n. 126;
 2.13.1: 28 n. 126;
 2.40.1-9: 28 n. 126;
 2.41.10: 148 n. 158;
 5.25.9: 45 n. 238;
 5.50.7: 45 n. 238;
 21.63.3: 295 n. 136;
 24.18.13-14: 102 n. 547 e 548;
 34.1: 39 n. 191;
 34.7.8: 323 n. 302;
 34.7.9: 323 n. 301;
 38.57.5-7: 309 n. 219;
 39.11.3-4: 83 n. 435;
 39.44.1-2: 44 n. 230; 131 n. 61;
per. 59: 31 n. 146;
per. 59.7: 102 n. 549;

LYSIAS (Lys.)

1.7: 23 n. 88; 29 n. 134;

MACROBIUS (Macr.)

Sat.

1.15.22: 94 e n. 502;
 2.2.25: 98 n. 522; 274 n. 17;

MARTIALIS (Mart.)

1.62: 91 n. 484;
 2.26: 212 n. 152;
 2.32: 213 n. 161;
 2.44.7-9: 69 n. 366;
 2.56: 90 n. 475;
 2.65: 141 n. 117;
 4.66.17: 228 n. 243;
 5.42.1-2: 69 n. 366;
 8.6.1-3: 139 n. 104;
 8.12: 97-98 n. 520;
 8.81: 39 n. 193;
 10.41: 142 n. 124;
 10.47.1-3: 213 n. 157;
 10.93.1-4: 110, n. 596; 110 n. 596;
 11.104: 92 n. 493;
 12.97: 139 n. 105;
 14.218: 73 n. 385;

OVIDIVS (Ov.)

ars.

3.258: 122 n. 8;

met.

6.1-145: 52 n. 277;

Pont.

3.1.139-142: 40 n. 205;
 4.8.9-11: 250 n. 364;

trist.

1.3. 81-96: 86 e n. 453;
 1.6.7-18: 86 e n. 454;
 3.3.23: 96 n. 512;
 4.3.83-84: 87 n. 461;
 5.5.1: 96 n. 512;
 5.5.19: 250 n. 364;
 5.5.59-60: 87 n. 461;
 5.14.23-24: 87 n. 461;

PETRONIVS (Petron.)

38: 62 n. 335;
 66.5: 96 n. 512;
 71: 44 n. 233; 119 n. 646;
 71.9-11: 119 n. 644;
 76.3-8: 48 n. 254;

- 76.7: 119 n. 645;
105.7: 98 n. 525;
- PLATO (Plat.)
- Men.*
71e: 23 n. 88; 29 n. 134;
- PLAUTUS (Plaut.)
- Amph.*
839-842: 121 n. 1.
- Asin.*
85: 170 n. 273;
87: 139 n. 104.
- Cas.*
144: 65 n. 349;
169: 65 e n. 349;
202: 173 n. 287;
211: 92 n. 493;
- Cist.*
773: 291, n. 110;
- Epid.*
226: 131 n. 60; 323 n. 303;
- Mil. glor.*
1277-1278: 92 n. 495;
- Pers.*
385: 152 n. 176;
- Rud.*
1046: 92 n. 495;
- Trin.*
605- 606: 125 n. 23;
- 2.14.1: 245 n. 332;
2.4: 193 e n. 47;
2.4.4: 309 n. 216;
2.20: 210-211 e n. 145;
3.3: 316 n. 266;
3.19: 247 n. 348; 275 n. 19;
3.19.8: 69 n. 368; 301 n. 174;
4.2: 234 n. 276;
4.2.2: 234 n. 278;
4.19: 38 n. 184;
5.1: 213 n. 158; 239 n. 304;
5.1.6-7: 239 n. 306;
5.16: 130 n. 55;
5.16.12: 19 n. 71;
5.18 : 91 n. 4383;
6.10.1: 81 n. 427; 105 n. 566; 289 n. 101;
301, n. 175;
6.19: 304 n. 187;
6.32: 130 n. 56; 309 n. 216;
6.33: 236 n. 290; 238 n. 301;
7.6.8: 195 n. 60;
7.11: 227 n. 238;
7.11.1: 275 n. 23; 275 n. 24;
7.11.3: 275 n. 20; 275 n. 20;
7.11.5: 185 n. 3;
7.14: 275 n. 24;
7.14.2, 275 n. 25.
7.18: 264 n. 437;
7.20.6: 215 n. 170;
7.24: 215 n. 172;
7.24.1, 215 n. 174;
7. 24.2: 216 n. 178;
7.24.4: 215 n. 176;
7.24.7: 216 n. 177.
7.24.8-9: 216 n. 179;
8.10: 22 n. 84;
8.11: 22 n. 84;
8.16.1-2: 197 n. 71;
8.18.1-3: 217 n. 183;
8.18.4: 234 n. 276;
8.18.8: 81 n. 427; 91 n. 486; 194, n. 54;
9.13.16: 320 n. 285.
10.4.1-2: 303 n. 184 e 186;
10.4. 3: 304 n. 188.
10.120: 90 n. 478;
- PLINIUS IUNIOR
- epist.*
1.4.1
1.14.8: 122 n. 3; 142;
2.13.8: 303 n. 184;
- paneg.*
37.1-3: 243 n. 325;
37.2: 217 n. 184;
37.6: 243 n. 326.
42.1: 247 n. 346;

43: 244 n. 328;
83.7-8: 37 n. 176;

41.3: 75 n. 393;
41.3-4: 139 n. 108;

PLINIUS SENIOR (Plin.)

nat.

3.14: 73 n. 387;
6.25: 73 n. 387;
7.139-140: 44 n. 234;
9.117: 166 n. 251; 240 n. 310;
14.3.38: 278 n. 42;
14.14.28: 76 n. 398;
14. 50: 279 n. 45;
18.22: 29 n. 133;
24.106 : 62 n. 333;
33.7: 66 n. 351;
33.12: 69 n. 366;
36.116: 98 n. 522; 274 n. 15;

PLUTARCHUS (Plu.)

Ant.

1.2-3: 67 n. 359; 74 n. 388;
2: 144 n. 138;
10.3: 32 n. 149;

Caes.

1.1: 126 n. 32;
42.2: 63 n. 336;

Cam.

8: 45 n. 238;

Cat. ma.

18.2-3: 44 n. 230; 131 n. 60;
21.8.8: 271 n. 1.
21: 48 n. 254;
21.8: 44 n. 234;

Cat. mi.

52.5: 60 n. 325;

CG.

17.5: 176 n. 298;
19.1-2: 81 n. 427; 91 n. 490;

Cic.

8.2: 143 n. 128; 155 n. 188.
8.6: 63 n. 336;

Galb.

28: 211 n. 143;

Mar.

3.1: 149 n. 160;
34.2: 274 n. 16;
38: 156 n. 195; 159 n. 217;

Mor.

141 c-d: 126 n. 29;
142d: 31 n. 145;
171: 27 n. 120;
271 e: 93 n. 498;
271 f: 55 n. 297;

Oth.

18. 1-2: 106 n. 573;

Pomp.

66.2 63 n. 336;

Publ.

12: 102 n. 548;
12.8: 102 n. 549;

Rom.

15.5: 51 n. 268;
13.8: 123 n. 14;
19.9: 51 n. 267;
22.3: 76 n. 398;

Tib.

1.4: 317 n. 267;

POLYBIUS (Plb.)

6.56.3: 44 n. 234;
18.35.5-6: 150 n. 165;
18.35-6-7: 144 n. 134;
31.22: 150 n. 165;
31.28.8: 39 n. 193;
31.26.3-5: 323 n. 303;
31.26.6-8: 144 n. 136;
31.27: 136 n. 93;

PROPERTIUS (Prop.)

1.2.8: 40 n. 206;
 4.11.43:32 n. 152;
 4.11.73: 32 n. 151;
 4.11.78: 32 n. 151;

QUINTILIANUS (Quint.)

decl.

262: 92 n. 493;
 308: 205 n. 119;
 360: 152 n. 174;

inst.

1.7.20: 93 n. 499;
 4.1.11: 237 n. 294;
 4.2.5: 235 n. 284;
 6. *praef.*: 130 n. 56;
 6.3.44: 304 n. 188;
 7.2.26: 237 n. 294;
 7.2.4-5: 237 n. 294;
 7.4.11: 156 n. 194;
 8.5.19: 225 n. 225;

PS.-QUINTILIANUS

decl. min.

247: 194 n. 56;
 302: 205 n. 118;

SENECA (Sen.)

benef.

2.18.1: 86 n. 456;
 3.18.1: 86 n. 456;
 4.27.5: 47 n. 249;
 4.6.1: 69 n. 366;

dial.

11.14.2-3: 88 n. 464;
 11.19.2: 88 n. 462;
 12.19.6: 89 n. 471;
 17.2: 72 n. 381;

epist.

64.7: 47 n. 247; 87 n. 458;
 87.7: 70 n. 373;
 114.9: 40 n. 206;

SENECA RHETOR (Sen.)

contr.

1.5: 125 n. 25;
 1.6.5: 139 n. 104.
 1.6.6: 122 n. 6;
 4.3: 125 n. 26;
 6.4: 199 n. 220;
 8.8: 125 n. 25;

SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTA (SHA)

Comm.

5.14: 245 n. 335;
 19.6: 245 n. 335;

Hadr.

17.4: 73 n. 385;
 18.3: 246 e n. 341;
 18.5: 245 n. 335;

Marc.

10.3-4: 253 n. 382
 11.8: 304 n. 187;
 19.8-9: 153 n. 181;

Pert.

7.3: 245 n. 335;

Pius

8.5: 245 n. 335;

STATIUS (Stat.)

silv.

3.5.55-71: 310 e n. 226;
 5.1.154: 38 n. 190;

SUETONIUS (Suet.)

Aug.

24.1: 89 n. 469;

34.1-2: 31 n. 143; 305 n. 197; 34.2: 134 n. 77; 64: 56 e n. 304; 66.2: 244 e n. 329; 66.9: 244 n. 330; 74: 58 e n. 315; 89.2: 31 n. 147; 101.3: 204 n. 109;	TACITUS (Tac.)
<i>Cal.</i> 42:134 e n. 80;	<i>Agr.</i> 4: 316 e n. 266; 6: 192 n. 43; 6.1: 35 e n. 168; 7: 61-62 e n. 331; 29.1: 192 n. 43; 43.4: 192 n. 43;
<i>Claud.</i> 18-19: 285 n. 80;	<i>ann.</i> 1.8: 204 n. 109; 1.80: 89 n. 469; 2.43-3.18: 99 n. 531; 2.48.1: 249 n. 358; 2.48.2: 245 n. 334; 2.55.6: 89-90 e n. 474; 3.18.1: 247 n. 348; 3.22-23: 248 e n. 354; 3.33: 83 n. 439; 3.33-34: 89 n. 469; 3.68.6: 249 e n. 358; 3.74: 249 n. 360; 3.76: 204 n. 110; 4.18-20: 178 n. 311; 4.19-4.20: 251 n. 367; 4.20.2: 248 n. 351 e 352; 4.29.1-2: 247 n. 346 e 349; 252 n. 372; 4.31.3: 250 e n. 362; 6.19: 281 n. 59; 6.29.1-2: 252 e n. 371; 11.5.3: 248 n. 353; 11.12.2-3: 248 n. 353; 12.22.2: 240 e n. 310; 12.65.1: 57 n. 312; 284 n. 72; 13.19.2: 213 e n. 159; 13.43: 250 n. 363; 13.43.8: 251 e n. 365; 14.4-5: 210 n. 311; 14.26: 215 n. 173; 15.71: 179 e n. 13; 279 e n. 48; 16.6.2: 40 e n. 201; 16.6: 41 e n. 207; 16.30: 179 e n. 13; 16.31: 178-179 e n. 312; 23.2: 248 n. 355;
<i>Dom.</i> 9.2: 245 n. 335; 245 n. 332;	
<i>Galb</i> 3.4: 210 n. 139; 4.1: 210 n. 139;	
<i>Iul.</i> 1.1-2: 126 n. 32; 23.3: 104 n. 564; 42.5: 84 n. 443; 50: 98 n. 522; 274 n. 17;	
<i>Nero</i> 34.5: 240 n. 313;	
<i>Otho</i> 4.45: 304 n. 188; 10.2: 106 n. 573;	
<i>Tib,</i> 49.1: 248 n. 354; 50.1: 99 e n. 530;	
<i>Vesp.</i> 10: 244 n. 332; 14.1: 180 n. 316;	
<i>Vit.</i> 6: 234 e n. 275; 7: 62 n. 335;	
<i>vita Persi</i> 195 n.60;	<i>dial.</i> 28.2.4: 71 n. 378 28.4: 32 n. 149; 316 e n. 266; 38.2: 237 n. 294; 245 n. 332;

Germ.

18.1: 130 e n. 51;

hist.

1.47: 211 n. 143;
1.48.4.2: 211 n. 144;
1.59.2: 180 n. 318;
1.73: 213; 277 e n. 34;
2.13.2: 62 n. 332;
2.49: 106 n. 573;
3.78: 126 e n. 32;

TERTULLIANUS (Tert.)

castit.

12.1: 76 e n. 400;

VALERIUS MAXIMUS (Val. Max.)

4.3.6: 124 n. 20;
4.4: 39 e n. 193; 298 e n. 323;
4.4.10: 124 n. 20;
6.7.3: 122 n. 6;
7.5.3: 144 n. 132;
7.7.3: 244 n. 332;
7.7.4: 226 n. 231; 237 e n. 293; 244 n. 332
8: 159 n. 17;
8.2.2: 300 n. 168;
8.2.3: 156 n. 195; 159 e n. 217;
8.6.3: 304 n. 188;
9.12.7: 251 n. 366;

VARRO (Varro)

ling.

5.175: 123 n. 10;
6.49: 14 n. 41;

rust.

1.1.1: 30 e n. 140; 276 e n. 31 e 32;
1.1.4:
1.1.7:
1.17.1-2: 292 e n. 123;
1.18: 29 n. 133;
1.69: 64 e n. 345;
3.2.13-16: 277 n.36;
3.2.163: 278 e n. 37;

3.16.2: 124 e n. 21;

2) FONTI GIURIDICHE

CODEX IUSTINIANUS (C.)

2.26.2: 101 n. 539;
4.32.4pr: 94 n. 503;
4.29.12: 289 n. 98; 316 n. 263;
4.33.3: 285 n. 81;
4.33.4: 285 n.81;
5.12.6: 313 n. 244;
5.14.3: 164 n. 240;
5.16.19: 173 n. 288;
5.18.7:168 n. 259;
5.29: 233 n. 270;
5.35.2pr.: 319 n. 283;
8.2.3: 219 n. 193;
8.46.1: 101 n. 539
9.49.9pr: 179 e n. 314;

DIGESTA (D.)

Liber I

1.7.25 pr. (Ulp. 5 *opin.*): 198 n. 77;
1.16.4.2 (Ulp. 1 *de off. procons.*): 89 e n. 468;

Liber II

2.14.40.3 (Pap. 1 *resp.*): 161 n. 225;

Liber III

3.5.30.6 (Pap. 2 *resp.*): 321 n. 292;
3.5.33(34) (Paul. 1 *quaest.*): 321 n. 294;

Liber IV

4.4.3.5 (Ulp. 11 *ad ed.*): 172 e n. 279;
4.4.9.1 (Ulp. 11 *ad ed.*): 136 n. 91;

Liber V

5.1.65 (Ulp. 34 *ad ed.*): 79 n. 419;
5.2.5 (Marc. 3 *dig.*): 238 n. 300;
5.2.8pr (Ulp. 14 *ad ed.*): 238 n. 300;
5.2.19 (Paul. 2 *quaest.*): 236 n. 289;
5.2.22 (Tryph. 17 *disp.*): 238 n. 300;

Liber VI

6.1.65.1 (Papin. 2 *resp.*): 137 n. 95;

Liber VII

7.8.4.1 (Ulp. 17 *ad Sab.*): 80e n. 423;

Liber XI

- 11.7.5 (Gai. 19 *ad ed. prov.*): 108 e n. 582;
 11.7.16 (Ulp. 25 *ad ed.*): 172 e n. 279;
Liber XII
 12.6.1.1 (Ulp. 26 *ad ed.*): 316 n. 265;
 12.6.32.2 (Iul. 10 *dig.*): 316 n. 264;
Liber XIV
 14.3.5.1-15 (Ulp. 28 *ad ed.*): 290 n. 107;
 14.3.7.1 (Ulp. 28 *ad ed.*): 293 n. 125;
Liber XV
 15.1.5.3 (Ulp. 29 *ad ed.*): 99 e n. 529;
 15.1.7.4-5 (Ulp. 29 *ed.*): 233 n. 272;
Liber XVI
 16.1.1.1 (Paul. 30 *ad ed.*): 288 n. 96;
 16.1.2.1 (Ulp. 29 *ad ed.*): 288 n. 95;
 16.1.2.2 (Ulp. 29 *ad ed.*): 288 n. 95;
 16.1.2.2-3 (Ulp. 29 *ad ed.*): 288 n. 95;
 16.1.4pr (Ulp. 29 *ad ed.*): 289 n. 98;
 16.1.21.1 (Callistr. 3 *inst.*): 289 n. 98;
 16.1.32pr. (Pom. 1 *senatus consult.*): 289 n. 99;
Liber XVII
 17.1.60.3 (Scaev. 1 *resp.*): 181 n. 326;
Liber XVIII
 18.1.69 (Proc. 11 *epist.*): 277 n. 35;
Liber XIX
 19.1.52.1 (Scaev. 7 *dig.*): 137 n. 98;
Liber XX
 20.4.19 (Scaev. 5 *resp.*): 222 n. 208;
Liber XXII
 22.1.3.3 (Pap. 20 *quaest.*): 319 n. 282;
 22.1.6.1 (Papin. 29 *quaest.*): 181 e n. 322
Liber XXIII
 23.2.5 (Pomp. 4 *ad Sab.*): 27 n. 121; 79 e n. 414;
 23.2.19 (Marc. 16 *inst.*): 308 n. 214;
 23.2.19 (Marc. 16 *inst.*): 308 e n. 213;
 23.2.69 pr (Papin. 4 *resp.*): 145 n. 143;
 23.3.16 (Ulp. 34 *ad Sab.*): 168 n. 260;
 23.3.2 (Paul. 60 *ad ed.*): 124 e n. 19;
 23.3.5.9 (Ulp. 31 *ad Sab.*): 314 n. 249;
 23.3.5.11 (Ulp. 21 *ad Sab.*): 160 e n. 219;
 23.3.9.3 (Ulp. 31 *ad Sab.*): 173 n. 285;
 23.3.10pr (Ulp. 34 *ad Sab.*): 131 e n. 62;
 23.3.10.2 (Ulp. 34. *ad Sab.*): 170 n. 273;
 23.3.12.1 (Ulp. 34 *ad Sab.*): 168 n. 260;
 23.3.14 (Ulp. 34 *ad ed.*): 316 n. 248;
 23.3.17 (Paul. 7 *ad Sab.*): 172 e n. 282;
 23.3.20 (Paul. *lib. sing.*): 145 n. 143;
 23.3.24 (Pomp. 15 *ad Sab.*): 314 n. 248;
 23.3.26 (Mod. 1 *reg.*): 149 e n. 163.
 23.3.34 (Ulp. 33 *ad Sab.*): 314 n. 248;
 23.3.41 pr (Paul. 35 *ad ed.*): 311 e n. 227;
 23.3.60 (Cels. 11 *dig.*): 135 n. 87;
 23.3.62 (Mod. 5 *resp.*): 314 n. 248;
 23.3.69.3 (Pap. 4 *resp.*): 79 n. 416;
 23.3.72.2 (Paul. 8 *resp.*): 314 n. 248;
 23.3.73.1 (Paul. 2 *sent.*): 174 e n. 290;
 23.3.75 (Tryph. 6 *disp.*): 171 e n. 277;
 23.3.9.3 (Ulp. 31 *ad Sab.*): 173 n. 285;
 306 n. 202;
 23.4.1pr (Iav. 4 *ex Cass.*): 157 e n. 202;
 23.4.2 (Ulp. 19 *ad Sab.*): 159 n. 212;
 161 n. 226; 164 n. 240;
 23.4.12 pr (Paul. 35 *ad ed.*): 161 e n. 225 e n. 226
 23.4.12.1 (Paul. 35 *ad ed.*): 159 e n. 215;
 23.4.12.2 (Paul. 35 *ad ed.*): 145 n. 143;
 23.4.16 (Paul. 35 *ad ed.*): 168 e n. 258;
 23.4.19 (Alf. 3 *dig. a paulo epit.*): 135 e n. 82;
 23.4.23 (Afr. 7 *quaest.*): 161 n. 226;
 23.4.24 (Flor. 3 *inst.*): 159 e n. 214; 161 n. 226;
 23.4.26 pr (Pap. 4 *resp.*): 161 n. 225 e n. 226;
 23.4.26.1 (Papin. 4 *resp.*): 163 e n. 234;
 23.4.26.2 (Pap. 4 *resp.*): 161 n. 225 e n. 226;
 23.4.28 (Paul. 5 *quaest.*): 147 e n. 149;
 23.4.29pr (Scaev. 2 *resp.*): 157 e n. 202;
 23.4.30 (Tryph. 10 *disp.*): 161 n. 225 e n. 226;
 23.5.13pr (Ulp. 5 *de adult.*): 175 n. 295;
Liber XXIV
 24.1.1 (Ulp. 32 *ad Sab.*): 305 e n. 194;
 24.1.2 (Paul. 7 *ad Sab.*): 305 n. 194;
 24.1.3pr (Ulp. 32 *ad Sab.*): 305 n. 194;
 24.1.3.10 (Ulp. 32 *ad Sab.*): 304 n. 191;
 24.1.18 (Pompon. 4 *ex. var. lect.*): 306 n. 203;
 24.1.21 pr (Ulp. 32 *ad Sab.*): 306 n. 203;
 24.1.28.2 (Paulus 7 *ad Sab.*): 306 n. 203.
 24.1.32.13 (Ulp. 33 *ad. Sab.*): 82 e n. 433;
 24.1.40 (Ulp. 2 *resp.*): 145 e n. 141;
 24.1.41 (Lic. 6 *reg.*): 145 e n. 141;

- 24.1.42 (Gai. 11 *ad ed. provinc.*): 145 e n. 141;
 24.1.51 (Pomp. 5 *ad Q. Muc.*): 173 n. 286; 305 n. 193;
 24.1.52.1 (Pap. 10 *quaest.*): 223 e n. 211;
 24.1.64 (Iavol. 6 *ex post Lab.*): 305 n. 197;
 24.1.28.2 (Paulus 7 *ad Sab.*): 306 n. 203;
 24.1.31.8-9 (Pompon. 14 *ad Sab.*): 306 n. 203;
 24.1.40 (Ulp. 2 *resp.*): 307 n. 210;
 24.1.41 (Lic. 6 *reg.*): 307 n. 210;
 24.1.42 (Gai. 11 *ad ed. provinc.*): 307 n. 210;
 24.2.5 (Ulp. 34 *ad ed.*): 160 n. 218; 160 n. 220;
 24.3.1 (Pomp. 15 *ad Sab.*): 124 e n. 19;
 24.3.3.42.2 (Papin. 4 *resp.*): 145 n. 143;
 24.3.22.8 (Ulp. 33 *ad ed.*): 153 e n. 179;
 24.3.24.5 (Ulp. 30 *ad Sab.*): 170 n. 273;
 24.3.30.1 (Iul. 16 *dig.*): 198 n. 77;
 24.3.33 (Afr. 7 *quaest.*): 314 n. 248;
 24.3.47 (Scaev. 19 *quaest.*): 156 e n. 195
 24.3.59 (Iul. *ad Urs. Fer.*): 160 n. 218; 160 n. 220;
- Liber XXV*
 25.2.1 (Paul. 7 *ad Sab.*): 94 e n. 503;
 25.2.15pr (Ulp. 34 *ad ed.*): 82 e n. 433;
 25.3.5.14 (Ulp. 2 *de off. cons.*): 157 n. 199;
- Liber XXVI*
 26.1.16 pr (Gai. 12 *ad ed.*): 322, n. 295;
 26.1.18 (Nerat. 3 *reg.*): 322 e n. 295
 26.6.4.4 (Tryph. 16 *disp.*): 320 n. 287;
 26.7.5 (Ulp. 35 *ad ed.*): 319 n. 278;
 26.7.5.8 (Ulp. 35 *ad ed.*): 320 n. 288;
- Liber XXVII*
 27.1.36 pr (Paul 9 *resp.*): 319 n. 279;
 27.10.1pr. (Ulp. 1 *ad Sab.*): 43 e n. 227;
 27.10.15pr (Paul 3 *sent.*): 43 e n. 228;
- Liber XXVIII*
 28.1.3 (Papin. 14 *quaest.*): 166 n. 251;
- Liber XXIX*
 29.2.98 (Scaev. 26 *dig.*): 181 n. 326;
 29.6.3 (Pap. 15 *resp.*): 221 n. 205;
- Liber XXX*
 30.96.1 (Iul. 39 *dig.*): 224 n. 217;
- Liber XXXI*
 31.1.34.7 (Mod. 10 *resp.*): 222 n. 209;
 31.1.86pr (Paul. 13 *Resp.*): 70 n. 372;
 31.34.3 (Mod. 10 *resp.*): 81 n. 424;
 31.34.6 (Mod. 10 *resp.*): 193 n. 50
 31.77.7 (Pap. 8 *resp.*): 222 n. 209;
 31.77.12 (Pap. 8 *resp.*): 192 n. 40;
 31.77.21 (Papin. 8 *resp.*): 66 e n. 352;
 31.77.32 (Pap. 8 *resp.*): 222 n. 209;
 31.88.2 (Scaev. 3 *resp.*): 233 n. 269;
 31.89.5 (Scaev. 4 *resp.*): 161 n. 225;
- Liber XXXII*
 32.1.92.1 (Paul. 13 *Resp.*): 70 n. 372; 372;
 32.34.2 (Sceev. 16 *dig.*): 233 n. 269;
 32.34.3 (Scaev. 16 *dig.*): 193 n. 46;
 32.37.4 (Scaev. 18 *dig.*): 164 e n. 241;
 32.41pr (Scaev. 22 *dig.*): 95 e n. 511;
 32.41.3 (Sceev. 22 *dig.*): 233 n. 269;
 32.41.7 (Scaev. 22 *dig.*): 222 n. 207;
 32.41.12 (Scaev. 22 *dig.*): 222 n. 209;
 32.43 (Cels. 15 *dig.*): 135 e n. 83;
- Liber XXXIII*
 33.4.1.1 (Ulp. 19 *ad Sab.*): 159 n. 212; 164 n. 240;
 33.4.1.2 (Ulp. 19 *ad Sab.*): 169 e n. 263;
 33.4.16, (Paul. 2 *ad vitell.*): 315 n. 257.
 33.7.12.42 (Papin. in Ulp. 20 *ad Sab.*): 64 n. 341;
 33.7.18.4 (Paul 2 *ad Vitell.*): 290 n. 107;
 33.7.18.14 (Paul. 2 *ad Vit.*): 70 n. 372;
 33.9.3pr (Ulp. 22 *ad Sab.*): 64 n. 342;
 33.10.8.pr (Mod. 9 *Resp.*): 64 n. 341;
- Liber XXXIV*
 34.2.16 (Scaev. 18 *Dig.*): 223 n. 212;
 34.4.30.4 (Scaev. 20 *Dig.*): 222 n. 208;
- Liber XXXV*
 35.2.15.4 (Papin. 13 *resp.*): 222 n. 209;
 35.2.25pr. (Scaev. 4 *resp.*): 222 n. 208;
 35.2.86 (Iul. 40 *dig.*): 198 n. 77;
 35.2.95pr. (Scaev. 21 *dig.*): 222 n. 209;
 35.77.3 (Pap. 7 *resp.*): 192 n. 40;
- Liber XXXVI*
 36.1.23 pr (Ulp. 5 *disp.*): 235 n. 280
 36.1.80.9 (Scaev. 21 *dig.*): 222 n. 209;
- Liber XXXVII*
 37.7.4 (Pomp. 3 *ad Q. Muc.*): 137 n. 95;
 37.7.9 (Tryph. 6 *disp.*): 137 n. 98;
- Liber XXXVIII*
 38.6.1.1 (Ulp. 44 *ad ed.*): 196 n. 68;
- Liber XXXIX*
 39.5.31.1 (Papin. 12 *resp.*): 315 n. 256;
- Liber XXXIX*
 40.5.19 pr. (Scaev. 24 *dig.*): 222 n. 207 ;

Liber XXXXI

41.1.10.1 (Gai. 2 *inst.*): 292 n. 122;

Liber XXXXII

42.5.18 (Paul. 60 *ad ed.*): 124 n. 19;

42.8.19 (Pap. 11 *resp.*): 222 n. 209;

Liber XXXXIV

44.4.17.3 (Scaev. 27 *dig.*): 222 n. 208;

Liber XXXXVI

46.3.88 (Scaev. 5 *dig.*): 321 e n. 293;

Liber XXXXVIII

48.5.23.2 (Papin. 1 *de adult.*): 80 n. 420;

48.10.14.2 (Marcell. 25 *dig.*): 175 e n. 293;

48.11.1 (Marc. 1. 14 *inst.*): 305 n. 193;

48.20.3 (Ulp. 33 *ad ed.*): 175 n. 296;

48.20.8.4 (Macer *libro de publ. iudic.*): 179 n. 315;

48.22.3 (Alf. 1 *epit.*): 246 n. 339;

Liber L

50.1.21.4 (Paul. 1 *resp.*): 146 e n. 144; 172 e n. 280;

50.1.32 (Mod. 4 *diff.*): 92 n. 491;

50.1.37.1 (Call. 1 *de cogn.*): 79 n. 419;

50.1.38.3 (Pap. Giust. 2 *de const.*): 79 n. 419;

50.16.195.2 (Ulp. 46 *ad ed.*): 94 n. 504;

50.16.195.5 (Ulp. 46 *ad ed.*): 196 n. 65;

50.16.203 (Alf. 7 *dig.*): 70 e n. 374;

50.16.242.3 (Iavol. 2 *ex post Lab.*): 102 e n. 547;

50.1.22.1 (Paul. 1 *sent.*): 91 e n. 489; 92 e n. 491;

1.9: 292 n. 116;

1.128: 318 n. 271;

1.145: 104 e n. 564;

1.157: 104 e n. 561;

1.178: 129 n. 48; 315 n. 261;

1.180: 129 n.48; 315 n. 261;

1.185: 277 n. 277;

1.190: 104 e n. 560; 271 e n. 5;

2.13:292, n. 116;

2.47: 102 e n. 546; 199 n. 83;

2.63: 129 n. 48;

2.81: 287 n. 92;

2.87: 292 n. 122;

2.111: 241 n. 316;

2.113: 198 n. 76.

2.118-119: 199 n. 84;

2.150 : 224 n. 217;

2.161: 237 n. 297;

2.207: 224 n. 217;

2.227: 205 n. 118;

2.286a: 224 n. 218; 241 n. 316;

3.25: 189 e n. 25;

3.95a: 129 n. 48;

3.125: 129 n. 48;

INSTITUTIONES IUSTINIANI (Inst.)

2.8: 175 n. 295;

2.3.5: 191 n. 37;

2.23.1pr: 191 n. 35; 234 n. 274;

FRAGMENTA VATICANA (FV)

1: 199 n. 83;

106: 158 e n. 209;

115: 133 n.73; 140 e n. 112;

116: 168 e n. 259;

120: 159 e n. 213; 161 n. 223;

121: 156 n.194;

216-217: 241 n. 317;

269: 314 n. 254;

294: 99 e n. 530;

298-301: 302 n. 178;

302: 305 n. 192;

327: 298 n. 152;

PAULI SENTENTIAE (PS)

1.4.4: 321 n. 294;

2.19.8: 27 n. 121; 79 e n. 415;

2.21.2: 175 e n. 295;

2.23; 191 n. 35;

2.3.5: 191 n. 37;

3.6.58: 64 n. 341;

3.6.59: 70 n. 372;

4.8.20: 191 n. 37;

5.11.1: 314 n. 254;

TITULI EX CORPORE ULPIANI (Tit. Ulp.)

6.2: 314 n. 249;

INSTITUTIONES GAI (Gai)

6.4:161 n. 223; 314 n. 247;
 6.6: 168 e n. 259;
 6.9-10: 164 n. 239;
 6.10: 161 n. 223;
 6.12: 156 n. 195;
 6.13: 155 n. 193; 164 n. 239;
 11.27: 315 n. 260;
 15.1-3: 223 n. 215; 225 n. 225;
 16.1a: 194 e n. 55;
 16.2: 224 n. 223;
 17.1: 223 n. 216;
 17.2: 224 n. 218;
 24.32: 205 n. 118;
 26.7-8: 231 n. 259;

3) FONTI EPIGRAFICHE

AE

1911, 72: 113 n. 615;
 1947, 90: 266 e n. 266;
 1985, 156b = AE 2005, 161: 97 n. 517;
 1986, 68: 24 e n. 96; 339;
 1986, 83: 18 n. 66;
 1988, 724 vd CIL II2.5 1166;
 1988, 859 = AE 1992, 01182: 257 e n. 397;
 1990, 91: 24 n. 96; 337;
 1991, 326: vd CIL X 5813
 1992, 125: vd CIL VI 9644 ,
 1993, 1276: 24 e n. 101; 341;
 1994, 556: 42 e n. 218; 347;
 1994, 796: 26 e n. 111; 343-344;
 1995, 1793: 9 n.12;
 1996, 457: 117 e n. 638;
 1997, 100: 192 e n. 41; n. 42;
 1998, 289: vd CIL XIV 3482;
 1999, 616: vd CIL XI 6286 ;
 1999, 763: vd CIL V 6514;
 2001, 1084: vd CIL V 5840;
 2001, 1631: vd CIL III 10852;
 2001, 2067: vd CIL VIII 11294;
 2002, 1650: vd CIL VIII 11294;
 2003, 661: vd CIL XI 863;
 2003, 894: vd CIL II 1174;
 2005, 658: vd CIL V 5903;
 2005, 1686: vd CIL VIII 15505;
 2006, 125: vd CIL I² 1221;
 2007, 698: vd CIL II 2973;

2007, 741: vd CIL VIII 15505;
 2010, 566: vd CIL V 3446;
 2013, 107: vd CIL II 964;
 2013, 150: vd CIL I² 16;

CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM

CIL I²

16 pp.718,859 = CIL VI 1294 pp.3134,
 4673=CIL VI 37039 = ILS 10 = ILLRP
 317 = AE 2013,140: 34 e n. 157;
 1211 = CIL VI 15346 = CLE 52 =
 ILLRP 973 = ILS 8403: 1 n.1; 15 n. 46;
 20 n. 75; 22-23 e n. 73; 40 n. 200; 335;
 1221 =VI 9499 = CLE 959 = ILS 7472
 = AE 2006,125: 21 e n. 79; 41 e n. 209;
 345-346;
 1349 = CLE 15 = ILLRP 943 = ILS
 8395: 34 n. 160;
 1570 =CIL IX 129 =CIL X 6009=CLE
 56: 24 e n. 94; 336
 1610 = CIL X 1213 = ILLRP 520: 117 e
 n. 637;
 3132 = 29OS: 255 e n. 388;

CIL II

964 = ILS 5402 = AE 2013, 107: 243 n.
 324;
 1174 = CILA 2.1,19 = AE 2003 894 =
 AE 2005 1724: 264 e n. 438;
 1399 = CLE 1140: 27 e n.115; 344;
 1699 cf. II p. 703. II p. 872 = II 2/5, 191
 = CLE 1123: 52 e n. 274; 349;
 1956 = ILS 5512: 274 n.14;
 2973 = AE 2007, 698: 111 e n. 602;
 4299: 37 n. 177;

CIL II².5

1166= AE 1988, 724: 243 n. 324; 259 n.
 410.

CIL III

754 = 7436 = CLE 492: 52 e n. 278;115
 e n. 627; 349-350;
 10852 = AE 2001, 1631: 49 e n. 262;
 2922 = CIL III 9987 = ILS 5598: 243 e
 n. 324; 258 e n. 400;

CIL V

50: 258 n. 400;

2108: 89 n. 473;
 2174: 108 n. 584; 112 e n. 612;
 2435= CLE 369 = SupplIt 1999, 160:
 107 e n. 580;
 2829 = ILS 6692: 109 e n. 589;
 3117= ILS 968 =AE 1980, 508: 107 e n.
 578;
 3222 = ILS 3264 cfr. AE 1990, 410: 258
 e n. 402;
 3402 = ILS 5757: 259 e n. 406;
 3446 = AE 2010, 566: 259 e n. 407.
 4440 = InscrIt X 5 231 = SupplIt. 8
 1991, 169: 261 e n. 421;
 4609 = InscrIt, 10, 5, 0406: 24 e n. 99;
 340;
 4990 = InscrIt X 5, 1056: 260 e n. 416;
 5228: 109 e n. 591;
 5448 = 114 n. 623;
 5849: 111 e n. 604;
 5878 = ILS 6735: 254 n. 385.
 5840 = AE 2001, 1084: 261 e n. 419;
 5849: 109 e n. 592;
 5902: 110 n. 594;
 5903 = AE 2005 658: 117 n. 639;
 6039: 97 n. 517;
 6513: 259 n. 410;
 6520 = ILS 6740: 106 n. 574;
 6514 = AE 1999, 763: 259 n. 410;

CIL VI

41: 296 n. 145.
 272: 296 n. 143;
 365: 296 n. 143;
 1274 = VI 31584 = ILS 88: 10 n. 20;
 1396, cfr. pp. 3141, 4691 = CIL VI
 31644 = ILS 8343: 255 e n. 392;
 1470: 97 e n. 518;
 17690: 89 n. 473;
 1779 = ILS 1259: 42 e n. 216; 346;
 7579 = CLE 2170 = ILS 8190: 24 e n.
 96; 337;
 8942 = ILS 1839: 115 e n. 626;
 9125: 296 n. 143;
 9127: 296 n. 143;
 9349: 296 n. 143;
 9644 = AE 1992, 125 = AE 2001, 30: 97
 n. 517;
 10230= ILS 8394: vd. *Laudatio Murdiae*
 11252 = CLE 1567: 23 e n. 91; 37; 96 n.
 515; 335-336.

11602 = ILS 8402 = CLE 237: 22 n.86;
 37 n. 179; 335;
 12056 cfr. p. 3510 = CLE 1026: 26 e n.
 114; 344;
 12072: 89 n. 473;
 16246 = ILS 8306: 115 e n. 626;
 16631 = ILS 1030: 19 n. 71;
 17543: 115 n. 627;
 17985a = CLE 856: 27 n. 116;
 20401: 24 n. 96; 339;
 20905d: 17 e n.57;
 22107: 116 n. 634.
 23852 = 34151 = CLE 471: 37 e n. 179;
 52 e n. 273; 348;
 29026: 96 n. 515;
 29726: 113 n. 616;
 31723 = ILS 240: 211 n. 143;
 31992: 37 n. 177;
 32374: 216 n. 180;
 35868: 37 n. 177;
 37795: 216 n. 179;
 37965 = CLE 1988: ; 24 e n. 96; 27 e n.
 116; 40 e n. 200; 41 e n. 210; 337-338;
 41062 = CIL VI 1527 = 31670 = 37053
 = ILS 8393: vd *Laudatio Turiae*

CIL VI/2

12652 = CLE 995: ; 52 e n. 273; 348;

CIL VII

540: ; 25 e n. 105; 341-342;

CIL VIII

152 = CLE 516: 25 e n. 107; 38 e n.
 183; 342-343;
 647 = 11787 = CLE 116: 39 e n. 194 e
 195; 345;
 2399 e p. 1693: 283 n. 68.
 3371: 97 n. 517.
 4067 = ILS 8440 = 26 e n. 110; 343;
 5804 = CIL VIII 19118 = CLE 636 =
 ILS 2.6529a: ; 42 e n. 219; 52 e n.
 279; 347;
 7384 = ILS 2.1.1185: 26 e n. 110;
 343;
 8209 = CIL VIII 19328 = ILS 6020 =
 ILS 2 8785: 296 e n. 141;
 11294 = ILS 8444 = ILTun 314 = AE
 2001, 2067 = AE 2002, 1650: 37 e n.
 182; 42 e n. 220; 345;
 11824 = ILS 7457: 45 e n. 235;

12657 = ILS 1744: 89 n. 473;
 12792: 37 n. 177;
 1542 = 15511 = 26673 = ILTun 1448 =
 CLE 1872: 16 n. 52;
 20908 = CLE 1836: 27 e n. 118; 344;
 21815: 256 e n. 394;
 26458 = ILAfr 514: 266 n. 443
 26546 = CIL VIII 26639 = CIL VIII
 26650 = CIL VIII 1483 = CIL VIII
 15505 = ILAfr 527 AE 1997, 1654 = AE
 2003, 2013 = AE 2005, 1686 = AE
 2007, 741: 266 n. 444;

CIL IX

220: 296 n. 143;
 944: 45 e n. 236;
 449 = SupplIt n.s. 20, 2003, 63 nr. 449:
 263 e n. 427;
 3694: 117 e n. 639;
 4971 = ILS 6560: 263 n. 427;
 832 (p. 1248): 18 e n. 67;
 3622 = CLE 381: 24 e n. 97; 339;
 4894: 9 n. 12;
 5099: 77 e n. 404;

CIL X

810, 811, 813: 110 e n. 600;
 816: 8 e n. 9
 998: 8 n. 8;
 3116: 97 n. 517;
 1019: 113 n. 615;
 1036 = ILS 6365: 113 n. 615;
 1785: 9 n. 12;
 2053: 24 e n. 98; 339;
 2147: 37 n. 177.
 2844: 24 e n. 98; 340;
 5813 = ILS 5628 = AE 1991 326 = AE
 2013, 115: 215 n. 175;
 6328 = ILS 6278: 263 e n. 429;
 8058 64: 66 n. 350;

CIL XI

327 = CIL XI 7251: 296 n. 145;
 405: 9 n. 12;
 831: 13 e n. 36;
 847: 106 e n. 575;
 863 = ILS 6665 = AE 2003 661: 107 e n.
 576;
 2850 = CLE 1441: 37 n. 178;
 4391 = AE 2011, 191: 262 e n. 425;
 6076: 296 n. 142;
 6207: 37 n. 177.

6286: 24 e n. 100; 340;
 6520 = ILS 6647 = AE 1999, 616: 207 e
 n. 125; 262 e n. 424;
 6606: 22 n. 84;
 6651: 37 n. 177.

CIL XII

810: 220 n. 200;
 1811 = ILS 8641: 281 e n. 60.
 219, 97 n. 217;
 1597 = CLE 1887: 23 e n. 92; 336.
 1897: 24 e n. 103; 341;
 1988: 26 n. 109.

CIL XIV

350 cfr. p. 615 = CIL XIV 4450 = AE
 2014, 269: n. 264 e n. 433;
 1723: 26 n. 109;
 2264 = CIL VI 1460, cfr. pp. 3142,
 3805, 4702 = ILS 887: 255 e n. 390;
 2827 = ILS 6294: 260 n. 414;
 3006 = CIL VI 29726: 113 e n. 616;
 256-257 e n. 396;
 3482 = ILS 7459 = AE 1998, 289 = AE
 2005, 82: 274, n. 14.
 2298 = ILS 1949: 309 n. 216;
 3579: vd. *Laudatio Matidia*

CIL XV

731: 217 n. 182;
 7567: 216 n. 179;
 8166: 282 n. 62;

EPIGRAMMATA GRAECA

471: 51 n. 267;
 558: 51 n. 267;

ILS

8421: 24 e n. 102; 341;

IlSard.

I, p. 40, n. 46: 48 e n. 256;

InscrAq.

69: 54 e n. 290; 350;
842: 259 e n. 408;
3495: 259 e n. 408;

Laudatio Matidiae

15 n. 47;
16 e n. 51;
37 e n. 175;
40 e n. 202;
355;

Laudatio Murdiae

12 e n. 29; 162; 354;
l.4: 231;
ll. 4-5: 228 e n. 245.
ll. 4-13: 46 e n. 239.
l.6: 227 e n. 234; 162
ll. 7-13: 232 e n. 265;
ll. 9-10: 232 e n. 266;
ll. 11-12: 232 n. 267;
ll. 20-26: 16 e n. 54;
ll. 25-26: 15 e n. 49;
l. 28: 36 e n. 174; 52 e n. 272;

Laudatio Turiae

12 e n. 29; 17 e n. 61; 359-362;
l.3-4: 313 n. 246;
l.8-11: 61 e n. 326;
l.10: 82 e n. 430;
l.11: 83 e n. 435;
l.26: 46 n. 242;
l.30: 52 e n. 272;
l.30-31: 39 e p. 197;
l.33-34: 15 e n. 50;
l.34-36: 17 n. 61;
l.37: 47 e n. 245;
l.43-44: 17 e n. 61;
l.45-51: 313 e n. 243;
II. 2a-5a: 97 e n. 519;
II. 29-30: 17 e n. 61

SENATUSCONSULTUM DE C. PISONE PATRE

99-100 e n. 531; 180
ll. 73-83: 100 e n. 533;
ll. 105-108: 100 e n. 533; 147 e n. 97;
180 n. 321;

TABULAE HERCULANENSES (TH)

12: 293 e n. 126;
63: 286 e n. 85;
87, 1-2: 314 e n. 250;

TABULAE POMPEIANAE SULPICIORUM (TPSulp.)

46: 284 e n. 73;
54: 294 n. 132;
79: 284 n. 73; 285 n. 79;
109: 294 n. 132;

TESTAMENTUM DASUMI

207 e n. 124